Anno XXXI - N. 27 7 Luglio 1938 Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*: Pag.

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1938-XVI, n. 760. — *Approvazione degli Accordi commerciali stipulati in Roma il* 31 *dicembre* 1937-XVI *fra l'Italia ed i Paesi Bassi.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 31 dicembre 1937;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Roma fra l'Italia ed i Paeesi Bassi, il 31 dicembre 1937-XVI:

a) Accordo commerciale;

b) secondo Protocollo addizionale all'Accordo italo-olandese del 1° gennaio 1937, concernente il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali;

c) terzo Protocollo addizionale all'Accordo del 1° gennaio 1937 anzidetto;

d) scambio di Note relative all'alcool di provenienza olandese;

e) scambio di Note concernente il riso lavorato.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto dal 1° gennaio 1938.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 20 giugno 1938-XVI.

Accord commercial entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Pays-Bas

Le *Gouvernement italien* et le *Gouvrnement néerlandais*, désirant régler les échanges commerciaux entre le Royaume d'Italie ainsi que les Territoires soumis à la souveraineté italienne et le Royaume des Pays-Bas, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1[er].

L'Italie jouira aux Pays-Bas des contingens annuels d'importation fixés dans la liste *A* annexée au présent Accord.

Pour les autres marchandises actuellement soumises aux Pays-Bas à des mesures de contingentement, l'Italie jouira des contingents légaux établis par les différents décrets de contingentement.

Art. 2.

Les Pays-Bas jouiront en Italie des contingents annuels d'importation fixée dans la liste *B* annexée au présent Accord.

Art. 3.

L'Italie et les Territoires soumis à la souveraineté italienne jouiront aux Indes Néerlandaises des contingents annuels d'importation fixés dans la liste *D* annexée au présent Accord.

Art. 4.

Les Territoires néerlandais d'outremer jouiront en Italie ainsi que dans les Territoires soumis à la souveraineté italienne des contingents annuels d'importation fixés dans la liste D annexé au présent Accord.

Art. 5.

Il est entendu que les contingents visés aux articles 3 et 4 pourront être modifié suivant les dispositions de l'article 4 du Troiseme Protocole additionnel à l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Pays-Bas concernant le règlement des paiements relatifs aux échanges commerciaux signé à Rome le 1[er] janvier 1937.

Art. 6.

L'importation en Italie de café originaire des Territoires néerlandais d'outremes sera autorisée dans la limite d'un contingent annuel de 12.000.000 lire.

Le règlement des paiements y relatifs s'effectuera selon les dispositions prévues à l'article I du Deuxième Protocole additionnel à l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Pays-Bas concernant le règlementt des paiements relatifs échanges commerciaux signé a Rome le 1[er] janvier 1937.

Art. 7.

Les deux Gouvernements s'engagent de part et d'autre à faciliter l'épuisement des contingents prévus aux articles précédents.

Ils tiendront compte dans ce but entre autres du caractère saisonnier de certains exportations.

Art. 8.

Les droits d'entrée et les droits de monopole, ainsi que le contingent douanier et les facilités administratives accordés aux fromage de Gouda et d'Edam, fixés dans l'Accord Commercial du 1er mars 1934 et dans l'Accord du 29 juillet 1935 sont maintenus en vigueur.

Art 9.

Le présent Accord entrera en vigueur le 1er janvier 1938 et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1938.

S'il n'est pas dénoncé avant le 1er octobre 1938, il restera en vigueur pour une période ultérieure de six mois, renouvelable par tacite reconduction chaque fois qu'il ne sera pas dénoncé au moins trois avant l'échéance.

Fait à Rome, le 31 décembre 1937.

Pour l'Italie:
CIANO

Pour les Pays-Bas:
W. E. VAN PANHUYS

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO

LISTE *A*.

Contingents à l'importation aux Pays-Bas.

Numéros de la statistique néerlandaise	MARCHANDISES	Contingents annuels
419, 419^{4}, 419^{5}, ex 419^{3}	Objets entièrement en métal . . .	florins P. B. 5.000
647	Meubles en saule ou en osier . . .	Kg. 10.000
675	Chaussures en cuir	
674^{4}, 675^{5}	Chaussures non entièrement en cuir ou en caoutchouc	paires 10.000
695	Fils de chanvre	70 % des années de référence
707	Cordes et ficelles	70 % des années de référence
699^{3}, 699^{4}, 699^{5}, 699^{6}, 699^{7}, 699^{8}	Fils de soie artificelle	Kg. 371.700
713	Tissus de soie (1)	» 12.000
713^{4}, 713^{5} ex 726^{5}	Tissus de soie artificielle	» 337.500
714^{4}, 714^{5}, ex 726^{5}	Tissus de soie artificielle mélangés .	» 94.000
718, 719, 720 ex 726^{3}	Tissus de coton teints, imprimés, en fils teints	» 30.000
721, 722, ex 749^{9}, ex 750	Tissus de lin et de demi-lin . . .	» 5.000
736	Toile à voile (2)	» 50.000
723, 724, 725 726, 726^{2}, 726^{6}	Tissus de laine et de demi-laine . .	» 120.000
729^{1}, 729^{2}, 729^{3}, 730, 765^{8}, ex 766	Peluche, velours, etc.	» 40.000
731, 765^{9}, ex 766	Linge de table et de ménage . . .	» 100.000
731^{2}	Mouchoirs	» 2.000
741, 742, ex 742^{2}, 742^{3}, 742^{6}	Rubans, lacets, etc.	Kg. 10.000
744, 745, 746, 748^{2}, 748^{3}	Tapis	» 40.000
754, 754^{1}, 754^{2},	Confection pour hommes	» 4.000

Numéros de la statistique néerlandaise	MARCHANDISES	Contingents annuels	
755^{1}, 755^{2}, 755^{3}, 756, 756^{1}, 757^{3}	Confection pour dames	Kg.	2.000
757, 757^{1}	Bas et chaussettes (3)	dz. de pair.	396.000
757^{2}, 757^{9}	Trigotages	Kg.	30.000
758	Sous-vêtements	»	1.000
ex 764	Casquettes et bérets	»	2.000
764^{3}	Chemises	»	5.000
769, 770, 770^{2}, ex 777	Faïence fine	»	60.000
810	Verrerie de ménage	»	20.000
813, 814	Papier à écrire et papier à imprimerie	»	50.000
815, 817, 818, 818^{2} 818^{3}, 819^{2}, 820, 820^{2}, 820^{3}, 820^{4}, 820^{5}, 825^{5}, 826	Papier d'emballage, etc.		10.000
825^{8}	Cellophane.	»	80.000
825, 828, 828^{2}, 829, 829^{2}	Papier de luxe		
827, 833	Livres de bureau et cahiers . . .	»	10.000
830	Articles en papier		
931^{8}, 831^{9}, 974	Phares de bicyclette	pièces	10.000
ex 956	Cables et fils électriques	Kg.	75.000
979	Pneus pour bicyclette	pièces	200.000
979^{2}	Chambres à air pour bicyclette . .		

(1) Fabriqués avec de la soie brute italienne.

(2) Seront réservés 20.000 Kg. à l'industrie de masques contre le gaz.

(3) Utilisable pour les bas de femme de soie artificielle dits "cotton" jusqu'au 10 % du contingent total au maximum.

LISTE *B*.

Contingent à l'importation en Italie.

Numéros du tarif douanier italien	MARCHANDISES	Contingents annuels en lires
ex 6, 7, 8	Bétail destiné à la reproduction . .	3.400.000
12	Volaille vivante	2.000.000
11, 19	Cochons et viandes non préparées .	6.000.000
26 *b*)	Lait condensé	
27	Farine lactée contenant du sucre . .	120.000
28	Sucre de lait	
30 *a*)	Fromage	2.000.000
ex 31	Caseine textile	8.000.000
33	Poissons frais	800.000
50	Cacao	200.000
51	Chocolat	150.000
70 *d*)	Farines d'avoine et d'orge	100.000
74	Légumes secs.	2.000.000
ex 76	Pommes de terre de semence . . .	5.000.000
77, 78	Plantes potagères fraiches et séchées .	150.000
105	Bière	150.000
109	Alcool (1)	8.000.000
110 *b*)	Eaux de vie, autre	
111	Liqueurs	70.000
117 *e*)	Graines oléagineuses de lin . . .	300.000
125	Huiles végétales	2.500.000
133	Beurre de cacao	200.000
137 *a*)	Graisses n. d.: animales	260.000
142	Lin	1.500.000
152	Fils de lin	500.000

Numéros du tarif douanier italien	MARCHANDISES	Contingents annuels en lires
ex 274 *b)*	Bioxyde de manganèse	250.000
278, 279	Débris de fer, d'acier et de fonte . .	1.500.000
280	Fonte de fusion et d'affinage . . .	5.000.000
ex 369	Articles en cuivre n. d.: culots spéciaux	250.000
ex 388	Fils de molybdène, tungstène, wolfram et zirconium	1.000.000
396/466	Machines et leurs parties	4.200.000 (2)
497 *ter a),c),d)*	Pièces d'étachées pour appareils radio (à l'exception des cônes pour haut-parleurs)	500.000
497 *ter b)*	Lampes T. S. F. de type spécial . .	300.000 (3)
564, 564 *bis*	Houilles et coke	15.000.000
ex 565	Sables quartzeuses	150.000
ex 623	Pièces détachées de metiers de tisserand	150.000
642 *d)* 897 *k)*	Articles et boutons en galalith . .	150.000
648 *b)*	Huiles brutes de goudron	2.000.000
649	Benzole	500.000
ex 654 *b)*	Gomme adragante	150.000
656 *b)*	Gommes-résines et baumes	25.000
658 *a)*	Huiles essentielles et essences . . .	100.000
694 *bis*	Lithopone	450.000
ex 705	Cyanure de sodium	1.000.000
713 *c)*	Produits chimiques inorganiques autres: gaz.	350.000
715 *a)*	Superfosfates	3.500.000
718	Acides gras	600.000
721 *a)*	Glycérine brute	300.000
721 *b)*	Glycérine raffinée	100.000
749	Naphtaline	200.000
ex 766	Sulfate de quinquina	15.000.000

Numéros du tarif douanier italien	MARCHANDISES	Contingents annuels en lires
ex 767	Caféine et théobromine	60.000
ex 780	Phenolphtaleine	10.000
782	Spécialités médicinales	315.000 (4)
805	Peaux impropres à la pelleterie . .	8.000.000
809	Peaux tannées	1.000.000
811	Peaux coupées	50.000
815	Courroies de transmission	175.000
920 *a*)	Fécules de pommes de terre . . .	10.000.000
922	Dextrine	500.000
924 *b*)	Semences non oléagineuses: n. d. .	3.100.000
938 *b*)	Boyaux salés	1.000.000
ex 943	Lampes électriques et leurs parties .	
	a) spirales, etc.	800.000
	b) lampes de type spécial . . .	1.500.000 (3)
951	Chiffons	3.000.000
	Autres marchandises	50 % de l'importation correspondante en 1934

(1) Destiné à des emplois pour lesquels est admise l'importation temporaire en franchise ou pour être employé dans les zones industrielles.

(2) A répartir sur la base des importations correspondantes effectuées dans l'année 1934, selon les statistiques italiennes.

(3) L'octroi des licences d'importation est subordonnée à l'avis des organismes techniques compétents des Ministères des Communications et des Corporations sous condition qu'il s'agit de lampes pas fabriquées en Italie.

(4) Utilisable entièrement dans le 1er semestre. Au cours du mois de Juin les deux Gouvernements se mettront d'accord sur le contingent valable pour le 2.eme semestre.

LISTE C.

Contingents à l'importation aux Indes Néerlandaises.

Numéros de la statistique des Indes Néerlandaises	MARCHANDISES	Contingentis annuels en pourcentage du contingent global
620	Papier d'emballage	12 —
3572	Drills colorés (largeur 27 inch et plus)	10,06
1573	Satteens colorés (italians, lastings) .	33,34
1576/2596	Autres cotonnades colorés (largeur 25 inch et plus)	9,81
1579	Cotonnades imprimées flanelles ou déchargées	25 —
1592	Etoffes à carreaux en fils teints (largeur 25 inch et plus)	40 —
1594	Tulle moustiquaire	5 —
1610/1612	Textiles de laine	4,59
1613/1615	Textiles en demi-laine	30 —
2621	Textiles d'autres composition . . .	12,50
1625	Couvertures (couvre-lit)	10,—
1626/27	Linge de table, etc.	9,97
1618	Tissus de soie artificielle	7,42

Contingents à l'importation en Italie et aux Territoires soumis à la Souveraineté italienne.

Numéros du tarif douanier italien	MARCHANDISES	Contingents annuels en lires
41	Melasse	800.000
50 *a*)	Cacao en fèves	800.000
54	Poivre	3.000.000
52, 53, 60	Cannelle, clous et griffes de girofle, noix mouscades et macis	400.000
ex 57	Thé	4.500.000
119	Coprah	16.000.000
135	Huile de palme	10.000.000
147	Végétaux filamenteux, n. d. . . .	3.000.000
ex 603	Boix de teak	4.000.000
627 *a*)	Roseux, joncs et osiers: bruts . .	400.000
655 *b*) 2	Résines: autres, n. d.	2.500.000
ex 766, 776	Sulfate de quinquina et écorces de quinquina	2.000.000
771	Casse naturelle et fistule	300.000
805	Peaux impropres à la pelleterie . .	1.500.000
892 *bis*	Chapeaux non formés, en paille, fibres de palmes, etc.	300.000
	Autres marchandises (à l'exception du caoutchouc, de l'étain et des huiles minérales et leurs dérivats) . . .	500.000

Deuxième Protocole additionnel à l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Pays-Bas concernant le règlément des paiements relatifs au échanges commmerciaux signé à Rome le 1er janvier 1937.

Le *Gouvernement italien* et le *Gouvernement néerlandais* sont convenus d'apporter les modifications et additions suivantes à l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Pays-Bas concernant le règlement des paiements relatifs aux échanges commerciaux signé à Rome le 1er janvier 1937, ainsi qu'au Protocole additionnel audit Accord signé à la même date.

I. — Les dispositions de l'Accord auquel le présent Protocole se réfère, s'appliquent aussi au règlement des importations de café originaire des territoire néerlandais d'outremer effectuées en Italie à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole et dans la limite mentionnée à l'art. 6 de l'Accord Commercial signée en date de ce jour.

II. — *Ad Art.* 1er *par.* 5) A la date du 31 décembre 1937 le « Compte Spécial » ouvert au nom de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero auprès du Nederlandsch Clearing-instituut sera clôturé et le solde éventuel sera viré au crédit au « Compte Global », ouvert au nom de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero auprès du Nederlandsch Clearing-instituut.

III. — *Ad Art.* 2 *par.* 4) Les montants en lires italiennes versés et à verser auprès de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero en paiement de créances nôerlandaises arriérées et qui à la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole ne soient pas encore transférés, seront convertis en florins Pays-Bas et transférés aux créanciers par le debit du « Compte Global » auprès du Nederlandsch Clearinginstituut ,prévu par l'Accord auquel le présent Protocole se réfère.

IV. — *Ad Art.* 8 *par.* 2) Les opérations de compensation privée de marchandises originaires des Territoires néerlandais d'outre mer, respectivement d'Italie, ne seront plus autorisées.

Toutefois les compensations privées déjà approuvées au moment de la signature du présent Protocole, pourront être achévées suivant les modalités prévues par l'Accord auquel le présent Protocole se réfère.

V. — Au débit du compte global il sera consenti le transfert des sommes dues à des créancers néerlandais, à titre d'intérêt échéant à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole et payables du chef d'obligations émises à taux fixe, sous condition toutefois que les créances en cause aient été la propriété de créanciers ayant leur résidence habituelle dans le Royaume des Pays-Bas sans interruption à partir du 15 novembre 1937.

Il est entendu que la faculté de transfert mentionnée ci-dessus ne comporte aucun précédent ou préjudice en ce qui concerne les creances néerlandaises d'ordre financier ne tombant pas sous l'applicatione de l'alinéea précédent.

VI. — *Ad art.* 13 *par* 1) et 2) Il est convenu que l'Accord auquel le présent Protocole se réfère restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1938.

S'il n'est pas dénoncé avant le 1er octobre 1938, il restera en vigueur pour une période ultérieure de six mois et il sera renouvelable par tacite reconduction pour des périodes semestrelles chaque fois qu'il ne sera pas dénoncé au moins trois mois avant l'échéance.

Le présent Protocole, qui prendra ses effets à partir du 1er janvier 1938, fait partie intégrante de l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume des

Pays-Bas concernant le règlement des paiements relatifs aux échanges commerciaux signé le 1[er] janvier 1937, ainsi que du Protocole additionnel audit Accord signé à la même date.

En foi de quoi a été signé le présent Protocole additionnel.

Fait à Rome en double exemplaire le 31 décembre 1937.

Pour l'Italie:
CIANO

Pour les Pays-Bas:
W. E. VAN PANHUYS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO

Troisième Protocole additionnel à l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Pays-Bas concernant le règlement des paiements relatifs aux échanges commerciaux signé à Rome le 1[er] janvier 1937.

Le *Gouvernement italien* e le *Gouvernement néerlandais*, désirant faciliter les paiements relatifs aux échanges commerciaux entre les Territoires néeerlandais d'outre-mer d'une part et l'Italie et les Territoires soumis à la souveraineté italienne d'autre part, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1[er].

Le règlement des paiements relatifs aux échanges commerciaux entre les Territoires néerlandais d'outre-mer d'una part et l'Italie et les Territoires soumis à la souveraineté italienne d'autre part, s'effectuera par l'octroi et par le libre transfert, selon les dispositions en vigueur dans le Pays importateur, des devises nécessaires au paiement des marchandises conformément aux conditions de vente.

Art. 2.

Le deux Gouvernements maintiendront un équilibre entre la valeur des importations:

a) des marchandises originaires des Territoires néerlandais d'outre-mer, indiquées dans la liste *D* annexée à l'Accord commercial signé en date de ce jour et dans les limites annuelles y mentionnées, importées en Italie et dans les Territoires soumis à la souveraineté italienne;

b) des marchandises originaires de l'Italie et des Territoires soumis à la souveraineté italienne, importées dans les Territoires néerlandais d'outre-mer, même si l'exportation respectivement l'importation a eu lieu à travers des pays tiers ou par l'entremise d'une maison établie dans un pays tiers.

Art. 3.

Les autorités compétentes dans les deux Pays se communiqueront périodiquement en temps utile les données nécessaires à constater la relation dans laquelle les valeurs des échanges commerciaux prévus à l'art. 2 se sont réalisées.

Art. 4.

Après la fin de chaque semestre et sans délai, il sera constaté d'un commun accord si l'équilibre prévu se trouve compromis en défaveur d'un des deux Pays; dans un tel cas le Gouvernement de ce Pays aura le droit de réduire les contingents d'importation pour le semestre en cours, afin de rétablir l'équilibre pour l'ensemble des deux semestres en cause.

Sauf convention contraire, la dite réduction sera appliquée en pourcentage égal sur toutes les positions indiquées dans les listes *C* respectivement *D*, annexées à l'Accord commercial signé en date de ce jour.

Le présent Protocole, qui prendra ses effets à partir du 1[er] janvier 1938, fait partie intégrante de l'Accord entre le Royaume l'Italie et le Royaume des Pays-Bas concernant le règlement des paiements relatifs aux échanges commerciaux signé le 1[er] janvier 1937, ainsi que du Protocole additionnel audit Accord signé à la même date.

En foi de quoi a été signé le présent Protocole additionnel.

Fait à Rome en double exemplaire le 31 décembre 1937.

Pour l'Italie:
CIANO

Pour les Pays Bas:
W. E. VAN PANHUYS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO

Le Ministre des affaires étrangères d'Italie
au Chargé d'affaires des Pays-Bas à Rome

Rome, le 31 décembre 1937.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

En me référant à l'Accord Commercial entre nos deux Pays signé en date d'aujourd'hui, j'ai l'honneur de proposer à Votre Gouvernement au nom du Gouvernement italien, ce qui suit:

Ledit Accord établit pour l'alcool néerlandais destiné à des emplois pour lesquels est admise l'importation temporaire en franchise ou pour être employé dans les zones industrielles un contingent annuel de 8.000.000 lires.

En vue du fait que l'imporation de l'alcool pour les emplois susdits, en conséquence d'une mesure de caractère général, est soumise au régime général

de la licence, le Gouvernement italien déclare que les licences d'importation relatives seront mises en premier lieu à la disposition des importateurs habituel d'alcool néerlandais pour leur propre usage.

Je Vous prie de me faire savoir si Votre Gouvernement est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

CIANO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO

Le Chargé d'affaires des Pays-Bas à Rome
au Ministre des affaires Etrangères d'Italie

Rome, le 31 décembre 1937.

Monsieur le Ministre,

Par note en date d'aujourd'hui Vous avez voulu me faire la communication suivante:

« En me référant à l'Accord Commercial entre nos deux Pays signé en date d'aujourd'hui, j'ai l'honneur de proposer à Votre Gouvernement au nom du Gouvernement italien, ce qui suit:

Ledit Accord établit pour l'alcool néerlandais destiné à des emplois pour lesquels est admise l'importation temporaire en franchise ou pour être employé dans les zones industrielles un contingent annuel de 8.000.000 lires.

En vue du fait que l'importation de l'alcool pour les emplois susdits, en conséquence d'une mesure de caractère général, est soumise au régime générale de la licence, le Gouvernement italien déclare que les licences d'importation relatives seront mises en premier lieu à la disposition des importateurs habituels d'alcool néerlandais pour leur propre usage.

Je Vous prie de me faire savoir si Votre Gouvernement est d'accord sur ce qui précède »

En prenant acte de cette communication, j'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que le Gouvernement néerlandais est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

W. E. VAN PANHUYS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO

Le Chargé d'affaires des Pays-Bas à Rome
au Ministre des affaires étrangères d'Italie

Rome, le 31 décembre 1937.

Monsieur le Ministre,

Me référant aux conversations qui ont eu lieu au cours des négociations au sujet de l'Accord Commercial signé en date d'aujourd'hui, j'ai l'honneur de porter à Votre connaissance, au nom du Gouvernement des Pays-Bas, ce qui suit:

A partir du 1[er] janvier 1938 il sera accordé à l'Italie un contingent annuel pour l'importation aux Pays-Bas de 76.000 quintaux de riz travaillé italien.

Il reste entendu que l'importation de ce contingent devra être effectuée dans les conditions suivantes:

1. Le droit de monopole sur le produit en question ne pourra pas dépasser Fl. 1 par quintal.

2. Il sera admis uniquement le riz de production italienne déjà travaillé, prêt à la consommation, c'est-à-dire raffiné ou glacé.

Les caractères de qualité et de production résulteront des certificats délivrés par l'Istituto Nazionale fascista per il commercio estero.

3. L'exportation sera réglée, en ce qui concerne la quantité et le prix de la marchandise dont il s'agit, par l'Ente Nazionale Risi, qui pourra charger de l'exécution matérielle de l'exportation même ses organisations commerciales opérant directement sur le marché néerlandais du riz.

4. Le Gouvernement des Pays-Bas se réserve le droit de contrôler périodiquement les prix pratiqués par l'Ente Nazionale Risi ou par ses organisations commerciales et de absorber, par l'entremise de la Stichting Nederlandsche Meelcentrale les quantités offertes à des prix tels qui pourraient troubler le marché intérieur des Pays-Bas.

5. L'organisation néerlandaise susdite s'engage à ne pas réexporter les quantité qu'elle aura éventuellement achetées conformément aux conditions prévues au paragraphe précédent.

6. Le Stichting Nederlandsche Meelcentrale et l'Ente Nazionale Risi se mettront d'accord directement sur tous les points de détail.

Je Vous prie de me faire savoir si Votre Gouvernement est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurance de ma très haute considération.

W. E. VAN PANHUYS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO

Le Ministre des affaires étrangères d'Italie
au Chargé d'affaires des Pays-Bas à Rome

Rome, le 31 décembre 1937

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Par note en date d'aujourd'hui Vous avez bien voulu me faire la communication suivante:

« Me référant aux conversations qui ont eu lieu au cours des négociations au sujet de l'Accord Commercial signé en date d'aujourd'hui, j'ai l'honneur de porter à Votre connaissance, au nom du Gouvernement des Pays-Bas, ce qui suit:

A partir du 1er janvier 1938 il sera accordé à l'Italie un contingent annuel pour l'importation aux Pays-Bas de 76.000 quintaux de riz travaillé italien.

Il reste entendu que l'importation de ce contingent devra être effectuée dans les conditions suivantes:

1. Le droit de monopole sur le produit en question ne pourra pas dépasser Fl. 1 par quintal.

2. Il sera admis uniquement le riz de production italienne déja travaillé, prêt à la consommation, c'est-à-dire raffiné ou glacé.

Les caractères de qualité et de production résulteront des certificats délivrés par l'Istituto Nazionale fascista per il commercio estero.

3. L'exportation sera réglée, en ce qui concerne la quantité et le prix de la marchandise dont il s'agit, par l'Ente Nazionale Risi, qui pourra charger de l'exécution matérielle de l'exportation même ses organisations commerciales opérant directement sur le marché néerlandais du riz.

4. Le Gouvernement des Pays-Bas se réserve le droit de contrôler périodiquement les prix pratiqués par l'Ente Nazionale Risi ou par ses organisations commerciales et d'absorber, par l'entremise de la Stichting Nederlandsche Meelcentrale les quantités offertes à des prix tels qui pourraient troubler le marché intérieur des Pays-Bas.

5. L'organisation néerlandaise susdite s'engage à ne pas réexporter les quantités qu'elle aura éventuellement achetées conformément aux conditions prévues au paragraphe précédent.

6. Le Stichting Nederlandsche Meelcentrale et l'Ente Nazionale Risi se mettront d'accord directement sur tous les points de détail.

Je Vous prie de me faire savoir si Votre Gouvernement est d'accord sur ce qui précède ».

En prenant acte de cette communication, j'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

CIANO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO

Le Chargé d'affaires des Pays-Bas à Rome
au Ministre des affaires étrangères d'Italie

Rome, le 31 décembre 1937.

Monsieur le Ministre,

Me référant aux conversations qui ont eu lieu au cours des négociations au sujet de l'Accord commercial entre nos deux Pays signé en date d'aujourd'hui, j'hai l'onneur de porter à Votre connaissance, au nom du Gouvernement des Pays-Bas, ce qui suit:

Les contingents annuels en pourcentage du contingent global d'importation fixés dans la liste *C* annexée à l'Accord commercial susdit sont équivalents, d'après les contingents globaux actuellement en vigueur aux Indes Néerlandaises, aux quantités suivantes:

N. de la statistique des Indes néerlandaises	MARCHANDISES	Contingents	
620	Papier d'emballage	Kg.	829.000
3572	Drills colorés (largeur 27 inch et plus)	Yds.	730.356
1573	Satteens colorés (taliens lasting) . .	»	5.001.000
1576/2596	Autres cotonnades colorées (largeur 25 inch et plus)	»	3.898.494
1579	Cotonnades imprimées flanelles ou déchargées	»	75.000
1592	Etoffes à carreaux en fils teints (largeur 25 inch et plus)	»	1.116.000
1594	Tulle moustiquaire	»	400.000
1610/1612	Textiles de laine	Kg.	36.700
1613/1615	Textiles en demi-laine		
2621	Textiles d'autre composition . . .	»	16.250
1625	Couvertures (couvre-lit)	»	7.356
1626/27	Linge de table etc.	»	12.694
1618	Tissus de soie artificielle	»	241.150

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

W. E. VAN PANHUYS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1938-XVI, n. 827. — *Requisito della iscrizione al Partito Nazionale Fascista per l'assunzione del personale salariato delle Amministrazioni dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926-XIV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare le norme vigenti nei riguardi dell'assunzione del personale salariato statale e delle promozioni del personale stesso in rapporto alla iscrizione al Partito Nazionale Fascista;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta ai requisiti prescritti dagli ordinamenti in vigore per l'assunzione di salariati di ruolo e non di ruolo e per il passaggio di questi ultimi in ruolo nelle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, è richiesta la iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente non si applica ai mutilati o invalidi di guerra, limitatamente alla percentuale di posti loro riservata dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 3.

Nei passaggi di gruppo dei salariati permanenti costituisce titolo di preferenza, a parità di condizioni, la iscrizione al Partito Nazionale Fascista.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 27 giugno 1938-XVI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 837. — *Variazioni allo stato di previsione della entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1937-38, ed altri indifferibili provvedimenti* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 29 aprile 1937, nn. 786 e 787; 7 giugno 1937, nn. 855, 856, 857, 873, 874, 875, 891, 892 e 893; 17 giugno 1937, n. 941, e 24 giugno 1937, nn. 940 e 942;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per l'esercizio finanziario 1937-38, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci di Aziende autonome e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1937-38, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e della cultura popolare, per l'esercizio finanziario 1937-38, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dei Patrimoni riuniti ex-economali, dell'Azienda Autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1937-38, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

E' istituita una contabilità speciale per i pagamenti da eseguire in Roma dal Provveditorato generale dello Stato.

A detta contabilità potranno affluire i fondi dei capitoli nn. 167, 238 e 248 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1937-38, e corrispondenti degli esercizi successivi, per un ammontare complessivo che per ogni esercizio non potrà superare la somma di un milione.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 giugno 1938-XVI.

Il Provveditorato generale dello Stato renderà conto delle somme versate in contabilità speciale nei termini stabiliti dalla legge e regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

E' aumentato di L. 400.000 il contributo a favore dell'Istituto Nazionale per le relazioni culturali con l'estero, per l'esercizio finanziario 1937-38, autorizzato con l'art. 6 — ultimo capoverso — del Regio decreto-legge 27 gennaio 1938, n. 48.

Art. 6.

Le disposizioni relative alle concessioni di premi di operosità e di rendimento al personale, in vigore al 30 giugno 1938, sono prorogate a tutto l'esercizio finanziario 1938-39.

Art. 7.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 5.000.000 da stanziare nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1937-38, per esigenze inerenti agli attuali avvenimenti in Cina.

Art. 8.

Per la maggiore partecipazione dello Stato alla formazione del capitale azionario della Società Anonima per Industrie Etiopiche (S.A.P.I.E.) è autorizzata, a carico del bilancio dell'Africa Orientale Italiana, la spesa di 10 milioni, ripartita, per L. 4.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1937-38 e, per L. 6.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1938-39.

Con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'Africa Italiana, sarà provveduto alle occorrenti variazioni nel bilancio dell'Africa Orientale Italiana e nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 9.

E' autorizzata l'inserizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1938-39, di un fondo di L. 5.000.000 da somministrarsi all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, per erogazioni inerenti alle finalità dell'Istituto medesimo.

Tali erogazioni saranno effettuate dall'Istituto in conformità di determinazioni del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per le corporazioni e per gli scambi e le valute.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

5. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Prodotti della rete principale e dello stretto di Messina	L.	670.000.000 —
Cap. n. 4. — Telegrammi privati	»	300.000 —
Cap. n. 5. — Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	»	1.500.000 —
Cap. n. 6. — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo, ecc.	»	7.000.000 —
Cap. n. 7. — Prodotti per servizi accessori	»	1.000.000 —
Cap. n. 9. — Utili di magazzino	»	8.000.000 —
Cap. n. 11. — Ricuperi di carattere generale	»	11.000.000 —
Cap. n. 12. — Ricuperi dei Servizi	»	3.000.000 —
Cap. n. 14. — Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei Servizi, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 20. — Proventi eventuali	»	11.500.000 —
Cap. n. 34-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da provvedersi dall'Amministrazione ferroviaria mediante operazioni di credito per le spese relative alla sistemazione in Roma degli impianti ferroviari in dipendenza dell'Esposizione universale ed internazione del 1941 (Regio decreto-legge 8 aprile 1937, n. 749, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2613)	»	60.000.000 —
Cap. n. 34-*ter* (di nuova istituzione). — Avanzo della gestione assegnato all'Amministrazione ferroviaria per provviste ed opere di carattere patrimoniale (R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 451) (Cap. n. 64 della spesa)	»	180.000.000 —
Cap. n. 35. — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale, ecc.	»	161.650.000 —

A - 4) Contributo della parte ordinaria per le spese di migliorie alle linee ed agli impianti . . . L. 45.000.000

D - 1) Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento . . . » 116.650.000

Cap. n. 46 — Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine dipendenti, ecc. (Officine e scorte)	»	20.000.000 —

A) Officine di grande riparazione . . . L. 9.000.000

B) Officine dei depositi e squadre di rialzo . . . » 11.000.000

Cap. n. 51. — Ricupero di somme anticipate per conto del Tesoro per pagamenti di pensioni, ecc. (Gestione del Fondo pensioni e sussidi)	»	400.000 —
Cap. n. 52. — Interessi sulle somme costituenti il patrimonio, ecc. (Gestione del Fondo pensioni e sussidi)	»	600.000 —
Cap. n. 58. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria (Gestione del Fondo pensioni e sussidi)	»	12.000.000 —
Cap. n. 62. — Contributo dell'Amministrazione (Gestione del Fondo speciale per le pensioni, ecc.)	»	200.000 —
Cap. n. 101. — Tasse erariali e di bollo sui trasporti (Partite di giro)	»	8.800.000 —

A) Tasse erariali . . . . . . L. 5.700.000
B) Tassa di bollo . . . . » 3.100.000

Cap. n. 102. — Imposte e tasse ritenute al personale, ecc. (Partite di giro) . . . . L. 14.100.000 —

A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, ecc. . . . . . . L. 8.800.000
B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni, ecc. . . . . . . » 3.200.000
D) Imposta complementare sugli stipendi, ecc. . . . . . . » 500.000
E) (di nuova istituzione). — Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo *pensioni e dell'Opera* di previdenza . . . . . » 1.600.000

Totale . . . L. 1.173.050.000 —

Spesa.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Personale (Servizi della Direzione generale)	» 3.500.000 —
Cap. n. 2. — Forniture, spese ed acquisti (Servizi della Direzione Generale)	» 600.000 —
Cap. n. 3. — Personale (Servizio movimento) . . .	» 52.500.000 —
Cap. n. 4. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio movimento)	» 12.000.000 —
Cap. n. 5. — Noli passivi di materiale, ecc. (Servizio movimento)	» 2.000.000 —
Cap. n. 6. — Personale (Servizio commerciale e del traffico)	» 4.000.000 —
Cap. n. 7. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio commerciale e del traffico)	» 200.000 —
Cap. n. 8. — Indennizzi per perdite, ecc. (Servizio commerciale e del traffico)	» 1.200.000 —
Cap. n. 9. — Personale (Servizio materiale trazione) . .	» 24.500.000 —
Cap. n. 10. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio materiale e trazione) . . . . . . »	» 113.500.000 —

Combustibile per la locomozione a vapore (cap. 10 *B*-1) . . . . L. 93.000.000
Energia elettrica per la trazione dei treni (cap. 10 *C*-1) . . . . » 4.000.000
Locomozione con carburanti (capitolo 10 *D*-1) . . . . » 3.000.000
Diverse . . . . » 13.500.000

Servizio centrale sezioni e reparti (cap. 10-*A*) . . . L. 600.000
Locomozione a vapore (capitolo 10 *B*-2) . . . . . . » 3.000.000

Locomozione elettrica capitolo 10 (C-2) . . . . . L. 2.200.000
Locomozione con carburanti (cap. 10 D-2) . . . . » 1.200.000
Veicoli (cap. 10-E) . . . . » 6.500.000

1) Pulizia ed untura veicoli . L. 5.000.000
2) Diverse . . » 1.500.000

Cap. n. 11. — Manutenzione del materiale rotabile (Servizio materiale e trazione)	L.	20.000.000 —
Cap. n. 12. — Personale (Servizio lavori e costruzioni)	»	18.500.000 —
Cap. n. 13 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni)	»	11.000.000 —
Cap. n. 14. — Manutenzione della linea (Servizio lavori e costruzioni)	»	50.000.000 —
Cap. n. 16. — Forniture, spese ed acquisti (linee secondarie a scartamento ridotto)	»	1.200.000 —
Cap. n. 18. — Manutenzione della linea (linee secondarie a scartamento ridotto)	»	1.000.000 —
Cap. n. 19. — Personale (Navigazione dello stretto di Messina)	»	500.000 —
Cap. n. 21. — Contributo al Fondo pensioni e sussidi, ecc. (Spese generali attinenti al personale) . . .	»	12.000.000 —
Cap. n. 22. — Contributo al Fondo speciale per le pensioni, ecc. (Spese generali attinenti al personale) .	»	200.000 —
Cap. n. 23. — Contributo per l'assicurazione degli avventizi, ecc. (Spese generali attinenti al personale) . .	»	1.130.000 —
Cap. n. 24. — Spese per assegni e indennità diverse al personale (Spese generali attinenti al personale) . .	»	1.800.000 —
Cap. n. 25. — Gratificazioni al personale, ecc. (Spese generali attinenti al personale)	»	2.880.000 —
Cap. n. 25-*bis* (di nuova istituzione). — Premio di operosità al personale (art. 6, penultimo comma, del Regio decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2322) (Spese generali attinenti al personale)	»	8.000.000 —
Cap. n. 26. — Oblazioni e sussidi al personale (Spese generali attinenti al personale)	»	200.000 —
Cap. 27. — Spese per il servizio sanitario, ecc. (Spese generali attinenti al personale)	»	200.000 —
Cap. n. 29. — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli (Spese generali attinenti al personale)	»	200.000 —
Cap. n. 35. — Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere (Spese generali diverse)	»	2.900.000 —
Cap. 36. — Spese per la sorveglianza dei trasporti (Spese generali diverse)	»	3.000.000 —
Cap. 39. — Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere, ecc. (Spese generali diverse) . . .	»	800.000 —
Cap. n. 40. — Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli (Spese generali diverse)	»	1.000.000 —
Cap. n. 43. — Addebiti per cali, ecc. (Spese generali diverse)	»	2.000.000 —
Cap. n. 44. — Spese diverse (Spese generali diverse)	»	17.000.000 —
Cap. n. 45. — Servizi accessori, ecc. (Servizi secondari)	»	300.000 —

Cap. n. 50. — Rinnovamento del materiale rotabile (Spese complementari) . . . . L. 116.650.000 —

Cap. n. 51. (modificata la denominazione). — Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti a carico dell'esercizio (R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 451) (Spese complementari) . . . . . . » 45.000.000 —

Cap. n. 60. — Restituzione di multe inflitte, ecc. (Spese accessorie) . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 62-*bis* (di nuova istituzione). — Accantonamenti annuali per l'impianto idroelettrico di Bressanone e primaria Bressanone-Trento (Spese accessorie) . . . » 25.000.000 —

Cap. n. 64 (modificata la denominazione) — Avanzo della gestione da versare alla parte straordinaria (R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 451) (Cap. 34 ter. dell'entrata) . . . . » 180.000.000 —

Cap. n. 66. — Acquisto di materiale rotabile, ecc. . » 116.650.000 —

Cap. n. 68. — Materiale di esercizio in aumento patrimoniale, ecc. . . . . » 30.000.000 —

Cap. n. 69 (modificata la denominazione). — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto stabili . . . . . » 240.000.000 —

Cap. n. 71 (modificata la denominazione). — Miglioramenti alle linee ed agli impianti . . . . » 15.000.000 —

Cap. n. 80. — Spese per lavori fatti dalle officine, ecc. (Officine e scorte) . . . . » 20.000.000 —

A) Officine di grande riparazione . . L. 9.000.000
1) Personale . . . . . . L. 3.000.000
2) Forniture, spese ed acquisti » 6.000.000

B) Officine dei depositi e squadre di rialzo . . . . » 11.000.000
1) Personale . . . . . . L. 7.000.000
2) Forniture, spese ed acquisti » 4.000.000

Cap. n. 84. — Pensioni (Gestione del Fondo pensioni e sussidi) . . . . » 11.000.000 —

Cap. n. 85. — Indennità per caro viveri (Gestione del Fondo pensioni e sussidi) . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 87. — Pensioni provvisorie ad agenti, ecc. (Gestione del Fondo pensioni e sussidi) . . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 90. — Pensioni (Gestione del Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi) . . » 200.000 —

Cap. n. 132. — Versamento delle tasse erariali, ecc. (Partite di giro) . . . . » 8.800.000 —

A) Tasse erariali . . . . L. 5.700.000
B) Tassa di bollo . . . . » 3.100.000

Cap. n. 133. — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale, ecc. (Partite di giro) . . . . » 14.100.000 —

A) Imposta di ricchezza mobile, ecc. . L. 8.800.000
B) Imposta di ricchezza mobile, sulle pensioni, ecc. . . . . » 3.200.000
D) Imposta complementare sugli stipendi, ecc. . . . . » 500.000

E) (di nuova istituzione). — Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni al personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza . . . . L. 1.600.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.195.210.000 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 32. — Spese giudiziali e contenziose (Spese generali diverse)	L.	300.000 —
Cap. n. 37. — Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune (Spese generali diverse)	»	500.000 —
Cap. n. 53. — Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti (Spese accessorie)	»	10.200.000 —
Cap. n. 54. — Interessi sulle somme pagate dal Tesoro, ecc. (Spese accessorie)	»	1.160.000 —
Cap. n. 56. — Annualità sul capitale di L. 120 milioni previsto a complemento del fondo per nuove elettrificazioni, ecc.	»	10.000.000 —
Totale delle diminuzioni . . .	L.	22.160.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1938-XVI, n. 3081. — *Graduatorie di merito relative ai Corsi di istruzione tenuti nei Depositi Locomotive di Foggia e di Milano Centrale per i vincitori dei Concorsi di cui ai DD. MM. 3 gennaio 1934, n. 1797 e 10 novembre 1934, n. 1367, che non poterono completare i precedenti Corsi per adempiere agli obblighi militari* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il D. M. 3 gennaio 1934, n. 1797, che approva le norme per il pubblico concorso per l'ammissione di 250 Operai Allievi Fuochisti avventizi straordinari al corso d'istruzione per la nomina di altrettanti Fuochisti in prova;

Visto il D. M. 10 novembre 1934, n. 1367 che approva le norme per il pubblico concorso per l'ammissione di 500 Operai Allievi Fuochisti avventizi straordinari al corso d'istruzione per la nomina di altrettanti Fuochisti in prova;

Udita la relazione presentata dalla Direzione Generale delle Ferovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/84012 in data 19 maggio 1938-XVI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

Sono approvate le annesse graduatorie di merito dei corsi di istruzione tenuti nei Depositi Locomotive di Foggia e di Milano Centrale pei vincitori dei concorsi sopracitati che non poterono completare i precedenti corsi per adempiere agli obblighi militari.

Roma, li 25 maggio 1938-XVI.

Il Ministro
BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO

Corso d'istruzione tenuto presso il Deposito Locomotive di Foggia.

1 — GERINI Gervasio
2 — DOLCI Romano
3 — CIRIONI Cesare
4 — IORMETTI Mario
5 — IANNI Vittorino
6 — CANDIDO Lorenzo
7 — MENNA Arcangelo
8 — ADELFIO F. Paolo
9 — MUSUMECI Giorgio
10 — DE LAURENTIS Cuono
11 — DELLINO Nicola
12 — MAIORANO Giuseppe
13 — EMETT Fernando
14 — BOCCADORO Pietro
15 — MORMANDI Francesco
16 — FIORE Ernesto
17 — MARINCIONI Marcello
18 — RICCIARDI Umberto
19 — FIORANI Bruno
20 — FORTUGNO Carmelo
21 — STRAZZELLA Mario
22 — RAINONE Michele
23 — LUCIDO Pietro
24 — CONSIGLIO Antonio
25 — MARINO Rosario
26 — ZUZZARO Guerino
27 — VITUCCI Gennaro
28 — MONDINO Andrea
29 — BARONE Michele

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 2 luglio 1938-XVI.

GRADUATORIA DI MERITO

Corso d'istruzione tenuto presso il Deposito Locomotive di Milano Centrale.

1 — GALFRE' Marcellino
2 — FOSSATI Angelo
3 — D'ALESSANDRO Giuseppe
4 — DAL CAPPELLO Luigi
5 — ALONI Pietro
6 — MICHELOTTI Pietro
7 — IMPERATI Ugo
8 — TONTI Vincenzo
9 — PARRINI Dante
10 — CIGNINI Achille
11 — FIGINI Mario
12 — SIGNORE Pietro
13 — TOCCACELI Gino
14 — PONZONE Americo
15 — SALA Arno
16 — CAPTINI Angelo
17 — BARBIERI Renato
18 — LUGANO Italo
19 — PIFFERI Ugo
20 — TARDINI Bruno
21 — BAIETTO Teofilo
22 — MARIANI Morfeo
23 — SABBATINI Oscar
24 — PIETRA Mario
25 — GRAZIANI Ulderico
26 — D'AGOSTINI Franco
27 — CASTELLINO Stefano
28 — GUOLO Luigi
29 — GUAZZONE Pietro
30 — CINGOLANI Ezio
31 — BERRETTA Ferruccio
32 — INGIGNOLI Giuseppe

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1938-XVI, n. 3103. — *Graduatoria degli idonei del concorso a 15 posti di Aiutante disegnatore in prova* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI, n. 1192;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 010/24/94925 in data 22 maggio 1938-XVI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 15 posti di Aiutante Disegnatore in prova.

Roma, lì 25 maggio 1938-XVI.

Il Ministro
BENNI.

CONCORSO A 15 POSTI DI AIUTANTE DISEGNATORE IN PROVA

Graduatoria degli idonei

1 — BROZZI Marino
2 — MELILLO Domenico
3 — TEATINI Antonio
4 — MAZZINI Alberto
5 — BRAVETTI Carlo
6 — d'ORIANO Vincenzo
7 — CAMPANA Alberto
8 — ANGELOZZI Francesco
9 — BRANCACCIO Emilio
10 — CAVALLI Tolmino
11 — MOSETTI Paolo
12 — GIARDINA Giuseppe
13 — NOZZI Agostino
14 — ANGELI Ottorino
15 — SBRANA Antonio
16 — PETRAI Giorgio
17 — DESTEFANO Francesco
18 — PALINI Annesio
19 — ZANON Romeo
20 — LUZZATTO Leo
21 — FEDERICI Ercole
22 — MARCHESE Vitt. Emanuele
23 — DE PACE Vincenzo
24 — BARTOLOZZI Giuseppe
25 — LAGHI Angelo
26 — ANGIOLI Giubilessaio
27 — MACRI' Giuseppe
28 — BOZZI Enzo
29 — NASON Luigi
30 — TONELLI Francesco
31 — GORTANI Celso
32 — TRAVERSA Pierino
33 — TONOZZI Ugo
34 — CIANNI Glauco
35 — DELFINO Sebastiano
36 — POGGI Giovanni
37 — MALICE Vincenzo
38 — TANGERINI Enrico
39 — MORI Maurico
40 — PELLEGRINI Ciro
41 — DATTILO Antonio
42 — INCITTI Giulio
43 — BENATI Aurelio
44 — LUISI Alideo
45 — CASTIELLO Giuseppe
46 — CRISTINA Luigi
47 — PIRO Umberto
48 — DAMIANI Ginesio

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 2 luglio 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1938-XVI, n. 3104. — *Graduatoria degli idonei del Concorso a 40 posti di Assistente Lavori in prova perito-meccanico* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale n. 1190 del 9 novembre 1937-XVI;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/94946 in data 23 maggio 1938-XVI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 40 posti di Assistente lavori in prova fra Periti meccanici o Periti elettricisti o Periti radiotecnici o Periti minerari o muniti di abilitazione tecnica nautica (Macchinisti e Costruttori).

Roma, li 25 maggio 1938-XVI.

Il Ministro
BENNI.

CONCORSO A 40 POSTI DI ASSISTENTE LAVORI
PERITO MECCANICO

Graduatoria degli idonei.

1 — CANTONE Luigi
2 — VERDOIA Attilio
3 — VIDONI Luigi
4 — ALESSANDRINI Arnaldo
5 — AGNENI Flaviano
6 — PASSERA Angelo
7 — SARDELLA Ruggiero
8 — MANCINELLI Giulio Cesare
9 — BIONDI Otello
10 — CECCACCI Vittorio
11 — GRASSO Pietro
12 — PONIS Livio
13 — DOLCINI Rinaldo
14 — FRATAGNOLI Bruno
15 — MONCIOTTI Tristano
16 — CIOLLI Mario
17 — CASAULA Arturo
18 — TOSI Silvano
19 — CAFFARELLI Giuseppe
20 — FUSCO Bruno
21 — COMETTI Mario
22 — JORIO Francesco
23 — ARMEZZANI Franco
24 — MAZZA Angelo
25 — SAMOGGIA Antonio
26 — FERRARA Reno
27 — SEBARTOLI Aldo
28 — REMOLI Remo
29 — DI LORETO Mario Antonio
30 — CAPRARA Ercole
31 — CARCIOTTO Giuseppe
32 — BERNARDO Raffaele
33 — TARABBO Bruno
34 — LO IACONO Serafino
35 — SALTALAMACCHIA Attilio
36 — MACRI' Pasquale

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 2 luglio 1938-XVI.

37 — BASSI Antonio
38 — ROSI Ferruccio
39 — SCARLATA Carmelo
40 — SILVI Mario
41 — PELLECCHIA Luigi
42 — GASPARON Ruggero
43 — CORAZZINI Vittorio
44 — TOMASSINI Bruno
45 — BONPRESA Armando M.
46 — TESTAVERDE Pietro
47 — BERTINI Lelio
48 — PATTARINI Tullio
49 — CONDORELLI Antonino
50 — EMMA Vincenzo
51 — BIONDO Antonio
52 — FOLETTI Giovanni
53 — TONI Pier Giovanni
54 — CAMELI Armando
55 — TRAPANI Natale
56 — BACCHESCHI Fernando
57 — ROSI Mario
58 — POLIZZOTTO Giovanni
59 — MURAZIO Mario
60 — ZICCARDI Domenico
61 — ESPOSITO Catello
62 — AMOROSO Gaetano
63 — DAMIA Egisto
64 — PATACCONI Alfredo
65 — MELANDRI Guido
66 — DI SISTO Aldo
67 — NAPOLI Giuseppe
68 — SCOGNAMIGLIO Pasquale
69 — BORGHINI Giuseppe
70 — GAROFALO Michele

Errata-corrige.

Bollettino Ufficiale n. 26 del 1° luglio 1937-XV - parte I - D. M., 1° giugno 1937-XV, n. 2742 - pag. 334.

Il n. 21° di graduatoria, anzichè D'EUGENI Mario, leggasi invece DEUGENI Mario.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 28

14 Luglio 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma. 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola. 22

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

REGIO DECRETO 17 marzo 1938-XVI, n. 726. — *Testo unico di leggi sui Depositi franchi* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1929, n. 1364, che dà facoltà al Governo di coordinare in testo unico le disposizioni delle leggi vigenti per i Depositi franchi;

Vista la legge 6 agosto 1876, n. 3261 (serie 2ª) successivamente modificata;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito testo unico di leggi sui Depositi franchi, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Testo unico di leggi sui Depositi franchi.

Art. 1.

(Art. 1 e 4 legge 6 agosto 1876, n. 3261, Serie 2ª).

Il Governo, con decreti Reali, è autorizzato a concedere a persone giuridiche ed a privati, l'istituzione di Depositi franchi nelle principali città marittime del Regno, purchè la domanda sia accompagnata da parere favorevole del Consiglio provinciale delle Corporazioni e del Comune, nella cui circoscrizione il Deposito franco si intende istituire.

Tale concessione non potrà farsi quando i locali, che si intendono destinare a Deposito franco, non presentino garanzia contro ogni possibile frode.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 13 giugno 1938-XVI.

La spesa occorrente per la costruzione e l'adattamento dei fabbricati di cui sopra, e quella eventualmente necessaria per la rigorosa vigilanza del recinto franco rimarranno a carico delle persone giuridiche e dei privati che avranno fatto richiesta della istituzione.

Art. 2.

(Art. 1 legge 6 agosto 1876, n. 3261, Serie 2ª).

I Depositi franchi sono considerati fuori dalla linea doganale a norma di quanto è disposto dall'articolo 1, primo alinea, della vigente legge doganale.

Art. 3.

(Art. 2 legge 6 agosto 1876, n. 3261, Serie 2ª
e art. 3 legge 6 agosto 1893, n. 457).

Mediante regolamento da approvarsi a sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sentiti i Consigli provinciali delle Corporazioni, saranno stabilite le norme di vigilanza per l'introduzione delle merci nei Depositi franchi e per la loro estrazione.

Le disposizioni per regolare il movimento e la sicurezza delle merci e per il rilascio delle fedi di deposito e delle note di pegno saranno redatte dai Consigli provinciali delle Corporazioni ed approvate dal Ministro per le corporazioni.

I Consigli provinciali delle Corporazioni dovranno concorrere con i delegati del Governo al mantenimento del buon ordine e della disciplina del personale addetto ai Depositi franchi.

Nel regolamento saranno indicate le merci escluse dai Depositi franchi.

Art. 4.

(Art. 5 legge 6 agosto 1876, n. 3261, Serie 2ª).

Per la temporanea custodia delle merci che arrivano da mare, potranno anche essere istituiti nei principali porti del Regno e sulle banchine o calate dei porti stessi, dei capannoni, ove le merci possono essere collocate senza dichiarazione e senza visita, e starvi quel numero di giorni richiesto dalle esigenze del pubblico servizio, e dall'interesse dell'Erario.

Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio provinciale delle Corporazioni, determinerà la durata della giacenza delle merci nei capannoni, nonchè le discipline per la rigorosa vigilanza su di esse: e saranno applicabili per i capannoni le disposizioni contenute nell'articolo 3.

Anche in tali capannoni il proprietario potrà manipolare le merci come meglio crede.

La spesa per la costruzione dei capannoni deve essere sostenuta dai commercianti, dai Comuni e dai Consigli provinciali delle Corporazioni che ne abbiano fatta richiesta.

Art. 5.

(Art. 1 legge 6 agosto 1893, n. 457)

Le disposizioni dalle quali, nel titolo XVI del libro primo del Codice di commercio, sono regolate le fedi di deposito e le note di pegno su la merce custodita nei Magazzini generali, sono applicabili anche alle merci custodite sotto il diverso regime doganale, nei Depositi franchi.

Art. 6.

(Articoli 2 e 3 legge 6 agosto 1893, n. 457; art. 1 legge 8 luglio 1929, n. 1364 e art. 15, 1° e 2° comma, legge 9 giugno 1927, n. 1158).

La facoltà di emettere fedi di deposito e note di pegno sulle merci custodite nei Depositi franchi, è però riservata esclusivamente all'Ente cui è affidata l'amministrazione del Deposito franco, od a chi ne abbia dallo stesso conseguita regolare autorizzazione. Detta facoltà non potrà essere esercitata se non che sotto l'osservanza delle disposizioni disciplinari di cui all'art. 3 e di ogni loro successiva modificazione.

L'emissione dei suddetti titoli di commercio potrà essere fatta soltanto sulle merci raccolte e custodite in fabbricati dei quali la ubicazione, la grandezza, il numero e la idoneità sono riservati al giudizio esclusivo del locale Consiglio provinciale delle Corporazioni.

Sotto la responsabilità degli esercenti i Depositi franchi potranno, nel recinto dei depositi stessi, esservi locali separati destinati a magazzini privati.

Però sulle merci in essi accolte non saranno emesse fedi di deposito e note di pegno.

Art. 7.

(Art. 1 legge 8 luglio 1929, n. 1364 e art. 11 legge 9 giugno 1927, n. 1158)

Le note di pegno munite di due firme sono equiparate alle cambiali per l'effetto dello sconto presso gli Istituti di credito, anche quando i relativi statuti richiedano che le cambiali per essere scontate portino tre firme.

Art. 8.

(Art. 1 legge 8 luglio 1929, n. 1364 e art. 13 legge 9 giugno 1927, n. 1158).

Le fedi di deposito e le note di pegno sono stampate su carta filigranata e dovranno contenere le indicazioni previste dall'articolo 461 del Codice di commercio. Inoltre tanto sulla fede di deposito, quanto sulla nota di pegno, dovrà chiaramente risultare se la merce sia stata periziata a cura dei Depositi franchi. In caso affermativo dovrà esservi indicato il nome del perito stimatore e il valore di stima da questo attribuito alla merce.

Per la stima delle merci depositate per le quali sia richiesta la emissione della fede di deposito e della nota di pegno, i Depositi franchi sono tenuti á servirsi di periti regolarmente inscritti nel ruolo del competente Consiglio provinciale delle Corporazioni e designati anno per anno dal Tribunale del luogo.

Art. 9.

(Art. 1 legge 8 luglio 1929, n. 1364 e art. 14 legge 9 giugno 1927, n. 1158).

Le fedi di deposito e i loro duplicati, fino a che non siano girati, sono soggetti alla tassa di bollo stabilita dall'art. 43 della Tariffa, all. *A*) alla legge del bollo 30 novembre 1923, n. 3268, da applicarsi col mezzo di una marca corrispondente e che terrà luogo di ogni altra tassa di bollo.

Le note di pegno sono sottoposte, prima di essere girate, alla stessa tassa di bollo cui sono soggette le cambiali.

Art. 10.

(Art. 1 legge 8 luglio 1929, n. 1364 e art. 16 legge 9 giugno 1927, n. 1158).

I Depositi franchi sono posti sotto la vigilanza dei Consigli provinciali delle Corporazioni, nella cui giurisdizione i depositi stessi hanno sede.

I Consigli provinciali delle Corporazioni (oltre ai compiti di cui all'articolo 4) hanno facoltà in qualsiasi momento:

1° di accertare l'esattezza delle situazioni mensili dei Depositi franchi;

2° di vigilare se le merci depositate e specialmente quelle coperte dalla fede di deposito e dalla nota di pegno siano custodite e conservate a dovere.

Del risultato delle ispezioni i Consigli provinciali ragguaglieranno senza indugio il Ministero delle corporazioni al quale, in ogni caso, riferiranno annualmente sull'andata dei Depositi franchi esistenti nel loro distretto.

Art. 11.

(Art. 1 legge 8 luglio 1929, n. 1364 e art. 17 legge 9 giugno 1927, n. 1158).

Per eseguire il proprio mandato il delegato o i delegati dei Consigli provinciali delle Corporazioni avranno facoltà di ispezionare i Depositi franchi, verificando i depositi, esaminando i libri e in generale i registri, atti e documenti.

Art. 12.

(Art. 2 e 3 legge 6 agosto 1876, n. 2361, Serie 2ª).

La immissione nei Depositi franchi di merci escluse dal regolamento, si considera quale contrabbando.

Ai contravventori delle disposizioni del regolamento predetto, sono applicabili le pene stabilite dalla vigente legge doganale.

Qualora in un Deposito franco siansi constatati inconvenienti gravi o frodi, sarà in facoltà del Governo di stabilire con Reale decreto quelle maggiori discipline e cautele, sia temporanee o permanenti, che saranno necessarie a tutelare gli interessi dell'Erario.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1938-XVI. — *Estensione dell'aliquota ridotta di tassa di scambio ad alcuni prodotti fertilizzanti ed antiparassitari* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 % per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie direttamente utilizzabili, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;

Visto l'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, con il quale detta aliquota è stata portata da L. 0,50 a L. 0,75 per cento con decorrenza dal 30 novembre 1937:

Ritenuto che i prodotti denominati:

Sulfo invernale 30-32 Bè, Sulfo invernale 20-22 Bè, Sulfo estivo 30-32 Bè, Sulfo estivo 20-22 Bè, Cupro, Cupritox, Cortilan, Paramaag, Minol, Pirox, Nicamon, Flux, rispondono al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitari in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che, pertanto, è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato articolo 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

DECRETA:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,75 per cento, stabilita dall'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937; n. 1924, è estesa dal 15 giugno 1938 agli scambi dei prodotti antiparassitari posti in commercio con la denominazione di Sulfo invernale 30-32 Bè, Sulfo invernale 20-22 Bè, Sulfo estivo 30-32 Bè, Sulfo estivo 20-22 Bè, Cupro, Cupritox, Cortilan, Paramaag, Milon, Pirox, Nicamon, Flux.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1938 - Anno XVI.

Il Ministro: DI REVEL

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 25 giugno 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1938-XVI. — *Proroga del periodo durante il quale è consentita l'esportazione dei pomidoro di tipo tondo-liscio* (1).

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, sul marchio nazionale di esportazione;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1937-XVI con il quale furono approvate le norme speciali tecniche per la esportazione dei pomidoro e, più precisamente, il terzo comma dell'art. 4;

Considerata la necessità di prorogare nella campagna 1938, in rapporto al ritardo stagionale della produzione del pomidoro, il periodo durante il quale è consentita l'esportazione del prodotto di tipo tondo-liscio, della categoria supplementare CC;

Su proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

DECRETA:

Art. 1.

Per la campagna 1938 viene prorogato sino a tutto il 23 giugno il periodo durante il quale è consentita l'esportazione dei pomidoro di tipo tondo-liscio della categoria supplementare CC, comprendente i frutti di circonferenza da 12 a 14 cm.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1938, Anno XVI

Il Ministro per gli scambi e per le valute:
GUARNERI.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:
ROSSONI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 20 giugno 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1938-XVI. — *Autorizzazione all'esportazione del pomidoro di tipo tondoliscio* (1).

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, sul marchio nazionale di esportazione;
Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1937-XVI con il quale furono approvate le norme speciali tecniche per la esportazione dei pomidoro e, più precisamente, il terzo comma dell'art. 4;
Considerata la necessità di prorogare, nella campagna 1938, in rapporto al ritardo stagionale della produzione del pomidoro, il periodo durante il quale è consentita l'esportazione del prodotto di tipo tondo-liscio, della categoria supplementare CC;
Su proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna 1938 viene prorogato sino a tutto il 30 giugno il periodo durante il quale è consentita l'esportazione dei pomodoro di tipo tondo-liscio della categoria supplementare CC, comprendente i frutti di circonferenza da 12 a 14 cm.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1938 - Anno XVI

Il Ministro per gli scambi e per le valute:
GUARNERI.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI
Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL
Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 2 luglio 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1938-XVI, n. 3350. — *Graduatoria di merito relativa al concorso interno a posti di Macchinista, bandito col Decreto Ministeriale 27 febbraio 1934, n. 2310 e successive modificazioni.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione del 10 giugno 1938-XVI, n. PAG. 040/24/101703 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'unita graduatoria di merito relativa al concorso interno a posti di Macchinista, bandito col Decreto Ministeriale 27 febbraio 1934, n. 2310 e modificato coi Decreti Ministeriali 28 dicembre 1934, n. 1940 e 17 gennaio 1935, n. 2014, e si approva la pubblicazione di essa nel Bollettino Ufficiale.

Roma, 30 giugno 1938 - Anno XVI.

Il Ministro: BENNI.

Graduatoria di merito del Concorso interno a posti di Macchinista, bandito col Decreto Ministeriale 27 Febbraio 1934-XII, N. 2310; modificato coi Decreti Ministeriali 28 Dicembre 1934-XIII, N. 1840 e 17 Gennaio 1935-XIII N. 2014.

1. – 262057 – RENIS Eugenio
2. – 248600 – SEVERIN Amilcare
3. – 247779 – ROBOTTI Luigi
4. – 257121 – GEI Vittorio
5. – 256845 – RICCIO Giovanni
6. – 255536 – VILLARI Giovanni
7. – 256754 – DE LUCA Giovanni
8. – 257334 – BADOER Paolo
9. – 261520 – CASALEGGIO Celestino
10. – 275708 – DI LALLO Amedeo
11. – 274751 – NATALINI Nazzareno
12. – 278889 – PONTRELLI Gaetano
13. – 255336 – ROMITI Giulio
14. – 257254 – GILARDI Ernesto
15. – 247782 – FERRARO Achille
16. – 258417 – TUGNOLI Ivo
17. – 255503 – CONIGLIO Carmelo
18. – 253444 – COLOMBINI Alfredo
19. – 257745 – PASSANTINO Gioacchino
20. – 273823 – FASCINELLI Gino
21. – 255377 – DI BIAGIO Romano
22. – 263461 – GUALA' Giuseppe
23. – 274867 – RUSSO Salvatore
24. – 262339 – ROSSI Aristodemo
25. – 250364 – PENATI Otello
26. – 261519 – BOZZETTI Roberto
27. – 263091 – PAOLIN Antonio
28. – 259928 – PIZZETTA Albino
29. – 261527 – MAGISTRINI Silvio

30. - 250357 - RAVAGLIA Francesco
31. - 247838 - CALISTRI Leonardo
32. - 262890 - VAUDAGNA Marcello
33. - 272330 - FORNACI Ferdinando
34. - 257123 - GRASSI Igidio
35. - 258573 - IANNACCONE Umberto
36. - 257271 - BERTOGLIO Arturo
37. - 255440 - ESPOSITO Amedeo
38. - 263548 - COLALONGO Filoteo
39. - 261766 - MONTANARI Antonio
40 - 261887 - VAITI Aldo
41. - 216754 - VIGNOLINI Augusto
42. - 263554 - SACCOMANNO Giovanni
43. - 258201 - TAVELLA Mario
44. - 254901 - GIACOBONE Carlo
45. - 256739 - DONATELLO Gennaro
46. - 291587 - LESS Carlo
47. - 271594 - CHIOLERO Mariano
48. - 283993 - CASAZZA Abramo
49. - 272325 - FRANCIA Ettore
50. - 260428 - CORSO Domenico
51. - 250488 - MASTROROCCO Emilio
52. - 263069 - ALBRIZZI Bruno
53. - 277070 - LORA Giacinto
54. - 283415 - CALIGARIS Gustavo
55. - 287878 - COMAZZI Emanuele
56. - 276960 - CERASE Alfonso
57. - 256498 - CANTARELLI Ivo
58. - 277249 - CORSI Felice
59. - 272321 - CUSATI Ferdinando
60. - 251804 - CAPRITTI Michele
61. - 255312 - BERTINI Giuseppe
62. - 278315 - ARDUINI Angiolo
63. - 257729 - FERRO Michele
64. - 253600 - CREMONESI Ercole
65. - 253607 - SILVESTRI Mario
66. - 253605 - MARIANI Carlo
67. - 261885 - SILVESTRI Eco
68. - 292211 - MARINI Giuseppe
69. - 292193 - MOZZONE Ernesto
70. - 272541 - PETROSINO Pasquale
71. - 250320 - GONTERO Secondo
72. - 271591 - CONTESSA Carlo
73. - 292920 - LUCCHESI Renato
74. - 263104 - VERZE' Mario
75. - 256732 - SAVIANO Gennaro
76. - 266485 - FERORELLI Francesco
77. - 251359 - ARMAROLI Natale
78. - 248644 - CECCHETTI Leonello
79. - 255345 - SORICHILLI Mario
80. - 247807 - POLLINA Carlo
81. - 291709 - BERNACCHI Camillo
82. - 279172 - DAIDONE Carmelo
83. - 256846 - VALENTINO Damiano
84. - 248 554 - BABATO Alfonso
85. - 278422 - MORELLI Egidio
86. - 278093 - CERRATO Giuseppe
87. - 283429 - VICINI Ferdinando
88. - 248527 - ASCE' Edoardo
89. - 247874 - GONFORTI Ciro Menotti
90. - 254887 - SCAVINI Angelo
91. - 264430 - APOLLONI Giovanni
92. - 273417 - CASCIOLA Luigi
93. - 268398 - ROSSI Vittorio
94. - 274234 - TAMBURINI Giovanni
95. - 258207 - COSCIA Dante
96. - 263093 - PIOVESAN Augusto
97. - 256695 - MANCINI Mario
98 - 269566 - ZANCHETTA Vittorio
99. - 255415 - CANFORA Vincenzo
100. - 291843 - RICOTTA Calogero
101. - 255327 - LINARI Giuseppe
102. - 261961 - DONATI Mario
103 - 274640 - VENTURA Giuseppe
104. - 250278 - LISA Pietro
105. - 266487 - FRANCESCHINI Romolo
106. - 257210 - BRAGADIN Attilio
107. - 291953 - FRANCI Arealdo
108. - 276243 - FRANCESCHETTI Mario

109. – 250526 – SIGNORILE Donato
110. – 257208 – BATTEGAZZORE Massimo
111. – 247845 – CASANOVA Francesco
112. – 262029 – MARZULLO Liberato
113. – 272332 – CHIARI Augusto
114. – 260394 – CASAMASSIMA Emanuele
115. – 260196 – MINELLI Antonio
116. – 250340 – CONDINI Enrico
117 – 288385 – D'ERRICO Raffaele
118. – 262886 – MAGNANI Luigi
119. – 248489 – CABRINI Giuseppe
120. – 257336 – FRATALOCCHI Giuseppe
121. – 263080 – DE NITTIS Giuseppe
122. – 272323 – FINESI Zaccaria
123. – 265543 – BERGAGNA Cesare
124. – 251735 – GRASSI Giuseppe
125. – 253448 – ESCI Nicola
126. – 253439 – ANDREOZZI Emidio
127. – 251792 – BOSIO Antonio
128. – 263922 – SIMONETTO Orazio
129. – 263350 – GABRIELLI Dante
130. – 283715 – ZEGA Luigi
131. – 248487 – BODINI Vincenzo
132. – 279501 – IVALDI Pietro
133. – 256744 – ATIENZA Raffaele
134. – 276244 – BEVILACQUA Mario
135. – 248567 – FACCHINI Danilo
136. – 274639 – UMILE Delmondo
137. – 248676 – TAFFONI Giuseppe
138. – 261829 – LOTTI Giovanni
139. – 258214 – GIRELLI Angiolo
140. – 269777 – MONTI Giovanni
141. – 275706 – ZAGO Orazio
142. – 277088 – FIRENZE Giovanni
143. – 277079 – COLI Leoniero
144. – 276075 – VENTURA Mario
145. – 258661 – GENOVESE Giuseppe
146. – 262873 – BIAVA Angelo
147. – 255432 – DI SILVESTRO Luigi
148. – 261824 – GIANNI Vando
149. – 292002 – CAVAJA' Pasquale
150. – 237911 – DE TOMMASI Carlo
151. – 251737 – MARCHELLI Natale
152. – 261945 – GRASSINI Armando
153. – 256690 – FORCONI Guido
154. – 261805 – AGATI Duilio
155. – 256724 – CARUGNO Giovanni
156. – 287309 – FASCIANI Mario
157. – 250342 – BOTTTAZZI Edoardo
158. – 262896 – TARICCO Mario
159. – 255335 – RANIERI Geremia
160. – 276961 – CRICCHIUTTI Umberto
161. – 263081 – DE STASIO Francesco
162. – 250390 – GUIZZARDI Alberto
163. – 256738 – LEMMO Alfredo
164. – 260193 – FABRIZZI Umberto
165. – 258401 – MONTANARI Mario
166. – 266721 – STELLA Carlo
167. – 292005 – RUFFINO Luigi
168. – 263549 – ITRI Mario
169. – 270478 – TABILI Tito
170. – 276295 – MANNARINI Guido
171. – 270097 – FERRARI Gentilio
172. – 257415 – MINARELLI Cesare
173. – 267718 – GAZZOTTO Secondo
174. – 272327 – GALLINARI Achille
175. – 258211 – MILANESI Guerrino
176. – 262894 – MANTELLI Giuseppe
177. – 247866 – FALUGI Vasco
178. – 264234 – TAMBRONI ARMAROLI Ernesto
179. – 291537 – BATTIATI Vincenzo
180. – 292279 – CALIPARI Francesco
181. – 250303 – RE Pietro
182. – 268592 – AUTIERO Errico
183. – 248561 – COMBATTI Ruggero
184. – 273753 – MACCARI Amleto
185. – 277140 – COLA Ottavio
186. – 247818 – VIBRICH Renato

187. - 283412 - BACCI Marzio
188. - 262058 - RICCIARDI Raffaele
189. - 253469 - LEOPATRE Demetrio
190. - 267728 - PAGLINO Giovanni
191. - 263925 - ZANCHI Emilio
192. - 258220 - TORTONESE Modesto
193. - 256862 - GULLI Bruno
194. - 262856 - MARINO Essio
195. - 268495 - GIOVANNINI Orlando
196. - 250293 - CLERICO Giovanni Battista
197. - 269765 - MARTINI Giovanni
198. - 291286 - CUSPILICI Antonino
199. - 251789 - FLAMMINIO Luigi
200. - 276298 - FAZIOLI Mariano
201. - 251747 - BADINI Ciro
202. - 260048 - NANETTI Mario
203. - 257424 - GIORDANI Italo
204. - 292092 - MARINONE Francesco
205. - 256696 - MANTINI Ulderico
206. - 258398 - MAGONI Ottavio
207. - 291270 - GUARNACCIA Salvatore
208. - 235771 - ROMERO Emilio
209. - 270400 - RUGI Licurgo
210. - 250319 - GATTI Teresio
211. - 263543 - MACRI' Antonio
212. - 250327 - VACCHINA Giovanni
213. - 216768 - AMATI Quirino
214. - 255515 - ROMANO Salvatore
215. - 278105 - DI MARIA Leonardo
216. - 257437 - CREMONINI Luigi
217. - 263071 - BETTINI Angelo
218. - 254896 - CERVINI Marco
219. - 272881 - SCHIFANDO Andrea
220. - 258403 - NATALINI Guido
221. - 292058 - D'URSO Eduardo
222. - 235744 - GRASSI Giacomo
223. - 270096 - POLI Enrico
224. - 258285 - BALLOTTA Armando
225. - 263357 - BALDELLI Giovanni
226. - 263453 - APPOGGETTI Ferruccio
227. - 278898 - VERONI Guglielmo
228. - 273750 - BERTI Eugenio
229. - 269578 - TAGLIALATELA Luigi
230. - 267726 - MANZINI Egidio
231. - 279083 - ALBAMONTE Francesco
232. - 261858 - CALCINAI Menotti
233. - 270271 - VILLANI Ansaldo
234 - 270388 - VITI Enrico
235. - 251801 - DI CRISTOFALO Stefano
236. - 261768 - DOMENICONI Giuseppe
237. - 248692 - CISTERNINO Angelo
238. - 261535 - ZILIANI Ettore
239. - 261851 - BARDI Alfredo
240. - 260398 - SCHINO Gabriele
241. - 258212 - NOVA Giuseppe
242. - 255520 - CAMARDA Alfredo
243. - 247827 - BIANCHI Angiolo
244. - 248503 - MASNAGHETTI Romeo
245. - 274635 - SPACCA Paolo
246. - 265352 - BUZZETTI Giuseppe
247. - 263102 - TOMBA Umberto
248. - 262148 - NAIMO Giuseppe
249. - 265357 - MALFATTO Giuseppe
250. - 248662 - RIVOSECCHI Remo
250.-bis - 261956 - NICCOLINI Fosco
251. - 280236 - MERLANO Agostino
252. - 281067 - FICCA Ernesto
253. - 247892 - MIGLIORINI Alfredo
254. - 262025 - CODA Giulio
255. - 256692 - GUARRACINO Giuseppe
256. - 256703 - PETRINI Paolo
257. - 274636 - STINCHI Luigino
258. - 250289 - GRATTAPAGLIA Pietro
259. - 253606 - MAZZA Giuseppe
260. - 261794 - LARUCCI Vittorio
261. - 235197 - DADAGLIO Amilcare
262. - 261934 - BARDI Dante
263. - 250273 - CATTANEO Giuseppe
264. - 266488 - GELMETTI Carlo
265. - 264309 - BRUNI Antonio

266. - 262042 - NOBILE Biagio
267. - 273755 - GIAMMARCHI Carlo
268. - 255567 - GIALLOMBARDO Giuseppe
269. - 280201 - VICARIO Francesco
270. - 248658 - NANNIPIERI Ugo
271. - 274546 - MARSIGLIO Luigi
272. - 261696 - RONDANINA Gio. Batta
273. - 292860 - ROSSI Edolo
274. - 250332 - AMERIO Eugenio
275. - 270403 - MONTAGNANI Guido
276. - 278890 - SVELDEZZA Francesco
277. - 261953 - TINTORI Elio
278. - 193779 - RANITO Natale
279. - 253692 - ARECCHI Carmelo
280. - 255356 - CALZINI Alcide
281. - 283308 - TODERO Renato
282. - 262068 - STRIANO Pasquale
283. - 256514 - CAPPELLI Adolfo
284. - 293000 - GUEMMI Roberto
285 - 292205 - ARRI Remigio
286. - 292192 - MOSCATELLI Giovanni
287. - 247787 - GAMALERO Domenico
288. - 260195 - GIULIANI Gino
289. - 251745 - ACCORSI Antonio
290. - 219296 - GAGGIOLI Luigi
291. - 266701 - PEDRELLI Renato
292. - 250375 - SAGNATTI Angelo
293. - 278334 - RANOTTI Roberto
294. - 263919 - ROSSI Angelo
295. - 248688 - SANGUEDOLCE Armando
296. - 257264 - TRONCONI Giuseppe
297. - 258194 - PODINI Attilio
298. - 192137 - DI LORENZO Umberto
299. - 279505 - RICHEBUONO Ernesto
300. - 251796 - GALEAZZI Pompilio
301. - 277081 - MASETTI Guido
302. - 256838 - FICARA Leandro
303. - 262869 - RUATA Giuseppe
304. - 283714 - MANNI Galileo
305. - 247887 - MARIOTTI Quirino
306. - 261869 - MARIANELLI Goffredo
307. - 261849 - ASTI Quintilio
308. - 291988 - MAGNANI Arnaldo
309. - 235361 - GATTI Carlo
310. - 257252 - FONTANA Pietro
311. - 254879 - GAMBOGI Sirio
312. - 260188 - BENEDETTI Ernesto
313. - 255376 - DI BENEDETTO Riziero
314. - 250313 - TORTI Carlo
315. - 261729 - ZUCCHELLI Vincenzo
316. - 265358 - MARENGO Biagio
317. - 280665 - VIOLA Luigi
318. - 291668 - GIRANDO Michele
319. - 269560 - ROMANO Gerardo
320. - 276952 - SPAGNOLO Vittorio
321. - 261558 - ESENTE Guerrino
322. - 268582 - SCARDINO Antonio
323. - 255370 - CASTALDI Eolo
324. - 276249 - PECORELLI Gino
325. - 276287 - CAPIZZI Gaetano
326. - 260198 - RANCATI Mario
327. - 261566 - SANTARELLI Michele
328. - 279502 - COCITO Edoardo
329. - 256390 - NERUCCI Loris
320. - 263913 - NUTI Gino
331. - 263918 - ROSSETTI Achille
322. - 282331 - CEPPO Natale
333. - 248648 - DELLA CAPANNA Vittorio
334. - 270476 - SCHIAZZA Guglielmo
335. - 270270 - ROSSI Bruto
336. - 258419 - VIVARELLI Onorio
337. - 255413 - ARMENIO Francesco
338. - 272112 - COLLA Euseo
339. - 278311 - RONCATI Emilio
340. - 261943 - DELL'OSTE Giulio
341. - 235293 - EGIDI Alfredo
342. - 247860 - FIORINDI Turiddo
343. - 262980 - PERIN-RIZ Ferruccio
344. - 263085 - GADDI Lorenzo
345. - 256386 - AGOSTI Attilio
346. - 256722 - FABBRI Giuseppe
347. - 262836 - ALESSIO Serafino

348. - 244427 - MERLONE Ernesto
349. - 283724 - PORTA Giovanni
350. - 292473 - VIANELLI Arturo
351. - 248664 - VALLONI Nazzareno
352. - 263086 - GALLETTO Umberto
353. - 261860 - FANTONI Alfredo
354. - 278332 - DI MARTINO Gaetano
355. - 267957 - BOSCOLO Giovanni
356. - 248607 - VIRGILI GUIDO
357. - 292194 - NOE' Carlo
358. - 188716 - COLVARA Anselmo
359. - 263553 - LUCENTE Pasq.le
360. - 278325 - BURZIO Antonio
361. - 261789 - CORSINI Mario
362. - 261874 - NERI Marino
363. - 269573 - MAZZELLA Nicola
364. - 280215 - FARONI Felice
365. - 292876 - MARGONI Ulisse
366. - 248646 - CIVININI Uliviero
367. - 248522 - VALDATA Giuseppe
368. - 261798 - RINALDI Giuseppe
369. - 272181 - SAINAGHI Ilario
370. - 261524 - ARRIGONE Pietro
371. - 250504 - D'ONOFRIO Giuseppe
372. - 226554 - TONELLI Diego
373. - 254883 - BONARI Rizzerio
374. - 248521 - VAGHI Angiolo
375. - 261850 - ARFAIOLI Mario
376 - 292541 - PONTICELLI Mariano
377. - 250316 - CERIANA Giovanni
378. - 292696 - MENARINI Alessandro
379. - 258647 - SPERANZA Francesco
380. - 247915 - TADDEI Gino
381. - 250309 - MENSA Lorenzo
382. - 270467 - MESSINA Armando
383. - 291927 - TORLONTANO Romeo
384. - 274648 - FIORELLI Gino
385. - 255353 - BENEDETTI Alfredo
386. - 260273 - GIARDINI Domenico
387. - 251760 - MALAGUTI Giuseppe
388. - 255340 - PIACENTINI Ugo
389. - 276084 - MICCOLI Enrico
390. - 282431 - DE VIT Enrico
391. - 261861 - MONTELATICI Alfredo
392. - 292287 - CAPORALE Antonio
393. - 248568 - FORNASIER Ferruccio
394. - 253341 - POGGIANI Guido
395. - 250287 - VERCELLI Secondo
396. - 257288 - SIMONELLI Guglielmo
397. - 262870 - SACCHI Pietro
398. - 261700 - ROMANO Annibale
399. - 257433 - TUGNOLI Luigi
400. - 235147 - COPPA Dante
401. - 256730 - MENNA Arcangelo
402. - 250326 - SBURLATI Giuseppe
403. - 261853. - BERTELA' Armando
404. - 270393 - DI BONA Giovanni
405. - 248590 - TRUCCHI Pietro
406. - 259961 - MEZZADRA Agostino
407. - 271596 - LACELLI Giuseppe
408. - 256698 - MASTRODDI Pasquale
409. - 272540 - NAPONIELLO Giovanni
410. - 235271 - ORLANDINI Raul
411. - 257256 - PRETE Giuseppe
412. - 291936 - PRADA Giuseppe
413. - 292010 - BOLOGNA Pietro
414. - 247955 - FALCONE Carlo
415. - 276074 - OLIVA Nicolò
416. - 251748 - BERSELLI Mario
417. - 258210 - MASSARA Ernesto
419. - 265087 - SPINA Giovanni
419. - 275505 - MASI Guido
420. - 255568 - DI BLASI Salvatore
421. - 288451 - BENEDETTINI Francesco
422. - 291263 - BOGGETTI Giuseppe
423. - 247916 - TENENTI Manlio
424. - 255381 - ZAMPINI Americo
425. - 263356 - ALPINI Carlino
426. - 255366 - NUCCI Ezio
427. - 256728 - MATARESE Pasquale
428. - 265531 - CATTANEO Augusto
429. - 247794 - MARTINI Alfredo
430. - 264367 - SPERTI Giuseppe

431. – 277089 – GAZZANO Giuseppe
432. – 269771 – PROVERBIO Francesco
433. – 256723 – CARNEVALI Francesco
434. – 255551 – MONTEFORTE Angelo
435. – 282437 – PELLICCIOTTI Urino
436. – 291596 – NENCIONI Carlo
437. – 248640 – BENEDETTI Acimbardo
438. – 263095 – SCHIAVON Guido
439. – 247905 – ROMOLI Giulio
440. – 248502 – LIBERALI Guido
441. – 263631 – SCAVIA Domenico
442. – 255443 – FABBRICATORE Pasquale
443. – 282428 – BORTONI Alfredo
444. – 277086 – LAVAGNA Giuseppe
445. – 261725 – BERGONZONI Raffaele
446. – 250497 – VITTI Andrea
447. – 278881 – BORRI Vittorio
448. – 262849 – TREDICI Antonio
449. – 248598 – SACCAROLA Romeo
450. – 251786 – DI CLEMENTE Armando
451. – 256001 – RITUCCI Mario
452. – 256004 – TEGLIA Fernando
453 – 276070 – VIGO Carlo
454. – 282430 – MARTINI Ernesto
455. – 265354 – GATTI Ferdinando
456. – 257214 – DELEDDA Lucio
457. – 265546 – CESA Oreste
458. – 258191 – FARINA Pietro
459. – 292030 – CASTAGNOLI Stefano
460. – 258196 – BENVENUTI Gaetano
461. – 221344 – DI FRANCO Gennaro
462. – 262853 – GENOVESIO Chiaffredo
463. – 264365 – FRASSINETI Lorenzo
464. – 250286 – VALLE Giuseppe Martino
465. – 261852 – BENEDETTI Enrico
466. – 274409 – PRESTINONI Enrico
467. – 263982 – CANALE Vincenzo
468. – 248599 – SEGATÒ Ferruccio
469. – 251810 – MARCHICA Raimondo
470. – 263908 – MAZZONI Silvio
471. – 263456 – BALDONI Guerrino
472. – 256719 – DI MICELI Nicolò
473. – 251764 – CAVALIERI Ambrogio
474. – 257430 – TUBERTINI Luigi
475. – 254884 – GHIRINGHELLI Pasquale
476. – 255359 – CAPONE Pier
477. – 248546 – CREPERIO Dante
478. – 266829 – MANDOLINI Edgardo
479. – 262858 – MIGLIETTA Mario
480. – 265353 – CARGNINO Luigi
481. – 263921 – SARTINI Tancredi
482. – 262887 – RAVETTO Ernesto
483. – 266700 – PONZONI Igino
484. – 250365 – CASELLI Telesforo
485. – 276962 – DI CARLO Alberico
486. – 257251 – DEL CELO Rosolino
487. – 263090 – MURAROLLI Carlo
488. – 266568 – CARRERA Enrico
489. – 262859 – MUSSINO Giovanni
490. – 262866 – PICCOBOTTA Cherubino
491. – 262842 – PIETRASANTA Mario
492. – 236694 – MICHELOTTI Angelo
493. – 250460 – CANDELORI Ercole
494. – 260401 – CESARETTI Gennino
495. – 251778 – COLASANTI Mario
496. – 277254 – TODINI Giulio
497. – 291841 – CAPPONI Guglielmo
498. – 235686 – CIPRANDI Pietro
499. – 235779 – BATTISTI Italo
500. – 229110 – POGGIO Alfredo
501. – 250389 – CORTI Primo
502. – 261608 – CANTU' Giuseppe
503. – 253446 – CRICCHI Dante
504. – 262093 – DE VITO Giuseppe
505. – 256519 – VALERIANI Natale
506. – 262086 – TAGLIAMONTE Francesco

507. - 248639 - BELLUOMINI Giovanni
508. - 263105 - ZANINELLI Giovanni
509 - 262844 - RAITERI Primo
510. - 261842 - POZZI Mario
511. - 260187 - ARGAZZI Dante
512. - 292523 - SALAZZARI Lino
513. - 291711 - GIGLIO Carmelo
514. - 262860 - NEMBRO Giacinto
515. - 263097 - SEBASTIANO Mario
516. - 257412 - AURELI Giovanni
517 - 250387 - BOTTONELLI Fernando
518. - 247846 - CASAVECCHI Alberto
519. - 247957 - VOLLARO Felice
520. - 256689 - FARABULLINI Rinaldo
521 - 277127 - REGINELLI Vincenzo
522. - 266707 - DIAMANTI Bruno
523. - 265085 - CUPIS Luigi
524. - 248622 - CARNIELLO Egigisto
525. - 261951 - VICENTINI Italo
526. - 261823 - GHELARDONI Ugo
527. - 289114 - BRUNI Mario
528. - 264368 - BRAMANTE Giovanni
529. - 292007 - ANDONE Luigi
530. - 248657 - NANNICINI Cesare
531. - 247788 - MANZINI Enrico
532. - 274637 - TONELLI Faviano
533. - 255314 - CANAVACCI Dante
534. - 235417 - COMO Oreste
535. - 216760 - OLIGERI Pietro
536. - 235187 - POLLAROLO Enrico
537. - 261933 - LUPORINI Elio
538. - 250361 - ALBERTAZZI Antonio
539. - 247844 - CARLI Furio
540. - 247840 - CAMERATA Antonio
541. - 262118 - FAZIO Ignazio
542. - 273418 - ALEANDRI Amedeo
543. - 258244 - MUSSI Natale
544. - 255407 - AMELIA Giuseppe
545. - 292770 - RASPAOLO Pasquale
546. - 292244 - GASPARRI Germano
547. - 292547 - AGOSTI Vincenzo
548. - 257452 - CANNE Matteo Renato
549. - 250391 - BIGI Giuseppe
550. - 263076 - CORATO Mario
551. - 272324 - FRANCHI Emilio
552. - 256742 - FERRARO Armando
553 - 256708 - INCITTI Mario
554. - 270399 - RONDINE Alfredo
555. - 262876 - CALIGARIS Giuseppe
556. - 261698 - SERRA Francesco
557. - 276301 - PAESANI Francesco
558. - 244062 - SPONGIA Filippo
559. - 255318 - LIBERATORE Erminio
560. - 277131 - CEFALI Oreste
561. - 250380 - COSTA Carlo
562. - 256751 - STARACE Giovanni
563. - 262080 - MANCO Pasquale
564. - 293026 - MAZZARIELLO Ciro
565. - 261797 - RAFFAELLI Menotti
566. - 261737 - ABBONDANZA Odoardo
567. - 251734 - BALBI Andrea
568. - 263909 - MAZZOCCO Primo
569. - 247890 - MELIANI Remo
570. - 258247 - PISANI Giuseppe
571. - 250473 - TESTAMENTO Salvatore
572. - 248694 - AMMASSARI Alessandro
573. - 289393 - DEMANIUS Bruno
574. - 260201 - ZAZZERI Paolino
575. - 253603 - FERRARIS Michele
576. - 292590 - MANFRONI Lodovico
577. - 244150 - TEMPERONI Enea
578. - 223601 - MONTANARI Carlo
579. - 258414 - TAGLIOLI Egisto
580. - 254890 - BAGAGLIO Vittorio
581. - 259925 - ZANETTA Antonio
582. - 292022 - FAMA Vittorino
583. - 263099 - SPINOLO Pietro
584. - 251740 - MONTEVECCHI Sante

585. - 274644 - BADIALI Luigi
586. - 248526 - ANNONI Santino
587. - 248498 - LANDONI Antonio
588. - 248597 - ROSSI Gino
589. - 260403 - SOLLENTE Luca
590. - 254372 - CASSETTI Salvatore
591. - 255436 - DIODATO Vincenzo
592. - 283305 - MATTIUSSI Angelo
593. - 291758 - ALBRILE Amedeo
594. - 292358 - AMADDEO Gioacchino
595. - 292265 - RESCIGNO Mario
596. - 221304 - BENCIVELLI Giorgio
597. - 187252 - CAPIRCI Pasquale
598. - 257341 - MONTI Aristodemo
599. - 255354 - BITOCCHI Generoso.
600. - 257425 - PILATI Giuseppe
601. - 291595 - SALETTA Francesco
602. - 292518 - FERLUGA Giuseppe
603. - 219412 - PERETTO Domenico
604. - 263087 - GALVANIN Vittorio
605. - 256844 - IACONA Eduardo
606 - 256836 - BLASIMME Vittorio
607. - 258413 - STORAI Bruno
608. - 261889 - COSIMI Enrico
609. - 288445 - ROCCA Emanuele
610. - 263911 - MONDO Ennio
611. - 258587 - BONAVOGLIA Arturo
612. - 291992 - COLETTI Pietro
613. - 188971 - ZAMBELLI Arsenio
614. - 248532 - BRONZI Mario
615. - 276965 - OLIVIERI Sebastiano
616. - 262092 - COLLA - RUVOLO Antonio
617. - 250427 - SORDI Angelo
618. - 244120 - VITALE Francesco
619. - 248520 - UBERTI Giovanni
620. - 262846 - SAMPO' Bernardo
621 - 247811 - BONTA' Adelmo
622. - 262889 - TOSI Angelo
623. - 255481 - BUONO Nazzareno
624. - 255309 - ALLIEVI Gino
625. - 292986 - CERRI Luigi
626. - 250413 - MARCHESI Alberto
627. - 248499 - LANZANI Giuseppe
628 - 277304 - CARRATURO Ciro
629. - 261848 - ZACCAGNINI Isacco
630. - 282146 - MATI Marino
631. - 267538 - SCORRETTI Germano
632. - 293089 - SESANA Oreste
633. - 268399 - GAREGGIA Dante
634. - 258215 - BRAVI Pietro
635. - 247842 - CANNONI Guido
636. - 292171 - VELLUTO Francesco
637. - 275711 - MANCINI Alfredo
638. - 262874 - BOIDI Attilio
639. - 263552 - MODAFFERI Giuseppe
640. - 261872 - MORUZZO Amerigo
641. - 256699 - MIRCOLI Gino
642. - 263098 - SELVA Antonio
643. - 256384 - LOCATI Edoardo
644. - 257423 - PANONT Enrico
645. - 265059 - FRATICELLI Gino
646. - 279499 - NOVARO Vincenzo
647. - 235404 - VICINI Francesco
648. - 250262 - BORGHESE Francesco
649. - 277068 - CIVALLERI Luigi
650. - 279489 - PATRI Armando
651. - 248573 - MAZZARO Santo
652. - 264685 - GENOVESE Edoardo
653. - 254537 - FONTANA Pietro
654. - 248507 - MORETTI Egidio
655. - 248686 - SUMMA Francesco
656. - 256717 - DE PAOLIS Vittorio
657 - 277087 - DAMIANO Adolfo
658. - 265547 - CROSIO Ettore
659. - 258382 - ACCORSI Giuseppe
660. - 261687 - TAVELLA Cesare
661. - 276071 - VIGO Giovanni
662. - 250294 - PIZZI Luigi
663. - 254886 - ROSSI Giulio
664. - 250571 - FRANCESCHINI Angelo
665. - 250540 - DI FRESCO Salvatore
666. - 253691 - ALBANO Antonino
667. - 262095 - TRANCHINO Ciro
668. - 277091 - POLLERO Bernardo

669. - 247821 - BARONTI Cesare
670. - 258415 - TUGNOLI Giovanni
671. - 258248 - POLLI Umberto
672. - 291725 - SPANO Claudio
673. - 250523 - PIPPO Valentino
674. - 278326 - MASSONE Giuseppe
675. - 270772 - LOMBARDI Angelo
676. - 258409 - SCACCIA Mario
677. - 262087 - BUONGARZONE Gaetano
678 - 276800 - PANTALONE Pasqualino
679. - 250474 - ROMANO Francesco
680. - 278333 - PERO Nicolao
681. - 277323 - BIBBONA Giuseppe
682 - 269567 - BRACCELLI Giovanni
683 - 288998 - VERDINI Antonio
684 - 257247 - BONORA Guerrino
685 - 261959 - CACIOLLI Giuseppe
686 - 278327 - PARABOLANI Enzo
687 - 255090 - FRANCESCHELLI Giovanni
688 - 262901 - NEBIOLO Giuseppe
689 - 248563 - DALLE PIANE Luigi
690 - 248584 - MORINI Sirio
691 - 250495 - TRISCINOGLIO Cataldo
692 - 229609 - GAMBINI Gino
693 - 247784 - DELFINO Tommaso
694 - 251773 - CARBONI Giuseppe
695 - 279084 - BRUNO Generoso
696 - 175600 - ALESSIO Silvio
697 - 192681 - MANTA Alfredo
698 - 267727 - MARTINI Donatello
699 - 247893 - NARDI Gio. Batta
700 - 278309 - PICCININI Salvatore
701 - 283767 - MANNORI Carlo
702 - 273415 - GIANOGLIO Luigi
703 - 216777 - CROLLO Salvatore
704 - 253449 - ALVITI Guglielmo
705 - 276252 - ZENOBI Alessandro
706 - 292525 - CATERA Giuseppe
707 - 235684 - CARAVAGGI Benvenuto
708 - 276954 - CASSANO Luigi
709 - 256714 - DE ANGELIS Virgilio
710 - 261446 - CATTANI Teseo
711 - 254878 - MORSIANI Virgilio
712 - 283420 - PUGLIELLI Vittorio
713. - 263106 - ZANCANARO Ottone
714 - 248493 - FORNI Giovanni
715 - 266477 - CAVEZZALE Andrea
716 - 262117 - RIGANO' Giuseppe
717 - 265512 - GASPERI Eugenio
718 - 258381 - BIANCHI Remo
719 - 258225 - GIRELLI Pietro
720 - 278337 - BOTTERO Eugenio
721 - 268584 - FERRARO Raffaele
722 - 292083 - MANELLI Ernesto
723 - 224938 - VALSINI Gaetano
724 - 257263 - NAVA Enea
725 - 199615 - DE GIOANNIS Amleto
726 - 260990 - MONZANI Emiliano
727 - 250388 - BORGHI Giorgio
728 - 277090 - MACCAGNO Sebastiano
729 - 260711 - PALA Salvatore
730 - 247924 - MAIONE Carmine
731 - 250339 - CONIOLI Giuseppe
732 - 248653 - GONFIANTINI Guido
733 - 255319 - MARCHINI Pacifico
733-bis - 264303 - BALDASCINO Antonio
734 - 255561 - COGLITORE Giuseppe
735 - 263782 - PASTACALDI Dino
736 - 275897 - PINAMONTI Ferdinando
737 - 287306 - GALLI Augusto
738 - 229659 - BRUCHI Enzo
739 - 257255 - GRANCINI Giulio
740 - 256377 - PIACENTINI Felice
741 - 247886 - MARINI Corfù
742 - 273821 - PRIMAVERA Camillo
743 - 262060 - ROMANO Mario
744 - 276290 - ANGELICI Paolo
745 - 291989 - PECCI Angelo Mario
746 - 250425 - RINALDI Primo

747 – 257250 – CROLA Umberto
748 – 255368 – CARDARELLI Antonio
749 – 262868 – PRIGIONE Emilio
750 – 217084 – PELLEGRINI Vittorio
751 – 274651 – MONACI Dante
752 – 250264 – TROTTI Francesco
753 – 261880 – ROCCHI Athos
754 – 255535 – INCIARDI Giuseppe
755 – 268400 – BOLZONETTI Brenno
756 – 253597 – BOCCALON Ettore
757 – 257269 – GHISLANDI Andrea
758 – 248601 – SBROGIO' Alessandro
759 – 266478 – DICHIARA Nazzareno
760 – 260078 – LUNGO Luigi
761 – 257737 – FERRANTE Carmelo
762 – 292012 – CAMPOLEONI Leonardo
763 – 165173 – FASCIOLO Luigi
764 – 250423 – PARDINI Ernesto
765 – 251742 – PASQUINONI Luigi
766 – 247909 – SANSONE Saltore
767 – 255330 – MASSARELLI Dante
768 – 247832 – BOVANI Ferruccio
769 – 250292 – BOCCACINO Antonio
770 257339 – MAESTRELLI Roberto
771 – 288567 – ZANNONI Andrea
772 – 229683 – SEGHETTINI Italiano
773 – 247770 – ROSSI Pierino
774 – 246401 – BAJEC Stanislao
775 – 256005 – TORO Iafet
776 – 250537 – MONTALBANO Giovanni
777 — 248645 – CICCARELLI Egidio
778 – 248523 – VALLE Giulio
779 – 255321 – MATTIOLI Giuseppe
780 – 268588 – RUSSO Vincenzo
781 – 221286 – LORENZETTI Antonio
782 – 229662 – CA[illegible]OSTRINI Antonio
783 – 226552 – MOLINARI Mario
784 – 250393 – REAS Pasquale
785 – 273758 – ZALLOCCO Giovanni
786 – 261695 – REVELLI Lorenzo
787 – 292072 – CAPETTINI Ugo
788 – 276073 – MONTI Domenico
789 – 255328 – MAMMOLI Alfiero
790 – 270540 – PICONE Ciro
791 – 283304 – LERUSSI Giacomo
792 – 205283 – FERRETTI Ferruccio
793 – 250348 – ESPOSITO Alfredo
794 – 250384 – MAZZONI Silvio
795 – 263088 – GRIGOLETTI Umberto
796 – 255371 – CELI Angiolo
797 – 270396 – VITALE Lorenzo
798 – 250285 – STRA' Luigi
799 – 253690 – AGOSTINO Antonino
800 – 257216 – GIORGI Carlo
801 – 247877 – GUIDO[illegible]I Pietro
802 – 231486 – MUSTACCIOLI Pasquale
803 – 259918 – RAIMONDI Gioacchino
804 – 248562 – CORBELLARI Achille
805 – 192081 – TORELLI Guido
806 – 256734 – CENERAZZI Luigi
807 – 280658 – BUSONI Giotto
808 – 247906 – ROSI Omero
809 – 256496 – MAZZANTI Lino
810 – 264001 – VALENTINI Giovanni
811 – 221306 – RIGHI Ubaldo
812 – 247789 – MERLO Ernesto
813 – 262895 – MORINI Silverio
814 – 273421 – FIASCHI Angelo
815 – 260294 – MARCOMENI Salvatore
816 – 255349 – ZECCHINI Siro
817 – 251774 – DE INTINIS Guido
818 – 278424 – GIAMMARIOLI Vittorio
819 – 261538 – ANGELELLI Guerrino
820 – 226118 – STELLA Gaetano
821 – 221342 – COLOMBO Primiano
822 – 275679 – BOLDRINI Miro
823 – 266828 – PAOLETTI Rinaldo
824 – 265086 – GIORDANO Angelantonio
825 – 291938 – MORETTI Anselmo

826 - 177458 - GALLIGANI Decimo
827 - 262119 - LA PORTA Francesco
828 - 292845 - CIVARDI Fausto
829 - 251761 - MASETTI Odoardo
830 - 272322 - TALENTI Stefano
831 - 254888 - TINELLI Carlo
832 - 255560 - BUTTITTA Salvatore
833 - 265548 - LUCHINI Dino
834 - 235154 - CECOTTI Armando
835 - 235212 - BELLONE Bernardo
836 - 273756 - ROMAGNOLI Maggiorino
837 - 262122 - UMBRELLO Giuseppe
838 - 261551 - CIPELLETTI Natale
839 - 213934 - VESTRI Dino
840 - 235829 - DEMICHELI Giovanni
841 - 247891 - MIGLIORI Guido
842 - 250543 - COPPOLA Giuseppe
843 - 239442 - INNOCENTI Annibale
844 - 292009 - SENATORE Espedito
845 - 255351 - BAGLIONI Umberto
846 - 278103 - NEGRINI Umberto
847 - 267719 - BASLINO Eugenio
848 - 277071 - MERLANO Vincenzo
849 260053 - BOBBIO Luigi
850 - 292024 - PELAGOTTI Lorenzo
851 - 248486 - BERTONE Dante
852 - 260191 - DALLA CASA Armando
853 - 246552 - DE VENEZIA Ippolito
854 256693 - IANNATTONE Romano
855 - 235327 - BUCCIERI Pilerio
856 - 263465 - AMATULLI Giovanni
857 - 250295 - ARROBBIO Mario
858 - 280711 - CASERZA Angelo
859 - 256715 - DE CLEMENTI Manlio
860 - 276499 - NICOLINI Egildo
861 - 276948 - POKAI Francesco
862 - 267600 - ARMANI Dante
863 - 276286 - BARTOLOMEI Francesco
864 - 237646 - FURLAN Cesare
865 - 235380 - TACCHINI Pietro
866 - 255537 - MANGERI Leone
867 - 255489 - NOTARELLI Nicodemo
868 - 261868 - PAPINI Otello
869 - 265549 - TACCONI Raffaello
870 - 277762 - RAFFAELE Guglielmo
871 - 235706 - BERTOTTI Attilio
872 - 250270 - CAVALLERA Umberto
873 - 257221 - MONTOBBIO Camillo
874 - 251757 - LANDUZZI Primo
875 - 250328 - ANGELINO Primo
876 - 263998 - TONOLO Tullio
877 - 235833 - ROSSI Nicolò
878 - 216698 - BETUCCHI Dino
879 - 257276 - POROLI Giuseppe
880 - 274632 - CASAGRANDE Arturo
881 - 266837 - RICCI Nicola
882 - 254894 - BERTI Leonardo
883 - 258233 - MANGANO Egidio
884 - 256805 - GAGLIARDI Tommaso
885 - 272182 - GIUSTINI MANFREDI Iolando
886 - 188702 - VIANELLO Agostino
887 - 216691 - COLLI Renato
888 - 265535 - CIANCHI Emilio
889 - 257120 - FACCHIN Dante
890 - 275713 - TOSI Aspromonte
891 - 255539 - LA ROSA Giuseppe
892 - 250514 - LIVIDINI Antonio
893 - 248541 - COLOMBO Natale
894 - 248632 - MANZINI Giulio
895 - 263910 - MENEGAZZI Luigi
896 - 247859 - FIORASI Michele
897 - 177222 - GIAMMARINO Stanislao
898 - 257730 - MODICA Carlo
899 - 248625 - FACCHINETTI Mansueto
900 - 276081 - BASSO Benedetto
901 - 276947 - PASQUINUCCI Alfio
902 - 282432 - GATTI Giovanni
903 - 244047 - LODA Vincenzo
904 - 263914 - PASQUINI Crispoldo

905 - 250508 - SALVATORE Pellegrino
906 - 271595 - GRIGNOLA Ottavio
907 - 262891 - VISCARDI Giuseppe
908 - 261804 - BARTALUCCI Giovanni
909. - 262882 - AMELOTTI Ernesto
910. - 248699 - MILELLA Pasquale
911 - 248621 - BRUNI Savino
912. - 265052 - BRUNI Bruno
913. - 229633 - MARINI Ettore
914. - 235376 - MARENGO Michele
915. - 251736 - GUGLIERI Guido
916. - 253443 - COLETTI Luigi
917. - 250522 - MELE Lorenzo
918. - 256238 - PIVA Giulio
919. - 258393 - FRANCESCHELLI Angelo
920. - 287879 - GIANNI Angiolo
921. - 268585 - SACCO Gaetano
922. - 244124 - GIUSTINI Alfredo
923. - 248488 - BOLCHINI Cesare
924. - 282212 - CASADIO Giuseppe
925. - 258190 - BERTIERI Ennio
926. - 263079 - DE NICOLAI Giacomo
927. - 258221 - MARCHIORI Renato
927-bis - 263078 - DAL DOSSO Aldo
928. - 247870 - GIOVANNETTI Nello
929. - 255362 - LUCARINI Alessandro
930. - 263363 - CORNICCHIA Ettore
931. - 271593 CARBONERO Giuseppe
932. - 279082 - DE SANTIS Vittorino
933. - 292941 - CONTRI Renato
934. - 292003 - PORCU Pietro
935. - 247778 - BIZZARRI Oreste
936. - 248478 - RAVANI Franco
937. - 250531 - MONNO Michelangelo
938. - 244026 - LORENZINI Marco
939. - 260287 - CRESCENZI Ettore
940. - 248533 - CABRINI Luigi
941. - 272539 - IARDINO Vincenzo
942. - 262150 - PERGOLIZZI Saverio
943. - 257213 - CROTTI Severino
944. - 283418 - LANDI Pio
945. - 291159 - MORIONDO Michele
946. - 291400 - SILENGO Angelo
947. - 219449 - SASSONE Luigi
948. - 229618 - GIUSTI Giusto
949. - 254897 - DELL'ACQUA Pietro
950. - 262116 - MINEO Giovanni
951. - 270401 - VANNINI Alberto
952. - 255313 - BONCI Giovanni
953. - 178936 - CORSI Dante
954. - 250369 - LENZI Antonio
955. - 261950 - TANCREDI Alfredo
956. - 254885 - NAVA Cesare
957. - 248628 - ISATTO Emilio
958. - 248525 - ANDOLO Roberto
959. - 273754 - PIANELLI Fernando
960. - 268815 - VELLALBO Francesco
961. - 291262 - POTENZA Paolo
962. - 256250 - GAZZIN Sante
963. - 262880 - GALIZIA Michele
964. - 262883 - AMISANO Luigi
965. - 255348 - VERZILLI Sergio
966. - 247831 - BORSACCHI Otello
967. - 256705 - POSSENTI Pietro
968 - 292004 - FERRERO Egidio
969. - 248531 - BOSCHI Francesco
970. - 248509 - BOGGI Natale
971. - 261940 - CECCHETTI Rino
972. - 262852 - GENESTRONI Mario
973. - 277151 - PONGETTI Francesco
974. - 275119 - BARNABA' Antonio
975. - 249577 - BARBERA Giuseppe
976. - 263464 - SCANDIFFIO Vito Giuseppe
977. - 282439 - TURCHI Orlando
978. - 250483 - BEVILACQUA Attilio
979. - 269577 - RINALDI Vincenzo
980. - 273751 - GIROLIMETTI Giuseppe
981. - 256726 - CIANCHI Umberto
982. - 270394 - GEPPETTI Guido
983. - 198357 - RUGGIERO Antonio
984. - 244054 - BUSSETTI Mario

985. - 250338 - DEMICHELI Mario
986. - 248484 - BELLAZZI Luigi
987. - 251751 - DREI Quinto
988. - 256720 - ELETTI Alfredo
989. - 262871 - ABBANEO Vittorio
990. - 257224 - ROMANO Giovanni
991. - 248608 - VIZZOTTO Angelo
992. - 268595 - FASCINA Sabato
993. - 263994 - PASERO Francesco
994. - 292290 - FASCELLA Alfredo
995. - 244044 - ARRIGONE Camillo
996. - 247785 - DESTEFANIS Giuseppe
997. - 229579 - NIERO Arturo
998. - 248544 - BIELLI Stefano
999. - 283713 - MALORI Omero
1000. - 263996 - SVALDUZ Raimondo
1001 - 240377 - FERRARI Vincenzo
1002. - 235707 - BIANCHI Ambrogio
1003. - 235723 - TIZZANI Mario
1004. - 248560 - COLLA Cesare
1005. - 258578 - FERRIGNI Donato
1006. - 258213 - ZANOLI Valentino
1007. - 261767 - MELDINI Torrido
1008. - 255339 - TANI Mario
1009. - 266830 - MAGNI Francesco
1010. - 261603 - MODESTI Carlo
1011. - 250530 - CORCELLI Cataldo
1012. - 248524 - ZONCA Luigi
1013. - 279493 - MILANO Giuseppe
1014. - 261727 - VANNI Ettore
1015. - 248589 - SARTI Mario
1016. - 257209 - BERTAZZO Domenico
1017. - 282239 - DI FABIO Vittorio
1018. - 261694 - PEZZANI Remo
1019. - 281068 - PIERVITTORI Gaetano
1020. - 277247 - ANTONUCCI Ezio
1021. - 189362 - MARCHIORI Duilio
1022. - 235204 - BRUZZO Mario
1023. - 247931 - CAPITANI Amedeo
1024. - 263352 - FREZZA Domenico
1025. - 274769 - BRARDINONI Alfonso
1026. - 250304 - SERAZZI Camillo
1027. - 258199 - NESPOLI Antonio
1028. - 251784 - COLONNA Basso
1029. - 250308 - GRANA Aristide Toribio
1030. - 261854 - BERTI Gualberto
1031. - 257218 - LUPI Mario
1032. - 263634 - ZEGNA Felice
1033. - 248586 - RICCITELLI Mario
1034. - 266838 - RESPIRATI Argisto
1035. - 256747 - MIGNOLA Giuseppe
1036. - 254902 - GIUSTI Luigi
1037. - 236484 - LUCCI Tullio
1038. - 258596 - LAROTONDA Alberto
1039. - 277252 - PATELLI Mauro
1040. - 244056 - SCATTON Pietro
1041. - 262841 - PASETTI Lorenzo
1042. - 250374 - CORBELLI Guerrino
1043. - 258193 - MAZZUCCHELLI Giuseppe
1044. - 255308 - ALLEGRETTI Eraldo
1045. - 251755 - GOBBI Arrigo
1046. - 261611 - ROSSINI Guido
1047. - 278096 - SCIANNIMANICO Benedetto
1048. - 269562 - SILLETTI Giuseppe
1049. - 262062 - SESSA Francesco
1050. - 221282 - COMIN Umberto
1051. - 229676 - DELLA LUNGA Guglielmo
1052. - 261935 - FOCARDI Attilio
1053. - 247843 - CAPRILI Inaco
1054 - 255526 - INGOGLIA Enrico
1055. - 261954 - BENELLI Adolfo
1056. - 262863 - DEAMBROGIO Severino
1057. - 263980 - BRINI Gaetano
1058. - 256849 - CIROLLI Giovanni
1058. - 255409 - ALBANESE Giovanni
1060. - 250529 - MENOTTI Marino
1061. - 255355 - BOIRIVANT Gaetano
1062. - 258384 - BALBONI Armando
1063. - 293237 - CUCCHIARO Mario
1064. - 250498 - GALATI Adelino
1065. - 261937 - NERI Gino
1066. - 248518 - TORRES Mario
1067. - 255316 - FOSSATI Spartaco

1068. - 248616 - BALDINI Giuseppe
1069. - 263073 - BUSOLIN Attilio
1070. - 257431 - STANGHELLINI Ivo
1071. - 246976 - NATALE Vito
1072. - 262983 - COLOMBO Luigi
1073. - 235755 - TRIACCA Giovanni
1074. - 271614 - PERRONE Adolfo
1075. - 282208 - BECARELLI Alberto
1076. - 261932 - FINOCCHI Dino
1077. - 258219 - POLLAROLO Enrico
1078. - 274647 - CRUCIANI Giovanni
1079. - 250373 - GOTTARDI Giuseppe
1080. - 250539 - RUSSO Salvatore
1081. - 255518 - NANFITO' Cirino
1082. - 277129 - BIANCHI Alfonso
1083. - 262877 - CANEVA Valentino
1084. - 277303 - MADDALONI Giovanni
1085. - 272880 - CRUCITTI Antonino
1086. - 248706 - MARZELLA Giuseppe
1087. - 259917 - PALEARI Silvio
1088. - 260182 - CIANCA Silvestro
1089. - 277927 - MARANO Carmelo
1090. - 280386 - TIBERINO Lorenzo
1091. - 235742 - GAZZO Angelo
1092. - 235720 - RIVOLTA Giuseppe
1093. - 248631 - LUISE Francesco Giovanni
1094. - 255311 - BAROCCI Luigi
1095. - 247824 - BENI Carlo
1096. - 247933 - MANTI Vezio
1097. - 263550 - PULEO Giovanni
1098. - 256392 - VALDI Pietro
1099. - 248630 - LONGHINO Evaristo
1100 - 263916. - PREZIOSA Giovanni
1101. - 258585 - ESPOSITO Catello
1102. - 254909 - TOMBOLA Edoardo
1103, - 247830 - BONI Giuseppe
1104. - 261606 - CORSICO Giacomo
1105. - 250312 - TORIELLI Michele
1106. - 274649 - FIORELLI Nello
1107. - 261583 - BIANCHI Angelo
1108. - 277085 - RABBIA Eugenio
1109. - 261684 - CABELLA Antonio
1110 - 255425 - DAMIANI Giulio
1111. - 268207 - OLIVETI Marino
1112. - 154306 - LO VERDE Francesco
1113. - 218912 - BOZZA Leonardo
1114. - 218857 - BERTOLUCCI Renato
1115. - 261528 - MARGNATI Alessandro
1116. - 256743 - D'URSO Ciro
1117. - 255504 - TENIO Giuseppe
1118. - 256924 - SACCONE Giov. Battista
1119. - 256497 - MACCHIAVELLI Athos
1120. - 250341 - GRAZIATO Marco
1121. - 270392 - BELLINI Pietro
1122. - 247805 - NANNELLI Umberto
1123. - 257220 - MANFREDI Luigi
1124. - 277150 - BARTOLUCCI Renato
1125. - 261879 - PINI Gino
1126. - 287303 - MENGONI Oredo
1127. - 230990 - TOMASETTA Pellegrino
1128. - 223614 - BERTINI Renato
1129. - 224919 - BUSSI Dante
1130. - 216750 - SANTINI Antonio
1131. - 247793 - GAMBAROTTA Felice
1132. - 261862 - FREGOSO Silvio
1133. - 276959 - CALLERIO Attilio
1134. - 261786 - BANCI Anisar
1135. - 259957 - COLOMBO Giovanni
1136. - 261984 - CONTI Luigi
1137. - 262114 - NATOLA Luigi
1138. - 255442 - FELICIANO Ciro
1139. - 235747 - MERLANO Anacleto
1140. - 229643 - BACCI Gino
1141. - 235430 - DI GIROLAMO Costantino
1142. - 248582 - LISERANI Dante
1143. - 256755 - SALIERNO Giovanni
1144. - 250269 - BERNARDI Martino Giuseppe
1145. - 251744 - RINALDI Dino
1146. - 269556 - BILANZUOLI Matteo
1147. - 258645 - D'AMICO Vincenzo

1148. - 258397 - LODI Mario
1149. - 263358 - BELISARI Antonio
1150. - 256381 - OTTOBONI Luigi
1151. - 258602 - LIETO Andrea
1152. - 184335 - GARGIULO Andrea
1153. - 254834 - BECCALOSSI Angelo
1154. - 292053. - GIOVANNELLI Tommaso
1155. - 157007 - PROVENZIANO Attilio
1156. - 244081 - FABBRI Giovanni
1157. - 224943 - BATARRA Michele
1158. - 248511 - RABOZZI Giovanni
1159. - 276102 - VENTURI Gino
1160. - 265542 - BARTOLINI Mario
1161. - 262030 - MARZULLO Pasquale
1162. - 268641 - PAPPALARDO Antonio
1163. - 255403 - ANGELILLO Mario
1164. - 262078 - VENTRE Vincenzo
1165. - 280732 - BARCHIESI Leonida
1166. - 292793 - MIETTA Secondo
1167. - 256393 - GIOLITO Paolo
1168. - 211720 - SEMPLICI Carlo
1169. - 248494 - GAZZANIGA Pietro
1170. - 266472 - BELLI Fidelfranco
1171. - 254911 - SERRA Pietro
1172. - 261590 - COPPA Alfonso
1173. - 265883 - CERCELLETTA Beniamino
1174. - 278336 - BASTIANI Pilade
1175. - 277248 - D'AMICO Armando
1176. - 282243 - BALESTRA Alfredo
1177. - 291586 - DAVINI Oreste
1178. - 235439 - MANGRAVITI Paolo
1179. - 253468 - GULLO Francesco
1180. - 255519 - SANTORO Angelo
1181. - 215306 - CASTELLANI Guido
1182. - 219471 - FORNARO Giuseppe
1183. - 257342 - VIARENGO Remo
1184. - 251812 - AGUGLIA Umberto
1185. - 274538 - BASSO Lorenzo
1186. - 264000 - VICO Giuseppe
1187. - 229700 - MOSCHINI Fernando
1188. - 244080 - IMASSI Giovanni
1189. - 256736 - RUOTOLO Raffaele
1190. - 255556 - CELSOMINO Francesco
1191. - 256503 - CANTELLI Giulio
1192. - 256721 - EVANGELISTA Antonio
1193. - 269758 - GUIDUGLI Ettore
1194. - 250322 - LINGUA Ettore
1195. - 261861 - FOFFA Cesare
1196. - 250417 - CALABRI Curzio
1197. - 253477 MARLETTA Salvatore
1198. - 251763 - SOLLI Luigi
1199. - 292537 - BARBONI Giulio
1200. - 206741 - ABBATE Nicola
1201. - 239031 - DEMARTINO Vincenzo
1202. - 235768 - PERETTI Agostino
1203. - 266491 - MACELLARI Alessandro
1204. - 255360 - DI MARIO Giuseppe
1205. - 247781 - ALITTA Francesco
1206. - 256379 - VENINI Giorgio
1207. - 262978 - DEGLI ESPOSTI Ettore
1208. - 261567 - SARTIRANA Giuseppe
1209. - 280349 - LORENZETTI Natale
1210. - 291332 - VOLONTA' Carlo
1211. - 292619 - PERTOT Mario
1212. - 291918 - ALFARANO Rocco
1213. - 170664 - CERINO Lorenzo
1214. - 223631 - MANGANELLI Gino
1215. - 221288 - MORINO Alessandro
1216. - 235437 - BENFANTI Bartolo
1217. - 221274 - GILARDI Armando
1218. - 255375 - DE SANTIS Gaetano
1219. - 247864 - GELLI Bartolomeo
1220. - 256711 - CIORCIOLINI Michele
1221. - 275983 - BELPINATI Giuseppe
1222. - 251753 - GAGLIARDI Giuseppe
1223. - 261448 - POZZI Giuseppe
1224. - 261697 - SACCHI Francesco
1225. - 271822 - DEIDDA Genesio

1227. - 175977 - SPALLA Giuseppe
1226. - 291160 - SALIVA Clelio
1228. - 195026 - SALVATORE Mauro
1229. - 235182 - MONFERRATO Ernesto
1230. - 279496 - VERNERO Carlo
1231. - 269764 - INNOCENTI Amedeo
1232. - 280714 - PIERANTONI Ettore
1233. - 254900 - GHIGLIONE Luigi
1234. - 247819 - BACCI Lido
1235. - 280302 - PELOSINI Fernando
1236. - 279503 - FANTINO Giuseppe
1237. - 269769 - FEIRA Valentino
1238. - 269890 - SAVARRO Luigi
1239. - 258589 - D'INCECCO Antonio
1240. - 252905 - GIACANI Saverio
1241. - 235915 - SPAMPINATO Vincenzo
1242. - 251790 - SCIARRETTA Salvatore
1243. - 258391 - CERESINI Igino
1244. - 247929 - MAGGIO Enrico
1245. - 235798 - VOLPI Eli
1246. - 248572 - MARTINELLI Agostino
1247. - 269891 - MEREGALLI Angelo
1248. - 263083 - D'INCALCI Nunzio
1249. - 248615 - AVESANI Giuseppe
1250. - 265351 - BELLORA Ovidio
1251. - 256926 - BRUNO Stefano
1252. - 263551 - ROGOLINO Saverio
1253. - 261796 - MARCHINI Alfredo
1254. - 256752 - VERGARA Rocco
1255. - 256382 - LEONE Giuseppe
1256. - 268881 - MILAZZO Giovanni
1257. - 236916 - COSTA Giuseppe
1258. - 287533 - MATANO Domenico
1259. - 242940 - DI LEMBO Giorgio
1260. - 235869 - DI PIETRANTONIO Luigi
1261. - 279497 - PASTORINI Francesco
1262. - 261930 - COSI Bruno
1263. - 258205 - CAMAGNA Ferruccio
1264. - 257707 - CUPITO' Giacomo
1265. - 261790 - D'ACHILLE Nello
1266. - 251815 - FORTEZZA Vito
1267. - 268492 - LANINI Pietro
1268. - 226556 - PICCIOLI Francesco
1269. - 221302 - MORRI Antonio
1270. - 243224 - CONTINI Alberto
1271. - 238685 - FEDI Federigo
1272. - 250438 - PIERALISI Dino
1273. - 256387 - BOERA Angelo
1274. - 258206 - CANOBBIO Fiorentino
1275. - 276504 - DE CARLO Alfonso
1276. - 200402 - DEL BIANCO Elvio
1277. - 256740 - INCOGLIA Gennaro
1278. - 254899 - FEDIGATTI Giovanni
1279. - 253694 - SCOPELLITI Pasquale
1280. - 255317 - GRAZIANO Giuseppe
1281. - 250462 - TREDICI Ulderico
1282. - 263360 - CAPRI Carlo
1283. - 279089 - DE SANTIS Alessandro
1284. - 248516 - SPOTTI Lorenzo
1285. - 274652 - MOROSINI Giulio
1286. - 267715 - CIARI Giuseppe
1287. - 276083 - FATTORINI Paolo
1288. - 262848 - TORTI Giacinto
1289. - 263924 - TREVISANATO Giovanni
1290. - 261881 - ROSSI Eldo
1291. - 266480 - EVANGELISTI Giovanni
1292. - 231307 - FAVARETTO Placido
1293. - 256839 - CARRANO Luigi
1294. - 265885 - CHIESA Flavio
1295. - 262034 - MOSCARIELLO Fiore
1296. - 256809 - SCHINCO Antonio
1297. - 205211 - COLLOVIGH Luigi
1298. - 257469 - IACOPONI Antonio
1299. - 288997 - PERNA Sabatino
1300. - 276297 - DORI Gaspare
1301. - 282670 - STECCA Dino
1302. - 291937 - MANZINI Raffaello

1303. - 291952 - CALCAGNO Angelo
1304. - 215333 - DI CARLO Giuseppe
1305. - 258396 - LEONARDI Arturo
1306. - 204704 - BERGAMINI Federico
1307. - 221311 - BALLINI Umberto
1308. - 218865 - POLI Giulio
1309. - 250301 - NOVELLI Giuseppe
1310. - 292021 - PINCHETTI Alberto
1311. - 205960 - UGOLINI Romolo
1312. - 216775 - BOCCADORO Michele
1313. - 261946 - MALASOMA Ugo
1314. - 255334 - PICCHIANTI Roberto
1315. - 248651 - GALIBERTI Avidano
1316. - 253456 - MANNONI Gerardo
1317. - 290111 - DERCAR Antonio
1318. - 256741 - IORIO Alberto
1319. - 258407 - PORTA Luigi
1320 - 262146 - CANDELA Biagio Angelo
1321. - 248596 - RONCOLATO Romeo
1322. - 263544 - MELLINO Pietro
1323. - 247904 - RISTORI Albertino
1324. - 258394 - GIROTTI Medardo
1325. - 267716 - GIANARDA Carlo
1326. - 281611 - NATALE Giovanni
1327. - 270462 - CALDARELLI Giuseppe
1328. - 262044 - PAGANO Giuseppe
1329. - 292649 - IVALDI Enrico
1330. - 235181 - SAVIO Paolo Attilio
1331. - 258204 - BOLGIANI Giuseppe
1332. - 250410 - ROSSONI Pietro
1333. - 248545 - CALVI Gaetano
1334. - 263912 - MUCCETTI Vincenzo
1335. - 261840 - PISANI Giulio
1336. - 256520 - GALEAZZI Silvio
1337. - 288996 - IANNIELLO Raffaele
1338. - 291669 - PRANDINI Aldo
1339. - 292533 - PASQUOTTO Giuseppe
1340. - 200147 - PELLICCIARI Armando
1341. - 200223 - SPINA Giuseppe
1342. - 235202 - BADENGO Giordano
1343. - 210600 - BELLI Amedeo
1344. - 235740 - GABBIANI Alberto
1345. - 245491 - ZUCCHI Mario
1346. - 248475 - GARBAGNA Guglielmo
1347. - 251785 - CONTARDI Vittorio
1348. - 261702 - TASSELLI Gino
1349. - 248510 - POLLAROLO Egidio
1350. - 247841 - CAMPANINI Aurelio
1351. - 248505 - MINONZIO Ambrogio
1352. - 283422 - MASSARELLI Primo
1353. - 278888 - PANTALEONI Agostino
1354. - 266475 - CARLIN Antonio
1355. - 280301 - SERRA Salvatore
1356. - 247897 - PAMPANA Natale
1357. - 282519 - NOTARI Cristiano
1358. - 258402 - MORUZZI Mario
1359. - 273675 - FALCIONI Guerrino
1360. - 274748 - DE SANTIS Luigi
1361. - 256848 - BELLO Antonio
1362. - 261545 - BOSETTI Pietro
1363. - 277350 - TESTORIO Pietro
1364. - 277299 - ZOLLO Vincenzo
1365. - 262035 - NOCERA Vincenzo
1366. - 274747 - DE ANGELIS Enrico
1367 - 270460 - ANCILLOTTI Alfredo
1368. - 288452 - BERTARELLI Italo
1369. - 291935 - FRANCESE Natale
1370. - 292981 - SIBONI Giovanni
1371. - 292025 - REMOTTI Alberto
1372. - 261792 - FISSI Ezio
1373. - 265545 - BORDINO Aldo
1374. - 261785 - BALLI Serafino
1375. - 235379 - MOZZALI Guglielmo
1376. - 262843 - PIZIO Stefano
1377. - 280459 - NUNZIANTE Amedeo
1378. - 260059 - PACI Clelio
1379. - 176261 - MOSCHIONE Gioacchino
1380. - 223615 - CECCHELLI Cassio

1381. - 215068 - STERO Luigi
1382. - 254907 - PAGLINO Pietro
1383. - 280729 - OMINETTI Augusto
1384. - 283712 - SPUNTICCHIA Amato
1385. - 248668 - COSTANZI Domenico
1386. - 248485 - BERTONE Alberto
1387. - 255332 - PASTORI Pietro
1388. - 266833 - PITOCCO Michele
1389. - 278331 - CICHERO Alberto
1390 - 256749 - PASCALINO Giuseppe
1391. - 277243 - SANCESI Archimede
1392. - 268779 - CALABRO' Vincenzo
1393. - 265360 - SANLORENZO Secondo
1394. - 248595 - POZZA Marco
1395. - 266473 - BISORI Silverio
1396. - 257286 - SACCHI Luigi
1397. - 247872 - GIUSTI Giuseppe
1398. - 250528 - LACOSTA Giuseppe
1399. - 269889 - COSTANTINI Oreste
1400. - 261693 - PAGANONI Angelo
1401. - 272390 - CONTE Antonio
1402. - 256082 - PERROTTA Enrico
1403. - 287307 - RICCI Giuseppe
1404. - 278048 - MANNONI Italo
1405. - 247850 - CONTADINI Domenico
1406. - 213547 - SCOZZARI Vito
1407. - 235812 - BELTRAM Rocco
1408. - 255342 - PRESUTTI Arturo
1409. - 248690 - DE VITO Armando
1410. - 292397 - MISTELLI Giovanni
1411. - 229653 - BERTOZZI Inigo
1412. - 235234 - VITI Vincenzo
1413. - 260192 - DOMENICONI Primo
1414. - 282210 - CASSANO Eugenio
1415. - 283711 - LAKUER Antonio
1416. - 251770 - SUARDI Germinal
1417. - 291597 - ESPOSITO Vincenzo
1418. - 235209 - BRAGA Sisto
1419. - 219464 - ARRIGONE Primo
1420. - 235370 - BEGHI Silvio
1421. - 235782 - CASAVOLA Giuseppe
1422. - 250532 - MATRELLA geom. Antonio
1423. - 257274 - ZONCA Giovanni
1424. - 223583 - VANNI Egisto
1425. - 256750 - SIMEONE Raffaele
1426. - 254908 - SIGNORELLI Fulgenzio
1427. - 255361 - GORI Gusmano
1428. - 255533 - TABONE Francesco
1429. - 276953 - BOSCO Gio. Batta
1430. - 262864 - LAGUZZI Luigi
1431. - 250492 - FARINA Fernando
1432. - 278903 - TOSONI Alessio
1433. - 256492 - MACCAFERRI Ferdinando
1434. - 261810 - CAMPERA Generoso
1435. - 255095 - INSELVINI Angelo
1436. - 276358 - SALZANO Federico
1437. - 266705 - LEVONI Giuseppe
1438. - 283413 - DI MATTEO Gildo
1439. - 262888 - ROSSO Giovanni
1440. - 255559 - PERITORE Giuseppe
1441. - 276493 - DEL MESTRE Italico
1442. - 235777 - BAGNERA Serafino
1443. - 254882 - BELLOMI Pietro
1444. - 260297 - PISANELLI Amedeo
1445. - 257215 - DODA Eugenio
1446. - 181714 - MANCUSO Cesare
1447. - 255523 - PULIGA Sebastiano
1448. - 235086 - FILIPPO Santo
1449. - 247796 - BROGLIA Oreste
1450. - 235709 - GANDINI Ettore
1451. - 257257 - SIMONETTI Pietro
1452. - 250501 - COLUCCI Antonio
1453. - 279504 - ION Pietro
1454. - 250401 - ALLEGRI Attilio
1455. - 248540 - COLOMBO Ambrogio
1456. - 261876 - PALLINI Oreste
1457. - 255502 - DI BELLA Matteo
1458. - 261878 - PELLEGRINI Dino
1459. - 255322 - MAZZARELLA Vincenzo
1460. - 272320 - CARNIERI Gino

1461. - 247878 - IOZZELLI Francesco
1462. - 276248 - NATALI Eleocaudio
1463. - 260717 - SANNA Giovanni
1464. - 256494 - NALDI Mario
1465. - 256850 - CORSITTO Rosario
1466. - 257427 - PARMIANI Vasco
1467 - 258252 - RATTI Alfredo
1468. - 272546 - PIROZZI Pasquale
1469. - 268200 - FATTORI Alfredo
1470. - 283421 - ORAZI Luigi
1471. - 248555 - BRAIT Antonio
1472. - 280662 - SAVINO Angelo Michele
1473. - 255373 - CROCCHIANTI Giuseppe
1474. - 263915 - PIZZOCARO Giordano
1475. - 248629 - LISTUZZI Giovanni
1476. - 247902 - POLLONI Egisto
1477. - 256860 - SPEZZANO Giuseppe
1478. - 272548 - DE MASI Vincenzo
1479. - 270404 - RAVANI Emilio
1480. - 229108 - MOSCA Antonio
1481. - 229637 - GIRSETI Gino
1482. - 287714 - LUGLI Aurelio
1483. - 262875 - CAGLIERO Albino
1484. - 262862 - COGGIOLA Giovanni
1485. - 256725 - CENTOLANI Paride
1486. - 261808 - BERTELLA Idino
1487. - 281133 - MODICA Vincenzo
1488. - 280180 - DI GIUSTO Egidio
1489. - 283309 - BRATTOLI Sergio
1490. - 223605 - SEMPRINI Roberto
1491. - 250499 - FARISCO Generoso
1492. - 280659 - CHERUBINI Arturo
1493. - 250428 - BISORI Pietro
1494. - 250283 - SARTORI Giovanni
1495. - 253467 - AMATO Giuseppe
1496. - 282436 - NARDI Aristide

Anno XXXI - N. 29

21 Luglio 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma. 1938-XVI — Soc. An. Po — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 921. — *Nuove concessioni di temporanee importazioni ed esportazioni* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, successivamente modificato:

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di nuovi provvedimenti di temporanee importazioni ed esportazioni;

Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella 1ª, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla T.I.	Termine massimo per la riesportaz.
Miele greggio . .	**per essere raffinato e confezionato in recipienti od impiegato nella fabbricazione di caramelle (concessione valevole fino al 30 giugno 1939).**	**Kg. 100**	**6 mesi**
Filo di ferro . . .	**per la fabbricazione di « lana di acciaio » (concessione valevole fino al 30 giugno 1939).**	**Kg. 100**	**1 anno**

Art. 2.

E' prorogata, alle stesse condizioni già precedentemente stabilite fino al 30 giugno 1939, la temporanea importazione di distillati di vino per la fab-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 9 luglio 1938-XVI.

bricazione di vermut, cognac, whisky e liquori diversi, istituita in via provvisoria col R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938, n. 44.

Art. 3.

E' ripristinata, alle stesse condizioni già precedentemente stabilite e fino al 30 giugno 1939, la concessione della temporanea esportazione di tessuti di cotone a maglia gommificati per essere sottoposti a speciale trattamento industriale e trasformati in sottascelle, istituita in via provvisoria col R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1738, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 957.

Art. 4.

La temporanea importazione di nastri di ferro di larghezza fino a 200 mm. e di fili di ferro e di acciaio, greggi, o soltanto lucidati, concessa per la fabbricazione dei ganci, asole e fibbie per pantaloni, con l'art. 3 del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, convertito nella legge del 22 dicembre 1927, n. 2496, è estesa alla fabbricazione di fibbie per calzature.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1938-XVI, n. 3058. — *Estensione della Concessione Speciale IV ai viaggi dei bambini inviati alle colonie marine e climatiche ed a quelli dei grandi invalidi del lavoro inviati in luoghi di cura.* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico) N° C. 311/11625/6 dell'11/5/1938.XVI

Viste le Condizioni e Tariffe per il Trasporto delle Persone sulle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. D. L. 11 ottobre 1934 N. 1948 convertito nella legge 4 aprile 1935 n. 1911;

Udito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

Le agevolazioni di tariffa previste dalla Concessione Speciale IV a favore degli indigenti ammalati inviati in luoghi di cura a spese di appositi enti, comitati od associazioni costituiti a scopo di beneficenza, e delle relative persone di accompagnamento, sono da ritenersi estese anche ai viaggi di doppia corsa dei bambini inviati alle colonie marine e climatiche del Regno, in gruppi di almeno dieci, a cura e spese dei dopolavoro e delle opere assistenziali degli enti statali e parastatali nonchè dei dopolavoro e delle opere assistenziali aziendali, il cui elenco verrà stabilito dall'Amministrazione Ferroviaria d'intesa con l'Opera Nazionale Dopolavoro e col Ministero delle Corporazioni.

Le agevolazioni di tariffa della stessa Concessione Speciale IV sono da ritenersi altresì estese a favore degli ammalati inscritti alla Sezione Grandi Invalidi del Lavoro istituita presso l'Istituto Nazionale Fascista Infortuni allorquando gli ammalati sono inviati in luoghi di cura a spese della Sezione stessa.

Art. 2.

La Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato provvederà a mettere le norme della Concessione Speciale IV in relazione alle disposizioni del precedente articolo e stabilirà la data di applicazione delle disposizioni stesse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, li 17 maggio 1938, XVI.

Il Ministro delle Finanze:
REVEL

Il Ministro delle Comunicazioni:
BENNI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 9 luglio 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1938-XVI. — *Condizioni per il trasporto sulle ferrovie dello Stato delle merci in casse mobili* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

L'allegato n. 3-*bis* alle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato è annullato e sostituito da quello annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

ALLEGATO n. 3-*bis*

Condizioni per il trasporto di merci in casse mobili.

1. — Sono considerate casse mobili soggette alle condizioni che seguono soltanto quelle di proprietà di una amministrazione ferroviaria e quelle di proprietà privata immatricolate presso le ferrovie dello Stato o presso una amministrazione ferroviaria estera (2).

Le casse mobili si distinguono in piccole e grandi. Si classificano piccole quelle che avendo una capacità da uno a tre metri cubi, sono munite di rotelle fissate stabilmente alla cassa e dispositivi atti ad isolare le rotelle stesse dal suolo. Si classificano grandi tutte le altre.

L'amministrazione peraltro si riserva la facoltà di considerare eccezionalmente come grandi anche le casse mobili aventi i requisiti suddetti quando ciò sia giustificato, a suo giudizio, da particolari caratteristiche delle casse stesse.

Tanto le casse mobili grandi quanto quelle piccole possono essere di tipo ordinario o di tipo speciale (casse-serbatoio, isotermiche, refrigeranti, ecc.).

Sulle casse mobili devono essere indicati il numero e la marca di proprietà della cassa, la tara in chilogrammi, la portata in chilogrammi e la capacità in metri cubi.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 5 luglio 1938, XVI.

(2) Le casse mobili di proprietà di amministrazioni di ferrovie italiane concesse sono soggette alle condizioni di questo allegato solo in quanto trattisi di ferrovie aventi con le ferrovie dello Stato accordi particolari in materia.

2. — Ai trasporti di merci in casse mobili piccole sono ammesse tutte le stazioni delle ferrovie esercitate dallo Stato, nei limiti delle abilitazioni di servizio delle stazioni stesse; ai trasporti di merci in casse mobili grandi sono ammesse soltanto le stazioni indicate dall'amministrazione.

Le casse mobili possono essere adoperate per trasporti tanto a grande quanto a piccola velocità, compatibilmente con la natura, il peso e le dimensioni delle merci da trasportare.

L'inoltro delle casse mobili grandi, cariche o vuote, con treni viaggiatori è, di regola, escluso.

Per le merci pericolose e nocive comprese nell'allegato n. 7 devono essere osservate le prescrizioni ivi stabilite.

3. — Una cassa mobile può contenere anche merci diverse, ma in ogni caso non può riguardare che una sola spedizione.

Una spedizione può essere costituita da più casse mobili, purchè caricate tutte su di un medesimo carro.

4. — La tara delle casse mobili di proprietà delle ferrovie dello Stato è esente da tassazione. Quella delle casse mobili di proprietà di altre amministrazioni ferroviarie o di proprietà privata è esente da tassazione purchè non ecceda i seguenti limiti per ogni metro cubo di capacità.

casse mobili ordinarie di capacità	fino a 3 metri cubi . . .	Kg. 250
	oltre 3 metri cubi . . .	» 150
casse mobili di tipo speciale	isotermiche o refrigeranti .	» 350
	altre — il limite è stabilito dell'amministrazione caso per caso.	

Ove questi limiti vengano superati l'eccedenza di tara viene tassata come merce, e se nella cassa sono contenute diverse merci l'eccedenza viene aggiunta al peso della merce meno tassata.

5. — Il numero e la marca di proprietà della cassa mobile, la tara e la portata in chilogrammi e la capacità in metri cubi devono essere indicati nella lettera di vettura a cura dello speditore.

Questi deve altresì dichiarare il peso delle merci contenute nelle casse e la eventuale eccedenza di tara di cui al punto 4°.

Non è ammessa la richiesta di verifica del peso, tranne che nei casi di irregolarità nei trasporti.

6. — Il carico della cassa mobile non deve oltrepassare la portata indicata nella cassa stessa, con una tolleranza del 5 %.

7. — I prezzi applicabili sono quelli delle classi e tariffe competenti alle merci contenute nelle casse mobili con l'aggiunta della tassa di utilizzazione di cui al successivo punto 9° e dei corrispettivi per le operazioni di carico e scarico di cui al successivo punto 10°.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 72 delle tariffe, concernenti la tassazione delle spedizioni composte di merci diverse, le merci contenute in una cassa mobile non sono considerate come costituenti un unico collo.

Alle spedizioni di merci in casse mobili non sono applicabili le disposizioni del § 3 dell'art. 70 delle tariffe.

Per le merci la cui tassazione varia a seconda dell'imballaggio con il quale sono presentate si tiene conto del modo come sono imballate nell'interno delle casse mobili. Il mittente deve far risultare la natura dell'imballaggio sulla lettera di vettura.

8. — Per le spedizioni di merci in casse mobili il peso minimo tassabile è fissato nella seguente misura:

	Peso minimo tassabile in chilogrammi per cassa	per spedizioni
a) casse mobili ordinarie:		
1. piccole:		
di capacità da mc. 1 a 1,5	150	—
di capacità di oltre mc. 1,5 e fino a mc. 2,5	300	—
di capacità di oltre mc, 2,5 e fino a mc. 3	500	—
2. grandi:		
di capacità fino a mc. 5	700	2000
di capacità superiore a mc. 5	1000	2000
b) casse mobili di tipo speciale:		
1. isotermiche o refrigeranti	1000	2000
2. altre	sarà stabilito dall'Amministrazione caso per caso	

Per le spedizioni costituite da più merci soggette a diverso modo di tassazione la eventuale differenza in meno tra il peso reale delle merci e i pesi minimi tassabili si aggiunge al peso della merce meno tassata.

L'amministrazione ha la facoltà di elevare il peso minimo per spedizione quando, a suo giudizio, si renda necessario, specie durante i periodi di traffico più intenso, conseguire una maggiore utilizzazione dei carri.

9. — Per le spedizioni di merci in casse mobili di proprietà delle ferrovie dello Stato è dovuta, in aggiunta ai prezzi di trasporto calcolati secondo le norme dei precedenti punti, una tassa di utilizzazione delle casse mobili stabilita nella misura seguente:

Percorrenza dei trasporti Km.	CASSE MOBILI — piccole ordinarie della capacità di mc. da 1 a 1,5	oltre 1,5 e fino a 2,5	oltre 2,5 e fino a 3	grandi ordinarie della capacità di mc. fino a 5	oltre 5 e fino a 10	oltre 10	di tipo speciale — isotermiche e refrigeranti	altre
	Tassa di utilizzazione (in lire) per ogni cassa							
Fino a 100	14	16	18	40	60	90	90	La tassa sarà stabilita dalla amministrazione caso per caso.
da 101 » 200	17	20	23	50	75	105	105	
» 201 » 400	20	24	28	60	90	120	120	
» 401 » 600	23	28	33	70	105	135	135	
» 601 » 800	26	32	38	80	120	150	150	
» 801 » 1000	29	36	43	90	135	165	165	
» 1001 » 1200	32	40	48	100	150	180	180	
» 1201 » 1400	35	44	53	110	165	195	195	
» 1401 » 1600	38	48	58	120	180	210	210	
» 1601 » 1800	41	52	63	130	195	225	225	
oltre 1800	44	56	68	140	210	240	240	

Negli importi suesposti è compreso l'aumento percentuale in vigore.

Per le spedizioni di merci in casse mobili che non siano di proprietà delle ferrovie dello Stato la tassa di utilizzazione è dovuta nella misura del 50 % per le casse mobili piccole e del 75 % per le casse mobili grandi e per quelle di tipo speciale.

La tassa di utilizzazione stabilita dal presente punto è dovuta per i soli percorsi sulle ferrovie esercitate dallo Stato.

10. — Le operazioni di carico delle casse mobili contenenti merci sui carri ferroviari e di scarico dai medesimi sono eseguite, di regola, dall'amministrazione. I corrispettivi dovuti per ognuna di tali operazioni e per ogni cassa carica di merce sono fissati nella seguente misura:

L. 2 per le casse mobili piccole;
» 10 per le casse mobili grandi ordinarie di capacità fino a 5 metri cubi;
» 15 per le casse mobili grandi ordinarie di capacità superiore a 5 metri cubi e per le casse mobili di tipo speciale.

Negli importi suddetti è compreso l'aumento percentuale in vigore.

Nessuna ulteriore tassa è dovuta — in aggiunta ai corrispettivi sopra stabiliti — per l'impiego della gru e degli altri speciali mezzi meccanici che venissero usati per l'eseguimento delle operazioni di carico e scarico.

L'amministrazione ha facoltà di consentire che in determinati casi e previi accordi, le operazioni di carico e scarico siano eseguite rispettivamente dai mittenti e dai destinatari dei trasporti.

11. — L'ammarraggio delle casse mobili contenenti merci sui carri ferroviari viene fatto dall'amministrazione, e senza ulteriori compensi, se il carico è da essa eseguito; in caso contrario spetta allo speditore sotto l'osservanza delle speciali norme stabilite dall'amministrazione.

I mezzi per assicurare le casse mobili sui carri ferroviari sono forniti dall'amministrazione quando le casse mobili sono di sua proprietà; in caso contrario devono essere forniti dallo speditore.

12. — Il termine stabilito dal § 2, comma *d*), dell'art. 65 delle Condizioni è ridotto a 12 ore dallo spirare del termine per l'asportazione delle cose. Se le 12 ore scadono in un periodo di chiusura dello scalo, il termine stesso è prorogato fino a due ore dopo la successiva riapertura.

13. — L'amministrazione è autorizzata a stabilire quali norme devono essere osservate nella richiesta delle casse mobili di sua proprietà, quali somme devono essere versate, a titolo di deposito, dai richiedenti e in quali casi questi depositi devono essere restituiti o incamerati.

14. — Il mittente deve assicurarsi che la cassa mobile messa a sua disposizione dalla ferrovia sia adatta per capacità e per tipo alla merce da trasportare, che sia pulita e che non presenti guasti manifestamente apparenti. Il mittente ha facoltà di rifiutare la cassa che non si trovi nelle suddette condizioni.

15. — Per le spedizioni di merci in casse mobili chiuse il mittente è tenuto ad assicurare con propri mezzi (piombi, lucchetti, ecc.) la chiusura delle casse stesse.

16. — Nessun compenso è dovuto all'amministrazione per i percorsi a vuoto che le casse mobili di sua proprietà dovessero effettuare per essere messe a disposizione dei richiedenti o per essere rinviate, dopo utilizzate, alle località di concentramento.

Anche quando non siano di proprietà dell'amministrazione le casse mobili vuote di ritorno e quelle spedite vuote a prender carico sono trasportate gratuitamente a piccola velocità sulle ferrovie esercitate dallo Stato.

Per le casse mobili di proprietà privata però l'amministrazione ha facoltà:

a) di prescrivere che i percorsi a vuoto gratuiti non superino i percorsi a pieno, e di sottoporre a tassazione gli eventuali percorsi a vuoto eccedenti;

b) di fissare il termine massimo di tempo che può intercedere fra la spedizione a vuoto in esenzione di tasse e la spedizione a pieno;

c) di stabilire che per le casse mobili spedite a prender carico la gratuità è concessa in via di rimborso dopo effettuata la spedizione a pieno;

d) di fissare le modalità che sono da osservare da parte degli speditori nella effettuazione delle spedizioni di casse mobili vuote in esenzione di tasse.

Le operazioni di carico e scarico delle casse mobili vuote da trasportare in esenzione di tasse sono eseguite dall'Amministrazione senza percepire alcun compenso neanche per l'impiego dei mezzi meccanici necessari.

Per l'amarraggio delle casse mobili vuote sui carri ferroviari si applica il disposto del precedente punto 11°.

17. — Per l'asportazione dalla sede ferroviaria delle casse mobili, vuote o cariche, di proprietà di un'amministrazione ferroviaria, valgono le norme seguenti:

a) chi asporta la cassa è responsabile dei guasti che venissero riscontrati nella cassa all'atto della sua restituzione e che non fossero stati fatti rilevare all'atto della consegna;

b) la ferrovia ha facoltà di fissare e di esigere, da chi asporta la cassa, una somma a titolo di garanzia contro la eventuale perdita o gli eventuali guasti;

c) la cassa asportata carica deve essere restituita vuota alla ferrovia entro dodici ore decorrenti dallo spirare del termine per l'asportazione delle cose;

la cassa asportata vuota deve essere ripresentata carica per l'accettazione entro 18 ore dalla consegna;

se i detti termini scadono in un periodo di chiusura dello scalo, essi sono prorogati fino a due ore dopo la successiva riapertura;

d) in caso di ritardo nella restituzione della cassa, la ferrovia ha diritto di esigere una indennità, per ogni cassa e per ogni 24 ore indivisibili, stabilita nella seguente misura;

L. 5 per le casse mobili piccole;

» 10 per le casse mobili grandi e per quelle di tipo speciale.

Negli importi suddetti è compreso l'aumento percentuale in vigore;

e) in caso di perdita della cassa mobile il consegnatario è tenuto a pagare alla ferrovia che gliel'ha consegnata il valore della cassa, oltre l'indennità di cui sopra per i giorni interceduti tra quello della consegna e quello in cui viene notificata la perdita alla ferrovia; la cassa è considerata perduta quando il ritardo nella riconsegna oltrepassi i 30 giorni; in ogni caso l'indennità per il ritardo non deve essere superiore alle lire 150 (compreso l'aumento percentuale in vigore) per le casse mobili piccole e alle lire 300 (compreso l'aumento percentuale in vigore) per le casse mobili grandi e per quelle di tipo speciale;

f) il destinatario di una cassa mobile carica è tenuto a curarne la pulizia dopo lo scarico, in mancanza di che la ferrovia ha il diritto di esigere, per ogni cassa, una indennità di lire 3 (compreso l'aumento percentuale in vigore) se si tratti di casse mobili piccole e di L. 6 (compreso l'aumento percentuale in vigore) ove si tratti di casse mobili grandi ovvero di casse mobili di tipo speciale.

18. — La ferrovia non si ingerisce della restituzione e rispedizione delle casse mobili di proprietà privata asportate dalla sede ferroviaria, salvo che non si tratti di casse mobili private di importazione estera, per le quali abbia

assunto obblighi verso l'Amministrazione doganale, nel qual caso si applicano le norme di cui al successivo punto 19°.

19. — Per l'asportazione dalla sede ferroviaria di casse mobili — cariche o vuote — di importazione estera, per le quali la ferrovia debba rispondere in proprio verso le Amministrazioni doganali interessate, valgono, in aggiunta alle disposizioni che precedono, anche le seguenti norme:

a) chi asporta la cassa mobile estera, in caso di perdita o, comunque, di mancata restituzione, è tenuto a rispondere altresì di tutte le conseguenze derivanti dalla mancata riesportazione all'estero;

b) la ferrovia ha facoltà di fissare e di esigere da chi asporta la cassa estera anche una somma a titolo di garanzia dei diritti di confine e delle eventuali multe da corrispondersi all'Amministrazione doganale in caso di mancata riesportazione all'estero;

c) in caso di perdita o di mancata restituzione della cassa mobile estera, il destinatario, ove non ne abbia già fatto il deposito, è tenuto a pagare alla ferrovia anche i diritti e le multe di cui al precedente comma *b*); qualora detto deposito sia stato fatto, la ferrovia ha il diritto di procedere all'incameramento, salvo a richiedere o a restituire le eventuali differenze che dovessero risultare in meno o in più, dopo effettuato il pagamento alla dogana;

d) rimane assolutamente vietata l'utilizzazione, per trasporti in servizio interno, delle casse mobili estere giunte vuote o la riutilizzazione, dopo lo scarico, di quelle giunte cariche. In caso di infrazione, il destinatario sarà tenuto a corrispondere i diritti e le penalità che dovessero essere richiesti dall'Amministrazione doganale.

20. — L'Amministrazione si riserva di valersi anche per le spedizioni di merci in casse mobili o di casse mobili vuote delle facoltà conferitele dall'articolo 37 delle Condizioni circa la istituzione di servizi di presa e consegna a domicilio.

21. — Per tutto quanto non è previsto dal presente allegato valgono le disposizioni comuni a tutti i trasporti.

Roma, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1938-XVI. — *Determinazione delle aliquote di tassa di scambio da applicarsi sulle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto* (1).

IL MINISRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 84 a 87 della legge 28 luglio 1930, n. 1011;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1931, n. 54194, che ha modificato, limitatamente alle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto destinate all'esportazione, il sistema di pagamento della tassa di scambio di cui agli articoli suddetti;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, col quale è stata aumentata l'aliquota di tassa di scambio sulle dette essenze;

Decreta:

Articolo unico.

Per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1938 la tassa di scambio sulle essenze destinate alla esportazione è dovuta nella misura seguente:

	Quota di tassa per Kg.
Essenze non deterpenate:	
Arancio amaro	2.75
Arancio dolce	3.85
Mandarino	6.55
Limone a spugna	4.10
Limone a macchina	3.55
Bergamotto	5.85

Le dette essenze se deterpenate devono essere assoggettate alla tassa di L. 4 % sul prezzo o valore di scambio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1938 - Anno XVI.

Il Ministro: DI REVEL.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 30 giugno 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1938-XVI, n. 32 — *Graduatorie di merito relative al concorso interno a 40 posti di sotto capo tecnico.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 30 giugno 1938-XVI N. PAG. 040/24/104704 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato con R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio d'amministrazione;

DECRETA:

Sono approvate le graduatorie di merito relative al concorso interno a 40 posti di Sotto capo tecnico bandito col Decreto Ministeriale 21 maggio 1937-XV, n. 2603, e si autorizza la pubblicazione di esse nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 12 luglio 1938 Anno XVI.

Il Ministro:
BENNI.

Graduatorie di merito relative al concorso interno a 40 posti di sotto capo tecnico per il Servizio Materiale e Trazione, bandito col Decreto Ministeriale 21 maggio 1937-XV n. 2603.

OFFICINE

Aggiustatore e Montatore veicoli
(posti 8)

1 - 227871 — SACCO Vito
2 - 207249 — DI ZINNO Domenico
3 - 280952 — NADALINI Tullio
4 - 288108 — STAGNO Mario
5 - 210650 — MEZZALIRA Eugenio
6 - 183069 — LOMBARDI Ricciotti
7 - 202371 — AMMENDOLA Pasquale
8 - 259614 — QUADRI Amedeo
9 - 274354 — PROSA Fedele
10 - 188587 — PAPINI Giotto
11 - 201959 — RUSSO Giacomo
12 - 271257 — PELLEGRINI Paolo

Aggiustatore e Montatore locomotive
(posti n. 5)

1 - 241474 — ROMANO Pietro
2 - 293784 — GEPPI Guglielmo
3 - 268596 — SQUAME Armando
4 - 205448 — MESSINA Carmelo
5 - 254391 — BUTTITTA Giovanni

6 - 287615 — MONTALBA Vincenzo
7 - 192112 — TENAGLIA Umberto
8 - 266253 — BUSILACCHI Giuseppe
9 - 269091 — GAROLA Giorgio
10 - 293140 — DI FIANDRA Vittorio
11 - 154708 — GULLO Giuseppe
12 - 292745 — SUCCI Adolfo
13 - 193846 — CAGGIANO Alberto
14 - 236613 — DE BIASE Giuseppe

Falegname
(posti n. 1)

1 - 271111 — PISTARINO Maurizio
2 - 288315 — DI NUNZIO Isidoro
3 - 266131 — CABONI Antonio
4 - 234820 — TERRENI Renato
5 - 218259 — MINUDRIO Pierino
6 - 218698 — BRAMERIO Erminio
7 - 271135 — VAIRA Domenico

Verniciatore
(posti n. 3)

1 - 280988 — GARAU Giovanni
2 - 186387 — SCARIMBOLI Umberto
3 - 253951 — AIAZZI Alfredo
4 - 287820 — RUSSO Adamo
5 - 250880 — RINALDI Giorgio
6 - 175154 — COLATEI Rizzero
7 - 260551 — PIZZORNO Giovanni

Tornitore
(posti n. 2)

1 - 193394 — CICIANESI Aldo
2 - 215555 — AIMO Antonio
3 - 230580 — BERRETTONI Gino
4 - 292745 — SUCCI Adolfo
5 - 271292 — PARAGATTI Fernando
6 - 266201 — BRUCHI Ulderigo
7 - 199571 — MUSU Cesare
8 - 197354 — CIANCOLINI Adolfo
9 - 202633 — PIOGGIARELLA Romolo
10 - 267495 — BERTILONE Luigi
11 - 283581 — ODDO Salvatore
12 - 264298 — OPPIZIO Giacomo

Fucinatore
(posti n. 2)

1 - 267401 — PENNA Filippo
2 - 269296 — MARTURANO Luigi
3 - 266697 — VENTURI Armando
4 - 273216 — SCATOLINI Umberto
5 - 259648 — SALVADORI Adolfo

Calderaio e Saldatore
(posti n. 3)

1 - 206107 — NOCERA Francesco
2 - 232149 — CANDINI Aristide
3 - 282056 — TORRINI Pietro
4 - 264903 — MARELLO Stefano
5 - 262185 — SEMPRINI Alfredo
6 - 273204 — CITAREI Utilio
7 - 292421 — CHIARATO Guido

OFFICINE E DEPOSITI

Aggiustore elettricista

(posti 8)

1 - 279322 — MONDATI Primo
2 - 266692 — AMADEI Sincero
3 - 206265 — CARISTI Salvatore
4 - 293872 — LISI Fernando
5 - 283750 — NICOMEDI Alduino
6 - 217089 — ODDERA cav. Niccolò
7 - 293948 — SANNINI Oreste

SQUADRE DI RIALZO

(posti 8)

1 - 255588 — FERRARA Nicola
2 - 200430 — ZILLI Giuseppe
3 - 293828 — IORI Guido
4 - 252854 — BRUNA Giuseppe
5 - 263396 — PURCARO Virginio
6 - 221103 — ZATTONI Natale
7 - 263404 — COPPOLA Giuseppe
8 - 241093 — CEOLDO Aurelio
9 - 255604 — VALLIN Primo
10 - 294010 — CECCONI Ugo
11 - 261039 — GRISONI Mario
12 - 264539 — ARRAIS Francesco
13 - 281621 — MORGANTE Annibale
14 - 281120 — QUINTO Donato
15 - 261031 — ARDIZZOIA Pietro
16 - 175565 — CIPRO Nicola

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1938-XVI, n. 156. — *Trasformazione dell'Ufficio Speciale di Ancona in Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge organica sull'esercizio delle Ferrovie dello Stato;

Vista la deliberazione 27 giugno 1923, n. 1273 del Commissario Straordinario delle Ferrovie dello Stato, riguardante il nuovo ordinamento degli organi periferici del Servizio Lavori e Costruzioni;

Visti i Decreti Ministeriali 30 marzo 1932; 18 luglio 1933, n. 222;

Vista la proposta avanzata dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) con la relazione N. PAG.024/111970 del 1° luglio 1938-XVI, riguardante la trasformazione dell'Ufficio Speciale di Ancona in Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

L'Ufficio Speciale, aggregato alla Sezione Lavori di Ancona, viene trasformato in «Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento».

Tale Ufficio, al quale rimangono assegnate le attribuzioni dello Ufficio Speciale di provenienza, assumerà anche la manutenzione delle linee elettrificate del Compartimento a cui appartiene.

Detta nuova Unità dipende direttamente dal Servizio Lavori e Costruzioni e diventa Sede contabile con funzionamento indipendente dalla Sezione Lavori, tanto per la parte amministrativa e contabile, quanto per la parte tecnica, salvo il disposto dell'art. 9 della citata deliberazione n. 1273 per quanto riguarda le espropriazioni.

Il Direttore Generale provvederà a fissare la data di inizio del funzionamento dell'Ufficio suddetto.

Il Ministro
BENNI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	**16,00**
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »	**32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente **ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.**

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare a [illegible] *le e Affari Generali ogni cambiamen*[illegible]*n assumendosi l'Amministrazione alc*[illegible] *per gli eventuali disguidi causati* [illegible] *tale comunicazione.*

Anno XXXI - N. 30

28 Luglio 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1938-XVI. — *Modificazioni e proroga di validità delle tariffe eccezionali temporanee della piccola velocità per i trasporti di cose sulle Ferrovie dello Stato* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

La validità delle tariffe eccezionali temporanee nn. 901, 902, 903, 904, 905, 906 e 907 incluse nelle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, è prorogata fino al 31 dicembre 1938-XVII.

Art. 2.

Con effetto dal 1° luglio 1938-XVI, alle tariffe eccezionali temporanee di cui al precedente articolo sono apportate le modificazioni appresso specificate:

Tariffa eccezionale 901.

1) Sono aggiunte le voci seguenti:

Voce	Serie
Cortecce per tinta o per concia, anche macinate o in tritumi *Foglie* per tinta o per concia, anche polverizzate o in tritumi *Frutta* per tinta o per concia, fresche o secche, anche polverizzate o in tritumi *Radiche* per tinta o per concia, anche macinate o in tritumi *Semi* per tinta o per concia, anche macinati	/H/H/—/B — —/

2) Per le voci seguenti l'indicazione della serie di prezzi applicabile è così modificata:

Voce						
Juta greggia	D*	—	—	—	—	D*
Pesci altrimenti preparati	H	H	—	—	—	—
Pietra pomice	H	H	R	H	N	H
Solfato di allumina	H	—	—	—	—	H

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 19 luglio 1938-XVI.

Tariffa eccezionale 902.

3) Nella parte I sono aggiunte le voci seguenti:

Cemento - amianto (eternit, sacelit, carpilite, salonit, populit, eterna, ecc.) L

Eraclit in lastre L

Latta: scatolame di rifiuto e rottami in genere (esclusi i ritagli) in destinazione alle fonderie o alle officine per essere distagnati . . . . P

Legno di castagno destinato a stabilimenti per l'estrazione dell'acido tannico . . . . O

Pietra pomice in polvere o detriti . . . . N

Inoltre, sempre nella parte I, alla voce « *Paglia* comune » sono aggiunte le parole « e paglia di ginestra », e dopo la voce « *Legna* da ardere di produzione nazionale, ecc. » è aggiunta l'annotazione seguente: « Per la legna destinata a stabilimenti per l'estrazione dell'acido tannico vedasi la voce « Legno di castagno destinato ecc. »;

4) Nella parte II le voci « *Carta* » (sacchi di) per imballaggi delle merci » e « *Cereali*: a) granoturco atto all'alimentazione umana » sono così modificate:

« *Carta* (sacchi di), anche rinforzati con juta, per imballaggi delle merci »;

« *Cereali*: a) granoturco, anche in pannocchie, atto all'alimentazione umana »;

5) Nella parte III sono soppresse le voci « *Cemento - amianto* (eternit, carpilite, salonit, populit, eterna, ecc.) e « *Eraclit* in lastra »; di contro alla voce « *Feldspato* » è aggiunta l'indicazione della serie dei prezzi Q nella colonna delle spedizioni in partenza da stazioni dei Compartimenti di Roma e Ancona; di contro alla voce « *Preparazioni* anticrittogamiche, antifilosseriche e antiperonosporiche » è aggiunta l'indicazione della serie di prezzi *B* nella colonna delle spedizioni in partenza da stazioni dei Compartimenti di Roma e Ancona; è aggiunta la voce seguente:

Avanzi di materie animali o vegetali destinati esclusivamente ad uso di concime e dichiarati sulle lettere di vettura con l'indicazione di tale destinazione . . . . /B/B/B/B/—/B/

Tariffa eccezionale n. 904.

6) Nella serie *A* è aggiunta, tra le stazioni mittenti, la stazione di Peschiera, ed è aggiunta inoltre la voce « *Alabastro*: polvere, rottami, scaglie, frantumi » con assegnazione dei medesimi prezzi stabiliti per la voce già esistente « *Marmo*: granelli, polvere, rottami, scaglie, frantumi ».

Art. 3.

L'indicazione delle singole tariffe eccezionali temporanee di contro alle voci della nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità è modificata od aggiunta in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	**16,00**
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »	**32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 31 4 Agosto 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1042. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 150, concernente le nuove piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno)* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 150, concernente le nuove piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 25 luglio 1938-XVI.

Legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1043. — *Conversione in legge del R. decreto-legge* 10 *marzo* 1938-XVI, *n.* 451, *riguardante miglioramenti ed aumenti di potenzialità alle linee, agli impianti ed al materiale rotabile e di traghetto delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 451, riguardante miglioramenti ed aumenti di potenzialità alle linee, agli impianti ed al materiale rotabile e di traghetto delle Ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Benni — Di Revel.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 25 luglio 1938-XVI.

Legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1044. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 336, concernente l'autorizzazione di un concorso interno a posti di guardamerci tra il personale dei gradi* 13°, 14° *e* 15° *delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 336, concernente l'autorizzazione di un concorso interno a posti di guardamerci tra il personale dei gradi 13°, 14° e 15° delle Ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Benni — Di Revel.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 25 luglio 1938-XVI.

REGIO DECRETO 10 marzo 1938-XVI, n. 1054. — *Disposizioni per la liquidazione dell'indennità e delle rendite per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali del personale di ruolo ed avventizio delle Ferrovie dello Stato e per la risoluzione delle controversie relative* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 29 gennaio 1934, n. 333 concernente delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni degli operai sul lavoro nelle industrie;

Veduti il R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e le norme integrative approvate con R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276;

Veduto il relativo regolamento di esecuzione appovato con R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200;

Veduto il R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, sulle pensioni del personale ferroviario;

Veduto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Veduto l'art. 48, n. 2, del surricordato R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' compreso nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765 e successive modificazioni ed aggiunte, il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sia di ruolo che avventizio, appartenente alle categorie menzionate all'art. 9 del vigente regolamento del personale ferroviario, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

Art. 2.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato provvede di ufficio alla liquidazione delle indennità giornaliere e delle rendite stabilite dal R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, non appena ultimati i necessari accertamenti

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 26 luglio 1938-XVI.

medico-legali, senza pertanto essere tenuta all'osservanza dei termini perentori fissati dal citato R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e dal relativo regolamento sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, tranne quanto è disposto al successivo art. 5.

Art. 3.

Per i primi tre giorni di inabilità temporanea derivante da infortunio sul lavoro, e per i primi nove giorni di inabilità temporanea causata da malattia professionale, l'Amministrazione ferroviaria corrisponde al personale il trattamento stabilito dalle norme in vigore pei malati comuni.

Per i giorni successivi al terzo od al nono, l'Amministrazione integra unicamente pel personale di ruolo l'indennità per inabilità temporanea con la differenza per raggiungere il trattamento previsto per le malattie comuni dal regolamento del personale ferroviario, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

L'integrazione è concessa nei limiti previsti per le malattie dall'art. 67 del suddetto regolamento.

Il pagamento delle indennità giornaliere viene fatto a mensilità come per le competenze ordinarie; quello delle rendite di inabilita e delle rendite dovute ai superstiti è fatto a norma dell'art. 49 del regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200.

Art. 4.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzato ad approvare le liquidazioni delle rendite per inabilità permanente e per morte dipendenti da infortuni sul lavoro o da malattie professionali occorsi al personale ferroviario sia di ruolo che avventizio.

Art. 5.

Nei casi previsti dal 1° comma dell'art. 42 del regolamento d'esecuzione, 25 gennaio 1937-XV, n. 200, le comunicazioni e le richieste di cui al comma stesso debbono dall'assicurato essere rivolte per via gerarchica alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, la quale disporrà i nuovi accertamenti del caso e, nel più breve tempo possibile, in ogni modo non più tardi di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, comunicherà le sue definitive decisioni all'interessato.

Art. 6.

Per gli agenti delle Ferrovie dello Stato, di ruolo od avventizio, e per i loro aventi causa, è obbligatorio, nel caso di controversia sul diritto alle indennità o alle rendite, ovvero sulla natura e sulla entità delle conseguenze dell'infortunio o della malattia professionale, di deferirne la risoluzione ad un collegio di arbitri costituito a norma dell'art. 60 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

Il Collegio arbitrale si costituisce ed espleta il proprio mandato nella sede dell'Ispettorato sanitario delle Ferrovie dello Stato nella cui circoscrizione è compreso il luogo dell'infortunio, salvo che le parti stabiliscano d'accordo di costituire il Collegio in altra sede ritenuta più opportuna.

Il giudizio arbitrale non può essere istituito se non dopo esaurite le pratiche occorrenti per la liquidazione amministrativa dell'indennità o della rendita.

L'atto di compromesso non è soggetto all'omologazione del Tribunale.

Rimane fermo il disposto dell'art. 32 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e dell'art. 64 del regolamento d'esecuzione approvato con R. D. 25-1-1937-XV, n. 200.

Art. 7.

Il credito delle indennità fissate dal R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, può essere ceduto, pignorato o sequestrato soltanto per le spese e per gli onorari inerenti all'arbitrato che dal presidente del Tribunale con ordinanza divenuta definitiva siano stati posti a carico dell'assicurato o dei suoi aventi causa.

Art. 8.

Il supplemento eccezionale di pensione e la percentuale di riversione del supplemento eccezionale di pensione, di cui all'art. 9 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, sulle pensioni del personale ferroviario, sono assegnati rispettivamente all'agente esonerato per cause di servizio od alla vedova e figli soltanto per la parte eventualmente eccedente le rendite dovute ai medesimi in base al R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

Art. 9.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha facoltà di incaricare l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del servizio della corresponsione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti da essa liquidate in base al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

In tal caso l'Amministrazione predetta verserà all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro i valori capitali delle rendite calcolate secondo tabelle che all'uopo saranno concordate, restando essa Amministrazione esonerata da qualsiasi obbligo verso i titolari delle rendite.

Restano però ferme e salde l'applicazione delle norme stabilite per le rendite d'inabilità e di quelle a favore dei superstiti nel titolo IV del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e la competenza dell'Amministrazione ferroviaria di procedere alla revisione delle rendite per inabilità permanente a norma dell'art. 25 del citato R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, osservandosi anche per la risoluzione delle relative controversie le norme del precedente art. 6.

In relazione all'aumento od alla diminuzione da apportarsi alle rendite in conformità di quanto disposto nel citato titolo IV del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, saranno fatte le corrispondenti variazioni dei valori capitali delle dette rendite già versati dall'Amministrazione ferroviaria all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sarà provveduto ai conseguenti versamenti o ricuperi.

Art. 10.

L'Amministrazione ferroviaria potrà affidare all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro l'incarico di determinate prestazioni sanitarie a favore dei propri dipendenti infortunati o malati nei limiti e con le modalità da concordarsi con l'Istituto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Benni — Solmi — Di Revel — Lantini

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1938-XVI, n. 3351. — *Graduatoria degli idonei del concorso a 12 posti di Allievo Ispettore in prova (amministrativo).* (1)

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale n. 1185 del 9 novembre 1937-XVI;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG.040/24/108393 in data 24 giugno 1938-XVI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 12 posti di Allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in Scienze economiche e commerciali, o in Scienze economiche-marittime o in Scienze politiche, sociali e sindacali o laureati dalle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria o dalla Sezione consolare dell'Istituto Superiore di Venezia.

Roma, li 30 giugno 1938-XVI.

Il Ministro
BENNI.

Graduatoria degli idonei del Concorso a 12 posti di Allievo Ispettore Amministrativo di cui al Decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI, *n.* 1185 (tenuto conto del disposto dell'art. 12 dell'avviso-programma di concorso annesso al Decreto citato):

1 — ZAPPULLI Cesare
2 — ZAMBRINI Sergio
3 — ALIERI Ugo
4 — VASSALLO Giovanni
5 — ARMANDO Leone
6 — CIMA Rinaldo
7 — BELLINGERI Giorgio
8 — ROBBA Francesco
9 — GALLO Giuseppe
10 — FALCONE Giuseppe
11 — DE CHICCHIO Luigi Serafino
12 — GUERCIA Tommaso
13 — MILANI Giulio
14 — LUISO Raffaele
15 — BALDUCCI Romeo
16 — PELLEGRINO Mario
17 — QUARTA Giuseppe
18 — FAGGIONI Romualdo
19 — GRISORIO Guido
20 — FERRERINI - PORCINAI Vincenzo
21 — MARTINELLI Carlo Alberto
22 — CANE Carlo
23 — DE BELLIS Vincenzo
24 — TRINASTICH Sole
25 — TEODORO Angelo

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 23 luglio 1938-XVI.

Decreto Ministeriale 30 giugno 1938-XVI, n. 3352. — *Graduatoria degli idonei del concorso a 6 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo* (1).

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale n. 1183 del 9 novembre 1937-XVI;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG.040/24/110764 in data 24 giugno 1938-XVI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 6 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo.

Roma, li 30 giugno 1938-XVI.

Il Ministro
Benni.

Concorso a 6 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

1 — BAJARDI Osvaldo
2 — MOMIGLIANO-LEVI Giulio
3 — DI MARO Ugo
4 — CADDIA Angelino
5 — TEPPATI Renato
6 — MAIONE Mario
7 — DE PAOLIS Decio
8 — PALAMA' Giovanni
9 — MARTORANO Giuseppe
10 — BOSCARDI Franz
11 — CAPONE Cristofaro
12 — TATARELLI Giacinto
13 — PIZZA Salvatore
14 — LOMBARDI Federico
15 — PASQUA di BISCEGLIE Antonio
16 — DEDONI Guido
17 — GERACI Vincenzo
18 — ROTILIO Vincenzo

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 23 luglio 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1938-XVI, n. 3353. — *Graduatoria di merito del concorso a 200 posti di Sottocapo in prova delle stazioni* (1).

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI, n. 1196;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG.040/24/108391 in data 24 giugno 1938-XVI;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 200 posti di Sottocapo in prova delle stazioni.

Roma, li 30 giugno 1938-XVI.

Il Ministro
BENNI.

Concorso a 200 posti di Sottocapo in prova delle Stazioni
GRADUATORIA DI MERITO

1. — AUTELI Estero
2. — PITTARELLO Romualdo
3. — BITTO Antonino
4. — GIRARDELLI Placido
5. — VALENTI Martino
6. — MENATO Renzo
7. — MARTINI Pietro
8. — VALLE Angelo
9. — PEDRAZZI Giannino
10. — BERTOZZI Goffredo
11. — FABRINI Duilio
12. — AISA Alberto
13. — PESSINO Giovanni
14. — NOBILE Federico
15. — BRAVI Ascanio
16. — MOSER Emilio
17. — FRONTERA Carmine
18. — GREGORINI Teodoro
19. — BONGIOVANNI Carmelo
20. — RUBINO Mario
21. — GALANTI Sergio
22. — MARASSO Antonio
23. — DEJANA Marziale
24. — AUDIELLO Antonio
25. — BALLARIN Wladimiro
26. — CAMUSSA Mario
27. — GIUNTOLI Aldo
28. — RIODA Evaristo
29. — DEL PINTO Primo
30. — MARINO Carmine
31. — CALCAGNO Nicolò
32. — STRADIOTA Francesco
33. — CIRILLO Michele
34. — OLIVIERI Alberto
35. — BARONCINI Elio
36. — PETRUCCIANI Pierino
37. — ARMANI Armando
38. — MORELLO Raffaele
39. — DE CESARE Fulvio
40. — CAPRIGLIONE Carlo
41. — DI PUCCIO Dino
42. — FOCO Mario
43. — COSENTINO Antonio
44. — PROSPERI Beniamino
45. — FELICI Roberto
46. — SOLDO Angelo
47. — MARIANI Guido
48. — SURACI Luigi

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 23 luglio 1938-XVI.

49. — BOFFANO Luigi
50. — RINALDI Ugo
51. — FELICIANGELI Quintino
52. — ROMANO Alfonso
53. — PITZALIS Antonio
54. — SANTORO Feliciano
55. — BAIOCCO Mario
56. — SANTORO Giuseppe di Benedetto
57. — DI VENUTA Giovanni
58. — IMPELLIZZIERI Francesco
59. — GONZIO Giovanni
60. — CAROBBI Renato
61. — TRAVERSO Francesco
62. — AROASIO Domenico
63. — CUZZI Giovanni
64. — AMATO Santi
65. — NAZZARRO Enrico
66. — BOVIO Vincenzo
67. — MISSANO Nicola
68. — BERZIGOTTI Alfeo
69. — FRANCO Giuseppe
70. — TRANI Gennaro
71. — VITALE Francesco
72. — PANZA Costantino
73. — SUPERTI Luigi
74. — BARILLA Salvatore
75. — MIANO Salvatore
76. — ANDRENACCI Mario
77. — RICCELLI Goffredo
78. — GIUBILARO Baldassarre
79. — MARINGELLI Pasquale
80. — LAZZARI Federico
81. — SANTORO Giuseppe di Carmelo
82. — BARONI Sergio
83. — SCIALDONI Alessandro
84. — ZANOTTI Alvaro
85. — MEALLI Mario
86. — LUPPARI Terzio
87. — SCHIESARO Ezio
88. — BALDINI Giuseppe
89. — NOCELLA Francesco
90. — POLI Giovanni
91. — VEGLIANTE Giuseppe
92. — DI MAGGIO Vittorio
93. — PAPINI Antonio
94. — ALFANO Gennaro
95. — BETTUCCI Raniero
96. — AMATO Pietro
97. — CHIATTI Pasquale
98. — SCARANTINO Filippo
99. — LA TESSA Antonino
100. — DAINI Raffaele
101. — FOTI Francesco
102. — LEONCINI Angelo
103. — DELLA SALA Antonio
104. — FUSCO Ciro
105. — PANICHI Eolo
106. — AMBROSIONI Profeta
107. — FRANCHINI Francesco
108. — MOLFESE Salvatore
109. — VOLANTE Giovanni
110. — CIOTOLA Alfredo
111. — ERRICO Francesco
112. — BROUZET Mario
113. — COTRONEI Bruno
114. — FONTAN Walter
115. — DI MAIO Bruno
116. — ORNA Silvano
117. — ROTONDO Oronzo
118. — SERIO Luigi
119. — GUCCINELLI Romolo
120. — DI PANFILO Paolo
121. — TROIANO Guido
122. — VERONESI Gaetano
123. — LUCONI Dionisio
124. — LEONE Errico
125. — FENOIA Germano
126. — BALDON Luigi
127. — ROSSETTI Gino
128. — CAMINITI Domenicantonio
129. — PENNISI Salvatore
130. — BIFFI-GENTILI Luigi
131. — FANO Marco
132. — DE ROSA Mansueto
133. — RAVAZZINI Goffredo
134. — DI TULLIO Fernando
135. — DI TULLIO Lorenzo
136. — LAPORTA Amatore
137. — ALESSANDRINI Pio
138. — PARLATO Carmelo

Decreto Ministeriale 30 giugno 1938-XVI, n. 3354. — *Graduatoria degli idonei del concorso a 79 posti di Sottocapotecnico in prova* (1).

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale n. 1194 del 9 novembre 1937-XVI;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG.040/24/112021 in data 24 giugno 1938-XVI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 79 posti di Sottocapotecnico in prova.

Roma, li 30 giugno 1938-XVI.

Il Ministro
Benni.

Pubblico concorso a 79 posti di Sottocapotecnico in prova autorizzato con Decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI, *n.* 1194

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

1. — PATTARINI Tullio
2. — GASPARON Ruggero
3. — ROSI Mario
4. — TOMASSINI Bruno
5. — CANE' Marcello
6. — FOTI Vincenzo
7. — CENTURIONE Michele
8. — EMMA Vincenzo
9. — CORNELIO Alberico
10. — BENIERO Casimiro
11. — BOGA Egisto
12. — MERONI Renzo
13. — TESTAVERDE Pietro
14. — BONPRESA Armando Mich.
15. — CECCARELLI Antonio
16. — GIANNOBILE Ottavio Nicolino
17. — VIGNOLA Giuseppe
18. — VALENTINI Valentino
19. — IORIO Francesco
20. — DRAMIS Renato
21. — BENASI Claudio
22. — D'AMORE Giuseppe
23. — ROSSETTI Aldo
24. — BENETTI Aldo
25. — DEL PRIORI Boemio
26. — DE PAULIS Maffeo
27. — DAMIA Egisto
28. — ALESSANDRINI Arnaldo
29. — MANNINO Paolino
30. — PELLECCHIA Luigi
31. — TANCREDI Ciro
32. — MELANDRI Guido
33. — MACCIONE Raffaele
34. — BERNARDO Raffaele
35. — NAPOLI Giuseppe
36. — BIONDO Antonio
37. — CAMELI Armando
38. — TINTORI Ilio
39. — DI SISTO Aldo
40. — SCOGNAMIGLIO Pasquale
41. — ANSELMI Domingo
42. — PREVI Amedeo
43. — CONDORELLI Antonino

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 23 luglio 1938-XVI.

44. — DE LUCIA Marzio
45. — BOCCHINI Eraldo
46. — LONARDI Erasmo
47. — IOREN NAPOLI Giuseppe
48. — BUCCILLI Alfredo
49. — MEDDI Antonio
50. — BENASSI Mirco
51. — PERRONE Osvaldo
52. — D'INCECCO Giovanni
53. — LE CAUSE Natale
54. — CATALANO Attilio
55. — MILO Arnaldo
56. — CAMEROTA Manfredo
57. — PATACCONI Alfredo
58. — MICHELETTI Luigi
59. — CORAZZINI Vittorio
60. — SPADARO Giuseppe
61. — MAZZOTTI Giuseppe
62. — CASTELLETTI Pierino
63. — BIANCOROSSO Michele
64. — PISANI Rocco
65. — PIRROTTA Antonio
66. — PAURI Aldo
67. — FOLETTI Giovanni
68. — ROTUNNO Alfonso
69. — DE MARTE Raffaele
70. — MARRA Leonardo
71. — LIVERANI Guido
72. — IALENTI Vincenzo
73. — POLIZZOTTO Giovanni
74. — FAUSTO Raffaello
75. — FERRANTE Antonino
76. — BALDI Luigi
77. — MUSCARELLO Gaudenzio
78. — POLI Marco
79. — FEDELE Federico
80. — CANNIZZARO Nicola
81. — FAVAZZI Alfredo
82. — GRIFONE Finanno
83. — ROTONDALE Americo
84. — TRAPANI Natale
85. — TESTONI Amleto
86. — MICHILLI Giuseppe
87. — TRIPEPI Antonio
88. — BONUCCHI Sergio
89. — GRIGOLETTI Gius. Mario
90. — TAGARIELLO Carlo
91. — MARTINELLI Enrico
92. — CASADIO Olindo
93. — SAVI Giorgio
94. — MARIANI Pio
95. — SGAMBETTERRA Emilio
96. — PITRONE Francesco
97. — ZICCARDI Domenico
98. — TONI Pier Giovanni

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1938-XVI, n. 3355. — *Graduatoria degli idonei del concorso a* 100 *posti di Conduttore in prova* (1).

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale n. 1198 del 9 novembre 1937-XVI;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG.040/24/108394 in data 24 giugno 1938-XVI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 100 posti di Conduttore in prova.

Roma, li 30 giugno 1938-XVI.

Il Ministro
BENNI.

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

del Concorso a 100 *posti di Conduttore in prova*

1. — CAROMAGNO Gaetano
2. — NERI Elio
3. — PALESTRA Carlo
4. — COSTANZI Filippo
5. — ARANCIO Pietro
6. — TARRICONE Felice
7. — GANCI Serafino
8. — BENUSSI William
9. — MARTINO Nicolangelo
10. — LONGO Raffaele
11. — LAZZARINO Italo
12. — LADI Aroldo
13. — AMATO Pietro
14. — CALABRO' Giuseppe
15. — CAREGNATO Prosdocimo
16. — BELLONI Ezio
17. — DORELLA Dino
18. — DIAMANTI Antonio
19. — CATALANO Carmine
20. — VIDONI Giovanni
21. — GIUFFRE' Giovanni
22. — MANFREDINI Gaetano
23. — ANGIOLELLI Agostino
24. — PELOSI Elio
25. — ROMEI Bruno
26. — URSO Gaspare
27. — TUCCI Pietro
28. — TROCCHI Guido
29. — AVANZINI Armando
30. — FERRARA Santi
31. — TALAMO Giuseppe
32. — D'AMATO Giacomo
33. — MONTANARI Attilio
34. — CAPPELLARI Luigi
35. — FAMBRINI Antelo
36. — RATTI Riccardo
37. — CASTRO Sebastiano
38. — LORENZONI Paolo
39. — GIUDICI Manlio
40. — PELLICCIONI Guido
41. — RONSISVALLE Giovanni
42. — DI BELLA Francesco
43. — CALVI Carlo
44. — BENVENUTI Palmiro
45. — CIPRIANI Umberto
46. — FERRARO Mario
47. — INNAMORATI Mario
48. — VIERUCCI Manlio
49. — SPINA Francesco
50. — DELLA LOGGIA Mario
51. — RUSSO Edoardo
52. — CASTELLI Enrico

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 23 luglio 1938-XVI.

53. — ASTE Mario
54. — PANELLI Renzo
55. — LIUZZI Amilcare
56. — D'INCECCO Pasquale
57. — CALAMANTE Dante
58. — ORTOLANO Paolo
59. — QUATTRINI Filippo
60. — PAGANINI Giorgio
61. — MINICHINI Mario
62. — SABIA Pasquale
63. — AMORUSO Giuseppe
64. — COSTA Orlando
65. — CIAMPALINI Saverio
66. — CAPUOZZO Luigi
67. — STEFANI Giuseppe
68. — CEGLIE Pasquale
69. — CAPUANI Angelo
70. — VEZZOLI Carlo
71. — GELLI Luigi
72. — LIMONGELLI Giuseppe
73. — VALENTI Giuseppe
74. — GRANIERI Salvatore
75. — DONATO Letterio
76. — PELOSINI Faustino
77. — STURBINI Mario
78. — GIOSTRELLI David
79. — ZIBELLINI Alberto
80 — LUPARIA Lorenzo
81. — TADDEI Renato
82. — DE SANTIS Ruggiero
83. — PICCININI Aldo
84. — CONA Aristide
85. — DI ROSA Michele
86. — CICOGNANI Nello
87. — SEITA Silvio
88. — MALPASSI Luigi
89. — ROBERTO Elidio
90. — GIUSTI Amedeo
91. — BUSSONE Maurizio
92. — RELLA Francesco
93. — SOVRANO Antonio
94. — FANTINI Guerrino
95. — PENUTI Alfredo
96. — BELSITO Domenico
97. — MOSSINA Italo
98. — ROSSETI Renato
99. — DOTTO Giuseppe
100. — MARZIALI Quintilio
101. — ANGELI Antonio
102. — CONTUCCI Aventino
103. — CATTANEO Elmi
104. — SALVESTRINI Arturo
105. — DELLAIRA Giovanni
106. — PELAGALLI Giovanni
107. — CAMONI Renato
108. — GUAZZOTTI Giovanni
109. — BUONOCORE Amedeo
110. — DE VITA Giuseppe
111. — LONGO Giorgio
112. — d'ANGELO Giuseppe
113. — DAVI Carmelo
114. — DAINI Raffaele
115. — PRANDI Mario
116. — GARAU Osvaldo
117. — RUGGIERO Vincenzo
118. — GAZZANIGA Mario
119. — MONTENZ Dante
120. — OTTAVI Tito
121. — BETTELONI Mario
122. — MAGRI Mario
123. — GUARDUCCI Giuseppe
124. — DAL FORNO Arturo
125. — BARATTONI Anacleto
126. — DE BLASIO Giuseppe
127. — BROCCOLI Carlo
128. — PROVAZZA Demetrio
129. — NIGRO Salvatore
130. — LAURINO Cosimino
131. — ROSSI Carmine
132. — VIVENTI Ivo
133. — GIOACCHINI Eraldo
134. — LASTARIA Giuseppe
135. — MACCHIAVELLO Nicola
136. — MINUTOLI Placido
137. — ALTAVILLA Amodio
138. — PACE Primo
139. — GIARRATANA Domenico di Diego
140. — NISCO Giuseppe
141. — MAZZI Lamberto
142. — VENTURINI Armino
143. — GIGLIANO Angelo
144. — GANCI Giuseppe
145. — MASINI Nello
146 — PAPAGNI Giuseppe
147. — QUARTU Ernesto
148. — RIZZO Domenico
149. — AQUILA Giuseppe
150. — LOFFREDI Paolo
151. — delli CARRI Aldo
152. — GIACOMELLI Mario
153. — CIRASIELLO Roberto
154. — BAIOCCO Pietro

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1938-XVI, n. 33. — *Graduatoria di merito del concorso a 50 posti di Segretario in prova fra diplomati in ragioneria.* (1)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale n. 1187 del 9 novembre 1937-XVI;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/112032 in data 2 luglio 1938-XVI;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione:

DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 50 posti di Segretario in prova fra diplomati in Ragioneria.

Roma, li 12 luglio 1938-XVI.

Il Ministro:
BENNI.

Graduatoria di merito del concorso a 50 posti di Segretario in prova fra ragionieri

(Decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI, n. 1187)

1 — FAGGIONI Romualdo
2 — DELLA LENA - GUIDICCIONI Mario
3 — CALABRESI Bruno
4 — BRUNI Antonio
5 — DE SISTO Enrico
6 — FIGINI Carlo
7 — SANTORO Mario
8 — LONGO Claudio
9 — ESPOSITO Amato
10 — DOLCE Fulvio
11 — DE CICCO Vittorio
12 — LUCIDI Mario
13 — CASCIOLA Aldo
14 — ORLANDI Italo
15 — AUDIBERTI Alfredo
16 — MECATI Alberto
17 — ARCIDIACO Ugo
18 — ESPOSITO Andrea
19 — PAOLONI Luigi
20 — DEVECCHI Carlo
21 — MILANI Giulio
22 — AVESANI Renzo
23 — MORENA Angelo
24 — PELLIGRA Biagio
25 — OLIVA Giovanni
26 — TOCCACELI Augusto
27 — FELICIOLI Annibale
28 — CHIRICHIGNO Giuseppe
29 — VICENTINI Carlo
30 — CHICCHIO Vittorio
31 — CHIMIENTI Giuseppe
32 — FASCETTI Mario
33 — SPERATI Romeo
34 — CARLONI Igino
35 — PLACANICA Salvatore
36 — MANTOVANI Andrea
37 — CALVI Giovanni
38 — TUSCANO Armando
39 — PATANE' Pietro Lorenzo
40 — NOBILE Federico

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 28 luglio 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1938-XVI, n. 34. — *Graduatoria degli idonei del concorso a 120 posti di Alunno d'ordine in prova degli Uffici* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale n. 1191 del 9 novembre 1937-XVI;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/112033 in data 2 luglio 1938-XVI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 120 posti di Alunno d'ordine in prova degli Uffici.

Roma, li 12 luglio 1938-XVI.

Il Ministro: BENNI.

Graduatoria degli idonei del concorso a 120 posti di Alunno d'ordine in prova degli Uffici

(D. M. 9 novembre 1937-XVI, n. 1191)

1 — RUSSIAM Domenico
2 — FLORIO Antonio
3 — POGGESI Vasco
4 — MIGLIAVACCA Mario
5 — MACALELLO Francesco
6 — SURACI Luigi
7 — SCIACCA Paolo
8 — GRAZZINI Max
9 — SIMONELLI Angiolo
10 — GELSI Germano
11 — BATTAGLINI Renato
12 — ALESSANDRONI Libero
13 — MARTINOLICH Umberto
14 — VINCI Pietro
15 — BALDINI Giuseppe
16 — CONOSCIANI Mario
17 — RAPETTI Luigi Pietro
18 — LANDI Luigi
19 — FONTAN Valter
20 — FRANCI Mario
21 — LUCIANO Mario
22 — VITTORIA Luigi
23 — BRANDI Aldo
24 — SILVESTRINI Augusto
25 — RATTI Riccardo
26 — MEZZABOTTA Giorgio
27 — DE MICHELIS Giuseppe
28 — CAVALLI Giuseppe Antonio
29 — ARSELLI Jacopo
30 — GUGLIELMINETTI Mario
31 — MASTRILLI Italo
32 — CASTAGNARO Matteo

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 28 luglio 1938-XVI.

33 — AVIGNONE Leoluca
34 — FORTE Angelo
35 — STRIANO Dario
36 — GIACOMPOL Enrico
37 — MIROGLIO Carlo
38 — DELLA BELLA Pacifico
39 — SCUDERI Vito
40 — COZZOLINO Francesco
41 — DE CESARE Ferdinando
42 — DI LORENZO Vincenzo
43 — RICCO Mario
44 — LEONI Leonetto
45 — CASCELLA Arduino
46 — PALILLO Gerlando
47 — BENASSI Carmelo
48 — CIPRIANI Vasco
49 — DI BONITO Mario
50 — ROSSI Anselmino
51 — CASINI Giovanni
52 — ANTONINI Lamberto
53 — BIAGIONI Elio
54 — CLERICI Francesco
55 — MASSACCESI Raul
56 — VIZZARDELLI Armando
57 — MONTELATICI Ginetto
58 — FUIANO Carmelo
59 — ALASSO Santo
60 — GRATI Bruno
61 — STASSANO Antonio
62 — MESSINA Attilio
63 — SPINA Francesco
64 — LONGINOTTI Italo
65 — PELLEGRINO Michele
66 — POLI Stelvio
67 — DIAMANTI Antonio
68 — ZIPARDO Salvatore
69 — COCCO Giovanni di Michelangelo
70 — D'EBOLI Antonio
71 — GRAZIOLI Francesco
72 — SCHIFANDO Vincenzo
73 — NICOLO' Francesco
74 — RICCIOTTI Rolando
75 — SENNI Arnaldo
76 — BOLDRINI Renato
77 — FERRARI Roberto
78 — INTEROLLO Saverio
79 — CALABRO' Bruno
80 — ALTERI Gino
81 — CALIMAN Carlo
82 — SCATTONE Francesco
83 — BARSOTTI Manlio
84 — ROMOLO Telemaco
85 — LI VIGNI Giuseppe
86 — NERI Elio
87 — CEGNA Amleto
88 — COSENTINO Antonio
89 — TOMAIUOLO Antonio
90 — ZARLI Alberto
91 — GIORDANO Pietro
92 — NOVELLINI Giuseppe
93 — DAINI Raffaele
94 — MARIANI Vincenzo
95 — BENEFORTI Lorenzo
96 — MASSA Giovanni
97 — ARCIDIACONO Giovanni
98 — DE MELIO Mario
99 — FERUGLIO Leo
100 — DI ROSA Michele
101 — D'INCECCO Pasquale
102 — BETTI Cesare
103 — BARATTA Giuseppe
104 — CHIRICHINO Giuseppe
105 — GALANTE Giacinto
106 — SICCARDI Benedetto
107 — VITALE Umberto
108 — GIUSTI Amedeo
109 — STEFANI Giuseppe
110 — DELL'OCCHIO Giovanni
111 — CAPOCCHIANI Venanzio
112 — MODICA Antonino
113 — PALMERO Giulio
114 — MORETTI Virgilio
115 — CAGLIOSTRO Giorgio
116 — TUCCI Pietro
117 — ACQUILINA Agostino
118 — LEO Paolo
119 — TAUS Giuseppe
120 — ABRARDO Enrico
121 — MONTEVECCHI Manlio
122 — NOVELLI Raffaele
123 — LACCHE' Camillo
124 — LANDINI Raimondo
125 — TROVATI Mario
126 — ARZILLI Luigi
127 — COLLINA Siro
128 — MATTOLINI Renzo
129 — MATTEI Gino
130 — MAZZONI Gastone
131 — MESCHINI Vittorio
132 — NASI Ardilio
133 — STURBA Alfio
134 — VERDOLINI Walfrido
135 — CUZZUPOLI Alessandro
136 — MANZI Alfonso
137 — LOMBARDO Vincenzo
138 — MALINVERNI Ezio
139 — BERNARDINI Benedetto
140 — MISSORI Elpidio
141 — MASTROROSA Lorenzo
142 — NEGRI Luigi
143 — BERNARDI Marino

144 — SAIA Luigi
145 — SCIARRETTA Nicola
146 — BACCANTE Gabriele
147 — SCARSELLI Danilo
148 — FORNASARI Filippo
149 — CALVI Antonino
150 — SPINA Donato
151 — PALESTINI Arsenio
152 — LODOVICHETTI Antenore
153 — RASTRELLI Giovanni
154 — VERGNANO Sebastiano
155 — FRUSTACI Andrea
156 — IPPOLITI Adriano
157 — MONTANARO Mario
158 — SCARPA Francesco
159 — TACCIA Luigi
160 — PARENTE Dante
161 — TARRICONE Felice
162 — PETRILLI Domenico
163 — CORSETTI Guido
164 — GLORI Romualdo
165 — PENNACCHI Aldo
166 — SCARANTINO Filippo
167 — CAPUSSOTTO Emilio
168 — ANGIOLELLI Agostino
169 — OLIVIERO Mario
170 — CONTEGNI Ernesto
171 — AYROLDI Alessandro
172 — SARICA Rocco
173 — BELLERI Adolfo
174 — PENZO Guido
175 — PETRUCCI Ugo

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1938-XVI, n. 35. — *Graduatoria di merito del concorso a 120 posti di Segretario in prova.* (1)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI, n. 1186;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/117363 in data 10 luglio 1938-XVI;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 120 posti di Segretario in prova.

Roma, lì 12 luglio 1938-XVI.

Il Ministro:
BENNI.

Graduatoria di merito del concorso a 120 posti di Segretario in prova
(D. M. 1186 del 9 novembre 1937-XVI)

1 — MATTIA Amedeo
2 — RUSSIAN Domenico
3 — SURACI Luigi
4 — TIONE Carlo
5 — BULLATY Giorgio
6 — COLLODI Alberto
7 — CIAMPI Domenico
8 — STRADIOTA Francesco
9 — D'ANTONIO Vittorio
10 — LIBERTI Salvatore
11 — MEO Giovanni
12 — SCIACCA Paolo
13 — SANTORO Ezio
14 — CASCELLA Arduino
15 — BAIOCCO Mario
16 — FADDA Italo
17 — CURZI Renato
18 — MICHIELETTO Mario
19 — CAPPELLERI Vincenzo
20 — AZZARIO Adolfo
21 — VALLE Angelo
22 — CALIMAN Carlo
23 — ZIPARO Salvatore
24 — LA TORRACA Vincenzo
25 — DIOTALLEVI Alessandro
26 — PIEREZZA Guido
27 — FRASCA Saverio
28 — GUASTADISEGNI Vincenzo
29 — GIUDICI Fernando
30 — MUNNA Rocco
31 — BRANDI Aldo
32 — CASTAGNARO Matteo
33 — PIERGIOVANNI Piero
34 — PETRONE Giuseppe
35 — BENEFORTI Lorenzo
36 — GREGORINI Teodoro
37 — MASTROBUONI Guido
38 — MAMELI Salvatore
39 — CINTI Mario
40 — GENOVESI Francesco Antonio
41 — PALMESANO Ercole
42 — DELL'ORSO Giacinto
43 — DABONI Alessandro
44 — MISERENDINO Aurelio
45 — SARDI Ettore
46 — GAROFALO Raffaele

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 28 luglio 1938-XVI.

47 — VASAPOLLI Leonardo
48 — LOPES Raffaele
49 — BONACINA Ercole
50 — FONTAN Valter
51 — COSTANZO Liborio
52 — LONGO Carmelino
53 — LA ROCCA Gabriele
54 — BONZANINO Renato
55 — BARGELLINI Giuseppe
56 — GANCI Serafino
57 — SCARCELLA Domenico
58 — MIRTOLINI Vito
59 — PARRAVICINI Vittorio
60 — GOBET Lorenzo
61 — MILIZIA Raffaele
62 — PANDOLFINI Giacomo
63 — ZINGARELLI Nicola
64 — MICALIZZI Filippo
65 — CALABRITTO Tommaso
66 — DE RENZI Eugenio
67 — MALACRINO' Leonardo
68 — MIGLIAVACCA Mario
69 — BACCANTE Gabriele
70 — LUCCARDI Luciano
71 — FERRANTE Vincenzo
72 — GAUDENZI Michele
73 — PAGGI Orlando
74 — BALDINI Giuseppe
75 — FAILLI Giuseppe
76 — VEGETTI Amleto
77 — ORTOLANI Umberto
78 — SACCONI Enrico Franco
79 — MARTELLO Mario
80 — LONGI Pasqualino
81 — ALBANESE Rocco
82 — SCOZZI Vincenzo
83 — FIORILLO Luigi
84 — TRINASTICH Sole
85 — CROCI Cesare
86 — RICCIOTTI Rolando
87 — CECCHETTI Silvio
88 — FRANCI Mario
89 — MARCHETTI Adelelmo
90 — LAFRAGOLA Vincenzo
91 — ARDITO Riccardo
92 — PETRI Cesare
93 — ANGELILLO Vito
94 — TERRANA Diego
95 — PASINATO Luigi
96 — DI MAIO Bruno
97 — DE PAULIS Virgilio
98 — RISIO Pieretto Firmino
99 — DI BENEDETTO Antonino
100 — MORETTI Antonio
101 — PARMEGGIANI Giorgio
102 — TULLIO Pietro
103 — PETRUCCIANI Pierino
104 — MANNA Nicola
105 — SIMONELLI Angiolo
106 — TARRICONE Felice
107 — LUNETTA Antonio
108 — RICCO Mario
109 — PETRILLI Domenico
110 — DENTI Nino
111 — FRUSTACI Andrea
112 — ANTONELLI Paolo
113 — SCIOCCHETTI Lamberto
114 — BARTOLINI Renato
115 — GINANNESCHI Giovanni
116 — CORREA Federico
117 — SANTORO Giuseppe
118 — DE CARO Roberto
119 — DE FELICE Giorgio
120 — CIOTOLA Alfredo
121 — RITUCCI Alberto
122 — SCODELLARI Mario
123 — CAVALLI Giuseppe
124 — ZAMPETTI Carlo
125 — SARNO Alfonso
126 — NATILLI Michele
127 — MASOLO Altigrado
128 — GALLO Giuseppe
129 — TROMBACCIA Paolo

Anno XXXI - N. 32

11 Agosto 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 giugno 1938-XVI. — *Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali per l'industria ed alla osservanza obbligatoria di unificazione UNI.* (1)

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione suprema di difesa in data 22 giugno 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli Stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 502 - 20 aprile 1937-XV: Attacchi per carburatori da motocicletta. Tipo a manicotto.

UNI 503 - 20 aprile 1937-XV: Attacchi per carburatori da motocicletta. Tipo a flangia.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre da tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

E' tuttavia concesso il periodo di dilazione di un anno a partire da tale data per l'utilizzazione delle scorte.

Entro quest'ultimo termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano sorretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, a partire dal compimento di tale anno, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette, quando ciò non presenti particolari difficoltà.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 28 luglio 1938-XVI.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando per esigenze di perfetta intercambiabilità con serie di motocicli già in dotazione, esista assoluta necessità di continuare a produrre ulteriori serie di carburatori e di relative parti integralmente conformi ai tipi preesistenti, e ciò fino a quando la serie di motocicli non sia prossima ad essere posta fuori servizio;

b) quando, in caso di ricambio a scopo di ripristino e di rinnovo a scopo di dotazione per motocicli esistenti, gli attacchi di carburatori preesistenti non possano senza difficoltà essere sostituiti con altri aventi attacchi conformi ai tipi unificati;

c) quando si tratti di introdurre tipi nuovi di attacchi che rappresentano un progresso sostanziale della tecnica;

d) per fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni, e per serie di motocicli destinate promiscuamente all'interno del Paese ed all'esportazione, quando risulti troppo oneroso provvedere a una serie speciale di carburatori per l'esportazione.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto, sia per difficoltà tecniche di allestimento o di sostituzione, sia per le caratteristiche speciali cui detti materiali devono rispondere, dovranno darne comunicazione alla Commissione suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente Nazionale per l'unificazione nell'Industria UNI (Foro Bonaparte, 16) Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata della tabella da parte degli stabilimenti ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'articolo 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 giugno 1938 - Anno XVI.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 giugno 1938-XVI. — *Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali per l'industria ed alla osservanza obbligatoria di unificazione UNI.* (1)

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione suprema di difesa in data 22 giugno 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle Aziende annesse ed in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli Stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 504 - 20 aprile 1937-XV: Accumulatori elettrici da motocicletta. Batteria monoblocco a 6 V e 12 Ah per illuminazione e segnalazione.

UNI 505 - 20 aprile 1937-XV: Accumulatori elettrici da motocicletta. Contenitore per batteria monoblocco UNI 504.

UNI 506 - 20 aprile 1937-XV: Accumulatori elettrici da motocicletta. Coperchietti per scomparti dei contenitori UNI 505.

UNI 507 - 20 aprile 1937-XV: Accuculatori elettrici da motocicletta. Copribatteria della batteria UNI 504.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre da tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. E' tut-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 28 luglio 1938-XVI.

tavia concesso il periodo di dilazione di un anno a partire da tale data per l'utilizzazione delle scorte.

Entro quest'ultimo termine i progetti ed i disegni del materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, a partire dal compimento di tale anno, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette, quando ciò non presenti particolari difficoltà.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando, per esigenze di perfetta intercambialità con serie di motocicli già in dotazione, esista assoluta necessità di continuare a produrre ulteriori serie di accumulatori o di relative parti integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando la serie di materiali non sia prossima ad essere posta fuori servizio;

b) quando, in caso di ricambio a scopo di ripristino, e di rinnovo a scopo di dotazione per motocicli esistenti, gli accumulatori e loro parti di tipi preesistenti non possano senza difficoltà essere sostituiti con altri conformi ai tipi unificati;

c) quando si tratti di introdurre tipi nuovi di accumulatori che rappresentano un progresso sostanziale della tecnica;

d) per fabbricazioni di accumulatori su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni, e per serie di materiali destinate promiscuamente all'interno del Paese ed all'esportazione, quando risulti troppo oneroso provvedere a una serie speciale di accumulatoi per l'esportazione.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni od Enti cui è devoluta la osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescizioni del presente decreto, sia per difficoltà tecniche di allestimento o di sostituzione sia per le caratteristiche speciali cui detti materiali devono rispondere, dovranno darne comunicazione alla Commissione suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto e di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'Unificazione dell'industria UNI (Foro Bonaparte, 16) Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia utenticata della tabella da parte degli Stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 giugno 1938 - Anno XVI.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 giugno 1938-XVI — *Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali per l'industria ed alla osservanza obbligatoria di unificazione UNI* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Ammministrazioni, agli Enti autarchici parastatali, comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione suprema di difesa in data 22 giugno 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli Stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 508 - 20 aprile 1937-XV: Accumulatori elettrici da autoveicolo - Batterie monoblocco a 6V, per servizi ausiliari. Serie ad altezza 240. *Sostituisce UNI* 143 *e UNI* 147.

UNI 509 - 20 aprile 1937-XV: Accumulatori elettrici da autoveicolo - Batterie monoblocco a 12V, per servizi ausiliari. Serie ad altezza 240. *Sostituisce UNI* 144 *e UNI* 147.

UNI 510 - 20 aprile 1937-XV: Accumulatori elettrici da autoveicolo. Batterie monoblocco a 6V, per servizi ausiliari. Serie ad altezza 200.

UNI 511 - 20 aprile 1937-XV: Accumulatori elettrici da autoveicolo - Batteria monoblocco a 12V, per servizi ausiliari. Serie ad altezza 200.

UNI 512 - 20 aprile 1937-XV: Accumulatori elettrici da autoveicolo - Contenitori per batterie della serie ad altezza 240. *Sostituisce UNI* 145.

UNI 513 - 20 aprile 1937-XV: Accumulatori elettrici da autoveicolo - Contenitori per batterie della serie ad altezza 200.

UNI 514 - 20 aprile 1937-XV: Accumulatori elettrici da autoveicolo - Coperchietti per scomparti dei contenitori UNI 512 e 513. *Sostituisce UNI* 146.

UNI 515 - 20 aprile 1937-XV: Morsetti di presa di corrente per accumulatori da autoveicolo.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 29 luglio 1938-XVI.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre da tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. E' tuttavia concesso il periodo di dilazione di un anno a partire da tale data per l'utilizzazione delle scorte.

Entro quest'ultimo termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, a partire dal compimento di tale anno, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette, quando ciò non presenti particolari difficoltà.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando, per esigenze di perfetta intercambiabilità con serie di autovetture già in dotazione, esista assoluta necessità di continuare a produrre ulteriori serie di accumulatori o di relative parti integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando la serie di autovetture non sia prossima ad essere posta fuori servizio;

b) quando, in caso di ricambio a scopo di ripristino, e di rinnovo, a scopo di dotazione, per autovetture esistenti, gli accumulatori o loro parti di tipi preesistenti non possano senza difficoltà essere sostituiti con altri conformi ai tipi unificati;

c) quando si tratti di introdurre tipi nuovi di accumulatori che rappresentano un progresso sostanziale della tecnica;

d) per fabbricazioni di accumulatori su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni, e per serie di autovetture destinate promiscuamente all'interno del Paese ed all'esportazione, quando risulti troppo oneroso provvedere a una serie speciale di accumulatori per l'esportazione.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni si trovassero delle necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto, sia per difficoltà tecniche di allestimento o di sostituzione, sia per le caratteristiche speciali cui detti materiali devono rispondere, dovranno darne comunicazione alla Commissione suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'Industria UNI (Foro Bonaparte, 16) Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata della tabella da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 giugno 1938 - Anno XVI.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1938-XVI. — *Riduzioni di tariffe ferroviarie per il trasporto di gas metano sintetico.* (1)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Articolo unico

Nelle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato" la indicazione concernente le stazioni mittenti della serie *A* e quelle destinatarie della serie *B* della tariffa eccezionale n. 149 P. V. "Gas metano compresso - Bombole per il trasporto di gas metano" va sostituita la seguente:
"Stazioni serventi località ove sono sorgenti naturali o stabilimenti di produzione o centri di deposito di gas metano".

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 7 giugno 1938 - Anno XVI.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 28 luglio 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1938-XVI. — *Nuovi divieti di esportazione* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489, convertito nella legge 17 gennaio 1935, n. 580;

Decreta:

Articolo unico.

Alle merci indicate nella tabella B « Merci di vietata esportazione » annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sono aggiunte le seguenti:

N. voce tariffa doganale	Merci
41	Melazzo.
88	Carrube.
ex 716	Farina per l'alimentazione del bestiame, di carne, anche mista con altre sostanze, queste ultime in proporzione inferiore al 50 per cento. Farina di carne di pesce per la nutrizione dei pesci e del bestiame.
ex 924 *a*)	Lupini.
ex 932	Paglia propriamente detta, anche imbianchita, pulita, spaccata, tagliata o tinta. Lolla di cereali anche macinata. Fettucce di barbabietole esaurite, anche disseccate, o polpa di barbabietole (residui di barbabietole provenienti dalle fabbriche di zucchero). Vinacce, vinacciuoli o semi di uva (esclusi quelli buoni per la estrazione dell'olio).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 12 luglio 1938 - Anno XVI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI

Il Ministro per gli scambi e le valute:
GUARNERI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168, del 26 luglio 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1938-XVI, n. 225. — *Graduatoria di merito* del concorso a 350 posti di *Alunno d'ordine in prova delle stazioni* (1).

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI n. 1197;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG.040/24/123223 in data 25 luglio 1938-XVI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 350 posti di Alunno d'ordine in prova nei ruoli delle Stazioni delle Ferrovie dello Stato.

Roma, li 26 luglio 1938-XVI.

Il Ministro: BENNI.

Concorso a 350 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni

Graduatoria di merito

1 — SPADA Umberto
2 — ROMANETTI Carlo
3 — IZZI Archilde
4 — CALVI Carlo
5 — LODDO Giovanni
6 — COMPAGNONE Gennaro
7 — BRIZZI Piero
8 — MARCOLIN Guido
9 — D'INCECCO Pasquale
10 — GALANTE Giovanni
11 — CANEPARI Pietro
12 — OLIVIERO Mario
13 — FRANCESCHINI Mauro
14 — DAZZO Calogero
15 — GORIAN Eugenio
16 — CERRELLA Enrico
17 — LANDINI Raimondo
18 — FLORIS Ettorino
19 — VITALE Alfredo
20 — BUSCEMI Giovanni
21 — NAVA Giuseppe
22 — PALOMBA Giovan Giuseppe
23 — DORIA Mario
24 — BENUSSI William
25 — BARRESI Antonio
26 — NEGRI Luigi
27 — TEDESCHI Edmondo
28 — LOMBARDI Dante
29 — INSOLA Giovambattista
30 — PETRACCA Domenico
31 — INFANTE Gerardo
32 — VENTURI Mario
33 — GALASSO Olimpio
34 — TROCCHI Guido
35 — DAGLI ALBERI Delio
36 — CALVI Antonino
37 — ZANARIA Giovanni
38 — BRIGHETTI Giovanni
39 — MARINO Giuseppantonio
40 — DI LEGINIO Luigi
41 — CAPRIOGLIO Luigi
42 — INGRAVALLO Pietro
43 — SCIARRETTA Nicola
44 — LEMMO Pascalì
45 — FORLEO Luigi
46 — ARDUINI Raffaele
47 — DELLA MATTIA Giovanni
48 — BISO Andrea
49 — INGRAVALLO Alberto
50 — SARTORI Pietro
51 — IMPROTA Riccardo
52 — CANDOTTI Ferdi

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 5 agosto 1938-XVI.

53 — LONGO Raffaele
54 — MALPASSI Luigi
55 — LADI Aroldo
56 — DI VITTO Orlando
57 — MELOTTI Aldo
58 — MADELLA Sergio
59 — BELLONI Ezio
60 — ASTORRI Giorgio
61 — TONELLI Luigi
62 — BERTI Dante
63 — ACANFORA Angelo
64 — MARANO Mario
65 — GRECO Francesco
66 — AZZURRI - FATTORI Michele
67 — PELOSINI Faustino
68 — CERVINO Napoleone
69 — PANTELLINI Nestore
70 — CERUTTI Biagio
71 — PROVVIDONE Roberto
72 — STIVALA Giuseppe
73 — PEDE Giovanni
74 — BOZZA Mario
75 — ALIA Giovanni
76 — PAGNONI Terenzio
77 — DI IULLO Amico
78 — ROGOLINO Domenico
79 — DE BLASIO Giuseppe
80 — DI FAZIO Attilio
81 — DI VAL Giovanni
82 — MALAGNINI Giorgio
83 — FRAIOLI Carmine
84 — AVANZINI Armando
85 — RIZZO Domenico
86 — PANAREO Francesco
87 — URSO Gaspare
88 — GALLONI Prospero
89 — CIERI Francescopaolo
90 — POLI Enzo
91 — CENCIO Pietro
92 — PISANO' Antonio
93 — ROMEO Giuseppe
94 — SALLUSTIO Sergio
95 — PEZZATI Vincenzo
96 — DADDI Giuseppe
97 — TOTARO Pietro
98 — LEVANTI Ernesto
99 — FORONI Luigi
100 — COSTA Arturo
101 — PERUZZI Ottavio
102 — ARZILLI Luigi
103 — ROCCHETTI Athos
104 — DOMINICI Fernando
105 — TIVERON Carlo
106 — BIONDI Ezio
107 — TERMANINI Bruno
108 — FORTI Carlo
109 — MASUTTI Giordano
110 — DEGL'INNOCENTI Renzo
111 — SPADAFORA Raffaele
112 — FANTONI Luigi
113 — SERIO Nestore
114 — DARBESIO Dionisio
115 — SIMIONI Antonio
116 — ROSSI Sergio
117 — PARRINI Americo
118 — DI SALVO Salvatore
119 — CURRENTI Ignazio
120 — FABRIZI Guido
121 — BELLO Luigi
122 — VENTURINI Armino
123 — BERNI Agostino
124 — DELLA PENNA Giancarlo
125 — ODOARDI Eraldo
126 — FORNENGO Gioacchino Antonio
127 — PALAZZI Nemesio
128 — MONTEVECCHI Manlio
129 — CARONE Angelo
130 — MANFREDINI Gaetano
131 — CICOGNANI Nello
132 — PRANDI Mario
133 — BOCHET Grato Nicola
134 — CAPANNA Eldo
135 — LAURINO Cosimino
136 — delli CARRI Vincenzo
137 — MIROGLIO Carlo
138 — DI MATTEO Antonio
139 — CIASCHETTI Luigi
140 — DELLA VECCHIA Felice
141 — RUFOLO Raffaele
142 — BETTINI Mario
143 — BARALDINI Neo
144 — RUSSO Edoardo
145 — SERRA Demetrio
146 — GORI Vladimiro
147 — AMEDORO Umberto
148 — DI PIETRANTONIO Goninppo
149 — BIENTINESI Mino
150 — GIACOMINI Aurelio
151 — PAGLIARINI Remo
152 — FINOCCHIARO Pietro
153 — ROSSI Arrigo Vito
154 — CUSMAI Carlo
155 — MOLLICA Antonio
156 — MILANO Silvio
157 — BERTINI Bertino
158 — TULLI Giovanni
159 — VENDRAMINELLI Guido
160 — SPINELLI Luigi
161 — CANIGLIA Benedetto

162 — CORCORUTO Antonio
163 — BERTONA Geremia
164 — GENTILI Mario
165 — SEGRETI Claudio
166 — MARANO Giuseppe
167 — D'ACHILLE Osvaldo
168 — PARLAGRECO Mario
169 — TOSO Adelchi
170 — SUTERA-SARDO Ubaldo
171 — ARANCIO Pietro
172 — GRIFFONI Otello
173 — CIAMPAGLIONE Giuseppe
174 — SPINOLO Mario
175 — FIORDALIGI Guerrino
176 — BERTOCCHI Enea
177 — PASQUA Michele
178 — PALESTINI Arsenio
179 — FAMBRINI Antelo
180 — LA MONACA Francesco
181 — CIAMPALINI Saverio
182 — TRAMONTE Salvatore
183 — LECCESE Ludovico
184 — CAMERLINGO Giovanni
185 — CASELLA Temistocle
186 — LOMBARDI Vincenzo
187 — NOERO Giacomo
188 — CAPUSSOTTO Emilio
189 — MASSACCESI Umberto
190 — IANIERI Pietro
191 — PROVAZZA Demetrio
192 — NANI Elio
193 — STELLA Pier Giuseppe
194 — RANIERI Giuseppe
195 — STURLESE Arturo
196 — DE SANTIS Pietro
197 — SALVADORI Massimo
198 — TORRE Giorgio
199 — ORTOLANO Paolo
200 — LOVISOLO Giacomo
201 — VENTURI Francesco
202 — CACIOLLI Tullio
203 — GRIMALDO Bruno
204 — DE ROSA Orano
205 — RUSSO Enrico
206 — GLEREAN Primo
207 — MARTINELLI Giulietto
208 — PARLAVECCHIO Guido
209 — MUSSONI Mimo
210 — MANNI Adolfo
211 — RONCHETTO-SALVANA Domenico
212 — CLAUS Giuseppe
213 — GARIMBERTI Carlo
214 — GRELLA Salvatore
215 — PASQUALINI Renzo
216 — PAVONE Giuseppe
217 — DI LAZZARO Roberto
218 — DE BORTOLI Bruno
219 — MARCHIORETTI Ferruccio
220 — SALANI Otello
221 — TORELLO Francesco
222 — OLIVIERI Luigi
223 — ANNOVI Danilo
224 — SENSINI Morfeo
225 — NACCI Alberto
226 — ZULIANI Angelo
227 — URSINO Francesco
228 — SGARRO Enrico
229 — URBANI Enrico
230 — ARDITI Guido
231 — MELOTTI Viardo
232 — LI VOLSI Francesco
233 — DI MATTEO Raffaele
234 — ANTONELLI Vittorio
235 — MAIMERI Giordano
236 — GRANISSO Felice
237 — DE CARLI Augusto
238 — PICCIOLI Orfeo
239 — ROBERTI Elidio
240 — CATALDO Tullio
241 — MASTROROSA Lorenzo
242 — TOZZI Giuseppe
243 — D'ERASMO Antonio
244 — ROMANO Aldo
245 — ISOLA Albano
246 — MARSILI Enzo
247 — DEDE' Luigi
248 — BARILLA' Vittorio
249 — PANELLI Mario
250 — BADINO Gio Batta
251 — GROSSO Furio
252 — RUSSO Antonino
253 — GIUNTOLI Aldo
254 — BARTOLI Giuseppe
255 — DI MARZIO Antonio
256 — MAGGI Antonio
257 — RICCI Giovanni
258 — GAGLIARDI Luigi fu Francesco
259 — FRANCHI Luigi
260 — DELLAIRA Giovanni
261 — SCOGNAMIGLIO Luigi
262 — PIACENZA Rodolfo
263 — REGINELLA Pietro
264 — GALLORINI Goffredo
265 — CALTELLI Sergio
266 — BUSCAROLI Domenico
267 — MAZZIERI Guido
268 — CASTELLI Enrico
269 — ANGELELLI Angelo
270 — DI LORENZO Nicolò
271 — SPERI Adriano

272 — MASINI Nello
273 — ROCCA Antonio
274 — PONTONI Albino
275 — CERQUA Italo
276 — RELVINI Armando
277 — PALMENTIERI Nicola
278 — LUCIDI Primo
279 — METRI Mario
280 — NOCCA Giuseppe
281 — PAGLIARO Carmine
282 — DI MATTEO Orlando
283 — BERNARDINI MARIO
284 — ZOTTAR Alberto
285 — SPONTICCHIA Antonio
286 — SARTI Celestino
287 — MARIOLI Siro
288 — TONINI Domenico
289 — RIVIECCIO Raffaele
290 — GOVONI Ariele
291 — CALIENDO Giovanni
292 — BALDI Eugenio
293 — BEFANI Alberto
294 — RAGUSA Aldo
295 — VENUTI Mario
296 — STADERINI Fernando
297 — CATALANO Carmine
298 — SILVESTRINI Enrico
299 — MARINI Renato
300 — ANGELELLI Pietro
301 — POGGIANTI Oreste
302 — CALEPPIO Guido
303 — GRANDO Cleanto
304 — DELL'ANNA Luigi
305 — TAMAGNONE Mario
306 — CONTUCCI Aventino
307 — IERI Nello
308 — OLIVIERI Amedeo
309 — GOTI Giovanni
310 — MENGARELLI Ireneo
311 — GISSARA Maria Salvatore
312 — PERUGINI Giacomo
313 — RANFAGNI Bruno
314 — BARONE Antonio
315 — CINOTTI Cataldo
316 — CLO' Giuseppe
317 — LINARDI Antonio
318 — FINALDI Giovanni
319 — MANZELLA Enrico
320 — ROVINELLO Mario
321 — ZAGARI Vincenzo
322 — CASTALDI Antonio
323 — BUCCHERI Giulio
324 — AMORETTI Catullo
325 — STORTO Francesco
326 — BOSIO Erminio
327 — VOLLERA Mario
328 — FIORI Giovanni Vincenzo
329 — PINSUTI Arsio
330 — LAGAMBA Carmelo
331 — BORIONI Romano
332 — ANCIS Umberto
333 — MARTINETTO Marco
334 — CINELLI Rolando
335 — CECCHERINI Vittorio
336 — TALEVI Remo
337 — TRETTA Adel
338 — BOSSA Domenico
339 — BALESTRI Amerigo
340 — VINDIGNI Saverio
341 — MASSELLANI Giuseppe
342 — GIACOMELLI Mario
343 — DI VITA Giuseppe
344 — PROSERPIO Luigi
345 — SAIA Luigi
346 — LAGANA' Pietro
347 — MARRAFFA Giuseppe
348 — BOCCHI Stefano
349 — RUSSO Domenico
350 — LOSI Landolfo
351 — ZANGARA Luigi
352 — MANZI Alberto
353 — GAGLIARDI Luigi di Giacomo
354 — CASADEI Claudio
355 — PISICCHIO Michele
356 — DISANTO Palmo Antonio
357 — LUCERA Osvaldo
358 — MALAPELLE Umberto
359 — DI MARIA Renato
360 — CALDARULO Nicola
361 — VETTORI Vittorio
362 — PORCELLI Leonardo
363 — BUTTARI Ugo.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 33

18 Agosto 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

ORDINANZA MINISTERIALE 30 giugno 1938-XVI — *Modifica all'ordinanza Ministeriale 25 marzo 1938-XVI relativa al materiale da usarsi per lettiera nei trasporti di animali.* (1)

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduta la propria ordinanza in data 25 marzo 1938-XVI, che prescrive l'uso delle paglie e della torba essiccata per lettiera nei trasporti di animali per ferrovia, tranvia e autoveicoli;

Considerata l'opportunità di comprendere anche la segatura di legno, i trucioli di legno od altro materiale del genere, per l'uso suddetto nei trasporti di che trattasi;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Ordina:

La lettiera per i veicoli destinati al trasporto degli animali oltrecchè da paglie o da torba essiccata, può essere costituita anche da segatura di legno, trucioli di legno od altro materiale del genere, rimanendo sempre vietato l'uso della sabbia, della terra e simili.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, S. E. il Governatore di Roma e le Autorità ferroviarie sono incaricate della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI.

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 5 agosto 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1938-XVI, n. 314. — *Concorso interno per* 250 *posti di Guardamerci fra il personale stabile o in prova dei gradi* 13, 14 *e* 15 *munito di licenza di Scuola media inferiore o di altro titolo di studio superiore, oppure che ha conseguito la nomina di Ufficiale nel R. Esercito, nella R. Marina o nella R. Aeronautica.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regio Decreto legge 3 marzo 1938-XVI, n. 336;

Vista la Relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/109133 in data 26 luglio 1938-XVI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

Sono indetti esami di Concorso interno per 250 posti di Guardamerci con le modalità stabilite dalle Norme allegate al presente decreto:

Roma, li 2 agosto 1938 - Anno XVI.

Il Ministro
BENNI.

Norme per il concorso interno a 250 *posti di Guardamerci fra il personale dei gradi* 13, 14 *e* 15 *munito di licenza di Scuola media inferiore o di altro titolo di studio superiore, oppure che ha conseguito la nomina ad Ufficiale nel R. Esercito, nella R. Marina o nella R. Aeronautica.*

E' indetto un Concorso interno per esami e per titoli a 250 posti di Guardamerci.

Potranno partecipare a detto Concorso gli Agenti stabili o in prova dei gradi 13, 14 e 15 in possesso almeno di licenza di scuola media inferiore, oppure coloro che hanno conseguito la nomina ad Ufficiale nel R. Esercito, nella R. Marina o nella R. Aeronautica.

Gli Agenti che si trovino nelle condizioni anzidette e che intendano partecipare al Concorso, dovranno presentare, per il tramite gerarchico, non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale, apposita domanda redatta su carta da bollo da L. 6, indirizzata alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) allegandovi il titolo di studio prescritto (diploma originale o copia notarile dello stesso debitamente legalizzato e pagella scolastica dell'ultimo anno di corso), oppure copia dello stato di servizio militare aggiornato.

Per i titoli di studio superiori che dovessero essere prodotti in aggiunta a quello richiesto non occorre presentare anche la pagella scolastica.

I Capi dei Servizi, dai quali dipendono gli aspiranti, trasmetteranno al Servizio Personale e Affari Generali le domande, ricevute per l'ammissione al Concorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole, per ciascun concorrente, dal foglio matricolare originale aggiornato anche per quanto riguarda le qualificazioni e l'iscrizione al P. N. F. e da un dettagliato rapporto informativo circa: condotta, diligenza, capacità, funzioni superiori eventualmente esercitate, anzianità di servizio di ruolo, condizione di famiglia ed eventuali benemerenze militari o politiche.

La Commissione giudicatrice — le cui decisioni sull'ammissione o meno al Concorso sono inappellabili — verrà nominata dal Sig. Direttore Generale.

Agli Agenti ammessi al Concorso verranno notificati, per il tramite dei Capi immediati, la data e il luogo dei relativi esami.

Le prove scritte saranno due e consisteranno: la prima in un componimento italiano su tema dato e la seconda nella soluzione di un problema di aritmetica o di geometria, in base al programma stabilito per la prova orale.

La prova orale verterà sulle materie in calce indicate.

Per ciascuna prova, ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

Componimento	punti	10
Problema	»	10
Prova orale	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sei decimi in ciascuna prova scritta e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno ottenuto anche nella prova orale almeno sei decimi dei punti attribuiti per tale prova.

Ogni Commissario avrà inoltre a disposizione 10 punti per la valutazione del titolo di studio o del servizio prestato nel grado di ufficiale e 10 punti per i requisiti di servizio ferroviario risultanti dal rapporto informativo.

La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti saranno preferiti i concorrenti nell'ordine che segue:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati e invalidi di guerra o mutilati e invalidi per la Causa Fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la Causa Fascista;

4) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica, oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme su indicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

I primi 250 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del Concorso; essi dovranno compiere, prima di conseguire la nomina, un periodo di esperimento in funzioni di Guardamerci nella località che sarà stabilita; tale esperimento avrà la durata di sei mesi, durante i quali gli interessati dovranno dimostrare di possedere l'attitudine al posto, conseguendo anche l'abilitazione relativa.

I vincitori che saranno dichiarati rinunciatari perchè non andranno ad assumere le funzioni di Guardamerci nella località e nella data che saranno stabilite e coloro che non avranno conseguita l'abilitazione entro il periodo di esperimento saranno sostituiti dagli idonei che li seguono in graduatoria.

L'Amministrazione potrà adibire a funzioni di Guardamerci per la conseguente nomina gli altri idonei nella percentuale di metà dei posti che successivamente si renderanno vacanti.

La graduatoria di merito, approvata da S. E. il Ministro, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

PROGRAMMA DI ESAME

Italiano — Interrogazione sulla composizione scritta presentata dal candidato.

Geografia — Nozioni generali di geografia fisica ed antropica d'Italia - Rete ferroviaria italiana e transiti di confine - Uso degli orari ferroviari.

Nozioni elementari diritto — La famiglia, il Comune, lo Stato - Ordinamento corporativo - Carta del lavoro.

Aritmetica e geometria — Prime quattro operazioni con numeri interi e decimali - Cenni sulle frazioni ordinarie e relative operazioni - Sistema metrico decimale - Rapporti e proporzioni - Definizione, nomenclatura e misure delle superfici e dei volumi delle principali figure piane e solide: triangoli, quadrangoli, poligoni, cerchi, prismi, piramidi, cilindri, coni e sfere.

Nozioni elementari sui trasporti ferroviari — Contratto di trasporto ferroviario - Condizioni generali per i trasporti delle persone - Obblighi dell'Amministrazione nei trasporti delle cose - Obblighi di chi si serve della ferrovia - Modo di esecuzione dei trasporti di cose - Cose escluse dal trasporto od ammesse a determinate condizioni - Cose ritrovate.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta [illegible]effettuato pagamento a questa Direzione Generale [illegible]rvizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio [illegible] ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per [illegible]ta minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve [illegible] dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 34

25 Agosto 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1938-XVI. — *Restituzione di tassa di scambio per alcuni prodotti di più larga esportazione* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39, secondo comma, della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, circa la facoltà di consentire restituzioni della tassa di scambio, già corrisposta nel Regno, sulle merci esportate;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, allegato *A*, concernente aumento delle aliquote di tassa di scambio;

Riconosciuta l'opportunità, allo scopo di favorire l'esportazione dei prodotti nazionali, di consentire restituzioni di tassa di scambio per alcuni prodotti di più larga esportazione;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 20 luglio 1938 e fino al 31 dicembre 1939 ai prodotti indicati nella tabella allegato *A* annessa al presente decreto è consentita, in occasione dello scambio di esportazione dei prodotti stessi, la restituzione della tassa di scambio, corrisposta ai sensi di legge per i passaggi nel Regno, nella misura e giusta le modalità stabilite per ciascun prodotto nella detta tabella.

Non è consentita alcuna restituzione per i prodotti destinati alle Colonie ed ai possedimenti italiani.

Art. 2.

Ai fini del trattamento di restituzione di cui al precedente articolo l'esportazione dei prodotti indicati nella tabella allegata al presente decreto deve essere effettuata a mezzo di bolletta doganale di uscita con restituzione di diritti, da compilarsi di regola in corrispondenza ad ogni fattura di vendita all'estero. All'atto delle singole esportazioni deve essere prodotta alle dogane una copia della fattura di vendita per l'estero sulla quale i detti uffici, eseguiti gli opportuni controlli, appongono la seguente speciale attestazione datata e firmata dal competente funzionario di dogana: « prodotti esportati all'estero con bolletta mod. . . . . n. . . . in data . . .

La detta copia di fattura è soggetta alla tassa di bollo stabilita dall'art. 63 della tariffa allegato *A* annessa alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Art. 3.

La restituzione della tassa deve essere richiesta dagli interessati con regolare istanza da presentarsi alla competente Intendenza di Finanza, nel termine perentorio di sei mesi dalla eseguita esportazione, salvo che una stessa bolletta doganale non costituisca titolo anche per la restituzione di diritti di confine o di imposte di produzione, nel qual caso valgono i maggiori termini prescritti dalle relative disposizioni per il rimborso di questi ultimi.

L'istanza deve essere corredata delle originali bollette doganali e delle copie di fatture di cui al precedente art. 2.

Se la restituzione è domandata in base ad aliquote la cui applicazione è

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 19 luglio 1938-XVI.

subordinata alla prova di aver corrisposto sull'acquisto nel Regno delle merci esportate la tassa di scambio in una determinata misura, dev'essere presentata a corredo delle istanze l'originale fattura di acquisto dei prodotti esportati, debitamente assoggettata alla prescritta tassa di scambio, nonchè una copia integrale di essa. Detta copia, da assoggettarsi alla tassa di bollo prevista dall'art. 63 della tariffa allegato *A* annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, deve essere munita da parte del competente ufficio del Registro della seguente attestazione, datata con timbro a calendario e firmata dal capo dell'Ufficio: « Accertata la regolarità del pagamento. Conforme all'originale ».

Art. 4.

Alla restituzione della tassa di scambio stabilita dal presente decreto provvede l'Intendenza di finanza della Provincia ove la ditta esportatrice ha la sua sede principale, in base ai documenti sopraindicati ed osservate le norme di cui all'art. 260 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successivamente modificato.

Nel caso previsto dal terzo comma del precedente articolo l'Intendenza dispone il rimborso semprechè non abbia dubbi sulla personalità dell'esportatore o sulla identità dei prodotti descritti nella fattura di acquisto con quelli che dalla bolletta doganale e dalla fattura di vendita all'estero vidimata dalle dogane risultano esportati. In tal caso l'Intendenza con particolareggiata dichiarazione, autenticata con timbro d'ufficio e firmata dal funzionario incaricato, deve annotare sull'originale fattura di acquisto e sulla relativa copia la quantità ed il valore delle merci ammesse al rimborso a scarico parziale o totale della fattura stessa, il cui originale verrà restituito all'interessato.

Disposta la restituzione di tassa l'Intendenza deve munire del timbro di ufficio e della indicazione degli estremi dell'ordinativo di pagamento i documenti che sono serviti di base per il rimborso, i quali devono rimanere uniti agli atti che giustificano l'ordine di pagamento.

Art. 5.

Con provvedimento insindacabile del Ministero delle finanze possono essere escluse dal beneficio della restituzione di tassa stabilita dal presente decreto le ditte esportatrici che abbiano comunque usato mezzi intesi ad ottenere una indebita restituzione della tassa di cui trattasi.

Art. 6.

La restituzione della tassa di scambio effettuata a norma del presente decreto ed in base alle aliquote rispettivamente stabilite per i prodotti contenenti cotone o cellulosa, non compresi nelle categorie 13ª e 15ª *bis* della tariffa doganale nè tra gli oggetti cuciti di cotone e di fibra artificiale della categoria 16ª della tariffa stessa, esclude ogni altra restituzione di tassa di scambio sul cotone greggio o sulla cellulosa.

Parimenti la restituzione consentita dal presente decreto per i prodotti fabbricati con materie temporaneamente importate esclude i prodotti stessi dal beneficio della restituzione della tassa di scambio depositata alla dogana all'atto della temporanea importazione delle dette materie, la quale di conseguenza va incamerata definitivamente.

Art. 7.

Sono abrogati, a decorrere dal 20 luglio 1938, i decreti Ministeriali 12 gennaio 1934, n. 51050, 21 dicembre 1934, n. 57405, e 8 febbraio 1938, n. 73946,

concernenti rispettivamente restituzioni di tassa di scambio sulle conterie, sui guanti di pelle e sui prodotti lanieri esportati.

Restano invece ferme le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 19 aprile 1934, n. 50254, relative alla restituzione della tassa di scambio sull'argento greggio di provenienza estera impiegato nella fabbricazione del nitrato d'argento destinato all'esportazione.

Art. 8.

Sulle controversie circa la classificazione delle merci ai fini della restituzione della tassa di scambio a norma del presente decreto decide inappellabilmente il Ministero delle finanze, sentito il parere del Collegio consuntivo dei periti doganali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1938-Anno XVI.

Il Ministro: Di Revel.

Allegato A

Tabella dei prodotti per i quali è consentita all'atto dell'esportazione restituzione di tassa di scambio.

N. d'ordine	Voce della tariffa doganale	Denominazione della merce	Aliquota di tassa da restituire e modalità per la restituzione
1		*Categoria 2ª.*	
	20 *b*)	Carni preparate: salate, affumicate o in altro modo preparate.	La tassa si restituisce in ragione di L. 2,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
2		*Categoria 5ª*	
	43	Frutti e scorze di frutti, canditi.	Per i prodotti di cui alle voci 43 e 44 la tassa si restituisce in ragione di L. 1 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	44	Marmellate, gelatine e altre conserve di frutti.	
	45	Caramelle, confetti, pastiglie e altri lavori di zucchero.	Per i prodotti di cui alle voci 45, 46 e 47 la tassa si restituisce in ragione di L. 1,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	46	Torroni, mandorlati e prodotti di pasticceria con zucchero o miele.	
	47	Biscotti.	
	51	Cioccolata.	Per i prodotti di cui alla voce

N. d'ordine	Voce della tariffa doganale	Denominazione della merce	Aliquota di tassa da restituire e modalità per la restituzione
			51 la tassa si restituisce in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
3		*Categoria 7ª.*	
	98	Frutti, legumi e ortaggi; nell'aceto, nell'olio, in salamoia e nello spirito.	La tassa si restituisce in ragione di L. 1 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	99	Conserva di pomidori.	
4		*Categoria 12ª.*	
	140 *a*)	Canapa greggia.	Per la canapa greggia (voce 140 *a*) e per la stoppa di canapa (voce 141) si fa luogo a restituzione della tassa di L. 1,30 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera, nel solo caso che l'esportatore provi, con fattura rilasciata a suo nome, di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno la tassa di scambio di lire 1,50 per cento. Per i prodotti di cui alle voci 140 *b*) 148, 149, 152, 153, 154, 157, 158 la tassa si restituisce: *a*) per le esportazioni effettuate da commercianti che con fattura rilasciata a loro nome provino di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati la tassa di L. 1,50 per cento a norma della voce 7, lettera *a*) e *b*) della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924; in ragione di L. 2,20 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata dallo stesso commerciante alla ditta estera; *b*) per le esportazioni effettuate da fabbricanti e da chiunque non sia in grado di provare, con fattura intestata a proprio nome, che per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati ha corrisposto la tassa di scambio di L. 1,50 per cento a norma della voce 7 lettere *a*) e *b*) della Tabella *A* annessa
	140 *b*)	Canapa pettinata.	
	141	Stoppa di canapa.	
	148	Cordami, cordicelle e spago, anche incatramati, ecc.	
	149	Cordoni e condoncini intrecciati, ecc.	
	152	Filati di lino, semplici.	
	153	Filati di canapa, semplici.	
	154	Filati di lino e di canapa, ritorti.	
	157	Filati semplici di lino e di canapa, a lungo tiglio ecc.	
	158	Filati di lino e di canapa, da cucire, ecc.	
	159	Reti.	
	160	Tessuti di lino e di canapa.	
	164	Tessuti ricamati.	
	165	Ricami su tessuti di fondo invisibile.	
	167	Cinghie e tubi di lino e di canapa, ecc.	
	168	Tele di lino e di canapa.	
	177	Galloni e nastri.	
	178	Passamani.	
	ex 270	Oggetti cuciti di lino e di canapa.	

N. d'ordine	Voce della tariffa doganale	Denominazione della merce	Aliquota di tassa da restituire e modalità per la restituzione
			all'Allegato *A* al Regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924: in ragione di L. 1 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. Per i prodotti di cui alle voci 159, 160, 164, 165, 167, 168, 177, 178, ex 270, la tassa si restituisce: *a*) per le esportazioni effettuate da commercianti che con fattura rilasciata a loro nome provino di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati la tassa di scambio del 6 per cento a norma della voce 9 lettera *a*) della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924; in ragione di L. 6,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata dallo stesso commerciante alla ditta estera; *b*) per le esportazioni effettuate da fabbricanti e da chiunque non sia in grado di provare, con fattura intestata a proprio nome, che per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati ha corrisposto la tassa di scambio del 6 per cento a norma della voce 9 lettera *a*) della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924; in ragione di L. 1,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
5		*Categoria* 13ª. Sono ammessi al trattamento di restituzione i prodotti di cotone per i quali dalle vigenti disposizioni è consentita la restituzione del dazio doganale sul cotone greggio.	La tassa si restituisce a norma dell'art. 37 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, in ragione di L. 4 per cento del valore ufficiale del cotone greggio di provenienza estera contenuto nei prodotti esportati. Nel caso peraltro di esportazioni effettuate da commercianti e confezionisti che con fattura intestata a loro nome provino di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno dei tessuti esportati o dei tes-

N. d'ordine	Voce della tariffa doganale	Denominazione della merce	Aliquota di tassa da restituire e modalità per la restituzione
			suti impiegati nelle confezioni esportate la tassa di scambio del 6 per cento a norma della voce 9 lettera *a*) della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* del R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, la restituzione si effettua in ragione di L. 5,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. Tale trattamento esclude i prodotti esportati dal beneficio della restituzione di cui al comma precedente. Dette aliquote sono comprensive della tassa di scambio che è stata corrisposta alla dogana all'atto della importazione del cotone greggio, e che dovrebbe essere restituita a norma del citato articolo 37.
6		*Categoria* 14ª.	
	216	Filati di pura lana mohair.	1) Per i filati di cui alle voci 216, 217 la tassa si restituisce: *a*) per le esportazioni effettuate da commercianti che con fattura rilasciata a loro nome provino di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati la tassa di scambio del 6 % a norma della voce 10 della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924: in ragione di L. 4 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. *b*) per le esportazioni effettuate dai fabbricanti e da chiunque non sia in grado di provare con fattura intestata a proprio nome che per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati ha corrisposto la tassa di scambio del 6 % a norma della voce 10 della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937 n. 1924: in ragione di L. 1 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. 2) Per i feltri per cappelli di cui alla voce 225-a) la tassa si re-
	217	Filati di lana, altri.	
	218	Tessuti di lana.	
	219	Tessuti di fili di lana stampati in nastro.	
	220	Tessuti broccati.	
	221	Tessuti ricamati.	
	222	Ricami su tessuto di fondo invisibile.	
	223	Tessuti misti di lana e di materia tessile vegetale nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15 ma non più di 50 per cento.	
	224	Feltri tessuti per la fabbricazione delle paste di legno e di paglia, della cellulosa e della carta.	
	225 *a*)	Feltri per cappelli.	
	225 *b*)	Feltri, altri.	
	226	Coperte di lana o di borra di lana.	
	227	Tappeti da pavimento di lana o di borra di lana.	
	228	Velluti di lana.	
	229	Velluti misti di lana e di materia tessile vegetale, nei quali la lana entra nel-	

N. d'ordine	Voce della tariffa doganale	Denominazione della merce	Aliquota di tassa da restituire e modalità per la restituzione
		la misura di non meno di 15 ma non più del 50 per cento.	stituisce in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	230	Calze di lana.	3) Per i tessuti e manufatti di cui alle restanti voci controindicate, eccezione fatta per le confezioni contemplate nel seguente n. 4, la tassa si restituisce:
	231	Guanti di lana.	
	232	Maglie non nominate di lana.	
	233	Calze miste di lana e di materia tessile vegetale, nelle quali la lana entra nella misura di non meno di 15 ma non più di 50 per cento.	*a*) per le esportazioni effettuate da commercianti, che con fattura rilasciata a loro nome provino di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati la tassa di scambio del 10 per cento a norma della voce 12 lettera *a*) della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924: in ragione di L. 10 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata dallo stesso commerciante alla ditta estera;
	234	Guanti misti di lana e di materia tessile vegetale, nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15 ma non più di 50 per cento.	
	235	Maglie non nominate, miste di lana e di materia tessile vegetale, nelle quali la lana entra nella misura di non meno di 15 ma non più di 50 per cento.	*b*) per le esportazioni effettuate da fabbricanti e da chiunque non sia in grado di provare, con fattura intestata a proprio nome, che per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati ha corrisposto la tassa di scambio del 10 % a norma della voce 12 lettera *a*) della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924: in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	238	Galloni e nastri.	
	239	Passamani.	
	272 *a*)	Oggetti cuciti di lana, crino e pelli: scialli, coperte ed altri oggetti di forma rettangolare, semplicemente orlati o con sola applicazione di frange.	
	272 *b*)	Oggetti cuciti di lana, crino e pelli: altri.	
			4) Per gli oggetti cuciti di cui alla voce 272 *b*) la tassa si restituisce:
			a) per le esportazioni effettuate da chiunque dimostri, con fattura intestata a proprio nome, di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno del tessuto impiegato nelle confezioni la tassa di scambio del 10 % a norma della voce 12 lettera *a*) della Tabella *A* annessa dell'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, numero 1924: in ragione di L. 8 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera;

N. d'ordine	Voce della tariffa doganale	Denominazione della merce	Aliquota di tassa da restituire e modalità per la restituzione
			b) per le esportazioni effettuate da chiunque non sia in grado di provare, con fattura intestata a proprio nome, di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno del tessuto impiegato nelle confezioni la tassa di scambio del 10 % a norma della voce 12 lettera *a*) della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924: in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
7		*Categoria* 15ª.	
	247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 260 261 262 263 265 266 267 273 *a*) 273 *b*)	Seta tratta. Cascami di seta. Filati di cascami di seta ecc. Filati di pettenuzzo o roccadino, ecc. Fili da cucire in matassine, ecc., di cascami di seta e di seta. Tessuti di seta. Tessuti misti con catena interamente di seta, ecc. Tessuti misti nei quali la seta entra in misura di non meno di 12, ecc. Tessuti ordinari di cascami di seta, ecc. Tessuti incerati. Tessuti ricamati. Ricami su tessuto di fondo invisibile. Velluti di seta. Velluti misti nei quali la seta, ecc. Maglie di seta. Maglie miste, ecc. Tulli e crespi di seta ecc. Galloni e nastri. Passamani. Oggetti cuciti di seta: Scialli, coperte ed altri oggetti di forma rettangolare, semplicemente orlati o con semplice applicazione di frange. Oggetti cuciti di seta: altri.	1) Per i prodotti di cui alla voce 247 la tassa si restituisce in ragione di L. 3 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. 2) Per i prodotti di cui alle voci 248, 249, 250 la tassa si restituisce in ragione di L. 1,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. 3) Per i prodotti di cui alla voce 251 la tassa si restituisce: *a*) per le esportazioni effettuate da commercianti che con fattura rilasciata a loro nome provino di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati la tassa di scambio del 6 % a norma della voce 11 della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924: in ragione di L. 6 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata dallo stesso commerciante alla ditta estera; *b*) per le esportazioni effettuate da fabbricanti e da chiunque non sia in grado di provare con fattura intestata a proprio nome che per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati ha corrisposto la tassa di scambio del 6 % a norma della voce 11 della Tabella *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924: in ragione di L. 1

N. d'ordine	Voce della tariffa doganale	Denominazione della merce	Aliquota di tassa da restituire e modalità per la restituzione
			per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. 4) Per i prodotti di cui alle restanti voci controindicate, eccezion fatta per le confezioni contemplate nel seguente n. 5, la tassa si restituisce: *a*) per le esportazioni effettuate da commercianti che con fattura rilasciata a loro nome provino di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati la tassa di scambio del 9 % o del 12 % a norma delle voci 13 lettera *a*) e 14 lettera *a*) della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924: in ragione rispettivamente di lire 9 o di L. 12 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata dallo stesso commerciante alla ditta estera; *b*) per le esportazioni effettuate da fabbricanti o da chiunque non sia in grado di provare con fattura intestata a proprio nome che per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati ha corrisposto la tassa di scambio del 9 % o del 12 % di cui alle voci 13 lett. *a*) e 14 lett. *a*) della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924; in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. 5) Per gli oggetti cuciti di cui alla voce 273 *b*) la tassa si restituisce *a*) per le esportazioni effettuate da chiunque dimostri con fattura intestata a proprio nome di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno del tessuto impiegato nelle confezioni la tassa di scambio del 9 % o del 12 % di cui alle voci 13 *a*) e 14 *a*) della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, numero 1924: in ragione di L. 8 per

N. d'ordine	Voce della tariffa doganale	Denominazione della merce	Aliquota di tassa da restituire e modalità per la restituzione
			ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera; *b*) per le esportazioni effettuate da chiunque non sia in grado di provare, con fattura intestata a proprio nome, di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno del tessuto impiegato nelle confezioni la tassa di scambio del 9 % o del 12 % di cui alle voci 13 *a*) e 14 *a*) della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924: in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
8		*Categoria* 15-*bis*. Sono ammesse al trattamento di restituzione tutte le voci della categoria, nonchè la voce 273-*bis* della categoria 16ª.	La tassa si restituisce a norma dell'art. 37 della Legge 28 luglio 1930, n. 1011 in ragione di L. 4 per cento del valore medio della cellulosa di provenienza estera, determinato semestralmente dal Ministero delle finanze. Nel caso peraltro di esportazioni effettuate da commercianti e confezionisti che con fattura intestata a loro nome provino di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno dei tessuti esportati o dei tessuti impiegati nelle confezioni esportate la tassa di scambio del 6 per cento a norma della voce 9, lettera *a*), della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legle 15 novembre 1937, n. 1924, la restituzione si effettua in ragione di L. 5,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. Tale trattamento esclude i prodotti esportati dal beneficio della restituzione di cui al comma precedente. Dette aliquote sono comprensive della tassa di scambio che è stata corrisposta alla dogana all'atto della importazione della cellulosa e che dovrebbe essere restituita a norma del menzionato art. 37.

N. d'ordine	Voce della tariffa doganale	Denominazione della merce	Aliquota di tassa da restituire o modalità per la restituzione
9		*Categoria* 18ª.	
	317 *a)* 317 *b* ex 317 *d)* ex 320	Punte di Parigi. Chiodi di mascalcia. Chiodi da scarpe, con capocchia, fatti a macchina. Viti a legno.	La tassa si restituisce in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata dalla ditta estera.
10		*Categoria* 26ª	
	525 526 527 527 *bis*	Motocicli. Velocipedi. Parti staccate ed accessori di velocipedi. Parti staccate ed accessori di motocicli.	La tassa si restituisce in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata dalla ditta estera.
11		*Categoria* 30ª.	
	589	Vetri, cristalli e smalti, in conterie, tagliati a foggia di gemme o in pezzi forati per lumiere, e simili.	La tassa si restituisce in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata dalla ditta estera.
12		*Categoria* 32ª.	
	609 613 614 615 616 617	Doghe per botti. Mobili di legno non imbottiti Mobili di legno imbottiti. Parti di mobili di legno. Liste di legno per cornici. Cornici di legno.	1) Per i prodotti di cui alla voce 609 la tassa si restituisce in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. 2) Per i prodotti di cui alle restanti voci controindicate la tassa si restituisce: *a*) per le esportazioni effettuate da commercianti che con fattura rilasciata a loro nome provino di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati la tassa di scambio del 6 per cento a norma della voce 18 della Tabella *B* annessa all'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924; in ragione di L. 6,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata dallo stesso commerciante alla ditta estera; *b*) per le esportazioni effettuate da chiunque non sia in grado di provare con fattura intestata a proprio nome di aver corrisposto per l'acquisto dei prodotti e-

N. d'ordine	Voce della tariffa doganale	Denominazione della merce	Aliquota di tassa da restituire e modalità per la restituzione
			sportati la tassa di scambio del 6 per cento a norma della voce 18 della Tabella *B* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924: in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
13		*Categoria* 36ª.	
	658 *a*) 1	Olii essenziali ed essenze non deterpenati, di agrumi.	Per i prodotti di cui alle voci 658 *a*) 1, ex 658 *b*) si restituisce la stessa tassa corrisposta dall'esportatore sulla fattura di vendita rilasciata alla ditta estera a norma degli articoli 84 e seguenti della Legge 28 luglio 1930, n. 1011.
	ex 658 *b*)	Olii essenziali ed essenze deterpenati, di agrumi.	
	662	Profumerie.	Per i prodotti di cui alla voce 662 la tassa si restituisce in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
14		*Categoria* 42ª.	
	808	Pelli conciate col pelo, ecc.	1) Per i prodotti di cui alla voce 808 la tassa si restituisce in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	809	Pelli conciate senza pelo, ecc.	
	810	Pelli pergamenate.	
	811	Pelli tagliate.	
	812	Residui del taglio delle pelli in gropponi.	2) Per i prodotti di cui alle voci 809, 810, 811, 812, 813 la tassa si restituisce in ragione di L. 5 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	813	Spaccature di pelli (croste) di ogni sorta.	
	814	Cuoio falso.	
	815	Cinghie finite per trasmissioni.	3) Per i prodotti di cui alla voce 814 la tassa si restituisce in ragione di L. 3 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	816	Accessori per macchine e parti di macchine, di pelle o di cuoio.	
	817	Guanti di pelle, anche semplicemente tagliati.	4) Per i prodotti di cui alla voce 817 la tassa si restituisce in ragione di L. 6 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	818	Tomaie giunte di pelle o di cuoio, di qualsiasi specie.	
	819	Gambali di pelle o di cuoio.	
	820	Selle.	5) Per i prodotti di cui alle restanti voci controindicate la tassa si restituisce in ragione di L. 4 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	821	Fornimenti da tiro, corregge, ecc.	
	822	Valigie, bauli, cappelliere, ecc.	
	823	Lavori in pelli concie senza pelo non nominati.	

N. d'ordine	Voce della tariffa doganale	Denominazione della merce	Aliquota di tassa da restituire e modalità per la restituzione
	824	Tavole, sacchi, bandine, ecc., di pelli concie col pelo.	
	825	Lavori da pellicciaio non nominati.	
15		*Categoria* 44ª.	
	847	Carta.	La tassa si restituisce in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	848	Cartoni.	
16		*Categoria* 45ª.	
	868	Pianoforti.	La tassa si restituisce in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	869	Armonium.	
	871	Armoniche.	
17		*Categoria* 47ª.	
	888	Calzature di pelle o di cuoio (esclusi i sandali, le pantofole e gli zoccoli).	1) Per i prodotti di cui alle voci 888, 889, 890 la tassa si restituisce in ragione di L. 3 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. 2) Per i prodotti di cui alle restanti voci controindicate la tassa si restituisce in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	889	Sandali di qualsiasi specie, ecc.	
	890	Pantofole.	
	892	Calzature e soprascarpe di gomma elastica, ecc.	
	892 *bis*	Cappelli non formati, di paglia, ecc.	
	893	Cappelli.	
	894	Berretti.	
	897	Bottoni di corozo o di palma dum.	
18		*Categoria* 48ª.	
	911	Mercerie.	La tassa si restituisce in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 35

1 Settembre 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 1588. — *Approvazione dei seguenti atti stipulati in Roma fra l'Italia ed altri Stati il 23 novembre 1933; Convenzione internazionale per il trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli; Convenzione internazionale per il trasporto per ferrovia delle merci; Atto finale relativo alle Convenzioni suddette* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti atti stipulati in Roma fra l'Italia ed altri Stati il 23 novembre 1933: Convenzione internazionale per il trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli; Convenzione internazionale per il trasporto per ferrovia delle merci; Atto finale relativo alle Convenzioni suddette.

Art. 2.

Le Convenzioni di cui all'art. 1 entreranno in vigore alle condizioni, nei modi e nei termini stabiliti nell'Atto finale ad esse relativo.

Art. 3.

Il Ministero delle comunicazioni è autorizzato ad aderire ed a dare esecuzione alle modificazioni ed alle aggiunte che la Commissione dei periti di cui all'art. 60 della Convenzione per il trasporto delle merci anzidette riterrà necessario apportare « alle prescrizioni relative agli oggetti ammessi al trasporto sotto determinate condizioni » contenute nell'allegato 1 della Convenzione stessa.

Il Ministro per le comunicazioni è pure autorizzato a dare esecuzione, sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, alle disposizioni complementari, di cui all'art. 61, sia dell'una che dell'altra Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

(1) Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 210, del 9 settembre 1935-XIII.

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1199. — *Limitazione dell'impiego dei metalli di importazione* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà al Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per gli scambi e per le valute, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Commissario generale per le fabbricazioni di guerra e le Corporazioni interessate, di vietare, con propri decreti, l'impiego di rame, nichel, stagno, cromo, cobalto e loro leghe, nelle categorie di prodotti industriali o in ogni altra applicazione, nelle quali detti metalli e loro leghe possono essere sostituiti con metalli di produzione nazionale.

Art. 2.

I decreti del Capo del Governo, emanati agli effetti del precedente articolo, oltre a contenere l'elenco dei prodotti industriali e delle applicazioni, a cui i divieti si riferiscono, dovranno stabilire la data di decorrenza dei divieti e, occorrendo, le modalità di esecuzione e le eventuali norme per le sostituzioni. Con gli stessi decreti potranno essere fissati, previo parere delle competenti Corporazioni, i prezzi di vendita dei prodotti nazionali.
Tali decreti saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

In corrispondenza dei divieti che saranno come sopra stabiliti, è data facoltà al Ministero per le finanze, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute, di vietare l'importazione di prodotti fabbricati con rame, nichel, stagno, cromo, cobalto e loro leghe.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938-Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL —
COBOLLI GIGLI — BENNI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 dell'11 agosto 1938-XVI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 1251. — *Soppressione di tre tronchi ferroviari* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386, relativo all'esercizio delle Ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' ordinata la soppressione dei tre tronchi ferroviari seguenti:
Albano-Cecchina-Campoleone.
Bivio Mandrione-Ciampino della linea Roma-Albano.
Palo-Ladispoli.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà alla rimozione dei relativi impianti ed alla alienazione delle relative sedi e fabbricati, dopo che saranno stati eseguiti gli impianti necessari per continuare il servizio della linea per Albano e dell'abitato di Ladispoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 20 agosto 1938-XVI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 agosto 1938-XVI. — *Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali.* (1)

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PER LE CORPORAZIONI
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747, convertito nella legge 29 aprile 1937-XV, n. 754;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;

DECRETA:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali sono apportate le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio generale	Coeffic. di maggiorazione
146	Crino vegetale, anche arricciato	Q.le	20 —	—
230	Calze di lana:			
b	altre:			
	2. foggiate, pesanti per dozzina:			
	alfa) più di 500 grammi	Kg.	36, 70	—
	beta) fino a 500 grammi	Kg.	44, 20	—
231	Guanti di lana:			
b	foggiati, pesanti per dozzina:			
	1. più di 300 grammi	Kg.	36, 70	—
	2. fino a 300 grammi	Kg.	44, 20	—
232	Maglie non nominate di lana:			
a	semplici	Kg.	44, 70	—
b	foggiate	Kg.	49, 50	—
394	Cucchiai e forchette, di un sol pezzo:			
a	di ferro o di acciaio:			
	1. di acciaio inossidabile:			
	alfa) finiti	Q.le	1800 —	—
	beta) non finiti	Q.le	1200 —	—

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 dell'11 agosto 1938-XVI.

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio generale	Coeffic. di maggiorazione
	2. di ferro o di acciaio non inossidab.:			
	alfa) greggi	Q.le	110,10	0,3
	beta) zincati o stagnati	Q.le	128,45	0,3
	gamma) altri	Q.le	183,50	0,3
480	Apparecchi per medicina (compreso l'astuccio):			
a	termometri clinici:			
	1. con astuccio	Ciasc.	1,60	—
	2. senza astuccio	Ciasc.	1,50	—
b	altri	Q.le	367 —	0,8
898 *bis*	Chiusure a strappo con cursore a denti:			
a	di metallo comune	Kg.	80 —	—
b	di celluloide o di altre materie plastiche artificiali	Kg.	200 —	—
898 *ter*	Parti staccate di chiusura a strappo:			
a	di metallo comune	Kg.	100 —	—
b	di celluloide o di altre materie plastiche artificiali	Kg.	250 —	—
923 *bis*	Pectina:			
a	liquida	Kg.	2 —	—
b	solida	Kg.	50 —	—

Art. 2.

Alla voce 764 della tariffa dei dazi doganali è aggiunta la seguente nota:

« Il cresolo puro destinato alla fabbricazione delle resine sintetiche è sot-
« toposto al dazio ridotto di L. 36,70 il quintale, sotto l'osservanza delle
« formalità e delle cautele che sarranno stabilite dal Ministro per le finanze ».

Art. 3.

Alla voce 826-*bis* della tariffa dei dazi doganali è aggiunta la seguente nota:

« Gli oggetti di gomma elastica o di ebanite, anche misti a tessuto, inser-
« vibili all'uso proprio, e destinati alla industria della gomma, sono, sotto l'os-
« servanza delle formalità e delle cautele da stabilire dal Ministro per le fi-
« nanze, ammessi in esenzione da dazio previa riduzione in ritagli o fram-
« menti buoni soltanto per ricavarne la gomma o previa fusione in autoclave ».

Art. 4.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 agosto 1938 - Anno XVI.

Il Duce,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI

Il Ministro per gli scambi e valute:
GUARNERI.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1938XVI. — *Applicazione del marchio nazionale alle mandorle sgusciate destinate all'esportazione* (1).

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, portante nuove disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

DECRETA:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, si applica all'esportazione delle mandorle sgusciate, onde accertare l'osservanza delle norme seguenti, che è obbligatoria per tutte le spedizioni di tale prodotto dirette all'estero.

Art. 2.

REQUISITI QUALITATIVI MINIMI

Le mandorle destinate all'esportazione devono essere asciutte.

Sono ammesse, relativamente al contenuto di ogni imballaggio, le seguenti tolleranze da calcolarsi a percentuale ponderale sul netto:

per le mandorle da esportarsi in sacchi:

1 % complessivamente di semi ammuffiti, tarlati, completamente avvizziti o vuoti (seccume e zanchette), gusci, polvere, cerniglio e altre sostanze estranee;
5 % di rottame di mandorle;
3 % di mandorle amare negli imballaggi contenenti mandorle dolci;
5 % di mandorle dolci negli imballaggi contenenti mandorle amare;

per le mandorle da esportarsi in casse:

0,25 % complessivamente di semi ammuffiti, tarlati, completamente avvizziti o vuoti (seccume e zanchette), gusci, polvere, cerniglio e altre sostanze estranee;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 17 agosto 1938-XVI.

1 % di rottame di mandorle;

3 % di mandorle amare negli imballaggi contenenti mandorle dolci;

5 % di mandorle dolci negli imballaggi contenenti mandorle amare;

E' ammessa l'esportazione di *rottame di mandorle;* in tal caso in ogni imballaggio è tollerata la percentuale, in peso sul netto, del 10 % di semi interi e dell'1 % complessivamente di gusci, polvere, seccume, cerniglio e altre sostanze estranee.

Art. 3.

IMBALLAGGI.

La tara dei sacchi, da calcolarsi sul peso lordo, non deve superare il 2,5 % se si tratta di sacchi semplici ed il 5 % se si tratta di doppi sacchi.

Le casse devono essere di legno nuovo, asciutte, solide e costruite a regola d'arte.

Art. 4.

INDICAZIONI ESTERNE.

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte in modo indelebbile e chiaramente leggibbile le seguenti indicazioni, che dovranno figurare, nell'ordine che segue, al centro di uno dei due lati del sacco o su una delle testate della cassa:

a) marchio nazionale di esportazione, del diametro di cm. 12 per i sacchi e di cm. 7 per le casse;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio dell'esportatore; potrà essere usato anche il solo marchio quando sia stato regolarmente registrato presso l'ufficio della proprietà intellettuale e sia stato preventivamente depositato all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

c) denominazione del prodotto, mediante una delle indicazioni seguenti: « mandorle dolci », « mandorle amare », « rottame di mandorle »;

d) peso lordo o peso netto del collo.

Oltre alle indicazioni regolamentari di cui sopra, soggette al controllo stabilito all'art. 6 sono ammesse soltanto quelle prescritte dalla legislazione del paese importatore, quelle aventi fine commerciale e quelle necessarie agli effetti del trasporto, purchè non in contrasto con le regolamentari. Tali indicazioni facoltative devono figurare su un lato del sacco o su elementi della cassa diversi da quelli su cui figurano le indicazioni regolamentari. Qualora sia accertata la non rispondenza delle indicazioni facoltative di cui sopra, l'esportatore è parimenti soggetto alle sanzioni di cui all'art. 7.

Art. 5.

SPEDIZIONI.

Il carico e la sistemazione del prodotto nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti in modo da assicurare la buona conservazione del prodotto stesso durante il viaggio.

Art. 6.

CONTROLLO.

Tutte le spedizioni di mandorle sgusciate dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e prima della stipulazione del contratto di trasporto e per le partite in esportazione via mare nei porti all'atto dell'imbarco. Per le spedizioni da inoltrare all'estero su percorso in parte ferroviario e in parte marittimo l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina in quali casi il controllo possa effettuarsi alle stazioni ed ai porti originari di partenza. Per le partite in esportazione per via ordinaria l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo qualitativo della merce è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero dagli ispettori dell'Istituto stesso i quali, per le altre operazioni di controllo, potranno avvalersi del personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuale e delle Regie dogane.

Le ditte che intendono effettuare l'esportazione del suindicato prodotto devono notificare al Centro di controllo più vicino tra quelli specificati nella tabella annessa al presente decreto, l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce, precisandone l'ubicazione.

Richiesta di controllo. — Non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al Centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da provincie non comprese nella tabella, la richiesta deve essere presentata al Centro di controllo più vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce o, nel caso che questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede di esso ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero di iscrizione o, in caso di produttore-esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, a termine degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697;

c) la natura del prodotto, il numero dei colli e l'indicazione del peso;

d) la destinazione;

e) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

f) la data e la firma del richiedente.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve esservi unita la delega dell'esportatore e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere a termine degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697.

La delega di cui al comma precedente e quella rilasciata alla persona incaricata di assistere al controllo, quando hanno carattere permanente devono essere depositate presso il Centro di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Il richiedente è tenuto a fornire gli attrezzi e il materiale necessario per la effettuazione del controllo stesso.

Qualora la richiesta di controllo non sia seguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo.

All'atto della presentazione della merce al controllo, l'esportatore deve consegnare all'addetto al controllo una distinta di carico in duplice copia indicando in essa la quantità suddivisa secondo i tipi d'imballaggio.

Una copia di tale distinta, nel caso di spedizioni per ferrovia, sarà posta nell'interno del carro; per le spedizioni via mare sarà allegata ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnata al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 5 del presente decreto.

Certificato d'ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, l'addetto al controllo emette un certificato di ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie o doganali.

L'addetto al controllo provvede, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le partite di mandorle rispedite all'estero da una stazione che non sia compresa nella giurisdizione di un Centro di controllo, il controllo deve essere richiesto al Centro più vicino tra quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'affettuazione del controllo medesimo.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Le partite di mandorle sgusciate devono essere dichiarate, all'atto della spedizione, secondo la loro precisa composizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti tale dichiarazione deve contenere anche l'indicazione della specie e della quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Le autorità ferroviarie, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, rifiuteranno la spedizione e la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno di qualunque partita di mandorle sgusciate che non sia accompagnata dal cerificato di ispezione e per la quale manchi la dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 7.

SANZIONI.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864.

Art. 8.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1938 - Anno XVI.

Il Ministro per gli scambi e le valute:
GUARNERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione delle mandorle

ZONE	Centri di controllo
Sicilia	Siracusa Catania Messina Palermo
Puglia	Bari
Campania	Napoli
Venezia Giulia . .	Trieste
Emilia	Bologna
Lombardia	Milano

Il Ministro per gli scambi e le valute:
GUARNERI.

Anno XXXI - N. 36 8 Settembre 1938 Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° marzo 1938-XVI, n. 416 — *Istituzione del Punto franco del porto di Genova.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto la legge doganale, testo unico approvato dal R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, modificato dal R. decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1960, e dalla legge 29 novembre 1928, n. 2676;

Visto le disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, testo unico approvato dal R. decreto 16 gennaio 1936, n. 801;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedimenti che facilitino, nei riguardi delle disposizioni doganali, il movimento del traffico nel porto di Genova;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per le corporazioni e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito nel porto di Genova un Punto franco.

Esso potrà comprendere, nella sua massima estensione, le aree e gli specchi d'acqua delimitati:

ad ovest, dalla riva sinistra del Polcevera, dal lato esterno del molo sottoflutto e dalla congiungente della sua testata con la testata della diga Principe Umberto;

a nord, da una linea che, partendo dal limite del demanio marittimo sulla riva sinistra del Polcevera, segue parallelamente, a circa tre metri di distanza, l'attuale binario di corsa ferroviario diretto al parco Forni fino al piede della rampa che discende dal viadotto della camionale Valle Po-Genova; e quindi i margini verso mare della rampa stessa, del viadotto e dell'altra rampa che discende verso levante;

ad est, da una linea che congiunge il piede di detta rampa con la radice del lato orientale del ponte S. Giorgio, dalla linea di ciglio banchina di tale lato e dal suo prolungamento fino ad incontrare la diga Principe Umberto;

a sud, dalla diga Principe Umberto.

Art. 2.

Nella prima attuazione del Punto franco beneficieranno di tale regime quelle soltanto delle aree designate nel precedente articolo che si prestano ad essere subito attrezzate per il traffico e che sono delimitate:

ad ovest dal muro di sponda di levante del ponte Libia e da una linea che, seguendo il prolungamento di detto muro, raggiunge la linea nord della

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 103 del 6 maggio 1938, XVI.

delimitazione definitiva, con una deviazione verso ponente sufficiente ad includere nel recinto le aste ferroviarie di manovra;

a nord, dalla linea di delimitazione definitiva fino al piede della rampa di accesso al viadotto della camionale Valle Po-Genova;

ad est, da una linea che, dal piede di detta rampa, volgendo verso sud, si raccorda al lato levante dell'attuale cinta doganale fino ad includere la radice ed il lato di levante del ponte Etiopia;

a sud, dalla diga Principe Umberto, rimanendo incluso nel Punto franco lo specchio d'acqua compreso tra essa diga ed i prolungamenti dei lati di levante dei ponti Etiopia e Libia.

Art. 3.

——Il Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per le comunicazioni, per le corporazioni e per gli scambi e le valute, stabilirà con proprio decreto la data della entrata in vigore del regime di Punto franco nelle aree comprese nella delimitazione di cui al precedente articolo 2 appena eseguite le opere di recintazione e le altre opere occorrenti per i servizi doganali e di vigilanza.

Con successivi decreti dello stesso Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati, il regime di Punto franco potrà essere esteso alle altre aree comprese nella prevista delimitazione massima di cui all'art. 1, a misura che queste saranno riconosciute idonee ed attrezzate a tale ufficio.

Art. 4.

L'Amministrazione del Punto franco è affidata al Consorzio autonomo del porto di Genova per tutto il periodo in cui l'Ente avrà la gestione del porto. Il Consorzio vi provvederà a norma delle proprie leggi istitutive tenendone distinta nel proprio bilancio la gestione finanziaria.

Il Consorzio continuerà a provvedere al completamento, arredamento e manutenzione delle opere portuali della zona destinata a Punto franco, rimanendo a suo carico anche le opere di recintazione e la costruzione e la manutenzione degli edifici ed impianti occorrenti per i servizi doganali e di vigilanza.

Al termine della gestione da parte del Consorzio delle zone comprese nell'ambito del Punto franco, anche tutte le opere portuali, gli edifici e gli impianti di cui al precedente comma saranno devoluti allo Stato.

Col regolamento di esercizio che sarà approvato con decreto Reale, ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e le valute, saranno stabiliti i nuovi compiti e le nuove facoltà che al Consorzio sono da riservarsi nell'ambito del Punto franco in ordine alle operazioni di imbarco, sbarco, carico e scarico delle merci, al diretto esercizio dei magazzini di transito e di deposito, alla manipolazione delle merci ed alla concessione di aree o magazzini ed altre aziende; e gli obblighi correlativi.

Art. 5.

La durata del Consorzio autonomo del porto di Genova, stabilita in sessanta anni dall'art. 1 del testo unico approvato col R. decreto 16 gennaio 1936, n. 801, è prorogata di anni dieci e cioè dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1973.

L'applicazione delle tasse e sopratasse portuali di cui all'art. 25 del testo unico approvato col R. decreto 16 gennaio 1936, n. 801, avente vigore fino al 30 giugno 1959, è prorogata di anni quattordici e cioè fino al 30 giugno 1973.

In dipendenza della somministrazione di L. 50.000.000 di cui al R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, il Consorzio autonomo del porto di Genova

devolverà all'erario, anche negli esercizi finanziari successivi al 1940-41 e fino alla completa estinzione di tale debito, sia i contributi di legge dovuti dalle Provincie e dai Comuni interessati relativamente alle opere eseguite con la somministrazione medesima, sia il valore che sarà realizzato dalla vendita delle aeree che risulteranno disponibili in conseguenza dello sbancamento del promontorio di S. Benigno, ad eccezione di quelle destinate ad essere incluse nel Punto franco, le quali non sono alienabili.

Il termine di restituzione delle somme somministrate dallo Stato, come agli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con R. decreto 16 gennaio 1936, n. 801, è prorogato al 30 giugno 1973.

Il Consorzio autonomo del porto di Genova corrisponderà, a partire dal 1° luglio 1941, rate annuali posticipate al tasso del 0,50 per cento sino al 30 giugno 1959 e sul residuo debito che risulterà al 1° luglio 1959 al tasso del 4 per cento sino al 30 giugno 1973.

Art. 6.

I primi tre comma dell'art. 32 del testo unico approvato col R. decreto 16 gennaio 1936, n. 801, sono così costituiti:

"Per riscontrare la regolarità nei riguardi tecnici, nonchè la esattezza nei riguardi contabili e l'ammissibilità nei rapporti del bilancio dei progetti e di tutti i conti, il Consorzio ha rispettivamente due revisori tecnici e tre revisori dei conti che controfirmano gli atti presentati al Comitato.

"Sono revisori tecnici: il funzionario del Corpo del Genio civile di grado non inferiore al 5° ed il funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato di cui all'art. 3.

"Dei tre revisori dei conti uno è scelto dall'assemblea del Consorzio fra quelli dei suoi membri che non fanno parte del Comitato, uno è nominato dal Ministro per le finanze fra i funzionari della Ragioneria generale di grado non inferiore al 6°, e l'altro è l'Intendente di Finanza di Genova".

Art. 7.

Le aree di cui ai precedenti articoli 1 e 2, delimitate come previsto dagli stessi articoli, sono da considerare fuori della linea doganale a norma dell'art. 1 della legge doganale, testo unico approvato con R. decreto 26 gennaio 1896. num. 20.

Nelle aree stesse, salvo le limitazioni e le eccezioni di cui agli articoli seguenti, si potranno compiere in completa libertà da ogni vincolo doganale tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione. Le merci estere che vi sono introdotte si considerano definitivamente uscite dallo Stato; le merci nazionali o nazionalizzate si considerano, agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che non siasi provveduto a mantenerne la nazionalità nei casi e nei modi che saranno indicati dal regolamento previsto dal successivo art. 13.

Art. 8.

Le franchigie inerenti al regime di Punto franco non hanno effetto per quanto concerne l'uso o il consumo delle merci estere, rimanendo le franchigie stesse in ogni caso inapplicabili:

ai materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;
ai materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;
agli arredamenti di uffici e di abitazioni;
a commestibili e alle bevande;

Le merci ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati. Le prescrizioni da osservarsi perchè sia riconosciuta e

mantenuta tale condizione, anche agli effetti della reintroduzione in franchigia, saranno stabilite dal regolamento, di cui all'art. 13.

Art. 9.

E' vietata nel Punto franco la vendita al minuto.

La concessione di spacci di viveri e di bevande, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, e la concessione di esercizi di vendita per provviste di bordo saranno disciplinate da prescrizioni atte ad assicurare l'osservanza della disposizione di cui al precedente articolo.

Art. 10.

L'esonero da vincoli doganali, consentito dal regime di Punto di franco, non si applica ai generi di monopolio dello Stato ed alle merci che si prestano ad essere facilmente occultate.

Nel regolamento di cui all'art. 13 saranno indicate le merci soggette a tali vincoli e le norme da osservarsi per il loro deposito e la loro eventuale manipolazione.

Art. 11.

Per i bastimenti che approdano nel Punto franco o che ne partono saranno applicate le disposizioni degli articoli 24 a 32 della legge doganale concernente i manifesti. Tuttavia l'obbligo di render conto delle merci manifestate si considera adempiuto, da parte del capitano, quando venga dimostrato l'avvenuto sbarco o trasbordo nel recinto del Punto franco delle merci che dal manifesto di arrivo non risultino destinate a rimanere a bordo.

Agli effetti delle stesse disposizioni i bastimenti provenienti dal Punto franco di Genova sono considerati presso gli altri porti del Regno come provenienti direttamente dall'estero.

Art. 12.

L'impianto di nuovi stabilimenti industriali e l'ampliamento o la trasformazione di quelli esistenti nell'ambito di cui all'art. 1 del presente decreto, sono subordinati a preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per le comunicazioni, per le corporazioni e per gli scambi e le valute e, ove occorra, con gli altri ministri interessati.

L'autorizzazione è richiesta anche per il mantenimento degli stabilimenti di ogni specie nell'ambito delle zone di cui al detto art. 1 man mano che queste verranno ad essere incluse nel Punto franco.

Art. 13.

In quanto non contrastino col regime di Punto franco restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti le sanzioni di carattere penale.

Restano pure ferme, salvo che in esse non sia fatta espressa deroga per i Punti franchi, le altre leggi dello Stato afferenti ad attività che nel Punto franco possono essere svolte.

Le relative norme di coordinamento e quelle speciali intese ad assicurare la tutela degli interessi fiscali e valutari, saranno dettate da apposito regolamento che sarà approvato con decreto Reale ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con gli altri Ministri interessati.

Con lo stesso regolamento saranno stabilite le condizioni alle quali potrà essere riconosciuta l'origine delle merci da estrarre dal Punto franco, quando ciò sia richiesto per la concessione di particolari agevolezze, le facoltà che all'Amministrazione finanziaria restano riservate nell'ambito del Punto franco

anche rispetto alle persone che possono esserne temporaneamente o permanentemente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine interno e il movimento dei varchi; le incombenze spettanti all'Amministrazione del Punto franco ai fini del regolare svolgimento dei servizi doganali e di vigilanza.

Art. 14.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1938, Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI GIGLI — ROSSONI — BENNI — LANTINI — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1938-XVI, n. 1198. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 416, concernente la istituzione di un Punto franco nel porto di Genova* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 416, concernente la istituzione di un Punto franco nel porto di Genova.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1938-A. XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — LANTINI
DI REVEL — ROSSONI — BENNI.
GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n 182 dell'11 agosto 1938-XVI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1938-XVI, n. 1266. — *Dichiarazione di pubblica utilità e norme per le opere occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale nel territorio di Massa e Carrara.* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dichiarare di pubblica utilità le opere occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale nel territorio situato fra le città di Massa e Carrara;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per le corporazioni e per le comunicazioni:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale nel territorio compreso tra Massa e Carrara delimitato nella annessa planimetria e nell'annessa descrizione del perimetro, le quali, vistate d'ordine Nostro dal Ministro per i lavori pubblici, saranno depositate all'Archivio di Stato.

Sono, altresì, dichiarate di pubblica utilità le opere occorrenti per rendere possibile il sorgere di quelle industrie che, per la loro natura, saranno autorizzate con Regio decreto sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni, ad impiantarsi in località isolata nel territorio dei comuni di Massa e Carrara.

Per l'attuazione delle opere suddette spetta ai Comuni interessati la facoltà di espropriazione dei terreni occorrenti.

Art. 2.

L'indennità di espropriazione deve essere ragguagliata al puro valore venale del terreno considerato come fondo rustico indipendentemente dalla sua eventuale edificabilità.

Nella determinazione del valore venale non deve tenersi alcun conto di qualsiaisi incremento di valore che siasi verificato o possa verificarsi, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche costruite o progettate nelle città suddette, e in particolare della progettata creazione della zona industriale.

Nessuno ha diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalle suddette espropriazioni.

Art. 3.

I Comuni pubblicano l'elenco dei beni da espropriarsi, indicando il prezzo offerto per le espropriazioni.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 23 agosto 1938-XVI.

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il Prefetto, su richiesta dei Comuni, ordina il deposito delle somme offerte nella Cassa depositi e prestiti e in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito pronuncia l'espropriazione, autorizzando l'occupazione dei beni.

Per tutto il resto rimangono in vigore le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di L. 11.500.000 per l'esecuzione dei lavori di sistemazione stradale e delle opere relative ai servizi generali della zona industriale.

Il Ministro per le finanze provvederà, con propri decreti, alla iscrizione della predetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 2.500.000 per ciascuno degli esercizi 1938-39 al 1941-42 e di L. 1.500.000 per l'esercizio 1942-43.

Art. 5.

I materiali da costruzione, le macchine, e in genere tutto quanto può occorrere al primo impianto degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, che entro dieci anni dalla data di pubblicazione del presente decreto sorgeranno nella zona industriale di Massa e Carrara, nonchè di quelli relativi alle industrie di cui all'art. 1, comma 2°, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali, semprechè non possano essere prodotti nel Regno.

Con la stessa limitazione sono esenti da tale pagamento anche le macchine ed i materiali di ogni specie destinati, entro il termine di cui sopra, all'ampliamento o alla trasformazione degli stabilimenti industriali esistenti nella zona.

Le esenzioni saranno consentite dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni.

Le concessioni relative saranno subordinate alla condizione che i materiali ed i macchinari ammessi all'esenzione siano introdotti nel Regno entro un anno dalla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Ai nuovi stabilimenti di cui all'articolo precedente è concessa, per un decennio dalla data della loro attivazione, la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Per gli stabilimenti attualmente esistenti nella zona, che si ampliasse o si trasformassero entro il termine fissato dall'articolo precedente, non sarà apportato aumento per un decennio, in considerazione di tali ampliamenti o trasformazioni, agli accertamenti stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile.

Art. 7.

Nulla è innovato, per gli stabilimenti di cui agli articoli precedenti, alla disciplina prevista dalla legge 12 gennaio 1933, n. 141, e relativi decreti di applicazione.

Art. 8.

La tassa di registro e la tassa di trascrizione ipotecaria sul trapasso di proprietà per l'esproprio o l'acquisto da parte dei comuni di Massa e Carrara dei terreni occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale e delle industrie di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, sono stabilite nella misura fissa di L. 20 per ogni atto e per ogni trascrizione.

Art. 9.

Le Ferrovie dello Stato provvederanno a loro cura e spese agli impianti ferroviari necessari per il servizio della zona industriale e che qui di seguito si enumerano:

1) binari di presa e consegna carri a servizio delle parti di zone industriali più prossime alla stazione di Avenza e conseguenti ampliamenti di detta stazione;

2) impianto della nuova stazione di raccordo, che dovrà sorgere in adiacenza alla linea di corsa, fra il fiume Frigido ed il rio Ricortola;

3) binario di collegamento della stazione di Avenza con la stazione di raccordo, da posarsi sulla strada interna della zona a mare;

4) asta di manovra sorpassante la ferrovia Roma-Pisa, a servizio della zona industriale a monte in territorio di Massa, diramata dalla stazione di raccordo.

Art. 10.

L'energia elettrica occorrente agli stabilimenti ammessi a fruire delle facilitazioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto-legge, verrà fornita dalle Ferrovie dello Stato.

Art. 11.

Per le spedizioni a grande e a piccola velocità in provenienza o in destinazione delle stazioni di Carrara-Avenza, Carrara città e Massa, e delle quali siano mittenti o destinatari stabilimenti che risultino ammessi a fruire delle agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto, è fatto, sulle linee delle Ferrovie dello Stato, il trattamento appresso specificato, sempre quando le merci spedite siano comunque utilizzate per l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento degli stabilimenti stessi o derivino dalla loro produzione.

Le distanze da assumere a base del computo dei prezzi di trasporto sono stabilite nel modo seguente:

per le spedizioni percorrenti fino a 50 km., la distanza effettiva;

per le spedizioni percorrenti da 51 a 260 km.; la distanza tassabile normale diminuita della metà, senza che in alcun caso possa essere inferiore a 50 km.;

per le spedizioni percorrenti oltre i 260 km., la distanza tassabile normale diminuita di 130 km.

Il trattamento anzidetto non compete alle spedizioni tassate in base alle tariffe eccezionali temporanee della piccola velocità.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a stabilire le formalità da osservare per l'ammissione dei singoli stabilimenti al trattamento di favore previsto dal presente articolo, le modalità cui ne è subordinata l'ap-

plicazione, come pure le sanzioni per i casi di irregolarità o di abusi, sanzioni che possono arrivare, nei casi più gravi, fino alla revoca del trattamento di favore nei riguardi degli stabilimenti responsabili.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli stabilimenti per la lavorazione del marmo per gli ordinari attuali impieghi.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — LANTINI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1938-XVI, n. 1296. — *Norme sulla revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Visto il decreto Reale 8 febbraio 1923, n. 422;

Visto il R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, convertito nella legge 24 giugno 1928, n. 1575;

Visti i decreti Ministeriali 31 marzo 1928, 25 giugno 1928, 2 luglio 1928 e 16 luglio 1929, per l'applicazione ed estensione del R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316;

Visto il R. decreto-legge 6 agosto 1937, n. 1896, convertito, con modificazioni, nella legge 7 gennaio 1938, n. 37;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere, con opportune norme di coordinamento, alle Amministrazioni degli altri enti pubblici le disposizioni del citato R. decreto-legge 6 agosto 1937, n. 1896, nonchè di apportare integrazioni e modificazioni alle disposizioni stesse;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'interno, per le corporazioni, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'educazione nazionale, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i lavori relativi ad opere pubbliche, di durata superiore ad un anno, aggiudicati o comunque affidati prima del 5 ottobre 1936, limitatamente alla parte eseguita dal 1° gennaio al 30 giugno 1937-XV, è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi pattuiti semprechè l'amministrazione riconosce essersi verificate, in confronto dei prezzi lordi di capitolato, variazioni maggiori del 20 % nel complesso dei lavori eseguiti dal 1° gennaio al 30 giugno 1937-XV.

Per la parte di lavori eseguita o da eseguire dopo il 1° luglio 1937-XV è anche ammessa la facoltà di procedere alla revisione, semprechè le variazioni dei prezzi risultino maggiori del 10 % nel complesso dei lavori eseguiti da tale data fino alla loro completa ultimazione.

Nei casi di appalto concorso si terrà conto della data di presentazione dell'offerta.

Trattandosi di revisione in aumento, questo non si applica alla quantità

(1) Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, n. 197 del 30 agosto 1938-XVI.

di lavoro che l'impresa, a giudizio dell'Amministrazione, avrebbe potuto eseguire e non abbia invece eseguito in proporzione al tempo trascorso dalla consegna, nè si applica ai materiali precedentemente approvvigionati in cantiere.

Art. 2.

Nei contratti di appalto da stipulare dopo la pubblicazione del presente decreto per opere la cui esecuzione richieda un periodo di tempo superiore ad un anno e per le quali si prevedano oscillazioni nei prezzi, si potranno introdurre clausole con le quali l'Amministrazione si riservi la facoltà di rivedere e modificare i prezzi semprechè l'Amministrazione riconosca essersi verificate variazioni maggiori del 10 % nel complesso del lavoro e con le limitazioni di cui al 4° comma dell'articolo precedente.

Art. 3.

Nei casi in cui ai sensi dei precedenti articoli sia disposta la revisione dei prezzi di appalto, per essersi verificata sul complesso del lavoro eseguito nei periodi di tempo indicati nei precedenti articoli una differenza di prezzo superiore alla stabilita percentuale, la revisione s'intende operativa soltanto per la parte della differenza eccedente la percentuale medesima.

Sul nuovo importo dei lavori, risultante dalla revisione, sarà applicato il ribasso contrattuale.

E' consentita la revisione anche in corso di esecuzione dei lavori, salvo conguaglio ad avvenuta ultimazione.

Art. 4.

Contro la determinazione dell'Amministrazione che nega od accorda parzialmente la revisione, è ammesso ricorso a norma degli articoli seguenti.

A dar parere sui ricorsi è istituita presso il Ministero dei lavori pubblici una commissione della quale fanno parte:

a) un presidente di sezione del Consiglio di Stato o un consigliere di Stato, quale presidente;

b) un consigliere della Corte dei conti;

c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

d) tre componenti tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

e) un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

f) l'ispettore generale del Ministero dei lavori pubblici preposto ai servizi dei contratti e dell'albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche;

g) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

h) un rappresentante della Confederazione fascista degli industriali;

i) un rappresentante della Federazione fascista di categoria a cui appartiene il ricorrente;

l) un rappresentante del servizio che ha la gestione dell'appalto o della concessione, da destinarsi dal Ministero competente o dall'ente pubblico, non statale interessato, secondo i casi.

Le funzioni di segreteria saranno disimpegnate dall'ufficio contratti del

Ministero dei lavori pubblici al quale potranno essere aggregati un ingegnere del Genio civile ed un funzionario della Ragioneria generale dello Stato.

Le riunioni sono valide con l'intervento di due terzi dei componenti.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dei ricorrenti, i quali all'uopo verseranno in apposito conto corrente postale le somme che saranno determinate dal presidente della Commissione in rapporto all'entità dei compensi richiesi.

Le erogazioni saranno dispose con assegni vistati dal capo della Ragioneria centrale del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

Per i lavori di competenza delle Amministrazioni statali il ricorso contro la deliberazione dell'amministrazione dovrà essere notificato, nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della deliberazione adottata in merito alla revisione dei prezzi, al Ministro competente, il quale provvede sul parere della commissione, senza sentire altre autorità o corpi consultivi.

Va pure presentanto al Ministro competente il ricorso contro la deliberazione dell'ente concessionario, nel caso di opere pubbliche eseguite per concessione.

Art. 6.

Le precedenti norme non si applicano ai lavori relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni appartenenti al Ministero delle comunicazioni.

Art. 7.

Per i lavori relativi ad opere pubbliche di competenza degli altri enti pubblici, compresi gli enti locali, il ricorso contro la deliberazione dell'amminisrazione è notificato entro lo stesso termine stabilito dall'art. 5, al Ministro per i lavori pubblici se riguarda gli altri enti, nonchè al capo dell'ente appaltante.

Nei sessanta giorni dalla avvenuta notificazione del ricorso, questo, corredato degli atti contabili e delle eventuali deduzioni e controdeduzioni dell'Amministrazione interessata, e per gli enti locali, anche del Prefetto, è trasmesso al Ministro per l'interno, per questi ultimi enti, ed a quello per i lavori pubblici per gli altri.

Nei casi considerati nel presente articolo interviene nella Commissione quale componente di cui alla lettera *l*) del precedente articolo 4, il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno od un suo delegato per i lavori di competenza degli enti locali ed il capo dell'Amministrazione interessata o un suo delegato per gli altri enti.

Il provvedimento sul ricorso previo parere della Commissione, spetta:

a) nei riguardi delle opere pubbliche degli enti locali, al Ministro per l'interno, il quale ove alla spesa per l'esecuzione delle opere stesse contribuiscano, in qualsiasi forma, altre Amministrazioni, decide d'intesa con i Ministri interessati;

b) per gli altri enti pubblici, al Ministro per i lavori pubblici.

Ove siano interessati la Provincia, il Comune capoluogo di provincia o uno

dei Comuni sottoposti alla tutela speciale prevista dall'art. 332 del testo unico della legge comunale e provinciale, il provvedimento è adottato sentita anche la Commissione centrale per la finanza locale.

Qualora ricorra l'applicazione dell'art. 1, su richiesta degli enti locali, con lo stesso provvedimento può essere consentita la ripartizione dei maggiori oneri, derivanti dalla revisione, in più annualità e può altresì venire disposta una riduzione nell'entità dei lavori, senza che peraltro la spesa complessiva venga a ridursi a somma inferiore ai 4/5 dell'importo previsto dal contratto.

Tali determinazioni non danno in alcun caso titolo a compensi a favore della impresa.

Art. 8.

Il provvedimento adottato su parere della commissione è per qualsiasi motivo è nel modo più assoluto insindacabile.

Il presente decreto sostituisce il R. decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1896, convertito, con modificazioni, nella legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 37, e spiega la sua efficacia, per quanto concerne i lavori relativi ad opere pubbliche di competenza delle amministrazioni statali, dal giorno di pubblicazione del Regio decreto-legge sostituito salvo i casi già definiti in base alle norme in esso contenute; per i lavori relativi ad opere pubbliche di competenza degli altri enti pubblici, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1938-Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL —
LANTINI — BOTTAI — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1938-XVI, n. 449. — *Concorso interno per un posto di Capo elettricista (ruolo navi traghetto).*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 17 agosto 1938-XVI, n. pag. 0.[illegible]/24/114486 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio decreto legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Sono indetti esami di concorso interno per un posto di Capo elettricista (ruolo navi traghetto) con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale".

Roma, li 30 agosto 1938-XVI.

Il Ministro
BENNI.

Norme relative al Concorso interno a un posto di Capo elettricista fra gli elettricisti di 1ª classe in servizio sulle navi traghetto.

1 – In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale viene indetto un concorso interno per un posto di Capo elettricista per le navi traghetto dello Stretto di Messina.

2 – Potranno partecipare al suddetto concorso gli Elettricisti di 1ª classe in servizio presso il Riparto Navigazione di Messina che alla data di pubblicazione del presente bando contino almeno tre anni di servizio nella qualifica predetta.

3 – Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare al Capo del Riparto Navigazione Messina, per il tramite gerarchico, non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del bando nel "Bollettino Ufficiale", apposita domanda compilata su carta da bollo da L. 4.

4 – Il Riparto Navigazione trasmetterà al Presidente della Commissione Esaminatrice, di cui è cenno in appresso, le domande ricevute per l'ammissione al concorso, entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, e con un dettagliato rap-

di lavoro che l'impresa, a giudizio dell'Amministrazione, avrebbe potuto eseguire e non abbia invece eseguito in proporzione al tempo trascorso dalla consegna, nè si applica ai materiali precedentemente approvvigionati in cantiere.

Art. 2.

Nei contratti di appalto da stipulare dopo la pubblicazione del presente decreto per opere la cui esecuzione richieda un periodo di tempo superiore ad un anno e per le quali si prevedano oscillazioni nei prezzi, si potranno introdurre clausole con le quali l'Amministrazione si riservi la facoltà di rivedere e modificare i prezzi semprechè l'Amministrazione riconosca essersi verificate variazioni maggiori del 10 % nel complesso del lavoro e con le limitazioni di cui al 4° comma dell'articolo precedente.

Art. 3.

Nei casi in cui ai sensi dei precedenti articoli sia disposta la revisione dei prezzi di appalto, per essersi verificata sul complesso del lavoro eseguito nei periodi di tempo indicati nei precedenti articoli una differenza di prezzo superiore alla stabilita percentuale, la revisione s'intende operativa soltanto per la parte della differenza eccedente la percentuale medesima.

Sul nuovo importo dei lavori, risultante dalla revisione, sarà applicato il ribasso contrattuale.

E' consentita la revisione anche in corso di esecuzione dei lavori, salvo conguaglio ad avvenuta ultimazione.

Art. 4.

Contro la determinazione dell'Amministrazione che nega od accorda parzialmente la revisione, è ammesso ricorso a norma degli articoli seguenti.

A dar parere sui ricorsi è istituita presso il Ministero dei lavori pubblici una commissione della quale fanno parte:

a) un presidente di sezione del Consiglio di Stato o un consigliere di Stato, quale presidente;

b) un consigliere della Corte dei conti;

c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

d) tre componenti tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

e) un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

f) l'ispettore generale del Ministero dei lavori pubblici preposto ai servizi dei contratti e dell'albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche;

g) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

h) un rappresentante della Confederazione fascista degli industriali;

i) un rappresentante della Federazione fascista di categoria a cui appartiene il ricorrente;

l) un rappresentante del servizio che ha la gestione dell'appalto o della concessione, da destinarsi dal Ministero competente o dall'ente pubblico, non statale interessato, secondo i casi.

Le funzioni di segreteria saranno disimpegnate dall'ufficio contratti del

Ministero dei lavori pubblici al quale potranno essere aggregati un ingegnere del Genio civile ed un funzionario della Ragioneria generale dello Stato.

Le riunioni sono valide con l'intervento di due terzi dei componenti.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dei ricorrenti, i quali all'uopo verseranno in apposito conto corrente postale le somme che saranno determinate dal presidente della Commissione in rapporto all'entità dei compensi richiesi.

Le erogazioni saranno dispose con assegni vistati dal capo della Ragioneria centrale del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

Per i lavori di competenza delle Amministrazioni statali il ricorso contro la deliberazione dell'amministrazione dovrà essere notificato, nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della deliberazione adottata in merito alla revisione dei prezzi, al Ministro competente, il quale provvede sul parere della commissione, senza sentire altre autorità o corpi consultivi.

Va pure presentanto al Ministro competente il ricorso contro la deliberazione dell'ente concessionario, nel caso di opere pubbliche eseguite per concessione.

Art. 6.

Le precedenti norme non si applicano ai lavori relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni appartenenti al Ministero delle comunicazioni.

Art. 7.

Per i lavori relativi ad opere pubbliche di competenza degli altri enti pubblici, compresi gli enti locali, il ricorso contro la deliberazione dell'amminisrazione è notificato entro lo stesso termine stabilito dall'art. 5, al Ministro per i lavori pubblici se riguarda gli altri enti, nonchè al capo dell'ente appaltante.

Nei sessanta giorni dalla avvenuta notificazione del ricorso, questo, corredato degli atti contabili e delle eventuali deduzioni e controdeduzioni dell'Amministrazione interessata, o per gli enti locali, anche del Prefetto, è trasmesso al Ministro per l'interno, per questi ultimi enti, ed a quello per i lavori pubblici per gli altri.

Nei casi considerati nel presente articolo interviene nella Commissione quale componente di cui alla lettera *l*) del precedente articolo 4, il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno od un suo delegato per i lavori di competenza degli enti locali ed il capo dell'Amministrazione interessata o un suo delegato per gli altri enti.

Il provvedimento sul ricorso previo parere della Commissione, spetta:

a) nei riguardi delle opere pubbliche degli enti locali, al Ministro per l'interno, il quale ove alla spesa per l'esecuzione delle opere stesse contribuiscano, in qualsiasi forma, altre Amministrazioni, decide d'intesa con i Ministri interessati;

b) per gli altri enti pubblici, al Ministro per i lavori pubblici.

Ove siano interessati la Provincia, il Comune capoluogo di provincia o uno

dei Comuni sottoposti alla tutela speciale prevista dall'art. 332 del testo unico della legge comunale e provinciale, il provvedimento è adottato sentita anche la Commissione centrale per la finanza locale.

Qualora ricorra l'applicazione dell'art. 1, su richiesta degli enti locali, con lo stesso provvedimento può essere consentita la ripartizione dei maggiori oneri, derivanti dalla revisione, in più annualità e può altresì venire disposta una riduzione nell'entità dei lavori, senza che peraltro la spesa complessiva venga a ridursi a somma inferiore ai 4/5 dell'importo previsto dal contratto.

Tali determinazioni non danno in alcun caso titolo a compensi a favore della impresa.

Art. 8.

Il provvedimento adottato su parere della commissione è per qualsiasi motivo è nel modo più assoluto insindacabile.

Il presente decreto sostituisce il R. decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1896, convertito, con modificazioni, nella legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 37, e spiega la sua efficacia, per quanto concerne i lavori relativi ad opere pubbliche di competenza delle amministrazioni statali, dal giorno di pubblicazione del Regio decreto-legge sostituito salvo i casi già definiti in base alle norme in esso contenute; per i lavori relativi ad opere pubbliche di competenza degli altri enti pubblici, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1938-Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL —
LANTINI — BOTTAI — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1938-XVI, n. 449. — *Concorso interno per un posto di Capo elettricista (ruolo navi traghetto).*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 17 agosto 1938-XVI, n. pag. 0[illegible]/24/114486 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio decreto legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Sono indetti esami di concorso interno per un posto di Capo elettricista (ruolo navi traghetto) con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale".

Roma, li 30 agosto 1938-XVI.

Il Ministro
BENNI.

Norme relative al Concorso interno a un posto di Capo elettricista fra gli elettricisti di 1ª classe in servizio sulle navi traghetto.

1 – In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale viene indetto un concorso interno per un posto di Capo elettricista per le navi traghetto dello Stretto di Messina.

2 – Potranno partecipare al suddetto concorso gli Elettricisti di 1ª classe in servizio presso il Riparto Navigazione di Messina che alla data di pubblicazione del presente bando contino almeno tre anni di servizio nella qualifica predetta.

3 – Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare al Capo del Riparto Navigazione Messina, per il tramite gerarchico, non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del bando nel "Bollettino Ufficiale", apposita domanda compilata su carta da bollo da L. 4.

4 – Il Riparto Navigazione trasmetterà al Presidente della Commissione Esaminatrice, di cui è cenno in appresso, le domande ricevute per l'ammissione al concorso, entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, e con un dettagliato rap-

porto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità e zelo dimostrati in servizio.

Dovrà inoltre essere trasmesso al Presidente stesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi della data di nascita e di nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1933-1937 nonchè eventualmente, della data d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista; se sia ex combattente della guerra 1915-18, se abbia benemerenze fasciste, con le puntazioni assegnate per ciascuno dei detti requisiti in base al R. D. 19-8-1927, n. 1711 ed alle istruzioni per l'applicazione delR. D. 11-10-1934, n. 1716 approvate col D. M. 16-4-1935, n. 2845 e, infine, se abbia partecipato, come militare, alla campagna in Africa Orientale, oppure sia stato comandato in servizio militare, non isolato all'estero, partecipando alle relative operazioni militari.

5 – Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalla Commissione esaminatrice, di cui è cenno in appresso, in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale ed in base agli elementi di cui al precedente punto 4°, nonchè dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo del Riparto Navigazione, dove e quando avranno luogo i relativi esami.

Gli esami saranno effettuati da una apposita Commissione esaminatrice, da nominarsi dal Capo del Servizio Materiale e Trazione composta di:

— un Presidente di grado non inferiore al 3° e di

— due membri di grado non inferiore al 5°.

La Commissione, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, ha facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi.

6 – Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

— una prova scritta;

— una prova grafica;

— una prova pratica;

— una prova orale.

La prova scritta, che servirà come esame di cultura, consisterà nello svolgimento di un tema su argomento di indole professionale. Potrà anche consistere nelle estensione di un rapporto relativo ad una eventuale avaria manifestatasi nell'apparecchiatura elettrica delle elettro navi traghetto, e in tal caso dovranno essere indicate le cause che probabilmente l'hanno prodotta e i rimedi necessari;

la prova grafica consisterà nell'esecuzione di uno schizzo quotato e di uno schema di apparecchiatura elettrica;

la prova pratica consisterà nel saper dare pratico indirizzo esecutivo alla messa in opera di un lavoro, nella conoscenza delle singole operazioni che occorrono e delle successive fasi di lavorazione a mano, a macchina ecc., secondo il disegno e la traccia stabilita dal Presidente della Commissione esaminatrice.

I candidati dovranno in complesso dare prova di possedere, oltre alle nozioni teoriche, quelle nozioni pratiche occorrenti per poter esercitare, rispetto al personale operaio, le loro mansioni con cognizione ed autorevolezza.

Essi dovranno dar prova di saper giudicare bene come un lavoro sia stato eseguito, sia rispetto alla materiale lavorazione, sia rispetto alla riproduzione, dal campione o dal disegno, e di saperne eseguire il collaudo.

La prova orale verterà sulle materie indicate nell'accluso programma.

In tale prova i candidati dovranno dimostrare altresì di sapere prontamente interpretare disegni e schemi già compilati, in guisa da spiegarli a chi, con la scorta di essi, deve lavorare.

Gli esperimenti avranno luogo nell'ordine sopra citato.

7 – Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice per le prove suddette è il seguente:

— prova scritta — punti 10
— prova grafica — » 10
— prova pratica — » 30
— prova orale — » 30

per ciascuno dei componenti la Commissione.

Saranno inoltre attribuiti a ciascun concorrente, in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 4°, fino a 10 punti in complesso per la valutazione dei requisiti di attitudine alla dirigenza di condotta e di capacità.

Di tale votazione profitteranno i candidati riusciti idonei nelle prove scritta, grafica, pratica ed orale.

Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che avranno ottenuto almeno 14/10 dei punti complessivamente attribuiti alle prove scritta e grafica con un minimo di 6/10 in ognuna di esse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno 6/10 nella prova pratica.

Saranno riconosciuti idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno 6/10.

8 – La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle quattro prove avranno conseguito, sia in dette prove che nella votazione complementare, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale d'esame.

A parità di voti sarà data la precedenza agli ex combattenti o a coloro che abbiano benemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale, modificato dall'art. 6 del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716 (tenute presenti anche le disposizioni di cui ai RR. DD. LL. 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 279), con preferenza agli agenti che per detti titoli abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva.

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà essere tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale e del maggior carico di famiglia.

9 – Sarà dichiarato vincitore quel concorrente idoneo che nella graduatoria, come sopra compilata, sarà classificato al primo posto.

10 – Il candidato dichiarato vincitore del concorso sarà immesso nelle funzioni superiori e dovrà compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di 6 mesi, a termini dell'art. 63 del Regolamento del personale.

11 – Nel caso che il vincitore del concorso dovesse essere per qualsiasi motivo eliminato dalla graduatoria di esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori, dal Capo del Servizio Materiale e Trazione, altro agente riuscito idoneo seguendo l'ordine della graduatoria.

12 – La graduatoria di merito approvata da S. E. il Ministro, sarà pubblicata sul "Bollettino Ufficiale" delle Ferrovie dello Stato.

13 – Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione.

Per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratiche l'espulsione è decisa dal Commissario presente.

PROGRAMMA DI ESAME

1° *Matematica* — Prime quattro operazioni con numeri interi e decimali - frazioni ordinarie e operazioni su di esse - sistema metrico decimale - rapporti e proporzioni - misure delle principali superfici piane e del volume dei solidi più comuni - applicazione al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego - uso delle tabelle dei manuali.

2° *Elementi di Fisica* — Cenni sulle proprietà generali dei corpi - nozioni elementari di idrostatica - peso specifico - aerometri - principio dei vasi comunicanti - sifoni - barometri - manometri - ventilatori - termometri - pirometri.

3° *Elementi di Chimica* — Cenni elementari sui corpi semplici e composti; miscugli e leghe.

4° *Elementi di Meccanica* — Forze e loro composizione nei casi più semplici - macchine semplici - organi di trasmissione e di trasformazione del movimento.

5° *Elettricità e Magnetismo*:

a) elettrostatica: carica elettrica - corpi conduttori ed isolanti - massa e densità elettrica - potenziale elettrico - condensatori;

b) elettrodinamica: corrente elettrica - caratteristiche dei circuiti elettrici - leggi di Ohm, di Kirchoff e di Joule - effetti chimici della corrente - elettrolisi - pile voltaiche - pile termoelettriche - pirometri - accumulatori;

c) magnetismo ed elettromagnetismo: magneti permanenti e temporanei - spettro magnetico - linee di forza - campo magnetico - flusso magnetico - permeabilità magnetica - campo magnetico prodotto da una corrente - solenoide - elettromagnete - magnetismo residuo - forza coercitiva - isteresi;

d) induzione elettromagnetica: leggi dell'induzione elettromagnetica - correnti di Foucault - autoinduzione - mutua induzione;

e) correnti alternate: rappresentazione grafica delle correnti alternate - intensità e forza elettromotrice efficace - autoinduzione nei circuiti a corrente alternata - impedenza - resistenze induttive - potenza di una corrente alternata - sistemi bifase e trifase - campo magnetico ruotante;

f) unità di misura: strumenti di misura e misurazioni elettriche - unità fondamentali e unità pratiche - classificazione degli strumenti di misura - tipi e caratteristiche degli strumenti;

g) cenni sulla telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia.

6° *Nozioni di Cultura tecnica*:

a) macchine elettriche: dinamo - alternatori - trasformatori - raddrizzatori - motori elettrici a corrente continua e alternata - potenza e rendimento delle macchine elettriche;

b) impianti di produzione, di trasporto e di distribuzione di energia elettrica - centrali idroelettriche e termoelettriche - condutture elettriche e loro calcolo;

c) impianti di illuminazione elettrica - proiettori;

d) cenni sugli impianti telegrafici e radiotelegrafici;

e) generalità sugli impianti telefonici - descrizione degli apparecchi telefonici - vari tipi di apparecchi telefonici - centralini telefonici - manuten-

zione degli apparecchi telefonici – guasti più comuni degli apparecchi e centralini telefonici;

f) norme e prove di collaudo delle macchine elettriche – norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana sugli impianti elettrici di bordo – precauzioni da osservarsi nell'esercizio degli impianti elettrici;

g) istallazioni sulle navi traghetto: apparecchiature elettriche di propulsione e di forza e luce – centralini telefonici – tipi di apparati telefonici – apparecchi radio;

h) tecnologia: proprietà, uso e costo dei principali materiali adoperati nel mestiere di elettricista: loro difetti più frequenti e modo di accertarli – attrezzi e macchine per la lavorazione dei detti materiali.

7° *Nozioni di Cultura varia*:

a) dispositivi e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro: (legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni sul lavoro e relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141) – primi soccorsi da portare ai colpiti da corrente elettrica;

b) nozioni elementari di Diritto corporativo e di Statistica.

---

nno XXXI - N. 37 15 Settembre 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

Pag.

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

REGIO DECRETO 28 aprile 1938-XVI, n. 1165 — *Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1930 n. 10 convertito in legge con la legge 9 giugno 1930, n. 782, con cui venne autorizzato il Governo del Re a riunire in testo unico le disposizioni del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253, e tutte quelle ad esse successive in materia di edilizia popolare ed economica con facoltà di integrarle, modificarle od abrogarle;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

N. B. — Il "Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica" è pubblicato nel "Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 5 agosto 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1938-XVI — *Modificazioni alla tariffa ferroviaria "eccezionale temporanea n. 904 P. V.".* (1)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nelle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato la tariffa eccezionale temporanea n. 904 P. V. è annullata e sostituita dalla seguente:

TARIFFA ECCEZIONALE TEMPORANEA N. 904 P. V.

MARMO E ALABASTRO

(In vigore fino al 31 dicembre 1938-XVII) (2).

Serie A.

Stazioni mittenti: Carrara-Avenza, Carrara Città, Castelnuovo Garfagnana, Massa, Monzone, Pietrasanta, Seravezza-Querceta, Viareggio.

Stazioni destinatarie: Tutte le stazioni della rete dello Stato.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 3 settembre 1938-XVI

(2) L'Amministrazione si riserva la facoltà di abrogare o modificare la presente tariffa anche prima di tale data.

MERCI	SPEDIZIONI PERCORRENTI								
	fino a 80 km. (1)			km. 81 - 150			oltre km. 150		
	Peso minimo per carro (in tonnellate)								
	5	10	15	5	10	15	5	10	15
	Prezzi (in lire) per tonnellata e per chilometro comprendenti l'aumento percentuale competente alle singole merci e le sopratasse del 1° gennaio 1936								
Marmo:									
Pezzi o massi anche squadrati di peso fino a 10 tonnellate per pezzo	0.30	0.28	0.26	0.28	0.26	0.25	0.28	0.26	0.23
Lastre e lastroni semplicemente segati; lavori non nominati semplici; pezzetti poliedrici per mosaici	0.32	0.30	0.28	0.30	0.28	0.27	0.28	0.27	0.26
Granelli e polvere	0.26	0.25	0.25	0.24	0.22	0.22	0.24	0.22	0.22
Rottami, scaglie, frantumi . .	—	—	0.23 0.14 (2)	—	—	0.14	—	—	0.14

Serie B.

Stazioni mittenti: Acqui, Anzano del Parco, Ardenno-Masino, Aurisina, Baveno, Bergamo, Bisceglie, Bisuschio Viggiù, Borgofranco, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Brenna-Alzate, Brescia, Busalla, Busca, Carnia (per le provenienze da Tolmezzo e Villa Santina), Castellina Marittima, Chambave, Châtillon, Chiavari, Chiavenna, Colico, Como, Costigliole, Saluzzo, Cuzzago, Deiva, Desenzano, Domegliara, Domodossola, Dronero, Dubino, Garessio, Genova, Giovinazzo, Gozzano, Ispra, Lasa, La Spezia, Lavagna, Laveno, Lecco, Levanto, Lierna, Merone P. N., Molfetta, Mondovì, Monrupino, Montalto Dora, Monza (per le provenienze da Trezzo), Mori, Omegna, Ora, Ormea, Ornavasso, Pallanza Fondo Toce, Paratico Sarnico, Peschiera, Pisa, Poggibonsi S. Gimignano, Porto Ceresio, Preglia, Rezzato, Rovato, Rovereto, Rubbia S. Michele, S. Dalmazzo di Tenda, S. Daniele del Carso, Samolaco, Settimo Torinese, Siena, Sondrio, Taino Angera, Ternate V. B., Torino, Trani, Trani Trappa, Trento, Ulzio-Claviere-Sestriere, Valmadrera, Varallo Sesia,

(1) La distanza minima tassabile è di km. 30.
(2) Questo prezzo è applicabile solo alle spedizioni percorrenti almeno 60 chilometri o paganti per tanti.

Varazze, Varenna Esino, Verona, Verrès, Vicenza, Vicoforte S. Michele, Vipiteno, Volterra.

Stazioni destinatarie: Tutte quelle della rete dello Stato.

MERCI	TRASPORTI PERCORRENTI											
	fino a km. 50 (1)			da km. 51 a 100			da km. 101 a 150			oltre km. 150		
	Peso minimo per carro (in tonnellate)											
	5	10	15	5	10	15	5	10	15	5	10	15
	Prezzi (in lire) per tonnellata e per chilometro comprendenti l'aumento percentuale competente alle singole merci, nonchè le sopratasse del 1° gennaio 1936 XIV.											
Marmo: Lastre e lastroni semplicemente segati; lavori non nominati semplici; pezzetti poliedrici per mosaici; pezzi o massi anche squadrati di peso non superiore a tonnellate 10 per pezzo. *Alabastro*: Greggio in pezzi; abbozzato; in lavori	0.40	0.38	0.34	0.38	0.36	0.32	0.36	0.33	0.30	0.36	0.33	0.30
Marmo: Granelli; polvere; rottami; scaglie; frantumi. *Alabastro*: Polvere; rottami; scaglie; frantumi	0.38	0.36	0.33	0.36	0.34	0.31	0.35	0.32	0.29	0.32	0.27	0.25

Serie C.

Stazioni mittenti: Carrara-Avenza, Carrara Città, Castellina Marittima, Castelnuovo Garfagnana, La Spezia, Levanto, Massa, Monzone, Pietrasanta, Pisa, Poggibonsi, Seravezza Querceta, Siena, Viareggio, Volterra.

Stazioni destinatarie: Livorno Marittima, per l'imbarco tanto in destinazione dell'estero quanto di un altro porto italiano.

(1) La distanza minima tassabile è di km. 30.

MERCI	PESO MINIMO PER CARRO (in tonnellate)		
	5	10	15
	Prezzi (in lire) per tonnellata e per chilometro, comprendenti l'aumento percentuale competente alle singole merci, nonchè le sopratasse del 1° gennaio 1936-XIV		
Marmo:			
Pezzi o massi anche squadrati di peso non superiore a 10 tonn. per pezzo	0.26	0.25	0.23
Lastre e lastroni semplicemente segati; lavori non nominati semplici; pezzetti poliedrici per mosaici . .	0.28	0.27	0.25
Granelli; polvere	0.23	0.22	0.22
Alabastro:			
Greggio in pezzi; abbozzato; in lavori	0.31	0.30	0.28

CONDIZIONI SPECIALI.

1ª. La presente tariffa si applica soltanto in seguito a richiesta tassativa fatta dallo speditore nell'apposito spazio della lettera di vettura. Lo speditore deve specificare anche la serie richiesta; in mancanza di tale specificazione, i trasporti, anche se diretti a Livorno Marittima, sono tassati coi prezzi della serie *A* o con quelli della serie *B*, secondo i casi, senza che lo speditore o il destinatario possano poi accampare in alcun caso diritti a rettifiche.

2ª. La richiesta d'applicazione dei prezzi della serie *C* implica l'impiego, da parte dello speditore, che la merce sarà imbarcata nel termine di due mesi dalla data della spedizione.

Entro il detto termine pertanto deve essere fornita alla stazione di Livorno Marittima la prova dell'avvenuto imbarco dell'intera spedizione, con le modalità stabilite per le merci fruenti della tariffa ordinaria n. 35 P. V.; in mancanza di tale prova, l'Amministrazione esigerà la differenza di tassa fra i prezzi della serie *C* della presente tariffa e quelli delle serie *A* o *B*, secondo i casi, oltre alle sopratasse di cui all'art. 50, 1-*B*.

L'esazione suppletiva si limiterà invece alla sola differenza fra i prezzi della serie *C* e quelli delle serie *A* o *B* se prima dello scadere dei due mesi alla stazione di Livorno Marittima sarà data comunicazione, a cura del mittente o del destinatario, del mancato imbarco nel termine prescritto.

3ª. Le condizioni di provenienza e di destinazione stabilite per fruire della presente tariffa sono inderogabili. Non è quindi consentito che un trasporto proveniente da una stazione non ammessa come mittente sia indiriz-

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

Pag.

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata:*

REGIO DECRETO 28 aprile 1938-XVI, n. 1165 — *Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1930 n. 10 convertito in legge con la legge 9 giugno 1930, n. 782, con cui venne autorizzato il Governo del Re a riunire in testo unico le disposizioni del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253, e tutte quelle ad esse successive in materia di edilizia popolare ed economica con facoltà di integrarle, modificarle od abrogarle;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI
— DI REVEL — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

N. B. — Il "Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica" è pubblicato nel "Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 5 agosto 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1938-XVI — *Modificazioni alla tariffa ferroviaria "eccezionale temporanea n. 904 P. V."*. (1)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nelle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato la tariffa eccezionale temporanea n. 904 P. V. è annullata e sostituita dalla seguente:

TARIFFA ECCEZIONALE TEMPORANEA N. 904 P. V.

MARMO E ALABASTRO

(In vigore fino al 31 dicembre 1938-XVII) (2).

Serie A.

Stazioni mittenti: Carrara-Avenza, Carrara Città, Castelnuovo Garfagnana, Massa, Monzone, Pietrasanta, Seravezza-Querceta, Viareggio.

Stazioni destinatarie: Tutte le stazioni della rete dello Stato.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 3 settembre 1938-XVI

(2) L'Amministrazione si riserva la facoltà di abrogare o modificare la presente tariffa anche prima di tale data.

MERCI	SPEDIZIONI PERCORRENTI								
	fino a 80 km. (1)			km. 81 - 150			oltre km. 150		
	Peso minimo per carro (in tonnellate)								
	5	10	15	5	10	15	5	10	15
	Prezzi (in lire) per tonnellata e per chilometro comprendenti l'aumento percentuale competente alle singole merci e le sopratasse del 1° gennaio 1936								
Marmo:									
Pezzi o massi anche squadrati di peso fino a 10 tonnellate per pezzo	0.30	0.28	0.26	0.28	0.26	0.25	0.28	0.26	0.23
Lastre e lastroni semplicemente segati; lavori non nominati semplici; pezzetti poliedrici per mosaici	0.32	0.30	0.28	0.30	0.28	0.27	0.28	0.27	0.26
Granelli e polvere	0.26	0.25	0.25	0.24	0.22	0.22	0.24	0.22	0.22
Rottami, scaglie, frantumi . .	—	—	0.23 0.14 (2)	—	—	0.14	—	—	0.14

Serie B.

Stazioni mittenti: Acqui, Anzano del Parco, Ardenno-Masino, Aurisina, Baveno, Bergamo, Bisceglie, Bisuschio Viggiù, Borgofranco, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Brenna-Alzate, Brescia, Busalla, Busca, Carnia (per le provenienze da Tolmezzo e Villa Santina), Castellina Marittima, Chambave, Châtillon, Chiavari, Chiavenna, Colico, Como, Costigliole, Saluzzo, Cuzzago, Deiva, Desenzano, Domegliara, Domodossola, Dronero, Dubino, Garessio, Genova, Giovinazzo, Gozzano, Ispra, Lasa, La Spezia, Lavagna, Laveno, Lecco, Levanto, Lierna, Merone P. N., Molfetta, Mondovì, Monrupino, Montalto Dora, Monza (per le provenienze da Trezzo), Mori, Omegna, Ora, Ormea, Ornavasso, Pallanza Fondo Toce, Paratico Sarnico, Peschiera, Pisa, Poggibonsi S. Gimignano, Porto Ceresio, Preglia, Rezzato, Rovato, Rovereto, Rubbia S. Michele, S. Dalmazzo di Tenda, S. Daniele del Carso, Samolaco, Settimo Torinese, Siena, Sondrio, Taino Angera, Ternate V. B., Torino, Trani, Trani, Trappa, Trento, Ulzio-Claviere-Sestriere, Valmadrera, Varallo Sesia,

(1) La distanza minima tassabile è di km. 30.
(2) Questo prezzo è applicabile solo alle spedizioni percorrenti almeno 60 chilometri o paganti per tanti.

Varazze, Varenna Esino, Verona, Verrès, Vicenza, Vicoforte S. Michele, Vipiteno, Volterra.

Stazioni destinatarie: Tutte quelle della rete dello Stato.

MERCI	TRASPORTI PERCORRENTI											
	fino a km. 50 (1)			da km. 51 a 100			da km. 101 a 150			oltre km. 150		
	Peso minimo per carro (in tonnellate)											
	5	10	15	5	10	15	5	10	15	5	10	15
	Prezzi (in lire) per tonnellata e per chilometro comprendenti l'aumento percentuale competente alle singole merci, nonchè le sopratasse del 1° gennaio 1936 XIV.											
Marmo: Lastre e lastroni semplicemente segati; lavori non nominati semplici; pezzetti poliedrici per mosaici; pezzi o massi anche squadrati di peso non superiore a tonnellate 10 per pezzo. *Alabastro*: Greggio in pezzi; abbozzato; in lavori	0.40	0.38	0.34	0.38	0.36	0.32	0.36	0.33	0.30	0.36	0.33	0.30
Marmo: Granelli; polvere; rottami; scaglie; frantumi. *Alabastro*: Polvere; rottami; scaglie; frantumi	0.38	0.36	0.33	0.36	0.34	0.31	0.35	0.32	0.29	0.32	0.27	0.25

Serie C.

Stazioni mittenti: Carrara-Avenza, Carrara Città, Castellina Marittima, Castelnuovo Garfagnana, La Spezia, Levanto, Massa, Monzone, Pietrasanta, Pisa, Poggibonsi, Seravezza Querceta, Siena, Viareggio, Volterra.

Stazioni destinatarie: Livorno Marittima, per l'imbarco tanto in destinazione dell'estero quanto di un altro porto italiano.

(1) La distanza minima tassabile è di km. 30.

MERCI	PESO MINIMO PER CARRO (in tonnellate)		
	5	10	15
	Prezzi (in lire) per tonnellata e per chilometro, comprendenti l'aumento percentuale competente alle singole merci, nonchè le sopratasse del 1° gennaio 1936-XIV		
Marmo:			
Pezzi o massi anche squadrati di peso non superiore a 10 tonn. per pezzo	0.26	0.25	0.23
Lastre e lastroni semplicemente segati; lavori non nominati semplici: pezzetti poliedrici per mosaici . .	0.28	0.27	0.25
Granelli; polvere	0.23	0.22	0.22
Alabastro:			
Greggio in pezzi; abbozzato; in lavori	0.34	0.30	0.28

CONDIZIONI SPECIALI.

1ª. La presente tariffa si applica soltanto in seguito a richiesta tassativa fatta dallo speditore nell'apposito spazio della lettera di vettura. Lo speditore deve specificare anche la serie richiesta; in mancanza di tale specificazione, i trasporti, anche se diretti a Livorno Marittima, sono tassati coi prezzi della serie *A* o con quelli della serie *B*, secondo i casi, senza che lo speditore o il destinatario possano poi accampare in alcun caso diritti a rettifiche.

2ª. La richiesta d'applicazione dei prezzi della serie *C* implica l'impiego, da parte dello speditore, che la merce sarà imbarcata nel termine di due mesi dalla data della spedizione.

Entro il detto termine pertanto deve essere fornita alla stazione di Livorno Marittima la prova dell'avvenuto imbarco dell'intera spedizione, con le modalità stabilite per le merci fruenti della tariffa ordinaria n. 35 P. V.; in mancanza di tale prova, l'Amministrazione esigerà la differenza di tassa fra i prezzi della serie *C* della presente tariffa e quelli delle serie *A* o *B*, secondo i casi, oltre alle sopratasse di cui all'art. 50, 1-*B*.

L'esazione suppletiva si limiterà invece alla sola differenza fra i prezzi della serie *C* e quelli delle serie *A* o *B* se prima dello scadere dei due mesi alla stazione di Livorno Marittima sarà data comunicazione, a cura del mittente o del destinatario, del mancato imbarco nel termine prescritto.

3ª. Le condizioni di provenienza e di destinazione stabilite per fruire della presente tariffa sono inderogabili. Non è quindi consentito che un trasporto proveniente da una stazione non ammessa come mittente sia indiriz-

zato ad una stazione ammessa per essere poi rispedito in base alla presente tariffa, nè che un trasporto effettuato in base alla presente tariffa e indirizzato a una stazione ammessa come destinataria sia poi rispedito per una stazione non ammessa.

4°. I trasporti eseguiti in base alla presente tariffa sono esenti dalla applicazione del diritto speciale per le spedizioni in assegnato (alleg. 1, n. 8) del diritto di transito e di quello di rispedizione (art. 68 e 76 delle Tariffe).

5°. Allo speditore che entro il semestre di validità della presente tariffa effettua trasporti, in base ad una medesima serie della tariffa stessa, per almeno 130 tonnellate è concesso sulle tasse afferenti ai percorsi sulle linee esercitate dallo Stato, l'abbuono del 10 %. Sono esclusi da tale abbuono i trasporti di marmo in rottami, scaglie e frantumi effettuati in base ai prezzi delle serie *A*.

L'abbuono è concesso in seguito a domanda che lo speditore deve presentare entro due mesi dalla scadenza del semestre corredandola con i duplicati delle lettere di vettura debitamente elencati.

L'abbuono è concesso esclusivamente allo speditore anche per i trasporti effettuati in assegnato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 2 agosto 1938 - A. XVI.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1938-XVI, n. 448. — *Concorso interno per titoli fra Agenti dei Servizi Movimento e Commerciale e del Traffico dei gradi 6° (Segretari Capi e Revisori Capi) e 7° (Segretari Principali e Revisori Principali) per l'ammissione ad un Corso da svolgersi a Roma per il perfezionamento nelle discipline contabili degli uffici di detti Servizi.*

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale e le Disposizioni sulle Competenze Accessorie approvati con R. D. L. 7/4/1925, n. 405;

Udita la relazione della Direzione Generale delle F. S. (Servizio Personale e Affari Generali) PAG.040/24/139590 in data 16 agosto 1938-XVI.

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

Art. 1.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata a bandire, con le norme allegate al presente Decreto, un concorso interno per titoli fra agenti dei Servizi Movimento e Commerciale e del Traffico dei gradi 6° (Segretari Capi e Revisori Capi) e 7° (Segretari P.li e Revisori P.li) per la ammissione ad un corso da svolgersi a Roma, per il perfezionamento nelle discipline contabili degli uffici di detti Servizi.

Art. 2.

Agli agenti delle sopraindicate qualifiche, ammessi al corso di istruzione, se non residenti in Roma, saranno assegnate — in sostituzione delle normali indennità di trasferta — e per la durata del corso stesso, le seguenti indennità fisse mensili:

1° — se provenienti da altri Compartimenti L. 1000 (mille);

2° — se hanno la possibilità di rientrare giornalmente in residenza L. 360 (trecentosessanta).

Tali indennità saranno da ridursi di 1/30 per ciascuna giornata in cui gli interessati rimarranno assenti dalle lezioni per qualsiasi motivo o che acquistassero titolo, per una diversa utilizzazione, alla normale indennità di traferta.

Le indennità suddette vanno assoggettate alle riduzioni di cui i RR. DD. LL. 1491/1930 e n. 561/1934.

Roma, li 30 agosto 1938, Anno XVI.

Il Ministro
BENNI.

Norme per un concorso interno per titoli per l'ammissione ad un corso di perfezionamento nelle discipline contabili degli uffici dei Servizi "Movimento" e "Commerciale e del Traffico" e per i conseguenti esami di idoneità".

1° — Verrà tenuto a Roma un corso di istruzione sulle materie di cui l'allegato programma, della durata di mesi tre, al quale potranno essere ammessi gli agenti del grado 6° (Segretari Capi, Revisori Capi) e quelli del grado 7° (Segretari P.li e Revisori P.li con almeno 5 anni di anzianità di grado) che non abbiano superato il 55° anno di età alla data del 15 ottobre 1938, iscritti al P.N. F., dipendenti dai Servizi Movimento e Commerciale e del Traffico.

2° — Gli aspiranti dovranno presentare per via gerarchica, non più tardi del 15-10-1938-XVI, apposita domanda su carta da bollo di lire sei indirizzata alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato — allegandovi il titolo di studio e tutti gli altri documenti atti a comprovare la propria attività culturale.

3° — I Capi delle Sezioni e degli Uffici da cui dipendono gli agenti concorrenti trasmetteranno entro il 15 novembre 1938 ai propri Servizi, dette domande corredate da un rapporto informativo sulla condotta, sulla diligenza del concorrente, sulle mansioni che disimpegna attualmente e su quelle che ha disimpegnato precedentemente, nonchè sulla sua cultura e attività professionale, con particolare riguardo a quella contabile e alla capacità e alle attitudini alla dirigenza e sui requisiti fisici.

Il rapporto informativo dovrà essere corredato da una copia del foglio matricolare completamente aggiornato per quanto riguarda la data d'iscrizione al P. N. F., la carriera, le punizioni riportate le qualificazioni negli anni dal 1933 al 1937 e con tutte le indicazioni prescritte relative alla eventuale partecipazione a scioperi, alla qualità di ex combattente e di benemerito della Causa Fascista, con le puntazioni assegnate per ciascuno dei detti requisiti in base al R. D. L. 11-10-1934, n. 1716 approvate con D. M. 16-4-1937, n. 2845 e, infine, al servizio militare eventualmente prestato nella campagna in Africa Orientale.

4° — L'esame delle domande, dei requisiti di ammissione al Corso e i conseguenti esami finali, saranno affidati ad una Commissione nominata dal Sig. Direttore Generale, composta da un Funzionario almeno di grado 3° (presidente) e da due Funzionari del gruppo A almeno del grado 6°, coadiuvati da un Segretario della Commissione di grado non inferiore al 6°.

5° — Le ammissioni al Corso verranno decise inappellabilmente dalla Commissione suddetta, in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del Personale ed in base agli elementi di cui ai precedenti punti 2° e 3° e dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che si riterranno del caso.

6° — Al termine del Corso gli agenti dovranno sostenere un esame teorico-pratico sulle materie di cui l'allegato programma.

Della idoneità conseguita in questi esami l'amministrazione terrà conto nello scrutinio per il conferimento di promozione per merito comparativo.

7° — Gli esami di idoneità consisteranno in due prove scritte e una orale.

Delle prove scritte, una verterà sulla materia di cui al gruppo 1° dell'allegato programma l'altra su quella del gruppo 2°, entrambe da valere anche quale saggio di lingua italiana.

La prova orale verterà su tutte le Materie del programma.

8° — Spetta alla Commissione di cui sopra l'incarico della compilazione dei temi delle prove scritte.

Detta Commissione ha pure facoltà discrezionali di determinare le norme per la disciplina degli esami.

9° — Per ciascuna prova ogni membro della Commissione disporrà dei seguenti punti:

1ª	prova scritta	10
2ª	» »	10
	prova orale	15.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che avranno ottenuto almeno 6/10 dei punti attribuiti alle prove scritte.

10° — Saranno dichiarati idonei i candidati che nelle tre prove avranno riportato non meno di 7/10 della votazione complessiva, con non meno di 6/10 in ciascuna prova.

11° — L'Amministrazione si riserva la facoltà di non tenere il Corso, nel caso che i prescelti a frequentarlo non raggiungano il numero di venti.

PROGRAMMA DI ESAME

Gruppo 1°

(*Computisteria - Statistica - Ragioneria generale ed applicata - Diritto civile*).

— Elementi di computisteria e di statistica.

Interessi e sconti semplici - Cenni su interessi e sconti composti - Cenni sugli ammortamenti e sulle annualità - Cambi e monete - Cenni sui principi generali - di statistica - Rivelazione, elaborazione ed esposizione dei dati.

— Ragioneria generale applicata.

Concetto di azienda e classificazione - Aziende Ferroviarie - Funzioni economiche e fatti amministrativi - Patrimonio e inventari - Scrittture contabili - Sistemi di scritture nella azienda ferroviaria - Organi di controllo con particolare riguardo a quelli ferroviari - Ordinamento contabile delle Ferrovie - Nomenclatura dei conti - Bilancio preventivo - Consuntivo - Entrate e spese ordinarie e straordinarie - Gestioni speciali autonome - Operazioni per conto di terzi - Gestione mandati a disposizione e di anticipazioni - Partite di giro - Residui di bilancio - Il conto patrimoniale.

— Contabilità generale dello Stato.

Beni demaniali, patrimoniali dello Stato - Cenni sull'organizzazione delle ragionerie dello Stato - Bilanci di previsione - Rendiconto generale dello Stato - Entrate e spese - Conti correnti del Tesoro - Responsabilità pubblici funzionari - I contratti dello Stato con particolare riguardo a quelli ferroviari.

— Cenni di diritto civile.

Persone fisiche e persone giuridiche - Loro capacità - Domicilio - Nozioni sui principali istituti di diritto familiare e sui loro effetti giuridici - Successione - Prescrizione.

GRUPPO 2°.

(Norme contabili dei Servizi Movimento e Commerciale).

Organizzazione amministrativa - Contabile - Rapporti contabili finanziari con altre sedi e con gli organi di controllo - Documenti contabili - Ordinatori delle spese e loro attribuzioni - Amministrazione stanziamenti - Rendiconti - Contabilità d'ordine - Pagamenti ai terzi - Mandati ed ordini di pagamento - Pagamenti all'estero - Sospensione dei pagamenti e ricuperi a favore dell'Erario - Rappresentanza legale dei creditori - Introiti estranei al traffico - Mandati, ordini ed avvisi d'introito - I contratti del servizio e loro applicazione finanziaria - Fondi di scorta - Conti dei terzi e delle altre Amministrazioni dello Stato - Rapporti con le altre Amministrazioni ferroviarie.

Inventari - Aumenti e diminuzioni di dotazione - Giri, prestiti e regolarizzazioni inventariali - Verifiche inventariali - Collaudi - Materie di consumo - Contabilità delle forniture e dei versamenti - Acquisti diretti - Vestiario uniforme.

Spese di personale - Competenze fisse ed accessorie - Ritenute regolamentari e fiscali - Ritenute varie - Meccanizzazione lavori contabili - Conti correnti - Anticipazioni e addebiti - Sequestri, cessioni e mutui - Alloggi in conto patrimoniale e case economiche - Assicurazioni sociali - Infortuni - Trattamento di malattia e di aspettativa - Assegni alimentari - Ultime competenze - Fondo Pensione e Sussidi - Opera di previdenza - Competenze insoddisfatte - Prescrizione delle competenze - Conservazione dei documenti e duplicati.

Costo dei servizi - Bilanci per linea - Lavori statistici sulle spese e sui proventi.

Cenni sulla Gestione contabile del Capo Stazione.

Decreto Ministeriale 30 agosto 1938-XVI, n. 450. — *Graduatoria di merito del Concorso interno per la scelta di 25 Agenti del Servizio Lavori e Costruzioni dei gradi 7° e 8° da ammettere ad un Corso di perfezionamento per l'avviamento alle funzioni di Capo Gruppo di Contabilità.*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1937-XVI, n. 1571;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/138307 in data 12 agosto 1938, anno XVI;
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del Concorso interno per la scelta di 25 Agenti del Servizio Lavori e Costruzioni dei gradi 7° e 8° da ammettere ad un Corso di perfezionamento per l'avviamento alle funzioni di Capo Gruppo di Contabilità.

Roma, li 30 agosto 1938 - Anno XVI.

Il Ministro
Benni.

GRADUATORIA DI MERITO

1 — 202820 - SPEDALE Rag. Francesco
2 — 121388 - DI GIULIO Rag. Adolfo
3 — 192994 - MENNELLA Rag. Francesco
4 — 266244 - BERTOLINI Rag. Guglielmo
5 — 199109 - CARDELLA Rag. Vito
6 — 202817 - DUCATO Rag. Gioacchino
7 — 218992 - NAVARRO Rag. Guido
8 — 290873 - STILLI Rag. Guido
9 — 211049 - LENZI Cav. Rag. Guido
10 — 118990 - RADAELLI Giovanni
11 — 202792 - MANGANELLI Ettore
12 — 247039 - TORRICELLI Geom. Enzo
13 — 231902 - ARNONE Dr. Rag. Salvatore
14 — 260048 - MAZZONI Tommaso
15 — 234086 - TROYLI Dr. Rag. Francesco
16 — 267185 - SICCARDI Giuseppe
17 — 191018 - ROSSI Nicola
18 — 166854 - RIZZO Ugo
19 — 197082 - GAMBARDELLA Rag. Michele
20 — 243179 - ACCATINO Mario
21 — 244939 - GHEDINI Ilex Francesco
22 — 166812 - LUSARDI Giovanni
23 — 202803 - SPARANO Angelo

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1938-XVI, n. 451. — *Graduatorie di merito relative ai corsi d'istruzione tenuti nel Deposito Locomotive di Torino e nelle Officine di Verona per i vincitori dei Concorsi di cui ai DD. MM. 3.1.1934, n. 1797 e 10.11.1934, n. 1367, che non poterono completare i precedenti corsi per adempiere agli obblighi militari.*

IL MINISTRO

Visto il D. M. 3.1.1934, n. 1797 che approva le norme per il pubblico concorso per l'ammissione di 250 Operai Allievi Fuochisti avventizi straordinari al Corso d'istruzione per la nomina di altrettanti Fuochisti in prova;

Visto il D. M. 1.11.1934 n. 1367 che approva le norme per il pubblico concorso per l'ammissione di 500 Operai Allievi Fuochisti avventizi straordinari al Corso d'istruzione per la nomina di altrettanti Fuochisti in prova;

Udita la relazione presentata dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n.PAG.040/24/119585 in data 16 agosto 1938-XVI;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono approvate le annesse graduatorie di merito dei Corsi di istruzione tenuti nel Deposito Locomotive di Torino e nelle Officine di Verona pei vincitori dei concorsi sopracitati che non poterono completare i precedenti corsi per adempiere agli obblighi militari.

Roma, li 30 agosto 1938-XVI.

Il Ministro:
BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO

Corso d'istruzione tenuto presso le Officine Locomotive di Verona

1 — CABURAZZI Giovanni
2 — CALDINI Mario
3 — GAMBETTI Pietro
4 — PIZZIRANI Andrea
5 — CIVENNI Mario
6 — MARTELLI Gino
7 — DE ROSA Domenico
8 — MAGNINI Antonio
9 — TIOLI Ennio
10 — BRAGHIERI Angelo
11 — NARDI Naldo
12 — ZANESSI Altero
13 — ZANGRANDI Edoardo
14 — PIRAZZINI Giulio
15 — CECCHI Enzo
16 — REGGIO Antonio
17 — BARDI Tobia
18 — LEONE Giuseppe
19 — ALGHERI Aldo
20 — VETTORI Angiolo
21 — BALDANI GUERRA Ottaviano
22 — BERGAMASCHI Giorgio
23 — CALAMIDA Leone
24 — BIANCHI Omero
25 — PLACEREANI Federico
26 — MASOTTO Antonio
27 — BAMBOLI Paolo
28 — DEL ZOTTO Guido
29 — LIBERIO Antonio
30 — FABBRINI Gino

GRADUATORIA DI MERITO

Corso d'istruzione tenuto presso il Deposito Locomotive di Torino

1 — QUERZOLA Francesco
2 — CECCANTI Valfredo
3 — ARIANNA Nicola
4 — AMERIO Giuseppe
5 — BURRESI Giulio
6 — SORCI Guerriero
7 — MADONNA Antonio
8 — BERGAMASCHI Giuseppe
9 — RICCIOLINI Cesare
10 — MORABITO Domenico
11 — GARBERO Piero
12 — DELLAROSA Alfredo
13 — BRUSA Giovanni
14 — GIORGIANO Gennaro
15 — TRABALZA Paolo
16 — BIAGI Arnaldo
17 — DEBERNARDINIS Bernardo
18 — MELODIA Marcantonio
19 — GIARDINO Libero
20 — BENTIVOGLI Corrado
21 — ROSINI Renato
22 — ALBANI Bruno
23 — SANTOEMMA Nicola
24 — DEBENEDETTI Giacomo
25 — BRONCO Aldo
26 — ROCCHETTI Michele
27 — FOSCHI Giacomo
28 — GANZER Giovanni
29 — DIROCCO Calogero
30 — BRANDINO Rinaldo
31 — MINICHINI Gennaro
32 — ANGELINI Mario
33 — CASTAGNA Mario
34 — CORBETTA Antonio

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1938-XVI. — *Apertura al pubblico esercizio della ferrovia Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi-Polpet.*

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto-legge in data 1° aprile 1915, n. 426, recante nuovi provvedimenti a sollievo della disoccupazione operaia e col quale fra altro veniva autorizzata la costruzione a cura diretta dello Stato della ferrovia Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi-Polpet.

Ritenuto che nulla osti all'apertura al pubblico esercizio della ferrovia stessa;

DECRETA:

E' autorizzata l'apertura al pubblico esercizio della ferrovia Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi-Polpet a datare dal 24 settembre 1938-XVI.

Il detto tronco sarà assunto in esercizio dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ed entrerà a far parte del Compartimento di Venezia.

Roma, li 14 settembre 1938 - Anno XVI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
COBOLLI GIGLI

Il Ministro delle Comunicazioni
BENNI

Errata - Corrige

Bollettino Ufficiale n. 1 del 6 gennaio 1938 — Parte 1ª — pag. 51 e seguenti — Graduatorie di merito del concorso interno a 450 posti di Cantoniere in prova:

Compartimento di Trieste:

n. 30 — PERISUTTI Achille va modificato in PERISSUTTI Achille.
n. 38 — NIBIOLI Walter va modificato in NIBBIOLI Walter.
n. 45 — PIUSSI Biagio va modificato in PIUSSI Biaggio.
n. 82 — ORU' Tarciso va modificato in ORRU' Tarciso.

Compartimento di Venezia:

n. 44 — DAMIAN Andrea va modificato in DAMIANI Andrea.
n. 45 — SCARPELLIN Celso va modificato in SCARPELLINI Celso.

Compartimento di Roma:

n. 7 — POLESE Walter va modificato in POLESE Valter.

Compartimento di Ancona:

n. 19 — GIOVANNELLI Nazzareno va modificato in GIOVANNELLI Nazareno.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 38

22 Settembre 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Regio Decreto 17 giugno 1938-XVI, n. 856. — *Nuovo regolamento per la applicazione del testo unico di leggi sui Depositi franchi* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 del testo unico di leggi sui Depositi franchi approvato con R. decreto 17 marzo 1938-XVI, n. 726;
Visto l'art. 55 della legge doganale, testo unico approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, successivamente modificato;
Visto il regolamento sui Depositi franchi approvato con R. decreto 31 ottobre 1876, n. 3440 (serie 2ª) e modificato con i Regi decreti 12 agosto 1877, n. 4008 (serie 2ª); 29 settembre 1895, n. 635 e 23 giugno 1927, n. 1172;
Sentiti i Consigli provinciali delle corporazioni interessati;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del testo unico di leggi sui Depositi franchi firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.
E' abrogato il regolamento in materia approvato con Regio decreto 31 ottobre 1876, n. 3440 (serie 2ª) e modificato con i Regi decreti 12 agosto 1877 n. 4008 (serie 2ª); 29 settembre 1895, n. 635, e 23 giugno 1927, n. 1172.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 giugno 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 147 del 1º luglio 1938-XVI.

Regolamento dei Depositi franchi.

Edifici e locali di deposito.

Art. 1.

Gli edifici destinati ad uso di Deposito franco dovranno essere fabbricati o adattati in base a disegni approvati dal Ministero delle finanze, il quale potrà imporre quelle modificazioni che ritenesse necessarie per la piena sicurezza e per la facile sorveglianza dei medesimi.

Art. 2.

L'edificio del Deposito franco dovrà comunicare col mare in maniera che le merci appena sbarcate possano esservi introdotte sotto la diretta vigilanza dei funzionari della dogana e dei militari della R. Guardia di Finanza, senza bisogno di altre cautele.

All'esterno non potrà avere altre aperture oltre le porte necessarie per l'entrata e per l'uscita delle merci, nonchè le porte di accesso agli uffici di Amministrazione del deposito, qualora questi siano sistemati nello stesso edificio.

Le porte di entrata delle merci dovranno essere separate da quelle di uscita. Possibilmente dovranno esservi speciali entrate ed uscite secondo le vie donde provengono e secondo il luogo di destinazione delle merci.

Le aperture per l'accesso agli uffici dovranno essere separate ed indipendenti dalle aperture destinate alle merci, in modo che esse possano, mediante apposite chiusure, venire perfettamente isolate dai reparti dell'edificio contenente le merci.

Le finestre verso l'esterno dovranno essere assicurate da solide inferriate con solide grate metalliche, in modo da impedire la sottrazione di qualsiasi oggetto, anche minuto.

Se l'edificio sia composto di diversi corpi di fabbrica, questi saranno cintati in modo da garantire l'osservanza delle norme doganali secondo quanto sarà determinato dal Ministero delle finanze all'atto dell'approvazione del piano, di cui tratta l'articolo precedente.

L'edificio o la cinta dovranno essere isolati da tutte le altre costruzioni per uno spazio da determinarsi dal Ministero delle finanze di maniera che il circuito possa essere liberamente percorso e sorvegliato dai militari della Regia guardia di finanza.

Le garitte per il servizio di vigilanza attorno al circuito dell'edificio, a cura e spese dell'esercente il deposito, saranno collocate nei punti stabiliti dall'autorità finanziaria.

A queste disposizioni non potrà essere derogato se non nel caso in cui il fabbricato destinato a Deposito franco sia contiguo ad un edificio pubblico.

Art. 3.

Il decreto ministeriale di concessione, al quale sarà unito il tipo planimetrico degli edifici e costruzioni accessorie, approvati, indicherà il termine entro il quale dovranno essere compiuti i lavori di costruzione e di adattamento per essere sottoposti alla definitiva approvazione dell'autorità finanziaria.

All'atto della concessione, ed anche successivamente, il Ministero avrà facoltà di prescrivere tutte quelle altre cautele, in ordine alla distribuzione dei locali, alle porte di entrata e di uscita ed agli accessi alle medesime che, te-

nuto conto delle speciali condizioni dei luoghi ove il Deposito franco dovrà essere stabilito, siano necessarie al regolare servizio di vigilanza da parte delle autorità doganali a difesa degli interessi dell'Erario.

Art. 4.

Nel caso previsto dall'art. 1, ultimo comma, del testo unico di leggi sarà pure indicata la somma eventualmente necessaria per la rigorosa vigilanza del Deposito franco, da pagarsi dal concessionario nelle casse dello Stato a trimestri anticipati.

Per questa somma, in ragione dell'importo di un anno, dovrà prestarsi dal concessionario medesimo la relativa cauzione in titoli di rendita pubblica, valutati al corso di borsa. Sono esonerati da quest'obbligo i Comuni ed i Consigli provinciali delle corporazioni.

Art. 5.

Il Ministero delle finanze determinerà il numero, l'ubicazione e l'ampiezza dei locali, che dovranno essere posti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per i propri servizi attinenti ai Depositi franchi e quant'altro occorra per i servizi stessi.

Art. 6.

Tutti i locali compresi nel recinto di un Deposito franco dovranno essere numerati ordinatamente, in modo visibile, all'esterno. I numeri d'ordine non potranno essere mutati senza che ne sia dato avviso all'autorità finanziaria.

Entrata delle merci in deposito.

Art. 7.

Per poter introdurre merci nel Deposito franco è necessario la presentazione: *a*) per le merci estere provenienti direttamente dall'estero via mare, di copia autentica o di estratto autentico del « Manifesto », compilato sul modello annesso al presente regolamento (allegato *A*) corredato dei documenti che fossero necessari ad attestare la qualità e la quantità delle merci stesse, e l'origine o la provenienza di esse; *b*) per le merci estere provenienti dai confini di terra o dai depositi doganali, della « Bolletta di cauzione »; *c*) per le merci estere provenienti da altra dogana per via di mare del « Lasciapassare di merci estere »; *d*) per le merci estere temporaneamente importate, della « Bolletta di riesportazione »; *e*) per le merci estere provenienti da altra sezione della dogana da cui dipende il deposito, della « Bolletta di accompagnamento ».

Sono ammesse nel Deposito franco anche le merci nazionali o nazionalizzate su presentazione delle relative « Bollette di esportazione ». Il permesso d'introduzione è dato dalla dogana per iscritto sui documenti doganali sopraindicati.

Art. 8.

La dogana ha facoltà di eseguire la verificazione saltuaria delle merci all'atto della loro introduzione nel Deposito franco.

In caso di grave sospetto essa può anche verificare tutta una determinata partita di merci.

Art. 9.

I funzionari della dogana, dopo eseguito il riscontro di cui all'articolo precedente, dovranno attestare l'effettiva introduzione delle merci sugli stessi documenti di cui all'art. 7. L'attestazione di visto entrare in Deposito franco dovrà essere apposta anche dai militari della Regia guardia di finanza.

Art. 10.

Sono escluse dai Depositi franchi le merci seguenti:

a) i generi di monopolio dello Stato;

b) tutte le sostanze esplodenti;

c) le merci infiammabili.

L'elenco delle merci infiammabili da escludersi dai Depositi franchi verrà stabilito nel regolamento interno di cui al successivo art. 16, su concorde parere del direttore superiore della Circoscrizione doganale, del Genio civile, del Consiglio provinciale delle corporazioni e dell'Amministrazione esercente, avuto riguardo all'imballaggio delle singole merci, all'idoneità dei locali destinati a riceverle, all'esecuzione di speciali opere di cautela, di protezione, eccetera;

d) le armi tascabili;

e) le carte da giuoco, gli articoli tascabili, gli oggetti preziosi, i bastoni da passeggio e gli ombrelli di ogni sorta;

f) gli oggetti di qualunque materia, che possano servire per indumento personale come gli abiti, la biancheria, i cappelli, le cravatte, i fazzoletti staccati, i guanti, le calzature, ecc.

g) la saccarina e i prodotti saccarinati, gli alcaloidi e loro sali, le sostanze tossiche aventi azione stupefacente, i prodotti sintetici per medicina e per fotografia e le preparazioni farmaceutiche confezionate come specialità medicinali;

h) i vini esteri.

E' in facoltà dei Direttori superiori delle Circoscrizioni doganali di stabilire, quali merci sono da considerare « articoli tascabili » di cui alla lett. *e*).

Art. 11.

In eccezione al divieto di cui alla lett. *h* del precedente articolo, l'autorità doganale può consentire l'introduzione dei vini esteri nei Depositi franchi sotto la osservanza delle norme stabilite dall'art. 19 del regolamento approvato con R. decreto 1. luglio 1926, n. 1361, per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

Sono, infine, escluse dai Depositi franchi le merci estere non ammesse al trattamento della nazione più favorita, a meno che il concessionario del deposito non si assoggetti a pagare all'uscita il dazio portato dalla tariffa generale per tutte le merci della stessa qualità che vi sono depositate.

Art. 12.

I salumi, i formaggi e le materie grasse di ogni sorta ed in genere tutte le sostanze che mandano cattivi odori e quelle insalubri, potranno essere ammessi nei Depositi franchi soltanto in locali che siano assolutamente separati dagli altri edifici destinati al deposito.

Art. 13.

Qualora nelle dogane manchino idonei magazzini per il deposito delle merci indicate alle lettere *e*), *f*), e *g*) dell'articolo 10, il Ministero delle finanze potrà autorizzare la immissione del Deposito franco in speciali magazzini da destinarsi all'uopo dal concessionario, d'intesa con la dogana, e dei quali quest'ultima avrà la seconda chiave.

Per la introduzione, custodia ed estrazione delle merci suddette, si applicheranno le disposizioni della legge doganale e del relativo regolamento sui depositi in magazzini di proprietà privata.

Art. 14.

Il Ministero delle finanze, potrà con suo decreto, permettere l'introduzione e la custodia in speciali magazzini dei Depositi franchi, di determinate merci, le quali pur non essendo normalmente escluse dai Depositi franchi, è conveniente che siano sottoposte a particolare controllo della dogana.

Vigilanza nell'interno dei depositi.

Art. 15.

Non si possono aprire magazzini, nè si può esercitare il commercio nel recinto del Deposito franco senza l'autorizzazione del Consiglio provinciale delle corporazioni, il quale di tale permesso darà avviso alla dogana.

Art. 16.

Il Consiglio provinciale delle Corporazioni del luogo dove si trova un Deposito franco può tenere nel recinto uno o più delegati per le mansioni di cui all'art. 3 del testo unico di legge. A cura dello stesso Consiglio sarà compilato uno speciale regolamento per stabilire le norme relative al mantenimento dell'ordine interno, per regolare il movimento delle merci, le formalità per l'ammissione dei facchini e degli altri braccianti nel Deposito e per l'emissione dei titoli rappresentativi delle merci.

Nel dettare le norme relative all'emissione di questi titoli, secondo è prescritto dall'art. 3 del testo unico di leggi, dovranno essere tenute presenti le disposizioni contenute nel testo unico medesimo e nel seguente art. 17.

Art. 17.

Per quanto concerne l'emissione dei titoli rappresentativi delle merci, oltre alle cautele, che possano essere stabilite dal Consiglio provinciale delle corporazioni, debbono essere anche tassativamente osservate le seguenti disposizioni:

a) la ditta dell'esercente deve chiaramente risultare dalla filigrana della carta su cui sono stampate le fedi di deposito e le note di pegno. Tale carta dovrà essere fabbricata con filigrana in pasta e non impressa;

b) se in Deposito franco sono depositate merci di proprietà dell'esercente non si può far luogo all'emissione su di esse, della fede di deposito e della nota di pegno, sotto pena di revoca della facoltà di emettere titoli rappresentativi delle merci depositate;

c) le partite delle merci sulle quali sono emesse le fedi di deposito e le note di pegno debbono essere tenute distinte le une dalle altre, in modo che siano facilmente ed esattamente individuabili le merci corrispondenti a ciascun titolo.

In caso di inosservanza, il Ministero delle corporazioni, con decreto motivato, potrà inibire all'esercente, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, di emettere titoli rappresentativi, delle merci depositate, salvo ad adottare più gravi provvedimenti in caso di recidiva. Inoltre il Ministero può ordinare l'esecuzione di opere necessarie per garantire l'osservanza della disposizione;

d) è assolutamente vietato emettere allo scoperto fedi di deposito e note di pegno; qualora ciò si accerti, si fa luogo per ragioni di pubblico interesse, alla revoca dell'autorizzazione di emettere tali titoli di credito, salvo l'applicazione delle maggiori pene prevedute dal Codice penale.

Art. 18.

Nel recinto dei Depositi franchi e sulle banchine o calate circostanti è rigorosamente proibito di fumare o di accendere fuochi.

Può, però, essere consentita l'installazione di condutture elettriche (sempre in cavo sotto piombo e murato o perfettamente isolate per modo da escludere il pericolo di corti circuiti) per illuminazione, forza motrice e riscaldamento.

Art. 19.

E' vietato l'ingresso nel Deposito franco alle donne (eccettuate quelle addette a lavori nel Deposito franco), ai sacerdoti e ai militari in uniforme, se non sono muniti di un permesso personale rilasciato dal Consiglio provinciale delle corporazioni e portante il visto del capo della dogana; fatta eccezione, per i militari, nei casi di servizio comandato.

Sarà sempre vietato l'ingresso ai questuanti, ai qualificati oziosi, ai rivenditori ambulanti, ai falliti non riabilitati, a coloro che siano stati condannati a pena restrittiva della libertà personale per reato di contrabbando.

Sarà inoltre vietato temporaneamente, od anche permanentemente, secondo la gravità delle circostanze, l'ingresso a chiunque risulti di aver già commesso contrabbando semplice o sia sospetto di dedicarsi al contrabbando; sia stato condannato per delitti contro la fede pubblica; non possa provare la sua identità e condizione.

La determinazione dell'esclusione e la sua durata sono di competenza del direttore superiore della Circoscrizione doganale, salvo ricorso al Ministero.

Art. 20.

Dal tramonto al sorgere del sole tutte le porte del Deposito franco devono essere chiuse. A nessuno è lecito di rimanere nel recinto od entrarvi durante la notte, salvo che per ragioni di servizio o di lavoro, e con il consenso dell'autorità doganale.

Tanto la dogana, quanto il concessionario, dovranno esercitare per mezzo di appositi agenti la sorveglianza nel recinto del deposito in tempo di notte. E' in facoltà del Consiglio provinciale delle corporazioni di provvedere con suo personale alla stessa vigilanza.

I militari della Regia guardia di finanza e gli agenti di sorveglianza del concessionario e del Consiglio provinciale delle corporazioni dovranno prestarsi reciprocamente assistenza ed aiuto nell'esercizio di questa funzione.

Art. 21.

La custodia e il movimento delle merci nell'interno dei Depositi franchi sono esenti da ogni ingerenza doganale.

Le merci devono, però, essere collocate nei magazzini in modo da render facile ai funzionari della dogana di riconoscere la qualità e le singole partite in caso di perquisizioni.

Art. 22.

Le perquisizioni nell'interno del Deposito franco, di cui è cenno nel precedente articolo, possono essere ordinate, per sospetto di frodi, in ogni momento dal capo della dogana, previo avviso verbale o scritto, ad un delegato del Consiglio provinciale delle corporazioni, il quale, dovrà immediatamente accedere alla richiesta della dogana ed assistere alla perquisizione stessa.

Il ritardo a prestare quest'assistenza dà diritto alla dogana di procedere alla perquisizione anche senza l'assistenza del delegato o dei delegati del Consiglio provinciale delle corporazioni.

Durante l'esecuzione di detta operazione la dogana può sospendere ogni introduzione od estrazione di merci nei magazzini da visitarsi.

Art. 23.

I Consigli provinciali delle corporazioni hanno facoltà di far eseguire in ogni tempo ispezioni ai Depositi franchi esistenti nella provincia. Dette ispezioni sono affidate a funzionari dell'Amministrazione dello Stato designati dal Prefetto.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà altresì di disporre tali ispezioni, valendosi dei propri funzionari, in casi di particolare gravità.

I funzionari incaricati di eseguire le ispezioni dovranno procedere con particolare diligenza al controllo delle merci sulle quali siano state emesse fedi di deposito e note di pegno e denunceranno l'eventuale inosservanza delle disposizioni del secondo capoverso del precedente art. 17.

Le ispezioni di cui sopra saranno compiute d'intesa con le autorità doganali.

Le spese occorrenti per le ispezioni sono a carico del Deposito franco.

Uscita delle merci dal deposito.

Art. 24.

Le merci giacenti nei Depositi franchi possono avere qualunque destinazione doganale.

All'atto della loro estrazione dal deposito le merci devono essere date in consegna alla dogana, che le assume in temporanea custodia allibrandole nel « Registro delle merci in temporanea custodia » (mod. A-3) in attesa della presentazione della dichiarazione scritta, (che deve essere compilata nelle forme

prescritte dalla legge e dal regolamento doganale) corrispondente alla destinazione doganale che alla merce si vuol dare.

Qualora tale dichiarazione sia presentata all'atto della estrazione delle merci dal Deposito franco, le merci stesse devono essere allibrate nel « Registro di carico delle merci arrivate via terra » (mod. A-1).

Art. 25.

Le merci destinate alla riesportazione potranno essere dichiarate secondo le indicazioni, che l'art. 28 della legge e l'art. 13 del regolamento doganale prescrivono per i « Manifesti ».

Esse saranno scortate fino a bordo della nave con il « Lasciapassare di merci estere . destinato a legittimare la loro uscita dal porto, osservate le prescrizioni degli articoli 229 e 230 del regolamento doganale e delle « Istruzioni sulle scritture doganali ».

Art. 26.

Constatata regolare la dichiarazione, la dogana procede alla verificazione delle merci nei modi prescritti, liquida ed esige i diritti applicabili ed emette il documento relativo alla operazione compiuta, a tergo del quale i militari della Regia guardia di finanza attesterenno l'uscita della merce dal Deposito franco.

Ove ne sia il caso, le operazioni per l'applicazione delle imposte di consumo potranno essere compiute dai competenti funzionori contemporaneamente alle operazioni doganali.

Art. 27.

Per l'estrazione dei campioni di merci esistenti nel Deposito franco dovranno essere osservate norme particolari, che saranno determinate dal direttore superiore della Circoscrizione doganale, sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Violazioni e pene.

Art. 28.

Sono considerate in contrabbando ai sensi dell'art. 94 della legge doganale e dell'art. 12 del testo unico di leggi sui Depositi franchi, le merci:

a) escluse dai Depositi franchi che vi si trovassero introdotte;

b) che si tentasse di introdurre con false indicazioni;

c) estratte dal Deposito franco senza essere state presentate alla dogana o prima che sia stata rilasciata la relativa bolletta;

d) rinvenute nascoste sulle persone, nei colli o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale.

Art. 29.

Per le differenze riscontrate tra le merci ed i documenti doganali presentati per l'introduzione in Deposito franco e tra le merci e le dichiarazioni presentate per l'estrazione, si applicano le ammende stabilite, secondo i casi, dalla legge doganale,

Art. 30.

Per ogni altra contravvenzione alle disposizioni del testo unico di leggi e del presente regolamento sarà applicabile l'ammenda stabilita dall'art. 91-*bis* della legge doganale.

Art. 31.

Le violazioni di cui ai predetti articoli 28, 29 e 30 saranno accertate mediante processo verbale, da compilarsi nelle forme prescritte dalla legge e dal regolamento doganale.

Le somme riscosse per ammende, multe e per il valore delle cose confiscate sono ripartite a titolo di premio tra coloro che hanno scoperto o sorpreso il reato, nei modi indicati dall'art. 119 della legge doganale.

Agli effetti del presente articolo gli agenti di vigilanza del concessionario e del Consiglio provinciale delle corporazioni sono parificati ai funzionari di odgana ed ai militari della Regia guardia di finanza.

Visto, d'oridne di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Mod. A 44 bis

N. d'ordine . . . **R. DOGANA DI . . . . . .** ALLEGATO A

Estratto del Manifesto delle merci arrivate col bastimento . . . . . . di bandiera . . . . . della portata di tonnellate . . con . . . persone d'equipaggio, comandato dal Capitano . . . . . proveniente da . . . . ed arrivato a . . . .

il . . . . 193 . . - A . . .

Presentato il . . . 193 .- A.

Concorda con il Manifesto delle merci arrivate, allibrato al n. . . . . . del . . . . . .

(L. S.) *Il . . . .*

Numero d'ordine	ANNOTAZIONI DEL CAPITANO										DISCARICO delle merci ammesse al trattamento della nazione più favorita				Annotazioni
	Luogo d'imbarco	Colli				Merci			Cognome e Nome dei destinatari	Documenti relativi	Bollette				
		Marche	Numeri	Specie	Quantità	Qualità	Quantità				Qualità	Numero	Data	Quantità delle merci	
							Unità	Peso, misura, valore o num.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

Si permette l'introduzione delle suddette merci nel Deposito franco.

Il Capo del servizio visite

Si chiede il permesso di poter introdurre le sopra notate merci nel Deposito franco.

(firma del proprietario o del rappresentante)

Visto entrare le suddette merci nel Deposito franco questo giorno . . . .

L. S. *Il funzionario di dogana*

L. S. *Il militare della guardia di finanza*

REGIO DECRETO-LEGGE 30 luglio 1938-XVI, n. 1189. — *Proroghe e modificazioni al regime fiscale degli alcoli* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico di legge per l'imposta di fabbricazione sugli alcoli, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594;
Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1003;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1938, n. 3, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 767;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare temporaneamente il regime fiscale dell'alcole di 2ª categoria e di modificare la misura dei diritti erariali su quello di 1ª categoria;
Visto l'ar. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'abbuono di fabbricazione di L. 100 e il premio di denaturazione di L. 150, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1938, n. 3, continueranno ad essere accordati fino al 30 novembre 1939.

Art. 2.

Sull'alcole di 1ª categoria saranno corrisposti i seguenti diritti erariali:

1) L. 95 per ettanidro di alcole assoluto, ottenuto da materie amidacee e zuccherine, escluse le bietole e il sorgo, e destinato a carburante.

2) L. 235 e L. 165 per ettanidro di alcole, ottenuto da materie amidacee e zuccherine, escluse le bietole e il sorgo, e destinato rispettivamente ad usi soggetti o non soggetti all'imposta;

3) L. 140 e L. 70 per ettanidro di alcole, destinato rispettivamente ad usi soggetti o non soggetti all'imposta, diversi dalla carburazione;

4) L. 45 per ettanidro di alcole da sorgo, destinato ad usi diversi dalla carburazione.

Art. 3.

L'alcole da bietole, residuato dalle precedenti campagne e ancora giacente nelle fabbriche, potrà essere estratto entro il 31 agosto 1938 per qualsiasi destinazione senza pagamento di diritti erariali.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 9 agosto 1938-XVI.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1938-XVI. — *Facilitazioni ferroviarie per le manifestazioni della «Primavera Siciliana»* (1).

IL MINISTERO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le Tariffe e condizioni per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge n. 1948 dell'11 ottobre 1934 convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911;

Visto il decreto interministeriale n. 1127 del 17 novembre 1936;

Vista la relazione del Servizio commerciale e del traffico delle Ferrovie dello Stato C. 312/30324/11;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

A partire dal 1938 per la durata di un quinquennio e per un periodo non superiore a quattro mesi per località ed anno solare saranno accordate facilitazioni e riduzioni ferroviarie ai viaggiatori che si recheranno in determinate località della Sicilia in occasione delle manifestazioni della «Primavera Siciliana».

Art. 2.

Le facilitazioni e relative norme saranno stabilite anno per anno dal Ministro per le comunicazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 4 gennaio 1938-Anno XVI.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 210 del 14 settembre 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1938-XVI, n. 654. — *Graduatoria di merito relativa al concorso interno a 12 posti di Sotto capo tecnico per il Servizio Materiale e Trazione, bandito col Decreto Ministeriale 8 marzo* 1938-XVI, n. 2428.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione N° PAG.040/24/146182 in data 1° settembre 1938-XVI del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio decreto legge 7 aprile 1925, n. 405.

Udito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'unita graduatoria di merito relativa al concorso interno a 12 posti di Sotto capo tecnico per il Servizio Materiale e Trazione concorso bandito col Decreto Ministeriale 8 marzo 1938-XVI N 2428, e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 13 settembre 1938 - XVI.

Il Ministro:
BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO

del Concorso interno a 12 posti di Sotto Capo Tecnico, per il Servizio Materiale e Trazione, bandito col Decreto Ministeriale 8 marzo 1938-XVI, *N.* 2428.

1 - 204822 - MODICA Vincenzo
2 - 287615 - MONTALBA Vincenzo
3 - 273521 - CHIAPELLO Sebastiano
4 - 282059 - ALESSANDRINI Giuseppe
5 - 276253 - BUSILACCHI Giuseppe
6 - 277050 - SACCO Alfredo
7 - 269789 - MANFREDI Edmondo
8 - 234820 - TERRENI Renato
9 - 212716 - SDERCI Fabio
10 - 230580 - BERRETTONI Gino
11 - 283581 - ODDO Salvatore

DECRETO MINISTERIALE, 13 settembre 1938, n. 656. — *Graduatorie di merito relative al concorso interno a posti di Operaio di 1ª classe.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 7 settembre 1938-XVI N. Pag. 040/24/127081 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio decreto legge 7 aprile 1925 n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Sono approvate le unite graduatorie di merito relative al concorso interno a posti di Operaio di prima classe bandito col Decreto Ministeriale 24 dicembre 1936-XV n. 1392 e si autorizza la pubblicazione di esse nel *Bollettino Ufficiale.*

Roma, li 13 settembre 1938-XVI

Il Ministro
BENNI.

Graduatorie di merito relative al concorso interno a posti di operaio di prima classe bandito col Decreto Ministeriale 24 dicembre 1936-XV - n. 1392.

Servizio Materiale e Trazione

SEZIONE DI TORINO
(posti n. 9)

1 - 213017 - RATTI Enrico
2 - 252693 - MALIN Bruno
3 - 294326 - BONZANO Giuseppe
4 - 265382 - CASELLI Andrea
5 - 271140 - RAMPONE Angelo
6 - 294086 - RISSONE Anselmo
7 - 185065 - PASQUINO Mario
8 - 265459 - BRASSO Ettore
9 - 217033 - PALLADINO Antonio
10 - 276518 - AMELOTTI Paolo
11 - 178996 - CERRUTI Nicolao
12 - 252848 - CIAPOLINI Eugenio

SEZIONE DI GENOVA
(posti n. 7)

1 - 267441 - PONTE Gio. Batta.
2 - 271991 - BOITA Sigefrido
3 - 256401 - TAVERNA Fiorindo
4 - 289350 - MARZIALE Pietro
5 - 271996 - SUSTO Francesco
6 - 263150 - MONACO Alberto
7 - 238438 - POMPILI Vittorio
8 - 239890 - GUGLIELMI Pietrangelo
9 - 276671 - CREMONESI Giuseppe
10 - 181975 - GUAZZOTTI Antonio
11 - 188441 - BISIO Francesco
12 - 256458 - PICHINO Domenico
13 - 280702 - PERUZZI Adolfo
14 - 198012 - RAVA Giacomo
15 - 279534 - MAZZOCCO Alessio
16 - 221672 - ISIDORO Antonio
17 - 269502 - CARBONE Matteo
18 - 127628 - VILLATA Antonio
19 - 211646 - PAMPIRIO Gio. Battista
20 - 150486 - ANDRIETTI Carlo
21 - 273627 - ANSELMI Carlo

SEZIONE DI MILANO
(posti n. 15)

1 - 210996 - CAVEDAGNA Virgilio
2 - 274518 - RICELLI Giovanni
3 - 180308 - PICCOLINI Gaudenzio
4 - 295267 - MAINARDI Francesco
5 - 176749 - FORNI Giuseppe
6 - 293965 - DE GAETANO Ciro
7 - 294268 - QUAGLIA Franco
8 - 253952 - BRUSATORE Giovanni
9 - 221859 - GIUSSANI Enrico
10 - 294335 - GIUDICI Ugo
11 - 214086 - CONTI Giulio
12 - 254936 - DE BARBERIS Angelo
13 - 294073 - COLOMBO Giovanni
14 - 294074 - FERRARI Angelo
15 - 222277 - TINELLI Natale
16 - 263816 - GRAZIANI Guido
17 - 254774 - FUNI Gaetano
18 - 218493 - LANDONI Mario
19 - 188420 - DONZELLI Giuseppe
20 - 210751 - DUCA Giacomo
21 - 252881 - GHILARDI Mario
22 - 239322 - CIAMPELLA Michele
23 - 249294 - CAGGIANO Ernesto
24 - 199411 - MARELLI Emilio
25 - 263648 - BONFANTI Giuseppe
26 - 263647 - BARBIERI Mario
27 - 230664 - OSTANI Narciso
28 - 294069 - BODINI Luigi
29 - 226860 - VALDATA Angelo
30 - 176728 - CARIONI Ambrogio

SEZIONE DI VENEZIA
(posti n. 7)

1 - 293722 - RIZZO Mario
2 - 273525 - PANDOLFI Pietro
3 - 246835 - ZANATTA Guglielmo
4 - 293525 - RUFFO Ferruccio
5 - 293895 - MARCOLINI Leoniero
6 - 293524 - MAGNOLO Francesco
7 - 250583 - FRANCHINI Albano
8 - 293812 - PELLEGRINI Ferruccio
9 - 220714 - CAPANNA Roberto
10 - 280951 - TOMMASI Domenico
11 - 239793 - BERNARDI Guglielmo
12 - 184265 - TAMBURINI Armando
13 - 293718 - CESTARI Otello
14 - 281263 - RASA Pietro
15 - 174805 - SPOLAOR Giovanni
16 - 294224 - GENNARI Nilo
17 - 185654 - PATRON Attilio

SEZIONE DI TRIESTE
(posti n. 5)

1 - 293900 - TURCHETTO Vittorio
2 - 292094 - BRESIN Gino
3 - 294013 - PELLEGRINI Antonio
4 - 292093 - DONIS Giovanni
5 - 290417 - GRILL Giovanni
6 - 275665 - CHIAVON Alberto
7 - 293891 - CORNELLI Alberto
8 - 279465 - COMACCHIO Augusto
9 - 283312 - GRATTAGLIANO Antonio

SEZIONE DI BOLOGNA
(posti n. 5)

1 - 260725 - FONTANA Enrico
2 - 293833 - FRANCESCONI Dino
3 - 219595 - MASELLI Mario
4 - 272095 - BONGIOVANNI Mario
5 - 293831 - POLI Agostino
6 - 265746 - MATTEINI Francesco
7 - 293829 - MELEGARI Angiolino
8 - 254066 - GUIDETTI Enrico
9 - 266818 - BARLETTI Bruno
10 - 253289 - GENTILINI Enrico
11 - 294085 - SBARBATI Armando
12 - 293823 - PINCINI Roberto
13 - 216546 - CALDERINI Ferdinando
14 - 265737 - PAOLIZZI Giuseppe

SEZIONE DI FIRENZE
(posti n. 9)

1 - 272183 - CINI Secondo
2 - 255254 - FALINI Alberto
3 - 253389 - BIGONGIALI Eraldo
4 - 225570 - CECCHI Giuseppe
5 - 198628 - PUCCI Luigi
6 - 240705 - MAGI Ruggiero
7 - 259367 - GIUSTI Giustino
8 - 192640 - VASELLI Romolo
9 - 218042 - MASSARI Omero
10 - 266449 - MAGNINI Pietro
11 - 234812 - PARRI Paolo
12 - 294431 - MATTEUCCI Raffaello
13 - 293438 - CASSINERA Giuseppe
14 - 266196 - OLMI Ezio
15 - 259371 - CECCHINI Carlo
16 - 196169 - FANTECHI Angelo
17 - 205271 - FANTINI Carlo
18 - 294696 - D'APPORTO Otello
19 - 281636 - SALTARELLI Pietro
20 - 294174 - GIORGETTI Ruggiero
21 - 200700 - MERLO Filippo
22 - 255732 - FALEBURLE Dante
23 - 294185 - PROSPERI Virgilio
24 - 276664 - TARDITO Virginio
25 - 223999 - MINECCIA Nicolavito
26 - 259369 - SIGNORINI Ettore
27 - 189023 - GHELARDI Oreste
28 - 217496 - CERRI Mario
29 - 255267 - BENVENUTI Gino

SEZIONE DI ANCONA
(posti n. 4)

1 - 177002 - DI TOMMASO Lodovico
2 - 198554 - SOCCI Pilade
3 - 272222 - MEZZOPERA Pietro
4 - 274634 - PANZINI Alberto
5 - 203678 - PIERDICCA Augusto
6 - 246504 - ZAPPI Giuseppe
7 - 197826 - SCATAGLINI Ernesto
8 - 177011 - RIGINELLI Enrico
9 - 186943 - MICCOLI Niccolò
10 - 250677 - DAMIANI Nazzareno

SEZIONE DI ROMA
(posti n. 10)

1 - 272380 - SANTANTONIO Duilio
2 - 293915 - VACCARO Giulio
3 - 293849 - FRASCA Luigi
4 - 294097 - Di FOLCO Nicola
5 - 287531 - SALARI Romeo
6 - 293850 - LIBERTI Luigi
7 - 293843 - CORCELLI Giuseppe
8 - 208358 - TRIVELLONE Ciro
9 - 242075 - TONIUTTI Arnaldo
10 - 293561 - FREDUCCI Vincenzo
11 - 293753 - PRENCIPE Paolo
12 - 218626 - BONANNI Leopoldo
13 - 203404 - GIANNOTTI Eugenio
14 - 236442 - MOSCARDINI Lodovico
15 - 282729 - SILEONI Sesto
16 - 294024 - LOMBARDOZZI Giovanni
17 - 258559 - PARCA Luigi
18 - 187744 - LEUCI Giuseppe
19 - 294524 - CACCHIONI Salvatore
20 - 251242 - ACCIARINO Ettore
21 - 279241 - MARZOVILLA Ercole
22 - 170003 - GASPARRI Cesare
23 - 277238 - LERA Silvio
24 - 277776 - SIGNORI Filippo
25 - 192671 - FIOCCO Giulio
26 - 269458 - CAMPLONE Antonio
27 - 294023 - IPPOLITI Angelo
28 - 293913 - GROSSI Giovanni
29 - 294338 - BERTOLACCINI Giulio
30 - 281066 - SCARPONI Filippo
31 - 215044 - CALABRO' Antonino
32 - 293582 - BATTISTA Rocco
33 - 293960 - MARAZZA Luigi
34 - 293957 - ZAMPINO Arturo
35 - 291113 - D'ANDREA Ludovico
36 - 293550 - MONINI Mario
37 - 176152 - D'ANGELO Francesco
38 - 202359 - EMILIANI Vincenzo
39 - 264410 - GIBALDO Eduardo

SEZIONE DI NAPOLI
(posti n. 8)

1 - 293659 - ORIENTE Stefano
2 - 219880 - CAMPAGNA Giuseppe
3 - 218119 - PANNULLO Vincenzo
4 - 294058 - SARACINO Gennaro
5 - 205370 - DEL POZZO Giuseppe
6 - 266926 - FORMICOLA Luigi
7 - 293942 - FERRANTE Giuseppe
8 - 221968 - MINICHINI Umberto
9 - 187749 - AMORE Giovanni
10 - 273946 - CONSIGLIO Francesco
11 - 273931 - FUSCO Giovanni
12 - 268661 - LANGELLA Michele

SEZIONE DI BARI
(posti n. 6)

1 - 293979 - LA CAPRIA Romeo
2 - 293603 - PIERRO Umberto
3 - 294108 - SAPONARO Luigi
4 - 215065 - PAGLIARULO Filippo
5 - 293602 - SPILOTROS Marino
6 - 293765 - D'ONOFRIO Emilio
7 - 224006 - SAVINO Nicola
8 - 269307 - CONTRARIO Ferdinando
9 - 223994 - MANCINI Alessandro
10 - 279679 - PELLEGRINI Alfredo
11 - 294271 - COLONNA Emanuele
12 - 227878 - DE PINTO Vincenzo
13 - 199895 - TAVANO Michele
14 - 293712 - LO CONTE Adolfo
15 - 293579 - AMATRUDA Giovanni
16 - 293598 - CAPPARELLI Francesco
17 - 287822 - CUCCI Giuseppe
18 - 237273 - FIORE Francesco

SEZIONE DI REGGIO CALABRIA
(posti n. 3)

1 - 293967 - SANSONETTI Vito
2 - 195871 - CUCCURULLO Salvatore
3 - 186411 - PRIOLO Umberto
4 - 195831 - MELDOLESI Lucio
5 - 294107 - SUFFLO Ciro
6 - 294041 - DONATI Alfeo
7 - 242734 - MEO Carmelo
8 - 246595 - ARTESE Vincenzo
9 - 205420 - MALARA Vincenzo

SEZIONE DI PALERMO
(posti n. 9)

1 - 275094 - FERLITO Orazio
2 - 243995 - SCAGLIONE Carmelo
3 - 218940 - BONIFAZIO Giuseppe
4 - 244825 - TORRINI Giovanni
5 - 294149 - CARNOVALE Giovanni
6 - 216079 - FERRITO Giuseppe
7 - 275092 - TELLINI Luigi
8 - 223559 - PRUTI Calogero
9 - 226533 - CORONA Vincenzo
10 - 267171 - GRECO Giovanni
11 - 274220 - MALTA Giuseppe
12 - 254412 - SORCE Gaetano
13 - 269315 - SAIOLA Antonino
14 - 239251 - PAFUMI Francesco
15 - 262284 - MAIOLINO Benedetto
16 - 197523 - MIGLIORATO Gaetano
17 - 268944 - SEGRETARIO Gaetano
18 - 294156 - GALLO Giuseppe

DELEGAZIONE DI CAGLIARI
(posti n. 6)

1 - 260696 - DESOGUS Giovanni
2 - 269582 - SATTA Antonio Gavino
3 - 293944 - DELUCA Leopoldo
4 - 293939 - PINTUS Anselmo
5 - 214444 - LOI Mario
6 - 276510 - PIRAS Francesco
7 - 220893 - FLORIS Vincenzo
8 - 260724 - CONTINI Luigi
9 - 293940 - CASTELLO Achille

OFFICINE DI TORINO
(posti n. 19)

1 - 293874 - RASETTI Girolamo
2 - 271108 - POZZOLO Sebastiano
3 - 266406 - SPALLA Mario
4 - 203133 - BONSIGNORI Annibale
5 - 277947 - GOIA Michele
6 - 271107 - FAVAGROSSA Valentino
7 - 271147 - VIANCINO Antonio
8 - 271142 - ROSSO Giovanni
9 - 266224 - TEALDO Giovanni
10 - 267361 - VACCA Carlo
11 - 293870 - COSCIA Paolo
12 - 176572 - REDOGLIA Cesare
13 - 271613 - CARLI Archimede
14 - 293985 - COLOMBI Alberto
15 - 175146 - GALLIA Perpetuo
16 - 271129 - BAVIONE Giovanni
17 - 172873 - SESIA Carlo
18 - 293897 - BELLIGOLLI Ferruccio
19 - 187106 - STANGALINI Silvio
20 - 293947 - TARABIONO Luigi
21 - 267360 - GARRONE Luigi
22 - 236734 - MERLO Gaetano
23 - 205493 - RAVASSO Giov. Battista
24 - 220926 - DE LEO Saverio
25 - 227232 - NOVARINA Alfredo

OFFICINE DI GENOVA-RIVAROLO
(posti n. 4)

1 - 265336 - NOCE Antonio
2 - 294348 - FOCO Enrico
3 - 294009 - CALLIGARIS Marcello
4 - 277463 - PENNO Antonio
5 - 225724 - CAVALLERA Desiderato
6 - 227457 - BOCCARDO Mario
7 - 257951 - DEIANA Giuseppe

OFFICINE DI VOGHERA
(posti n. 8)

1 - 294065 - ROSSETTO Giovanni
2 - 266190 - LORENZONI Antonio
3 - 294066 - TEDESCHI Gino
4 - 272930 - SOTTILE Gaetano
5 - 293559 - FIORENTINI Pietro
6 - 262609 - ZELASCHI Carlo
7 - 293752 - PLACIDO Luigi
8 - 294158 - FOSSATI Pietro
9 - 262650 - FIORENTINI Edoardo
10 - 229233 - SCALETTARI Giuseppe
11 - 241496 - TRIVELLI Pietro
12 - 262161 - ZANONI Angelo
13 - 241675 - CASARINI Luigi
14 - 187164 - LIPPI Guido
15 - 262610 - PINI Pietro
16 - 262602 - RIVABELLA Carlo
17 - 276682 - TRINCHERO Pierino
18 - 227009 - CONSOLINI Giorgio
19 - 293526 - SIMEONI Giuseppe
20 - 218600 - DEL FREO Gino

OFFICINE DI VERONA
(posti n. 17)

1 - 214661 - SANI Angiolo
2 - 265739 - CORNIA Aurelio
3 - 293688 - DALLA VIA Edmondo
4 - 279312 - BENVENUTI Pietro
5 - 293848 - FAINI Virgilio
6 - 292051 - GONANO Silvio
7 - 227005 - TANSINI Iginio
8 - 294443 - FRACCHIA Ernesto
9 - 266181 - GUIDERI Oreste
10 - 293721 - ORLANDI Mario
11 - 215143 - DEBONI Edoardo
12 - 294284 - NOVARA Gio. Batta
13 - 293684 - CAMERA Serio
14 - 293889 - BRAZZOLI Tullio
15 - 294442 - FORNIER Francesco

16 - 245828 - TACCUSO Romano
17 - 273129 - BIASI Gelindo
18 - 273143 - CORTICELLI Aldo
19 - 294140 - CIANCHINI o CIANCHETTINI Luigi
20 - 294440 - CASSARDO Emilio
21 - 293687 - RIGHETTI Alberto
22 - 295037 - BATI Aldo
23 - 294308 - ACCILI Guerrino
24 - 226255 - BERTOLDI Giuseppe
25 - 268806 - BIAMONTE Francesco
26 - 293527 - VIVIANI Carlo
27 - 295039 - BRUZZI Roberto
28 - 294067 - CIMICHELLA Umberto
29 - 293899 - SERPELLONI Cesare
30 - 205961 - PONGHELLINI Giuseppe
31 - 264515 - TERRABUIO Alcide
32 - 295009 - MAZZERA Antonio
33 - 294441 - CONTRATTI Oreste

OFFICINE DI VICENZA
(posti n. 7)

1 - 166533 - BRAZZAROLA Alessandro
2 - 238606 - SENESI Torquato
3 - 259679 - TOMMASINI Benvenuto
4 - 243104 - FORTUNATO Angelo
5 - 217804 - COLLALTO Michele
6 - 279239 - FUSCO Oliviero
7 - 252625 - PAGNINI Giovanni
8 - 137465 - COZZANI Giacomo
9 - 184118 - ALBIERO Luigi

OFFICINE DI BOLOGNA
(posti n. 6)

1 - 293692 - BRIGLIADORI Francesco
2 - 186912 - BERTOCCHI Alfredo
3 - 267453 - FILIPPELLI Onorato
4 - 218932 - MANCINI Giov. Amos
5 - 232840 - BASSI Lorenzo
6 - 282039 - BELVEDERI Milano
7 - 257841 - MORUZZI Ernesto
8 - 269312 - NICOLOSI F. Paolo
9 - 292144 - TUMA Francesco
10 - 272110 - MACORI Luigi
11 - 205320 - DAMIANI Rolando
12 - 205489 - SARTI Enrico
13 - 255773 - TOMASI Alfonso
14 - 187173 - ISOLA Armido
15 - 275609 - MARCHESINI Raffaele
16 - 222031 - CARTISANO Nicola
17 - 282515 - MORELLI Augusto
18 - 214641 - PARISINI Alfredo
19 - 267590 - LUPO Michele
20 - 213055 - ALBERTAZZI Raffaele
21 - 290011 - TAFURO Crocefisso
22 - 196173 - FIORELLI Cesare
23 - 192650 - BORIANI Erminio

OFFICINA DI RIMINI
(posti n. 15)

1 - 293691 - BONETTI Gaetano
2 - 293704 - ZAMAGNI Giuseppe
3 - 293826 - MORRI Romeo
4 - 262176 - BRUNI Giorgio
5 - 293694 - FABBRI Guido
6 - 293876 - GENESTRETI Giovanni
7 - 267456 - FABBRI Mario
8 - 231104 - LEONE Carlo
9 - 262223 - CORBELLI Oreste
10 - 293689 - ARCANGELI Antonino
11 - 280167 - UKMAR Augusto
12 - 193253 - VAGNOZZI Sante
13 - 283980 - ZOLLIA Giovanni
14 - 236745 - POLVERELLI Domenico
15 - 270418 - BATTOLLA Marcello
16 - 293536 - MORRI Pietro
17 - 262181 - MORETTI Natale
18 - 224687 - ORAZI Marino
19 - 262175 - BRIGHI Innocenzo
20 - 262184 - SARDONINI Aldino

21 - 277096 - MAZZERONI Edoardo
22 - 166660 - PAGLIERANI Virgilio
23 - 293832 - TIBERINI Fausto
24 - 260575 - COCCIA Mario
25 - 275148 - ROSATI Ugo
26 - 262227 - ZANZANI Ettore
27 - 293573 - COLONNA Giovanni
28 - 262226 - OLIVIERI Aurelio
29 - 171084 - BENTIVOGLIO Rodolfo
30 - 294577 - FARRONI Otello
31 - 214070 - PALLANTI Angelo
32 - 293700 - SEMPRINI Giovanni
33 - 244294 - RIEGER Rodolfo

OFFICINE DI FIRENZE
(posti n. 20)

1 - 231097 - DEL PERUGIA Giuseppe
2 - 266185 - BIGAZZI Egisto
3 - 240699 - ORTOLANI Emilio
4 - 293986 - FORIERI Renzo
5 - 217563 - VANNINI Guido
6 - 293724 - PARISI Ettore
7 - 294150 - ORLANDO Giuseppe
8 - 225544 - CAPPUGI Pietro
9 - 294164 - CECCHI Giovanni
10 - 193580 - ARCANGELI Armando
11 - 188467 - PIANIGIANI Alberto
12 - 294160 - CALAMANDREI Arduino
13 - 266187 - CECCARELLI Giuseppe
14 - 293847 - FANTINI Giovanni
15 - 234039 - GARINEI Federigo
16 - 196127 - MAGHERINI Angiolo
17 - 261186 - BIANCHI Gino
18 - 282065 - PARAGATTI Otello
19 - 294175 - PERA Vittorio
20 - 282066 - SARRI Lelio
21 - 218296 - SORRI Giuseppe
22 - 218291 - CECCANTINI Alcibiade
23 - 219699 - MANTOVANI Paris
24 - 256998 - MANNELLI Luigi
25 - 252806 - RONCACCIA Americo
26 - 269242 - SODINI Luigi
27 - 294173 - GIORGETTI Renato
28 - 211235 - PROFETI Rinaldo
29 - 271230 - PARENTI Guido
30 - 228840 - AGOSTINELLI Giustino
31 - 188477 - CAMBI Gino
32 - 271205 - FRANCIOLINI Gino
33 - 271207 - MACELLONI Dario
34 - 196161 - TORSOLI Emilio
35 - 271225 - FALCIANI Gino
36 - 154789 - BIGAZZI Gelsomino Corrado
37 - 246103 - BUTI Ottavio
38 - 219514 - CECCHI Remo
39 - 256997 - BONCIANI Armando
40 - 227345 - LAZZERINI Pilade
41 - 262489 - CONTI Dino
42 - 231809 - BENELLI Bruno
43 - 237714 - MUTI Roberto
44 - 293984 - RICCI Remo
45 - 214656 - CORTECCI Arturo
46 - 218035 - BARDAZZI Attilio
47 - 269240 - CALZERONI Guglielmo
48 - 271232 - PIANTI Augusto
49 - 281634 - MASELLI Nello
50 - 188909 - BIAGIONI Guido
51 - 204681 - SIMONI Armando
52 - 265819 - GALGANI Giuseppe
53 - 196122 - MANDORLI Gabbriello
54 - 283763 - PAOLI Bruno
55 - 256204 - BIAGIOTTI Gino
56 - 255281 - CAPECCHI Gino
57 - 294162 - NANNEI Rodolfo
58 - 228884 - MAZZETTI Italo
59 - 224693 - ACAMPORA Simone
60 - 266182 - TOGNAZZI Luigi
61 - 216057 - DEL BENE Gino
62 - 196159 - GAGLIARDI Nello
63 - 219515 - FANFANI Giuseppe
64 - 168668 - ROSSI Dante
65 - 188461 - REMEDI Archimede
66 - 205286 - GRAPPOLINI Renzo
67 - 236645 - LATTARULO Innocente
68 - 265827 - GUERRINI Guido
69 - 255962 - MARRANCI Giulio
70 - 291966 - MAGGINI Ugo
71 - 294398 - GIORDANI Idilio
72 - 269262 - BURRONI Nello
73 - 255956 - MADIAI Carlo
74 - 187356 - FANGHI Ferruccio

OFFICINA DI FOLIGNO
(posti n. 5)

1 - 273179 - NASONI Ubaldo
2 - 273101 - MASCIOLI Enrico
3 - 266208 - GALLETTI Davide
4 - 273175 - MARTINI Attilio
5 - 207302 - BELLUCCI Armando
6 - 239954 - MACCARI Alvario
7 - 241380 - MENCARELLI Secondo

OFFICINE DI ROMA TRASTEVERE
(posti n. 6)

1 - 242074 - ESPOSITO Paolo
2 - 188634 - CUPELLI Carlo
3 - 251244 - TESTA Vincenzo
4 - 294064 - DREI Bruno
5 - 228363 - ELISEI Giulio
6 - 292295 - CORTESI Faustino
7 - 268561 - BOTONI Patrizio

OFFICINA GRANILI
(posti n. 9)

1 - 250546 - COZZOLINO Pasquale
2 - 272583 - SERGIO Francesco
3 - 294189 - PALMA Gennaro
4 - 294188 - SCARPATI Antonio
5 - 293790 - BORAGNO Emilio
6 - 224691 - AITA Vincenzo
7 - 193207 - MANGONE Luigi
8 - 243121 - di GUIDA Vincenzo
9 - 246620 - BARTIROMO Giuseppe

OFFICINA DI PIETRARSA
(posti n. 16)

1 - 211208 - D'ARGENIO Antonio
2 - 293788 - D'ANDREA Ciro
3 - 279321 - VITRONE Giovanni
4 - 264322 - BORRIELLO Raffaele
5 - 278557 - VELLUTINO Francesco
6 - 271304 - SANNINO Antonio
7 - 234505 - GARGIULO Ciro
8 - 293661 - BOTTONE Giuseppe
9 - 205358 - ESPOSITO Giuseppe
10 - 239298 - COPPOLA Pasquale
11 - 218722 - PAUMGARDHEN Michele
12 - 273232 - VERDE Vincenzo
13 - 268692 - GUARIGLIA Eugenio
14 - 223682 - SAGGESE Pasquale
15 - 268616 - LINARDO Pietro
16 - 293896 - MELCHIONDA Amedeo
17 - 206106 - ACCARDO Gennaro
18 - 233769 - CORLETTI Lazzaro Antonio
19 - 208012 - COZZOLINO Salvatore

OFFICINA DI FOGGIA
(posti n. 5)

1 - 293709 - MEOLA Giuseppe
2 - 239326 - LUPOLI Giuseppe
3 - 293945 - CALABRESE Saverio
4 - 293990 - CONSOLE Antonio
5 - 288298 - ELLER Luigi
6 - 293616 - FRIGERIO Giuseppe
7 - 273239 - VERZICO Saverio
8 - 287835 - LONGO Francesco Paolo
9 - 235450 - d'ATRI Generoso

OFFICINA DI TARANTO
(posti n. 5)

1 - 269304 - RUBINO Francesco
2 - 213213 - COLLETTA Edmondo
3 - 283801 - BOCCUNI Luigi
4 - 293802 - PASANISI Giuseppe
5 - 271334 - ALFEO Giosafatte
6 - 223687 - GIUDETTI Vincenzo
7 - 269310 - MARTUCCI Giovanni
8 - 293796 - BRESCIA Antonio

OFFICINA DI MESSINA
(posti n 3)

1 - 262282 - ISAIJA Salvatore
2 - 167563 - NERI Giuseppe
3 - 216964 - BERNAVA Francesco
4 - 262281 - FASONE Francesco
5 - 212556 - TRAMUTO Girolamo
6 - 189653 - DI PASQUALE Ignazio
7 - 223520 - DI STEFANO Salvatore
8 - 243992 - RANDONE Angelo
9 - 225065 - PERRONE Santi

OFFICINE DI CATANIA
(posti n. 2)

1 - 231880 - CANNIZZARO Rosario
2 - 293991 - RICCI Alberto
3 - 267507 - PALMA Giuseppe
4 - 270813 - CASSETTI Luigi

Servizio Lavori e Costruzioni

Ramo impianti elettrici e di segnalamento

UFFICIO IMPIANTI ELETTRICI E DI SEGNALAMENTO TORINO
(posti n. 115)

1 - 297561 - FERRARIS Francesco
2 - 289236 - FEIG Roberto
3 - 266077 - BODO Antonio
4 - 269039 - BARALE Luigi
5 - 161641 - PONZIO Felice
6 - 271045 - COLOMBO Bartolomeo
7 - 280004 - BERTOLINO Giuseppe
8 - 225355 - CHITTI Mario
9 - 250774 - BERTOLINI Arturo
10 - 273443 - COFFANO Giuseppe
11 - 283058 - FOGLIATO Pietro
12 - 267306 - DUTTO Giov. Battista
13 - 273454 - IVALDI Emilio
14 - 268966 - FERRARI Bernardo
15 - 280045 - GIACOMA GHELLO Cav. Giuseppe
16 - 276992 - PIOTTI Riccardo
17 - 275529 - BOSIO Giuseppe
18 - 239370 - RIBOLATI Giulio
19 - 274300 - GENDRE Andrea
20 - 271022 - URBINATI Cesare
21 - 248020 - NIZZA Battista
22 - 264460 - GRAZIANO Felice
23 - 237560 - BUGNONE Giuseppe
24 - 266074 - ROMANO Remo
25 - 267281 - BINELLI Nicola
26 - 212570 - MOLA Giov. Battista
27 - 260903 - SCAGLIONE Ferdinando
28 - 216822 - JOURDAN Giov. Battista
29 - 278816 - GALLO Amedeo
30 - 275526 - AIMO Guido
31 - 164680 - RUSPA Ernesto
32 - 258949 - FARINA Angelo
33 - 271061 - TOURNOUR Felice
34 - 274379 - PAIUZZA Sebastiano
35 - 164932 - PEROTTO Virginio
36 - 268980 - MUSSO Giovanni
37 - 278786 - BONIFACINO Leonino
38 - 253125 - GAY Florindo
39 - 278779 - VIGHETTO Gio. Battista
40 - 269015 - MASOERO Francesco
41 - 276903 - SANTHIA' Luigi
42 - 259876 - CAVALLERO Giovanni

43 - 264458 - BARBERIS Vittorio
44 - 264455 - STRAMESI Pietro
45 - 287651 - RONCO Giovanni
46 - 268973 - GALANTI Luigi
47 - 276884 - CABELLA Edoardo
48 - 268977 - GILLO Emilio
49 - 267310 - GORIA Onorato Natale
50 - 275528 - BODOIRA Chiaffredo
51 - 282381 - BIORA Onorato
52 - 273441 - CAVALLO Lorenzo
53 - 234598 - COMBETTO Terenzio
54 - 222128 - GATTI Paolo
55 - 290979 - ZOCCA Achille
56 - 283078 - LEO Pietro
57 - 247161 - SOLERO Mario
58 - 267326 - CANDELA Giuseppe
59 - 271074 - TOURNOUD Luigi
60 - 237548 - BALLARE' Felice
61 - 268991 - RUFFINENGO Fedele
62 - 239683 - BOTTAZZI Carlo
63 - 163702 - BARALE Guido
64 - 243157 - FERRERO Edoardo
65 - 269020 - MONTANELLA Giovanni
66 - 239391 - UNTERHOFER Giuseppe
67 - 255678 - GIORDANO Oreste
68 - 280523 - ZAMARA Gaetano
69 - 260899 - SARDANAPOLI Beniamino
70 - 268971 - FRANCHINI Giuseppe
71 - 280007 - PANELLI Carlo
72 - 250962 - PEREGO Pietro
73 - 275541 - RAVIZZA Francesco
74 - 179490 - BELLATI Giovanni
75 - 278814 - CHIAVERO Albino
76 - 271058 - PAROLA Angelo
77 - 276914 - CINATO Germano
78 - 234563 - GENTA Luigi
79 - 237553 - MAGNETTI Angelo
80 - 271012 - PACELLA Carlo
81 - 279253 - Leno Felice
82 - 245374 - BERTON GIACHETTI Michele
83 - 278817 - GIACOLETTI Antonio
84 - 269025 - PEANO Pietro
85 - 281186 - MAINERO Angelo
86 - 267299 - BORDINO Evangelista
87 - 277715 - POZZI Alberto
88 - 268975 - GERBALDI Antonio
89 - 281548 - NATTA Giuseppe
90 - 267308 - GIORDANINO Chiaffredo
91 - 276897 - FAVRO Clestino
92 - 269048 - BIANCO DORINO Giovanni
93 - 280589 - GUAZZOTTI Natale
94 - 276909 - ALLEMAND Federico
95 - 260895 - ALLOATTI Giovanni
96 - 271037 - BELLI Arturo
97 - 165108 - MEDAIL Francesco
98 - 277355 - JAYME Giov. Agost.
99 - 258068 - CENA Giovanni
100 - 260891 - BOSELLI Giovanni
101 - 277343 - FELMINI Gaspare
102 - 280009 - GRAMMATICO Ignazio
103 - 260206 - MAZZONI Giorgio
104 - 277711 - GABRI Carlo
105 - 260869 - PERROT Enrico
106 - 216815 - BERGE Pietro
107 - 259030 - DANIELE Giovanni
108 - 273455 - LOBARTINI Paolo
109 - 276881 - BAUZONE Ignazio
110 - 276926 - TERZIANO Attilio
111 - 281949 - BENCIVELLI Corrado
112 - 215105 - ARLAUD Giovanni
113 - 234564 - GARNIER Alfredo
114 - 267340 - DARDANELLI Tomaso
115 - 266076 - YVES Serafino
116 - 288544 - AMELOTTI Mario
117 - 195655 - VESCOVO Mario
118 - 271040 - BOMPARD Carlo
119 - 271017 - ROSSO Felice
120 - 273432 - AMADU Salvadore
121 - 242121 - DAVITO GARA Pietro
122 - 275542 - SENORE Maggiorino
123 - 267332 - CAVAGNINO Mario
124 - 281950 - BOCCA Giuseppe
125 - 259019 - VILLARAGGIA Oreste
126 - 271047 - GRAND Alessandro
127 - 269005 - GRIOTTO Antonio
128 - 260894 - DE CAROLI Luigi
129 - 269001 - TOSO Giuseppe
130 - 278771 - LAGASIO Enrico
131 - 260892 - SESIA Ernesto
132 - 277710 - FERRARIS Alessandro
133 - 221860 - GOGNA Ernesto
134 - 268994 - SCALA Domenico

135 - 271033 - ZAPPA Giuseppe
136 - 250772 - GASTALDI Francesco
137 - 239377 - CEVRERO Battista
138 - 238149 - TESTANERA Carlo
139 - 273437 - BRODA Pietro
140 - 276918 - DEMATTEIS Antonio
141 - 182411 - MOLGORA Giuseppe
142 - 275543 - TABASSO Pietro
143 - 278754 - SAETTONE Giacomo
144 - 238145 - GRIMALDI Giuseppe
145 - 269006 - IMERITO Francesco

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI E DI SEGNALAMENTO DI GENOVA

(posti n. 85)

1 - 196617 - MASSARDO Fenisio
2 - 210835 - TERRILE Giov. Battista
3 - 276122 - PICCARDO Silvio
4 - 281961 - ROLLANDO Angelo
5 - 283277 - BALLESTRERO Luigi
6 - 268103 - REPETTO Serafino
7 - 288538 - CHIABRERA Giuseppe
8 - 280044 - MARENGO Antonio
9 - 279270 - BRUGNA Attilio
10 - 289965 - SARDI Giacomo
11 - 280512 - ROSSI Pio
12 - 288540 - CANNEVA Luigi
13 - 276120 - FORTUNATO Vincenzo
14 - 273098 - SABOT Renato
15 - 206460 - BALBI Giov. Battista
16 - 268115 - GNARINI Armando
17 - 238427 - GRONDONA Carlo
18 - 264977 - GHIA Federico
19 - 280515 - BORGHI Nello
20 - 278784 - BADINO Natale
21 - 280011 - ROMAIRONE Innocente
22 - 282028 - SIMONETTI Mario
23 - 279272 - DRAGHI Vincenzo
24 - 280076 - NICORA Luigi
25 - 269014 - MARTUCCI Serafino
26 - 278799 - PAPANTI Dino
27 - 180817 - RAVETTA Carlo
28 - 247154 - OLIVIERI Pietro
29 - 240764 - VIGNUDELLI Anello
30 - 289397 - LEGHISSA Raffaele
31 - 283673 - ALLEGRI Vincenzo
32 - 280035 - CANEVARI Ennio
33 - 238748 - BRIANO Luigi
34 - 288046 - BARILE Francesco
35 - 266757 - MUSSO Benedetto
36 - 291880 - MURA Luigi
37 - 280837 - GAGGERI Vincenzo
38 - 268028 - MASSA Agostino
39 - 280014 - DONEUX Giovanni
40 - 287645 - BIAGI Paolino
41 - 268120 - ROSSI Gino
42 - 218964 - CIPOLLINA Agostino
43 - 283279 - CANE Paolo
44 - 288061 - DEL BALLI Dino
45 - 280010 - ROCO Alfredo
46 - 278825 - POGGI Luigi
47 - 234577 - CODINO Gio. Batta
48 - 280015 - VENTURI Lazzaro
49 - 276006 - CALCAGNI Carlo
50 - 278808 - ZANI Michele
51 - 280514 - ALLEGRI Duilio
52 - 280034 - PIZZORNO Carlo
53 - 282032 - ALVERINO Stefano
54 - 281969 - BOCCARDO Giovanni
55 - 266601 - BARISONE Andrea
56 - 266606 - GHESSI Giovanni
57 - 282019 - MENICHELLI Alberto
58 - 236803 - GREPPI Antonio
59 - 288249 - CATAPANO Ferruccio
60 - 278807 - SAPPINO Guglielmo
61 - 289352 - OLIVIERI Lorenzo
62 - 277100 - PISANI Carlo
63 - 278787 - BRIANO Angelo
64 - 288246 - FERRETTI Romolo
65 - 199421 - CALCAMUGGI Lorenzo
66 - 279308 - GIULIANO Leandro
67 - 282002 - BISIO Amedeo
68 - 278809 - CERRATO Augusto
69 - 277984 - PASTORINO Giuseppe
70 - 201793 - SPOTORNO Angelo
71 - 279273 - GATTO Antonio
72 - 237666 - DE MARTIN Adolfo
73 - 268121 - RUMAZZA Giacinto
74 - 266603 - COPELLO Silvio
75 - 278773 - MALASPINA Carlo
76 - 277970 - CELI Orazio

77 — 280041 — SANNITA Giuseppe
78 — 268102 — PASINI Giuseppe
79 — 279249 — MARTELLI Agostino
80 — 220680 — OLIVARI Giovanni
81 — 268761 — ANGELINI Francesco
82 — 273438 — CALLERI iGovanni
83 — 268111 — CIARELLA Eligio
84 — 248956 — REDANTI Giovanni
85 — 283282 — MORACCHIOLI Francesco
86 — 288059 — BAGLIETTO Gio. Batta
87 — 288529 — FEDERICI Alfredo
88 — 279260 — MARMO Giacomo
89 — 282116 — PANGOS Giusto
90 — 157939 — TORAZZA Carlo
91 — 294166 — PIZZORNO Silvio
92 — 289355 — ALLEGRO Francesco
93 — 287641 — MAZZARELLO Bartolomeo
94 — 193193 — RONDELLI Mario
95 — 278793 — PELLICI Nazzareno
96 — 270243 — GALLONI Pilade
97 — 282002 — BISIO Arturo
98 — 278796 — FARINA Giovanni
99 — 291124 — PINO Pietro
100 — 201806 — DAMONTE Gio. Batta
101 — 244204 — GIANOLA Ottavio
102 — 231175 — CHIARLO Alfredo
103 — 279276 — PRIMO Enrico
104 — 283043 — MONTAGNA Calogero
105 — 289354 — TASSANO Giovanni
106 — 246758 — ROSSI Assuero
107 — 242132 — CANE Antonio
108 — 248955 — ZAMUNARO Giovanni
109 — 244953 — PERATA Benedetto
110 — 277980 — MICHETTI Silvio
111 — 231172 — PESCE Giulio
112 — 287639 — FROLLI Vittorio
113 — 276104 — COSTANTINI Angelo
114 — 242116 — BENEDETTI Ernesto
115 — 199426 — FEROLA Renato
116 — 270246 — RUMAZZA Michele
117 — 199431 — SPERANZA Alessandro
118 — 280026 — BINI Antonio
119 — 199432 — TRAVERSO Paolo
120 — 234576 — ARIOTTI Giuseppe
121 — 283678 — TERRAGNI Luigi
122 — 270234 — ANSELMO Agostino
123 — 287652 — RIVOLTA Michele
124 — 279285 — COSTA Zaverio
125 — 283276 — SCATI Stefano.
126 — 167516 — PALLI Savino
127 — 287463 — DE LIBERI Giuseppe
128 — 277968 — BUSCHINI Giovanni
129 — 268099 — MASETTI Attilio
130 — 201807 — DE BORTOLI Raffaele

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI E DI SEGNALAMENTO
DI VENEZIA — MILANO — TRIESTE
(posti n. 110)

1 — 257876 — ZOCCHIO Giuseppe
2 — 240760 — ROSINA Antonio
3 — 274474 — CAGOL Francesco
4 — 237615 — MENEGUZZO Cesare
5 — 253013 — CIMA Giovanni
6 — 278254 — GHO Stefano
7 — 265664 — BRESSAN Gino
8 — 246386 — BARONCINI Guerrino
9 — 267805 — CARENZI Umberto
10 — 279224 — BALDINI Giuseppe
11 — 253860 — GAY iGovanni
12 — 280822 — BORRA Pietro
13 — 212353 — CAMBIAGHI Francesco
14 — 240759 — MASPER Dante
15 — 282468 — DE ROMEDI Giovanni
16 — 276927 — TOMASSONE Adolfo
17 — 175666 — GABBA Enrico
18 — 279437 — MORASCHI Giuseppe Pietro
19 — 245065 — MENIN Adriano
20 — 227308 — UGOLANI SARETTA Tranquillo
21 — 222297 — BALDI Giovanni
22 — 218469 — RIPAMONTI Renato
23 — 278253 — FRANCHINI Argenore

24 - 277434 - MOTTADELLI Ambrogio
25 - 269041 - BARRERA Costantino
26 - 197248 - TERRINI Santino
27 - 241559 - PEDROTTI Efrem
28 - 212044 - BENETOLLO Fiorindo
29 - 281755 - SIMIONATO Luigi
30 - 277000 - MOLINARI Arnaldo
31 - 187844 - BRASCA Carlo
32 - 278266 - DE GIORGI Carlo
33 - 282454 - NICOLOTTI Maggiorino
34 - 221508 - CATTABRIGA Attilio
35 - 151539 - GRANDINI Giuseppe
36 - 236216 - MASNADA Guido
37 - 199424 - CAZZOLA Cesare
38 - 268960 - ERCOLE Francesco
39 - 289117 - BIASUZZO Virgilio
40 - 282858 - TURRI Mario
41 - 268119 - PORRINO Giuseppe
42 - 281531 - CRIPPA Alessandro
43 - 242901 - CARRARO Amedeo
44 - 225169 - PAJUSCO Ferruccio
45 - 279255 - SIMONELLI Giuseppe
46 - 279231 - PONZONI Angelo
47 - 280894 - LAGANA' Antonio
48 - 278944 - MORO Giuseppe
49 - 169434 - DELLABIANCA Rinaldo
50 - 242859 - RIZZARDO Eugenino
51 - 238164 - CASINI Antonio
52 - 278792 - PAGLIAZZA Natale
53 - 278210 - BUSATO Silvio
54 - 212032 - LEVO Giovanni
55 - 242965 - DE TOMMASI Alfredo
56 - 196842 - ZANATTA Eugenio
57 - 279399 - POLINI Giuseppe
58 - 278208 - RADIN Antonio
59 - 275692 - TROMBETTA Vito
60 - 268985 - RAVAZZI Umberto
61 - 278794 - PORAZZO Enrico
62 - 246564 - RICUPERO Leonardo
63 - 290700 - PAGLIARO Marcello
64 - 283394 - FABBRIS Giovanni
65 - 248133 - BOTTINI Emilio
66 - 186823 - ERRI Isidoro
67 - 228601 - BIFFI Luigi
68 - 247556 - DE SILVESTRI Lorenzo
69 - 276905 - TORRA Pasquale
70 - 230669 - STRACCHI Giuseppe
71 - 274471 - CORRADINI Luigi
72 - 251031 - GUSMINI Angelo
73 - 291064 - RASPAOLO Giuseppe
74 - 266347 - PREVIGNANO Guglielmo
75 - 205223 - BETTINI Emilio
76 - 278275 - GATTI Giuseppe
77 - 186861 - FERRARI Francesco
78 - 280012 - STEFANI Claudio
79 - 239659 - RAMPONI Francesco
80 - 283679 - BATTEZZATI Gualtiero
81 - 183609 - RUSCONI Pietro
82 - 280676 - TARENGHI Mario
83 - 246388 - MARANZANA Fiorendo
84 - 280421 - D'ALESSANDRO Carmine
85 - 279261 - GIOVALE Marcellino
86 - 149411 - GRAVELLONA Gaspare
87 - 279225 - BALLABIO Enrico
88 - 280184 - PASTORINO Italo
89 - 279233 - RONCHETTI Angelo
90 - 280244 - SCHIAVON Teodoro
91 - 241568 - TROTTER Giuseppe
92 - 291497 - MIAZZA Giovanni
93 - 282631 - TUIA Celeste
94 - 217818 - ARRIGONI Giuseppe
95 - 187332 - POGGIANELLA Agenino
96 - 280839 - CASTELLARI Francesco
97 - 221873 - CHIOZZA Mario
98 - 250897 - COLCUC Attilio
99 - 276886 - CAVALLI Camillo
100 - 257528 - CASIROLI Arturo
101 - 176391 - CAMPANA Girolamo
102 - 288885 - MOCHEN Giovanni
103 - 273449 - FERRETTI Giovanni
104 - 267260 - BUSSOLATI Tullio
105 - 266067 - BRUTTI Evangelista
106 - 154370 - RISSONE Angelo

107 - 290162 - BENESATTO Domenico
108 - 269046 - BENISSONE Umberto
109 - 152032 - CESARO Antonio
110 - 280081 - ZANOLLI Athos
111 - 267803 - PAVIA Vasco
112 - 282480 - DAVINI Nello
113 - 226395 - MAZZOLENI Umberto
114 - 239373 - POGGIOLINI Valente
115 - 172206 - NARDOZZA Vito
116 - 222902 - FAVARO Luigi
117 - 267804 - CASTANO Giuseppe
118 - 226389 - AITA Enrico
119 - 212938 - CICOGNINI Battista
120 - 259861 - CARGNINO Matteo
121 - 278946 - BARUSCOTTI Giuliano
122 - 205192 - BARRI Paolo
123 - 278268 - BARBIERI Ettore
124 - 264461 - FERRARI Rosmino
125 - 267887 - DEBOLE Antonio
126 - 266493 - GALLI Varese
127 - 237068 - GOBBI Mario
128 - 274477 - PERETTI Mosè
129 - 216189 - DELLA VEDOVA Guido
130 - 276892 - DAMERI Luigi
131 - 291320 - DE AMICIS Pietro
132 - 268293 - MARTELLINI Alberto
133 - 282854 - ZANABONI Giovanni
134 - 280842 - TODESCHI Pio

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI E DI SEGNALAMENTO DI BOLOGNA, FIRENZE ED UFFICIO ELETTRIFICAZIONE DI BOLOGNA

(posti n. 100)

1 - 275574 - ZINI Giulio
2 - 289652 - TORRI Antonio
3 - 289641 - GHINAZZI Giuseppe
4 - 244198 - BERGONZONI Angelo
5 - 278366 - PETRUCCIANI Paris
6 - 278402 - FONTANELLI Mario
7 - 266061 - BARTOLI Giuseppe
8 - 280331 - SALVI Guido
9 - 290133 - TONIONI Angiolino
10 - 242346 - BARBIERI Pietro
11 - 177693 - DE MARCHI Aurelio
12 - 275566 - MARCONI Arturo
13 - 241047 - ROSA Virgilio
14 - 290734 - BORRO Antonio
15 - 186188 - MORINI Amedeo
16 - 224758 - FAROLFI Gino
17 - 279244 - ROMAGNOLI Attilio
18 - 282717 - ZANABONI Agostino
19 - 278822 - MANZOTTI Ernesto
20 - 279199 - BELLAGAMBA Andromede
21 245208 - SCARPINI Silvio
22 - 267268 - BOARI Camillo
23 - 281787 - BUCELLI Raffaello
24 - 249388 - REBECCHI Mario
25 - 199939 - MAGLI Saverio
26 - 277864 - FALCHI Celestino
27 - 243150 - BONDI Giuseppe
28 - 213576 - STANZANI Augusto
29 - 289653 - MANZO Licinio
30 - 280545 - PEDRAZZI Vittorio
31 - 289596 - LENZI Amedeo
32 - 238816 - CATENA Giulio
33 - 215591 - SCARANI Ernesto
34 - 200048 - GRONCHI Italiano
35 - 193544 - CERAGIOLI Vincenzo
36 - 195063 - CELORIA Carlo
37 - 259247 - ZANIBONI Saulle
38 - 228711 - NEGRONI Orlando
39 - 218366 - SCAPINELLI Umberto
40 - 278757 - SALVI Luigi
41 - 196946 - LATINI Achille
42 - 201724 - MONTANARI Adelmo
43 - 289642 - CONTE Giuseppe
44 - 280569 - TARTARINI Adelmo
45 - 199438 - MAZZONI Giovanni
46 - 277691 - GHELARDI Giorgio
47 - 241267 - NICCOLINI Amedeo
48 - 212700 - MELLINI Abramo
49 - 245508 - LEONI Renato
50 - 240074 - MASI Gino
51 - 231408 - RUOZZI Cesarino

52 – 283393 – BIGNAMI Giacinto
53 – 280823 – SCANELLI Vittorio
54 – 244538 – GALLO Ippolito
55 – 283400 – RONCARATI Arturo
56 – 266062 – GUIZZARDI Riccardo
57 – 266669 – MEDOLA Dario
58 – 282506 – PUGGELLI Ambrogio
59 – 222994 – LUNARDELLI Livio
60 – 231160 – BANDIERA Adolfo
61 – 231165 – TREBBI Giuseppe
62 – 230625 – CARLONI Spartaco
63 – 240766 – CONTRI Enrico
64 – 260266 – BIANCHINI Agostino
65 – 237667 – ALDROVANDI Giovanni
66 – 291712 – MARINETTI Possidio
67 – 281785 – SCARPARO Luigi
68 – 277669 – LOLI Remo
69 – 196121 – ANGELLA Alessandro
70 – 279284 – CASTAGNOLI Osvaldo
71 – 278001 – MATTIOLI Giulio
72 – 287458 – DAVID Augusto
73 – 186183 – ACCORSI Angelo
74 – 227481 – MORINI Umberto
75 – 280310 – FANTELLI Alberto
76 – 225948 – LORENZONI Amedeo
77 – 276902 – RAVERA Pietro
78 – 278788 – FIORINI Socrate
79 – 280543 – MALAGOLI Orazio
80 – 275141 – MOLINARI Onorato
81 – 275536 – GIULIANO Vittorio
82 – 227982 – TOSCANO Michele
83 – 212130 – ZUFFI Guido
84 – 281954 – SARCHIELLI Mario
85 – 261286 – DALLAI Guido
86 – 276908 – VITALI Adolfo
87 – 200665 – BATISTINI Bruno
88 – 276212 – FANTONI Adelmo
89 – 277694 – ORSUCCI Alfonso.
90 – 278945 – BERTOGLI Alcide
91 – 234579 – MALFETTI Federico
92 – 280053 – DI SUMMA Amedeo
93 – 255887 – BRASCHI Eugenio
94 – 170452 – PETRUCCIANI Ulisse
95 – 239955 – RIZZOLI Romolo
96 – 281786 – RAMBELLI Pietro
97 – 289439 – GENOVESI Pompeo
98 – 281951 – BONFIGLIOLI Ferdinando
99 – 262191 – TOMBESI Alfonso
100 – 200047 – FOSSI Giovanni
101 – 215107 – MONTI Cesare
102 – 280526 – LONGO Andrea
103 – 264454 – FERRARI Oreste
104 – 240765 – PEDINI Aldo
105 – 186243 – GIORGI Luigi
106 – 245201 – BALESTRI Vasco
107 – 267265 – BOZZONI Umberto
108 – 278797 – GARUTI Rodolfo
109 – 205280 – CAMICI Giulio
110 – 280562 – CERVELLATI Alfonso
111 – 260159 – PAUSINI Giovanni
112 – 277685 – CATALUCCI Francesco
113 – 277693 – MENETTI Achille
114 – 234826 – FICAI Guglielmo
115 – 262447 – SARTORI Francesco
116 – 225754 – ANDREETTI Pietro
117 – 185076 – PONSERO Giovanni
118 – 221664 – PIETROCOLA Francesco
119 – 288131 – RISALITI Bruno
120 – 255000 – POMINI Luigi
121 – 281198 – NINCHERI Napoleone
122 – 289408 – GIROTTI Otello
123 – 267644 – PICHIRALLO Francesco
124 – 162099 – CESARINI Lorenzo
125 – 280553 – SANTINI Ugo

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI E DI SEGNALAMENTO DI ROMA, NAPOLI, REGGIO C., ED UFFICIO ELETTRIFICAZIONE DI ROMA
(posti n. 85)

1 – 242588 – MAZZONE Umberto
2 – 280433 – PARZIALE Umberto
3 – 280432 – AGOZZINO Salvatore
4 – 238037 – SALLUSTIO Biagio
5 – 200721 – CONTI Cesare
6 – 273092 – MANZO Umberto
7 – 288044 – VITTI Pasquale
8 – 279619 – SOLDATI Pietro
9 – 269007 – INVERARDI Ernesto
10 – 213157 – MOSCATELLI Mario

11 - 234925 - CAROCCI Alceste
12 - 210912 - LANCIA Primo
13 - 278506 - CAROSI Temistocle
14 - 197398 - CAMPONESCHI Alfredo
15 - 287894 - MAREZIO Romeo
16 - 279188 - MORELLI Leonardo
17 - 199500 - PERNINI Umberto
18 - 202406 - MAIMONE Giuseppe
19 - 238938 - GIANFERMO Oreste
20 - 288034 - COLOMBO Ado
21 - 249482 - PINZAGLIA Erino
22 - 283271 - NARDONI Giuseppe
23 - 224878 - CORTESE Antonio
24 - 184340 - PACIELLO Giovanni
25 - 243930 - DE GRANDIS Tommaso
26 - 275592 - RENZANI Alberto
27 - 287647 - MARZOVILLA Romolo
28 - 280074 - VENTRESCA Francesco
29 - 283164 - MASSARELLI Manfredo
30 - 287755 - MASSARI Luigi
31 - 281993 - PACE Costantino
32 - 277282 - D'AMBROSIO Armando
33 - 282250 - BRAVI Ugo
34 - 275583 - CIANFONI Raimondo
35 - 275580 - BATIGNANI Giuseppe
36 - 147865 - BRIANTE Giuseppe
37 - 243756 - PRIMAVERA Enrico
38 - 279043 - ZANCHI Antonio
39 - 236659 - BINETTI Vitonofrio
40 - 277707 - BECCIU Giovanni
41 - 281565 - FALZOI Giovanni
42 - 150716 - NARDULLI Guglielmo
43 - 215845 - DERME Umberto
44 - 263477 - GENTILE Antonio
45 - 279304 - GALLO Mario
46 - 241918 - CIAMBRIELLO Raffaele
47 - 229163 - LIVIABELLA Umberto
48 - 180967 - ISOPI Salvatore
49 - 193248 - TORSANI Angelo
50 - 216358 - FRANCO Vincenzo
51 - 227595 - BISAZZA Stefano
52 - 287542 - COLLACCHI Giuseppe
53 - 193776 - MARTINO Potito
54 - 234988 - DE MAMBRO Armando
55 - 289970 - FALCONE Attilio
56 - 260482 - BARBALISCIA Luigi
57 - 246517 - DAMIANI Giovanni
58 - 287462 - DE LUCA Teodoro
59 - 282277 - BELLUCCI Eugenio
60 - 272715 - DI CRISTOFARO Domenico
61 - 243002 - ROMANO Mario
62 - 167264 - MAIOLINO Vito
63 - 163316 - CECCHETTI Marino
64 - 282955 - LOTTI Bruno
65 - 154281 - DI BIAGIO Attilio
66 - 181155 - FRAGNITO Giuseppe
67 - 294035 - VARVELLA Gennaro
68 - 287855 - FANFONI Virginio
69 - 241900 - BRACACCIA Novennio
70 - 281542 - MAZZERANGHI Annibale
71 - 223918 - DI MARO Giuseppe
72 - 187443 - CAVALLARO Giuseppe
73 - 241941 - IODICE Aniello
74 - 151436 - ERRICO Pasquale
75 - 289151 - DE ROSA Luigi
76 - 281992 - PICCIRILLI Giuseppe
77 - 281544 - CALANCA Terzo
78 - 277306 - DI SALVO Carlo
79 - 274004 - ESPOSITO Michele
80 - 185458 - DI CIOCCIO Pietro
81 - 213226 - STEFANELLI Giuseppe
82 - 273992 - RUSSO Enrico
83 - 272713 - ANDROSONI Renato
84 - 241356 - COPPOLA Raffaele
85 - 184015 - GERIA Antonino

SEDE CENTRALE ED UFFICI SPECIALI DELLE SEZIONI LAVORI DI ANCONA, BARI, PALERMO E DELLA DELEGAZIONE DI CAGLIARI

(posti n. 45)

1 - 251496 - TRIPOLI Donato
2 - 293799 - MAZZOTTI Ciro
3 - 290711 - COLUCCELLI Alessandro
4 - 270698 - RUBINO Giuseppe
5 - 243765 - SANTELLI Valeriano
6 - 256911 - TRIPI Elia
7 - 282588 - NICOLOSI Giuseppe

8 - 281448 - ZITO Francesco Paolo
9 - 222145 - DI MARIO Mario
10 - 167259 - QUAGLIANA Francesco
11 - 281454 - DIANA Calogero
12 - 259498 - PACIOLLA Sebastiano
13 - 216041 - LO BUGLIO Matteo
14 - 192686 - ANGIOLA Luigi
15 - 249539 - DE VINCO Pellegrino
16 - 289039 - MANISCALCO Gaetano
17 - 247450 - CERVINO Luigi
18 - 283880 - SANTAPAOLA Pietro
19 - 166112 - MANNINO Santo
20 - 211767 - RIGHI Ruggero
21 - 288064 - EVANGELISTA Panfilo
22 - 277175 - PALIANO Carlo
23 - 188798 - BOSCHIAN Giacomo
24 - 283067 - CURINI Costanzo
25 - 257714 - CALABRO' Nunziato
26 - 280492 - MOLLICA Lucio
27 - 282345 - OPIPARI Ugo
28 - 225374 - ABRUZZESE Luigi
29 - 239049 - GIAMPIETRO Raffaele
30 - 291289 - FILETI Sebastiano
31 - 175792 - FANIZZI Luigi
32 - 281888 - FIORE Andrea
33 - 282592 - CACCIATORE Pietro
34 - 281885 - NICOSIA Alfredo
35 - 258485 - VOLPI Ottaviano
36 - 270700 - COCCIA Vincenzo
37 - 129741 - GENNARI Giuseppe
38 - 258658 - GIUDICE Nunzio
39 - 281324 - ROCCHI Enrico
40 - 256058 - MOSCA Francesco
41 - 232400 - CUMINETTI Augusto
42 - 274476 - FLORIELLO Vito
43 - 154029 - SACCARO Valerio
44 - 281793 - BRUNELLI Attilio
45 - 182275 - IERNA Luigi
46 - 290045 - PUGLISI Paolo
47 - 257752 - GALASSI Oreste
48 - 158807 - DE PETRIS Adelmo
49 - 291405 - SROCH Luigi
50 - 234058 - GIOSTRA Enzo
51 - 257995 - ACHENZA Gino
52 - 273369 - CUBEDDU Giovanni
53 - 250703 - BOTTALICO Nicola
54 - 202897 - PALLESCHI Bernardo
55 - 282344 - GIGLIO Umberto
56 - 199900 - FILIPPELLI Francesco
57 - 289398 - DI FRANCO Guido

RAMO SQUADRE PONTI IN FERRO

(posti n. 25)

1 - 273352 - LOI Vittorio
2 - 274551 - PESCE Andrea
3 - 264537 - SCIVALES Romolo
4 - 293621 - OLIVA Nicolò
5 - 200133 - QUAGLIUCCI Guerrino
6 - 202523 - GUASSORA Stefano
7 - 209932 - SBERNINI Fortunato
8 - 273326 - FUMIATO Attilio
9 - 260867 - CHIAVENUTO Alfio
10 - 164616 - PACE Orlando
11 - 269537 - VANONI Lodovico
12 - 263473 - PISCOPO Giuseppe
13 - 271437 - CAPUTO Ernesto
14 - 276805 - POMO Paride
15 - 273327 - NETTI Paolo
16 - 206575 - MASTROSIMONE Antonino
17 - 278927 - MASSANO Francesco
18 - 260909 - VANDONI Francesco
19 - 245330 - PERRET Alessandro
20 - 158384 - BRISIGHELLA Giovanni
21 - 198555 - MANFREDI Alessandro
22 - 272198 - MAFFEO Giovanni
23 - 228269 - SANTARELLI Antonio
24 - 276116 - FRANCESCHINI Flavio
25 - 198574 - LANA Primo
26 - 260907 - BOVIO Ernesto
27 - 278263 - CONCA Attilio
28 - 269536 - MARTELLI Ottone
29 - 263481 - COLONNA Antonio
30 - 214794 - RAPETTI Angelo
31 - 273355 - SANNA Giovan Maria
32 - 273976 - COLACICCO Umberto
33 - 200130 - MENOTTI Cesare
34 - 276831 - PASSANTINO Giuseppe
35 - 211920 - GREGORI Genesio

RAMO MATERIALE FISSO, MECCANISMI E SERVIZI ACQUA
(posti n. 10)

1 - 228381 - NARDONI Mario
2 - 262592 - TRAVERSA Remo
3 - 192005 - FAGORZI Gino
4 - 256622 - TAVOLI Giulio
5 - 216284 - DI MARCO Camillo
6 - 219026 - LENZI Luigi
7 - 281539 - GINI Menotti
8 - 291050 - NANNI Lodovico
9 - 159001 - BENEDETTI Massimiliano
10 - 199934 - CORRADI Umberto
11 - 273324 - PASTROVICCHIO Gaetano
12 - 200158 - CONTI Arturo
13 - 280070 - DI GIROLAMO Michele
14 - 294026 - VEROLI Alessandro
15 - 202629 - SIDERATI Giulio
16 - 273349 - FALCONI Salvatore
17 - 190486 - CAU Gavino
18 - 280409 - PUCCI Silvio
18 - 208025 - DURANTI Arnaldo
20 - 266095 - POGGI Nello
21 - 240247 - RIMBOTTI Rodolfo
22 - 234356 - D'ANGELO Nicola
23 - 281540 - BENEDETTINI Umberto
24 - 176216 - BENECCHI Amedeo
25 - 228390 - PRATESI Ottavino
26 - 192521 - RICCI Dante
27 - 266079 - DEGL'INNOCENTI Luigi
28 - 170120 - BERTINI Enrico
29 - 266096 - CALDINI Guido
30 - 237479 - FUSIER Pasquale
31 - 277725 - NARDUCCI Renato

LABORATORIO FOTO-CIANOGRAFICO
(posti n. 2)

1 - 183950 - DE BERARDINIS Vincenzo
2 - 236794 - GREGORI Giuseppe

RAMO MANUTENZIONE FABBRICATI
(posti n. 23)

1 - 279005 - SPERANDIO Giuseppe
2 - 287700 - MAGOTTI Udalrico
3 - 257881 - BAZZANELLA Leone
4 - 286644 - SCODA Luigi
5 - 289692 - CURCI Giuseppe
6 - 276893 - RAUS Orfeo
7 - 268751 - LACERENZA Giuseppe
8 - 287585 - MORI Basilio
9 - 224864 - CARTAGINESE Michele
10 - 244765 - BRUNETTI Filippo
11 - 272831 - LINCESSO Francesco
12 - 238161 - DEL BARBA Amilcare
13 - 279094 - D'AGOSTINO Angelo
14 - 285483 - POCKAR Francesco
15 - 268754 - ALLEGRO Michele
16 - 245738 - CAPETO Damiano
17 - 278460 - MACALE Salvatore

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non ***assumendosi*** *l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*

Anno XXXI - N. 39

29 Settembre 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 27 luglio 1938-XVI, n. 1429. — *Estensione dell'obbligo della distribuzione delle maschere antigas a tutti gli operai delle industrie e a tutto il personale delle Amministrazioni statali e parastatali* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 giugno 1925-III, n. 969, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Vista la legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra;

Vista la legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, che detta norme relative alla distribuzione delle maschere antigas;

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, che reca norme fondamentali in materia di protezione antiaerea convertito in legge con la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1629;

Visto il R. decreto 14 aprile 1927-V, n. 530, che approva il regolamento per la igiene del lavoro;

Visto il R. decreto 4 aprile 1938-XVI, n. 490, che approva il regolamento per la esecuzione della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, precitata;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad una più ampia distribuzione delle maschere antigas al personale delle industrie e degli enti statali e parastatali;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, per la guerra e Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'obbligo di essere fornito di maschera antigas, di tipo analogo a quello da distribuire ai reparti territoriali delle Forze armate, oltre che al personale di cui alla lettera *c*) dell'art. 3 del regolamento per l'esecuzione della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284 approvato con R. decreto 4 aprile 1938-XVI, numero 490, è esteso a tutto il personale di qualunque stabilimento e azienda industriale, presente al 1° luglio di ogni anno.

In conseguenza, entro i termini stabiliti dall'art. 3 del presente decreto, la distribuzione delle maschere al personale dell'industria, a qualunque ramo essa appartenga, dovrà essere totalitaria.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 19 settembre 1938-XVI.

Art. 2.

Ugualmente entro i termini stabiliti dall'art. 3 del presente decreto, l'intero personale di tutti gli enti statali e parastatali delle Provincie e dei Comuni dovrà essere fornito di maschere antigas del tipo T/35 a cura e a spese della rispettiva Amministrazione.

Art. 3.

L'acquisto delle maschere occorrenti a tutto il personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 dovrà essere compiuto entro il termine di dieci anni, a cominciare dal 1° luglio 1938-XVI, in modo da raggiungere, al termine di ogni anno finanziario, le seguenti aliquote di distribuzione per ciascuna azienda, industria e stabilimento e per ciascun Ente statale e parastale, Provincia e Comune:

al 30 giugno 1939-XVII il 20 % (comprese le maschere già acquistate e distribuite negli anni precedenti);
al 30 giugno 1940-XVIII il 30 %;
al 30 giugno 1941-XIX il 40 %;
al 30 giugno 1942-XX il 50 %;
al 30 giugno 1943-XXI il 60 %;
al 30 giugno 1944-XXII il 70 %;
al 30 giugno 1945-XXIII l'80 %;
al 30 giugno 1946-XXIV il 90 %;
al 30 giugno 1947-XXV il 95 %;
al 30 giugno 1948-XXVI il 100 %.

Art. 4.

In armonia a quanto è disposto nell'art. 2 del regolamento per l'igiene generale del lavoro, approvato con R. decreto 14 aprile 1927-V n. 530, l'acquisto di maschere per tutto il personale delle industrie dovrà essere fatto a cura e a spese dei datori di lavoro.

Art. 5.

Gli enti statali che debbono provvedere di maschera il proprio personale dovranno farne richiesta attraverso il rispettivo Ministero alla direzione del Servizio chimico militare, che provvederà all'acquisto per conto dei Ministeri stessi e ne curerà il collaudo e la distribuzione.

Per il personale delle Amministrazioni parastatali, delle Provincie, dei Comuni e delle industrie, la richiesta delle maschere dovrà essere fatta alla Presidenza generale dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U.N.P.A.) o agli enti da questa delegati. L'U.N.P.A. provvederà ad acquistare le maschere secondo le norme dell'art. 6 del citato regolamento per la esecuzione della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284.

Art. 6.

Per gli stabilimenti e le aziende industriali, che saranno impiantati posteriormente al 1° luglio 1938-XVI, come pure per tutti i nuovi Enti statali, parastatali, Provincie e Comuni, l'acquisto obbligatorio delle maschere dovrà

essere effettuato sempre in un periodo di dieci anni, a cominciare dal 1° luglio successivo a quello dell'impianto, e con la proporzione di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 7.

Restano ferme:

a) le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 6 aprile1933-XI, n. 284, e dell'art. 11 del regolamento per la sua esecuzione, circa la provvista, conservazione e manutenzione delle maschere;

b) le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, e degli articoli 12 e 13 del regolamento per la sua esecuzione, circa le ispezioni da eseguirsi per l'accertamento della rigorosa esecuzione delle disposizioni del presente decreto;

c) le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 6 aprile 1933-XI n. 284, e dell'art. 14 del regolamento per la sua esecuzione, circa la denuncia delle infrazioni e la conseguente penalità.

Art. 8.

Il presente decreto, le cui norme avranno effetto dal 1° luglio 1938-XVI, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Duce, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 agosto 1938-XVI. — *Sospensione del decreto 8 ottobre 1924 recante disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto in data 8 ottobre 1924 del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardante l'obbligo di speciali formati per la compilazione delle tavole costruttive dei materiali adottati;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935 relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione suprema di difesa in data 16 agosto 1938-XVI;

Decreta:

Articolo unico.

L'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 8 ottobre 1924, concernente l'obbligo di compilare le tavole costruttive dei materiali adottati nel formato 25 × 35 e suoi multipli 35 × 50; 50 × 70; 70 × 100; 100 × 140, è sospesa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 agosto 1938 - Anno XVI.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 19 settembre 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1938-XVI. — *Tariffe ferroviarie per il trasporto di materiali di quarzo* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nelle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, la intestazione della tariffa eccezionale n. 147 P. V. è annullata e sostituita con la seguente:

"Materiali quarzosi di produzione nazionale, e cioè, quarzo (silice cristallizzata) in pezzi, in polvere, in granelli; ciottoli di quarzo; sabbie quarzose".

Art. 2.

Nella Nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità, di contro alle voci: "ciottoli di quarzo", "silice cristallizzata in pezzi (quarzo in pezzi)", "silice cristallizzata in polvere (quarzo in polvere", "quarzo in pezzi anche commisto a polvere, come proviene dalle cave" e "quarzo in polvere od in granelli" è aggiunta la indicazione della tariffa eccezionale numero 147.

Inoltre, nella voce "Sabbie quarzose per vetrerie e per segare i marmi" della nomenclatura suddetta, le parole "per vetrerie e per segare i marmi" sono soppresse.

Art. 3.

Nell'elenco delle merci fruenti dell'aumento del 300 %, di cui all'allegato n. 3 al R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sono aggiunte le voci "Ciottoli di quarzo di origine nazionale" e "quarzo (silice cristallizzata), di produzione nazionale, in pezzi, polvere o granelli" mentre la voce "sabbia quarzosa di produzione nazionale, per vetrerie e per segare i marmi" è modificata come segue: "sabbia quarzosa di produzione nazionale".

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 26 luglio 1938 - Anno XVI.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 19 settembre 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1938-XVI, n. 749 — *Approvazione dell'Accordo stipulato ad Hannover relativo all'adozione di prescrizioni meno onerose per il trasporto delle merci per ferrovia* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la Relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico) n. C. 131/21723/1 del 9 settembre 1938-XVI;

Visto il nulla osta del Ministero degli Affari Esteri a concludere accordi del genere di quello che forma oggetto del presente provvedimento;

Visto il proprio decreto n. 2841 in data 16 aprile 1935-XIII col quale veniva approvato l'accordo di Cracovia;

Udito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'accordo stipulato ad Hannover Braunschweig (in facoltà dell'art. 4, par. 2 della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia — C.I.M. —, del 23 novembre 1933-XII) nei giorni dal 27 al 30 giugno 1938-XVI fra i delegati del Governo italiano da una parte e dei Governi cecoslovacco, danese, della Città Libera di Danzica, germanico, jugoslavo, norvegese, olandese, polacco, rumeno, svedese e ungherese dall'altra, relativo all'adozione di prescrizioni meno onerose di quelle stabilite dall'Allegato I alla Convenzione sopra richiamata, concernenti il traffico internazionale ferroviario degli oggetti esclusi dal trasporto od ammessi a determinate condizioni, nel servizio reciproco fra gli Stati predetti.

Art. 2.

Avendo per il momento soltanto gli Stati: cecoslovacco, danese, della Città Libera di Danzica, germanico, jugoslavo, norvegese, polacco e ungherese, ratificato l'accordo di cui all'Articolo precedente nei confronti dell'Italia, esso ha valore solamente nelle relazioni reciproche fra l'Italia e tali Stati.

Art. 3.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è incaricata di prendere accordi con le Amministrazioni ferroviarie estere interessate per quanto riguarda le modalità di applicazione e la durata dell'accordo di cui all'Art. 1.

Art. 4.

L'accordo di cui all'Articolo 1. entra in vigore il 1. ottobre 1938-XVI e sostituisce l'accordo di Cracovia, oggetto del Decreto ministeriale sopra citato, che rimane abrogato.

Roma, li 13 settembre 1938-XVI.

Il Ministro
BENNI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 24 settembre 1938-XVI.

ACCORDO di prescrizioni più facilitative per le merci escluse dal trasporto od ammesse al reciproco traffico ferroviario solo sotto date condizioni dalla Convenzione internazionale (C. I. M.).

In base all'art. 4, § 2 della Convenzione internazionale del 23 novembre 1933 relativa al traffico ferroviario merci sono state convenute, con decorrenza dal 1. ottobre 1938-XVI, pel traffico reciproco ferroviario le seguenti deroghe alle prescrizioni del nuovo Allegato I in vigore dal 1. ottobre 1938-XVI:

CLASSE I — MATERIE SOGGETTE AD ESPLOSIONE

1a — ESPLOSIVI

(ESPLOSIVI DA MINA E DA TIRO ED ALTRE MATERIE ANALOGHE).

1. — *Enumerazione delle materie.*

1 — Nel marginale 21, N. 1° l'ultima riga: "per a) e b) vedasi anche Appendice I, marg. 701" si considera come cancellata e viene introdotta:

"c) *gelatinizzata* con almeno 15 % di "Palatinol C" (ftalato di dibutile), di trieresilfosfato o di un altro mezzo flemmatizzante (*cotone collodio gelatinizzato*);

per a), b) e c) vedasi anche Appendice I, marg. 701.".

2 — Nel marg. 21 prima del N. 12° e sotto il titodo: "2° gruppo — Esplosivi ammessi al trasporto soltanto a carro (Vedasi anche marg. 44): viene introdotta la seguente *Nota*:

"*Nota.* — Nel traffico tra l'Italia e la Jugoslavia, la Polonia, la Città Libera di Danzica e la Cecoslovacchia, i colli contenenti esplosivi dei N. 12° a 14° e 17° a 21°, fino al peso complessivo massimo di 300 Kg. in unica spedizione, sono ammessi al trasporto in piccole partite; gli esposivi di tali spedizioni sono, per il resto, considerati come esplosivi del 2° gruppo.

Nel traffico fra la Germania, l'Ungheria, l'Italia, l'Olanda, la Polonia, la Città Libera di Danzica, la Svezia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia i colli contenenti i nitrocomposti organici del N. 15°, fino ad un peso complessivo massimo di 300 Kg. in unica spedizione, sono ammessi al trasporto in piccole partite; i nitrocomposti organici di tali spedizioni sono considerati come esplosivi del 1° gruppo".

2 — *Condizioni di trasporto.*

A — COLLI.

3 — *Imballaggio delle singole materie.*

3 — Nel marg. 23 nell'alinea (1) viene sotto una nuova lettera d) introdotto:

"d) la nitrocellulosa gelatinizzata (cotone-collodio gelatinizzato) [N. 1° c)], anche in recipienti di legno che debbono essere rivestiti con robusta carta".

4. — *Iscrizioni ed etichette di pericolo, sui colli.*

4 — Le seguenti disposizioni del marg. 42 non si applicano:

"(1) I colli contenenti acido picrico (N. 7°) devono portare in caratteri rossi la scritta chiara ed indelebile: "*Acido picrico*".

(2) La scritta deve essere fatta in una delle lingue ufficiali del paese mittente ed inoltre in francese, od in tedesco od in italiano a meno che le tariffe internazionali o degli accordi internazionali conclusi fra le Amministrazioni ferroviarie non dispongano altrimenti".

5 — Nel marg. 43 viene alla fine dopo b) introdotta la *Nota* seguente:

"*Nota.* — Nel traffico fra l'Italia e la Jugoslavia, la Città libera di Danzica e la Cecoslovacchia i colli contenenti esplosivi del N. 12° a 14° e 17° a 21°, il cui peso complessivo di una spedizione non oltrepassi i 300 Kg., devono essere muniti di etichette del Modello N 2 dove deve esserci in rosso la menzione *"Solo 300 Kg."*.

Nel traffico fra la Germania, l'Ungheria, l'Italia, l'Olanda, la Polonia, la Città libera di Danzica, la Svezia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia i colli contenenti nitrocomposti organici del N. 15°, il cui peso complessivo di una spedizione non oltrepassi i 300 Kg., devono essere muniti di etichetta del modello N. 1 dove deve esserci in rosso la menzione: *"Solo 300 Kg."*.

B — Modo di trasporto – Restrizioni di spedizione.

6 — Nel marg. 44 dopo l'alinea (1) viene introdotta la *Nota* seguente:

"*Nota.* — Tuttavia pel traffico fra l'Italia e la Jugoslavia, la Polonia, la Città libera di Danzica e la Cecoslovacchia i colli contenenti esplosivi dei N. 12° a 14° e 17° a 21°, fino a peso complessivo di 300 Kg. in unica spedizione, possono essere spedite a piccola velocità anche in piccole partite.

Nel traffico fra la Germania, l'Ungheria, l'Italia, l'Olanda, la Polonia, la Città libera di Danzica, la Svezia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia i colli contenenti i nitrocomposti organici del N. 15°, fino ad un peso complessivo massimo di 300 Kg. in unica spedizione, possono essere spediti a piccola velocità anche in piccole partite".

C — Menzioni nella lettera di vettura.

7 — Nel marg. 45 nell'alinea (1) dopo *a*) viene introdotta la *Nota* seguente:

"*Nota.* — Questa condizione nel traffico fra la Germania, l'Ungheria, l'Italia, l'Olanda, la Polonia, la Città libera di Danzica, la Svezia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia vale anche per la lettera di vettura relativa ai colli contenenti i nitrocomposti organici del N. 15°, il cui peso complessivo massimo di una spedizione non oltrepassi i 300 Kg".

D — Materiali di trasporto.

1. — *Prescrizioni relative ai carri ed al carico.*

8 — La seguente condizione del marg. 46 alinea (3) non si applica:

"(3) Per il trasporto dell'acido picrico (N. 7°) non possono adoperarsi dei carri aventi le pareti ed il tetto ricoperti di piombo".

9 — Nel marg. 47 dopo l'alinea (1) viene introdotta la *Nota* seguente:

"*Nota.* — Questa condizioni nel traffico fra l'Italia e la Jugoslavia, la Polonia, la Città libera di Danzica e la Cecoslovacchia vale anche per i colli contenenti esplosivi dei N. 12° a 14° e 17° a 21° il cui peso complessivo massimo di una spedizione non oltrepassi 300 Kg.

Questa condizione nel traffico fra la Germania, l'Ungheria, l'Italia, l'Olanda, la Polonia, la Città libera di Danzica, la Svezia, la Cecoslovacchia e

la Jugoslavia vale anche per i colli contenenti i nitrocomposti organici del N. 15° il cui peso complessivo massimo di una spedizione non oltrepassi 300 Kg.".

E — DIVIETO DI CARICO IN COMUNE.

10 — Nel marg. 49 dopo l'alinea (2) viene introdotta la *Nota* seguente:
Nota. — Nel traffico fra la Germania, l'Ungheria, l'Italia, l'Olanda, la Polonia, la Città libera di Danzica, la Svezia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia i colli contenenti nitrocomposti organici N. 15°, il cui peso complessivo massimo di una spedizione non oltrepassi 300 Kg. possono essere caricati nello stesso carro insieme con i liquidi combustibili della classe III 1° e 2° (marg. 301).

11 — La seguente condizione del marg. 49 al. (3) non si applica:
"(3) Il piombo e le materie contenenti piombo (in mescolanza od in combinazione) non possono essere caricati nello stesso carro insieme con l'acido picrico (N. 7°)".

I*b* MUNIZIONI

1. — *Elenco degli oggetti.*

12 — Nel marginale 61 il N. 8° prende la seguente dicitura:
"8° a) *Le munizioni militari* non nominate altrove, per es. *le cariche propulsive, le cariche propulsive in bossoli, le cartucce, i proiettili carichi* tutti *senza inneschi e senza dispositivi producenti effetto dirompente* (ad es. i detonatori);

b) *Cartucce fino ad un calibro* massimo *di 37 mm. con innesco o dispositivo producente effetto dirompente* (ad es. i detonatori): anche con carica illuminante e carica di trasmissione nei proiettili, il tutto ben assicurato.

13 — Il N. 14° di questo marginale prende la dicitura seguente:
"14° - *Le munizioni* dei N. 8° a) 8° b) - queste quando non sono imballate secondo il marg. 70 - 9° e 10° *munite di innesco o di dispositivo producente effetto dirompente* (ad es. i detonatori) il tutto ben assicurato. (Vedi anche marg. 79)".

2. — *Condizioni di trasporto.*

A — COLLI.

2. — *Imballaggio degli oggetti della stessa specie.*

14 — L'ultima frase sotto a) del marg. 67 prende la dicitura seguente:
"Un collo non deve pesare più di 75 Kg.".

15 — Il marg. 70 prende la dicitura seguente:
"Gli oggetti del N. 8° a) debbono essere imballati in casse di legno chiuse a mezzo di viti".

Gli oggetti del N. 8° b) debbono essere riposti singolarmente in un robusto, preciso ed a sicura chiusura cartoccio di cartone. Tali cartucce imballate, se di calibro sino a 21 mm. nel numero massimo di 100 pezzi, e se di calibro superiore a 21 mm. sino a 37 mm. nel numero massimo di 50 pezzi, debbono essere riposte in una cassa avente pareti dello spessore di almeno

18 mm., che può essere anche provvista di un rivestimento interno di lamiera di zinco o di latta, in modo che i proiettili di due cartucce vicine abbiano direzione opposta.

16 — Nel marg. 71 l'al. (1) prende la dicitura seguente:

"(1) Gli oggetti del N. 9° debbono essere imballati in casse di legno aventi pareti di almeno 16 mm. di spessore".

L'al. (2) rimane invariato; come al (3) viene introdotto:

"(3) Un collo non deve pesare più di 50 Kg.".

C — MENZIONI NELLA LETTERA DI VETTURA.

17 — Nel marg. 80 l'alinea (2) prende la dicitura seguente:

"(2) Il mittente deve dichiarare nella lettera di vettura:

a) per gli oggetti dei N. 1° b), 1° c), 3° a), 5° d) e 11°: *La natura e l'imballaggio sono conformi alle prescrizioni dell'Allegato I alla C.I.M.;*

b) per gli oggetti dei N. 2° a) sino ad e), 3° b), 4°), 5° a) sino a c), 5° e), 5° f), 6°, 7°, 8° a), 9°, 10° e 12° a 14°: *L'imballaggio è conforme alle prescrizioni dell'AllegatoI alla C.I.M.;*

c) per gli oggetti del N. 8° b): *L'imballaggio è conforme all'Accordo di prescrizioni più facilitative di quelle dell'Allegato I alla C.I.M.*

Ic — MEZZI DI ACCENSIONE, FUOCHI DI ARTIFICIO, ECC.

1. — *Enumerazione degli oggetti.*

18 — Il N. 11° del marg. 101 prende la seguente dicitura:

"11° a) *Piselli fulminanti, granate fulminanti*, e simili *giocattoli pirotecnici contenenti fulminato di argento.* 1000 pezzi possono contenere al massimo 2,5 gr. di fulminato di argento.

b) *Palline fulminanti* (scacciacani per autisti). 1000 pezzi possono contenere al massimo 15 gr. di fulminato di argento.

2. — *Condizioni di trasporto.*

A — COLLI.

2. — *Imballaggio degli oggetti della stessa specie.*

19 — Nell'alinea (1) del marg. 109 la prescrizione sub b) prende la seguente dicitura:

"b) N. 11° a): immobilizzati con segatura di legno in scatole di cartone, che singolarmente od in più di una debbono essere avvolte in carta, oppure in cassette di legno; ogni scatola od ogni cassetta può contenere al massimo 500 pezzi;

N. 11° b): immobilizzati con segatura di legno in scatole di cartone, che debbono essere singolarmente avvolte in carta; ogni scatola può contenere al massimo 10 pezzi".

20 — Nell'alinea (2) di questo marginale la prescrizione sub b) prende la dicitura seguente:

"b) I pacchi contenenti oggetti dei N. 9°, 11° a), 11° b), 12° e 15° a 26° in casse di casse di spedizione a pareti ben unite aventi lo spessore di

almeno 18 mm. e che debbono essere rivestite internamente di carta resistente o di una sottile lamina di zinco. Le casse di spedizione contenenti gli oggetti del N. 11 b) debbono inoltre essere circondate con strisce di ferro. Per i colli contenenti oggetti dei N. 9°, 11° a), 12° e 15° a 26°, i quali non pesano più di 35 Kg., sono sufficienti pareti dello spessore di 11 mm. se le casse sono circondate da una striscia di ferro.

Una cassa tuttavia deve contenere al massimo:

500 scatole di cartone con oggetti del N. 11° b),
50 scatole collettrici di cartone con oggetti del N. 17°,
25 pacchi con oggetti del N. 18°,
50 casse di cartone con oggetti del N. 20° a),
50 pacchi di 72 scatole di cartone con oggetti del N. 20° b).

Un numero tale di racchette grandinifughe prive di detonatori, di bombe o di fuochi al mortaio (N. 21°) in modo che la carica totale non oltrepassi i 48 Kg.".

21 — L'alinea (3) del marg. 109, prende la seguente dicitura:

"Il collo contenente oggetti dei N. 9°, 11° a), 11° b), 12° e 15° a 26° non deve avere un peso superiore a 100 Kg.; detto peso per gli oggetti dei N. 9°, 11° a), 12° e 15° a 26° non deve oltrepassare i 35 Kg. se si tratta di cassa avente pareti dello spessore di soli 11 mm. e circondata da una striscia di ferro.

3 — *Imballaggio in comune.*

22 — Nel marginale 111 sub b) le parole "oggetti del N. 1°" sono sostituite con: "oggetti dei N. 1° a 26°".

23 — Nel marg. 111 sub a) e sub c), dopo le parole: "un pacco contenente oggetti del 18° viene, in ognuno dei due punti, introdotto: "20 scatole di cartone contenenti oggetti del N. 11° b) oppure".

C — MENZIONI NELLA LETTERA DI VETTURA.

24 — Nel marg. 114 l'al. (2) prende la dicitura seguente:

"(2) Il mittente deve certificare nella lettera di vettura:

a) per gli oggetti dei N. 2°, 4°, 5°, 8°, 9°, 11° a), 12° e 15° a 27° "*La natura e l'imballaggio sono conformi alle prescrizioni dell'Allegato I alla C.I.M.*".

b) per gli oggetti del N. 11° b) "*La natura e l'imballaggio sono conformi all'Accordo di prescrizioni più facoltative di quelle dell'Allegato I alla C.I.M.*".

Id — GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI O DISCIOLTI SOTTO PRESSIONE.

1. — *Enumerazione delle materie.*

25 — Il N. 4° del marg. 131 prende la dicitura seguente:

"4. *L'ossigeno* (anche con al massimo 5% del volume di acido carbonico-*Carbogene*) contenente al massimo 4% del volume d'idrogeno; *l'idrogeno* . . . . ecc. come nell'Allegato I".

26 — Il N. 8° di questo marg. prende la dicitura seguente:

"8°. *Il cloruro di metile, il cloruro di etile,* quest'ultimo anche profumato (*lanciaprofumo*), *il cloruro di vinile, il bromuro di metile, l'etere me-*

tilico, l'etere metilvinilico, la metilamina, la dimetilamina (anche *mescolata con metilamina*), *la trimetilamina* (anche *mescolata con metilamina, con dimetilamina* e con entrambe), *l'etilamina, l'ossido di etilene, il butadiene, il diclorodifluorometano*".

Nota. — Un miscuglio di bromuro di metile e di bromuro di etile, contenente al massimo il 50% in peso di bromuro di metile, non è considerato come materia soggetta ad esplosione ai sensi dell'art. 3 della C.I.M. e non è perciò sottoposto alle prescrizioni dell'Allegato I.

2. — *Condizioni di trasporto.*

A — COLLI.

2° — *Imballaggio delle singole materie.*

1. — Prescrizioni per i recipienti metallici.

2. — Prova ufficiale.

27 — Il testo della lettera b) dell'alinea (2) del marg. 142 prende la seguente dicitura:

"b) per i recipienti destinati al trasporto dei gas liquefatti dei N. 5° ad 8°:

per l'acido carbonico ed il gas d'olio liquefatto (N. 5°)	190	Kg/cm2	1)
per l'ossidulo di azoto (N. 5°)	180	» »	1)
per l'etilene (N. 5°)	225	» »	
per l'etano (N. 5°)	95	» »	1)
per l'acido cloridrico (N. 7°)	110	» »	1)
per l'idrogeno solforato (N 7°)	45	» »	1)
per il gas "z" (N. 5°)	40	» »	
per il propilene (N. 6°)	35	» »	
per l'ammoniaca, miscela gassosa C (N. 6°)	30	» »	
per il propano, miscela gassosa B (N. 6°)	24	» »	1)
per il cloro ed il T. gas (N. 7°)	22	» »	1)
per il tetrossido di azoto (N. 7°)	22	» »	
per il cloruro di metile e l'etere metilico (N. 8°) . . .	16	» »	
per l'ossicloruro di carbonio (fosgene) (N. 6°) . . .	15	» »	
per la metilamina (N. 8°)	14	» »	
per la dimetilamina mescolata con metilamina (N. 8°) . .	14	» »	
per la trimetilamina mescolata con metilamina o con metilaminea e dimetilamina (N. 8°)	14	» »	
per l'isobutano (N. 6°) e l'anidride solforosa (N. 7°) . .	12	» »	
per il cloruro di vinile (N. 8°)	11	» »	
per la miscela gassosa A (N. 6°)	10	» »	1)
per il butano (N. 6°), il cloruro di etile, il bromuro di metile, l'etere metilvinilico, l'etilamina, l'ossido di etilene ed il butadiene (N. 8°)	10	» »	
per la dimetilamina e la trimetilamina, anche mescolate fra di esse, (N. 8°)	10	» »	
per il diclorodifluorometano (N. 8°)	13	» »	2)

Ai richiami 1) e 2) verrà posto come nota a pie' pagina:

"1) Nel traffico con l'Italia valgono le pressioni di prove dell'allegato I alla C.I.M.".

"2) Nel traffico con l'Italia vale pel diclorodifluorometano una pressione di prova di 17 Kg/cm2".

C. — Riempimento dei recipienti.

28 — Nel marg. 146 nell'al. (1), dopo la parola: "ossigeno" viene introdotto: "(carbogene)".

29 — a) Nel marginale 147 dopo la riga: "per la miscela gassosa A N. 6°) . . . . . 1 Kg. di liquido per ogni 2,08 litri di capacità del recipiente" viene fatta la seguente aggiunta:

"Nel traffico tra la Polonia, la Città libera di Danzica, la Romenia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia comporta: 1 Kg. di liquido per ogni 2,01 litri di capacità del recipiente".

Inoltre in questo marginale vale:

b) per la riga che comincia con: "per l'acido cloridrico (N. 7°)" la dicitura seguente:

"per l'acido cloridrico (N. 7°)... 1 Kg. di liquido per ogni 1,50 1) litri (della capacità del recipiente)";

c) per la riga che comincia: "per l'idrogeno solforato (N. 7°)" la dicitura seguente:

"per l'idrogeno solforato (N. 7°)... 1 Kg. di liquido per ogni 1,45 2) litri (della capacità del recipiente);

"per l'etere metilvinilico (N. 8°)... 1 Kg. di liquido per ogni 1,50 litri (della capacità del recipiente)".

Ai richiami 1) e 2) verrà posto come nota a pie' pagina:

"1) Nel traffico con l'Italia il limite massimo di riempimento ammesso è di 1 Kg. di liquido per ogni 1,70 litri di capacità del recipiente.

2) Nel traffico con l'Italia si applica il limite massimo di riempimento prescritto dall'Allegato 1".

d) alla fine di questo marginale viene aggiunto:

"per la trimetilamina (n. 8: 1 Kg. di liquido per ogni 1,80

per la trimetilamina miscelata con metilamina, con dimetilamina o con entrambe (n. 8) 1 Kg. di liquido per ogni 1,80

per la dimetilamina anche mescolata con metilamina (n. 8) 1 Kg. di liquido per ogni 1,70

per il diclorodifluorometano 1 Kg. di liquido per ogni 0,89

} litri della capacità del recipiente

D) - Materiale di trasporto

1 - *Prescrizioni relative ai carri ed al carico*

a Per i colli.

30 — Nella lettera *a*) del marg. 154 la parola "ottobre" viene sostituita con la parola "settembre".

1e — LE MATERIE CHE AL CONTATTO CON L'ACQUA SVILUPPANO DEI GAS INFIAMMABILI E CHE FACILITANO LA COMBUSTIONE.

1. — *Enumerazione delle materie.*

31 — Dopo il marginale 181 viene introdotto il seguente marg. 181a:

"181a Quando i preparati per liscivie contenenti perossido di sodio od i prodotti similari sono spediti confezionati in piccoli pacchi pronti per

la vendita e cioè in recipienti impermeabili all'acqua, come tubi di piombo, di contenuto massimo di 200 gr., e detti pacchi sono imballati in robusti recipienti di legno, essi non sono considerati come materie dell'Allegato I e non sono pertanto soggetti alle prescrizioni dell'Allegato I ".

CLASSE III — MATERIE INFIAMMABILI. III LIQUIDI COMBUSTIBILI.

2. — *Condizioni di trasporto.*

A — Colli.

2 — *Imballaggio delle materie isolate.*

32 — Al marg 305 viene data la seguente dicitura:

" I recipienti in lamiera possono essere riempiti a 15° C. con liquidi dei N. 1° e 2° soltanto sino al 95 % della capacità del recipiente ".

Nel traffico con la Jugoslavia si applica, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, la prescrizione dell'Allegato I alla C.I.M.".

D — Materiali di trasporto.

1. — *Prescrizioni relative ai carri ed al carico.*

33 — L'alinea (2) del marg. 312 prende la dicitura seguente:

" (2) Essi saranno riempiti con i liquidi dei N. 1° e 2° soltanto sino al 95 % delle loro capacità a 15° C, a meno che essi non siano provvisti di dispositivi atti ad impedire da un lato la produzione di tensioni interne e. dall'altro, la propagazione di un incendio dall'esterno all'interno del serbatoio.

Nel traffico con la Jugoslavia, si applica, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre la disposizione dell'Allegato I alla C.I.M. ".

E — Divieto di carico in comune.

34 — Nel marg. 314 dopo il testo di *a*) viene introdotta la *Nota* seguente:

" *Nota.* — Nel traffico fra la Germania, l'Ungheria l'Italia, l'Olanda, la Polonia, la Città libera di Danzica, la Svezia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia i colli contenenti i nitrocomposti organici della Classe 1ª N 15° (Marg. 21), il cui peso totale in una spedizione raggiunge al massimo i 300 kg., possono essere caricati nello stesso carro insieme con i liquidi combustibili dei N. 1° e 2°.

CLASSE IV — MATERIE VELENOSE.

1. — *Enumerazione delle materie.*

35 — Nel marg. 401 il seguente testo del N. 17:

" 17. *Anilina* (*olio di anilina*) vedi anche marg. 401 sub *a*) e *b*), si considera annullato.

36 — Nel marg. 401a al principio del testo della lettera *a*) si dà la seguente dicitura:

" *a*) le materie dei N. 2° a 15° e 18° " . . . ecc., come nell'Allegato I.

37 — Nello stesso marg. 401 *a* al principio del testo della lettera *b*) si dà la dicitura seguente:

" *b*) Le materie dei N. 2° a 10° e 12° a 16° e 18° in quantità "
. . . ecc. come nell'Allegato I.

2. — *Condizioni di trasporto.*

A — Colli.

2 — *Imballaggio delle singole materie.*

38 — L'alinea (1) del marg. 403 viene accresciuto del seguente sotto alinea *c*):

" *c*) L'acido cianidrico liquido non assorbito da una materia porosa in quantità sino a 25 g. per ciascun tubo; in robusti tubi di vetro chiusi *alla lampada*. Al massimo 10 di tali tubi debbono essere immobilizzati, entro involucri di lamiera stagni e saldati, mediante una quantità di terra di infusori corrispondente al loro contenuto; tale terra deve essere umettata con formaldeide in modo che per ogni 25 g. di acido cianidrico vi siano 100 grammi di formaldeide. 5 involucri di lamiera al massimo saranno immobilizzati in una cassa rivestita internamente di lamina di zinco da saldarsi, mediante terra d'infusori che deve essere nella stessa guisa umettata con formaldeide.

39 — Il marginale 417 si considera come cancellato.

3. — *Imballaggio in comune.*

40 — Nel marginale 419 in *b*), 2 nel penultimo comma le parole " e le materie del 17° della classe IV " si considerano cancellate.

41 — Il principio della prescrizione di *b*) 3° del marg. 419 prende la dicitura seguente:

" 3. Le materie dei N. 5°, 8° a 15°; la riunione delle materie del N. 8 " ecc. come nell'Allegato I.

C — Menzioni della lettera di vettura.

42 — L'al. (2) del marg. 422 prende la seguente dicitura:

" (2) Per l'acido cianidrico (N. 1°), imballato secondo i punti *a*) e *b*) dell'al. (1) del marg. 403, il mittente deve dichiarare nella lettera di vettura: " *La natura e l'imballaggio sono conformi alle prescrizioni dell'Allegato I alla C.I.M.* ";

per l'acido cianidrico (N. 1°), imballato secondo il punto *c*) dell'al. (1) del marg. 403, il mittente deve dichiarare nella lettera di vettura:

" *La natura e l'imballaggio sono conformi all'Accordo di prescrizioni più facilitative di quelle dell'Allegato I alla C.I.M.* ".

CLASSE V — MATERIE CAUSTICHE.

2. — *Condizioni di trasporto.*

A — Colli.

2. — *Imballaggio delle singole materie.*

43 — La lettera *a*) dell'al. (2) del marg. 503 prende la seguente dicitura:

" *a*) I fanghi di piombo contenenti acido solforico ed i residui acidi provenienti della depurazione degli oli minerali (N. 1°) che contengono solo piccole quantità di acido solforico capaci di colare.
[Vedi marg. 517 (1)].

D — MATERIALI DI TRASPORTO.

1. — *Prescrizioni relative ai carri ed al carico.*

44 — L'alinea (1) del marg. 517 prende la dicitura seguente:

" (1) Per il carico a carri completi e senza imballaggio, sia dei fanghi di piombo contenenti acido solforico, che dei residui acidi provenienti dalla depurazione degli oli minerali (N. 1°), il piano del carro deve essere ricoperto di uno strato sufficiente di calcare polverizzato o in rottami minuti oppure di calce spenta.

APPENDICE III.

2. — *Esplicazione delle figure.*

45 — Nel marginale 813 sotto la esplicazione della figura 2 (bomba *rossa* inquadrata due volte) viene aggiunta la seguente *Nota*:

"*Nota.* — L'etichetta di pericolo N. 2 con la scritta "*solo* 300 kg." significa che la materia nel traffico fra l'Italia e la Jugoslavia, la Polonia, la Città libera di Danzica e la Cecoslovacchia è ammessa anche alla spedizione in piccole partite.

46 — Nello stesso marg. 813 inoltre dopo la esplicazione della etichetta 4 (torcia *rossa*) viene introdotta la *Nota* seguente:

" *Nota* — Nel traffico tra l'Italia e la Jugoslavia, la Polonia, la Città libera di Danzica e la Cecoslovacchia:

" Non caricare nello stesso carro nemmeno con i colli muniti dall'etichetta di pericolo del modello N. 2 con la scritta " *solo* 300 kg. ""

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 40

6 Ottobre 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Regio Decreto-Legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1438. — *Nuove concessioni di temporanea importazione.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, successivamente modificato;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di nuovi provvedimenti in materia di temporanee importazioni ed esportazioni;

Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella 1ª, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione Kg.	Termine massimo per la riesportazione
Materiali metallici . . .	**per la fabbricazione di munizioni per armi da fuoco**	**100**	**1 anno**
Oggetti di vetro l sci (esclusi quelli arrotati, smerigliati, incisi, smaltati o altrimenti decorati)	**per essere comunque lavorati o decorati (concessione provvisoria valevole fino al 30 giugao 1939)**	**50**	**6 mesi**
Tronchi di faggio . . .	**per la fabbricazione di compensati (concessione valevole fino al 30 giugno 1939)**	**100**	**6 mesi**
Cotone in bioccoli o in massa greggio	**per la fabbricazione di cavi e di conduttori elettrici**	**100**	**6 mesi**
Olio di oliva al solfuro . . .	**per la fabbricazione di saponi (concessione valevole fino al 31 dicembre 1939)**	**100**	**1 anno**

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 20 settembre 1938-XVI.

Art. 2.

Sono ripristinate, per il periodo di tempo per ciascuna di esse indicato, le concessioni di importazione temporanea, già accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) *filati di lino semplici, di titolo inferiore al n. 30 inglese*: per la fabbricazione di tele, fazzoletti e tovaglie.

La concessione è valevole fino al 30 settembre 1939.

(R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937, n. 706);

b) *caffè crudo*: per essere torrefatto e confezionato in scatole di latta.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1939.

(R. decreto-legge 12 aprile 1934, n. 656, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1006, successivamente ripristinato);

c) *tricloruro di fosforo*: per la fabbricazione di prodotti chimici.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1939.

(R. decreto-legge 22 gennaio 1931, n. 66, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 455, successivamente ripristinato);

d) *rame elettrolitico*: per la produzione di ossido rosso e nero.

La concessione è valevole fino al 31 ottobre 1939.

(R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1031, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 21);

e) *laminati di rame elettrolitico, greggi*: per la fabbricazione di filo, trecce e piattine.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1939.

(R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 247, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1036);

f) *laminati di bronzo*: per la fabbricazione di fili per telefono.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1939.

(R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 247, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1036).

Art. 3.

La temporanea importazione di ottone in lastre, verghe, nastri e fili: per la fabbricazione di munizioni, di accessori per ombrelli e di zoccoli (virole) per lampade elettriche, ripristinata con R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1930, convertito nella legge del 31 gennaio 1938, n. 44, è estesa ai fili di rame e sue leghe.

La temporanea importazione del lino greggio, istituita col R. decreto-legge 10 maggio 1938, n. 626, per la fabbricazione di manufatti, viene estesa al lino pettinato.

E' altresì estesa ai fili di bronzo e di ottone, destinati alla fabbricazione delle tele continue per cartiere, la temporanea importazione dei fili di rame, prevista dal R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 43, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, per la fabbricazione delle tele e delle reti metalliche.

La temporanea importazione delle scatole pieghevoli di cartone, prevista dal R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 74, per l'imballaggio delle conserve alimentari o dei formaggi, è estesa all'imballaggio delle ceramiche.

La concessione è valevole fino al 31 ottobre 1939.

La temporanea importazione di piombo in pani e in rottami, prevista

dal R. decreto-legge 11 maggio 1924, n. 809, per la fabbricazione del minio, del litargirio e del carbonato di piombo, viene estesa alla fabbricazione di giallo cromo.

Art. 4.

La concessione della temporanea importazione di bottiglie di vetro vuote, per essere riempite di birra o di acque minerali, destinate alla esportazione, è ripristinata, limitatamente alle riesportazioni verso Paesi esteri, con esclusione delle Colonie e Possedimenti italiani, fino al 30 giugno 1939 (Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, convertito nella legge del 22 dicembre 1927, n. 2496, ripristinato ed esteso col R. decreto 27 ottobre 1937, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938, n. 44, e da ultimo prorogato con R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 134, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 757).

Art. 5.

Il termine massimo per la riesportazione dei prodotti fabbricati con alcole e zucchero temporaneamente importati è stabilito in diciotto mesi.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1938-XVI. — *Approvazione del nuovo testo dell'Allegato I alla Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.).*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 3 della legge 11 aprile 1935-XIII, n. 1588, con la quale viene approvata la Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.);

Visto il proprio decreto n. 2838, del 10 aprile 1935-XIII;

Viste le modificazioni ed aggiunte che la Commissione dei periti di cui all'art. 60 della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia, ha apportato alle "Prescrizioni relative agli oggetti ammessi al trasporto sotto determinate condizioni" contenute nell'Allegato I della Convenzione stessa e di cui il citato decreto;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

DECRETA:

Le "Prescrizioni relative agli oggetti ammessi al trasporto sotto determinate condizioni" contenute nell'Allegato I della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia, approvate col citato decreto, sono abrogate col 30 settembre 1938-XVI e sostituite dal 1° ottobre 1938-XVI con le analoghe prescrizioni allegate al presente decreto. (*).

Roma, addì 30 agosto 1938 - Anno XVI.

Il Ministro
BENNI.

(*) Il nuovo testo dell'"Allegato I alla Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia" è stato pubblicato nel "*Supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n.* 210 *del* 14 *settembre* 1938-XVI e riportato nella Convenzione stessa — edizione 1° ottobre 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1938-XVI, n. 653. — *Concorso interno a posti di Conduttore.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 1° settembre 1938-XVI, N. PAG. 040/24/40443 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio decreto legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Sono indetti esami di concorso interno a posti di Conduttore con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 13 settembre 1938-XVI.

Il Ministro
BENNI

Norme per il concorso interno a posti di conduttore.

1° — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno a posti di Conduttore.

2° — Potranno chiedere di prendere parte a tale concorso i Frenatori nominati in tale qualifica con anzianità non posteriore al 31 dicembre 1920.

3° — Le relative domande, indirizzate alla Direzione Generale - Servizio Movimento, scritte di pugno degli interessati e redatte su carta da bollo da Lire sei, dovranno essere presentate ai Depositi dai quali gli agenti dipendono entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle presenti norme nel Bollettino Ufficiale.

Entro i cinque giorni successivi le domande medesime a cura del Superiore immediato, dovranno essere inviate alle competenti Sezioni Movimento con le necessarie informazioni sul conto di ciascun candidato.

4° — Entro i quindici giorni successivi alla data fissata come termine ultimo per l'invio delle domande alle Sezioni, queste, dopo aver accertato che a carico degli aspiranti non sussistano impedimenti disciplinari a' sensi degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale, inoltreranno al Servizio Movimento le predette domande, allegando a ciascuna di esse il foglio matricolare originale dell'interessato aggiornato in ogni sua parte, nonchè un prospetto informativo, da compilarsi secondo il modello che verrà predisposto dal suddetto Servizio.

Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi delle date di nascita e di nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia dello qualificazioni riportate nel quinquennio 1933-1937, nonchè della data di eventuale iserizione al Partito Nazionale Fascista, se il concorrente sia ex combattente della guerra 1915-1918, se abbia benemerenze fasciste, con le puntazioni assegnate per ciascuno dei detti requisiti in base al R. D. 19 agosto 1927, n. 1711 ed alle istruzioni per l'applicazione del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716 approvate con D. M. 16 aprile 1933, n.2845 e, infine se abbia partecipato, come militare,

alla campagna in Africa Orientale, oppure sia stato comandato in servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari.

Dovrà inoltre, su tale elenco, essere esposto il parere della Sezione circa l'ammissione al concorso.

5° — La Commissione esaminatrice — le cui decisioni circa l'ammissione o la esclusione dal concorso sono inappellabili — verrà nominata dal signor Direttore Generale. Essa sarà composta di un Presidente, di grado non inferiore al 4° e di due Membri di grado non inferiore al 6° e sarà assistita da un Segretario di grado non inferiore al 6°, che verrà nominato dal Capo del Servizio Movimento.

6° — Gli esami saranno scritti e orali, come da programma annesso.

Per le prove facoltative di lingua francese, inglese e tedesca di cui è cenno in appresso, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per le prove stesse, Funzionari competenti dell'Amministrazione.

7° — Presso ciascun Compartimento verrà inoltre nominata dal Comitato d'esercizio una Commissione incaricata della vigilanza delle prove scritte, costituita da un Presidente di grado non inferiore al 5° e da due Membri di grado non inferiore al 7°.

8° — Spetta alla Commissione esaminatrice la compilazione dei temi per le prove scritte, i quali saranno unici per la intera rete.

9° — Il Servizio Movimento determinerà e diramerà le norme di dettaglio per il regolare svolgimento degli esami scritti.

10° — Ciascuna prova scritta avrà luogo, in tutte le Sedi compartimentali, in uno stesso giorno e con lo stesso orario che saranno fissati dal Servizio Movimento.

I candidati che nella domanda di ammissione al concorso ne facciano richiesta, saranno ammessi a sostenere anche una prova facoltativa in ciascuna delle lingue: francese, inglese e tedesca. Detta prova sarà orale e del risultato di essa sarà tenuto conto solo nel caso che il concorrente dimostri di saper sostenere una conversazione nella lingua o nelle lingue prescelte.

11° — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice per le singole prove è il seguente:

Prove scritte:

Composizione italiana e calligrafia	punti 20	Per ciascuno dei componenti la Commissione.
Problema d'aritmetica	» 20	

Prove orali:

Cultura generale.		Per ciascuno dei componenti la Commissione.
Aritmetica	punti 20	
Geografia	» 20	
Cultura professionale.		
Servizio del movimento	punti 20	
Servizio viaggiatori	» 20	
Servizio dei bagagli e delle merci . . .	» 20	
Lingue estere (per ciascuna)	punti 6	Complessivamente per tutta la Commissione.

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo, e di capacità dimostrata in servizio, per la valutazione dei quali potranno essere assegnati fino a 10 punti.

12° — Sarà ammesso agli orali il candidato che avrà riportato in ciascuna delle prove scritte almeno 6/10 dei punti attribuiti alle prove stesse.

13° — Sarà dichiarato idoneo il candidato che nelle prove orali avrà riportato non meno di 7/10 della votazione massima complessiva, con non meno di 6/10 in ciascuna prova.

14° — La somma di tutti i punti che i concorrenti riusciti idonei avranno riportata in ciascuna prova (compresa quella relativa alle lingue estere) e sui requisiti di condotta, capacità ed attitudini al grado superiore, costituirà la classificazione che determinerà la graduatoria di merito del concorso.

15° — La graduatoria di merito sarà formata dalla Commissione esaminatrice, che a parità di voti, darà la precedenza agli ex combattenti od a coloro che abbiano benemerenze fasciste, ai senti dell'art. 58 del Regolamento del personale, modificato dall'art. 6 del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716 (tenute presenti anche le disposizioni di cui ai RR. DD. L. 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 279), con preferenza agli agenti che per i detti titoli abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva.

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà esser tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale e del maggior carico di famiglia.

16° — I concorrenti che risultassero idonei, sempre che conservino i prescritti requisiti verranno immessi nelle funzioni superiori, secondo l'ordine della graduatoria di merito come sopra compilata, a mano a mano che si renderanno vacanti posti in organico e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi, a termini dell'art. 63 del Regolamento del personale.

Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione, saranno considerati rinunciatari alla promozione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

17° — La graduatoria di merito, approvata dal S. E. il Ministro, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

18° — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione.

Programma d'esami per il concorso interno a posti di conduttore.

ESAMI SCRITTI

Componimento italiano su tema relativo al servizio viaggiatori e bagagli (tassazione e controlleria) da servire anche come saggio di calligrafia.

Problema di aritmetica implicante la conoscenza delle quattro operazioni sui numeri interi e decimali e del sistema metrico decimale.

ESAMI ORALI

Aritmetica — Sulle stesse basi indicate per l'esame scritto.

Geografia fisica (monti, mari, fiumi laghi, golfi, porti, ecc.) e politica (regioni, provincie e città principali) dell'Italia.

Principali prodotti ed industrie.
Rete ferroviaria dello Stato. Località di contatto delle ferrovie secondarie con quelle dello Stato. Transiti fra l'Italia e gli Stati confinanti.

SERVIZIO DEL MOVIMENTO

CAPO I. — Regolamento sui segnali — Appendice n. 1 (O. S. 58/1922), n. 2-3 (O. S. 103/1925), n. 4 (O. S. 90/1929), n. 5 (O. S. 87/1931) ed O. S. 165/1929, 26/1932, 58/1932, 160/1932 118/1935, 123/1935, 169/1935, 47/1936, 134/1936, 81/1937, 113/1937.

CAPO II. — Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni (meno le parti V e VI appendice n. 1 O. S. 169/1935, 163/1935, 227/1935, 47/1936, 54/1936, 4/1937, 113/1937.

CAPO III. — Istruzioni per il servizio dei deviatori: Art. 1, 2, 3, e 8 comma 2 e 3 — Art. 10 comma 1, 2 e 3 — Art. 11 comma 1 per quanto riflette il modo di accertarsi che la chiusura dei deviatori assicurati con fermascambio sia perfetta (O. S. 107/1932) — Art. 12 comma 3, 4, 5 e 6 — Art. 15.

CAPO IV. — Istruzioni per il servizio dei manovratori (Ristampa 1934) Art. 1 comma 2 e 6. — Art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, e 15. — Art. 16 — Art. 22 — Art. 23 comma 2, 3 e 4. —Art. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 35.
Nozioni sui veicoli (allegato all'Istruzione per il servizio dei manovratori). Appendice n. 2, O. S. 48/1935, 4/1937, 130/1937, 29/1938.

CAPO V. — Istruzione relativa ai fanali da segnalamento per la coda dei treni. Norme per il riscaldamento dei treni viaggiatori. Etichette riparazione dei veicoli.

CAPO VI. — Il candidato dovrà inoltre dimostrare di aver conoscenza della parte V. dell'Istruzione per il personale dei treni e di quanto è contenuto nella Prefazione Generale all'orario di servizio, in guisa da essere in grado di rintracciare le relative disposizioni quando eventualmente dovesse applicarle.

SERVIZIO DEI VIAGGIATORI

CAPO I. — *Norme generali relative al trasporto dei viaggiatori.*

1 - Condizioni di ammissione dei viaggiatori nei treni.
2 - Viaggiatori con biglietto a tariffa ordinaria vicinale fino a 400 km. con treni accelerati omnibus o misti.
3 - Viaggiatori con biglietti a tariffa ordinaria differenziale per viaggi con treni di qualsiasi categoria di andata-ritorno, circolari, di abbonamento ecc.

4 - Incarrozzamento viaggiatori e cartelli indicatori del percorso delle carrozze.
6 - Viaggiatori in disguido.
7 - Danni al materiale. Sanzioni contro coloro che deteriorano le carrozze (R. D. 2175/1925).
8 - Viaggiatori a tariffa ridotta (concessioni speciali, militari, abbonamenti settimanali e festivi per operai, abbonamenti per agenti ferroviari, ecc.).
9 - Compartimenti interi e relativi cartelli.
10 - Fermata dei viaggiatori nelle stazioni intermedie (istituzione delle fermate facoltative).

CAPO II. — *Specie di biglietti; loro caratteristiche; uso; validità.*

CAPO III — *Concessioni speciali.*

CAPO IV — *Controlleria Viaggiatori.*

SERVIZIO DEI BAGAGLI E DELLE MERCI.

CAPO I — *Norme relative al trasporto dei bagagli e dei cani.*

CAPO II — *Servizio delle merci.*

DECRETO MINISTERIALE — 13 settembre 1938, n. 655. — *Graduatorie di merito del concorso a 400 posti di Cantoniere in prova.*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI, n. 1200;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/147725 in data 5 settembre 1938-XVI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA

Sono approvate le annesse graduatorie di merito del Concorso a 400 posti di Cantoniere in prova.

Roma, li 13 settembre 1938-XVI.

Il Ministro: BENNI.

Graduatoria di merito dei riusciti idonei al concorso a posti di cantonieri in prova indetto con D. M. 1200 del 9 novembre 1937-XVI.

SEZIONI LAVORI ANCONA

1 — MEZZABOTTA Luigi
2 — PIERFEDERICI Aldo
3 — SETALE Vincenzo
4 — PIANGERELLI Mario
5 — COSTANTINI Giuseppe
6 — BARIGELLI Otello
7 — RIVELLI Ottavio
8 — CLERI Dante
9 — MOLINARI Felice
10 — EMILIANI Fernando
11 — BUGATTI Emilio
12 — MANTINI Romeo
13 — VOLPI Siro
14 — STANTE Giuseppe
15 — CAPOGROSSI Gino
16 — GUBINELLI Luigi
17 — MORETTINI Elio
18 — BEVILACQUA Fausto
19 — MARINELLI Gino
20 — STROPPA Luciano
21 — TOBALDI Mario
22 — DI BLASIO Armando
23 — DAVID Felice
24 — ZACCAGNINI Salvatore
25 — SPEZZAFERRO Biagio
26 — GHIANDONI Sandrino
27 — MENGHINI Gilberto
28 — JONNA Osvaldo
29 — BATOCCOLI Guerrino
30 — MAZZA Attilio
31 — BRANDELLI Giovanni
32 — MAMMOLI Goffredo
33 — OFFIDANI Pietro
34 — BOMPADRE Walter
35 — CARNEVALI Emilio
36 — MANCINELLI Manfredo
37 — DIOMEDE Vittorio
38 — CONTI Egilio

39 — BOSSOLETTI Luigi
40 — STROPPA Odello
41 — CAMILLETTI Giovanni
42 — VICI Gino
43 — NATALE Gioacchino
44 — CACCIAGRANO Eugenio
45 — MINELLI Antonio
46 — CARBONARI Italo
47 — ANTINORI Vittorio
48 — MARIOTTI Bruno
49 — FIORI Edgardo
50 — PAURI Alberto
51 — CARDINALI Mario
52 — PACCAPELO Alberto
53 — GIACCHELLA Otello
54 — VALLI Ferruccio
55 — VECCHI Antonino
56 — MOSCHINI Attilio
57 — SCHIAVONI Elio
58 — SANTARELLI Livio
59 — LUPI Giuseppe
60 — MARCHEGIANI Giuseppe
61 — GIULIETTI Mario
62 — MARCONI Mario
63 — DUCA Lamberto
64 — TACCARINI Antonio
65 — FIORDELMONDO Armando
66 — DI GIOVAMBATTISTA Onorio
67 — PUCCI Nello
68 — MANCINELLI Manlio
69 — SORCI Armando
70 — DE RENTIIS Pietro
71 — TAFFI Armando
72 — SORDONI Aristide
73 — GRAMAZIO Michele
74 — APPICCIUTOLI Antonio
75 — CIPRIANI Sante
76 — RIGANELLI Ginesio
77 — TETTI Domenico
78 — MARIELLA Francesco
79 — ALBANO Arnaldo
80 — SANTILLI Mario Tullio
81 — BIGI Dino
82 — PIERGIACOMI Nellio
83 — ALBANO Vincenzo
84 — ROMITELLI Ermanno
85 — GAUDENZI Ruggero
86 — CASTELLANI Mario
87 — LORI Giuseppe
88 — DELLE ROSE Franc. Paolo
89 — MIANDRO Guido
90 — SEVERINI Elio
91 — QUATTRINI Gino
92 — PETRELLI Ezio di Cesare
93 — MONTALI Aurelio
94 — CUDINI Cesare
95 — ZACCONI Gualtiero
96 — SABATINI Antonio
97 — MORBIDONI Alfredo
98 — GERINI Alessandro
99 — SORLI Giuseppe
100 — NICCOLINI Pietro
101 — STRACCIO Agostino
102 — GIACOMINI Dino
103 — CAPOTOMBOLO Giuseppe
104 — JUSTINI Giampiero
105 — DI NICOLA Antonio
106 — GIORGI Desiderio
107 — CIAPPELLONI Romualdo
108 — MORETTI Guerrino
109 — GIULIANELLI Antonio
110 — ZENOBI Biagio
111 — CIATTONI Mario
112 — CINQUINA Remo
113 — PERTICARA' Enrico
114 — CAPECCHI Pietro
115 — PROPERZIO Quirino
116 — DE NICOLA Dorisio
117 — FAIETA Antonio
118 — BALDINI Alberto
119 — SPINOZZI Dante
120 — CIANCETTA Leondino
121 — DI CATO Alberto
122 — BOTTAUSCI Vincenzo
123 — TALEVI Romolo
124 — GUIDI Maurizio
125 — BALDI Mario
126 — LUPI Veliero
127 — MARIANI Rosilio
128 — Zampa Luigi
129 — CONTINI Armando
130 — AGOSTINI Giuseppe
131 — PIERINI Gino
132 — ZAMPETTI Rosildo
133 — LUPI Pasquale
134 — MOLLUSCHI Oscar
135 — BURATTINI Ermanno
136 — SORCI Dino
137 — FASCIOLI Roberto
138 — DI LORENZI Agostino
139 — MORETTI Armando
140 — SAULI Francesco
141 — BALDONI Secondo
142 — ROSSI Mario
143 — DELLA CROCE Pardo
144 — LUCIANI Mariano
145 — BERNARDI Luigi
146 — BARBONI Giuseppe
147 — TERRA Ernesto
148 — MARITATI Emilio
149 — D'ANGELO Giorgio

SEZIONE LAVORI BARI

1 — DE GENNARO Tommaso
2 — DEFANO Vito
3 — GLAVE Antonio
4 — SPILOTROS Domenico
5 — MASSARO Salvatore
6 — RICCIARDI Angelo
7 — PORRO Cristofaro
8 — GIANCANE Luigi
9 — GIORDANO Vito Paolo
10 — PELLEGRINO Augusto
11 — DE LUCA Ettore
12 — CONTINOLO Giacinto
13 — L'INSALATA Angelo
14 — MASSIMANO Antonio
15 — TERMITE Orazio Luigi
16 — MININNO Michele
17 — ALLOGGIO Francesco
18 — CATALDO Francesco
19 — D'ADDUZIO Mario
20 — ZONNO Nicola
21 — PARADISO Giovanni
22 — SAULLO Pietro
23 — GAETA Giovanni
24 — NOTARNICOLA Pasquale
25 — GIANCOLA Antonio
26 — SCATAMACCHIA Vincenzo
27 — RECCHIA Vincenzo
28 — FERRARA Pietro
29 — AQUINO Rocco
30 — CUOCO Remigio
31 — FONTANAS Giovanni
32 — CAVALLONE Luigi
33 — RICCIARDI Francesco
34 — L'ABBATE Angelo
35 — FIORDALISI Antonio
36 — DI BELLO Filippo
37 — DIOMEDE Francesco
38 — STASI Giovanbattista
39 — LUZIO Umberto
40 — MALERBA Nazario
41 — DI CANIO Domenico
42 — VERGINE Antonio
43 — BALESTRA Antonio
44 — STAFFIERI Giovanbattista
45 — BELLO Domenico
46 — L'ERARIO Domenico
47 — CASCIANO Nicola
48 — SARACINO Battista
49 — PANEBIANCO Sebastiano
50 — DI GIULIO Francesco
51 — CELLIE Vito
52 — LA BIANCA Ciro
53 — BUONFIGLIO Alfonso
54 — GALIZIA Vito Nicola
55 — GRIMALDI Matteo
56 — LO JACONO Giuseppe
57 — CAMMISA Francesco
58 — CAMASTRA Rocco
59 — MAZZONE Vito Cosimo
60 — COLELLA Francesco
61 — DI RIENZO Mario
62 — BONELLI Giuseppe
63 — DOLCE Leonardo Antonio
64 — CALABRESE Luigi
65 — LIANTONIO Carlo
66 — NICASTRI Nicola
67 — COLACICCO Pompeo
68 — DI BARI Salvatore
69 — DAMIANI Nicola
70 — UMBRINO Francesco
71 — FORMICA Andrea
72 — RENO' Enrico
73 — ARMENTO Pompeo
74 — COSTANZO Carmine
75 — GENOVESE Gerardo
76 — DE FILIPPIS Nicola
77 — TRANI Michele
78 — SCALERA Domenico
79 — LAMANNA Giuseppe
80 — CASALASPRO Antonio
81 — RONDINONE Francesco
82 — NAVARINO Orazio
83 — MONNO Arturo
84 — ARMENISE Carmine
85 — PATERNO Francesco
86 — FORNARI Vincenzo
87 — D'ALESSANDRO Giovanni
88 — GIUSTINO Antonio
89 — LO FRANCO Domenico
90 — VILLANI Vincenzo
91 — MONGELLI Marco
92 — POTENTE Giuseppe
93 — SCIANNAMBLO Donato
94 — MATTIACC Antonio
95 — DE TOMA Domenico
96 — ACITO Luca
97 — DE PREZZO Antonio
98 — D'ETTORRE Pietro
99 — MARONE Giovanni
100 — MODUGNO Vito
101 — LOSITO Alfredo
102 — TRIARICO Angelo
103 — CONTALDO Luigi
104 — ANCORA Angelo
105 — VALENTE Angelo
106 — MINECCIA Francesco
107 — SCAROLA Angelantonio
108 — CARELLA Pietro

SEZIONE LAVORI BOLOGNA

1 — METRI Mario
2 — MINGHINI Augusto
3 — GENNARI Giuseppe
4 — CAMORALI Faustino
5 — CERETTI Amedeo
6 — MALMESI Secondo
7 — STAGNI Giorgio
8 — DOLFINI Aldo
9 — LOLLI Gino
10 — FANTINI Silvio di Eugenio
11 — RAMAZZA Zelio
12 — MAIOLI Lino
13 — DUOCESCHI Dino
14 — BELLOLI Alberto
15 — TIRELLI Antonio
16 — COLOMBARI Angelo
17 — CASALINI Gino
18 — UGHINI Osvaldo
19 — CHINNI Carlo
20 — BAGNACAVALLI Antonio
21 — SCHIANCHI Igino
22 — CREMONINI Giorgio
23 — VERONESI Franco
24 — MELEGARI Gino
25 — IASONI Orlando
26 — TARDINI Giuseppe
27 — TASCHIERI Antonio
28 — BERTOCCHI Luigi
29 — PARMEGGIANI Leonida
30 — RUOZI Lepido
31 — PINI Elmo
32 — DUCCESCHI Amelio
33 — NERI Nerio
34 — LOMBARDINI Giovanni
35 — MAESTRI Giacomino
36 — LAGHI Roberto
37 — FRANCESCHI Valdo
38 — SERVENTI Giovanni
39 — GANDOLFI Luigi
40 — ORLANDINI Ermes
41 — VANUCCI Fausto
42 — ZAPPATERRA Giuseppe
43 — MAZZA Medardo
44 — CALZOLARI Neo
45 — TREBBI Pietro
46 — VENTURI Ercole
47 — SOGLIA Nino
48 — RAMETTA Ugo
49 — FIORINI Augusto
50 — MELLINI Ezio
51 — GELOTTI Giambattista
52 — RIVIERA Renzo
53 — MALAGUTI Dino
54 — SUPPINI Sanzio
55 — ZAULI Mario
56 — CALDERARA Attilio
57 — NANNETTI Gilberto
58 — MONTI Fernando
59 — COMANI Vittorio
60 — MAGNANI Guerrino
61 — CAMPOLI Bruno
62 — BALDON Bruno
63 — MELLINI Adolfo
64 — BELLUCO Orlando
65 — STOPPA Aldino
66 — GHIZZONI Ivo
67 — MAZZINI Enrico
68 — MARZADORI Corrado
69 — ZACCARELLI Enea
70 — COLOMBI Settimo
71 — ZANARINI Guido
72 — RAIMONDI Ottavio
73 — ZILORRI Antonio
74 — LIPPI Gino
75 — CAPRA Ernesto
76 — MAGNANI Mario
77 — CORAZZARO Primo
78 — GAMBERINI Remigio
79 — ZAMIGNAN Lino
80 — BELLINI Ennio
81 — VERONESI Otello
82 — MACERATA Gino
83 — SPUNGHI Attilio
84 — BUGAMELLI Arturo
85 — TACCONI Danilo
86 — BOTTONI Secondo
87 — MALVISI Pietro
88 — VERONESI Dino
89 — POLA Arturo
90 — RIGHI Arturo
91 — MINGOZZI Umberto
92 — CANDINI Ivio
93 — ZANZANI Quinto
94 — MALVI Ottavio
95 — DEGLIESPOSTI Enea
96 — MAZZONI Alfredo
97 — ACQUOTTI Bruno
98 — ZANETTI Umberto
99 — BORSI Nino
100 — MINGOZZI Vittorio
101 — MOLDUCCI Gualtiero
102 — BARATTONI Eutimio
103 — FERRARESI Annibale
104 — ZANASI Luigi
105 — FERRARI Corrado
106 — BONAIUTI Leo
107 — COBIANCHI Dino
108 — MARCHESINI Luigi

109 — NANNUZZI Torquato
110 — VANCINI Cesare
111 — TORRICELLI Valentino
112 — BATTARRA Luigi
113 — BURATTI Ferdinando
114 — VECCHI Attilio
115 — LUSA Annibale
116 — CAMPIDELLI Egisto
117 — LONGHI Romano
118 — FORNACIARI Giuseppe
119 — MAZZETTI Ermete
120 — SIMONI Renato
121 — COLLA Renzo
122 — GRANDI Marino
123 — TOMESANI Cesare
124 — PUCCETTI Amerigo
125 — UGULINI Aldo
126 — SETTE Adler
127 — PAZZAGLIA Vincenzo
128 — LANDINI Francesco
129 — RIZZI Andrea
130 — GHERMANDI Mario
131 — BULDRIN Antonio
132 — GOFFREDI Bruno
133 — VACCARINI Enrico
134 — ZAFIRI Livio
135 — GUARINONI Giannino
136 — FEDERICI Giordano
137 — DELL'AMORE Dario
138 — MAZZA Mario
139 — ARTONI Peppino
140 — BERTONI Primo
141 — MARANI Ernesto
142 — VERARDI Romano
143 — VERONESI Aimone
144 — DEGAN Luigi
145 — MARZAROLI Giulio
146 — TURA Francesco
147 — VIGNOLI Ermete
148 — TOLOMELLI Armando
149 — ALVISI Mario
150 — LONGHINI Plinio

UFFICIO LAVORI CAGLIARI

1 — PUTZOLU Serafino Angelo
2 — ARRAIS Antonio
3 — FALCHI Antonio
4 — MANTIGLIA Virgilio
5 — CHESSA Giuseppe
6 — COSSU Bachisio
7 — NURCHI Antonio
8 — MASIA Antonio
9 — LEDDA Salvatore Angelo
10 — SINI Antonio Francesco
11 — CASULA Anselmo
12 — VIRDIS Giuseppino
13 — ORLANDO Giovanni
14 — SPADA Emilio
15 — FRAU Luigi
16 — CANU Giommaria
17 — MERLO Alvio
18 — COSSU Luigi
19 — MADEDDU Francesco Angelo
20 — MURTAS Francesco
21 — PIREDDU Fernando
22 — ARGIOLAS Elio
23 — ISONI Agostino
24 — SARDARA Sisinnio
25 — CONGIU Giovanni
26 — LOI Antonino
27 — TORRU Gavino
28 — EBAU Silvestro
29 — COCCO Luigi
30 — FADDA Pasquale
31 — COSSU Antonio
32 — SODDU Francesco
33 — LILLU Mario
34 — SOTGIA Paolo Gavino
35 — MADEDDU Peppino
36 — CONCAS Amsicora
37 — CASARIN Pietro
38 — SIDDI Antonio Maria
39 — SANNA Costantino
40 — MULAS Salvatore
41 — POMA Gino
42 — NESPOLO Francesco
43 — MELIS Riccardo
44 — ORO Pietro
45 — SCAFFIDI Domenico
46 — DORE Giovanni Maria
47 — SPIGA Pietro
48 — USAI Salvatore
49 — SANNA Giommaria
50 — CABONI Giovanni
51 — LOI Valerio
52 — SERRA Daniele
53 — PITTALIS Paolo
54 — ATZORI Giuseppe
55 — CHESSA Francesco
56 — PILIA Giovanni
57 — DEL RIO Nicola Federico
58 — ARCA Erasmo
59 — DEIDDA Antonio

SEZIONE LAVORI FIRENZE

1 — FORCONI Ernani
2 — MONTI Dino
3 — PAGANELLI Attilio
4 — CELI Vasco
5 — LEONCINI Dante
6 — BALDI Damiano
7 — BOLOGNESI Duilio
8 — RICCIERI Guido
9 — NENCINI Settimo
10 — PERFETA Michele
11 — TOFANI Ugo
12 — CASTALDI Renzo
13 — BAGNOLI Duilio
14 — BIAGINI Roberto
15 — GUALANDRINI Orazio
16 — GIUBBOLINI Mario
17 — MASINI Osvaldo
18 — PEDANI Benito
19 — GARZI Mario
20 — ADAMI Mario
21 — GAGLIARDI Alvaro
22 — TREMOLANTI Vasco
23 — POSARELLI Angelo
24 — BANDINI Nello
25 — FAITA Emanuele
26 — CARLI Federigo
27 — CECCARELLI Loris
28 — BATIGNANI Guido
29 — MARRESE Attilio
30 — LANDUCCI Fosco
31 — GIANNACCINI Lorenzo
32 — GIANNINI Italiano
33 — BECHINI Aramis
34 — BOCHI Raffaello
35 — CHIMENTI Anselmo
36 — ERCOLINI Foscaro
37 — BAGIOLI Dino
38 — ARGENTI Remo
39 — SCAPECCHI Paladino
40 — CANTONI Ferdinando
41 — CANOVA Luciano
42 — GIUSTI Osvaldo
43 — FALLERI Giuseppe
44 — GIANNINI Gino
45 — TREMITI Emilio
46 — CAPECCHI Bruno
47 — MENGHINI Orlando
48 — GALASSI Pietro
49 — REGNI Idalgo
50 — BELLI Danilo
51 — CAVALLI Giovanni
52 — DELLA ROSA Renzo
53 — MORETTI Bruno
54 — CUCEK Giuseppe
55 — LEONCINI Lionello
56 — BONGIANNI Vais
57 — BAZZI Pietro
58 — GRANDI Goliardo
59 — RENIERI Dario
60 — GINI Manlio
61 — MARABOTTI Nello
62 — SANI Mario
63 — FISSI Angiolo
64 — PAGANELLI Francesco
65 — ALDERIGHI Manlio
66 — MERCATALI Aldo
67 — BERTACCINI Lao
68 — FORASASSI Mario
69 — PARMIGIANI Alvaro
70 — ZANELLA Egedio
71 — PIERONI Mario
72 — SPRUGNOLI Dino
73 — PORCIANI Ugo
74 — SECCIANI Bruno
75 — BRIZZI Francesco
76 — BIAGI Remo
77 — BITOSSI Aldo
78 — FORNAI Alvaro
79 — BOTTONI Aliberto
80 — PELLISTRI Giuseppe
81 — TELLINI Torello
82 — MARCHI Alvaro
83 — MOTRONI Luigi
84 — FROSININI Annibale
85 — MATTEI Silvestro
86 — PROVINCIALI Mario
87 — GORINI Ivan
88 — COSI Gino
89 — SUCCI Giuliano
90 — PIERONI Pietro
91 — FEDERGHINI Giglio
92 — PERONI Aldemiro
93 — NERI Lido
94 — MONTOMOLI Edo
95 — EDIGATI Silvio
96 — NUTI Angiolino
97 — BILANCIERI Lisindo
98 — MASOTTI Alfonso
99 — EVANGELISTI Vasco
100 — BALDUCCELLI Pellegrino
101 — BARBAGLI Antonio
102 — BALDINI Aurelio

103 — PIOCHI Duilio
104 — CASUCCI Dino
105 — GIANNESSI Silvano
106 — GIORGI Otello
107 — MUSETTI Secondo
108 — TANZINI Silvio
109 — GALLENI Renato
110 — GHERI Primo
111 — RUGGERI Mario

SEZIONE LAVORI GENOVA

1 — TERRENO Costanzo
2 — BENZA Luigi
3 — SCARRONE Virgilio
4 — RAMO' Francesco
5 — RUI Mario
6 — BINDA Giovanni
7 — CAMPI Ettore
8 — SPOTORNO Giulio
9 — IMPROTA Ugo
10 — PASTORINO Agostino
11 — PALMERO Cesare
12 — MANITTO Rinaldo
13 — BARONI Adelmo
14 — PALLAVICINI Ugo
15 — PATRIARCA Eugenio
16 — FORCARELLI Gino
17 — GANDOLFI Mario
18 — BRUNETTI Ferdinando
19 — MARENCO Antonio
20 — PICCIONI Cesarino
21 — CALDARINI Libero
22 — REPETTO Giacomo
23 — FERRARI Antonio
24 — DELFINO Filippo
25 — BIANCHI Emilio
26 — TAMAGNO Rinaldo
27 — SCHELLINO Bartolomeo
28 — ALFONSO Pietro
29 — BONAFINI Emilio
30 — CAMOIRANO Luigi
31 — SANTAMARIA Alfredo
32 — BECARELLI Mario
33 — BERTELLI Luciano
34 — DOMINICI Andrea
35 — CARBONE Giovanni
36 — DELLEPIANE Tommaso
37 — CODINO Giuseppe
38 — ROLANDO Mario
39 — RAVETTI Giovanni
40 — VESTRI Teseo
41 — ASSERETO Mario
42 — MAGNONE Ernesto
43 — BALESTRINO Enrico
44 — GALLINA Giovanni
45 — ALLOISIO Nicola
46 — SORAGNI Francesco
47 — GAGGERO Adriano
48 — PONTA Giuseppe
49 — LIPPI Gevrano
50 — BRENCIO Giovanni
51 — GALLO Bartolomeo
52 — POZZI Giorgio
53 — MELODIA Vincenzo
54 — ALLOISIO Gildo
55 — MERLANO Sebastiano
56 — DISCALZI Aurelio
57 — MARTINELLI Luigi
58 — DONDERO Giuseppe
59 — MORASSI Elio
60 — CAMPANALE Domenico
61 — CALCAGNO Pantaleo
62 — MARCHESE Pasquale
63 — POLLAROLO Giov. Battista
64 — LUPI Milo
65 — FERRO Ivo
66 — BERTONE Luigi
67 — PISOTTI Nicola
68 — RAPALLO Giacomo
69 — DURANTE Luigi
70 — BUZZALINO Antonio
71 — VERRI Gionata
72 — DEBENEDETTI Aldo
73 — CERUTTI Antonio
74 — REPETTO Pio
75 — ZUCCARINO Tullio
76 — ALBAVERA Aldo
77 — ABBO Mario
78 — VIVALDI Gio Batta
79 — RE Dante
80 — RAINERI Gio Batta
81 — PIANA Giovanni
82 — BERETTA Cleto
83 — CIARLO Tomaso
84 — BRUZZO Luigi
85 — BIELLI Giuseppe
86 — BERTOLOTTO Armando
87 — BIANCHI Giuseppe
88 — FIORINI Giulio
89 — VENTURINO Bartolomeo
90 — REZZANO Aldo

SEZIONE LAVORI MILANO

1 — VEZZOLI Carlo
2 — FERRARI Giuseppe
3 — MAINOLI Battista
4 — VERDI Angelo
5 — CAPELLA Pierino
6 — PICCININI Mario
7 — VIOLA Emidio
8 — MASSARI Andrea
9 — PRATI Mario
10 — FERRANI Rodolfo
11 — MARIONCINI Mario
12 — ARBASINO Luigi
13 — BRONDONI Ermes
14 — FORZA Gino
15 — BERNUZZI Aldo
16 — CLERICI Giuseppe
17 — RE Giuseppe
18 — BOSIO Giovanni
19 — TOMEZZOLI Cesare
20 — VACCARI Beniamino
21 — FONTANA Arturo
22 — ALUSCIA Pierino
23 — SCOGNAMIGLIO Raffaele
24 — CALZI Mario
25 — REPOSI Ettore
26 — SIGNORILE Giuseppe
27 — SIGNORINI Carmelino
28 — MANZOCCHI Bebel
29 — BERTAZZI Mario
30 — CAMPAGNONI Enrico
31 — RACCONE Aldo
32 — FARINA Francesco
33 — FAGGIANI Pietro
34 — PEZZI Romeo
35 — CARLONI Corrado
36 — MASCETTI Celso
37 — BOBBIESI Adamo
38 — PARMIGIANI Giuseppe
39 — BECCARIA Giovanni
40 — PRANDINI Silvio
41 — GANDINI Giuseppe
42 — FERRI Francesco
43 — PISONI Stefano
44 — BARONI Benvenuto Renzo
45 — VOLENTERIO Giovanni
46 — MASSETTI Costantino
47 — FUMEO Mario
48 — SORIO Elio
49 — TERZONI Alberto
50 — LEONI Giulio
51 — MALAGUTI Natale
52 — MERIGGI Fedele Pietro
53 — BELLOTTI Valentino
54 — CREMA Giovanni
55 — COMINETTI Attilio
56 — FUMAGALLI Antonio
57 — TACCHINARDI Secondo
58 — CASTAGNOLA Filippo
59 — FAGNONI Giuseppe
60 — AMBROSI Guerrino
61 — BAGNATI Ottavio
62 — BALZANO Giuseppe
63 — LUCCHELLI Pietro
64 — PARENTELLA Pasquale
65 — COSTA Casto
66 — GUARNASCHELLI Erminio
67 — OLIOSO Carlo
68 — CATELOTTI Beniamino
69 — CERUTI Galdino
70 — POZZI Pellegrino
71 — GIGANTI Enrico
72 — POGGI Luigi
73 — VERDI Paolo
74 — PAROLINI Giovanni
75 — LOTTERI Aristide

SEZIONE LAVORI NAPOLI

1 — NAPOLITANO Armando
2 — ROTONDI Giuseppe
3 — DI MARO Pasquale
4 — ZACCARO Livio
5 — TRASACCO Vincenzo
6 — DI PALMA Marco
7 — VENTURA Giovanni
8 — FASCIONE Vittorio
9 — PETRULLO Arturo
10 — LA PADULA Armando
11 — DEL GALDO Eustachio
12 — MORANTE Crescenzo
13 — CATAPANO Bartolomeo
14 — PORRIELLO Angelomichele
15 — PELLICCIA Antonio
16 — GARGIULO Carlo
17 — ESPOSITO Francesco
18 — PRESTA Felice
19 — D'ANGELO Carmine
20 — RUFOLO Giuseppe Carmine
21 — BALESTRINO Orlando
22 — DE STEFANO Salvatore
23 — RENTA Pasquale
24 — MOCERINO Domenico

25 — BOSCO Alberto
26 — COPPOLA Carmine
27 — PASSAVANTI Rocco Michele
28 — DE LUCA Pasquale
29 — NORMANDO Nicola
30 — MARCHEGIANO Querino
31 — D'ALESSANDRO Ciliberto
32 — RUGGIERI Mario
33 — CUTOLO Annibale
34 — CIAO Francesco
35 — GIOINO Gerardo
36 — VITIELLO Ciro
37 — CIPOLLETTA Gaetano
38 — CIRILLO Armando
39 — D'ATRI Pasquale
40 — PANARELLO Salvatore
41 — ROMANO Mario
42 — COLANGELO Gimino
43 — GRANITO Donato
44 — DE TORO Pasquale
45 — NASTO Vincenzo
46 — MONACO Corrado
47 — BRANDA Arturo
48 — DE CICCO Nicola
49 — DE NUZZO Giuseppe
50 — CASTALDO Raffaele
51 — DI GIUSEPPE Ezio
52 — MARINO Raffaele
53 — ANDOLFI Luigi
54 — RIVALI Renato
55 — DE MARIA Mario
56 — MARANGIO Vincenzo
57 — INFANTE Salvatore
58 — PADUANO Raffaele
59 — CAMMAROTA Antonio
60 — MERCURIO Gregorio
61 — ZAMPELLA Ciro
62 — SORRENTINO Vincenzo
63 — ROMANO Gennaro
64 — PICONE Carlo
65 — AURICCHIO Armando
66 — DI LALLA Vincenzo
67 — ROSA Antonio
68 — GUARINO Tommaso
69 — POSTIGLIONE Pasquale
70 — DEL PRIORE Pierino
71 — MATTURRO Raimondo
72 — ZOLLO Quirino
73 — GRANATA Luca
74 — SENA Raffaele
75 — FOLLO Mario
76 — FIORETTO Leonardo
77 — GRANDE Ortensio
78 — GARGIULO Pasquale
79 — TORTORA Spartaco
80 — RUSSO Vincenzo
81 — SCARAMUZZI Armando
82 — SCALEA Carmine
83 — URBANI Attilio
84 — GIARDIELLO Enrico
85 — GUALDERISI Mario

SEZIONE LAVORI PALERMO

1 — CICALA Vincenzo
2 — CACCIOLA Letterio
3 — DI SALVO Salvatore
4 — LO VERDE Giuseppe
5 — MISURACA Giuseppe
6 — BONI' Emanuele
7 — PILLITTERI Nicolò
8 — VITALE Onofrio
9 — PLATIA Calogero
10 — CORSO Giuseppe
11 — CAROLLO Michele
12 — ARENA Salvatore
13 — VELLA Alfio
14 — CAMINITI Giacomo
15 — DI GESU' Salvatore
16 — SCHIFAUDO Francesco
17 — OGNIBENE Giovanni
18 — MARINO Baldassare
19 — RIGGIO Clemente
20 — LIOTTA Antonino
21 — CASELLA Salvatore
22 — CANDIDO Francesco
23 — CUSCE Francesco
24 — DI LIBERTO Salvatore
25 — MISTRETTA Agostino
26 — CORTESE Francesco
27 — GIAMPORCARO Filippo
28 — SCALICI Calogero
29 — MARGIOTTA Luigi
30 — SCIANNA Giuseppe
31 — RIDINO' Giuseppe
32 — LA FERRARA Marco
33 — PETRONACI Rosario
34 — SACCONE Vincenzo
35 — INCHIAPPA Vito
36 — SPECIALE Ferdinando
37 — LONGO Antonino
38 — LO BIANCO Rosario
39 — DI DONATO Raffaele
40 — QUADERNO Vito
41 — CARUANA Antonino
42 — GAROFALO Giuseppe

43 — PUGLISI Francesco
44 — RIGGIO Giuseppe
45 — CALABRO' Giuseppe
46 — MOLONE Natale
47 — RANDAZZO Stefano
48 — TUMMINELLO Giovanni
49 — MIRISOLA Carmelo
50 — DUCATO Pietro
51 — GULLOTTA Salvatore
52 — RINELLA Francesco Paolo
53 — ENIA Rocco
54 — DI BIANCA Giacomo
55 — MARINO Luigi
56 — FANTUZZO Salvatore
57 — MACALUDA Antonino
58 — LATINO Rosario
59 — PRIOLO Angelo
60 — PELLERITO Giuseppe
61 — FERRARO Angelo
62 — LUNETTA Attilio
63 — BENIGNO Giuseppe
64 — LA ROSA Luigi
65 — SETTIMO Giuseppe
66 — LA TARGIA Antonino
67 — ALONGI Alonzo
68 — COSTANTINO Vincenzo
69 — CASCIO MARIANA Nicolò
70 — URSO Michelangelo
71 — FERRANTE Rosario
72 — SCHIFANO Francesco
73 — VACCARO Giovanni
74 — PRINZI Salvatore
75 — FERRARO Giuseppe
76 — TARANTINO Salvatore
77 — PULETTO Gerlando
78 — MANNINO Salvatore
79 — SAVARINO Santo
80 — MESSINA Antonino
81 — TERRASI Carmelo
82 — CAMPIONE Francesco
83 — GAMBINO Antonino
84 — BRUGUGNONE Vincenzo
85 — DI MINICA Giovanni
86 — AMODEI Giovanni
87 — TROVATO Arturo
88 — BASILE Nicola
89 — ILARDO Salvatore
90 — LOMBARDO Ignazio
91 — MORICI Salvatore
92 — LA MARCA Onofrio
93 — LO GIUDICE Francesco
94 — MAZZAMUTO Pietro
95 — MINI' Giuseppe
96 — ENIA Rosario
97 — INCONTRO Salvatore
98 — PALAZZO Leoluca
99 — FIORITO Gaetano
100 — BONFIGLIO Antonino
101 — MACALUSO Cosimo
102 — PENNICA Salvatore
103 — FONTANA Ottavio
104 — DI MARCO Pietro
105 — LICARI Francesco
106 — CIANCIOLO Domenico
107 — OGNIBENE Vincenzo
108 — SPANO' GRECO Ignazio
109 — GUADAGNA Francesco
110 — D'AGATI Salvatore
111 — LA MANTIA Domenico
112 — MUSCARELLO Giovanni
113 — PARISI Angelo
114 — NASTASI Andrea
115 — SANTINO Leonardo
116 — BRUCATO Filippo
117 — SPADARO Giuseppe
118 — STABILE Domenico
119 — MAIO Giuseppe
120 — DI GIOVANNI Salvatore
121 — INZISA Carmelo
122 — MISSERI Giov. Battista
123 — MEZZO Gabriele
124 — DI CARLO Salvatore
125 — GUGLIELMINO Francesco
126 — GIULIANA Luigi di Gerlando
127 — MICCICHE' Vincenzo
128 — FIORE Francesco Paolo
129 — MAIURI Vincenzo
130 — ARCIDIACONO Raffaele
131 — TRIOLO Giuseppe

SEZIONE LAVORI REGGIO CALABRIA

1 — MINNITI Francesco
2 — LONGO Michelangelo
3 — FRONTERA Pietro
4 — MUSOLINO Domenico
5 — POLIMENI Paolo
6 — BARBARO Francesco
7 — CONTOLI Camillo
8 — LUNA Francesco
9 — MINNITI Antonino
10 — MARINO Domenico
11 — COLUCCIO Luigi
12 — GANZAROLI Olao
13 — IANNOLO Domenico
14 — LA CAVA Francesco

15 — IELLAMO Nicola
16 — MOTTA Biagio
17 — FURELLI Antonio
18 — PELLICONE Giovanni
19 — PUTORTI' Demetrio
20 — CORDOVA Vincenzo
21 — DE ROSE Francesco
22 — RUCCHIASSI Leone
23 — LICONTE Letterio
24 — CARA Francesco
25 — MOSCHELLA Domenico
26 — CILINDRO Giuseppe
27 — RUSSO Antonio
28 — BORRELLO Stefano
29 — PUTORTI' Pietro
30 — MARCIANO' Domenico
31 — VERBARI Angelo
32 — MELIDORO Vincenzo
33 — VELTRI Pietro
34 — LEO Vincenzo
35 — MESSINEO Salvatore
36 — MORABITO Pietro
37 — SPINELLA Filomeno
38 — AMBROSIO Demetrio
39 — SPINELLA Angelo
40 — BLASI Francesco
41 — BARONE Salvatore
42 — LENTO Nicola
43 — MONTENERO Savino
44 — MULINARO Domenico
45 — MESSINA Rosario
46 — PIGNATARO Gennaro
47 — CRUCITTI Fortunato
48 — ZACCARIA Leone
49 — SURIANO Giovanni
50 — CHINDEMI Gesualdo
51 — GRAZIANO Umberto
52 — MALAVENDA Antonio
53 — PELLEGRINO Gennaro
54 — ALECCI Pasquale
55 — GRANDE Giovanni
56 — PRATICO' Salvatore
57 — SAVOIA Gregorio
58 — CLEMENTE Antonio
59 — VISCOMI Fioravante
60 — SCALI Nicola
61 — MARUCA Pasquale
62 — SALERNO Eugenio
63 — MAMMI' Giov. Battista
64 — GUARNACCIA Antonio
65 — SARPA Eugenio
66 — PICCOLO Salvatore
67 — MARINO Sisto
68 — CAMINITI Carmelo
69 — UBBRIACO Francesco
70 — SCARPELLI Salvatore
71 — PALAMARA Francesco
72 — FIORILLO Luigi
73 — ROMEO Angelo
74 — RUSSO Pasquale
75 — GAGLIARDI Vincenzo
76 — CRUCITTI Salvatore
77 — CUCUNATO Domenico
78 — MAESTRI Felice
79 — CATANESE Demetrio
80 — DI COSTA Pietro
81 — DE GENNARO Ippolito
82 — VENTRICE Rosario
83 — GRAZIOSO Giuseppe
84 — GERMANO' Giuseppe
85 — SCOPELLITI Antonio
86 — DE ROSE Sante
87 — PASQUINO Mario
88 — CUPOLILLO Giovanni
89 — GRAMENDOLA Antonio
90 — AMMENDOLA Emilio
91 — MOLINARO Giovanni
92 — GUARNACCIA Natale
93 — ZIMBARO Orlando
94 — PANELLA Angelo
95 — FERRARA Angelo
96 — VICINO Nicola
97 — BRUNO Rizziero
98 — DI GAETANO Vincenzo
99 — PUTORTI' Giuseppe
100 — ORANGES Eugenio
101 — AMOROSO Francesco
102 — PASTINA Antonio
103 — TAMIRO Domenico
104 — REALE Francesco
105 — FEDELE Nicola
106 — AMBROGIO Fortunato
107 — TEDESCO Antonio
108 — MACRI' Paolo
109 — GATTI Francesco
110 — IERACE Salvatore
111 — BRINDISI Francesco
112 — DI NAPOLI Carmine
113 — CARACCIOLO Francesco
114 — COCO Alfio
115 — DE MARCO Alfredo
116 — MAURO Demetrio
117 — DELIZIA Rocco
118 — ZAPPIA Francesco
119 — MARCELLINO Giuseppe
120 — RAIMONDO Vincenzo
121 — LA PORTA Pierino
122 — CASERTA Angelo
123 — CARTOLANO Domenico
124 — SICOLI Edoardo
125 — SCOPELLITI Fortunato
126 — SCORDO Giusepe

127 — AMATO Peppino
128 — PESCE Giovanni
129 — SCARPELLI Rocco
130 — TURANO Angelo
131 — PELLICANO' Pasquale
132 — FALBO Santo
133 — CONCERTO Giuseppe
134 — CALABRO' Giuseppe
135 — CREA Giovanni
136 — FUNARO Luigi
137 — MORI Abele
138 — ITRI Domenico
139 — CALABRO' Antonino
140 — NICOLO' Antonio
141 — QUZZOCREA Giovanni
142 — PISTOCCHI Vincenzo
143 — ALATI Natale
144 — CASCARDO Guerriero
145 — GATTO Francesco
146 — FORTUGNO Sebastiano
147 — DESTEFANO Vincenzo
148 — LANZILLOTTI Menotti
149 — FILIPPONE Fortunato
150 — BARBUTO Antonio
151 — DESTEFANO Costantino
152 — DESIMONE Amedeo
153 — PALETTA Nicodemo
154 — CAPOLA Giovanni
155 — MUSCATELLO Francesco
156 — LOMBARDO Antonino
157 — RIBOTTA Ettore
158 — IANNELLO Francesco
159 — ZAVAGLIA Luciano
160 — CAMPAGNA Umberto
161 — MAURO Vincenzo

SEZIONE LAVORI ROMA

1 — LAURI Antonio
2 — PICCIONI Domenico
3 — SPINOZZI Enea
4 — VERGARI Vittorio
5 — BINI Giuseppe
6 — TUNIOLI Augusto
7 — LATTANZI Fernando
8 — FRAIOLI Antonio
9 — SCARPONI Vasco
10 — SORICELLI Carlo
11 — BOTTICCI Adolfo
12 — GENNARINI Francesco
13 — DERME Bruno
14 — BARLETTA Giulio
15 — IACOBUCCI Rocco Marco
16 — PETTI Vittorio
17 — ROTONI Arturo
18 — PASCOLI Lino
19 — GUERRINI Piero
20 — CARDONA Michele
21 — VERTICCHIO Mario
22 — DI LUCIA Luca
23 — CORE Antonio
24 — CASOLINI Domenico
25 — GIULIANI Valentino
26 — MOIELLI Giuseppe
27 — MERAVIGLIA Norberto
28 — CEPRINI Mario
29 — STEFANONI Antonio
30 — BRACCO Giuseppe
31 — CIOLLI Amerigo
32 — FRANCESCHETTI Edoardo
33 — COLUZZI Antonio
34 — VALENTINI Icilio
35 — TIBERI Adelio
36 — MARCANTONIO Emilio
37 — MURDOCCA Vincenzo
38 — SABATINI Emidio
39 — PERROTTA Vincenzo
40 — PETRUCCI Alessandro
41 — ATTILI Armando
42 — PIERUCCI Mario
43 — CIOCCOLO Cesare
44 — DEI GIUDICI Mariano
45 — MOLLICHELLA Leopoldo
46 — MARTINI Clino Benedetto
47 — COVARELLO Otello
48 — DE SANTIS Giovanni
49 — PETTI Elia
50 — MANCINI Mario
51 — TRABUCCO Rino
52 — PONZI Ferruccio
53 — FORGIONE Ettore
54 — VIOLI Giovanni
55 — DI FABIO Benedetto
56 — ALTAVILLA Tolmino
57 — BIANCO Vittorio
58 — TARULLI Emidio
59 — CORSI Romeo
60 — BELSITO Luigi
61 — POLIDORI Luigi
62 — ANTONINI Gaetano
63 — COLUCCI Vincenzo
64 — INCHINGOLO Domenico
65 — GUERRINI Romolo
66 — APOLLONIO Sabatino
67 — IACOVELLA Domenico Antonio

68 — MARINI Luigi
69 — DI CRETICO Gino Ugo
70 — PIPERNI Simplicio
71 — SANETTI Aldo
72 — AMICARELLA Gaetano
73 — FOLGORI Umberto
74 — MASI Francesco
75 — PEPARELLO Anselmo
76 — CERCHI Gerardo
77 — LAURENZI Antonio
78 — FAGIOLI Torino
79 — DI FOLCO Libero
80 — MONTRONE Nicola
81 — PAPA Marco
82 — GRIMALDI Gualberto
83 — TOTI Venenzio
84 — TAROLLA Michele
85 — CASCIOTTI Angelo
86 — PELLORCA Gisleo
87 — CENNAMO Francesco
88 — ROCCI Nello
89 — TROLLI Giovanni
90 — IASCIOTTI Antonio
91 — CATALONI Mario
92 — VALERIANI Pietro
93 — CARAMIGNOLI Orlando
94 — CASALE Antonio
95 — DE ROSSI Antonio
96 — FIDENZI Raul
97 — GRIMALDI Francescantonio
98 — PELLEGRINI Smeraldo
99 — DI M .RCO Luigi
100 — GENTILI Valentino
101 — DE SANTIS Giuseppe
102 — PASQUINI Rinaldo
103 — BAIOCCO Guglielmo
104 — DI VETTA Giuseppe
105 — GABRIELE Rocco
106 — CAPOROSSI Galieno
107 — LUCCONE Giovanni
108 — DI GIUSTO Emidio
109 — PETRUCCI Alberto
110 — TAMBURRINI Tommaso
111 — ROSATO Alessandro
112 — SONEGO Paolo
113 — PATAMIA Tommaso
114 — BUCCI Fiorigio
115 — MENICHINI Aquilino
116 — MAZZOCCHITTI Augusto
117 — TANZILLI Loreto
118 — INCAGNOLI Tullio
119 — MATTIA Libero
120 — RICCI Alderico
121 — NARDELLA Giacomo
122 — FRANZOLINI Quinto
123 — MORGIA Leonardo
124 — CRISTOFARO Ameraldo
125 — D'INVERNO Carlo
126 — D'ERAMO Mario
127 — RICCI Mario
128 — GIULIANI Aldo
129 — COLASANTI Luigi
130 — AMICUCCI Giovanni
131 — DI GIULIO Cesare
132 — TOZZI Antonio
133 — VAIOLI Francesco
134 — BASCIANI Ettore
135 — VERZEGNI Giovanni Nestore
136 — BRUSCA Leandro
137 — DI PAOLO Giuseppe
138 — ORLANDI Giovanni

SEZIONE LAVORI TORINO

1 — REY Serafino
2 — CHIESA Silvio
3 — NOVARESE Giovanni
4 — SARTIRANA Giovanni
5 — DEL PIANO Giuseppe
6 — SCAGLIONE Luigi
7 — SUSSETTO Francesco
8 — BUZIO Enrico
9 — FRUMENTO Enrico
10 — BERRUTO Nicolò
11 — ZUNINO Adolfo
12 — BIZZI Mario
13 — GUGLIELMOTTI Giovanni
14 — ROSEO Dante
15 — AIMAR Giacomo
16 — DABBENE Giovanni
17 — BOSIO Pietro
18 — VIALE Francesco
19 — CARBONE Pierino
20 — BRIGNOLO Giovanni
21 — COLLO Rinaldo
22 — FRANZO Guerino
23 — FENO Giuseppe
24 — BASTINO Gervasio
25 — MAROCCO Francesco
26 — ALDERIGHI Ezio
27 — CAPPA Pietro
28 — PIANO Alfonso
29 — IVALDI Giuseppe
30 — BERTA Domenico
31 — MONZEGLIO Federico
32 — ALLASIO Stefano

33 — BEZOARI Pierino
34 — BALDUZZI Stefano
35 — CHIATTONE Mario
36 — MOSSO Bruno
37 — STANGLINO Carlo
38 — MILANI Ferdinando
39 — BRIATORE Luigi
40 — LUCINO Mario
41 — BAGNA Bernardo
42 — BARTOLI Carlo
43 — PAGGI Eusebio
44 — LANZAVECCHIA Vincenzo
45 — BARBERIS Edoardo
46 — PLANO Giovanni

SEZIONE LAVORI TRIESTE

1 — ZANELLA Iocondo
2 — SANTINI Gino
3 — LIRUSSI Ermes
4 — RIZZI Luigi
5 — VALENT Francesco
6 — SUSANNA Antonio
7 — MATTEI Guido
8 — TOMMASINI Giuseppe
9 — VENDRAME Mario
10 — LANDONI Celeste
11 — REVELANT Giacomo
12 — MARTINIS Demetrio
13 — LIPOMANI Silvio
14 — VIDUSSI Silvio
15 — GERMANO' Pietro
16 — TARTAGLIONE Michele
17 — GRUARIN Antonio
18 — VIDOZ Luigi
19 — BUZZI Ettore
20 — ROSSETTI Romando
21 — MAI Giovanni
22 — DELLA MEA Adolfo
23 — SALIVA Antonio
24 — VUERICH Aldo
25 — ARCADI Antonio
26 — BRIA Giovanni
27 — SAITTA Vincenzo
28 — SENATORE Silvio
29 — ZANON Giovanni
30 — BELLINA Pacifico
31 — DOGARESCHI Ferdinando
32 — DE CANEVA Severino
33 — TESTA Nicola
34 — CHIARELLI Giovanni
35 — ZAMPAR Adolfo
36 — BERTONI Bruno Mario
37 — TOSO Lodovico
38 — ZANIER Romano
39 — MONICI Giovanni
40 — ZANET Enrico
41 — PROTTI Pietro
42 — ROIATTI Mario
43 — CINCOTTI Domenico
44 — ENGLARO Pietro
45 — PASSON Livio
46 — DI BENEDETTO Duilio
47 — VENTURINI Ferruccio
48 — LA PERUTA Amedeo
49 — BONASSIN Lorenzo
50 — BARZAGLI Bruno
51 — BUZZI Giovanni
52 — SALVARO Pietro
53 — BENSI Giuseppe
54 — RAIUMICH Stanislao
55 — IULIANICH Federico
56 — BERTONI Luigi
57 — RABUSIN Umberto
58 — MARIANI Giuseppe
59 — PIZZO Arturo
60 — GAIATTO Erminio
61 — ZIN Pietro
62 — PAGANINI Fortunato
63 — LIVA Giovanni
64 — TARQUINI Leonida
65 — MERLO Francesco
66 — FRULLINI Aldo
67 — TONELLOTTO Erminio
68 — BREGA Carlo
69 — GRUDINA Ferruccio
70 — FAGOTTO Riccardo
71 — MARESIA Eugenio
72 — MORETTI Luigi
73 — VELISCEK Giovanni Fortunato
74 — KOZEL Guglielmo
75 — REVIGNASSI Olinto
76 — PICCO Primo
77 — CASTELLANI Costantino
78 — PAVIOTTI Luigi
79 — VATTOVANI Andrea
80 — LIVON Edoardo
81 — ZAMPARO Ermes Luigi
82 — ZUCCHI Giuseppe
83 — FERRO Ottaviano
84 — BRESSAN Luigi
85 — ZAMO' Severino
86 — MADRIZ Francesco
87 — DRI' Guido
88 — VALENT Noè
89 — TOFFOLON Vittorio

90 — LENDARO Renzo Giuseppe
91 — GARDEL Pietro
92 — DE BIAGGIO Bruno
93 — RUSSETTI Carlo
94 — PAVIOTTI Marino
95 — ROIATTI Gelindo
96 — FRANCO Francesco
97 — CELATO Desto
98 — BASSO Siro
99 — MOLIN Espedito
100 — FADI Veturino
101 — NEGRI Arigo
102 — BADINI Tarcisio
103 — DISNAN Carissimo
104 — COCCOLO Francesco
105 — NICOLETTI Cesare Guido
106 — PAVIOTTI Olindo
107 — PASTORE Vito
108 — BRESSAN Giordano
109 — DE GIOVANNETTI Flaminio
110 — MORETTI Giulio
111 — MAIERONI Ferruccio
112 — MASSI Silvano
113 — BERTOLI Romano Angelo
114 — DELLA SCHIAVA Romano
115 — REVELANT Antonio
116 — ARMANO Emilio
117 — DALLA PIAZZA Eugenio
118 — BETUZZI Enrico
119 — SETTE Giorgetto
120 — SILVA Vittorio
121 — VECCHIET Valentino
122 — MONDINI Guido
123 — RIBOLI Onorato
124 — CARLEVARIS Innocente
125 — FURLAN Giuseppe
126 — ZANETTI Mario
127 — BARBINI Angelo
128 — SCHIOCCHET Bruno
129 — VERDI Giovanni
130 — CARUZZI Francesco
131 — BIANCHET Pietro
132 — CUZZIT Olivo
133 — CAPPELLARO Guglielmo
134 — MATTIONI Ottavio Luigi
135 — GUERRINI Reno Luigi
136 — PITTINO Attilio
137 — LANDI Pietro
138 — MATTIONI Emilio
139 — MALIGOI Pietro
140 — CALCATERRA Genesio
141 — MINEN Alceo
142 — DE NARDIN Vittorio
143 — SPADACCINO Giuseppe
144 — PRAVISANO Vincenzo
145 — MESTRONE Marcello
146 — FLORETTI Giovanni
147 — SOVRANO Guerrino
148 — FAVIT Sabino
149 — BUZZI Cesare
150 — VELISCIG Giuseppe
151 — PAVARELLI Giulio
152 — FURLAN Pietro Isidoro
153 — DEL PONTE Guerrino
154 — VENTURA Vittorio
155 — ORTIS Olivo
156 — MEDEOT Oreste
157 — BUSECCHIAN Giuseppe
158 — SIROTTI Giuseppe
159 — VERLINO Gelindo
160 — CASARSA Luigi
161 — STOJKOVIC Angelo
162 — DI GIUSTO Amleto
163 — PAOLINI Mario
164 — CECCONI Gino
165 — REVIGNASSI Gio Batta
166 — CECUTTI Elio
167 — SCIANNIMANICA Giuseppe
168 — FINO Francesco
169 — MANTOVANI Nelson
170 — ZAMMARO Luigi
171 — BRACH Giovanni
172 — CATTAROSSI Enore
173 — BASSI Primo
174 — PEDARRA Carmine
175 — VETTOR Arduino
176 — REVELANT Cirillo
177 — PIRONIO Ivo
178 — PETRI Eligio
179 — GUBIANI Pietro
180 — GRASSI Giovanni Pietro
181 — FURLAN Emilio
182 — BASTIANI Bruno
183 — DEKLEVA Giovanni
184 — MARCON Mattia
185 — ZAMPA Antivero
186 — CERNIVANI Mario
187 — REPICH Giuseppe
188 — FRANCESCHINIS Aurelio
189 — CELATO RODI Riccardo
190 — GENTILIN Angelo
191 — COSSETTINI Giuseppe
192 — POLITANO' Giuseppe
193 — PITTINO Pietro
194 — QUERINI Alessandro
195 — LAVIGNANI Simone
196 — PERCOCO Michelangelo
197 — BOLLE Arturo
198 — ZULIANI Tiziano
199 — MAIOLIN Davide
200 — MILANESE Arturo

201 — CALLIGARIS Ugo
202 — TURCO Elio
203 — OSI Francesco
204 — CUM Luigi
205 — BUZZI Quinto
206 — GRANDE Quintino
207 — SANTINI Romeo
208 — VANINI Longino
209 — TASSOTTO Giacinto
210 — MATJAK Luigi
211 — VISINTIN Luigi
212 — SERRANI Emilio
213 — VUANELLO Fermo
214 — DIVO Luciano
215 — BRAIDA Ettore
216 — GOBBATO Guerrino

SEZIONE LAVORI VENEZIA

1 — STRADELLA Giuseppe
2 — DE BIASI Umberto
3 — SPEZIE Ruggero
4 — TACCHI Natale
5 — GHIAZZA Francesco
6 — DONOLO Pietro
7 — MAIMERI Giovanni
8 — MORES Gino
9 — CALDERAN Ugo
10 — BISETTO Emilio
11 — MASCALZONI Gaetano
12 — TIVERON Carlo
13 — SALVETTI Roberto
14 — MATTIUSSI Angelo
15 — GUERRA Serafino
16 — FRANCESCHINI Riccardo
17 — ZENATTI Zefiro
18 — CAVEDONI Giulio
19 — LORENZONI Paolo
20 — PASE Vittorino
21 — MENEGHINI Silvio
22 — TAMBURINI Luciano
23 — CALMASINI Gaetano
24 — FORTE Paolo
25 — ZERBINI Alessandro
26 — CASAGRANDE Ferdinando
27 — ROSSI Livio
28 — SARTORI Ettore
29 — MARTINI Guido
30 — PELANDA Paolo
31 — BURGOVICH Angelo
32 — FABRIS Giacomino
33 — BIANCO Armando
34 — POSSAMAI Paolo
35 — VISONA' Mario
36 — FURLANETTO Ivo
37 — LINASSI Gino
38 — COLONNELLO Luigi
39 — CHIARCOS Giuseppe
40 — PASI Alessandro
41 — ROSSI Nicola
42 — COSSO Alfredo
43 — PIGHI Mario
44 — DAL CORSO Giuseppe
45 — CRISTOFORETTI Silvino
46 — ALIPRANDI Ferulio
47 — SALAZZARI Ugo
48 — MANSUTTI Celso
49 — OLIVIERI Albino
50 — BERTOLDO Gino
51 — PADOVANI Leonello
52 — MORESCO Francesco
53 — CERONUTTI Virginio
54 — PACCAGNELLA Fioravante
55 — MIATTO Ugo
56 — BOLCATO Mario
57 — PADOVANI Luigi
58 — SORDO Santo
59 — BALLESTRIN Innocente
60 — FIACCHI Elmore
61 — ACCATINO Ovaldo
62 — TOSO Giuseppe
63 — LORENZETTI Alfredo
64 — SPOLAOR Cesare
65 — FENICI Walter
66 — GILARDI Nelio
67 — DE MARTINI Vittorio
68 — SCALARI Umberto
69 — DEBIASI Bruno
70 — PRETE Luigi
71 — CAMPIONI Pietro
72 — REDOLFI Antonio
73 — BIONDANI Luigi
74 — TOSI Gino
75 — SARTORI Giacomo
76 — VEZZARO Narciso
77 — BRAGAGGIA Gino
78 — FURLAN Giacomo
79 — RESTELLI Aldo
80 — GEREMIA Ferruccio
81 — BENATELLI Ettore
82 — BUSOLIN Umberto
83 — SGUERZI Giobatta
84 — OTTOLINI Luigi
85 — MILIC Giuseppe
86 — GIACOMELLI Luigino
87 — BALLARINI Mario
88 — OTTOLINI Gino

89 — LIANI Arturo
90 — VALENTINI Alceste
91 — CECCHINI Beniamino
92 — BERTI Valerio
93 — RIBOLLI Valerio
94 — MIGLIORANZI Giuseppe
95 — LORENZON Vittorio
96 — PEDRON Albino
97 — OTTAVIANI Pietro
98 — MUZZO Giuseppe
99 — SABBADINI Duilio
100 — DOSI Giuseppe
101 — GANZER Francesco
102 — BACCARIN Ernido
103 — VISONA' Carlo
104 — ONGARO Leopoldo
105 — PILASTRO Ermenegildo
106 — PAROLIN Mario
107 — BOSCHERI Luigi
108 — CAZZADORI Zefferino
109 — ADAMI Ernesto di Aless.
110 — PIVA Silvio
111 — PERON Adolfo
112 — GNESIN Gino
113 — DAL FARRA Mario
114 — DE PIERI Cesarino
115 — RAGAZZO Aldo
116 — POLICANTE Ernesto
117 — DALLA GRANA Mario
118 — FILIPPINI Crescentino
119 — DELLA LENA Giovanni
120 — CAPPELLATO Umberto
121 — PATRON Vincenzo
122 — SOLIN Ettore
123 — GARBI Bruno
124 — TRAINOTTI Giuseppe
125 — RUI Antonio
126 — ZANELLA Angelo
127 — STRAMARE Giovanni
128 — VIGUTTI Carmelino
129 — LEVER Vittore
130 — VIVIAN Giuseppe
131 — BATTISTI Santo
132 — SCHIO Sebastiano
133 — ZORZETTO Giovanni
134 — FAVIT Marino
135 — BAZZOTTI Gaetano
136 — SCARSINI Raffaello
137 — BRAIDO Pietro
138 — CIRCOSTA Francesco
139 — DAL MOLIN Antonio
140 — MENEGHELLI Gilio
141 — SPOLAOR Gino
142 — RECCHIA Nello
143 — FOLETTO Ferdinando
144 — GIRARDI Guido
145 — FERRON Romano
146 — TURCHETTO Angelo
147 — LEVORATO Vincenzo
148 — BECCHERLE Massimiliano
149 — VINCENZOTTI Placido
150 — SARTORI Igino
151 — PRIOR Giuseppe

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1938-XVI, n. 763. — *Concorso interno per n. 12 posti di Capo deposito di 3ª classe.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 16 settembre 1938-XVI, N. PAG. 040/24/151867 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Sono indetti esami di concorso interno per n. 12 posti di Capo Deposito di 3ª classe con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale ».

Roma, lì 27 settembre 1938-XVI.

Il Ministro:
BENNI.

Norme per gli esami del concorso a posti di Capo-deposito di 3ª classe.

1 — In relazione all'art. 60 del Regolamento del Personale viene indetto un esame di concorso interno per n. 12 posti di Capo Deposito di 3ª classe.

Al concorso possono partecipare i macchinisti di 1ª classe ed i macchinisti della trazione a vapore, nonchè i pari qualifica della T. E. abilitati alla T. V. i quali, tutti alla data di pubblicazione del presente comunicato sul Bollettino Ufficiale abbiano almeno due anni di anzianità nel grado di macchinista — purchè abbiano prestato più di cinque anni di servizio con la qualifica di fuochista e precisamente per un periodo di durata tale che, computato per metà il periodo di servizio con qualifica di fuochista eccedente i cinque anni e sommatolo al periodo di anzianità da macchinista si abbia un periodo complessivo non inferiore a cinque anni — ed abbiano funzionato da Capo Deposito o da distributore per almeno 180 giorni complessivamente anche se in vari periodi.

Potranno inoltre concorrere agli esami stessi i Sotto capi tecnici promossi a tale qualifica non posteriormente al 1° luglio 1938, purchè abbiano prestato servizio di macchina per almeno un anno.

2. — Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare per il tramite gerarchico non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale, apposita domanda compilata su carta da bollo da L. 6 indirizzata al Servizio Materiale e Trazione.

I Capi delle Sezioni, delle Officine ecc. dai quali dipendono gli aspiranti, trasmetteranno al Servizio Materiale e Trazione le domande ricevute per l'ammissione al concorso entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza capacità, attitudine alla dirigenza, nonchè sulle funzioni superiori esercitate, indicando complessivamente il numero delle giornate effettive nelle funzioni stesse.

Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione, per ognuno di essi, della data di nascita e di nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1933-1937, nonchè eventualmente della data d'iscrizione al P. N. F.; se sia ex combattente della guerra 1915-18, se abbia benemerenze fasciste, con le puntazioni assegnate per ciascuno dei detti requisiti in base al R. D. 19 agosto 1927, n. 1711 ed alle istruzioni per l'applicazione del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716, approvate col D. M. 16 aprile 1935, n. 2845 e infine se abbia partecipato alle operazioni militari in A. O. I. od all'estero in servizio militare non isolato (D. M. 7 giugno 1938, n. 3234).

3 — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente da una apposita Commissione esaminatrice di cui è cenno in appresso, in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale ed in base agli elementi di cui al precedente punto 2° e dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

4 — Gli esami saranno effettuati da un'apposita Commissione esaminatrice composta di un Presidente di grado non inferiore al 2° e di due membri di grado non inferiore al 4° da nominarsi dal Direttore Generale su proposta del Servizio Materiale e Trazione.

Detta Commissione, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami ha facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi e provvede alle opportune notifiche agli agenti am-

messi al concorso, a mezzo dei Capi immediati, in merito alla località nella quale avranno luogo le prove di esame e alla relativa data.

Per le prove facoltative di lingua francese, inglese e tedesca, di cui è cenno in appresso, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per le prove stesse, Funzionari competenti dell'Amministrazione.

5 — Gli esami consisteranno in due prove scritte, una grafica ed una orale.

La prima prova scritta consisterà in una relazione su argomento d'indole professionale, da servire anche come saggio di composizione italiana; la seconda nella soluzione di un problema di aritmetica, geometria e fisica nei limiti che a queste materie sono assegnati dal punto *a*) dei programmi di esame A e B.

La prova grafica riguarderà il disegno a mano libera di pezzi di locomotive a vapore o elettriche.

La priva orale verterà per tutti sulle materie del programma A, e per quelli abilitati alla trazione elettrica anche sulle materie del programma B.

A richiesta dei candidati sarà consentita anche una prova facoltativa in ciascuna delle lingue francese inglese e tedesca.

Detta prova sarà orale e verrà tenuta in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato di saper sostenere nella lingua prescelta una breve conversazione su argomento di indole pratica.

6 — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice è il seguente:

Prove scritte:

Relazione	punti	10	per ciascuno dei componenti della Commissione.
Saggio di aritmetica, geometria, fisica .	»	10	
Saggio di disegno	»	10	
Prova orale (trazione a vapore)	»	30	
Prova orale (trazione elettrica)	»	9	complessivamente per tutti i membri della Commissione.
Prova facoltativa sulle lingue estere (per ciascuna prova)	»	3	

Saranno inoltre attribuiti a ciascun concorrente, in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 2°, fino a 10 punti in complesso per la valutazione dei requisiti di attitudine alla dirigenza, di condotta e di capacità, tenendo anche conto delle funzioni di grado superiore esercitate. Di tale votazione profitteranno i candidati riusciti idonei nelle prove scritte e orali.

7 — Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i 63/90 del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritta e grafica purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 18/30 dei punti attribuiti alla prova stessa.

I candidati per essere riconosciuti idonei dovranno riportare nella prova orale TV. almeno 63/90 dei punti stabiliti.

8 — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nei requisiti di attitudine alla dirigenza, condotta e capacità costituisce la classificazione complesiva che determina la graduatoria di merito, che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale di esame.

A parità di voti sarà data la precedenza agli agenti di qualifica superiore e fra questi ai candidati che abbiano conseguito tutte e due le abilitazioni. Fra coloro che si trovino in condizioni di parità rispetto ai detti requisiti sarà

data la preferenza agli ex combattenti e a coloro che abbiano benemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale, modificato dall'art. 6 del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716 (tenute presenti anche le istruzioni per l'applicazione dei R. D. L. 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 2179 per gli ex combattenti dell'A. O. I., ecc. approvate col D. M. 7 giugno 1938, n. 3234) con preferenza agli agenti che per i detti titoli abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva.

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà essere tenuto conto dal titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale e del maggior carico di famiglia.

9 — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella graduatoria come sopra compilata saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso.

10 — I candidati che verranno dichiarati vincitori del concorso verranno immessi nelle funzioni superiori in ordine alla graduatoria di esame, man mano che si renderanno vacanti i posti da coprire e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della durata effettiva di sei mesi a termini dell'art. 63 del Regolamento del personale.

Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione saranno considerati rinunciatari alla promozione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

11 — Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere per qualsiasi motivo, eliminati dalle graduatorie di esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori un ugual numero di agenti riusciti idonei oltre il quantitativo dei posti stabiliti, seguendo l'ordine della graduatoria.

12 — La graduatoria di merito approvata da S. E. il Ministro, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

13 — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite sarà escluso dal concorso con deliberazione della Commissione esaminatrice.

MATERIE D'ESAME

Programma A

a) CULTURA GENERALE E TECNICA:

Aritmetica e geometria elementare — Prime 4 operazioni di aritmetica con numeri interi o decimali e con frazioni ordinarie - Elevazione a potenza ed estrazione della radice quadrata. Numeri primi, massimo comune divisore e minimo comune multiplo - Sistema metrico decimale e sue applicazioni - Numeri complessi (ore, grandi e misure inglesi) - Formule letterali di calcolo aritmetico e loro applicazioni - Uso delle tabelle numeriche dei manuali e prontuari, misura delle superfici e delle principali figure piane e del volume dei solidi più comuni - Applicazioni a casi pratici ed al calcolo del peso di materiali di ordinario impiego.

Nozioni di fisica — Differenti specie del moto - Lavoro e sue forme, proprietà fondamentali dei liquidi e dei gas e leggi relative - Barometri manometri, calore, suoi effetti generali ed applicazioni; termometri, pirometri - Equivalente dinamico della caloria - Proprietà del vapore d'acqua nei suoi diversi stati (umido, saturo, secco e soprariscaldato).

Delle macchine — Differenti specie di macchine, lavoro motore, lavoro attivo e passivo - Potenza delle macchine e loro rendimento - Organi elementari delle macchine semplici, organi per la trasmissione e per la trasformazione del movimento, pulegge, ingranaggi bielle, manovelle, eccentrici circolari. Materiali impiegati nella costruzione delle macchine - Nozioni elementari sui motori termici usati nelle industrie.

Delle macchine a vapore — Varie specie di macchine e criteri di classifica - Generatori di vapore; parti che li costituiscono e loro funzioni - Generalità sulla combustione e sui combustibili - Caldaie a grande, media e piccola capacità di acqua, loro caratteristiche di funzionamento; caldaie a focolaio esterno ed a focolaio interno (Cornovaglia); disposizioni varie che derivano dai tipi fondamentali. Caldaie a tubi di fumo, misto, verticali - Caldaie a tubi d'acqua, apparecchi d'alimentazione e di sicurezza - Accessori.

Motori a vapore; a moto alterno e rotativo; cenni differenziali - Organi di produzione e di trasformazione del lavoro sulla motrice a stantuffo - Distribuzione del vapore a cassetto semplice - Distribuzioni perfezionate a valvole - Inversione del movimento - Regolazione del movimento e del lavoro; espansione multipla; ragione del suo impiego; sistemi Wolf e Compound - Impiego del valore surriscaldato con espansione semplice e frazionata.

Nozioni generali di elettricità e magnetismo — Macchine generatrici, trasformatrici ed alimentatrici di energia elettrica.

b) Cultura tecnica speciale:

Locomotiva — Aderenza - Sforzo di trazione - Potenza della locomotiva - Caldaia e sue caratteristiche - Parti costituenti la caldaia, il focolaio ed il camino - Combustione nei forni con particolare riguardo ai combustibili usati - Varie qualità e caratteristiche dei combustibili nei riguardi del loro uso nelle locomotive - Scappamento e sua influenza sulla combustione e sulla produzione del vapore - Apparecchi di alimentazione di presa a vapore ed accessori diversi - Organi di produzione di trasmissione del movimento - Apparecchi di lubrificazione - Apparecchi ed organi della distribuzione - Sistemi di distribuzione (col doppio eccentrico e settore, Walschaert o speciali); cassetti semplici equilibrati, cilindrici - Singolarità ed anormalità della marcia delle locomotive - Marcia a regolatore chiuso e a controvapore - Locomotiva a doppia espansione ed a vapore surriscaldato - Carro della locomotiva a tender, telaio, rodigio, sospensione. Ripartizione, distribuzione e regolarizzazione del peso sugli assi - Circolazione in curva ed apparecchi atti a facilitarla e ad assicurarla - Mezzi di frenamento - Freni a mano, continui ed automatici; loro caratteristiche.

Nozioni pratiche relative al servizio delle locomotive, condotta del fuoco ed alimentazione - Condotta della locomotiva - Avarie in servizio - Verifiche diverse sulle locomotive.

Nozioni pratiche di tecnologia in relazione alla locomotiva ed alle riparazioni correnti dei depositi.

c) Materie di servizio:

Regolamenti sui segnali e sulla circolazione dei convogli - Istruzione sul freno Westinghouse - Regolamenti sulle prove e visite delle caldaie - Istruzioni tecniche del Servizio Materiale e Trazione relative alle riparazioni delle locomotive ed automotrici - Regolamento sul servizio macchinisti e fuochisti - Norme per la formazione degli orari e turni di servizio del personale delle locomotive - Disposizioni contenute nella prefazione dell'orario generale relative alla composizione dei treni secondo la prestazione delle locomotive, alle disposizioni circa la frenatura dei treni, alla velocità massima ed alla circolazione

delle locomotive sulla Rete. Norme amministrative riguardanti il servizio dei Depositi - Regolamento del personale - Disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro primi soccorsi, denunce.

Programma B

a) Cultura generale tecnica:

Elettricità e magnetismo — Carica elettrica, corpi conduttori e isolanti - Massa, densità, potenziale elettrico - Corrente elettrica - Resistenza e conducibilità - Forza elettromotrice - Differenza di potenziale - Intensità e densità di corrente - Circuiti elettrici - Legge di Ohm e di Joule - Unità di misure elettriche - Pile primarie e secondarie (accumulatori).

Magneti permanenti e temporanei - Induzione magnetica - Campo magnetico - Flusso d'induzione - Unità di misure magnetiche - Circuito magnetico - Magnetismo residuo - Isteresi.

Elettromagnetismo — Campo magnetico prodotto da una corrente - Solenoide - Elettrocalamita - Forza elettromotrice e correnti indotte in un circuito - Legge di Lenz.

Correnti elettriche — Corrente continua, variabile ed alternata - Grandezze relative alle correnti alternate - Induzione mutua - Autoinduzione - Impedenza - Corrente attiva e reattiva - Correnti bifasi e trifasi - Correnti parassite.

Campi magnetici alternativi — Campi monofasi, bifasi, trifasi - Campi rotanti, bifasi, trifasi - Istrumenti di misura e misure elettriche - Amperometri - Voltometri - Wattometri - Misure di intensità, di tensione, di resistenza e di potenza.

Macchine: generatrici trasformatrici e utilizzatrici dell'energia elettrica.

Dinamo a corrente continua - Alternatori, trasformatori statici - Trasformatori Scott - Trasformatori e convertitori rotanti - Motori a corrente continua - Motori a corrente alternata - Motori a campo rotante; connessione in cascata; loro funzionamento come generatori - Potenza - Rendimento dei generatori - Trasformatori e motori.

Impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica — Centrali termiche ed idrauliche; linea di trasmissione, perdite varie nella trasmissione.

b) Cultura tecnica speciale:

Sistemi di trazione — Trazione a corrente continua, monofase e trifase - Caratteristiche dei motori relativi - Sottostazione, linea di contatto - Organi di presa corrente.

Locomotive ed automotrici elettriche — Aderenza - Sforzo di trazione al cerchione, al gancio - Carro, telaio, sale, ruote e boccole.

Sospensione - Distribuzione e regolazione del peso sugli assi - Circolazione nelle curve - Trasmissione del movimento (bielle ed ingranaggi), freni a mano continui, automatici - Accessori vari. Equipaggiamento elettrico: a corrente continua e trifasica - Avviamento, ricupero di energia, freni elettrici - Trazione semplice - Trazione multipla - Nozioni pratiche sul servizio delle locomotive e delle automotrici e sulla loro condotta - Avarie in servizio - Verifiche diverse - Prove e visite regolamentari - Norme pratiche di tecnologia con speciale riguardo ai locomotori ed alle riparazioni che possono aver luogo nei depositi.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 41

13 Ottobre 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1514. — *Disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 17 luglio 1919, n. 1176, recante disposizioni sulla capacità giuridica della donna ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, concernente le assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme per la disciplina della assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assunzione delle donne agli impieghi presso le Amministrazioni dello Stato e gli altri Enti od Istituti pubblici, ai quali esse sono ammesse in base alle disposizioni in vigore, nonchè agli impieghi privati, è limitata alla proporzione massima del dieci per cento del numero dei posti. E' riservata alle pubbliche Amministrazioni la facoltà di stabilire una percentuale minore nei bandi di concorso per nomine ad impieghi.

Le pubbliche Amministrazioni e le aziende private che abbiano meno di dieci impiegati, non possono assumere alcuna donna quale impiegata. E' fatta eccezione nei riguardi delle aziende private per le parenti od affini sino al 4° grado del titolare dell'azienda.

Art. 2.

Oltre i casi già previsti dalle vigenti leggi, gli ordinamenti delle singole Amministrazioni stabiliranno l'esclusione della donna da quei pubblici impieghi ai quali sia ritenuta inadatta, per ragioni di inidoneità fisica o per le caratteristiche degli impieghi stessi.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano per gli impieghi pubblici che, in considerazione delle loro caratteristiche, sono riservati alle donne in via esclusiva dalle disposizioni in vigore e per gli impieghi pubblici e privati che risultano particolarmente adatti per le donne e che saranno successivamente specificati con decreto Reale.

Art. 4.

Le aziende private sono tenute ad inviare ai rispettivi Consigli provinciali delle corporazioni, entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, un elenco numerico del personale dipendente, distinto per categorie e sesso.

Copia di tale elenco deve essere conservata presso la sede della azienda e aggiornato con le successive variazioni.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 5 ottobre 1938-XVI

Tale copia deve essere esibita a richiesta dell'Autorità.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.

Art. 5.

Le donne che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, occupano, presso Amministrazioni dello Stato ed altri enti od Istituti pubblici, posti in soprannumero rispetto alla percentuale fissata con l'art. 1, saranno mantenute in servizio fino al compimento dell'anzianità minima di carriera richiesta per il collocamento in posizione di quiescenza e, se assunte con contratto a termine, saranno mantenute in servizio fino alla scadenza del contratto. Qualora tale scadenza si verifichi prima di un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contratto potrà essere prorogato fino al compimento di detto triennio.

Le donne che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, occupano presso aziende private posti in soprannumero rispetto alla percentuale fissata con l'art. 1, saranno entro il termine di tre anni gradualmente sostituite con personale maschile, previa la corresponsione a loro favore dell'indennità di licenziamento, a norma delle disposizioni in vigore.

Qualora, nell'attuazione della disposizione di cui al primo comma, il numero delle impiegate che, avendo uguale anzianità, abbiano raggiunto contemporaneamente il limite minimo di servizio per essere collocate in posizione di quiescenza, sia superiore a quello dei posti in soprannumero rispetto alla percentuale di cui all'art. 1, saranno osservati per la conservazione dell'impiego, in quanto applicabili alle donne, i criteri preferenziali stabiliti dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XIII, n. 1176, per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Nella attuazione della disposizione di cui al secondo comma, le aziende private osserveranno, per la determinazione delle impiegate che dovranno essere mantenute in servizio nei limiti della percentuale di cui all'art. 1, e per la determinazione dell'ordine di licenziamento di quelle eccedenti tale percentuale, gli stessi criteri preferenziali, in quanto applicabili alle donne, stabiliti dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XIII, n. 1176.

Art. 6.

Sono abrogati il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto, o col medesimo incompatibile.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Duce, Primo Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1938-XVI. — *Regolamento uniforme per la pubblicazione di provvedimenti tariffari riguardanti il traffico merci internazionale.* (1)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero C. 333/5078/65;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Sono approvati gli accordi con l'Austria *), la Bulgaria, la Cecoslovacchia, la Jugoslavia, la Polonia, la Romania e l'Ungheria risultanti dall'allegato al presente decreto, riguardanti il regolamento uniforme per la pubblicazione dei provvedimenti tariffari concernenti il traffico merci internazionale.

Roma, addì 22 marzo 1938 - Anno XVI.

Il Ministro: BENNI

(Traduzione del testo originale tedesco).

Accordo per il regolamento uniforme della pubblicazione dei provvedimenti tariffari relativi alle tariffe ferroviarie dirette internazionali per il trasporto delle merci.

Le Parti contraenti, allo scopo di disciplinare uniformemente la pubblicazione delle tariffe ferroviarie dirette internazionali per il trasporto delle merci, ed in esecuzione delle disposizioni dell'art. 9, paragrafo 1 della "Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia" del 23 novembre 1933, hanno convenuto, per la durata della stessa, quanto segue:

Nozione e forma della pubblicazione

§ 1. — I provvedimenti tariffari (attivazioni, aggiunte, modificazioni, soppressione delle tariffe ferroviarie dirette internazionali per il trasporto delle merci **) sono considerati debitamente pubblicati a norma del paragrafo 1 dell'art. 9 della C.I.M., se:

a) il provvedimento è notificato nei giornali ufficiali delle ferrovie che partecipano alla tariffa come mittenti o destinatarie dei trasporti, e se

b) negli Stati a cui appartengono queste ferrovie il provvedimento è riprodotto integralmente nel giornale ufficiale stesso oppure è messo, sotto forma di libro, fascicolo o fogli sciolti, a disposizione del pubblico, per l'acquisto, presso gli uffici a tal uopo designati.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 27 settembre 1938-XVI.

*) Ora con la Germania, subentrata all'Austria.

**) Alla stessa stregua vanno considerati anche singoli prezzi diretti internazionali.

§ 2. — In caso di discordanza delle notificazioni, nel caso concreto, fa norma la notificazione della ferrovia partecipante alla tariffa come mittente dei trasporti.

Contenuto della pubblicazione

§ 3. — Nel giornale ufficiale deve essere indicata esattamente la data dell'attivazione o della soppressione del provvedimento tariffario e, in quanto non si tratti dei casi indicati nel paragrafo 4, deve esserne riprodotto il testo integrale.

§ 4. — Qualora si tratti di un provvedimento tariffario da pubblicare sotto forma di libro, fascicolo o fogli sciolti, non è necessario che il giornale ufficiale riporti il testo integrale del provvedimento, ma è sufficiente la notificazione della pubblicazione della tariffa (libro, fascicolo o fogli sciolti). In tal caso la noticazione deve contenere la denominazione esatta della tariffa, nonchè gli uffici presso i quali può essere acquistata.

Termini di pubblicazione.

§ 5. — *a*) (1) I provvedimenti tariffari coi quali vengono attuati aumenti di tariffa o inasprimenti delle condizioni di trasporto devono essere notificati nei giornali ufficiali menzionati al paragrafo 1-*a*), 15 giorni e, per le tariffe relative ai trasporti con i porti di mare, 30 giorni prima della data alla quale il provvedimento tariffario deve entrare in vigore; per le tariffe relative ai trasporti con i porti di mare il termine di 30 giorni può essere ridotto dalle ferrovie, previo consenso delle loro superiori autorità competenti, a 15 giorni.

a) (2) "Se contrariamente alle norme di cui sopra la notificazione dei predetti provvedimenti tariffari ha luogo più tardi, essi entreranno in vigore soltanto dopo trascorso i termini su menzionati".

b) (1) Qualora la notificazione non riproduca il testo integrale del provvedimento tariffario, la tariffa (libro, fascicolo o fogli sciolti) deve essere messa a disposizione del pubblico per l'acquisto, presso gli uffici all'uopo designati, negli Stati a cui appartengono le ferrovie tenute alla notificazione a norma del paragrafo 1-*a*), almeno 15 giorni, prima della data alla quale il provvedimento tariffario deve entrare in vigore.

In via eccezionale è sufficiente, per aumenti di tariffa o per inasprimenti delle condizioni di trasporto, un termine di tre giorni in luogo di quello di 15 giorni, quando nella notificazione dei provvedimenti stessi nei giornali ufficiali, sia accennato alla successiva messa a disposizione del pubblico e siano contenute delle indicazioni sufficienti per poter computare senza difficoltà i nuovi prezzi di trasporto ed altre tasse, e per permettere al pubblico di farsi una idea esatta delle nuove condizioni di trasporto.

b) (2) Se, contrariamente alle norme di cui sopra, in qualcuno degli Stati suddetti le tariffe vengano messe a disposizione del pubblico più tardi, esse entrano in vigore 15 giorni (nel caso si tratti degli aumenti di tariffa o degli inasprimenti contemplati al comma *b*), secondo capoverso, tre giorni) dalla data alla quale esse sono state messe a disposizione del pubblico per l'acquisto.

§ 6. — Le modificazioni apportate ai prezzi di tariffa e alle altre tasse per ragioni di oscillazioni di cambio, nonchè le correzioni nelle tariffe di errori evidenti, possono essere pubblicate con effetto immediato.

§ 7. — Tutti gli altri provvedimenti tariffari (come riduzioni di prezzi o altre agevolazioni nelle condizioni di trasporto) devono essere pubblicati al più tardi il giorno prima della data alla quale il relativo provvedimento tariffario deve entrare in vigore.

§ 8. — Per il computo dei termini sopra menzionati non vanno presi in considerazione il giorno in cui esce il giornale ufficiale contenente la notifica ed il giorno in cui la tariffa viene messa a disposizione del pubblico per l'acquisto.

Giornali ufficiali.

§ 9. — L'autorità competente di ciascuno Stato stabilisce i giornali ufficiali nei quali devono essere pubblicati i provvedimenti tariffari indicati al paragrafo 1.

§ 10. — In ciascuna tariffa devono essere indicati i giornali ufficiali nei quali sono fatte le pubblicazioni concernenti la tariffa stessa.

Uffici presso i quali si acquistano le tariffe.

§ 11. — L'autorità competente di ciascuno Stato designa gli uffici tenuti a mettere le tariffe a disposizione del pubblico per l'acquisto.

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1938-XVI. — *Importazione dall'estero di varietà di patate esclusivamente destinate ad uso di semina.* (1)

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987;
Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1927 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1927, n. 73) concernente la importazione di piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali soggetti a vincoli fitosanitari;
Considerata l'opportunità di consentire temporaneamente, entro certi limiti e con le necessarie cautele, l'importazione dall'estero di varietà di patate da semina, allo scopo di rinnovare la sementa;
Visto il parere dei Ministri per le corporazioni, per le finanze e per gli scambi e le valute;
Udito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando il divieto d'importazione di patate sancito dall'art. 8, lettera *c*), del decreto Ministeriale 3 marzo 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1927, n. 73, può essere consentita, in via eccezionale, per

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 27 settembre 1938-XVI.

la campagna 1938-1939, e sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione delle patate sino al limite di quintali centocinquantamila, purchè esclusivamente per uso di semina e da destinarsi prevalentemente alle zone di produzione precoce per l'esportazione.

L'importazione è ammessa per provenienza da Stati nei quali esista una organizzazione tecnica per la produzione di varietà di patate da semina di riconosciuta importanza agraria e che corrispondano alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Art. 2.

Le patate da semina da ammettersi all'importazione dovranno provenire da località immuni dai seguenti parassiti: Doriphora decemlineata, Synchytrium endobiaticum, Phthorimaea operculella, Heterodera rostochiensis, Epitrix cucumeris.

Le patate dovranno inoltre provenire da colture sottoposte a controllo tecnico d'Istituti degli Stati di provenienza e riconosciuti dagli Stati medesimi, sia nei riguardi della selezione, sia nei riguardi dei fenomeni degenerativi (malattie da virus). Le patate dovranno essere immuni da qualsiasi alterazione con una tolleranza complessiva al riguardo del 3 %.

Art. 3.

Le licenze all'importazione di patate da semina sono rilasciate dal Ministero delle finanze su proposta del Ministero per gli scambi e per le valute. La Regia stazione di patologia vegetale di Roma, via S. Susanna, 13, la quale compirà gli accertamenti necessari per la constatazione dello stato di sanità delle patate, compresa la visita alle colture di origine in tutti quei Paesi nei quali questa sarà ritenuta necessaria, fisserà le norme per il controllo fitosanitario agli effetti della definitiva importazione nel Regno.

Art. 4.

Il contingente di cui all'art. 1 è ripartito fra le Organizzazioni di categorie interessate dalla Commissione di cui all'art. 7 del presente decreto. Dette Organizzazioni, ciascuna per la parte di propria competenza, provvederanno, direttamente o a mezzo di organi all'uopo designati, a ripartire le rispettive quote fra i richiedenti della rispettiva categoria.

Le proposte di assegnazione ai singoli concessionari saranno trasmesse per il visto alla Regia stazione di patologia vegetale e successivamente per l'approvazione al Ministero per gli scambi e le valute, il quale provocherà dal Ministero delle finanze la concessione delle relative licenza.

Art. 5.

Gli Enti e le persone che si trovino nelle condizioni di cui sopra, qualora intendano, per la prossima campagna, importare patate da semina, dovranno farne domanda in carta da bollo da L. 6 che dovrà pervenire entro il 20 ottobre 1938-XVI, alla Confederazione fascista degli agricoltori o alla Confederazione fascista dei commercianti, a seconda che il richiedente sia un ente agrario o un agricoltore, oppure una Ditta commerciale, indicando:

a) le località estere dalle quali desiderano prelevare le patate da importare;

b) la varietà e la relativa classifica di riproduzione, il quantitativo che intendono importare.

La domanda stessa dovrà, inoltre, contenere l'esplicita dichiarazione che

l'importatore accetta tutte le condizioni prescritte dal presente decreto e tutte le altre che saranno dettate dalla predetta Regia stazione di patologia vegetale; che si obbliga inoltre a trasmettere settimanalmente a quest'ultima, dopo l'arrivo delle patate, l'elenco delle aziende nelle quali saranno eseguite le coltivazioni, con l'indicazione delle varietà e relativa quantità, la precisa località di provenienza, e che, infine, riconosce di non aver diritto a ripetere risarcimento di danni da qualsiasi causa dipendenti.

All'atto della domanda il richiedente dovrà versare alla Organizzazione di categoria di cui fa parte: (Confederazione fascista degli agricoltori o Confederazione fascista dei commercianti), in rapporto alla quantità di patate richiesta, la quota delle spese necessarie per gli accertamenti di cui all'art. 3, e nella misura che sarà fissata nelle norme dettate dalla Regia stazione di patologia vegentale. Le singole Organizzazioni provvederanno a rimettere alla Regia stazione suddetta, entro 15 giorni dall'avvenuta assegnazione, l'importo complessivo corrispondente ai quantitativi assegnati.

Art. 6.

E' data facoltà alla Regia stazione di patologia vegetale di esercitare, anche con sopraluoghi ai magazzini e alle coltivazioni, il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto e delle norme che saranno dettate dalla Regia stazione stessa, avvalendosi dei Regi osservatori e dei Commissariati provinciali per le malattie delle piante. Gli Enti agrari, gli agricoltori e le Ditte commerciali autorizzati alla importazione hanno obbligo di fornire tutte le indicazioni e di esibire tutti i documenti che all'uopo saranno richiesti dagli incaricati del controllo.

Art. 7.

La Commissione incaricata della ripartizione del contingente di cui all'articolo 1 fra le Organizzazioni di categorie interessate, sarà presieduta dal direttore generale dell'Agricoltura e costituita da un funzionario della Direzione generale predetta, da un funzionario del Ministero delle corporazioni, da un funzionario del Ministero per gli scambi e per le valute, dal direttore della Regia stazione di patologia vegetale, da un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori, da un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti, da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e da un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Art. 8.

Le spedizioni di patate da semina dovranno effettuarsi in sacchi piombati dal Servizio fitopatologico dello Stato di origine e dovranno essere accompagnate da un certificato di origine e di sanità, secondo il modello allegato, nonchè da un certificato rilasciato dagli Istituti di controllo tecnico sulle colture di cui all'art. 2.

Art. 9.

L'importazione non potrà protrarsi oltre il 30 aprile 1939 e dovrà avvenire attraverso i seguenti transiti di confine: Modane, Ventimiglia, Domodossola, Chiasso, Fortezza, Tarvisio, Postumia, Trieste, Genova, Savona, Livorno, Napoli, Bari, Barletta Brindisi, Gallipoli, Catania e Cagliari.

Art. 10.

La concessione della licenza ad importare patate da semina potrà essere in qualsiasi momento revocata, sia nei confronti dell'importatore il quale sia

incorso in inosservanze delle norme contenute nel presente decreto e di quelle dettate dalla Regia stazione di patologia vegetale, sia per qualsiasi ragione di carattere fitosanitario.

Art. 11.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno punite ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1938 - Anno XVI.

Il Ministro: Rossoni

Certificato di origine e di sanità
per l'esportazione di patate da semina in Italia

Il sottoscritto, delegato del Servizio fitopatologico ufficiale, dichiara:

1) che le patate contenute nella spedizione qui sotto descritta sono state esaminate in data odierna e trovate immuni da cancro, da scabia, da tignola e da altre alterazioni e che provengono per intero dalle colture eseguite da . . . . (1) e situate nel comune di . . . . provincia di . . . . ;

2) che le colture anzidette sono immuni dai seguenti parassiti: Doriphora decemlineata, Synchytrium endobioticum, Phthorimaea operculella, Heterodera rostochiensis, Epithrix cocumeris;

3) che entro un raggio di 200 chilometri dal campo su cui sono state raccolte le patate non è stata constatata la presenza di Doryphora, nè degli altri suddetti parassiti entro un raggio almeno di due chilometri;

4) che per la spedizione si sono impiegati imballaggi nuovi;

5) che ogni collo è stato da lui stesso munito di piombo col timbro del servizio fitopatologico ufficiale;

6) che le patate sono prive di terra.

Descrizione della spedizione.

— Varietà delle patate . . . .

— Classifica di riproduzione (originali, 1ª riproduzione, riproduzione riconosciuta) . . . .

— Peso della spedizione . . . .

---

(1) Nome dell'Ente o della Ditta o del privato che ha coltivato le patate.

— Specie dell'imballaggio . . . .

— Numero dei colli . . . .

— Contrassegni dei colli posti dal produttore delle patate e comprovanti la classifica di riproduzione di questi . . . .

— Numero del vagone . . . .

— Nome ed indirizzo del mittente . . . .

. . . .

.. Nome ed indirizzo del mittente . . . .

(Timbro) Firma del delegato del Servizio fitopatologico:

Certificato dell'avvenuto controllo tecnico delle colture delle patate da semina che si esportano in Italia.

Il sottoscritto (1) . . . . certifica che le patate prodotte nelle colture eseguite da (2) . . . .

. . . .

. . . .

e situate nel comune di . . . ., provincia di . . . .
sono (3) . . . .

. . . .

. . . .

e che le piante non presentavano sintomi manifesti di malattie da virus (malattie di degenerazione).

(Timbro)

Firma . . . .

Data . . . .

---

(1) Qualità del funzionario e nome dell'Istituto o Ente tecnico riconosciuti dallo Stato d'origine che controllava le colture delle patate.

(2) Nome dell'Ente o della Ditta o del privato che ha coltivato le patate.

(3) Indicare la classifica di riproduzione: se originali, di 1ª riproduzione, riproduzione riconosciuta.

Errata - corrige.

Bollettino n. 31 del 4-8-38-XVI nella graduatoria degli idonei relativa al Concorso a 120 posti di Alunno d'ordine in prova degli Uffici a pag. 533 il cognome del 68° anzichè *Zipardo* deve leggersi *Ziparo* e quello del'87° anzichè *Cegna* deve leggersi *Segna*.

Bollettino n. 31 del 4-8-38-XVI nella graduatoria di merito relativa al Concorso a 50 posti di Segretario in prova fra Ragionieri a pag. 531 il cognome del 30° anzichè *Chicchio* deve leggersi *Cricchio*.

Bollettino n. 23 del 9-6-38-XVI nella graduatoria di merito relativa al Concorso a 20 posti di disegnatore in prova a pag. 302 il cognome del 32° anzichè *Lo Iacono* deve leggersi *Loiacono*.

Bollettino n. 23 del 9-6-38-XVI nella graduatoria di merito relativa al concorso a 49 posti di Allievo ispettore in prova fra Ingegneri a pag. 303 il cognome del 43° anzichè soltanto *Marongiu* deve leggersi col doppio cognome di *Marongiu Pisanu*.

Bollettino n. 23 del 9-6-38-XVI nella graduatoria di merito del concorso a 40 posti di Assistente lavori in prova fra Geometri a pag. 300 il cognome del 9° anzichè *Ruggieri* deve leggersi *Ruggeri*.

Bollettino n. 49 del 9-12-937-XVI nella graduatoria di merito del Corso di istruzione per Allievi fuochisti tenutosi presso il Deposito Locomotive di Roma S. L. a pag. 652 il nome dell'11° *Marinelli* anzichè *Antonio* deve leggersi *Antonino*.

Boll. Uff. n. 38 del 22 settembre 1938-XVI — Decreto Ministeriale 13 settembre 1938-XVI, n. 656 riguardante Graduatorie di merito relative al concorso interno a posti di Operaio di 1ª classe:

a pag. 632 - il 17° della graduatoria della Sezione di Milano si chiama FUMI Gaetano e non FUNI Gaetano; il 20° DUGA Giacomo e non DUCA Giacomo;

a pag. 634 - il 10° della graduatoria della Sezione di Napoli si chiama CONSIGLIO Francesco e non CONSIGLIO Franseppe; l'8° della graduatoria della Sezione di Palermo si chiama PRESTI Calogero e non PRUTI Calogero;

a pag. 637 - il 43° della graduatoria delle Officine di Firenze si chiama NUTI Roberto e non MUTI Roberto;

a pag. 638 - il 2° della graduatoria delle Officine di Roma Tr. si chiama CIPELLI Carlo e non CUPELLI Carlo; il 7° della graduatoria delle Officine di Foggia si chiama VERZICCO Saverio e non VERZICO Saverio.

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 42 **20 Ottobre 1938**
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1938-XVI, n. 1550. — *Differimento al 1° luglio* 1940-XVIII *della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle Ferrovie dello Stato.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429;
Visto l'art. 12 delle norme approvate col decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1888;
Visto il R. decreto 12 novembre 1921, n. 1585, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 39, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2631;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1929, n. 2484;
Visto il R. decreto-legge 21 marzo 1935-XIII, n. 446, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1275;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di differire la revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle Ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
La revisione della nomenclatura e classificazione delle cose, facente parte delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, è differita al 1° luglio 1940.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 10 ottobre 1938-XVI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1938-XVI, n. 1528. — *Utilizzazione dei carri ed attrezzi di carico nei binari di raccordo con le Ferrovie dello Stato.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 della legge 20 giugno 1906, n. 272;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adeguare alle attuali esigenze del traffico ferroviario le norme concernenti le giacenze dei carri negli stabilimenti raccordati con le Ferrovie dello Stato e le tasse per tali giacenze stabilite;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a modificare, con effetto anche nei riguardi delle convenzioni in corso di validità all'entrata in vigore del presente decreto-legge: il termine per la restituzione dei carri da parte degli stabilimenti raccordati con le linee delle Ferrovie dello Stato, nonchè la tassa per il caso di ritardo nella detta restituzione, di cui al capitolato attualmente in vigore per l'impianto e l'esercizio di binari di raccordo con stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati.

Art. 2.

E' fatto salvo ai concessionari che hanno convenzioni in corso, di recedere dalle convenzioni stesse entro il termine di giorni 30 dall'entrata in vigore del provvedimento che darà attuazione alle modifiche di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e verrà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 7 ottobre 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1938-XVI. — *Proroga della tariffa speciale per i viaggi sulle ferrovie dello Stato per il percorso Roma-Fiumicino e viceversa* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero C. 311.14193.4 del 20 settembre 1938-XVI;

Viste le "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato";

Visto l'art. 3, comma *b*) del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XIII, n. 1948;

Visto il decreto Ministeriale n. 3294, del 7 giugno 1938-XVI;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

La emissione dei biglietti di andata-ritorno per i viaggi dalle stazioni di Roma-Termini, Roma-Tuscolana, Roma-Ostiense, Roma-Trastevere, Magliana, Ponte Galera per Fiumicino al prezzo speciale di lire tre è prorogata per tutto il mese di settembre 1938-XVI.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1938 - Anno XVI.

Il Ministro: BENNI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 13 ottobre 1938-XVI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 43

27 Ottobre 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO DEL DUCE 8 ottobre 1938-XVI. — *Autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1939-XVII per pubblici impieghi, ed approvazione dell'elenco riassuntivo dei concorsi medesimi* (1).

IL DUCE

Visti gli elenchi dei pubblici concorsi per le ammissioni agli impieghi dello Stato nell'anno 1937-XV;

Visti i propri decreti 16 giugno 1932-X, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1932-X, n. 171, e 9 settembre 1934-XII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del* 27 settembre 1934-XII, n. 227;

Decreta:

Art. 1.

Le Amministrazioni statali, comprese nell'elenco allegato al presente decreto, sono autorizzate ad espletare durante l'anno 1939-XVII i pubblici concorsi per le ammissioni, nei propri ruoli, agli impieghi indicati nell'elenco stesso.

Art. 2.

Come primo requisito, oltre quelli prescritti dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione per l'ammissione ai concorsi di qualsiasi ruolo, gruppo e grado, è richiesta la iscrizione nel Partito Nazionale Fascista o nella Gioventù italiana del Littorio, nei Gruppi universitari fascisti e nei Fasci femminili.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero.

Art. 3.

Agli effetti dei limiti minimo e massimo di età fissati da ciascuna Amministrazione per l'ammissione ai concorsi è da tenersi conto della data del relativo bando.

Restano fermi a tale riguardo i benefici stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Roma, addì 8 ottobre 1938 - Anno XVI.

IL DUCE
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario della "Gazzetta Ufficiale" n. 233 dell'11 ottobre 1938-XVI.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

RUOLO	Gruppo	QUALIFICA	Numero dei posti	TITOLO DI STUDIO	Limite massimo di età
Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.					
Personale degli uffici.	A	Allievo ispettore in prova.	50	Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).	30
Idem	A	Idem	8	Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chrurgo.	30
Idem	A	Idem	10	Laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche-marittime, o in scienze politiche, sociali e sindacali o in scienze diplomatiche e consolari, o laurea delle sezioni magistrali di economia e diritto e di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia.	30
Idem	A	Idem	3	Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico.	30
Idem	A	Idem	2	Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere (con specializzazione in ingegneria chimica).	30
Idem	B	Segreeario in prova	50	Diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica nautica (capitani).	30
Idem	B	Idem	20	Diploma di abilitazione tecnica (ragionieri).	30
Idem	B	Assistente lavori in prova.	20	Diploma di geometra o di perito industriale costruttore edile.	30
Idem	B	Idem	20	Diploma di perito meccanico o di perito elettricista o di perito radiotecnico o di perito minerario o di abilitazione tecnica nautica (macchinisti o costruttori).	30
Idem	B	Disegnatore in prova	20	Diploma di geometra o di maturità scientifica o di maturità artistica o di perito industriale, o di perito minerario o di abilitazione tecnica nautica (macchinisti o costruttori).	30

RUOLO	Gruppo	QUALIFICA	Numero dei posti	TITOLO DI STUDIO	Limite massimo di età
Personale degli uffici.	C	Alunno d'ordine in prova.	100	Ammissione al corso superiore del ginnasio o dell'Istituto tecnico o dell'Istituto magistrale o al liceo scientifico o all'Istituto industriale o all'Istituto nautico o licenza di scuole di avviamento professionale o di scuola tecnica industriale o commerciale.	30
Idem	C	Sorvegliante lavori in prova.	20	Licenza di scuola di avviamento professionale a tipo industriale o di scuola tecnica industriale, o ammissione all'Istituto tecnico superiore o al liceo scientifico o all'Istituto nautico o all'Istituto industriale.	30
Personale delle stazioni.	—	Sottocapo in prova .	50	Diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale.	30
Idem	—	Alunno d'ordine in prova.	200	Come per gli alunni d'ordine degli uffici.	30
Personale tecnico.	—	Sottocapo tecnico in prova.	90	Diploma di perito meccanico o di perito elettricista o di perito radiotecnico o di perito minerario o di abilitazione tecnica nautica (macchinisti o costruttori).	30
Idem	—	Capo tecnico di 3ª classe in prova (carpentiere).	1	Diploma di abilitazione tecnica nautica (macchinisti e costruttori) o di maturità scientifica o di perito industriale.	34
Personale navigante.	—	Ufficiale macchinista di 3ª classe in prova navi traghetto	5	Diploma di abilitazione tecnica nautica (macchinisti) e patente di macchinista navale in 1ª.	30
Idem	—	Elettricista in prova navi traghetto	5	Licenza elementare e diploma di elettricista rilasciato dalla scuola specialisti della Regia Marina oppure da una scuola professionale.	30
Idem	—	Fuochista motorista in prova navi traghetto.	15	Licenza elementare accompagnata da uno dei seguenti titoli: 1° patente di motorista rilasciata da una R. Capitaneria di porto; 2° nomina di motorista ottenuta da una Capitaneria di porto, risultante da annotazione apposta sull'estratto di matricola della marina mercantile; 3° certificato di idoneità a motorista navale rilasciato dal Corpo Reale Equipaggi marittimi; 4° licenza di una scuola professionale per le maestranze marittime, per la specialità motoristi; 5° certificato di abilitazione al grado di sottocapo meccanico rilasciato dalla Regia scuola meccanici del Corpo Reale Equipaggi marittimi.	30

(*Omissis*).

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1938-XVI, n. 167. — *Facilitazioni di viaggio ai pensionati statali.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e Traffico) n. C.311/10190/6 del 7 luglio 1938-XVI;

Viste le Condizioni e Tariffe per il Trasporto delle Persone sulle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1948 convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 1911;

Udito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai personali delle amministrazioni dello Stato collocati a riposo, i quali avevano titolo in attività di servizio ai benefici delle Concessione Speciale C e del Regolamento Trasporti Militari e la cui pensione sia a carico dello Stato, è consentita nel periodo di quiescenza l'applicazione della tariffa differenziale n. 5 limitatamente per quattro viaggi di corsa semplice per anno solare da effettuarsi dal pensionato o da persone della sua famiglia. Sono da considerarsi persone di famiglia quelle previste dall'art. 2 comma *b*) della Concessione Speciale C.

In caso di morte dell'impiegato, fosse egli ancora in attività di servizio o si trovasse in pensione, la facilitazione suddetta è accordata alla vedova ed ai figli minorenni.

La fornitura degli scontrini di riduzione è subordinata al pagamento di una quota annuale di lire venticinque, da parte del titolare del libretto, all'amministrazione dell Ferrovie dello Stato.

Art. 2.

La Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad apportare ai testi della Concessione Speciale C e del Regolamento Trasporti Militari, già riordinati a norma dell'art. 61 dell'allegato al R. D. L. n. 1948 dell'11 ottobre 1934, le varianti necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo.

La presente concessione non è cumulabile con la Concessione Speciale F.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, li 12 luglio 1938-XVI.

Il Ministro per le Finanze: REVEL.

Il Ministro per le Comunicazioni: BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1938-XVI. — *Applicazione dell'aliquota ridotta di tassa di scambio al prodotto antiparassitario denominato "Dachicida Berlese".* (1)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente la applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 per cento per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;

Visto l'art. 10 dell'allegato A al R. decreto-legge 15 novembre 1937, num. 1924, con il quale detta aliquota è stata portata da L. 0,50 a L. 0,75 per cento con decorrenza dal 30 novembre 1937;

Ritenuto che il prodotto denominato "Dachicida Berlese" risponde al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitario in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che, pertanto, è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,75 per cento, stabilita dall'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, è estesa dal 25 settembre 1938-XVI, agli scambi del prodotto antiparassitario posto in commercio con la denominazione "Dachicida Berlese".

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 agosto 1938 - Anno XVI.

Il Ministro: DI REVEL

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 3 ottobre 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1938-XVI. — *Applicazione al prodotto antiparassitario E.I.A. (Emulsione Italiana Antiparassitaria) della speciale aliquota ridotta di tassa di scambio.* (1)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente la applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50% per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;

Visto l'art. 10 dell'allegato A al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924 con il quale detta aliquota è stata portata da L. 0,50 a L. 0,75 per cento con decorrenza dal 30 novembre 1937;

Ritenuto che il prodotto denominato "E. I. A." (Emulsione Italiana Antiparassitaria)" risponde al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitario in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che, pertanto, è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato articolo 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,75 per cento, stabilita dall'art. 10 dell'allegato A al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, è estesa dal 1° ottobre 1938 agli scambi del prodotto antiparassitario posto in commercio con la denominazione di "E. I. A." (Emulsione Italiana Antiparassitaria".

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1938 - Anno XVI.

Il Ministro: DI REVEL

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 dell'8 ottobre 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1938-XVI. — *Applicazione della speciale aliquota ridotta di tassa di scambio al prodotto antiparassitario "Solforamica S.P.A.".* (1)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente la applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50% per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;

Visto l'art. 10 dell'allegato A al R. decreto-legge 15 novembre 1937, num. 1924, con il quale detta aliquota è stata portata da L. 0,50 a L. 0,75 per cento con decorrenza dal 30 novembre 1937;

Ritenuto che il prodotto denominato "Solforamica S.P.A." risponde al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitario in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che, pertanto, è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,75 per cento, stabilita dall'art. 10 dell'allegato *A* al decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, è estesa dal 1° ottobre 1938 agli scambi del prodotto antiparassitario posto in commercio con la denominazione di "Solforamica S.P.A.".

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1938 - Anno XVI.

Il Ministro: DI REVEL

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 dell'8 ottobre 1938-XVI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento d'indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 44

3 Novembre 1938
Anno XVII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1938-XVII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO 1° luglio 1938-XVI, n. 1496. — *Riconoscimento della campagna a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 64 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere al riconoscimento della campagna in favore di coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra e Ministro Segretario di Stato per l'Africa italiana, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio prestato nei territori dell'Eritrea, della Somalia italiana e dell'Etiopia, nei modi indicati nel seguente articolo, durante le operazioni militari svoltesi nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, dà diritto al computo di una campagna, che sarà denominata "campagna dell'Africa Orientale 1935-1936".

Art. 2.

Hanno diritto al computo della campagna:

a) i militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità, nonchè i personali civili militarizzati o assimilati, che abbiano appartenuto a comandi, corpi o servizi mobilitati e dislocati in Africa Orientale;

b) i militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità, nonchè i personali civili militarizzati o assimilati, imbarcati su Regie navi dipendenti dal Comando della divisione navale in

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 30 settembre 1938-XVI.

Africa Orientale e su navi noleggiate per esigenze connesse alle operazioni militari di cui all'articolo precedente;

c) il personale civile dello Stato che abbia prestato servizio alla dipendenza di comandi, corpi o servizi mobilitati e dislocati in Africa Orientale;

d) i civili addetti a lavori di pubblica utilità, connessi con le operazioni militari, direttamente eseguiti o concessi in appalto dalle Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Per ottenere il riconoscimento della campagna, è necessario che il personale di cui all'articolo precedente abbia complessivamente prestato, entro il periodo 3 ottobre 1935-XIII-5 maggio 1936-XIV, non meno di due mesi di servizio, anche non continuativi, calcolati dalla data di imbarco per l'Africa Orientale alla data di sbarco in Italia o in altre Colonie o Possedimenti.

Art. 4.

Il periodo minimo di due mesi stabilito dal precedente articolo non è richiesto per coloro che abbiano partecipato a fatti d'arme oppure che siano deceduti o rimpatriati per ferite o malattie contratte in servizio e per causa di servizio.

Art. 5.

Il Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri interessati, stabilirà le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 settembre 1938-XVI, n. 1625. — *Aggiunte al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, riguardante il trattamento di alcune categorie di personale delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, recante revisione del trattamento economico del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1616, relativo all'ordinamento giuridico e al trattamento economico del personale delle Ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto attraverso lo Stretto di Messina;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di recare aggiunte all'art. 6 del succitato R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle qualifiche del personale di condotta delle locomotive e di scorta ai treni risultanti all'art. 6 del R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, vanno aggiunte le seguenti con i premi unitari per ora di lavoro per ciascuna indicati:

Macchinista di 1ª classe	L.	1,40
Conduttore capo di 1ª classe	»	1,35

Art. 2.

I premi unitari per ora di lavoro, di cui all'art. 80 aggiunto alle disposizioni sulle competenze accessorie dal R. decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1616, a favore del personale delle Ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto attraverso lo Stretto di Messina, vengono stabiliti nella misura appresso indicata, già al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 24 ottobre 1938-XVI.

legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, rispettivamente convertiti nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038:

Comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe	L.	1,20
Ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 1ª classe .	»	1,10
Ufficiale navale di 2ª e 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª e 3ª classe	»	1,—
Primo e secondo nostromo, capo fuochista motorista e fuochista motorista di 1ª classe, capo elettricista ed elettricista di 1ª classe .	»	0,60
Fuochista motorista, elettricista, carpentiere di 1ª classe . .	»	0,50
Marinaio scelto, fuochista, carpentiere, marinaio e carbonaio .	»	0,25

Il premio per ogni ora di effettivo servizio è di L. 1,70 per l'ufficiale comandante e per quello che ha la direzione di macchina sulle navi traghetto di dislocamento, a pieno carico, uguale o superiore alle 3500 tonnellate.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1937-XV, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1938-XVI, n. 1638. — *Nomina di un membro della Rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 28 aprile 1927-V, con il quale il gr. uff. ing. Luigi Maccallini, capo compartimento delle F. S. in Milano, fu nominato membro della Rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione;

Ritenuto che occorre sostituire il detto funzionario che, per altre mansioni affidategli, non può più disimpegnare il detto incarico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le comunicazioni, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del sig. gr. uff. ing. Luigi Maccallini, è nominato membro della Rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione, il sig. gr. uff. ing. Francesco Anzaldi capo compartimento delle F. S. in Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 26 ottobre 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1938-XVI. — *Modificazione della Concessione speciale LII per i trasporti sulle ferrovie dello Stato* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 16 settembre 1923, n. 2641;
Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1937-XV;
Udito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

La Concessione speciale LII, istituita col decreto Ministeriale 20 aprile 1937-XV, è annullata e sostituita da quella annessa al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 30 agosto 1938 - Anno XVI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 30-8-1938-XVI

CONCESSIONE SPECIALE LII

Ente nazionale di lavoro per i ciechi (Firenze)
Casa di lavoro per i ciechi di guerra (Roma)

1. *Oggetto* — La concessione è stabilita per i trasporti a grande od a piccola velocità:

a) di materie prime spedite dai luoghi di produzione:

ai laboratori dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi od a quelli di Istituti pubblici o privati a favore di ciechi, che abbiano stipulato con l'Ente stesso particolari convenzioni, oppure tra due dei laboratori anzidetti:

al laboratorio della « Casa di lavoro per i ciechi di guerra »;

b) di prodotti finiti, spediti dai laboratori di cui al precedente comma *a*) a magazzini di deposito o di smercio, oppure direttamente ad Enti o privati acquirenti;

c) di imballaggi vuoti di ritorno, spediti da magazzini di deposito o di smercio ai laboratori di cui al comma *a*), oppure da questi ultimi ai luoghi di provenienza delle materie prime.

2. *Prezzi.* — Si applicano i prezzi delle tariffe ordinarie ridotti del 50 per cento.

3. *Documenti di riduzione e condizioni di applicazione.* — Per ottenere l'applicazione della concessione, gli speditori debbono presentare una richiesta

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 27 ottobre 1938-XVI.

conforme al modello allegato. Tali richieste dovranno essere staccate, dagli Enti concessionari da appositi bollettari a madre e figlia; le matrici dovranno, dagli Enti stessi, essere conservate e tenute a disposizione dell'Amministrazione ferroviaria per la durata di un anno.

I laboratori di cui al comma *a*) del punto 1 dovranno, in ogni caso, figurare come destinatari delle spedizioni di cui allo stesso comma *a*) e come mittenti di quelle di cui al successivo comma *b*). Per le spedizioni di cui al comma *c*) i laboratori medesimi dovranno figurare come destinatari per i recipienti vuoti loro restituiti dai magazzini di deposito o di smercio e come mittenti per quelli da essi restituiti ai luoghi di provenienza delle materie prime.

4. *Reclami.* — Gli eventuali reclami debbono essere fatti esclusivamente per il tramite degli Enti concessionari.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

CONCESSIONE SPECIALE LII

Ente nazionale di lavoro per i ciechi (Firenze)
Casa di lavoro per i ciechi di guerra (Roma)

RICHIESTA

Trasporto da . . . . a . . . . a (1) . . . . velocità
Mittente . . . .
Destinatario . . . .

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE.

Quantità dei colli	Qualità dei colli e loro contenuto	Marche e numero dei colli	Peso in kg.

N. B. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate nella lettera di vettura.

. . . . li . . . . 19 . . . - Anno . . .

Timbro (2)

Il Presidente (2)

---

(1) Grande o piccola velocità.

(2) Dell'« Ente nazionale di lavoro per i ciechi » o della « Casa di lavoro per i ciechi di guerra ».

La richiesta deve essere rilasciata dal Presidente di tali Enti o da persona legalmente delegata a sostituirlo, anche se trattasi di trasporti da o per laboratori di Istituti pubblici o privati, aventi titolo alla concessione a norma del comma 1.

DA ALLEGARE AL DOCUMENTO DI TRASPORTO.

Roma, addì 30 agosto 1938 - Anno XVI.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 45 10 Novembre 1938
Anno XVII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1938-XVII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO 7 settembre 1938-XVI, n. 1655. — *Modificazioni al R. decreto 10 marzo 1938-XVI, n. 1054, contenente disposizioni per la liquidazione delle indennità e delle rendite per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali del personale di ruolo ed avventizio delle Ferrovie dello Stato e per la risoluzione delle controversie relative* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 29 gennaio 1934, n. 333, concernente delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro nelle industrie;

Veduti il R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, per la assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e le norme integrative approvate con R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276;

Veduto il relativo regolamento d'esecuzione approvato con R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200;

Veduto il R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590 sulle pensioni del personale ferroviario;

Veduto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Veduto il R. decreto 10 marzo 1938-XVI, n. 1054, riguardante la liquidazione delle indennità e delle rendite per infortuni sul lavoro e per le malattie professionali del personale ferroviario;

Veduto l'art. 48, n. 2 del surricordato R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765;

Sentito il Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto 10 marzo 1938-XVI, n. 1054, contenente disposizioni per la liquidazione delle indennità e delle rendite per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali del personale di ruolo ed avventizio delle Ferrovie dello Stato e per la risoluzione delle controversie relative è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede di ufficio alla liquidazione amministrativa delle indennità e delle rendite stabilite dal R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, non appena ultimati i necessari accertamenti medico-legali è, in ogni caso, non oltre 180 giorni da quello della

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 31 ottobre 1938-XVII.

emissione del certificato medico constatante l'esito definitivo della lesione o la causa della morte.

« Nel caso però che gli interessati non abbiano presentato prima della emissione del certificato medico di cui sopra tutti gli atti ed i documenti comprovanti il loro diritto e necessari alla liquidazione, il suddetto termine di 180 giorni decorrerà dalla presentazione o completamento dei detti atti e documenti ».

Art. 2.

Le disposizioni del R. decreto 10 marzo 1938-XVI n. 1054 e quelle del presente decreto sono applicabili agli infortuni verificatisi dal 1° aprile 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1938 - Anno-XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1938-XVI. — *Estensione delle disposizioni di cui l'"Accordo internazionale di Hannover pel trasporto delle merci per ferrovia" al traffico merci internazionale nelle reciproche relazioni fra l'Italia e l'Olanda, la Rumania e la Svezia.* (1)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero C 131/28791/1 del 21 ottobre 1938-XVI;

Visto il proprio decreto n. 749 in data 13 settembre 1938-XVI col quale veniva reso esecutivo in Italia l'accordo di Hannover-Braunshweig soltanto nelle relazioni con la Cecoslovacchia, la Danimarca, la Città Libera di Danzica, la Germania, la Jugoslavia, la Norvegia, la Polonia e l'Ungheria;

Viste le ratifiche pervenute successivamente alla data del detto decreto dall'Olanda, dalla Rumania e dalla Svezia;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato:

Decreta:

L'Accordo stipulato ad Hannover-Braunschweig (in facoltà dell'art. 4 parag. 2 della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia - C.I.M. - del 23 novembre 1933) nei giorni dal 27 al 30 giugno 1938-XVI fra i delegati del Governo italiano e dei Governi cecoslovacco, danese, della Città Libera di Danzica, germanico, jugoslavo, norvegese, olandese, polacco, rumeno, svedese ed ungherese dall'altra parte, e reso esecutivo con Italia a partire dal 1° ottobre 1938-XVI nelle relazioni con la Cecoslovacchia, la Danimarca, la Città Libera di Danzica, la Germania, la Jugoslavia, la Norvegia, la Polonia e l'Ungheria viene esteso e reso esecutivo anche nelle relazioni reciproche fra l'Italia e l'Olanda, la Rumania e la Svezia.

Roma, addì 25 ottobre 1938 - Anno XVI.

Il Ministro: BENNI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 5 novembre 1938-XVII

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 46

17 Novembre 1938
Anno XVII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1938-XVII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1938-XVI. — *Norme integrative sul deposito delle merci varie esistente nel porto di Savona.* (1)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2376, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che contiene le norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo all'istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1926 relativo alla istituzione dell'Ufficio del lavoro portuale di Savona;

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1927 che affida al predetto Ufficio del lavoro portuale la gestione dell'Azienda degli apparecchi meccanici di carico e scarico del porto di Savona;

Visto il decreto interministeriale 24 febbraio 1930 che attribuisce allo stesso Ufficio del lavoro portuale la gestione del magazzino delle merci varie esistente nel porto di Savona;

Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1937 che apporva le norme e tariffe per il temporaneo deposito di merci nel magazzino predetto;

Su proposta del comandante del porto, sentito il Comitato esecutivo aggregato all'Azienda degli apparecchi meccanici di carico e scarico sopra cennata;

Uditi i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

Alle norme e tariffe per il temporaneo deposito di merci nel magazzino delle merci varie del porto di Savona, approvate con il decreto Ministeriale 29 settembre 1937, inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 18 ottobre 1937, è aggiunto il seguente articolo:

"*Art. 14-bis*: Il depositante, al momento dello sgombero delle zone di cui si è avvalso, è tenuto a curarne la pulizia a proprie spese.

"In caso di inadempienza, l'Azienda potrà provvedere alla esecuzione della pulizia stessa con personale estraneo, addebitandone le spese al depositante".

Roma, addì 25 ottobre 1938-XVI.

Il Ministro: BENNI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 7 novembre 1938-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1938-XVII, n. 1132. — *Proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso interno a posti di conduttore.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 31 ottobre 1938 - Anno XVI, N. PAG. 040/24/172778 del Servizio Personale e Affari Generali.

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col R. decreto legge 7 aprile 1925 N. 405;

Visto il proprio decreto in data 13 settembre 1938-XVI, N. 653;

Udito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

I termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso interno a posti di Conduttore bandito col Decreto Ministeriale su citato sono prorogati fino a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 8 novembre 1938 - Anno XVII.

Il Ministro:
BENNI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 47

24 Novembre 1938
Anno XVII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1938-XVII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. 1728. — *Provvedimenti per la difesa della razza italiana.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

PROVVEDIMENTI RELATIVI AI MATRIMONI.

Art. 1.

Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito.
Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.

Art. 2.

Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro per l'interno.
I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Art. 3.

Fermo sempre il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera.
Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 19 novembre 1938-XVII.

Art. 5.

L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti.

Nel caso previsto dall'art. 1, non procederà nè alle pubblicazioni nè alla celebrazione del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 6.

Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art. 1.

Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto è disposto dal primo comma dell'art. 8 della predetta legge.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 7.

L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 è tenuto a farne immediata denunzia all'autorità competente.

CAPO II.

Degli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 8.

Agli effetti di legge:

a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;

b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;

c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;

d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione abraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo.

Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1° ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.

Art. 9.

L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione.

Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione.

Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni o autorizzazioni della pubblica autorità.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 10.

I cittadini italiani di razza ebraica non possono:

a) prestare servizio militare in pace e in guerra;

b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica;

c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, nè avere di dette aziende la direzione nè assumervi comunque, l'ufficio di amministratore o di sindaco;

d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;

e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Art. 11.

Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengano a rilegione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principii religiosi o ai fini nazionali.

Art. 12.

Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.

Art. 13.

Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:

a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;

b) il Partito Nazionale fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;

c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso

delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;

d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;

e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;

f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera *e*) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonchè delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;

g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;

h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.

Art. 14.

Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni degli articoli 10 e 11, nonchè dell'art. 13, lett. *h*):

a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;

b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;

2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;

3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;

4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919 - 20 - 21 - 22 e nel secondo semestre del 1924;

5) legionari fiumani;

6) abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell'art. 16.

Nei casi preveduti alla lett. *b*), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte.

Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei registri di stato civile e di popolazione.

Il provvedimento del Ministro per l'interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 15.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascedenti e i discendenti fino al secondo grado.

Art. 16.

Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all'articolo 14 lett. *b*), n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.

Art. 17.

E' vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti delll'Egeo.

CAPO III.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 18.

Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all'art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.

Art. 19.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8, devono farne denunzia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompletti sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.

Art. 20.

I dipendenti degli Enti indicati nell'art. 13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 21.

I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'art. 20 sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge.

In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.

Art. 22.

Le disposizioni di cui all'art. 21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), dell'art. 13.

Gli Enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'art. 21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previsti dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziameno per motivi estrenei alla volontà dei dipendenti.

Art. 23.

Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.

Art. 24.

Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applica l'art. 23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII.

Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5000 e saranno espulsi a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.

Art. 25.

La disposizione dell'art. 24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali anteriormente al 1° ottobre 1938-XVI:

a) abbiano compiuto il 65° anno di età;

b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26.

Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'Interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata.

Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 27.

Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attività delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.

Art. 28.

E' abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 29.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per sua conversione in legge.

Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI
DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	**16,00**
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »	**32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 48

1 Dicembre 1938
Anno XVII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1938-XVII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1938-XVI. — *Modificazioni alle tariffe ferroviarie per il trasporto di carta da macero* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nelle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, alla tariffa eccezionale temporanea n. 902 P. V., sono apportate le aggiunte e le modificazioni di cui appresso:

a) nella parte prima è aggiunta la voce "carta e cartoni da macero" con l'indicazione della serie di prezzi F;

b) nella parte seconda sono soppresse le parole "anche da macero", che figurano nella voce "carta e cartoni d'ogni specie anche da macero";

c) i prezzi della serie F sono annullati e sostituiti dai seguenti:

F . . .	0,36	0,33	0,27	0,32	0,29	0,26	0,32	0,29	0,26
	—	—	—	—	—	—	—	0,20 (*)	0,20 (*)

(*) Questo prezzo è applicabile esclusivamente alle spedizioni di carta e cartoni da macero percorrenti almeno 500 chilometri e paganti per tale percorso minimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

Roma, addì 4 ottobre 1938-XVI.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 25 nov. 1938-XVII.

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 49

8 Dicembre 1938
Anno XVII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1938-XVII — Soc. An... ...ına — Via della Guardiola, 22

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1787. — *Modalità di approvazione delle norme, compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche per l'accettazione ed il collaudo di materiali, apparecchi, strumenti, macchinari ed accessori per usi tecnici, nonchè per l'esecuzione, il collaudo e la protezione degli impianti e delle costruzioni.* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 569;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire le modalità per l'approvazione delle norme per l'accettazione ed il collaudo di materiali, apparecchi, strumenti, macchinari, ed accessori vari per usi tecnici, e delle norme per l'esecuzione, il collaudo e la protezione degli impianti e delle costruzioni, compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche d'intesa con le Amministrazioni interessate e con gli Organi corporativi e sindacali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Africa Italiana, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, pei lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le norme per l'accettazione e per il collaudo di materiali, apparecchi, strumenti, macchinari ed accessori per usi tecnici, nonchè quelle per l'esecuzione, il collaudo e la protezione degli impianti e delle costruzioni, compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi dell'art. 18 del Regio decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 569, sono approvate con R. decreto su proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Nulla è innovato nei riguardi delle costruzioni e impianti, nonchè del materiale adibito a servizi pubblici di trasporto e del materiale automobilistico in servizio pubblico e privato, ai quali provvede il Ministero delle comunicazioni, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n 274 del 1° dicembre 1938-XVII.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1938-XVII, n. 1788. — *Franchigia doganale ai biglietti di viaggio ferroviari, marittimi ed aerei.* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di favorire il movimento turistico;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per gli affari esteri, per la cultura popolare e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 9 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successivamente modificata, è aggiunto il comma seguente:

« 18° — Biglietti per viaggi ferroviari, marittimi ed aerei, da compiere all'estero, spediti da Amministrazioni ferroviarie, Società di navigazione marittima ed aerea o da Compagnie di viaggi in genere, per la vendita nel Regno, semprechè i relativi stampati siano somministrati gratuitamente.

« Tale esenzione è accordata a condizione di reciprocità da parte degli altri Stati per la importazione in franchigia, nei rispettivi territori, degli analoghi biglietti per viaggi da compiere nel Regno, spediti dalle Amministrazioni ferroviarie, dalle Società di navigazione marittima ed aerea e dalle Compagnie di viaggi in genere, nazionali.

« E' riservato al Ministro per le finanze di stabilire volta in volta se concorrano tutte le condizioni predette perchè i biglietti ferroviari, marittimi ed aerei possano fruire della esenzione ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di Legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO — ALFIERI — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 274 del 1° dicembre 1938-XVII.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. 1785. — *Aggiunte e modificazioni al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare aggiunte e modificazioni al Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con R. Decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, coi relativi allegati e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto l'art. 18 del R. Decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, precitato;

Visto il R. Decreto 7 dicembre 1923-II, n. 2590, contenente nuove disposizioni sulle pensioni da concedersi al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Visto il R. Decreto-legge 29 novembre 1925-IV, n. 2146, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, relativo all'estensione alle nuove Provincie delle leggi di assicurazione sociale;

Vista la legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, recante provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. Decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-X, n. 18, recante riduzioni di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali;

Visto il R. Decreto-legge 31 dicembre 1931-X, n. 1756, convertito nella legge 26 maggio 1932-X, n. 576, che con il suo art. 9 reca riduzione di stipendi per gli agenti delle ferrovie dello Stato dei gradi 14 e 15;

Visto il R. Decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, recante riduzione degli stipendi e delle altre competenze dei dipendenti statali;

Visto il R. Decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121, relativo all'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il R. Decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322, recante revisione del trat-

(1) Pubblicato nel "Supplemento ordinario" alla *Gazzetta Ufficiale* numero 273 del 30 novembre 1938-XVII.

tamento economico del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali;

Visto il R. Decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2378, relativo all'ordinamento giuridico e trattamento economico del personale delle ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto;

Visto il R. Decreto 10 marzo 1938-XVI, n. 1054, recante disposizioni relative agli infortuni sul lavoro per il personale delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Comunicazioni, di concerto con quello per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Capitolo II del Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con R. Decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597 e successive modificazioni e aggiunte, è sostituito dal seguente:

CAPITOLO II.

Personale non di ruolo.

Art. 15. — Il personale non di ruolo può essere assunto:

a) in qualità di sussidiario, per coprire nelle qualifiche di aiuto macchinista, operaio, frenatore, cantoniere, aiutante operaio, manovale e, nelle qualifiche del personale delle navi traghetto, di motorista, elettricista, fuochista, carpentiere, marinaio, cameriere, carbonaio e mozzo, quei posti di pianta per i quali, a giudizio dell'Amministrazione, non occorra reclutare personale di ruolo;

b) in qualità di contrattista, per bisogni di durata determinata in qualsiasi ramo di servizio e qualifica ad esclusione di quelle contemplate dal punto *a*);

c) in qualità di straordinario, per bisogni di breve durata in ogni qualifica e ramo di servizio e per il periodo di esperimento di cui al successivo art. 16, primo comma.

Non possono essere assunti i destituiti, revocati e licenziati per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni pubbliche, ferroviarie o parastatali.

Art. 16. — I sussidiari di cui al precedente articolo, punto *a*), vengono assunti in base a determinazioni del Direttore Generale, previo un periodo di almeno 90 giorni di servizio continuativo prestato nella posizione di straordinario a titolo di esperimento.

I sussidiari devono dare, con le modalità previste dall'art. 32, solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri. In caso di rifiuto di sottoscrivere tale promessa, essi sono considerati rinuncianti all'impiego.

I sussidiari vengono assunti con la paga minima prevista per ciascuna qualifica dalla tabella annessa (allegato A-bis). Gli aumenti normali di paga, fino a quella massima, vengono assegnati con le modalità previste dagli articoli 48, 50, 51 e 52, per gli aumenti di stipendio del personale di ruolo.

Ai sussidiari viene corrisposta, con le norme ed alle condizioni di cui alla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, ed al R. Decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, un'aggiunta di famiglia di lire 45 mensili, oltre alla quota complementare di lire 8 mensili per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre e di lire 16 mensili per ogni figlio minorenne in più dei tre.

Per i sussidiari vengono annualmente compilate le note informative in conformità al disposto degli articoli 43 e seguenti.

Quando venga a cessare il bisogno dell'opera loro, i sussidiari vengono dispensati con il preavviso di un mese, senza titolo ad alcun trattamento di buonuscita, salvo il disposto dell'art.23, ultimo comma.

I sussidiari che intendano lasciare il servizio, devono darne, un mese prima, regolare preavviso scritto al capo dell'Ufficio o Impianto da cui dipendono. In mancanza o ritardo di detto preavviso vengono assoggettati ad una ritenuta corrispondente a tante giornate di paga quanti sono stati i giorni di ritardo frapposti a dare il preavviso. L'ammontare di tale penalità, da trattenersi sulle ultime competenze liquidabili o sulla somma capitale di cui all'articolo 23, ultimo comma, è devoluto a favore dell'Opera di Previdenza del personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 17. — Per coprire nelle qualifiche di cui alla colonna 2 dell'annessa tabella (alleg. G-bis) i posti ai quali l'Amministrazione ritenga di assegnare personale sussidiario, si può far luogo a passaggi di qualifica:

a) in base al risultato di esami di concorso interno;

b) in base al risultato di apposito esperimento;

c) per merito comparativo, previo il favorevole risultato di esami di abilitazione o d'idoneità;

d) per merito comparativo.

I passaggi di cui sopra non possono essere ammessi se non dopo almeno cinque anni di permanenza nella qualifica precedente ed il quantitativo dei posti da riservare ai passaggi stessi viene stabilito, anno per anno, dal Ministro per le Comunicazioni in relazione alla

consistenza effettiva in servizio del personale sussidiario e del personale di ruolo di corrispondente qualifica e, in ogni caso, per non più di un sesto delle vacanze per cui sono ammesse le promozioni a norma dell'articolo 53.

Sono altresì consentiti cambiamenti di qualifica da manovratore a deviatore, o viceversa, quando ciò sia ritenuto opportuno nell'interesse dell'Amministrazione.

E' pure consentito il cambiamento della qualifica di manovale in quella di aiutante operaio in base al risultato favorevole di apposito esperimento.

Art. 18. — Al personale sussidiario, dopo un anno di servizio continuativo, è concesso, per ciascun anno solare, un congedo ordinario, con titolo alla paga e all'aggiunta di famiglia ed esclusa ogni altra competenza di:

giorni 6 fino a quattro anni di anzianità;

giorni 8 da oltre quattro e fino a dieci anni;

giorni 10 oltre i dieci anni.

Il personale sussidiario addetto agli impianti di cui al secondo comma dell'art. 65, fruisce dei giorni di libertà previsti nel comma stesso, con titolo alla paga e all'aggiunta di famiglia. Per detto personale i periodi di congedo di cui al primo comma del presente articolo, sono rispettivamente di 3, 5 e 7 giorni.

Valgono per la concessione di tale congedo le disposizioni di cui all'art. 65, terzo, quarto e quinto comma.

In casi ritenuti giustificati ed in seguito a domanda motivata, possono essere accordati, oltre al congedo ordinario, congedi straordinari senza retribuzione.

Art. 19. — Durante le assenze per malattia accertate dai sanitari dell'Amministrazione, e sempre che queste non siano dovute a colpa o sregolatezza, viene accordato ai sussidiari, a partire dal 3° giorno di malattia e per un periodo massimo di 60 giorni lavorativi, un assegno giornaliero pari a metà della paga (oltre al normale trattamento di aggiunta di famiglia) esclusa ogni altra competenza.

Agli effetti del computo del limite di tempo anzidetto valgono le disposizioni di cui all'art. 67, primo comma.

I sussidiari assenti per malattia non possono allontanarsi dalla residenza, salvo che i sanitari dell'Amministrazione li autorizzino a recarsi in altra località previamente indicata.

Per i sussidiari con almeno 4 anni di servizio, il Direttore Generale può, in casi speciali, autorizzare la continuazione di tutto o parte dell'assegno per altri 30 giorni lavorativi.

Le assenze per malattia comune, per malattia professionale e per

infortunio, non sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del periodo massimo per il quale può essere corrisposto l'assegno di malattia.

Art. 20. — I sussidiari, esclusi i camerieri ed i mozzi, possono essere passati a ruolo nella posizione di stabile quando abbiano compiuto dieci anni di servizio, compreso quello prestato in via continuativa come straordinario, e purchè nell'accennato periodo abbiano prestato tremila giornate di effettivo servizio: altrimenti il periodo stesso è prolungato fino al raggiungimento di quest'ultima condizione.

Il Ministro per le Comunicazioni stabilisce, anno per anno, il quantitativo dei posti di pianta disponibili per la sistemazione stessa.

Ai sussidiari che passano a ruolo in seguito alla sistemazione di cui ai due precedenti comma od in seguito a concorso, viene riconosciuto d'ufficio, con le norme dell'art. 1 del R. Decreto 7 dicembre 1923-II, n. 2590, metà del periodo di servizio continuativo prestato nella posizione di straordinario e di sussidiario.

A tale scopo la somma capitale liquidata dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, a norma del successivo art. 23, ultimo comma, fatta deduzione della quota corrispondente ai contributi versati dalle ferrovie dello Stato, la quale viene incamerata dall'Amministrazione, è computata per quella parte di riconoscimenti ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 2590 cui potrà bastare. Qualora la somma disponibile ecceda l'importo relativo ai riconoscimenti ammissibili, l'eccedenza viene impiegata, pure d'ufficio, per riscatti ai sensi dell'art. 2 del decreto stesso.

Art. 21. — I contrattisti di cui all'art. 15, punto *b*, vengono assunti dal Direttore Generale, in base ad un contratto tipo nel quale sono fissati i rapporti giuridici d'impiego ed il trattamento economico.

Il contratto tipo deve essere approvato con decreto del Ministro per le Comunicazioni di concerto con quello per le Finanze.

I contrattisti sono esclusi da sistemazione a ruolo.

Art. 22. — Gli straordinari di cui all'art. 15, punto *c*), vengono assunti dai Capi dei servizi, per gli addetti agli uffici, e dai Comitati di esercizio, per gli altri, previo accertamento, nei modi che siano ritenuti convenienti, dell'idoneità al servizio cui sono destinati. Contro tale giudizio non è ammesso alcun gravame.

La paga giornaliera degli straordinari è stabilita dalle Autorità di cui al precedente comma, entro i limiti fissati dal Direttore Generale per ciascuna qualifica, tenuto conto delle attribuzioni da disimpegnare e dei prezzi locali della mano d'opera.

Gli straordinari sono esclusi da sistemazione a ruolo.

Quando venga a cessare il bisogno dell'opera loro, gli straordinari vengono dispensati senza preavviso e senza alcun trattamento a

carico dell'Amministrazione per buonuscita o simili. Sono pure dispensati alle stesse condizioni, quegli straordinari che, a giudizio dell'Amministrazione, non abbiano prestato in modo soddisfacente il periodo di esperimento di cui all'art. 16, primo comma.

Art. 23. — A tutto il personale non di ruolo da considerarsi operaio a' termini dell'art. 9, nei casi di infortunio sul lavoro si applica il trattamento stabilito dal Regio Decreto 10 marzo 1938-XVI, n. 1054.

Il personale non di ruolo viene assicurato, a norma delle vigenti disposizioni legislative, per la invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione, la tubercolosi, e, se addetto al servizio delle navi traghetto, durante i periodi di navigazione è iscritto alla Cassa Nazionale Fascista per la previdenza della gente di mare e viene assicurato contro la disoccupazione e la tubercolosi.

I sussidiari sono esclusi dalla assicurazione alle Casse di malattia istituite nelle nuove provincie in base al R. Decreto-legge 29 novembre 1925-IV, n. 2146, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898 e dalla assicurazione alle Casse mutue di malattie istituite in base alla legge 3 aprile 1926-IV, n. 563.

I sussidiari e i contrattisti sono assicurati presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, per la liquidazione di una somma capitale in caso di cessazione dal servizio od in caso di morte durante il periodo di servizio; per questa assicurazione essi sono assoggettati ad una ritenuta mensile del 6 % sulla paga, esclusa ogni altra competenza, e l'Amministrazione versa un contributo di uguale misura.

Art. 24. — I sussidiari e gli straordinari vengono puniti con multa fino ad una giornata di paga quando incorrono in una delle mancanze previste dagli art. 89 e 90 del Regolamento del Personale.

Per le mancanze di cui agli art. 91, 92 e 93 gli straordinari sono passibili di licenziamento, salvo, se vi siano motivi di indulgenza, a punirli parimenti con multa che, in questo caso, può raggiungere l'importo di cinque giornate di paga e ciò senza speciale formalità di procedura, dopo l'accertamento dei fatti costituenti le mancanze stesse e sentite le giustificazioni degli incolpati, da farsi oralmente.

Per ogni altra mancanza più grave gli straordinari sono senz'altro licenziati.

Nei casi di cui ai due capoversi precedenti, in confronto dei sussidiari si applicano le disposizioni contenute nell'art. 39 del Regolamento del personale.

Contro i provvedimenti di cui sopra è ammesso il ricorso entro trenta giorni dalla relativa partecipazione.

Le Autorità competenti ad infliggere agli straordinari le punizioni suddette e quelle di cui agli art. 89 e 90 ai sussidiari ed a de-

cidere in merito agli eventuali ricorsi, risultano dalle tabelle Allegati M e N.

Ai sussidiari si applicano le disposizioni contenute nell'art. 101. Gli straordinari nei casi previsti dall'articolo stesso vengono licenziati.

In caso di licenziamento per motivi disciplinari i sussidiari percepiscono solo la metà delle somme da liquidarsi dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a norma dell'art. 23, mentre l'altra metà è incamerata dall'Amministrazione.

Art. 2.

Sono classificati come sussidiari, gli avventizi ordinari e straordinari rivestiti delle qualifiche previste dall'art. 1, sub art. 15, punto *a*, i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in possesso di tutti i requisiti a norma dell'art. 1, sub art. 16, primo comma.

Sono classificati come contrattisti o straordinari, quegli avventizi ordinari e straordinari i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

Art. 3.

La promessa solenne di cui all'art. 1, sub art. 16, deve essere sottoscritta anche dagli agenti classificati come sussidiari a norma del precedente art. 2.

Coloro che si rifiutano di sottoscriverla sono licenziati; in tal caso il rifiuto deve risultare da verbale sottoscritto dal superiore incaricato di ricevere la promessa e da due testimoni.

Art. 4.

L'inquadramento dei sussidiari di cui all'art. 2 nella tabella delle paghe giornaliere di cui all'Allegato A bis al presente decreto, ha luogo assegnando ad ogni singolo agente la posizione corrispondente alla paga minima prevista dalla tabella per la sua qualifica, aumentata del valore degli anni di servizio continuativo eventualmente prestati nella posizione di avventizio straordinario e ordinario anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, valutati per metà.

Agli effetti di detto aumento, gli anni stabiliti dalla tabella per conseguire l'aumento normale vengono ragguagliati ad altrettante frazioni dell'aumento stesso.

Le frazioni di anno eventualmente risultanti dal calcolo di cui al primo comma, se inferiori a sei mesi si trascurano, se uguali o superiori a sei mesi si valutano per un anno.

I sussidiari assumono nella tabella la classe normale di paga con la relativa decorrenza che corrisponde alla posizione loro assegnata.

Se la classe predetta è inferiore alla paga di fatto fruita all'atto dell'inquadramento, i sussidiari conservano la differenza come assegno ad personam.

Ai sussidiari che nella precedente posizione di avventizi ordinari erano provvisti dell'indennità di caroviveri, viene attribuita, a titolo di assegno ad personam, l'eventuale differenza fra la misura dell'indennità di caroviveri fruita alla data di entrata in vigore del presente decreto e la misura dell'aggiunta di famiglia spettante in base all'articolo 1, sub art. 16.

Gli assegni ad personam di cui ai precedenti comma quinto e sesto sono assorbibili dai successivi aumenti di paga e di aggiunta di famiglia.

Per i sussidiari di cui al presente articolo, il servizio continuativo prestato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in qualità di avventizio straordinario ed ordinario è utile:

a) per il computo del periodo di servizio necessario per il passaggio a ruolo di cui all'art. 1, sub art. 20, primo comma;

b) per i riconoscimenti ed i riscatti di cui all'art. 1, sub art. 20, terzo e quarto comma.

Art. 5.

Per i sussidiari che passano a ruolo a norma dell'art. 1, sub articolo 20, l'inquadramento nei quadri di classificazione ha luogo in base alle seguenti norme, partendo, per ogni singolo agente, dalla posizione posseduta (qualifica e paga giornaliera) all'atto del passaggio.

Occorre prima moltiplicare per 365 la paga giornaliera e togliere dal prodotto ottenuto il supplemento di servizio attivo stabilito per gli agenti di ruolo rivestiti della stessa qualifica. L'importo ottenuto serve di base per la iscrizione nei quadri di classificazione (Allegato A).

Gli anni stabiliti pel conseguimento dell'aumento normale vengono ragguagliati ad altrettante frazioni dell'aumento stesso: all'agente viene assegnata nei quadri la posizione corrispondente all'importo come sopra calcolato; se non si trova l'eguale si assegna la posizione immediatamente superiore.

L'agente assume nei quadri di classificazione la classe normale di stipendio con la relativa decorrenza che corrisponde alla posizione assegnatagli. Se la classe predetta è inferiore all'importo anzidetto, l'agente conserva la differenza come assegno personale fino ad assorbimento.

Art. 6.

Le controversie derivanti dall'applicazione degli art. 2, 4 e 5 del presente decreto sono definitivamente risolte dal Ministro per le Comu-

nicazioni, sentito il Consiglio di Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

I sottoindicati articoli del Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato col R. D. L. 7 aprile 1925-III, n. 405, sono modificati o sostituiti come segue:

Art. 1. — L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Il personale in servizio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può essere:

a) non di ruolo: sussidiario, contrattista e straordinario;

b) di ruolo: in prova e stabile.

Il personale di ruolo è distinto per gradi e qualifiche e ripartito nelle diverse specialità di servizio secondo le tabelle annesse (Allegato A) e si distingue in personale degli uffici ed in personale esecutivo.

Il personale sussidiario è distinto per qualifica e ripartito nei diversi rami di servizio secondo la tabella annessa (Allegato A-bis).

Art. 7. — il 2° comma è sostituito dal seguente:

Viene considerato dimissionario d'ufficio chi, senza giustificato motivo, lasci trascorrere oltre 10 giorni da quello stabilito come decorrenza del trasferimento senza raggiungere la nuova residenza assegnatagli: salvo la facoltà del Direttore Generale di applicare anche in questi casi il disposto dell'art. 79 *c*).

Art. 14. — E' sostituito dal seguente:

Il personale di ruolo e sussidiario viene iscritto alla matricola generale, mediante compilazione per ciascuno agente di uno stato matricolare conforme al modello annesso (All. B).

A chi cessa dal servizio od ai suoi eredi viene rilasciato, a richiesta, un estratto di detto stato matricolare, senza alcuna attestazione sulla qualità del servizio prestato, salvo per gli operai il disposto dell'art. 130 della Legge di Pubblica Sicurezza.

Gli agenti, sia in prova che stabili, vengono iscritti all'Opera di Previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato di cui alla legge 19 giugno 1913 n. 641 e successive modificazioni.

Vengono pure iscritti (salvo quanto è disposto da speciali disposizioni per gli agenti provenienti da altre Amministrazioni) al Fondo Pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, a norma del T. U. 22 aprile 1909, n. 229 e successive modificazioni.

Art. 25. — Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Peraltro le assunzioni alle qualifiche degli Uffici, escluso il personale subalterno, ed a quelle del personale esecutivo di sottocapo, alunno d'ordine, conduttore, capo deposito di 3ª classe, sorvegliante della linea, capo tecnico di 3ª classe, sotto capo tecnico, ufficiale navale di 3ª classe e ufficiale macchinista di 3ª classe, non possono avvenire che per pubblico concorso, mediante prove di esame e produzione di titoli ».

Art. 26. — Il penultimo comma è sostituito dal seguente:

Gli esami degli aiuto macchinisti debbono essere tenuti allo scadere dell'anno di prova, per il personale di altre qualifiche almeno due volte ogni anno solare.

Art. 27. — E' aggiunto il seguente comma:

Qualora si dovesse in qualunque tempo riscontrare falso o non valido qualcuno dei documenti che servirono di base al provvedimento di nomina in prova o dovesse risultare che da parte dell'interessato siano state taciute circostanze che lo avrebbero fatto escludere dall'impiego, l'Amministrazione procede alla revoca del provvedimento della nomina in prova nonchè di tutti gli atti successivi presi in confronto dell'agente sistemato e fa luogo al suo licenziamento dal servizio nella posizione di straordinario.

Art. 37. — Il 3° comma è sostituito dal seguente:

Le decisioni su tali ricorsi sono definitive e non suscettibili di alcun gravame nè ordinario, nè straordinario, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 43. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

Esse sono conformi ai modelli (allegati D ed E) valevoli uno per le qualifiche dei gradi dal 2° al 10° (esclusi i macchinisti di 1ª classe, i conduttori capi di 1ª classe, i sorveglianti della linea di 1ª classe, i sotto capi tecnici di 1ª classe ed i capi verificatori di 1ª classe a. p.) e l'altro per quest'ultime qualifiche e per quelle dei gradi 11° ed inferiori.

Art. 49. — Alla fine del 2° comma viene aggiunto:

. . . .: detta facoltà è demandata al Direttore Generale per il personale dei gradi 11° ed inferiori.

Art. 55. — Il 3° comma è sostituito dal seguente:

Le graduatorie di merito, che hanno valore consultivo per le deliberazioni definitive del Ministro, sono stabilite da una Commissione cen-

trale di avanzamento, direttamente per le promozioni al grado 2° e per le promozioni ai gradi dal 3° al 10° (escluse le qualifiche di macchinista di 1ª classe, conduttore capo di 1ª classe, sorvegliante della linea di 1ª classe, sotto capo tecnico di 1ª classe e capo verificatori di 1ª classe a. p.) su designazioni non impegnative di Commissioni locali: da queste ultime per le promozioni agli altri gradi inferiori.

Art. 61. — E' sostituito dal seguente:

Non può essere ammesso a scrutini di promozione, nè ad esami di concorso o di idoneità, chi abbia riportato una qualificazione di *mediocre,* se non siano trascorsi almeno tre anni dalla relativa scadenza; e chi abbia riportata una qualificazione di *cattivo,* se non siano trascorsi dalla scadenza relativa almeno cinque anni.

Art. 65. — Il 1° ed il 2° comma sono sostituiti dai seguenti:

Gli agenti hanno diritto, a cominciare dall'anno solare successivo alla nomina in prova, di fruire per ciascun anno, a titolo di congedo ordinario, di un periodo di assenza retribuito, il quale, a seconda che essi abbiano o non compiuto dieci anni di servizio, computando per intero quello della loro nomina a ruolo, ha la durata di giorni:

26 o 21 per il personale compreso nei gradi superiori all'11°, nonchè pei macchinisti di 2ª classe ed aiuto macchinisti;

26 o 16 per gli agenti dei gradi 11° (esclusi i macchinisti di 2ª classe) 12° (esclusi gli aiuto macchinisti) 13° (esclusi gli operai di 1ª classe) nonchè per gli uscieri;

16 o 13 per gli operai di 1ª classe e per gli agenti dei gradi inferiori al 13° (esclusi gli uscieri).

Per il personale operaio e di manovalanza addetto alle officine di grandi riparazioni del materiale rotabile, a quelle del materiale fisso ed ai cantieri dipendenti dal Servizio Lavori e Costruzioni la durata del congedo è rispettivamente, a seconda delle accennate anzianità, di giorni 13 o 10, oltre alla libertà che essi godono in occasione delle solennità in cui i detti impianti debbono rimanere chiusi e cioè:

primo giorno dell'anno, 21 aprile (Natale di Roma e Festa del lavoro), 9 maggio (Fondazione dell'Impero), 15 agosto (Assunzione di Maria Vergine), 28 ottobre (Anniversario della Marcia su Roma), 4 novembre (Anniversario della Vittoria) e 25 dicembre (Natale).

Art. 70. — Viene soppresso l'ultimo comma.

Art. 75. — L'articolo 75 è sostituito dal seguente:

Il Direttore Generale, nell'interesse dell'Azienda, ha facoltà di togliere il personale dalle attribuzioni che disimpegna passandolo ad altre anche di diverso servizio, sia temporaneamente sia definitivamente; ed

in quest'ultimo caso deve attribuire agli interessati la qualifica di grado corrispondente a quello di cui sono rivestiti, anche se pertinente ad altra categoria di personale.

Qualora poi esigenze di servizio lo richiedano il Direttore Generale ha anche facoltà di adibire temporaneamente gli agenti a mansioni inerenti ad una qualifica di grado inferiore.

Nei riguardi degli agenti che, per inidoneità fisica o per incapacità non siano più riconosciuti atti al disimpegno delle mansioni della propria qualifica, il Direttore Generale ha facoltà di adibirli, previa loro esplicita domanda, ad altre mansioni per le quali siano ritenuti idonei, assegnando loro una diversa qualifica di grado pari od inferiore, la quale non comporti un ulteriore sviluppo di carriera, migliore di quello che gli agenti stessi avrebbero avuto nella qualifica di provenienza.

Il personale da passarsi ad attribuzioni interessanti la sicurezza dell'esercizio è sottoposto a visita sanitaria, per riconoscere se abbia la relativa idoneità fisica, secondo le norme stabilite in materia dall'Amministrazione.

Art. 81. — Il comma *d*) è sostituito dal seguente:

d) quando agenti, assolti o comunque prosciolti dalle imputazioni penali previste dall'art. 98 con provvedimento dell'autorità giudiziaria motivato da insufficienza di prove o da formule equivalenti o da estinzione dell'azione penale per improcedibilità o per difetto di querela, non siano giudicati meritevoli di essere conservati in servizio.

E' poi aggiunto il seguente comma:

Gli esoneri in applicazione delle lettere *b*), *c*) e *d*) del presente articolo vengono deliberati senza alcuna preventiva contestazione o comunicazione agli interessati.

Art. 83. — E' aggiunto il seguente comma:

Quando lo ritenga necessario nell'interesse del servizio, il Ministro ha facoltà, sentito il Consiglio d'Amministrazione, di deliberare l'esonero definitivo degli agenti che abbiano compiuto 55 anni di età con almeno 20 anni di servizio utile agli effetti del raggiungimento dei limiti per l'esonero normale, oppure che con qualunque età abbiano compiuto 25 anni di servizio utile come sopra.

Le relative proposte debbono essere presentate: per gli agenti dei primi due gradi, dal Direttore Generale sentito il parere della Commissione Centrale di avanzamento; per gli altri, dai Capi dei Servizi centrali, sentito il parere delle Commissioni locali di avanzamento.

Art. 87. — I due ultimi comma sono sostituiti dai seguenti:

I degradati vanno ad occupare il primo posto nel ruolo del grado in cui sono trasferiti.

Essi possono essere reintegrati nella qualifica che prima rivestivano, ma tale reintegrazione non può essere deliberata, con provvedimento del Ministro, se non trascorsi almeno tre anni dalla data della degradazione, e solo a condizione che nel frattempo l'interessato si sia meritata almeno la qualificazione di *buono*.

I reintegrati vanno ad occupare, nel grado in cui sono restituiti, il posto che loro spetta deducendo dalla loro anzianità il tempo trascorso nel grado inferiore.

Gli agenti degradati sono esclusi da qualsiasi promozione fino a che non siano stati reintegrati e non siano trascorsi almeno tre anni dalla data della reintegrazione.

Art. 92. — Il punto *c*) del 1° comma è sostituito dal seguente:

c) per alterchi con vie di fatto, risse e violenze, nei locali dell'Amministrazione o dipendenze; ovvero per altri fatti congeneri o per gravi cause di condotta biasimevole in servizio.

Art. 93. — E' sostituito dal seguente:

Gli agenti incorrono nella sospensione dal grado con privazione dello stipendo da trentuno a sessanta giorni; o nella sospensione dal grado con privazione dello stipendio da novantuno a centottanta giorni, se appartenenti al gruppo A:

a) per maggiore gravità delle mancanze previste dall'art. 92, o per recidività, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze stesse;

b) per gravi irregolarità, negligenze ed inosservanze delle disposizioni regolamentari per le quali sia stato imminente il pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio e tale pregiudizio non siasi verificato unicamente per causa indipendente dall'azione od omissione del colpevole;

c) per mancanze che abbiano recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, con danno del materiale o di altre cose sia dell'Amministrazione sia dei terzi;

d) per manifestazioni collettive, che mirino a far pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità;

e) per minacce o gravi ingiurie verso i superiori od i sanitari ausiliari o per altri congeneri atti di insubordinazione;

f) per atti calunniosi o diffamatori verso l'Amministrazione ferroviaria od altre Amministrazioni dello Stato, o verso altri agenti anche non superiori di grado;

g) per assenze arbitrarie fino a 10 giorni, se siano avvenute nonostante divieto da parte dei superiori.

Nei casi previsti alle lettere *a*) e *g*) la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio per le giornate di assenza.

Art. 95. — I punti *c*) *e*) ed *f*) del 1° comma sono sostituiti dai seguenti:

c) per abituale indolenza nell'adempimento delle attribuzioni di servizio o per incapacità all'esercizio del proprio ufficio;

e) per contravvenzioni commesse o facilitate in ragione o comunque in occasione del proprio ufficio, alle Leggi e Regolamenti in materia di imposta di consumo, posta, monopoli e sanità pubblica;

f) per qualsiasi fatto che rechi offesa al decoro dell'Amministrazione o dimostri difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi, anche se non sia derivato danno agli interessi dell'Amministrazione o vantaggi a terzi.

Art. 96. — Il comma *l*) è soppresso; in conseguenza i successivi comma *m*) ed *n*) sono rispettivamente da indicarsi con le lettere *l*) ed *m*).

Art. 97. — Viene aggiunto il seguente comma:

« *q*) per mancata fede al giuramento, sia che essa si concreti in una o più infrazioni disciplinari, sia che si dimostri con atteggiamenti che contraddicano fondamentalmente al giuramento stesso ».

Art. 101. — Il comma 1° è sostituito dal seguente:

La sospensione dal grado con privazione dello stipendio a tempo indeterminato si applica senz'altro agli agenti contro i quali sia stato emesso mandato di cattura, o che comunque si trovino in istato di arresto o che debbano espiare interdizione temporanea dai pubblici uffici; e può essere disposta a carico di chi sia fermato per misura di Pubblica Sicurezza, oppure sia citato con mandato di comparizione o sia altrimenti sottoposto a giudizio per delitto o sia implicato in fatti che possano dare luogo alla revocazione o alla destituzione o all'esonero di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 81.

Il 4° comma è sostituito dal seguente:

In ogni caso e quindi qualunque sia la deliberazione adottata, il Direttore Generale giudica definitivamente, a seconda delle circostanze, se ed in quale misura siano da corrispondersi le competenze ordinarie perdute a causa della ripetuta sospensione, escluse le competenze accessorie.

Nel caso di corresponsione totale viene concessa anche l'aggiunta di famiglia.

Dall'ammontare di dette competenze, debbono essere sempre detratte le somme che siano state corrisposte a titolo di assegno alimentare.

L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

E' in facoltà delle stesse Autorità di cui al 2° comma del presente articolo di sollevare dal servizio gli agenti per i quali, pur non riscontrandosi gli estremi per l'applicazione della sospensione dal grado con privazione dello stipendio a tempo indeterminato, si renda opportuno, per la speciale natura della mancanza commessa, l'allontanamento temporaneo dal servizio.

In tali casi l'agente viene considerato a disposizione dell'Amministrazione con la corresponsione delle competenze normali, escluse quelle accessorie.

All'agente sospeso per effetto del presente articolo e poscia definitivamente punito con la sospensione stessa per un tempo determinato, questa viene computata nel periodo di quella già sofferta.

Parimenti la sospensione a tempo determinato deliberata nei confronti di agente già sollevato dal servizio viene computata nel periodo del sollevamento, beninteso con la trattenuta delle competenze corrisposte durante il periodo stesso.

Art. 103. — Il 2° e 3° comma sono sostituiti dai seguenti:

Per le mancanze punibili con la sospensione dal grado con privazione dello stipendio oltre 30 giorni, se si tratta di agenti del gruppo A e oltre dieci giorni, se si tratta di altri agenti, i provvedimenti sono pronunciati: dal Direttore Generale per il personale dei gradi secondo, terzo e quarto, dal Comitato di Esercizio per il personale degli altri gradi, dipendente dagli Uffici aventi sede nelle circoscrizioni compartimentali; e da speciali Commissioni composte dal Capo del Servizio, da chi normalmente lo sostituisce e dal Capo dell'Ufficio cui appartiene il giudicabile per il personale degli altri gradi, addetto agli uffici centrali dei Servizi.

Per le mancanze di cui ai precedenti comma, commesse da agenti del primo grado, provvede il Ministro su proposta del Direttore Generale.

Art. 104. — Il primo comma viene sostituito dal seguente:

Contro le punizioni di cui al primo comma dell'art. 103 è ammesso ricorso in via gerarchica alle Autorità indicate nelle tabelle annesse (allegati M ed N).

Contro le punizioni di cui al secondo comma dell'articolo stesso competente a deliberare in ordine agli eventuali ricorsi è il Ministro se trattasi di agente del 2° grado, e il Direttore Generale per gli altri.

Art. 108. — E' aggiunto il seguente comma:

Tutti i provvedimenti disciplinari inferiori alla degradazione, sui quali sia stato deciso in sede di ricorso gerarchico non sono suscettibili

di alcun gravame nè ordinario nè straordinario, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale, in conformità al disposto dell'art. 57 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata con il R. Decreto 28 giugno 1912, n. 728.

Art. 110. — L'articolo 110 è sostituito dal seguente:

Il Ministro ha facoltà di riaprire in qualunque momento il procedimento disciplinare qualora emergano nuovi fatti e prove tali da far presumere la colpa del personale in caso di avvenuto proscioglimento o, comunque, una colpa maggiore; o quando vi sia fondato motivo per riconoscere errato il precedente giudizio.

Il personale non può invece richiedere la riapertura del procedimento disciplinare se non nel caso in cui sia stata applicata almeno la sospensione dal grado con privazione dello stipendio oltre i dieci giorni.

La riapertura è decisa dal Ministro e non sospende gli effetti della punizione già inflitta.

Quando per effetto del nuovo procedimento si addivenga al proscioglimento del punito o ad una punizione minore della precedente, può essere ammesso, con provvedimento del Direttore Generale, il pagamento totale o parziale delle competenze ordinarie non percepite, escluse le competenze accessorie.

Nel caso di pagamento totale viene concessa anche l'aggiunta di famiglia.

Art. 8.

Agli agenti rivestiti delle qualifiche di macchinista e macchinista T. M. sono assegnate rispettivamente le qualifiche di macchinista di 2ª classe e macchinista di 3ª classe ed agli attuali fuochisti ed assistenti T. E. è assegnata la qualifica di aiuto macchinista.

Agli agenti rivestiti delle qualifiche di capo fuochista motorista, fuochista motorista di 1ª classe e fuochista motorista vengono attribuite rispettivamente le nuove qualifiche di capo motorista, motorista di 1ª classe e motorista.

Le qualifiche di capo squadra accudienti e manovali, accudiente, capo verificatori di 1ª classe, capo verificatori, verificatore, guardiano, capo guardia, sottocapo guardia e guardia sono soppresse. Gli agenti in atto rivestiti delle dette qualifiche le conserveranno ad personam, unitamente al relativo trattamento di stipendio, fino al passaggio ad altra qualifica per promozione od altra causa.

Sono altresì abolite le qualifiche del personale del Traghetto di Venezia e il relativo quadro di classificazione.

Art. 9.

Le tabelle A, C, D, E, F, G, I, L, M ed N allegate al Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge

7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè le tabelle A-*bis*, C-*bis*, F-*bis*, G-*bis*, I-*bis*, L-*bis*, M-*bis* ed N-*bis* annesse al R. decreto legge 29 luglio 1937-XV, n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2378, sono soppresse e sostituite da quelle A, A-*bis*, C, D. E, F, G, G-*bis*, I, L, M ed N allegate al presente decreto.

Art. 10.

Per gli agenti dei gradi 14° e 15° promossi al grado 13° e superiori dopo il 1° febbraio 1932, data di applicazione del R. decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1756, le ritenute di previdenza e il trattamento di quiescenza dovranno essere computati sugli stipendi pensionabili conseguiti nel grado precedente in base alle tabelle approvate con la legge 27 giugno 1929, n. 1047; e ciò fino a quando non raggiungano nel nuovo grado uno stipendio pensionabile superiore.

Art. 11.

Il disposto dell'art. 3, 1° comma del R. D. 30 dicembre 1923-II, n. 2960, concernente la facoltà di nominare, entro il limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso, i candidati risultati idonei nella relativa graduatoria, quando nel rispettivo ruolo si rendano disponibili posti entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa, è esteso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la quale è autorizzata ad applicarlo anche per i concorsi espletati durante l'anno XVI, anche se trascorsi sei mesi.

Art. 12.

Le modificazioni ed aggiunte di cui al presente decreto entrano in vigore dal 1° del mese successivo al giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed il decreto stesso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in Legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — THAON DI REVEL

Visto: *il Guardasigilli*: SOLMI.

ALLEGATO A
(annesso agli art. 1, 3, 34 e 48).

QUADRI DI CLASSIFICAZIONE

AVVERTENZA.

Al personale delle qualifiche recanti le annotazioni a) e b) compete rispettivamente l'aggiunta di famiglia prevista alle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

— Gli stipendi e i supplementi di servizio attivo di cui ai quadri del presente allegato vanno soggetti alle riduzioni di cui ai Regi decreti legge 20 novembre 1930/IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931/IX, n. 18, e 14 aprile 1934/XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934/XII, n. 1038; nonchè agli aumenti di cui ai Regi decreti legge 24 settembre 1936/XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 121, e 27 giugno 1937/XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937/XVI, n. 2322.

PERSONALE

PERSONALE

GRUPPO	Numero del grado: In base al R. D. L. 7-4-1925 n. 405	Numero del grado: In base al R. D. L. 11-11-1923 n. 2395	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio risultanti dalle: 0	1	2	3	4
A	1	4	Capo servizio principale	36000		—	—	—	—	—
»	»	»	Capo comp. di 1ª cl.							
»	»	»	Capo servizio							
»	»	»	Capo comp. di 2ª cl.							
»	2	5	Ispettore capo sup. ...	27000	29000	27000	—	—	—	29000
»	3	6	Ispettore capo	22000	25000	22000	—	—	—	23000
»	»	»	Cassiere p.le							
»	4	7	Ispettore p.le	19000	21000	19000	—	—	—	20000
»	»	»	Cassiere di 1ª cl.							
»	5	8	Ispettore di 1ª cl ....*a*)	16700	18000	16700	—	—	—	17500
»	»	»	Cassiere di 2ª cl.. ....*a*)							
»	6	9	Ispettore di 2ª cl. ....*a*)	15000	15700	15000	15700	—	—	—
»	7	10	Allievo ispettore .....*a*)	13600	14300	13600	14300	—	—	—
B	6	9	Segretario capo .....*a*)	14100	16200	14100	—	—	—	14700
»	»	»	Segretario tecnico capo *a*)							
»	»	»	Disegnatore capo .....*a*)							
»	»	»	Revisore capo ....*a*)							
»	7	10	Segretario principale .*a*)	12900	14700	12900	—	—	—	13500
»	»	»	Segretario tecn. p.le ...*a*)							
»	»	»	Disegnatore p.le .....*a*)							
»	»	»	Revisore p.le ....*a*)							
»	8	10	Segretario di 1ª cl. ..*a*)	10800	12900	10800	—	—	—	11400
»	»	»	Segretario tec. 1ª cl. *a*)							
»	»	»	Disegnatore di 1ª cl. ..*a*)							
»	»	»	Revisore ....*a*)							
»	»	»	Assist. lavori di 1ª cl. *a*)							

1) Lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale

DI RUOLO

DEGLI UFFICI

ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali
differenze tra i numeri progressivi sottoindicati

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Supplemento di servizio attivo
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9000
—	—	—	25000	—	—	—	—	—	—	—	—	7000
—	—	—	21000	—	—	—	—	—	—	—	—	5200
—	—	—	18000	—	—	—	—	—	—	—	—	3700
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2200
—	—	—	15300	—	—	—	—	16200	—	—	—	3000
—	—	—	14100	—	—	—	—	14700	—	—	—	2200
—	—	—	12000	—	—	—	—	12900	—	—	—	2200

sono rispettivamente quelli del grado 3° e 4° delle altre Amministrazioni dello Stato.

Segue: **PERSONALE**

GRUPPO	Numero del grado — In base al R. D. L. 7-4-25 n. 405	Numero del grado — In base al R. D. L. 11-11-23 n. 2395	QUALIFICA	Stipendio — minimo	Stipendio — massimo	Classi di stipendio risultanti dalle — 0	1	2	3	4
B	10	11	Segretario . . . . a)	8100	10800	8100	—	8700	—	—
»	»	»	Segretario tecnico . . . . a)							
»	»	»	Disegnatore . . . . a)							
»	»	»	Assistente lavori . . . . . a)							
C	6	9	Applicato capo . . . . . . a)	12200	14400	12200	—	—	—	12800
»	7	10	Applicato p.le . . . . a)	11300	13400	11300	—	—	—	12200
»	8	10	Applicato 1ª cl. . . . . . . a)	10000	12200	10000	—	—	—	10500
»	»	»	Aiutante dis. p.le . . . . a)							
»	»	»	Aiutante assistente lavori principale . . . . a)							
»	10	11	Applicato . . . . a)	7300	10000	7300	—	—	—	8000
»	»	»	Aiutante dis. 1ª cl. . . . a)							
»	»	»	Aiut. assist. lavori . . . a)							
d'ordine	10	—	Scrivana principale . . . a)	6400	9000	6400	—	—	—	7000
	11	—	Aiutante . . . . a)	6900	9300	6900	—	7200	—	7500
	11	—	Aiutante disegnatore . . a)	6600	8400	6600	—	6900	—	7200
	»	—	Sorveg. dei lavori . . . a)							
	»	—	Alunno d'ordine . . . . . a)							
	11	—	Scrivana . . . . a)	6000	7800	6000	—	6300	—	6600
subalterno	12	—	Commesso . . . . b)	6900	8700	6900	—	7200	—	7500
	»	—	Usciere capo . . . . b)							
	13	—	Usciere di 1ª cl. . . . . . b)	6600	8400	6600	—	6900	—	7200
	14	—	Usciere . . . . b)	5700	7500	5700	—	6000	—	6300
	15	—	Inserviente . . . . b)	5400	7200	5400	—	5700	—	6000

DEGLI UFFICI

ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali

differenze tra i numeri progressivi sottoindicati

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Supplemento di servizio attivo
9300	—	—	—	9900	—	—	—	10800	—	—	—	1800
—	—	—	—	13500	—	—		—	14400	—	—	3000
—	—	—	—	12800	—	—	—	—	13400	—	—	2200
—	—	—	—	11300	—	—	—	—	12200	—	—	2200
—	—	—	8700	—	—	—	9300	—	—	—	10000	1800
—	—	—	7700	—	—	—	8300	—	—	—	9000	1800
—	7800	—	8100	—	8400	—	8700	—	9000	—	9300	1400
—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	1400
—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	1400
—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	—	1200
—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	1100
—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	1000
—	6300	—	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	900

PERSONALE

Numero del grado	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in 0	1	2	3	4	5
5	Capo stazione sup. . . . a)	16800	18000	16800	—	—	—	17400	—
6	Capo stazione p.le . . . a)	14700	17400	14700	15000	—	15600	—	—
»	Capo gestione p.le . . . a)								
7	Capo stazione di 1ª cl. a)	13800	16200	13800	14100	—	14400	—	—
»	Capo gestione di 1ª cl. a)								
»	Capo telegraf. di 1ª cl. a)								
8	Capo stazione di 2ª cl. a)	11700	14700	11700	12000	—	12300	—	—
»	Capo gestione di 2ª cl. a)								
»	Capo telegraf. di 2ª cl. a)								
9	Capo stazione di 3ª cl. a)	10200	13200	10200	10500	—	10800	—	—
»	Capo gestione di 3ª cl. a)								
»	Capo telegraf. di 3ª cl. a)								
10	Sottocapo . . . . a)	8500	11400	8500	8700	—	9000	—	9600
11	Aiutante . . . . a)	7200	9600	7200	—	7500	—	7800	—
»	Alunno d'ordine . . . . . a)	6900	8700	6900	—	7200	—	7500	—
»	Scrivana . . . . a)	6600	8400	6600	—	6900	—	7200	—
12	Manovratore capo . . . . b)	6600	8700	6600	—	6900	—	7200	—
»	Deviatore capo . . . . . . b)	6600	8700	6600	—	6900	—	7200	—
»	Guardamerci . . . . b)	6300	8400	6300	—	6600	—	6900	—
13	Capo sq. manovratori b)	6300	8400	6300	—	6600	—	6900	—
»	Capo sq. deviatori . . . b)	6300	8400	6300	—	6600	—	6900	—
»	Guardasala . . . . b)	6000	8100	6000	—	6300	—	6600	—
14	Manovratore . . . . b)	5400	7200	5400	—	5700	—	6000	—
»	Deviatore . . . . b)	5400	7200	5400	—	5700	—	6000	—

DELLE STAZIONI

anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati												Supplemento di servizio attivo
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
—	—	18000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3700
16200	—	—	16800	—	—	—	17400	—	—	—	—	3000
15000	—	—	15600	—	—	16200	—	—	—	—	—	2200
12900	—	—	13500	—	—	14100	—	—	14700	—	—	2200
11400	—	—	12000	—	—	12600	—	—	13200	—	—	2200
—	—	10200	—	—	10800	—	—	11400	—	—	—	1800
8100	—	8400	—	8700	—	9000	—	9300	—	9600	—	1400
7800	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	—	—	—	1400
7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	—	1400
7500	—	7800	—	8100	—	8400		—	8700	—	—	1200
7500	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	1200
7200	—	7500	-	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	1200
7200	—	7500	—	7800	—	8100	—	—	8400	—	—	1100
7200	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	1100
6900	—	7200	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	1100
6300	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	—	1000
—	6300	—	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	1000

PERSONALE

Numero del grado	QUALIFICA	Stipendio		Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in					
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5
7	Capo personale viaggiante principale ....a)	12300	14700	12300	12600	—	12900	—	13200
»	Controllore viaggiante principale ....a)	11700	14100	11700	12000	—	12300	—	12600
8	Capo personale viaggiante di 1ª cl. ....a)	10500	12900	10500	10800	—	11100	—	11400
»	Controllore viaggiante di 1ª cl. ....a)	10200	12600	10200	10500	—	10800	—	11100
9	Capo personale viaggiante di 2ª cl. ....a)	9300	11700	9300	9600	—	9900	—	10200
»	Controllore viaggiante di 2ª classe ....a)	9000	11400	9000	9300	—	9600	—	9900
10	Capo personale viaggiante di 3ª classe .....a)	9000	11400	9000	9300	—	9600	—	9900
»	Controllore viaggiante di 3ª classe ....a)	8700	11100	8700	9000	—	9300	—	9600
»	Conduttore capo di 1ª classe ....b)	7200	9300	7200	7500	7800	—	8100	—
11	Conduttore capo .....b)	6600	8700	6600	—	6900	—	7200	—
12	Conduttore p.le ......b)	6300	8400	6300	—	6600	—	6900	—
13	Conduttore ....b)	6000	8100	6000	—	6300	—	6600	—
14	Frenatore ....b)	5100	7200	5100	—	5400	—	5700	—

DEI TRENI

anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati												Supplemento di servizio attivo
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
—	13500	—	13800	—	14100	—	—	14400	—	—	14700	2200
—	12900	—	13200	—	13500	—	—	13800	—	—	14100	2200
—	11700	—	12000	—	12300	—	—	12600	—	—	12900	2200
—	11400	—	11700	—	12000	—	—	12300	—	—	12600	2200
—	10500	—	10800	—	11100	—	—	11400	—	—	11700	2200
—	10200	—	10500	—	10800	—	—	11100	—	—	11400	2200
—	10200	—	10500	—	10800	—	—	11100	—	—	11400	1800
—	9900	—	10200	—	10500	—	—	10800	—	—	11100	1800
8400	—	8700	—	—	9000	—	—	9300	—	—	—	1800
7500	—	7800	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	—	1400
7200	—	7500	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	1200
6900	—	7200	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	1100
6000	—	6300	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	1000

PERSONALE

Numero del grado	QUALIFICA	Stipendio		Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni.						
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	6
5	Capo deposito super. *a*)	16800	18000	16800	—	—	—	17400	—	—
6	Capo deposito princ. . . *a*)	15300	17400	15300	15600	—	16200	—	—	16800
7	Capo depos. di 1ª cl. *a*)	14400	16800	14400	14700	—	15000	—	—	15600
8	Capo depos. di 2ª cl. *a*)	12600	15600	12600	12900	—	13200	—	—	13800
9	Capo depos. di 3ª cl. *a*)	11700	14400	11700	12000	—	12300	—	—	12600
10	Macchinista di 1ª cl. *b*)	9000	11100	9000	9300	9600	—	9900	—	10200
11	Macchinista di 2ª cl. *b*)	8400	10500	8400	—	8700	—	9000	—	9300
12	Macchinista di 3ª cl. *b*)	7800	9900	7800	—	8100	—	8400	—	8700
»	Aiuto macchinista . . . . *b*)	6600	8700	6600	—	6900	—	7200	—	7500
13	Capo squadra accudienti e manovali ad personam . . . . *b*)	6300	8100	6300	—	6600	—	6900	—	7200
14	Accudiente ad personam . . . . *b*)	5400	7200	5400	—	5700	—	6000	—	6300

DI MACCHINA

fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati												Supplemento di servizio attivo
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
—	18000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3700
—	—	—	17400	—	—	—	—	—	—	—	—	3000
—	—	16200	—	—	16800	—	—	—	—	—	—	2200
—	—	14400	—	—	15000	—	—	1560	—	—	—	2200
—	—	13200	—	—	13800	—	—	14400	—	—	—	2200
—	10500	—	—	10800	—	—	11100	—	—	—	—	1800
—	9600	—	9900	—	—	10200	—	—	10500	—	—	1400
—	—	9000	—	—	9800	—	—	9600	—	—	9900	1200
—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	1200
—	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	—	1100
—	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	—	1000

PERSONALE

Numero del grado	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio ed intervalli risultanti dalle differenze 0	1	2	3	4	5	6	7
10	Sorvegliante della linea di 1ª classe ....b)	7500	9900	7500	7800	8100	—	8400	—	8700	—
11	Sorvegliante della linea b)	6900	9300	6900	—	7200	—	7500	—	7800	—
13	Capo sq. cantonieri ...b)	6300	8100	6300	—	6600	—	6900	—	—	7200
15	Guardiano ad personam ....b)	5100	6900	5100	—	5400	—	5700	—	—	6000
»	Cantoniere ....b)										
—	Guardabarriere (donne)	4	5	(paga giornaliera in relazione al posto)							

PERSONALE ADDETTO

Numero del grado	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	0	1	2	3	4	5	6	7
11	Capo guardia ad personam ....b)	6600	8700	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—
13	Sottocapo guardia ad personam ....b)	6300	8100	6300	—	6600	—	6900	—	—	7200
14	Guardia ad personam b)	5400	7200	5400	—	5700	—	6000	—	—	6300

DELLA LINEA

di tempo, in anni, fra gli aumenti normali tra i numeri progressivi sottoindicati												Supplemento di servizio attivo
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
9000	—	—	9300	—	—	9600	—	—	9900	—	—	1800
8100	—	8400	—	—	8700	—	—	9000	—	—	9300	1400
—	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	—	1100
—	—	6300	—	—	6600	—	—	6900	—	—	—	900

AL SERVIZIO DI VIGILANZA

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Supplemento di servizio attivo
7800	—	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	—	—	1400
—	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	—	1100
—	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	—	1000

PERSONALE TECNICO

Numero del grado	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in 0	1	2	3	4	5
5	Capo tecnico superiore *a*)	16800	18000	16800	—	—	—	17400	—
6	Capo tecnico princip. *a*)	14700	17400	14700	15000	—	15600	—	—
7	Capo tecnico di 1ª cl. *a*)	13800	16200	13800	14100	—	14400	—	—
8	Capo tecnico di 2ª cl. *a*)	12000	15000	12000	12300	—	12600	—	—
9	Capo tecnico di 3ª cl. *a*)	10800	13800	10800	11100	—	11400	—	—
10	Sotto capo tecnico di 1ª classe . . . . *b*)	8700	11100	8700	9000	9300	—	9600	—
»	Capo verificatori di 1ª classe ad personam *b*)								
11	Sotto capo tecnico . . . *b*)	8400	9600	8400	—	8700	—	9000	—
»	Capo verificatori ad personam . . . . *b*)								
12	Verificatore ad personam . . . . *b*)	7200	9300	7200	—	7500	—	7800	—
13	Operaio di 1ª classe . . *b*)	6600	8700	6600	—	6900	—	7200	—
14	Operaio . . . . *b*)	5700	7800	5700	—	6000	—	6300	—
15	Aiutante operaio . . . . *b*)	5100	7200	5100	5400	—	5700	—	6000

ED OPERAIO

anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Supplemento di servizio attivo
—	—	18000	—	—	—	—	—	—	—	—	3700
16200	—	—	16800	—	—	—	17400	—	—	—	3300
15000	—	—	15600	—	—	16200	—	—	—	—	2200
13200	—	—	13800	—	—	14400	—	—	15000	—	2200
12000	—	—	12600	—	—	13200	—	—	13800	—	2200
9900	—	10200	—	10500	—	10800	—	11100	—	—	1800
9300	—	—	9600	—	—	—	—	—	—	—	1400
8100	—	8400	—	8700	—	—	9000	—	—	9300	1200
7500	—	7800	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	1100
6600	—	6900	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	1000
—	6300	—	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	900

PERSONALE DI

Numero del grado	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni. 0	1	2	3	4	5	6	7	8
13	Capo sq. manovali . . . b)	6300	8700	6300	—	6600	—	6900	—	7200	–	7500
15	Manovale . . . . b)	5100	6900	5100	—	5400	—	5700	—	—	6000	
	Manovale (donna) . . b)	3300	4500	3300	—	3600	—		3900	–	–	4200

MANOVALANZA

fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati												Supplemento di servizio attivo
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	1100
—	6300	—	—	6600	—	—	6900	—	—	—	—	900
—	—	4500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600

PERSONALE DELLE

Numero del grado	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni. 0	1	2	3	4	5
5	Comandante di 1ª cl. . . a)	16800	18000	16800	—	—	—	17400	—
»	Capo macchin. di 1ª cl. a)								
6	Comandante di 2ª cl. . . a)	15300	17400	15300	15600	—	16200	—	—
»	Capo macchin. di 2ª cl. a)								
7	Ufficiale navale di 1ª cl. a)	13800	16200	13800	14100	—	14400	—	—
»	Ufficiale macc. di 1ª cl. a)								
8	Ufficiale navale di 2ª cl. a)	11700	14700	11700	12000	—	12300	—	—
»	Ufficiale macc. di 2ª cl. a)								
9	Ufficiale navale di 3ª cl. a)	10200	13200	10200	10500	—	10800	—	—
»	Ufficiale macc. di 3ª cl. a)								
11	Primo nostromo . . . . . b)	8400	9600	8400	—	8700	—	9000	—
»	Capo motorista . . . . . b)								
»	Capo elettricista . . . . . b)								
12	Secondo nostromo . . . . b)	7200	9300	7200	—	7500	—	7800	—
»	Motorista di 1ª cl. . . . b)								
»	Elettricista di 1ª cl. . . . b)								
13	Motorista . . . . b)	6600	8700	6600	—	6900	—	7200	—
»	Elettricista . . . . b)								
	Carpentiere di 1ª cl. . . b)								
14	Marinaio scelto . . . . . . b)	5400	7200	5400	—	5700	—	6000	—
»	Fuochista . . . . b)								
»	Carpentiere . . . . b)								
15	Marinaio . . . . b)	5100	7200	5100	5400	—	5700	—	6000
»	Carbonaio . . . . b)	5100	6900	5100	—	5400	—	5700	—

N. B. — Le persone d'equipaggio dei gradi 11 e 12 sono considerate sottufficiali.

NAVI TRAGHETTO

fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati											Supplemento di servizi attivo
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
—	—	18000	—	—	—	—	—	—	—	—	3700
16800	—	—	—	17400	—	—	—	—	—	—	3000
15000	—	—	15600	—	—	16200	—	—	—	—	2200
12900	—	—	13500	—	—	14100	—	—	14700	—	2200
11400	—	—	12000	—	—	12600	—	—	13200	—	2200
9300	—	—	9600	—	—	—	—	—	—	—	1400
8100	—	8400	—	8700	—	—	9000	—	—	9300	1200
7500	—	7800	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	1100
6300	—	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	1000
—	6300	—	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	900
—	6000	—	—	6300	—	—	6600	—	—	6900	900

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
BENNI.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
THAON DI REVEL.

ALLEGATO A-*bis*
(annesso all'art. 16)

N. B. — Le paghe di cui al presente quadro vanno soggette alle riduzioni di cui ai Regi decreti legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038; nonchè agli aumenti di cui ai Regi decreti legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 121, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 232.

PERSONALE NON DI

Ramo di servizio	QUALIFICA	Paga giornaliera minima	Paga giornaliera massima	0	1
Macchina	Aiuto macchinista	19,50	22 —	19,50	—
Stazioni	Manovratore Deviatore	16 —	18 —	16 —	—
Treni	Frenatore	15 —	17,50	15 —	—
Linea	Cantoniere	15 —	17 —	15 —	—
Tecnico, Operaio e di Manovalanza	Operaio di 1ª classe	19 —	21,50	19 —	—
	Operaio	16,50	19 —	16,50	—
	Aiutante operaio	15 —	17,50	15 —	15,50
	Manovale	15 —	17 —	15 —	—
Navi traghetto	Motorista Elettricista Carpentiere di 1ª cl.	19 —	21,50	19 —	—
	Marinaio scelto Fuochista Carpentiere	16 —	18 —	16 —	—
	Marinaio	15 —	17,50	15 —	15.50
	Carbonaio	15 —	17 —	15 —	—
	Cameriere	15 —	17,50	15 —	15,50
	Mozzo	10 —	11.50	10 —	—

Visto, d'ordine di Sua

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
BENNI.

RUOLO, SUSSIDIARIO

Classi di paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati

2	3	4	5	6	7	8	9	10
20 —	—	20,50	—	21 —	—	—	22 —	—
16,50	—	17 —	—	17,50	—	18 —	—	—
15.50	—	16 —	—	16.50	—	17 —	—	17,50
15,50	—	16 —	—	—	16,50	—	—	17 —
19,50	—	20 —	—	20,50	—	21 —	—	21,50
17 —	—	17,50	—	18 —	—	18,50	—	19 —
—	16 —	—	16,50	—	17 —	—	—	17,50
15,50	—	16 —	—	—	16,50	—	—	17 —
19,50	—	20 —	—	20,50	—	21 —	—	21,50
16,50	—	17 —	—	17,50	—	—	18 —	—
—	16 —	—	16,50	—	17 —	—	—	17,50
15,50	—	16 —	—	—	16,50	—	—	17 —
—	16 —	—	16,50	—	17 —	—	—	17,50
10,50	—	—	11 —	—	—	11,50	—	—

Maestà il Re Imperatore:

IL MINISTRO PER LE FINANZE
THAON DI REVEL.

ALLEGATO C
(annesso all'art. 25)

TABELLA DELLE QUALIFICHE DI PRIMA ASSUNZIONE PER IL PERSONALE IN PROVA

UFFICI

Allievo ispettore
Segretario
Disegnatore
Assistente lavori
Alunno d'ordine
Aiutante disegnatore
Sorvegliante lavori
Inserviente

STAZIONI

Sotto capo
Alunno d'ordine
Guardasala

TRENI

Conduttore
Frenatore

MACCHINA

Capo deposito di 3ª classe
Aiuto macchinista (dagli allievi aiuto macchinisti)

LINEA

Sorvegliante della linea
Cantoniere

TECNICO-OPERAIO

Capo tecnico di 3ª classe
Sotto capo tecnico
Operaio
Aiutante operaio

MANOVALANZA

Manovale

NAVI TRAGHETTO

Ufficiale navale di 3ª classe
Ufficiale macchinista di 3ª classe
Motorista
Elettricista
Carpentiere
Fuochista
Marinaio
Carbonaio

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
BENNI.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
THAON DI REVEL.

ALLEGATO D
(annesso all'art. 43)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO

Servizio . . . .

NOTE INFORMATIVE

(a norma dell'art. 43 del Regolamento del personale)

del . . . . (. . . . . .)
(qualifica) (cognome e nome) (matricola)
nato il . . . . addetto al . . . . . . di . . . .
(data di nascita) (Ufficio a cui appartiene) (località)

	NOTE compilate dal superiore di cui alle colonne 3 e 6 del prospetto allegato all'art. 43 del Regolamento del personale	NOTE rivedute dal superiore di cui alle colonne 4 e 7 del prospetto allegato all'art. 43 del Regolamento del personale
1°) — Qualità (1) fisiche . . .	. . . .	. . . .
intellettuali. .	. . . .	. . . .
2°) — Condotta (2) in servizio. .	. . . .	. . . .
fuori servizio .	. . . .	. . . .
3°) — Diligenza (3)	. . . .	. . . .
4°) — Capacità (3).	. . . .	. . . .
5°) — Rendimento (3)	. . . .	. . . .
6°) — Coltura (4)	. . . .	. . . .
7°) — Benemerenze	. . . .	. . . .
8°) — Punizioni (5)	. . . .	. . . .
9°) — Attitudine al grado superiore (6)	. . . .	. . . .
10°) — Qualificazione (7)	. . . .	. . . .
	Data	*Data* . . . .
	FIRMA DEL SUPERIORE	FIRMA DEL SUPERIORE . . . .

Qualificazione definitiva . . . .
(in seguito ad eventuale reclamo).

Data . . . . IL . . . .

(1) — Buone — discrete — scadenti.
(2) — Buona — cattiva.
(3) — Moltissimo — molto — normale — poco — insufficiente.
(4) — Vasta — soddisfacente — limitata.
(5) — Indicare quelle che influiscono sul conferimento della qualificazione.
(6) — Sì o no.
(7) — Ottimo — distinto — buono — mediocre — cattivo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
BENNI.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
THAON DI REVEL.

ALLEGATO E
(annesso all'art. 43)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO

Servizio . . . .

NOTE INFORMATIVE

(a norma dell'art. 43 del Regolamento del Personale)

del . . . . (. . . . . .)
(qualifica) (cognome e nome) (matricola)
nato il . . . . addetto al . . . . di . . . .
(data di nascita) (impianto a cui appartiene) (località)

	NOTE compilate dal superiore di cui alla colon. 9 del prospetto allegato all'art. 43 del Regolamento del personale	NOTE rivedute dal superiore di cui alla colon. 10 del prospetto allegato all'art. 43 del Regolamento del personale
1°) - Qualità fisiche (1)	. . . .	. . . .
2°) - Condotta (2) in servizio . .	. . . .	. . . .
fuori servizio .	. . . .	. . . .
3°) - Diligenza (3)	. . . .	. . . .
4°) - Capacità (3)	. . . .	. . . .
5°) - Benemerenze	. . . .	. . . .
6°) - Punizioni (4)	. . . .	. . . .
7°) - Attitudine al grado superiore (5)	. . . .	. . . .
8°) - Qualificazione (6)	. . . .	. . . .
	Data	*Data* . . . .
	FIRMA DEL SUPERIORE	FIRMA DEL SUPERIORE
	. . . .	. . . .

Qualificazione definitiva . . . .
(in seguito ad eventuale reclamo).

Data . . . . IL . . . .

(1) - Buone — discrete — **scadenti.**
(2) - Buona — cattiva.
(3) - Moltissimo — molto — normale — poco — insufficiente.
(4) - Indicare quelle che influiscono sul conferimento della qualificazione.
(5) - Sì o no.
(6) - Ottimo — distinto — buono — mediocre — cattivo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
BENNI.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
THAON DI REVEL.

ALLEGATO F
(annesso agli art. 43 e 46)

TABELLA RELATIVA ALLA COMPETENZA PER LA COMPILAZIONE E LA REVISIONE DELLE NOTE INFORMATIVE E PER LE DECISIONI SUI RELATIVI RICORSI

(vedi articoli 43 e 46)

ANNOTAZIONI

(1) – Le note informative pei Capi di questi Uffici sono compilate dal Capo del Servizio e rivedute dal Direttore Generale. Sugli eventuali ricorsi decide il Ministro.

(2) – Provvede esclusivamente il Capo di Gabinetto o della Segreteria.

(3) – Qualora il Capo della Segreteria sia agente ferroviario, alla compilazione e revisione delle note provvede esclusivamente il Sottosegretario di Stato. Sugli eventuali ricorsi decide il Ministro.

(4) – Per i Capi di questi Uffici provvede esclusivamente il Direttore Generale. Sugli eventuali ricorsi decide il Ministro.

(5) – Per i Capi di questi Uffici le note informative sono compilate dal Capo Compartimento e rivedute dal Direttore Generale, sentito il Capo del Servizio. Sugli eventuali ricorsi decide il Ministro.

(6) – Per le note informative provvede esclusivamente il Capo del Compartimento o della Delegazione.

(7) – Purchè di grado non inferiore al 9°. In caso diverso le note informative sono compilate dal Capo Riparto e rivedute dal Sostituto del Capo del Servizio.

(8) – Purchè di grado non inferiore al 9°. In caso diverso le note informative sono compilate e rivedute rispettivamente dal Capo del Riparto Movimento (sentito il Capo del Riparto Traffico nel caso previsto dalla chiamata (15) o dal Capo del Riparto sezionale personale viaggiante.

(9) – Per le Officine, ove manchi il Sostituto del Capo dell'Officina, le note informative per il personale dei gradi dal 7° al 10° sono compilate dal Capo dell'Officina, e rivedute dal Sostituto del Capo del Servizio.

(10) – Il personale d'ufficio di questi impianti agli effetti della compilazione e revisione delle note informative deve intendersi aggregato alle Sezioni del Servizio Materiale e Trazione.

(11) – Purchè di grado non inferiore al 6°. In caso diverso le note informative sono compilate e rivedute dal Capo della Sezione.

(12) – Movimento per i Capi stazione; Commerciale e del Traffico per i Capi gestione.

(13) – A seconda del ramo di servizio nel quale gli agenti sono stati utilizzati durante l'anno. In caso di utilizzazione promiscua provvede il Capo del riparto che ha avuto alla propria dipendenza l'agente per un periodo continuativo di oltre sei mesi, sentito il Capo dell'altro riparto, altrimenti provvede il Capo del Riparto Movimento, sentito il Capo del Riparto Traffico.

(14) – A seconda che le note informative siano state compilate dal Capo del Riparto Movimento o dal Capo del Riparto Traffico: e sentito il Capo dell'altra Sezione o dell'altro Servizio in caso di utilizzazione promiscua.

(15) – Sentiti rispettivamente il Capo del Riparto Traffico o il Capo della Sezione Commerciale e del Traffico, quando ne sia il caso, in relazione alla qualifica ed alle mansioni disimpegnate dagli agenti.

N. B. — Per impianti non menzionati nella presente tabella e per le eventuali modificazioni di ordinamento, la competenza per la compilazione e revisione delle note informative e per le decisioni sui relativi ricorsi è stabilita dal Ministro.

UFFICI

N. d'ordine	SERVIZI	Agenti dei gradi dal 2° al 7°		
		Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami
1	2	3	4	5
1	Uffici centrali dei Servizi.	Capo dell'Uff. Centrale (1)	Capo del Servizio	Direttore Generale
2	Ufficio trasporti militari ..	id. (1)	id.	id.

UFFICI AUTONOMI AGGREGATI AL SER

N. d'ordine	SERVIZI	Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami
3	Gabinetto di S. E. il Ministro	(2)	(2)	Ministro
4	Segreteria di S. E. il Sottosegretario di Stato (3) ..	(2)	(2)	Ministro
5	Segreteria del Consiglio di Amministrazione	Capo dell'Ufficio (4)	Direttore Generale	Ministro
6	Segreteria del Direttore Generale	Capo della Segreteria (4)	Direttore Generale	Ministro
7	Segreteria del Vice Direttore Generale	Vice Direttore Generale	Direttore Generale	Ministro
8	Ufficio Centrale Dopolavoro	Capo dell'Ufficio (4)	Direttore Generale	Ministro

CENTRALI

Agenti dei gradi dall'8° al 10°			Agenti dei gradi 11° ed inferiori		
Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami	Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami
6	7	8	9	10	11
Capo della Sezione	Capo dell'Uff. centrale	Capo del Servizio	Capo della Sezione	Capo dell'Uff. centrale	Capo del Servizio
Sostituto del Capo dell'Ufficio	Capo dell'Ufficio	id.	Sostituto del Capo dell'Uff.	Capo dell'Ufficio	id.

VIZIO PERSONALE E AFFARI GENERALI

6	7	8	9	10	11
(2)	(2)	Ministro	(2)	(2)	Ministro
(2)	(2)	Ministro	(2)	(2)	Ministro
Capo dell'Ufficio	Direttore Generale	Ministro	Capo dell'Ufficio	Direttore Generale	Ministro
Capo della Segreteria	Direttore Generale	Ministro	Capo della Segreteria	Direttore Generale	Ministro
Vice Direttore Generale	Vice Direttore Generale	Direttore Generale	Vice Direttore Generale	Vice Direttore Generale	Direttore Generale
Capo dell'Ufficio	Vice Direttore Generale	Direttore Generale	Capo dell'Ufficio	Vice Direttore Generale	Direttore Generale

UFFICI E IMPIAN

N. d'ordine	IMPIANTI PERIFERICI	Agenti dei gradi dal 2° al 6°		
		Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami
1	2	3	4	5
9	Uffici distaccati dei Servizi:			
	a) Uffici personale compartimentali	Capo dell'Ufficio (5)	Capo del Compartimento	Direttore Generale sentito il Capo del Servizio
	b) Ispettorati sanitari ...	Capo dello Ispettorato (5)	id.	id.
	c) Controlli prodotti	Capo dell'Ufficio (5)	id.	id.
	d) Sezione contabilità prodotti	Capo della Sezione (5)	id.	id.
	e) Riparti controllo cassa	(6)	(6)	id.
	f) Casse	(6)	(6)	id.
	g) Corpi ispettivi di ragioneria	(6)	(6)	id.
	h) Riparti approvvigionamenti	(6)	(6)	id.
	i) Uffici impianti elettrici e di segnalamento e Uffici elettrificazione:			
	Personale d'ufficio	Capo dell'Ufficio (5)	Capo del Compartimento	id.

TI PERIFERICI

Agenti dei gradi dal 7° al 10° (esclusi i macchinisti di 1ª classe, i conduttori capi di 1ª classe, i sorveglianti della linea di 1ª classe, i sotto capi tecnici di 1ª classe e i capi verificatori di 1ª classe a. p.).			Agenti dei gradi 11° ed inferiori, nonchè i macchinisti di 1ª classe, i conduttori capi di 1ª classe, i sorveglianti della linea di 1ª classe, i sotto capi tecnici di 1ª classe e i capi verificatori di 1ª classe a. p.		
Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami	Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami
6	7	8	9	10	11
Capo dell'Ufficio	Sostituto del Capo del Servizio	Capo del Servizio	Capo dell'Ufficio	Sostituto del Capo del Servizio	Capo del Servizio
Capo dello Ispettorato	Capo dell'Ufficio Sanitario	id.	Capo dello Ispettorato	Capo dell'Ufficio Sanitario	id.
Sostituto del Capo dell'Uff.	Capo dell'Ufficio	id.	Capo del Riparto	Sostituto del Capo dell'Ufficio	Capo dell'Ufficio
Sostituto del Capo della Sezione	Capo della Sezione	id.	Sostituto del Capo della Sezione	Capo della Sezione	Capo del Servizio
Capo del Riparto (5)	Sostituto del Capo del Servizio	id.	Capo del Riparto	Sostituto del Capo del Servizio	id.
Cassiere (5)	id.	id.	Cassiere	id.	id.
Dirigente del Corpo ispettivo (5)	id.	id.	Dirigente del Corpo ispettivo	id.	id.
Capo del Riparto (5)	id.	id.	Capo del Riparto	id.	id.
Sostituto del Capo dell'Ufficio	Capo dell'Ufficio	id.	Sostituto del Capo dell'Ufficio	Sostituto del Capo dell'Ufficio	Capo dell'Ufficio

N. d'ordine	IMPIANTI PERIFERICI	Agenti dei gradi dal 2° al 6°		
		Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami
1	2	3	4	5
	Personale tecnico ed operaio	Capo dell'Ufficio	Capo del Compartimento	Direttore Generale sentito il Capo del Servizio
	l) Uffici collaudi	id. (5)	id.	id.
	m) Riparto Navigazione di Messina:			
	Personale di ufficio..	Capo del Riparto Navigazione (5)	Capo dell'Ufficio Navigazione	id.
	Personale esecutivo – Imbarcato	id.	id.	id.
	Personale esecutivo – Sbarcato o su navi in disarmo – di coperta, ormeggiatore, di guardia ecc.	id.	id.	id.
	Personale esecutivo – Sbarcato o su navi in disarmo – di macchina e di officina	id.	id.	id.
9 bis	Uffici dei Capi Compartimento e Delegazione	(6)	(6)	Direttore Generale
10	Sezioni compartimentali dei Servizi Movimento e Commerciale e del Traffico ..	Capo della Sezione (5)	Capo del Compartimento	id.
11	Sezioni compartimentali del Servizio Lavori e Costruzioni:			
	Personale d'ufficio	id.	id.	id.

Agenti dei gradi dal 7° al 10° (esclusi i macchinisti di 1ª classe, i conduttori capi di 1ª classe, i sorveglianti della linea di 1ª classe, i sotto capi tecnici di 1ª classe e i capi verificatori di 1ª classe a. p.).			Agenti dei gradi 11° ed inferiori, nonchè i macchinisti di 1ª classe, i conduttori capi di 1ª classe, i sorveglianti della linea di 1ª classe, i sotto capi tecnici di 1ª classe e i capi verificatori di 1ª classe a. p.		
Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami	Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami
6	7	8	9	10	11
Sostituto del Capo dell'Ufficio	Capo dell'Ufficio	Capo del Servizio	Capo del Riparto	Sostituto del Capo dell'Ufficio	Capo dell'Ufficio
Capo dell'Uff. (5)	Sostituto del Capo del Servizio	id.	Capo dell'Ufficio	Sostituto del Capo del Servizio	Capo del Servizio
Capo del Riparto Navigazione	Capo dell'Ufficio Navigazione	id.	Capo del Riparto	Capo dell'Ufficio Navigazione	id.
id.	id.	id.	Comandante titolare della nave	Capo del Riparto Navigazione	id.
id.	id.	id.	Dirigente nautico	id.	id.
id.	id.	id.	Dirigente tecnico	id.	id.
(6)	(6)	Direttore Generale	(6)	(6)	Direttore Generale
Capo della Sezione	Capo della Sezione	Capo del Servizio	Capo del Riparto sezionale o dell'Ufficio sezionale Contabilità (11)	Capo della Sezione	Capo del Servizio
Capo dell'Ufficio sezionale	id.	id.	Capo dell'Ufficio sezionale	Sostituto del Capo della Sezione	Capo della Sezione

N. d'ordine	IMPIANTI PERIFERICI	Agenti dei gradi dal 2° al 6°		
		Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami
1	2	3	4	5
	Personale tecnico ed operaio	Capo della Sezione (5)	Capo del Compartimento	Direttore Generale sentito il Capo del Servizio
	Personale della linea	——	——	——
12	Sezioni compartimentali del Servizio Materiale e Trazione	Capo della Sezione (5)	Capo del Compartimento	Direttore Generale sentito il Capo del Servizio
13	Officine Materiale e Trazione:			
	Personale di ufficio ...	Capo della Officina (5)	id.	id.
	Personale tecnico ed operaio	id.	id.	id.
14	Uffici di riparto:			
	a) Movimento	Capo della Sezione (5)	id.	id.
	b) Traffico	id.	id.	id.
	c) Materiale e Trazione ..	id.	id.	id.
15	Magazzini, agenzie marittime e fabbriche di mattonelle	(6)	(6)	id.

Agenti dei gradi dal 7° al 10° (esclusi i macchinisti di 1ª classe, i conduttori capi di 1ª classe, i sorveglianti della linea di 1ª classe, i sotto capi tecnici di 1ª classe e i capi verificatori di 1ª classe a. p.).			Agenti dei gradi 11° ed inferiori, nonchè i macchinisti di 1ª classe, i conduttori capi di 1ª classe, i sorveglianti della linea di 1ª classe, i sotto capi tecnici di 1ª classe e i capi verificatori di 1ª classe a. p.		
Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami	Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami
6	7	8	9	10	11
Capo dell'Ufficio Sezionale	Capo della Sezione	Capo del Servizio	Capo del Riparto	Capo dell'Ufficio sezionale	Capo della Sezione
—	—	—	id.	Capo del gruppo o Sostituto del Capo della Sezione	id.
Sostituto del Capo della Sezione	Capo della Sezione	Capo del Servizio	Capo dell'Ufficio sezionale	Sostituto del Capo della Sezione	id.
Sostituto del Capo della Officina (9)	Capo della Officina	id.	Capo del Riparto o dell'Ufficio amministr.vo	Sostituto del Capo dell'Officina	Capo della Officina
id.	id.	id.	Capo tecnico dirigente	id.	id.
Capo del Riparto (11)	Capo della Sezione	id.	Capo del Riparto	Capo della Sezione	Capo del Servizio
id.	id.	id.	id.	id.	id.
id.	id.	id.	id.	Sostituto del Capo della Sezione	Capo della Sezione
id. (5)	Sostituto del Capo del Servizio	id.	Dirigente dell'impianto (7)	Sostituto del Capo del Servizio	Capo del Servizio

N. d'ordine	IMPIANTI PERIFERICI	Agenti dei gradi dal 2° al 6°		
		Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami
1	2	3	4	5
16	Stazioni	Capo della Sezione (5) (12)	Capo del Compartimento	Direttore Generale sentito il Capo del Servizio
17	Depositi personale viaggiante	—	—	—
18	Depositi locomotive (10) . .	Capo della Sezione (5)	Capo del Compartimento	Direttore Generale sentito il Capo del Servizio
19	Squadre di rialzo (10)	id.	id.	id.
20	Posti distaccati di verifica, untura, pulitura veicoli e rimesse locomotive	—	—	—
21	Officine di Pontassieve:			
	Personale di ufficio	Capo della Officina (5)	Capo del Compartimento	Direttore Generale sentito il Capo del Servizio
	Personale esecutivo	id.	id.	id.
22	Cantiere di Livorno	Capo dell'Ufficio Centrale	id.	id.

Visto, d'ordine di Sua

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
BENNI.

Agenti dei gradi dal 7° al 10° (esclusi i macchinisti di 1ª classe, i conduttori capi di 1ª classe, i sorveglianti della linea di 1ª classe, i sotto capi tecnici di 1ª classe e i capi verificatori di 1ª classe a p.).			Agenti dei gradi 11° ed inferiori, nonchè i macchinisti di 1ª classe, i conduttori capi di 1ª classe, i sorveglianti della linea di 1ª classe, i sotto capi tecnici di 1ª classe e i capi verificatori di 1ª classe a p.		
Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami	Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami
6	7	8	9	10	11
Capo del Riparto Movimento (11) o Capo del Riparto Traffico (11) (13)	Capo della Sezione Movimento o Capo della Sezione Commerciale e del Traffico (14)	Capo del Servizio Movimento o Capo del Servizio Commerciale e del Traffico (14)	Dirigente (8)	Capo del Riparto Movimento (15)	Capo della Sezione Movimento (15)
Capo del Riparto (11)	Capo della Sezione	Capo del Servizio	Dirigente (8)	Capo del Riparto sezionale personale viaggiante	Capo della Sezione
id.	id.	id.	Capo deposito titolare	Capo del Riparto	id.
id.	id.	id.	Capo tecnico dirigente o, se manchi, Capo del Riparto	Sostituto del Capo della Sezione	id.
id.	id.	id.	Capo del Riparto	id.	id.
Sostituto del Capo dell'Officina	Capo della Officina	id.	Sostituto del Capo dell'Officina	Sostituto del Capo della Officina	Capo dell'Officina
id.	id.	id.	Capo tecnico dirigente	id.	id.
Capo dell'impianto	Capo dell'Ufficio centrale	id.	Capo dell'impianto	Capo dell'impianto	Capo dell'Ufficio centrale

Maestà il Re Imperatore:

IL MINISTRO PER LE FINANZE
THAON DI REVEL.

ALLEGATO G.
(annesso agli art. 53 e 60)

TABELLA RELATIVA ALLE PROMOZIONI DI GRADO PER IL PERSONALE DI RUOLO ED ALLE MODALITÀ DA OSSERVARSI NEL CONFERIRLE

(Vedi art. dal 53 al 64)

a) — le nomine a Revisore vengono conferite agli agenti che dalle Commissioni di avanzamento, oltre a riportare giudizio favorevole per la promozione di grado, siano riconosciuti in possesso delle occorrenti cognizioni ed attitudini;

b) — le nomine a Segretario tecnico di agenti di pari grado avvengono solo previo esame di idoneità;

c) — gli Uscieri capi, per merito comparativo, possono passare, se riconosciuti meritevoli dalla Commissione di avanzamento, alla qualifica, pari grado, di Commesso, che riguarda sia i dirigenti il servizio di inservienza, sia gli addetti alla ripartizione di documenti;

d) — i Capi guardia ad personam, previo esame di idoneità, possono passare alla qualifica, dello stesso grado, di Aiutante, se riconosciuti meritevoli dalla Commissione di avanzamento;

e) — i limiti di anzianità ed i titoli di studio necessari per essere ammessi agli esami di concorso per quelle qualifiche per le quali non sono esplicitamente indicati in questa tabella, saranno stabiliti nei bandi di concorso.

Gruppo	Grado	QUALIFICA	a scelta
		PERSONALE	
	1	Capo servizio	Capo servizio principale
	»	Capo compartimento di 2ª classe . . .	Capo compartimento di 1ª classe
»	2	Ispettore capo superiore	Capo servizio Capo compartimento di 2ª classe
»	3	Ispettore capo	———
»	»	Cassiere principale	———
»	4	Ispettore principale	———
»	»	Cassiere di 1ª classe	———
»	5	Ispettore di 1ª classe	———
»	»	Cassiere di 2ª classe	———
»	6	Ispettore di 2ª classe	———
B	»	Segretario capo	Cassiere di 2ª classe
»	»	Segretario tecnico capo	———
»	»	Disegnatore capo	———
»	»	Revisore capo	———
A	7	Allievo ispettore	———
B	»	Segretario principale	———
»	»	Segretario tecnico principale	———
»	»	Disegnatore principale	———
»	»	Revisore principale	———
B	8	Segretario di 1ª classe	———
»	»	Segretario tecnico di 1ª classe	———
»	»	Disegnatore di 1ª classe	———
»	»	Revisore	———
»	»	Assistente lavori di 1ª classe	———

PROMOZIONI		
per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
alla qualifica di		

DEGLI UFFICI

per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
—	—	—
—	—	—
—	—	—
Ispettore capo superiore	—	—
—	—	—
Ispettore capo	—	—
Cassiere principale	—	—
Ispettore principale (1)	Ispettore principale (2)	—
Cassiere di 1ª classe (1)	Cassiere di 1ª classe (2)	—
—	Ispettore di 1ª classe (16)	—
Ispettore di 1ª classe	—	Ispettore di 1ª classe
—	Ispettore di 2ª classe (16)	—
Segretario Capo (1)	Segretario capo (2)	
Segretario tecnico capo (1)	Segretario tecn. capo (2)	
Disegnatore capo (1)	Disegnatore capo (2)	
Revisore capo (1)	Revisore capo (2)	
Segretario principale (1)	Segretario pr.le (2)	Allievo ispettore (4)
Segretario tecn. pr.le (1)	Segretario tecn. pr.le (2)	
Disegnatore principale (1)	Disegnatore pr.le (2)	
Revisore principale (1)	Revisore principale (2)	
Segretario tecn. pr.le (1)	Segretario tecn. p.le (2)	

Segue: **PERSONALE**

Gruppo	Grado	QUALIFICA	a scelta
B	10	Segretario	—
»		Segretario tecnico	—
»	»	Disegnatore	—
»	»	Assistente lavori	—
C	6	Applicato capo	—
»	7	Applicato principale	—
»	8	Aiutante disegnatore principale	—
»	»	Aiutante assistente lavori principale	—
»	»	Applicato di 1ª classe	—
»	10	Aiutante disegnatore di 1ª classe	—
»	»	Aiutante assistente lavori	—
»	»	Applicato	—
d'ordine	11	Aiutante disegnatore	—
	»	Sorvegliante lavori	—
	»	Alunno d'ordine - Aiutante	—
	»	Scrivana	—
	12	Commesso	—
subalterno	»	Usciere capo	—
	13	Usciere di 1ª classe	—
	14	Usciere	—
	15	Inserviente	—

PROMOZIONI alla qualifica di		
per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
DEGLI UFFICI		
—	Segr. di 1ª cl. o Revis. (14)	—
—	Segret. tecn. di 1ª cl. o Rev. (14)	—
—	Disegnatore di 1ª cl. (14)	—
—	Assistente lav. di 1ª cl. (14)	—
Ispettore di 1ª classe	—	Ispett. di 1ª classe
Applicato capo	—	Allievo ispettore (4) Segretario capo
—	—	Allievo ispettore (4) Disegnatore principale
—	—	Allievo ispettore (4) Segretario tecn. principale
Applicato principale (1)	Applicato principale (2)	Allievo ispettore (4) Segretario principale
—	Aiutante diseg. p.le (14)	Disegnatore di 1ª classe
—	Aiutante ass. lav. p.le (14)	Segretario tecn. di 1ª cl.
—	Applicato di 1ª cl. (14)	Segretario di 1ª classe
—	Aiut. disegn. di 1ª cl. (13)	—
—	Aiut. ass. lavori (13)	Assistente lavori
—	Applicato (13)	—
Scrivana principale	—	—
Aiutante	—	Aiutante (6)
Commesso (1) Usciere capo (1)	Commesso (2) Usciere capo (2)	Aiutante (6)
Usciere di 1ª classe (7)	Usciere di 1ª cl. (7)	—
Usciere (7)	Usciere (7)	—

Grado	QUALIFICA	a scelta

PERSONALE

Grado	Qualifica	a scelta
5	Capo stazione superiore	—
6	Capo stazione principale	—
»	Capo gestione principale	—
7	Capo stazione di 1ª classe	—
»	Capo gestione di 1ª classe	—
»	Capo telegrafista di 1ª classe	—
8	Capo stazione di 2ª classe	—
»	Capo gestione di 2ª classe	—
»	Capo telegrafista di 2ª classe	—
9	Capo stazione di 3ª classe	—
»	Capo gestione di 3ª classe	—
»	Capo telegrafista di 3ª classe	—
10	Sottocapo	—
11	Aiutante	—
»	Alunno d'ordine	—
12	Manovratore capo	—
»	Deviatore capo	—
»	Guardamerci	—
13	Capo squadra manovratori	—
»	Capo squadra deviatori	—
»	Guardasala	—
14	Manovratore	—
»	Deviatore	—

PROMOZIONI		
per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
alla qualifica di		

DELLE STAZIONI

per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
Ispettore principale	—	—
Capo stazione superiore Ispettore di 1ª classe	—	Ispettore di 1ª classe
Ispettore di 1ª classe	—	Ispettore di 1ª classe
Capo staz. princ. (1)	Capo staz. princ. (2)	Allievo ispettore (4)
Capo gestione principale (1)	Capo gestione ple. (2)	
Revisore capo (1)	Revisore capo (2)	
Capo stazione 1ª cl. (1)	Capo stazione 1ª cl. (2)	
Capo gest. 1ª cl. (1)	Capo gest. di 1ª cl. (2)	
Capo teleg. di 1ª cl. (1)	Capo telegr. di 1ª cl. (2)	
—	Capo staz. di 2ª cl. (10) (12)	
—	Capo gest. di 2ª cl. (10) (12)	
—	Capo telegr. di 2ª classe (10) (12)	
—	Capo staz. di 3ª cl. (15) Capo gestione di 3ª cl. (15) Capo teleg. di 3ª cl. (15)	
—	Sottocapo (13) (18)	
—		
—	—	Aiutante
—	—	
Aiutante	—	
—	—	Manovratore capo
—	—	Deviatore capo
Guardamerci (10)	—	—
Capo sq. manovratori	—	—
Capo sq. deviatori	—	—

Grado	QUALIFICA	a scelta
	PERSONALE	
7	Capo personale viaggiante principale . . .	—
»	Controllore viaggiante principale	—
8	Capo personale viaggiante di 1ª cl. . . .	—
»	Controllore viaggiante di 1ª classe	—
9	Capo personale viaggiante di 2ª classe . .	—
»	Controllore viaggiante di 2ª classe . . .	—
10	Capo personale viaggiante di 3ª classe . .	—
»	Controllore viaggiante di 3ª classe . . .	—
»	Conduttore capo di 1ª classe	—
11	Conduttore capo	—
12	Conduttore principale	—
13	Conduttore	—
14	Frenatore	—
	PERSONALE	
5	Capo deposito superiore	—
6	Capo deposito principale	—
7	Capo deposito di 1ª classe	—
8	Capo deposito di 2ª classe	—
9	Capo deposito di 3ª classe	—
10	Macchinista di 1ª classe	—
11	Macchinista di 2ª classe	—

PROMOZIONI		
per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
alla qualifica di		
DEI TRENI		
Revisore capo	——	Allievo ispettore (4)
Capo pers. viag. ple. (1)	Capo pers. viagg. p.le (2)	
Controll. viagg. ple. (1)	Contr. viag. p.le (2)	
Capo pers. viagg. 1ª cl (1)	Capo pers. viagg. 1ª cl. (2)	——
Controll. viagg. 1ª cl. (1)	Controll. viagg. 1ª cl. (2)	——
Capo pers. viag. 2ª classe (1) (20)	Capo pers. viag. 2ª classe (2) (20)	——
Control. viag. 2ª cl. (1) (20)	Control. viag. 2ª cl. (2) (20)	——
——	——	Capo pers. viag. 3ª cl. Control. viag. 3ª cl.
Conduttore capo 1ª cl. (8)	Condut. Capo 1ª cl. (9)	Capo pers. viag. 3ª cl. Contr. viag. 3ª cl.
Conduttore capo (8)	Conduttore capo (9)	Conduttore capo (21)
——	——	Conduttore principale
——	——	Conduttore
DI MACCHINA		
Ispettore principale	——	——
Capo deposito sup. Ispettore 1ª cl.	——	Ispettore di 1ª cl.
Capo deposito principale (1)	Capo deposito principale (2)	Allievo ispettore (4)
Capo depos. 1ª cl. (1)	Capo depos. 1ª cl. (2)	
Capo depos. di 2ª cl. (1)	Capo depos. di 2ª cl. (2)	——
——	——	Capo deposito 3ª classe
Macchinista 1ª cl. (8)	Macchinista 1ª cl. (9)	Capo deposito 3ª classe

Grado	QUALIFICA	a scelta
	Segue: PERSONALE	
12	Macchinista di 3ª classe	—
»	Aiuto macchinista	—
13	Capo squadra accudienti e manovali a. p. . .	—
14	Accudiente a. p.	—
	PERSONALE	
10	Sorvegliante della linea di 1ª classe	—
11	Sorvegliante della linea	—
13	Capo squadra cantonieri	—
15	Guardiano a. p.	—
»	Cantoniere	—
	PERSONALE	
13	Sotto capo guardia a. p.	—
14	Guardia a. p.	—
	PER ONALE TEC	
5	Capo tecnico superiore	—
6	Capo tecnico principale	—
7	Capo tecnico di 1ª classe	—
8	Capo tecnico di 2ª classe	—
9	Capo tecnico di 3ª classe	—

PROMOZIONI		
per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
alla qualifica di		

DI MACCHINA

per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
—	—	Macchinista di 2ª cl.
Macchinista di 3ª cl. (10)	—	
—	—	
Capo squadra manovali	—	Aiuto macchinista

DELLA LINEA

per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
—	—	Assistente lavori (5)
Sorvegliante linea 1ª cl. (8)	Sorveg. linea 1ª cl. (9)	
—	—	Sorvegliante linea
—	—	Capo sq. cantonieri
—	—	

DI VIGILANZA

per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
Capo guardia a. p.	—	—
Sottocapo guardia a. p.	—	—

NICO ED OPERAIO

per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
Ispettore principale	—	—
Capo tecnico superiore	—	Ispettore di 1ª cl.
Ispettore di 1ª cl.		
Capo tecnico principale (1)	Capo tecn. princ. (2)	Allievo ispettore (4)
Capo tecnico di 1ª cl. (1)	Capo tecn. di 1ª cl. (2)	Allievo ispettore (4)
Capo tecnico di 2ª cl. (1)	Capo tecn. di 2ª cl. (2)	—

Grado	QUALIFICA	a scelta
	Segue: **PERSONALE**	
10	Sotto capo tecnico di 1ª classe	—
»	Capo verificatori di 1ª classe a. p.	—
11	Sotto capo tecnico	—
»	Capo verificatori a. p.	—
12	Verificatore a. p.	—
13	Operaio di 1ª classe	—
14	Operaio	—
15	Aiutante operaio	—

PERSONALE DI

Grado	QUALIFICA	a scelta
13	Capo squadra manovali	—
15	Manovale	—

PROMOZIONI

per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
alla qualifica di		
TECNICO ED OPERAIO		
Capo tecn. di 3ª cl. (1) (17)	Capo tecn. di 3ª cl. (2) (17)	Capo deposito di 3ª cl. (11)
Capo tecn. di 3ª cl. (1) (17)	Capo tecn. di 3ª cl. (2) (17)	—
—	S. capo tecnico di 1ª classe (3) (16)	Capo deposito 3ª cl. (11)
—	S. capo tecnico di 1ª classe (3) (16)	—
—	—	Sotto capo tecnico
—	—	Sotto capo tecnico Aiuto macchinista
—	—	Sotto capo tecnico Aiuto macchinista Operaio di 1ª classe
—	—	Aiuto macchinista Operaio
MANOVALANZA		
Commesso	—	Aiuto macchinista
Manovratore (19) Deviatore (19) Frenatore (10) Capo squadra manovali	—	Aiuto macchinista Guardasala Operaio

PERSONALE DELLE

Grado	QUALIFICA	a scelta
5	Comandante di 1ª classe	—
»	Capo macchinista di 1ª classe	—
6	Comandante di 2ª classe	—
»	Capo macchinista di 2ª classe	—
7	Ufficiale navale di 1ª classe	—
»	Ufficiale macchinista di 1ª classe	—
8	Ufficiale navale di 2ª classe	—
»	Ufficiale macchinista di 2ª classe	—
9	Ufficiale navale di 3ª classe	—
»	Ufficiale macchinista di 3ª classe	—
11	Primo nostromo	—
12	Secondo nostromo	—
11	Capo motorista	—
»	Capo elettricista	—
12	Motorista di 1ª classe	—
»	Elettricista di 1ª classe	—
13	Motorista	—
»	Elettricista	—
»	Carpentiere di 1ª classe	—
14	Marinaio scelto	—
»	Fuochista	—
»	Carpentiere	—
15	Marinaio	—
»	Carbonaio	—

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
BENNI.

NAVI TRAGHETTO

PROMOZIONI		
per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
alla qualifica di		
Ispettore principale	—	—
id.	—	—
Comandante di 1ª classe	—	Ispettore di 1ª classe
Capo macchinista di 1ª cl.	—	id.
Comandante di 2ª classe	—	
Capo macchinista di 2ª cl.	—	
Ufficiale navale di 1ª cl. (1)	Ufficiale nav. di 1ª cl. (2)	Allievo ispettore (4)
Ufficiale macch. di 1ª cl. (1)	Ufficiale macch. di 1ª cl. (2)	
—	Ufficiale nav. di 2ª cl. (12)	—
—	Ufficiale macc. di 2ª cl. (12)	—
—	—	—
Primo nostromo	—	Aiutante
—	—	—
—	—	—
—	—	Capo motorista
—	—	Capo elettricista
—	—	Motorista di 1ª classe
—	—	Elettricista di 1ª classe
—	—	Sottocapo tecnico
—	—	Secondo nostromo
—	—	Motorista
Carpentiere di 1ª cl.	—	—
Marinaio scelto	—	—
Fuochista (10)	—	—

sto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

IL MINISTRO PER LE FINANZE
THAON DI REVEL.

ANNOTAZIONI

(1) — In ragione di 2/3 dei posti vacanti.

(2) — In ragione di 1/3 dei posti vacanti.

(3) — Al raggiungimento dello stipendio minimo di questa qualifica.

(4) — Purchè muniti almeno del titolo di studio indicato alla lettera b) dell'art. 28.

(5) — Purchè muniti almeno del titolo di studio indicato alla lettera c) dell'art. 28.

(6) — Purchè muniti almeno della promozione dalla 5ª classe elementare o del certificato di compimento del corso elementare superiore.

(7) — In ragione di metà dei posti vacanti.

(8) — In ragione dei 3/4 dei posti vacanti, purchè abbiano raggiunto lo stipendio minimo di questa qualifica.

(9) — In ragione di 1/4 dei posti vacanti, purchè abbiano raggiunto lo stipendio minimo di questa qualifica.

(10) — Previo esame di idoneità.

(11) — Purchè abbiano prestato servizio di macchina per almeno un anno.

(12) — Dopo quattro anni di anzianità nel grado.

(13) — Dopo sei anni di anzianità nel grado.

(14) — Dopo sette anni di anzianità nel grado.

(15) — Dopo cinque anni di anzianità nel grado.

(16) — Dopo due anni di anzianità nel grado.

(17) — Dopo almeno un anno di anzianità nel grado.

(18) — Purchè abbiano riportato tutte le prescritte abilitazioni al telegrafo, alle gestioni ed al movimento.

(19) — Purchè in possesso delle prescritte abilitazioni.

(20) — Dopo almeno tre anni di permanenza nella qualifica di Capo personale viaggiante di 3ª classe o di Controllore viaggiante di 3ª classe.

(21) — Per i Conduttori principali che non posseggono l'abilitazione alla dirigenza dei convogli.

ALLEGATO G.-*bis*

(annesso all'articolo 17)

TABELLA *relativa ai passaggi da una ad altra qualifica per il personale non di ruolo, sussidiario, ed alle modalità da osservarsi.*

QUALIFICA da	QUALIFICA a	ANNOTAZIONI
Operaio	Operaio di 1ª classe	Per esame di concorso interno
Aiutante operaio . . .	Operaio	Per esame di concorso interno
Fuochista	Motorista	Per esame di concorso interno
Marinaio scelto . . .	Carpentiere di 1ª classe	Per esame di concorso interno
Marinaio	Carpentiere	Per esame di concorso interno
Manovale	Frenatore	Per merito comparativo previo esame di idoneità
Manovale	Manovratore	Per merito comparativo purchè in possesso delle prescritte abilitazioni
Manovale	Deviatore	Per merito comparativo purchè in possesso delle prescritte abilitazioni
Carpentiere	Carpentiere di 1ª classe	Per merito comparativo
Marinaio	Marinaio scelto	idem.
Carbonaio	Fuochista	idem.
Mozzo	Marinaio	idem.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
BENNI.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
THAON DI REVEL.

ALLEGATO I.

(annesso all'art. 60)

TABELLA *relativa alle qualifiche per le quali, in base all'art. 60, vengono considerati esami di concorso quelli obbligatori per la promozione.*

Manovratore capo
Deviatore capo
Guardasala
Capo personale viaggiante di 3ª classe
Controllore viaggiante di 3ª classe
Conduttore capo
Conduttore principale
Conduttore
Capo deposito di 3ª classe
Macchinista di 2ª classe
Aiuto macchinista
Sorvegliante della linea
Capo squadra cantonieri
Sotto capo tecnico
Operaio di 1ª classe
Operaio

Capo motorista Capo elettricista Secondo nostromo Motorista di 1ª classe Elettricista di 1ª classe Motorista	delle navi traghetto

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
BENNI.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
THAON DI REVEL.

ALLEGATO L
(annesso all'art. 83)

TABELLA *relativa ai limiti massimi di età per la conservazione in servizio di agenti delle sottoindicate qualifiche.*

<table>
<tr><th colspan="2">QUALIFICHE</th></tr>
<tr><th>60 anni</th><th>58 anni</th></tr>
<tr><td>PERSONALE DEI TRENI
Capo personale viaggiante principale
Controllore viaggiante principale
Capo personale viaggiante di 1ª, 2ª e 3ª classe
Controllore viaggiante di 1ª, 2ª e 3ª classe

PERSONALE DI MACCHINA
Capo deposito superiore
Capo deposito principale
Capo deposito di 1ª, 2ª e 3ª classe
Capo squadra accudienti e manovali a. p.

PERSONALE DELLA LINEA
Sorvegliante della linea di 1ª classe
Sorvegliante della linea
Capo squadra cantonieri
Guardiano a. p.

PERSONALE DI VIGILANZA
Capo guardia a. p.

PERSONALE TECNICO ED OPERAIO
Sotto capo tecnico di 1ª classe
Capo verificatori di 1ª classe a. p.
Sotto capo tecnico
Capo verificatori a. p.
Verificatore a. p.</td><td>PERSONALE DELLE STAZIONI
Deviatore capo
Manovratore capo
Capo squadra deviatori
Capo squadra manovratori
Deviatore
Manovratore

PERSONALE DEI TRENI
Conduttore capo di 1ª classe
Conduttore capo
Conduttore principale
Conduttore
Frenatore

PERSONALE DI MACCHINA
Macchinista di 1ª classe
Macchinista di 2ª classe
Macchinista di 3ª classe
Aiuto macchinista
Accudiente a. p.

PERSONALE DELLA LINEA
Cantoniere

PERSONALE DI VIGILANZA
Sotto capo guardia a. p.
Guardia a. p.</td></tr>
</table>

Segue: ALLEGATO L

QUALIFICHE	
60 anni	58 anni
PERSONALE DI MANOVALANZA Capo squadra manovali **PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO** Ufficiale navale di 1ª, 2ª e 3ª cl. Ufficiale macchinista di 1ª, 2ª e 3ª cl.	**PERSONALE TECNICO ED OPERAIO** Operaio di 1ª classe Operaio Aiutante operaio **PERSONALE DI MANOVALANZA** Manovale **PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO** Primo nostromo Secondo nostromo Marinaio scelto Marinaio Capo motorista Motorista di 1ª classe Motorista Fuochista Carbonaio Capo elettricista Elettricista di 1ª classe Elettricista Carpentiere di 1ª classe Carpentiere

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
BENNI.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI REVEL

ALLEGATO M.
(annesso all'art. 103)

TABELLA *relativa alla competenza disciplinare per le mancanze commesse dal personale degli uffici (eccetto quello del grado 1°) e punibili con la censura, la multa, la sospensione dallo stipendio o la sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni. (Vedi articoli* 103 *e* 104).

La presente tabella è applicabile anche al personale non di ruolo, sussidiario e straordinario, per le mancanze previste dagli articoli 89 e 90 del presente Regolamento del personale. Per le altre mancanze le punizioni sono inflitte dal Capo della Sezione compartimentale o dal Capo del Servizio centrale, ed i relativi ricorsi sono di competenza rispettivamente del Capo del Servizio o del Direttore Generale.

N. B. — Le modificazioni ed aggiunte che si rendessero necessarie a questa tabella, anche per eventuali modificazioni di ordinamento, sono approvate con deliberazione del Ministro.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A

SUPERIORI E AUTORITÀ che possono infliggere le punizioni di cui all'art. 103	Punizioni che possono	
	2°	3° e 4°
Direttore Generale	Censura Sospensione dallo stipendio fino a trenta giorni	Sospensione dallo stipendio fino a trenta giorni
Capi dei Servizi	—	Censura
Capi dei Compartimenti (2)	—	Censura
Capi degli Uffici dei Servizi centrali	—	—
Capi delle Sezioni compartimentali	—	—
Capi degli Uffici impianti elettrici e di segnalamento	—	—

(1) Per gli Allievi ispettori (grado 7°) l'Autorità competente è quella prevista

(2) Per gli agenti da loro direttamente dipendenti, compresi quelli dell'Ufficio

...ARICO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI

...ssere inflitte ag'i agenti dei gradi		SUPERIORI E AUTORITÀ che decidono sui ricorsi di cui all'art. 104
5° e 6°	7° e inferiori (1)	
—	—	MINISTRO per gli agenti del grado 2° DIRETTORE GENERALE per gli agenti dei gradi 3° e 4°
Sospensione dallo stipendio da undici a trenta giorni giorni	Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	DIRETTORE GENERALE
Censura Multa Sospensione dallo stipendio fino a trenta giorni Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Censura Multa Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	DIRETTORE GENERALE
Censura Multa Sospensione dallo stipendio fino a dieci giorni Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Censura Multa Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	CAPO DEL SERVIZIO
Censura Multa Sospensione dallo stipendio fino a dieci giorni Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Censura Multa Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	CAPO DEL SERVIZIO
Censura Multa Sospensione dallo stipendio fino a dieci giorni Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Censura Multa Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	CAPO DEL SERVIZIO

...er gli agenti del grado 6°.
...ersonale compartimentale.

SUPERIORI E AUTORITA' che possono infliggere le punizioni di cui all'art. 103	Punizioni che posson[o]	
	2°	3° e 4°
Capi delle officine del materiale	—	—
Capi degli Uffici personale compartimentali.	—	—
Capi degli Uffici distaccati dei Servizi centrali	—	—
Capi degli Uffici delle Sezioni compartimentali	—	—
Capi delle Sezioni dei Servizi centrali . . .	—	—
Capi dell'officina materiale fisso di Pontassieve e del cantiere iniezione legnami di Livorno	—	—
Capi dei Riparti Approvvigionamenti . . .	—	—
Titolari dei Magazzini	—	—
Capo dell'Ufficio Navigazione	—	—
Capo del Riparto Navigazione	—	—

(1) Per gli Allievi ispettori (grado 7°) l'Autorità competente è quella previst[a]
N. B. — Al personale d'ufficio addetto ai Depositi od alle Squadre di rialzo l[e]
nici titolari nei limiti indicati dalla Tabella Allegato N. per il personale esecutivo d[...]

Visto, d'ordine di Sua

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
BENNI.

...ssere inflitte agli agenti dei gradi		SUPERIORI E AUTORITA' che decidono sui ricorsi di cui all'articolo 104
5° e 6°	7° e inferiori (1)	
Censura Multa Sospensione dallo stipendio fino a dieci giorni Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Censura Multa Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	CAPO DEL SERVIZIO
——	Censura Multa	CAPO COMPARTIMENTO
——	Censura Multa	CAPO DEL SERVIZIO
——	Censura	CAPO DELLA SEZIONE COMPARTIMENTALE
——	Multa	CAPO DELL'UFFICIO DEL SERVIZIO CENTRALE
——	Censura Multa	CAPO DEL SERVIZIO
——	Censura Multa	CAPO DEL SERVIZIO
——	Censura Multa	CAPO DEL RIPARTO APPROVVIGIONAMENTI
Censura Multa Sospensione dallo stipendio fino a dieci giorni Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Censura Multa Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	CAPO DEL SERVIZIO
——	Censura Multa	CAPO DELL'UFFICIO NAVIGAZIONE

per gli agenti del grado 6°.
punizioni possono essere inflitte rispettivamente dai Capi dei depositi o dai Capi tec-
essi dipendente.

Maestà il Re Imperatore:

IL MINISTRO PER LE FINANZE
THAON DI REVEL.

ALLEGATO N.
(annesso all'art. 103)

TABELLA *relativa alla competenza disciplinare per le mancanze commesse dal personale esecutivo e punibili con la censura, la multa, o la sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni.* (*Vedi articoli* 103 *e* 104).

La presente tabella è applicabile anche al personale non di ruolo, sussidiario e straordinario, per le mancanze previste dagli articoli 89 e 90 del presente Regolamento del personale. Per le altre mancanze le punizioni sono inflitte dal Capo della Sezione compartimentale o dal Capo del Servizio centrale, ed i relativi ricorsi sono di competenza rispettivamente del Capo del Servizio o del Direttore Generale.

N.B. – Le modificazioni ed aggiunte che si rendessero necessarie a questa tabella, anche per eventuali modificazioni di ordinamento, sono approvate, con deliberazione del Ministro.

SUPERIORI e AUTORITÀ che possono infliggere punizioni di cui all'articolo 103	PUNIZIONI che possono essere inflitte	SUPERIORI e AUTORITÀ che decidono sui ricorsi di cui all'articolo 104
Capi delle Sezioni compartimentali . Capi degli Uffici impianti elettrici e di segnalamento . . . . . Capi delle Officine del materiale .	Censura	Capo del Servizio
	Multa	
	Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	
Capi Uffici elettrificazione, Capo dell'Officina materiale fisso di Pontassieve, Capo del Cantiere iniezione legnami di Livorno, Capi riparto approvvigionamenti, Capi magazzino titolari	Censura Multa	Capo del Servizio
Capi riparto Movimento, Traffico, Materiale e Trazione, Lavori e Uffici impianti elettrici e di segnalamento	Censura Multa	Capo della Sezione compartimentale o dell'Ufficio impianti elettrici e di segnalamento
Capi stazione, Capi personale viaggiante, Capi deposito, Capi tecnici (1) — Titolari	Censura Multa	id.
Comitati di esercizio (2)	Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Direttore Generale

(1) Titolari delle squadre di rialzo e dei posti distaccati di verifica, untura e pulitura veicoli.

(2) Per gli agenti degli Uffici elettrificazione, dell'Officina Materiale fisso di Pontassieve, del Cantiere iniezione legnami di Livorno, dei Riparti Approvvigionamenti, dei Magazzini e degli Uffici collaudi.

SUPERIORI e AUTORITÀ che possono infliggere punizioni di cui all'articolo 103	PUNIZIONI che possono essere inflitte	SUPERIORI e AUTORITÀ che decidono sui ricorsi di cui all'articolo 104
Capo dell'Ufficio Navigazione . . .	Censura Multa Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Capo del Servizio
Capo del Riparto Navigazione . . .	Censura Multa	Capo dell'Ufficio Navigazione
Comandante di nave in servizio fuori dello Stretto	Censura Multa	Capo dell'Ufficio Navigazione

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
: BENNI

IL MINISTRO PER LE FINANZE
THAON DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1938-XVII, n. 1352. — *Nuove norme per il Concorso interno a posti di Conduttore di cui al D. M. 13 settembre* 1938-XVI, *n.* 653.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 25 novembre 1938-XVI, n. PAG.040/24/182676;
Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col R. Decreto Legge 7 aprile 1925, n. 405;
Visti i propri Decreti 13 settembre c. a. n. 653 e 8 novembre detto, n. 1132;
Udito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

Le norme annesse al D. M. in data 13 settembre 1938-XVI, n. 653, relative al concorso interno a posti di Conduttore, sono annullate e sostituite da quelle allegate al presente Decreto.
Si autorizza la pubblicazione di esse nel *Bollettino Ufficiale.*

Roma, li 29 novembre 1938 - Anno XVII.

Il Ministro: BENNI.

NORME PER IL CONCORSO INTERNO
A POSTI DI CONDUTTORE

1° — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno a posti di Conduttore.

2° — Potranno chiedere di prendere parte a tale concorso i Frenatori che alla data di pubblicazione del presente bando abbiano ottenuto la nomina a stabile.

3° — Le relative domande, indirizzate alla Direzione Generale — Servizio Movimento, scritte di pugno degli interessati e redatte su carta da bollo da lire sei, dovranno essere presentate ai depositi dai quali gli agenti dipendono entro il 16 gennaio 1939-XVII, in relazione al disposto del Decreto Ministeriale 8 novembre c. a. n. 1132.

Entro i cinque giorni successivi le domande medesime a cura del Superiore immediato, dovranno essere inviate alle competenti Sezioni Movimento con le necessarie informazioni sul conto di ciascun candidato.

Le domande già presentate per l'ammissione al concorso in base al precedente bando, approvato col D. M. 13 settembre c. a. n. 653, saranno tenute valide sempre che gli interessati ne facciano esplicita richiesta con istanza in carta libera da produrre nei termini su indicati.

4° — Entro i quindici giorni successivi alla data fissata come termine ultimo per l'invio delle domande alle Sezioni, queste, dopo aver accertato

che a carico degli aspiranti non sussistano impedimenti disciplinari a' sensi degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale, inoltreranno al Servizio Movimento le predette domande, allegando a ciascuna di esse il foglio matricolare originale dell'interessato, aggiornato in ogni sua parte, nonchè un prospetto informativo, da compilarsi secondo il modello che verrà predisposto dal suddetto Servizio.

Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi delle date di nascita e di nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1934-1938, nonchè della data di eventuale iscrizione al Partito Nazionale Fascista, se il concorrente sia ex combattente della guerra 1915-1918, se abbia benemerenze fasciste, con le puntazioni assegnate per ciascuno dei detti requisiti in base al R. D. 19 agosto 1927, n. 1711 ed alle istruzioni per l'applicazione del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716 approvate con D. M. 16 aprile 1933, n. 2845, e, infine, se abbia partecipato, come militare, alla campagna in Africa Orientale, oppure sia stato comandato in servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari.

Dovrà inoltre, su tale elenco, essere esposto il parere della Sezione circa l'ammissione al concorso.

5° — La Commissione esaminatrice — le cui decisioni circa l'ammissione o la esclusione dal concorso sono inappellabili — verrà nominata dal Signor Direttore Generale. Essa sarà composta di un Presidente, di grado non inferiore al 3° e di due Membri di grado non inferiore al 5° e sarà assistita da un Segretario di grado non inferiore al 6°, che verrà nominato dal Capo del Servizio Movimento.

6° — Gli esami consisteranno in una prova di cultura e calligrafia ed in prove orali, come da programma annesso.

La prova di cultura e calligrafia consisterà nella compilazione di un rapporto su materia di servizio e servirà soltanto per stabilire se il candidato possa o meno essere ammesso agli esami orali. Ad essa sarà poi assegnata una puntazione (da tre a cinque punti per ciascuno dei componenti la Commissione) unicamente per la calligrafia.

Per le prove facoltative di lingua francese, inglese e tedesca di cui è cenno in appresso, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per le prove stesse, Funzionari competenti dell'Amministrazione.

7° — Il Servizio Movimento determinerà e diramerà le norme di dettaglio per il regolare svolgimento degli esami.

8° — I candidati che nella domanda di ammissione al concorso ne facciano richiesta, saranno ammessi a sostenere anche una prova facoltativa in cioscuna delle lingue: francese, inglese e tedesca. Detta prova sarà orale e del risultato di essa sarà tenuto conto solo nel caso che il concorrente dimostri di saper sostenere una conversazione nella lingua o nelle lingue prescelte.

9° — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice per le prove orali è il seguente:

CULTURA GENERALE:

Geografia	»	20	Per ciascuno dei componenti la Commissione.
Aritmetica	punti	20	

CULTURA PROFESSIONALE:

Servizio del movimento	»	20	Per ciascuno dei componenti la Commissione.
Servizio viaggiatori	»	20	
Servizio dei bagagli e delle merci . .	»	20	
Lingue estere (per ciascuna)	»	6	Complessivamente per tutta la Commissione.

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo, e di capacità dimostrata in servizio per la valutazione dei quali potranno essere assegnati fino a 10 punti.

10° — Sarà dichiarato idoneo il candidato che nelle prove orali avrà riportato non meno di 7/10 della vitazione massima complessiva, con non meno di 6/10 in ciascuna prova.

11° — La somma di tutti i punti che i concorrenti riusciti idonei avranno riportata in ciascuna prova (comprese quelle sulla calligrafia e sulle lingue estere) e sui requisiti di condotta, capacità ed attitudini al grado superiore, costituirà la classificazione che determinerà la graduatoria di merito del concorso.

12° — La graduatoria di merito sarà formata dalla Commissione esaminatrice, che a parità di voti, darà la precedenza agli ex combattenti od a coloro che abbiano benemerenze fasciste, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale, modificato dall'art. 6 del R. D. L. 11 ottobre 1934-XII, n. 1716 (tenute presenti anche le disposizioni del Decreto Ministeriale 7 giugno 1938-XVI, n. 3234, riguardante l'applicazione dei RR. DD. L. 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e 21 ottobre 1937-XV, n. 279) con preferenza agli agenti che per i detti titoli abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva.

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà esser tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale e del maggior carico di famiglia.

13° — I concorrenti che risultassero idonei, sempre che conservino i prescritti requisiti, verranno immessi nelle funzioni superiori, secondo l'ordine della graduatoria di merito come sopra compilata, a mano a mano che si renderanno vacanti posti in organico e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi, a termini dell'art. 63 del Reglamento del personale.

Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggingessero nel termine fissato la nuova destinazione, saranno considerati rinunciatari alla promozione ai sensi dell art. 12 del Regolamento del personale e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

14° — La graduatoria di merito, approvata da S. E. il Ministro, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

15° — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione.

PROGRAMMA PER LE PROVE ORALI

Cultura Generale

Aritmetica — Prime quattro operazioni sui numeri interi e decimali. Sistema metrico decimale.

Geografia fisica (monti, mari, fiumi, laghi, golfi, porti, ecc.) e politica (regioni, provincie e città principali) dell'Italia.

Principali prodotti ed industrie.
Rete ferroviaria dello Stato. Località di contatto delle ferrovie secondarie con quelle dello Stato. Transiti fra l'Italia e gli Stati confinanti.

CULTURA PROFESSIONALE

Servizio del movimento

Capo I — Regolamento sui segnali - Appendice n. 1 (O.S.58/1922), n. 2-3 (O.S.103/1925), n. 4 (O.S.90/1929), n. 5 (O.S.87/1931) ed O.S.165/1929), 26/1932, 58/1932, 160/1932, 118/1935, 123/1935, 169/1935, 47/1936, 134/1936 81/1937, 113/1937.

Capo II — Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni (meno le parti V eVI),appendice n. 1 O.S. 169/1935, 163/1935, 227/1935, 47/1936, 54/1936, 4/1937, 113/1937.

Capo III — Istruzioni per il servizio dei deviatori: Art 1, 2, 3 e 8 comma 2 e 3 - Art. 10 comma 1, 2 e 3 - Art. 11 comma 1, per quanto riflette il modo di accertarsi che la chiusura dei deviatoi assicurati con fermascambio sia perfetta (O.S. 107/1932) - Art. 12 comma 3, 4, 5 e 6 - Art. 15.

Capo IV — Istruzioni per il servizio dei manovratori (ristampa 1934) Art. 1 comma 2 e 6 - Art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 15 - Art. 16 - Art. 22 - Art. 23 comma 2, 3, 4 - Art. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 35.

Nozioni sui veicoli (allegato all'Istruzione per il servizio dei manovratori) Appendice n. 2, O.S. 48/1935, 4/1937, 130/1937, 29/1938.

Capo V — Istruzione relativa ai fanali da segnalamento per la coda dei treni. Norme per il riscaldamento dei treni viaggiatori, Etichette riparazione dei veicoli.

Capo VI — Il candidato dovrà inoltre dimostrare di aver conoscenza della parte V dell'istruzione per il personale dei treni e di quanto è contenuto nella Prefazione generale all'orario di servizio, in guisa da essere in grado di rintracciare le relative disposizioni quando eventualmente dovesse applicarle.

SERVIZIO VIAGGIATORI

CAPO I — *Norme generali relative al trasporto dei viaggiatori.*

1 — Condizioni di ammissione dei viaggiatori nei treni.
2 — Viaggiatori con biglietto a tariffa ordinaria vicinale fino a 400 Km. con treni accelerati omnibus o misti.
3 — Viaggiatori con biglietti a tariffa ordinaria differenziale per viaggi con treni di qualsiasi categoria, di andata-ritorno, circolari, di abbonamento, ecc.
4 — Ragazzi.
5 — Incarrozzamento viaggiatori e cartelli indicatori del percorso delle carrozze.
6 — Viaggiatori in disguido.
7 — Danni al materiale. Sanzioni contro coloro che deteriorano le carrozze (R. D. 2175/1925).

8 — Viaggiatori a tariffa ridotta (concessioni speciali, militari, abbonamenti settimanali e festivi per operai, abbonamenti per agenti ferroviari, ecc.)
9 — Compartimenti interi e relativi cartelli.
10 — Fermata dei viaggiatori nelle stazioni intermedie (istituzione delle fermate facoltative).
11 — Esclusione dei viaggiatori da alcuni treni.
12 — Simulata occupazione di posti.
13 — Cambio di classe e cambio di treno.
14 — Interruzione di linea.
15 — Presentazione e consegna dei biglietti.
16 — Rioccupazione del posto.
17 — Divieto di fumare.
18 — Persone non ammesse nei treni - divieto di accesso alle vetture alle persone munite di solo biglietto d'ingresso.
19 — Fermate dei treni sulla via.
20 — Responsabilità personale del viaggiatore.
21 — Ammalati e dementi.
22 — Custode di bestiame.
23 — Conduttori di locomotive circolanti sulle proprie ruote.
24 — Viaggi di funzionari e di agenti di P. S. autorizzati a viaggiare gratuitamente.
25 — Viaggi delle guardie di finanza per sospetto di contrabbando.
26 — Viaggi di guardafili dei RR. TT.
27 — Agenti postali.
28 — Personale dei treni viaggiante fuori servizio.

CAPO II — *Specie di biglietti; loro caratteristiche; uso; validità.*

1 — Biglietti ordinari per una sola corsa a destinazione fissa, a cartoncino, a foglietto od a libretto.
2 — Biglietti a cartoncino ed a foglietto per una sola corsa a destinazione facoltativa (per adulti e per ragazzi).
3 — Biglietti a cartoncino militari per una sola corsa a destinazione fissa ed a percorso facoltativo.
4 — Biglietti di andata-ritorno, a cartoncino od a foglietto.
5 — Biglietti a tagliandi per le Agenzie all'Estero ed in Italia.
6 — Biglietti per viaggi circolari.
7 — Biglietti ad itinerario combinabile in servizio internazionale.
8 — Biglietti a serie fissa a tariffa ordinaria differenziale, per viaggi con treni di qualsiasi categoria.
9 — Biglietti in partenza dalle case cantoniere.
10 — Tessere per gli Onorevoli Senatori e Membri del Parlamento Nazionale e biglietti per le loro famiglie.
11 — Biglietti speciali (Mod. C[l] 197; C[l] 201; C[l] 201 E; C[l] 202; C[l] 202 E; C[l] 203; C[l] 204 e C[l] 205 a)
12 — Ordini di servizio e biglietti di riconoscimento degli agenti postali.

13 — Biglietti di abbonamento ordinari, speciali, per studenti, per impiegati dello Stato, per impiegati ferroviari e famiglie.
14 — Biglietti di abbonamento settimanali e festivi per impiegati, studenti, operai e braccianti.
15 — Biglietti turistici di libera circolazione.
16 — Tessere di autorizzazione per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto.
17 — Biglietti di libera circolazione.
18 — Biglietti per giornalisti.
19 — Permessi di entrata nelle stazioni.

CAPO III — *Concessioni speciali.*

1 — Enumerazione delle concessioni.
2 — Applicabilità delle concessioni.
3 — Disposizioni generali comuni a tutte le concessioni speciali.
4 — Condizioni e norme relative alle singole concessioni.
5 — Trasporti per conto delle Amministrazioni Militari.

CAPO IV — *Controlleria viaggiatori.*

1 — Norme relative alla controlleria.
2 — Esazioni suppletorie in viaggio.
3 — Biglietti speciali di supplemento.
4 — Sovratasse per le esazioni suppletive.
5 — Verbali di contravvenzione.
6 — Versamento degli introiti in residenza e fuori residenza.
7 — Telegrammi treno (ricevimento e consegna).

SERVIZIO DEI BAGAGLI E DELLE MERCI

CAPO I — *Norme relative al trasporto dei bagagli e dei cani.*

1 — Definizione del bagaglio.
2 — Bagagli ammessi gratuitamente nelle carrozze e nei bagagliai dei treni (O.S. 81/1923).
3 — Cani e piccoli animali nelle carrozze.
4 — Altre cose ammesse come bagaglio.
5 — Merci ed oggetti non ammessi come bagaglio.
6 — Trasporti abusivi.
7 — Bagaglio del custode del bestiame, bardature, attrezzi e foraggi ammessi nei vagoni bestiame.
8 — Bagaglio degli agenti postali.
9 — Bagaglio degli operatori catastali.
10 — Bagaglio portatori biglietti Ap.

11 — Bardature e foraggi dei cavalli militari.
12 — Armi da fuoco.
14 — Oggetti rinvenuti (Ordine di servizio 1/1931).
15 — Colli espressi.
16 — Servizio dei bagagli a domicilio (ritiro e consegna).

CAPO II — *Servizio delle merci.*

1 — Piombatura carri (ved. 12° allegato alle Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose - Ediz. 1935).
2 — Prescrizioni interessanti il personale dei treni nei trasporti delle merci pericolose e nocive. Etichette in uso per detti trasporti.
3 — Istruzioni per l'accertamento delle infrazioni alla Polizia ferroviaria.

Anno XXXI - N. 50

15 Dicembre 1938
Anno XVII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1938-XVII — Soc. italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. 1808. — *Abrogazione della legge 7 giugno 1937-XV, n. 1020, concernente agevolezze doganali a favore di determinati stabilimenti industriali* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 giugno 1937, n. 1020, recante disposizioni intese ad agevolare la trasformazione o l'ampliamento di determinati stabilimenti industriali, al fine di apportare ai relativi impianti quei perfezionamenti tecnici che siano richiesti nel prevalente interesse del Paese;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di abrogare la legge medesima;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La legge 7 giugno 1937, n. 1020, recante disposizioni intese ad agevolare la trasformazione o l'ampliamento di determinati stabilimenti industriali, al fine apportare ai relativi impianti quei perfezionamenti tecnici che siano richiesti nel prevalente interesse del Paese, cessa di aver vigore.

Tuttavia le domande per ottenere la concessione dei benefici previsti dalla legge stessa, già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno prese in esame con le modalità stabilite dall'art. 2 della legge e del relativo regolamento.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938 - Anno XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n.* 278 *del* 6 *dicembre* 1938-XVII.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. 1809. — *Nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, numero 547, successivamente modificato;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di nuovi provvedimenti in materia di temporanee importazioni ed esportazioni;

Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella 1ª, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 6 dicembre 1938-XVII.

Qualità delle merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importaz.	Termine massimo per la riesportazione
Piastrine isolanti porcellanate (calit o simili).	Per apparecchi radio (concessione valevole fino al 30 giugno 1940).	kg. 50	1 anno
Polvere di ferro miscelata a resina (plastiron)	Per la produzione di nuclei compressi, da impiegare nella costruzione di trasformatori per apparecchi radio (concessione valevole fino al 30 giugno 1940).	kg. 100	1 anno
Rame in pani od in rottami.	Per la fabbricazione di leghe fosforose (concessione valevole fino al 31 dicembre 1939).	kg. 100	6 mesi
Foglie di gomma elastica.	Per la fabbricazione di sottoascelle (concessione valevole fino al 31 dicembre 1939).	kg. 50	6 mesi
Radio-elemento ...	Per la preparazione di polveri autoluminose.	mmg. 50	6 mesi
Fili d'acciaio	Per la fabbricazione di elettrodi (concessione valevole fino al 31 dicembre 1939).	kg. 50	1 anno
Olio di cocco	Per la fabbricazione di saponi (concessione valevole fino al 30 giugno 1940).	kg. 100	6 mesi
Glicerina greggia.	Per la fabbricazione di cellophane (concessione valevole fino al 30 giugno 1940).	kg. 100	1 anno
Nastri di ferro alluminato	Per la fabbricazione di cavi e di conduttori elettrici (concessione valevole fino al 31 marzo 1940).	kg. 100	1 anno

Art. 2.

Sono ripristinate, per il periodo di tempo per ciascuna di esse indicato, le concessioni di importazione temporanea, già accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) *Legno compensato di okoumè, betulla e ontano*: per essere colorato e lucidato.

La concessione è valevole fino al 31 marzo 1940.

(R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 597, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1018, e R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1031, convertito nella legge 12 gennaio 1938, n. 21);

b) *Olio di colza*: per la fabbricazione di lubrificanti speciali.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1939.

(R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n 267, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1112);

c) *Cotone greggio*: per il rivestimento di cilindri per calandre.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1940.

(R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIV, n. 1714, convertito nella legge 24 febbraio 1936, n. 343);

d) *Pellicole cinematografiche impressionate*: per ritrarne copie positive da esportare insieme al negativo in riesportazione.

L'agevolezza viene inoltre estesa alle operazioni relative ad doppiaggio in lingue estere ed al commento musicale.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1940.

(R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1714, convertito nella legge 24 febbraio 1936, n. 343).

Art. 3.

E' prorogata al 30 novembre 1939 la concessione di temporanea importazione del citrato di calcio per la fabbricazione dell'acido citrico.

(R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1104, convertito nella legge dell'8 aprile 1937, n. 612 e R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1930, converito nella legge 31 gennaio 1938, n. 44).

E' altresì prorogata, fino al 30 giugno 1939, la concessione della temporanea importazione di carta e cartoncino per fotografia per essere sensibilizzati.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938, n. 44).

Art. 4.

La temporanea importazione del cacao in grani per la fabbricazione di cioccolata viene estesa alla fabbricazione di biscotti farciti contenenti cioccolata.

(R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 58).

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938 - Anno XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

ORDINANZA MINISTERIALE 20 ottobre 1938-XVI — *Disposizioni relative all'applicazione delle ordinanze 21 maggio 1934 e 26 novembre 1934 per la disciplina dei trasporti degli animali con autoveicoli sulle pubbliche strade* (1).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vedute le proprie ordinanze 21 maggio 1934 e 26 novembre 1934 relative alla disciplina del trasporto degli animali con autoveicoli sulle pubbliche strade;

Riconosciuta la necessità di stabilire un termine per la validità delle autorizzazioni rilasciate alle Ditte esercenti il trasporto di che trattasi;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533, e le istruzioni annesse a detto regolamento, approvate il 26 luglio 1914, modificate dal decreto Ministeriale 21 aprile 1926;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione prefettizia per l'esercizio degli autoveicoli destinati al trasporto del bestiame, di cui all'art. 3 dell'ordinanza Ministeriale 21 maggio 1934 avrà la durata di tre anni.

Allo scadere di ogni triennio gli esercenti di detti autoveicoli dovranno ripetere domanda al prefetto della Provincia per ottenere un nuovo accertamento da parte del veterinario provinciale ed il rilascio dell'autorizzazione prefettizia.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 10 novembre 1938-XVII.

Art. 2.

In ogni Prefettura a cura del veterinario provinciale, dovrà essere tenuto un registro nel quale saranno indicati, il nome e cognome della ditta autorizzata, la ubicazione della rimessa automobilistica, il numero degli autoveicoli e la matricola di ciascuno di essi, nonchè la data di rilascio dell'autorizzazione.

Un elenco aggiornato delle ditte autorizzate dovrà essere inviato alla fine di ogni semestre, in quadruplice copia, al Ministero dell'interno.

Art. 3.

Il certificato riguardante la " dichiarazione di provenienza degli animali " (mod. n. 3 carta rosa) previsto dall'art. 21 del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533, nonchè i certificati sanitari di scorta per lo spostamento del bestiame, che fossero resi obbligatori dalla competente autorità, dovranno essere affidati al conducente dell'autoveicolo per gli eventuali controlli lungo il percorso, e per la consegna al destinatario, al momento dello scarico nel luogo di destinazione degli animali.

Detto certificato deve essere presentato ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 4.

Ai contravventori alle norme stabilite dalla presente ordinanza si applicano le penalità di cui all'art. 79 del sopracitato regolamento di polizia veterinaria.

Art. 5.

Il Governatore di Roma ed i Prefetti del Regno sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza, che andrà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1938-XVI.

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1938-XVII, n. 1429. — *Graduatoria di merito relativa al concorso interno a 70 posti di Capo personale viaggiante di 3ª classe.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 30 novembre 1938 - Anno XVII, N. PAG. 040/24/183455 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato con Regio decreto legge 7 aprile 1925, N. 405;

Udito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'unita graduatoria di merito relativa al concorso interno a 70 posti di Capo personale viaggiante di 3ª classe e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 6 dicembre 1938 - Anno XVII.

Il Ministro
BENNI.

CONCORSO INTERNO
PER 70 POSTI DI CAPO PERSONALE VIAGGIANTE DI III CLASSE
(Decreto Ministeriale 31 agosto 1937-XV, n. 537).

GRADUATORIA.

1 - 199001 - TOMBA Ubaldo
2 - 193348 - FERRI Roberto
3 - 193080 - D'ORAZIO Vita
4 - 182803 - RIZZI Giuseppe
5 - 212399 - PAPONE Vincenzo
6 - 197199 - GUBBIOTTI Zeffiro
7 - 170590 - PELLEGRINO Raffaele
8 - 168279 - VIGORELLI Amelio
9 - 171511 - BARBANTI Alfonso
10 - 185786 - DI PIETRANTONIO Renato
11 - 200246 - ZULIANI Antonio
12 - 202249 - TONON Giovanni
13 - 202468 - GARATTI Carlo
14 - 216265 - PRINCIPI Cesare
15 - 172151 - RIZZI Adriano
16 - 162593 - RICCIARDI Costantino
17 - 165801 - BARBIERI Oreste
18 - 171493 - SEBASTIANI Vincenzo
19 - 175363 - SCORTECCI Pietro
20 - 175016 - MORTELLITI Raffaele
21 - 203429 - BOTTINO Arturo
22 - 165859 - LODOVICHETTI Giovanni
23 - 171495 - BOLOGNINI Armando
24 - 166439 - GRANESE Antonio
25 - 211211 - MATRICARDI Vito
26 - 175398 - FERRANTE Arturo
27 - 169991 - PANDOLFI Orlando
28 - 175364 - CENTOFANTI Ettore
29 - 203020 - IOSA Amedeo
30 - 160515 - DI FRANCESCO Alessandro
31 - 185899 - CAPOGROSSO Felice
32 - 221603 - ORAZIETTI Amedeo

33 - 183840 - GIOIA Mario
34 - 202014 - ZUCCARINI Leopoldo
35 - 192480 - CAPPARELLI Antonio
36 - 198282 - BERTANI Eugenio
37 - 166132 - DALLARI Dante
38 - 224847 - TANGO Giovanni
39 - 154725 - VANZOLINI Carlo
40 - 172760 - ROMANELLO Remo
41 - 198970 - ZANARDI Luigi
42 - 215439 - PALOMBI Gregorio
43 - 181130 - RICCUCCI Gino
44 - 204312 - QUADRI Italo
45 - 257050 - SUSSI Albino
46 - 192543 - RAZZOLINI Pasquale
47 - 191838 - CAVALLI Ulderico
48 - 204314 - BRACONE Gelfrido
49 - 172735 - MATTIOLI Domenico
50 - 162544 - COLOMBI Luigi
51 - 202478 - MALATESTA Giuseppe
52 - 184518 - BEORCHIA Giacomo
53 - 192469 - BALDONI Giuseppe
54 - 175514 - LIPPI Edoardo
55 - 191924 - COPPI Libero
56 - 194903 - GALLI Alessandro
57 - 199005 - CARDUCCI Luciano
58 - 174096 - DE SIMONE Idolo
59 - 169333 - CURTI Aldo
60 - 193074 - ZANARDI Medardo
61 - 175408 - RIBAUDO Salvatore
62 - 157304 - NAVE Cosimo
63 - 205031 - CAPRARO Giacomo
64 - 138338 - CELENTANO Oreste
65 - 187230 - RUSSO Ugo
66 - 257682 - DONATO Vincenzo
67 - 171353 - FERRARA Michele
68 - 187224 - MECCA Nicola
69 - 167558 - PIAZZA Pietro
70 - 186419 - BIONDI Salvatore
71 - 171777 - SFORZA Oreste
72 - 207943 - AMMENDOLA Eugenio
73 - 175356 - GOMBIA Mario
74 - 157082 - CIANI Aldo
75 - 183372 - SARTORI Giuseppe
76 - 172408 - GATTO Galliano
77 - 193117 - RICCINI MARGARUCCI Filippo
78 - 166563 - TURBESSI Remo
79 - 174605 - LAVORO Enrico
80 - 196961 - PALUMBO Alfredo
81 - 214142 - ACQUAVIVA Domenico
82 - 179311 - PICCOLO Bruno
83 - 198319 - PELLIZZIERI Giuseppe
84 - 211940 - BRESCIANI Ottorino
85 - 199250 - SAGGINI Odoardo
86 - 184499 - FORNASIER Francesco
87 - 182812 - GLORI Ugo
88 - 223902 - NOCERA Giuseppe
89 - 196756 - MARINO Francesco Paolo
90 - 234728 - TONELLI Pio
91 - 173973 - MASCOLO Arturo
92 - 202967 - CAPPELLINI Giglio
93 - 166341 - CRISTIANO Antonino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente **ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.**

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 51

22 Dicembre 1938
Anno XVII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

Roma, 1938-XVII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata:*

REGIO DECRETO 15 novembre 1938-XVII, n. 1796. — *Modificazione dell'articolo 220 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 128 del testo unico della legge doganale, approvato con Regio decreto 26 gennaio 1896, n. 20, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il regolamento per la esecuzione di detta legge, approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 65, modificato coi Regi decreti 19 ottobre 1916, n. 1460; 2 settembre 1923, n. 1959, e 6 novembre 1930, n. 1512;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 220 del regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge doganale è modificato come appresso:

" E' data facoltà al Ministro per le finanze di esentare dalla prestazione della cauzione le ditte di notoria solidità esercenti depositi di proprietà privata di oli minerali, consistenti in grandi cisternoni metallici od in cisternoni di cemento armato, interrati o non, a condizione che le ditte stesse si impegnino a rispondere di fronte alla dogana di ogni eventuale obbligo ad esse derivante dall'esercizio di detti depositi ".

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 2 dicembre 1938-XVII.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1938-XVII, n. 1789. — *Trattamento doganale della tiocarbanilide impiegata nella fluttuazione dei minerali di piombo e di zinco* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1740, convertito nella legge 886 dell'8 aprile 1935;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ripristinare il primitivo regime daziario della tiocarbanilide anche se destinata ad essere impiegata nel processo di fluttuazione di minerali di piombo e di zinco;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per le corporazioni, per l'agricoltura e le foreste e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogata l'esenzione dal dazio doganale stabilita per la tiocarbanilide (voce ex 748) destinata ad essere impiegata nel processo di fluttuazione di minerali di piombo e di zinco, dal R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1740, convertito nella legge 886 dell'8 aprile 1935.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — ROSSONI — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 1° dicembre 1938-XVII.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1938-XVII, n. 1790. — *Modificazione temporanea del trattamento doganale degli abbozzi per aghi da cucire, di acciaio* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ridurre temporaneamente il dazio doganale degli abbozzi per aghi da cucire;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1939-XVII gli abbozzi di aghi per cucire, di ferro o di acciaio, sono ammessi all'importazione al dazio ridotto di L. 250 per quintale da riscuotere a peso netto reale.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 1° dicembre 1938-XVII.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1938-XVII, n. 1791. — *Modificazioni alla tariffa doganale* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e aggiunte;

Visti i decreti del Capo del Governo 28 luglio 1937-XV e 19 dicembre 1937-XVI riguardanti lo speciale trattamento doganale da applicarsi temporaneamente alla gomma elastica, non vulcanizzata, mescolata con ossido di zinco e nero fumo;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla modificazione del trattamento fiscale delle materie prime per talune industrie:

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tariffa generale dei dazi doganali è introdotta la seguente voce:

Numero e lettera della tarifia	Denominazione della merce	Unità	Dazio generale	Coefficiente di maggiorazione
751 bis	Carbazolo	Q.le	150 —	—

Art. 2.

Il termine stabilito dall'art. 1 del decreto del Capo del Governo 19 dicembre 1937-XVI, concernente la proroga di una modificazione al trattamento doganale della gomma elastica non vulcanizzata, mescolata con ossido di zinco e nero fumo, da classificare sotto la voce 826, lettera *c*, della vigente tariffa generale dei dazi doganali, è prorogato al 31 dicembre 1939-XVIII.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n.* 274 del 1° dicembre 1938-XVII.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. 1792. — *Restituzione del diritto di licenza sui prodotti petroliferi che si esportano* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e aggiunte;

Visto il R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334, che ha istituito il diritto di licenza;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire la restituzione del diritto di licenza sugli oli minerali greggi e sui residui della loro distillazione, di provenienza estera, impiegati nella fabbricazione dei prodotti petroliferi che si esportano;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sui prodotti ottenuti dalla rettificazione o trasformazione degli oli minerali greggi nonchè dei residui della loro distillazione, gli uni o gli altri importati dall'estero, è concessa la restituzione del diritto di licenza pagato sulla materia prima, quando siano direttamente esportati dalle ditte esercenti stabilimenti di rettificazione o di trasformazione.

Sono escluse dal beneficio suindicato le esportazioni comunque effettuate verso le Colonie ed i Possedimenti italiani.

Art. 2.

La restituzione è stabilita, per i prodotti di ogni specie ottenuti dalla rettificazione o trasformazione, in misura pari all'ammontare del diritto di licenza pagato su un eguale quantitativo di materia prima importata.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 1° dicembre 1938-XVII.

A tale effetto, sarà tenuto per base della restituzione il valore medio unitario dell'olio minerale greggio ed insieme dei residui importati dallo stabilimento interessato nel semestre precedente a quello nel quale la esportazione dei prodotti ammessi al beneficio viene effettuata.

Art. 3.

Il beneficio di cui ai precedenti articoli si applica anche ai prodotti destinati all'imbarco come provviste di bordo da non consumarsi nei porti dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. 1793. — *Conferimento al DUCE della facoltà di variare, entro il 31 dicembre 1938-XVII, i dazi doganali sul grano e sul granturco.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e aggiunte;

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1747;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti intesi ad adeguare il vigente regime daziario del frumento e del granturco in relazione ai prezzi del mercato nazionale ed a quelli internazionali delle due derrate;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 1° dicembre 1938-XVII.
Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1938-XVII è data facoltà al DUCE, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute di modificare, con propri decreti, i dazi doganali attualmente applicabili sul frumento e sui relativi derivati.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1938-XVI, n. 485. — *Disposizioni concernenti il personale delle Ferrovie dello Stato richiamato alle armi per mobilitazione e inviato dall'autorità militare in licenza ordinaria coloniale* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 16 giugno 1935 XIII, n. 3501, concernente il trattamento al personale delle Ferrovie dello Stato richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il Decreto Ministeriale 2 giugno 1936-XIV, n. 2892, contenente norme esecutive per l'applicazione del suddetto decreto;

Visto il Decreto Ministeriale 9 giugno 1937 XV, n. 2794 riguardante il personale delle Ferrovie dello Stato richiamato alle armi per mobilitazione ed inviato dall'Autorità Militare in licenza;

Visto l'art. 1 del R. Decreto Legge 19 maggio 1938 XVI, n. 853;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Di concerto con il Ministro delle Finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'articolo 4 del Decreto Ministeriale 9 giugno 1937-XV, n. 2794, non si applica al personale contemplato negli art. 1 e 2 del Decreto stesso richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente alle armi per mobilitazione, il quale venga dall'autorità militare inviato in licenza ordinaria coloniale.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 30 agosto 1938-XVI.

Il Ministro delle Finanze:
DI REVEL

Il Ministro delle Comunicazioni:
BENNI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 dicembre 1938-XVII.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 52

29 Dicembre 1938
Anno XVII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

REGIO DECRETO 15 novembre 1938-XVII, n. 1879. — *Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario* 1937-38 (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 17 giugno 1937, n. 941, con cui furono approvati gli stati di previsione della entrata e della spesa delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1937-38;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 26 maggio 1932, n. 563;

Considerato che il « Fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato », compresa l'assegnazione in suo favore di L. 20.000.000 inseritta nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1937-38, presenta una disponibilità di L. 74.711.060,46;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal « Fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato » depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, è autorizzata, per l'esercizio 1937-1938, la prelevazione di L. 3.804.288,71 (tre milioniottocentoquattromiladuecentottantotto e centesimi settantuno) da versarsi all'Amministrazione delle ferrovie con imputazione al capitolo 22 « Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste destinati alla parte ordinaria » dello stato di previsione della entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto e da portarsi in aumento allo stanziamento dei seguenti capitoli di spesa.

Cap. 25	- Gratificazione al personale	L.	190.000,—
Cap. 44	- Spese diverse (spese generali)	»	3.444.288,71
Cap. 50	- Rinnovamento del materiale rotabile	»	170.000,—
		L.	3.804.288,71

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1937-38.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938-XVII.

VITTORIO EMANUELE

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

BENNI — DI REVEL

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 21 dicembre 1938-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1938-XVII, n. 1588. — *Graduatoria di merito relativa al concorso interno a 150 posti di Fuochista.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione N. PAG. 040/24/189532 in data 14 dicembre 1938-XVII del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'unita graduatoria di merito relativa al concorso interno a 150 posti di Fuochista, bandito col Decreto Ministeriale 6 ottobre 1936-XIV n. 861, e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 20 dicembre 1938-XVII.

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO INTERNO
A 150 POSTI DI FUOCHISTA FRA OPERAI DI 1ª CLASSE
(Decreto Ministeriale 6 ottobre 1936-XIV, n. 861).

1 – 267729 – ALESSIO Angelo
2 – 273412 – SCAGLIA Luigi
3 – 276742 – BENIGNI Elio
4 – 262491 – POLI Usilio
5 – 266689 – VENTURI Giovanni
6 – 199408 – MILETTO Ambrogio
7 – 232149 – CANDINI Aristide
8 – 195868 – CARBONI Francesco
9 – 252336 – MESSINEO Giovanni
10 – 196248 – MATRICARDI Sesto
11 – 256472 – CORBELLI Guglielmo
12 – 269783 – ORSOLA Giovanni
13 – 266688 – VERDINI Alderigo
14 – 265873 – DE SPIRITO Arturo
15 – 266225 – MANZINI Ugo
16 – 265736 – MORSELLI Lorenzo
17 – 263364 – D'ALBENZIO Luigi
18 – 269438 – DEL CANTERO Francesco
19 – 208437 – DEL ROSSO Michele
20 – 275821 – ROCCHI Benedetto
21 – 268166 – GUIDETTI Amedeo
22 – 238439 – VALENTINO Domenico
23 – 266378 – RAPETTI Pio
24 – 254044 – ZIVIERI Ettore
25 – 253091 – GOBBI Arnaldo
26 – 260976 – DOGLIONE Secondo
27 – 188615 – CIUFFA Italo
28 – 273510 – MARAMAI Adolfo
29 – 264068 – BONINI Paolo
30 – 211901 – BERTAZZI Mario
31 – 263393 – SALVATORELLI Benedetto
32 – 269747 – GRASSI Francesco
33 – 272100 – SEVERI Mario
34 – 196344 – SANSEVERINO Lorenzo
35 – 266583 – FERRERO Enrico
36 – 244719 – GAMBALE Giuseppe
37 – 206592 – BENZI Giuseppe
38 – 221669 – TRITTO Giuseppe

39 – 244352 – BONGIOVANNI Mario
40 – 249521 – SERRETIELLO Vincenzo
41 – 256474 – CUPPINI Medardo
42 – 263697 – ASCHIERI Giuseppe
43 – 294019 – DE ANGELIS Aldo
44 – 262174 – BOTTINI Bruno
45 – 268510 – ONZA Michele
46 – 270426 – CELLINI Dino
47 – 271123 – BORGIS Mario
48 – 247018 – RENOLDI Amedeo
49 – 188572 – BAILO Bartolomeo
50 – 248340 – ALATI Armando
51 – 261025 – BOCCALETTI Vittorio
52 – 288562 – PISCHIANI Carlo
53 – 227367 – PAGELLA Pietro
54 – 227888 – DAL MASO Angelo
55 – 283749 – BRACCO Pietro
56 – 282129 – PACITTI Umberto
57 – 266568 – GHIRINO Antonio
58 – 217755 – GARZARELLA Umberto
59 – 229417 – CICCOTELLI Raffaele
60 – 248126 – GALIBERTI Oreste
61 – 263699 – MAIFRINI Guido
62 – 273136 – ZANONI Giovanni
63 – 275793 – PESANDO Giuseppe
64 – 275785 – IVALDI Giovanni
65 – 266691 – ZAMBELLI Natale
66 – 225689 – GIORDANO Lorenzo
67 – 288454 – PIERGENTILI Alberto
68 – 280956 – ZANDERIGHI Emilio
69 – 176833 – SIMION Umberto
70 – 225378 – LEONE Luigi
71 – 244440 – ERCOLE Francesco
72 – 261904 – BONUCCI Duilio
73 – 263695 – BRUNONI Oreste
74 – 263712 – PIVA Arturo
75 – 268780 – FEDERICO Luigi
76 – 271966 – PATETTA Rizieri
77 – 282111 – CORSI Nicolò
78 – 283749 – NATALI Isidoro
79 – 220222 – BORGIA Luigi
80 – 238434 – CHIOSSONE Sebastiano
81 – 247340 – DI GREGORIO Edmondo
82 – 199864 – REGINELLI Marino
83 – 260979 – CAVARI Luigi
84 – 272806 – BIASI Pietro
85 – 204778 – CALENDA Antonio
86 – 228946 – CARTONI Guerino
87 – 241302 – D'ANGELO Remo
88 – 263710 – GUASCO Alessandro
89 – 269109 – GALLI Edoardo
90 – 269254 – DE LUCA Renato
91 – 269501 – FORNASIR Guglielmo
92 – 272085 – PONZI Ugo
93 – 291707 – COVACIO Giuseppe

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Ordine di servizio n. 82.

Circoscrizione dei Circoli di ripartizione del materiale da merci.

(Vedi Ordine di servizio n. 31 del 1934).

La ripartizione del materiale da merci per le stazioni a nord di Trento (Trento esclusa), già assegnata al Circolo di Ripartizione di Venezia, a far tempo dal 1° luglio 1938-XVI, è stata affidata al Riparto Movimento di Bolzano.

Circolare n. 15.

Divieti di esportazione.

Per norma delle stazioni interessate, si trascrive qui appresso la *Tabella delle merci colpite da divieto di esportazione di carattere economico*, annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, aggiornata con l'aggiunta delle nuove voci che con successivi provvedimenti sono state nella tabella stessa inserite. Per ciascuna voce è stato indicato anche il provvedimento che ha stabilito il divieto.

Con note di richiamo alle rispettive voci, sono state indicate le merci per le quali le Dogane sono state autorizzate a consentire direttamente la esportazione in deroga al divieto.

Nell'occasione reputasi opportuno richiamare alcune disposizioni circa il rilascio dei permessi di esportazione e lo scarico dei medesimi.

Le domande per ottenere permessi di esportazione debbono essere compilate secondo il modulo prescritto dal Ministero per gli Scambi e le Valute e trasmesse allo stesso per il tramite dei Consigli Provinciali delle Corporazioni, fatta eccezione per quelle riguardanti esportazione di riso, le quali debbono essere inviate per il tramite dell'Ente Nazionale Risi.

I permessi vengono rilasciati dal Ministero delle Finanze su appositi moduli (color rosa): l'invio agli interessati dei tagliandi *A* — permessi — è fatto a cura del Ministero per gli Scambi e le Valute; i tagliandi *B* — avvisi di emissione dei permessi — vengono invece inviati dal detto Ministero alle Dogane per le quali i permessi sono rilasciati.

I permessi valgono esclusivamente quali concessioni di esportazione in deroga al divieto di carattere economico. Epperò le Dogane debbono curare che vengano anche osservate, quando ne sia il caso, tutte le altre modalità — di carattere valutario, sanitario, fitosanitario, di pubblica sicurezza, contro le frodi nel commercio, ecc. — alle quali l'esportazione di talune merci è subordinata.

Le domande di cambio di Dogana sui permessi dei quali non sia stato

effettuato alcuno scarico parziale, redatte in bollo da lire sei, con allegati i permessi, debbono essere trasmesse allo scrivente che, apposta la necessaria attestazione sui permessi, li restituisce ai richiedenti, disponendo in pari tempo il trasferimento dei corrispondenti tagliandi *B* dalla Dogana cui erano stati rimessi a quella presso la quale sia stato autorizzato il compimento delle operazioni di esportazione.

Quando le Dogane ricevono la disposizione ministeriale per il detto trasferimento, debbono provvedere sempre con la massima sollecitudine..

Nel caso in cui un permesso sia stato parzialmente utilizzato presso una Dogana e l'interessato intenda utilizzarlo per il residuo carico presso altra Dogana, la domanda deve essere inviata, col permesso, al Ministero per gli Scambi e le Valute che provvede per l'emissione di nuovo modulo valevole per la nuova Dogana.

Allo stesso Ministero debbono dagli interessati essere dirette anche le domande per modifica dei permessi ottenuti, o per la proroga della loro validità.

Nei permessi di esportazione viene di regola indicata la quantità della merce ed il valore: tengasi presente che tali elementi non debbono essere superati e che i permessi si intendono esauriti allorquando la quantità oppure il valore risultino raggiunti.

In ordine alla facoltà delegata esclusivamente alle Dogane di Genova, Livorno, Venezia, Trieste, Modane, Domodossola, Chiasso, Fortezza, Tarvisio e Postumia di consentire direttamente l'esportazione dei "minerali di mercurio e del mercurio", in deroga al divieto, rammentasi che l'esportazione stessa può essere consentita soltanto a favore delle seguenti Aziende:

1) Azienda della Miniera Erariale di Idria;
2) Società Mineraria "Monte Amiata", con sede in Roma;
3) Società "Stabilimento Minerario del Siele, con sede in Livorno;
4) Società Mercurifera Italiana, con sede in Roma;
5) Società Mineraria "Argus", con sede in Piancastagnaio e direzione a Milano;
6) Società Italiana Anonima Mercurio (S.I.A.M.), con sede in Roma.

Tabella delle merci colpite da divieto di esportazione aggiornata al 6 giugno 1938-XVI

Provvedimento che ha imposto il divieto			Puntate del *Boll. Uff.* Dogane		Numero della tariffa doganale	MERCI
Specie	Data	N.	Anno	N.		
D. M.	27-11-37	—	1937	—	ex 1	Cavalli da riproduzione.
R. D. L.	14-11-36	1923	1926	160	ex 3	Asini stalloni (1).
D. M.	22-11-34	—	1934	222	ex 30	Formaggio « margarinato » e « vacchino ».
D. M.	7- 8-37	—	1937	171	ex 47	Biscotti da tè (1).
R. D. L.	14-11-26	1923	1926	160	64	Frumento.
D. M.	31-10-35	—	1935	207	65	Segala.
D. M.	31-10-35	—	1935	207	66	Orzo.
D. M.	31-10-35	—	1935	207	67	Granturco.
D. M.	17- 6-37	—	1937	125	68	Riso.
D. M.	31-10-35	—	1935	207	69	Granaglie non nominate (2)
D. M. D. M.	7- 8-37 3- 6-38	—	1937 1938	171 —	70 —	Farina di frumento, di riso, di segala, di avena, di orzo, di granturco bianco ed altro e di altre granaglie.
D. M.	7- 8-37	—	1937	171	71	Semolino.
D. M	7- 8-37	—	1937	171	72	Paste di frumento (1).
D. M.	7- 8-37	—	1937	171	ex 73	Biscotto di mare (1).
D. M.	31-10-35	—	1935	207	74	Legumi secchi.
D. M.	3- 6-38	—	1938	—	75	Farine di legumi.
R. D. L.	14-11-26	1923	1926	160	115a/-1	Tabacchi in foglia, ad eccezione delle partite scortate da autorizzazione delle Direzioni Compartimentali delle Coltivazioni dei Tabacchi.
D. M.	24-7-35	—	1935	153	117 b)	Semi oleosi: di canapa.
D. M.	31-10-35	—	1935	207	122	Panelli di semi oleosi e di altre materie oleose (1).
D. M.	31-10-35	—	1935	207	123	Sansa di olive.
D. M.	30-10-35	—	1935	197	140	Canapa greggia e pettinata (1).

(1) È delegata alle Dogane la facoltà di consentire direttamente l'esportazione.

(2) È delegata alle Dogane la facoltà di consentire direttamente l'esportazione per il « panico ».

Provvedimento che ha imposto il divieto			Puntate del *Boll. Uff.* Dogane		Numero della tariffa doganale	MERCI
Specie	Data	N.	Anno	N.		
D. M.	30-10-35	–	1935	197	141	Stoppa di canapa (1).
R. D. L.	14-11-26	1923	1926	160	ex 143	Cascami di lino.
D. M.	22-11-34	—	1934	234	182	Cascami di cotone di ogni sorta, greggi e tinti (2).
D. M.	21-12-35	—	1935	248	211	Lane (3) (4).
D. M.	21-12-35	—	1935	248	212	Cascami e borra di lana.
D. M.	31-10-35	—	1935	207	214	Pelo greggio e tinto.
D. M.	30-10-35	—	1935	197	274	Minerali metallici (5).
D. M.	30-10-35	—	1935	197	275	Ceneri di piriti di ferro.
D. M.	30-10-35	–	1935	197	276	Ceneri di zinco.
D. M.	30-10-35	—	1935	197	277	Scorie provenienti da fusione o da affinazione di metalli o prodotti metallici.
R. D. L.	14-11-26	1923	1926	160	278	Rottami di ferro e di acciaio.
R. D. L.	14-11-26	1923	1926	160	279	Rottami di ghisa e cascami della lavorazione della ghisa.
R. D. L.	14-11-26	1923	1926	160	ex 349	Rottami di rame, di ottone, di bronzo e di altre leghe contenenti rame in prevalenza (escluse le limature, le tornitture e le ceneri).
D. M.	24-11-34	—	1934	226	370 *a*)	Alluminio e sue leghe, in lingotti e rottami.
D. M.	27- 9-34	—	1934	188	375	Mercurio (6).
D. M.	7-12-37	—	1927	237	379 *a*)	Piombo e sue leghe, in pani e rottami.
R. D. L.	14-11-26	1923	1926	160	ex 383 *a*)	Stagno in rottami e ceneri di stagno.

(1) È delegata alle Dogane la facoltà di consentire direttamente l'esportazione.

(2) È delegata alle Dogane la facoltà di consentire direttamente l'esportazione per:
filetti per pulire macchine:
filetti lucidi bianchi e neri provenienti da filati cucirini.

(3) È delegata alle Dogane la facoltà di consentire direttamente l'esportazione per:
lane tinte:
lane pettinate.

(4) La lana artificiale denominata «Lanital» non è colpita da divieto di esportazione.

(5) Per l'esportazione dei minerali di mercurio veggasi nota (6) alla voce «mercurio».

(6) È delegata alle sole Dogane di Chiasso, Domodossola, Fortezza, Genova, Livorno, Modane, Postumia, Tarvisio, Trieste e Venezia la facoltà di consentire direttamente l'esportazione dei «minerali di mercurio» e del «mercurio», in quanto si effettui dalle ditte e con le modalità stabilite dalle istruzioni speciali impartite alle dogane medesime.

Provvedimento che ha imposto il divieto			Puntate del *Boll. Uff.* Dogane		Numero della tariffa doganale	MERCI
Specie	Data	N.	Anno	N.		
D. M.	7-12-37	—	1937	237	386 *a)*	Zinco e sue leghe, in pani e rottami.
R. D. L.	14-11-26	1923	1926	160	386 *b)*	Matte, scorie, ceneri, schiumature ed altri avanzi di lavorazione dello zinco.
D. M.	30-10-35	—	1935	197	ex 565	Bauxite.
D. M.	31-10-35	—	1935	207	601	Grafite (1).
D. M.	31-10-35	—	1935	207	ex 604	Legno di betulla, di frassino, di okumè, di ontano (2).
D. M.	21-12-35	—	1935	248	ex 604	Legno di castagno (2) (3).
R. D. L.	14-11-26	1923	1926	160	ex 604	Legno di noce, rozzo, o sgrossato, o squadrato, o segato per il lungo, escluso quello in fogli da impiallacciature (*a*).
R. D. L.	14-11-26	1923	1926	160	ex 604	Traversine di cerro, di quercia-farnia, di quercia-rovere, per ferrovie.
R. D. L.	14-11-26	1923	1926	160	ex 639	Ossa greggie ed avanzi della loro lavorazione. (4).
D. M.	31-10-35	-	1935	207	744	Nitrobenzolo (5).
D. M.	31-10-35	—	1935	207	745	Anilina e toluidina greggia (miscuglio degli isomeri) (5).
D. M.	31-10-35	—	1935	207	746	Cloridato di anilina (5).
D. M.	31-10-35	—	1935	207	747	Sali di anilina non nominati (5).
D. M.	31-10-35	—	1935	207	748	Derivati dall'anilina non nominati (5)
D. M.	31-10-35	—	1935	207	749	Naftalina (5).
D. M.	31-10-35	—	1935	207	750	Derivati dalla naftalina non nominati (5).
D. M.	31-10-35	—	1935	207	751	Antracene (5).

(1) È delegata alle Dogane la facoltà di consentire direttamente l'esportazione.

(2) È delegata alle Dogane la facoltà di consentire direttamente l'esportazione per:
fogli per impiallacciare, di legno di betulla, di castagno, di frassino, di noce, di okumè, di ontano;
legno di noce americano;
cerchi di legno di castagno.

(3) Intendesi colpito da divieto anche il legno di castagno ridotto in condizioni da essere considerato come legna da fuoco.

a) Vedi nota (2)

(4) È delegata alle Dogane la facoltà di consentire direttamente l'esportazione per le « ossa di seppia ».

(5) È delegata alle Dogane la facoltà di consentire direttamente l'esportazione.

Provvedimento che ha imposto il divieto			Puntate del *Boll. Uff.* Dogane		Numero della tariffa doganale	MERCI
Specie	Data	N.	Anno	N.		
D. M.	31-10-35	—	1935	207	752	Benzidina (1).
D. M.	31-10-35	—	1935	207	753	Tolidina, dianisidina, orto e paratoluidina (1).
D. M.	31-10-35	—	1935	207	754	Xilidina (1).
D. M.	31-10-35	—	1935	207	755	Fenilendiamina, fenetidina e anisidina (1).
D. M.	31-10-35	—	1935	207	756	Derivati dalla benzidina, dalla toluidina, dalla tolidina, dalla dianisidina, dalla xilidina, dalla fenilendiamina, dalla fenetidina e dalla anisidina non nominati (1).
D. M.	31-10-35	—	1935	207	757	Antrachinone (1).
D. M.	31-10-35	—	1935	207	659	Naftolo (alfa e beta) (1).
D. M.	31-10-35	—	1935	207	760	Derivati dal naftolo e dalla naftilamina non nominati (1).
D. M.	31-10-35	—	1935	207	761	Derivati dall'acido fenico, non nominati (1).
D. M.	31-10-35	—	1935	207	762	Benzaldeide e derivati (1).
D. M.	31-10-35	—	1935	207	763	Prodotti sintetici per fotografia (1).
D. M.	31-10-35	—	1935	207	764	Derivati dal benzolo, dal toluolo e dallo xilolo, non nominati (1).
D. M.	21-12-35	—	1935	248	785	Sommaco (1).
D. M	21-12-35	—	1935	248	791	Estratti tannici per concia (1).
D. M.	31-10-35	—	1935	207	805	Pelli non buone da pellicceria, crude, fresche, secche, omarinate.
D. M.	31-10-35	—	1935	207	806	Pelli da pellicceria, crude, fresche o secche.
D. M.	12-4-37	—	1937	71	807	Carniccio, ritagli e cascami di pelli.
D. M.	31-10-35	—	1935	207	832	Cerchi e fasce di gomma elastica per coperture di ruote da veicoli (1).

(1) È delegata alle Dogane la facoltà di consentire direttamente l'esportazione.

Provvedimento che ha imposto il divieto			Puntate del *Boll. Uff.* Dogane		Numero della tariffa doganale	MERCI
Specie	Data	N.	Anno	N.		
D. M.	31-10-35	—	1935	207	834	Pneumatiche e camere d'aria per ruote da veicoli, anche miste e tessuti (1).
D. M.	26-12-36	—	1937	1	877 b)	Ancie, voci, membrane e loro parti staccate, per fisarmoniche.
D. M.	7- 5-35	—	1935	82	882 a)	Argento in verghe, in pani, in polvere e in rottami (2).
R. D. L.	14-11-26	1923	1926	160	918	Avena.
D. M.	31-10-35	—	1935	207	925	Crusca.
D. M.	6-10-35	—	1935	188	926	Fieno.
D. M.	30-10-36	—	1936	226	ex 936	Pellette e caglioli, di abbacchio e di capretto.
D. M.	31-10-35	—	1935	207	951	Stracci di ogni sorta.
D. M.	7- 5-35	—	1935	82	953	Argento in monete (2) (3).

(1) E' delegata alle Dogane la facoltà di consentire direttamente l'esportazione.

(2) Il divieto di esportazione colpisce anche le monete d'argento che siano da classificare sotto la voce di tariffa 882-a).

(3) Il divieto è da applicare soltanto per le monete d'argento italiane e non colpisce quelle estere.

Circolare n. 16.

Sezione doganale bagagli di Montecatini Terme.

Con richiamo all'Ordine di Servizio n. 99/1937, informasi che la Sezione doganale bagagli di Montecatini Terme funzionerà nel corrente anno dal 1° luglio al 30 settembre.

Circolare n. 17.

Prezzi delle stoffe, fodere ed accessori ed indumenti confezionati a valere dal 1° Aprile al 30 Settembre 1938-XVI.

Si informano tutti gli Impianti ed Agenti interessati, che i prezzi delle stoffe, fodere ed accessori per vestiario uniforme, nonchè i prezzi delle combinazioni e dei camiciotti confezionati, da valere per le forniture effettuate in base ad ordinazioni che risulteranno rilasciate alla Ditta Antonio Marziale Soc. An. di Roma, dal 1° aprile al 30 settembre 1938-XVI, sono i seguenti:

Panno marengo per cappotti	al ml.	L.	124,75
Panno nero per cappotti	» »	»	103,50
Stoffa grigio scura per soprabiti	» »	»	65,65
» drappé nera per stiffelius dei C. Stazione	» »	»	76,50
» nera pesante	» »	»	71,70
» nera leggera	» »	»	50,30
» grigio ferro pesante	» »	»	75,30
» grigio ferro leggera	» »	»	50,30
Fustagno nero di cotone per abiti	» »	»	9,50
Mistone grigio di cotone per abiti	» »	»	7,10
Tela turchina di cotone	» »	»	6,60
Tela rasata bianca per il personale delle navi traghetto	» »	»	8,05
Piquets bianco per i panciotti dei C. Stazione	» »	»	10,45
Seta per risvolti degli stiffelius dei C. Stazione	» »	»	19,50
Flanella leggera per fodere	» »	»	34,85
Glissade per fodere di maniche	» »	»	10,50
Satino (silked) per fodere	» »	»	6,55
Silesias nera per fodere	» »	»	5,80
Silesias bianca per fodere	» »	»	5,80
Silesias cenere per fodere	» »	»	5,80
Baseno grigio scuro per forzaglie	» »	»	5,40
Zanella nera per fodere	» »	»	10,45
Tela apprettata per rinforzi	» »	»	6,65
Camiciotti di mistone confezionati in tre taglie, lunghi	cad.	»	44,30
Camiciotti di mistone confezionati in tre taglie, corti	»	»	35,85
Combinazioni di mistone in due taglie	»	»	52,15
Camiciotti di tela turchina	»	»	40,15
Combinazioni di tela turchina in due taglie	»	»	45,60

Rimangono invariati per gli accessori (tela turchina per collo marinai, cordone bianco, fasce di satino nero, bottoni, monogrammi) i prezzi di cui alla circolare precedente n. 57 pubblicata sul "Bollettino Ufficiale" n. 52 del 29 dicembre 1932, XI.

Comunicati:

Concorsi per titoli a 100 posti di ufficiale postelegrafico coloniale di 2a classe (grado 11° - gruppo C) e a 100 posti di ufficiale postelegrafico coloniale di 3a classe (grado 12° - gruppo C).

La *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 140 del 22 giugno 1938-XVI pubblica il decreto di modifica al bando di concorso di cui al supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1937-XV per il conferimento di 100 posti al grado 11° e di 100 posti al grado 12° del ruolo postelegrafonico coloniale (gruppo C).

I concorsi sono soltanto per titoli e possono parteciparvi gli impiegati di ruolo di tutte le Amministrazioni dello Stato di gruppo C di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso qualunque sia la loro anzianità di grado e di servizio.

I concorsi scadono il 21 agosto 1938-XVI.

Le domande, su carta da bollo da lire sei, dovranno essere indirizzate al Ministero dell'Africa Italiana — Direzione Generale del Personale.

Unico documento obbligatorio richiesto è il certificato, su carta da bollo da lire quattro, comprovante la iscrizione al P.N.F.

Gli interessati possono rivolgere richieste di schiarimenti al predetto Ministero.

Esclusione dalle gare.

Il Ministero della Marina, Direzione Generale Armi ed Armamenti Navali, con determinazione in data 7 giugno 1938-XVI, n. 19428, ha escluso dal fare offerte per i contratti con le pubbliche Amministrazioni la Ditta Meccanica Agricola Industriale Navale (M.A.I.N.) con sede in Bologna, Viale Zanolini, 23.

Concorsi per titoli a posti di Medico di Riparto.

Sono indetti Concorsi per titoli ai seguenti posti di Medico di Riparto:

CHILIVANI	Ispettorato sanitario di *Cagliari*
AUGUSTA	» » » *Catania*
PONTREMOLI I	» » » *Pisa*
VALMONTONE.	» » » *Roma*
BRESSANONE	» » » *Trento*

Le domande di ammissione dovranno, a cura degli interessati, pervenire non oltre le ore 17 del 31 agosto 1938-XVI, ai rispettivi Ispettori Sanitari, ai quali gli interessati medesimi dovranno rivolgersi per la conoscenza del Regolamento, del Capitolato d'oneri e compensi e per ogni altra notizia relativa al Concorso.

Errata-corrige.

Bollettino Ufficiale n. 26/1938 — O.S. n. 81 — A pag. 229, nel primo rigo dove è detto "stazione di S. Margherita di Savoia Ofantino" si deve leggere: "stazione di Margherita di Savoia — Ofantino".

Distribuita agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicati:

Concorsi per titoli a 100 posti di ufficiale postelegrafico coloniale di 2ª classe (grado 11° - gruppo C) e a 100 posti di ufficiale postelegrafico coloniale di 3ª classe (grado 12° - gruppo C).

La *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 140 del 22 giugno 1938-XVI pubblica il decreto di modifica al bando di concorso di cui al supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1937-XV per il conferimento di 100 posti al grado 11° e di 100 posti al grado 12° del ruolo postelegrafonico coloniale (gruppo C).

I concorsi sono soltanto per titoli e possono parteciparvi gli impiegati di ruolo di tutte le Amministrazioni dello Stato di gruppo C di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso qualunque sia la loro anzianità di grado e di servizio.

I concorsi scadono il 21 agosto 1938-XVI.

Le domande, su carta da bollo da lire sei, dovranno essere indirizzate al Ministero dell'Africa Italiana — Direzione Generale del Personale.

Unico documento obbligatorio richiesto è il certificato, su carta da bollo da lire quattro, comprovante la iscrizione al P.N.F.

Gli interessati possono rivolgere richieste di schiarimenti al predetto Ministero.

Esclusione dalle gare.

Il Ministero della Marina, Direzione Generale Armi ed Armamenti Navali, con determinazione in data 7 giugno 1938-XVI, n. 19428, ha escluso dal fare offerte per i contratti con le pubbliche Amministrazioni la Ditta Meccanica Agricola Industriale Navale (M.A.I.N.) con sede in Bologna, Viale Zanolini, 23.

Concorsi per titoli a posti di Medico di Riparto.

Sono indetti Concorsi per titoli ai seguenti posti di Medico di Riparto:

CHILIVANI	Ispettorato	sanitario	di	*Cagliari*
AUGUSTA	»	»	»	*Catania*
PONTREMOLI I	»	»	»	*Pisa*
VALMONTONE.	»	»	»	*Roma*
BRESSANONE	»	»	»	*Trento*

Le domande di ammissione dovranno, a cura degli interessati, pervenire non oltre le ore 17 del 31 agosto 1938-XVI, ai rispettivi Ispettori Sanitari, ai quali gli interessati medesimi dovranno rivolgersi per la conoscenza del Regolamento, del Capitolato d'oneri e compensi e per ogni altra notizia relativa al Concorso.

Errata-corrige.

Bollettino Ufficiale n. 26/1938 — O.S. n. 81 — A pag. 229, nel primo rigo dove è detto "stazione di S. Margherita di Savoia Ofantino" si deve leggere: "stazione di Margherita di Savoia — Ofantino".

Distribuita agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 83.

Funzionamento e circoscrizione dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Ancona.

L'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Ancona, istituito con Decreto Ministeriale N. 156 del 12 luglio 1938-XVI, inizierà il suo funzionamento a decorrere dal 1° settembre 1938-XVI e le linee di giurisdizione dell'Ufficio stesso sono suddivise in Riparti, come segue:

Num.	RIPARTI		CIRCOSCRIZIONE
	Denominazione	Sede	
1°	Ancona	Ancona	Rimini (e) — Ancona (e); Urbino (i) — Fabriano (e); Fabriano (i) — Falconara (e).
2°	S Benedetto del Tronto	Ancona	Ancona (i) — Pescara (e); Diramazione al Porto di Ancona; Albacina (e) — Porto Civitanova (e); Porto d'Ascoli (e) — Ascoli Piceno; Termoli — Giulianova (e).
3°	Foligno	Foligno	Orte (e) — Fabriano (e); Terontola (e) — Foligno (e).
4°	Pescara	Pescara	Terni (e) — Sulmona (e); Sulmona (e) — Pescara (e); Pescara (i) — Termoli (e).

Ordine di servizio n. 84.

Circoscrizione dei Riparti Lavori della Sezione di Ancona.

(*Vedasi O. S. n.* 161/1933; *n.* 59/1937 *e* 76/1938)

Il Riparto Lavori n. 2-*bis* « Terni » della Sezione Lavori di Ancona avrà sede a Terni invece che a Foligno.

Ordine di servizio n. 85.

Estensione del servizio merci nella fermata di Segesta Tempio.

Dal giorno 20 luglio c. a. la fermata di Segesta Tempio, della linea Alcamo Diramazione-Trapani, verrà abilitata al servizio merci a Grande e Piccola Velocità, limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a kg. 500, composti di colli non superanti il peso di kg. 50 ciascuno.

Di conseguenza nella parte 1ª del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato » — edizione gennaio 1938 — a pag. 76, di contro al nome di Segesta Tempio, nelle colonne 9 e 10, dovranno essere esposte le lettere G (8)-P (8).

Nella parte III di detto Prontuario (pag. 70) fra Sedico Bribano e Sella inserire Segesta Tempio con le seguenti indicazioni:

VII — 1540 — 1660 — 1656 — 1651 — 1649 — 1589 — 1537 — 1566 — 1562 — 1568 — 1448 — 1461 — 1399 — 1375 — 938 — 1042 — 1047 — 1008 — 737 — 731 — 774 — 320.

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio — parte 1ª, edizione febbraio 1936 — a pag. 21 — di contro il nome Segesta Tempio, il richiamo L B dovrà essere sostituito con L.P.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 86.

Utilizzazione dei carri a sagoma inglese.

Nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1938 il diritto speciale fisso, indicato nell' O. S. N. 59/1938, per i carri refrigeranti a sagoma inglese, aventi la scritta "Società dei Ferry-boats Riuniti - Milano" ed utilizzati per spedizioni di frutta fresca, ortaggi freschi, castagne e formaggi, viene ridotto da L. 200 a L. 100 per carro.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 30, 32, 36 e 37.

Comunicati:

Opera di previdenza a favore del personale.

(Legge 19 Giugno 1913 n. 641 modificata dal Decreto Legge Luogotenenziale 1° Agosto 1918 n. 1197, dalla Legge 7 Aprile 1921 n. 370, dal R. Decreto 31 Dicembre 1923 n. 3157, dal R. Decreto Legge 23 Marzo 1924 n. 499, dal R. Decreto Legge 7 Febbraio 1926 n. 187, dalla Legge 22 Dicembre 1927 n. 2685 e dal R. Decreto Legge 28 Agosto 1930 n. 1314).

Dopo la comunicazione fattasi nel bollettino N. 6 del 10 febbraio 1938 XVI, la Giunta dell'Opera di Previdenza ha approvato a tutto il 30 giugno 1938-XVI le seguenti liquidazioni:

Liquidazioni	Indennità di buonuscita Art. 1 n. 1 della legge – ad agenti		Indennità di buonuscita – a famiglie		Sussidi temporanei ad orfani (Art. 1 n. 2 della legge)		Assegni alimentari vitalizi Art. 1 n. 3 della legge)		Assegni finali		Sussidi in caso di morte dopo l'esonero	
	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo
Approvate dal 1° luglio 1937 a tutto il 31 dic. 1937	1386	6.499.864,54	347	1.457.979,73	443	304.104 —	49	64.050 —	1014	507.000 —	261	184.157,60
Aggiungendo quelle approvate dal 31 dic. 1937 al 30 giugno 1938	1385	6.426.849,33	324	1.316.372 —	387	267.144 —	51	69.450 —	1077	538.500 —	231	158.285 67
Si ha un totale nell'esercizio 1937-1938	2771	12.926.713,87	671	2.774.351,73	830	571.248 —	100	133.500 —	2091	1.045.500 -	492	342.443,27

Sulla disponibilità dell'opera di previdenza furono approvate dal Comitato dopo il 31 dicembre 1937-XVI le seguenti concessioni:

Sussidi temporanei ai figli di ex agenti		Assegni alimentari – A congiunti di ex agenti		Assegni alimentari – ad ex agenti		Ricovero di orfani e figli di agenti in attività di servizio	
N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	Istituti di educazione	In luoghi di cura
1	1008	27	34.600	—	—	—	—

SUSSIDI STRAORDINARI

Giusta l'art. 5 del R. D. L. 7 febbraio 1926 N. 187 il Comitato dell'Opera di Previdenza, prese in esame le istanze pervenute da ex agenti e da congiunti di agenti morti in attività di servizio o dopo l'esonero, ha

accordato in casi riconosciuti di grave ed eccezionale bisogno N. 530 sussidi straordinari per complessive L. 53.350.

DONAZIONI PERVENUTE ALL'OPERA DI PREVIDENZA

Da Funzionari dell'Amministrazione ferroviaria e da vari Enti sono pervenute all'Opera N. 71 donazioni da destinarsi al fondo per la gestione delle colonie per i figli e gli orfani di ferrovieri iscritti all'A.F.F. per un importo complessivo di L. 28.213,65.

Titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi nel ruolo degli interpreti redattori del Corpo degli interpreti coloniali (1).

Ai concorsi per titoli, per titoli ed esami e per esami nei vari gradi del ruolo degli interpreti redattori del Corpo degli interpreti coloniali possono partecipare coloro che si trovano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) - diploma di interprete di grado superiore conseguito presso il Regio Istituto superiore orientale di Napoli;

b) - diploma di laurea in lettere con specializzazione in una delle lingue scritte in uso nelle Colonie italiane;

c) - diploma di laurea della R. Scuola superiore di Venezia con specializzazione in una delle lingue scritte in uso nelle Colonie italiane;

d) - ogni altro diploma di laurea unitamente al diploma di interprete di grado inferiore o al diploma linguistico conseguito presso il Regio Istituto superiore orientale di Napoli;

e) - ogni altro diploma di laurea equipollente a giudizio del Ministero dell'Africa Italiana.

Sussidi di istruzione nel Convitto Comunale di Veroli per l'anno scolastico 1938-39.

Si porta a conoscenza che, per l'ammissione al Convitto Comunale di Veroli, per l'anno 1938-39, dei figli degli agenti ferroviari in attività di servizio, restano ferme le disposizioni contenute nell'Ordine di Servizio n. 5v/1937, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 32 del 12 agosto 1937/XV, con le sole varianti del termine utile della presentazione delle domande da parte degli interessati, che resta fissato al 15 agosto 1938, e del termine entro il quale le domande stesse dovranno al più tardi pervenire al Servizio Personale ed Affari Generali dalle Sezioni compartimentali, che resta fissato al 25 agosto 1938.

(1) Il relativo Decreto Ministeriale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Africa Italiana.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 87.

Circoscrizione del Reparto Trazione di Udine della Sezione di Trieste.

(*Riferimento all'O. G. n.* 5/1929)

Dal 1° agosto 1938/XVI, la circoscrizione del Riparto Trazione di Udine viene fissata come appresso:

RIPARTO	Depositi con dotazione di locomotive	Squadre rialzo	Limiti di circoscrizione
Udine . .	Gorizia M. S. Udine Tarvisio (1)	Gorizia M. S. Udine Tarvisio	(1) *senza dotazione di locomotive* Cervignano (e)-Portogruaro; Tarvisio-Udine; Udine-Cervignano (e); Palmanova S. Giorgio di Nogaro; Fusine Laghi-Tarvisio C.le; Udine-Gorizia C.le-Monfalcone (e); S. Giorgio di Nogaro-Porto Nogaro; Villa Opicina (e) - Piedicolle; Prevacina-Aidussina; Gorizia M. S-Gorizia C.le; Gorizia S. Marco-Valvolciana

N. B. Le linee non assegnate al suddetto Riparto continuano ad essere esercitate dalla Sezione Materiale e Trazione di Trieste.

Ordine di servizio n. 88.

Apertura all'esercizio della fermata di "S. Michele in Bosco".

In applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII di S. E. il Ministro delle Comunicazioni, sarà aperta all'esercizio, dal giorno 1° agosto 1938-XVI, la fermata di S. Michele in Bosco, al Km. 72 + 292 della linea Cremona-Mantova, fra la stazione di Marcaria e la fermata di Ospitaletto Mantovano, dalle quali dista, rispettivamente, m. 3132 e m. 2618.

Detta fermata, non presenziata, sarà servita soltanto da corse di automotrici e verrà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà secondo le norme contenute nell'Ordine di servizio N. 105/1932-X e nel punto C) dell'Ordine di servizio N. 158/1935-XIII.

La fermata in parola dipenderà dal 7° Riparto Movimento con sede a Cremona e dal 3° Riparto Commerciale e del Traffico con sede a Milano.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente all'allegato al presente Ordine di servizio, i prontuari delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato e le altre pubblicazioni di servizio. interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 15.

ALLEGATO ALL'O. S. n. 88 - 1938-XVI

Prefazione generale all'orario generale di Servizio - Parte I - (edizione febbraio 1938-XVI) «S. Michele in Bosco LB/M/34».

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori e bagagli e merci.

Le stazioni delle linee Piacenza - Cremona - Mantova - Monselice rileveranno la distanza dal prospetto allegato relativo alla Parte II del Prontuario Generale. Tutte le altre stazioni formeranno la distanza aggiungendo Km. 18 a quella indicata per Piadena, Km. 45 a quella indicata per Cremona, Km. 3 a quella indicata per Ospitaletto Mantovano e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore. L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza.

PARTE II

Tavola polimetrica n. 46 (*Linea Piacenza-Cremona-Mantova-Monselice*)

Stazione			Stazione		
Piacenza	Km.	76	Frassine	Km.	25
Caorso	»	63	Gazzo di Bigarello	»	31
Monticelli d'Ongina	»	56	Castel d'Ario	»	37
Castelvetro	»	52	Bonferraro	»	40
Cremona	»	45	Nogara	»	45
Villetta Malagnino	»	38	Sanguinetto	»	52
Gazzo Pieve S. Giacomo	»	32	Cerea	»	57
Torre de' Picenardi	»	24	S. Pietro di Legnago	»	63
Piadena	»	18	Legnago	»	65
Bozzolo	»	9	Bevilacqua	»	74
Marcaria	»	4	Montagnana	»	79
S. Michele in Bosco	»	—	Saletto	»	85
Ospitaletto Mantovano	»	3	Ospedaletto Euganeo	»	91
Castellucchio	»	7	Este	»	95
Mantova	»	18	Monselice	»	103

PARTE I

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (edizione Gennaio 1938-XVI)

CA STAZIONI FERMATE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
S. Michele in Bosco ● .	II	46	Cremona - Mantova	Milano	Mantova	V (4)	B (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoreto	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
S. Michele in Bosco ●	II	223	133	129	123	119	76	126	155	55	107	117	145	236	234	644	563	535	557	828	871	882	1245
PARTE IV																							
S. Michele in Bosco ●	II	223	133	129	123	119	76	126	155	55	107	117	145	236	234	644	530	535	557	818	871	882	1213
		105.115 73	58	40	58	—	273	96.89	96	89	66	95.89	138.89	181.112	148.112	6 95 89	72.275 95.89	45.23 95.89	95.89	241.275 95.89	124.73 95.89	15.95 89	241.275 95.89

Ordine di servizio n. 89.

Cambiamento di nome delle stazioni di Maia Bassa e Sinigo.

Le stazioni di Maia Bassa e Sinigo della linea Bolzano-Merano-Malles. hanno assunto rispettivamente la nuova denominazione di: « Merano-Maia Bassa » e « Merano Sinigo ».

Di conseguenza, nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione F.lli Pozzo – Gennaio 1938-XVI), si dovrà:

— *Nella parte I*ª: depennare alle pagine 44 e 78, i nomi di Maia Bassa e Sinigo e le relative indicazioni ed inserire a pagina 46, subito dopo il nome di Merano, i nomi di « Merano-Maia Bassa » e « Merano Sinigo » e le indicazioni relative;

— *Nella parte II*ª: a pagina 38, tavola polimetrica 59, modificare i nomi di Sinigo e Maia Bassa rispettivamente in quelli di « Merano-Sinigo » e « Merano-Maia Bassa »;

— *Nella parte III*ª: depennare alle pagine 40 e 72 i nomi di Maia Bassa e Sinigo e le relative indicazioni, ed inserire a pagina 42, subito dopo il nome di Merano, i nomi di « Merano Maia-Bassa » e « Merano-Sinigo » e le relative indicazioni;

— *Nella parte IV*ª: depennare alle pagine 85 e 146, i nomi di Maia Bassa e Sinigo e le relative indicazioni ed inserire a pagina 89 subito dopo il nome di Merano i nomi di « Merano-Maia Bassa » e « Merano-Sinigo » e le indicazioni relative.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso negli Uffici di Controllo e nelle stazioni, si dovrà:

— nell'indice alfabetico, depennare i nomi di Maia Bassa e Sinigo, riportandoli a pagina 10 subito dopo il nome di Merano; e inserire nella sede opportuna i nomi di « Merano-Maia Bassa » e « Merano-Sinigo » con le relative indicazioni;

— nell'interno modificare i nomi di Sinigo e Maia Bassa in quelli di « Merano-Maia Bassa » e « Merano-Sinigo ».

Nella Parte Iª della Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Edizione febbraio 1936-XIV) eseguire le seguenti variazioni:

— a pagina 16 depennare Maia Bassa ed inserire nella pagina stessa subito dopo Merano « Merano-Maia Bassa »;

— a pagina 21 depennare Sinigo ed inserire nella pagina 16 subito dopo « Merano-Maia Bassa », « Merano-Sinigo ».

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovansi indicati i nomi di Maia Bassa e Sinigo, questi dovranno essere modificati in « Merano-Maia Bassa » e « Merano-Sinigo ».

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di luglio dovranno richiedere, al detto Controllo, la sostituzione dei biglietti da stamparsi coi nomi di « Merano-Maia Bassa » e « Merano-Sinigo ».

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio n. 90.

Limitazione di servizio nella stazione di Milano P. Vittoria.

Dal 10 agosto 1938-XVI la stazione di Milano P. Vittoria, della linea Milano-Mortara, viene disabilitata dal servizio dei trasporti a G. V. a collettame vincolati a dogana

Di conseguenza a pagina 48 della parte 1ª del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche » edizione gennaio 1938-XVI, il richiamo (d) dovrà essere modificato come segue:

(d) Esclusi: i trasporti di numerario, carte valori, oggetti preziosi;

i trasporti di feretri da eseguire, dietro richiesta dei mittenti, con i treni diretti od accelerati;

i trasporti in arrivo vincolati a dogana, fatta eccezione per quelli diretti allo scalo bestiame o agli stabilimenti allacciati.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 91.

Estensione di servizio nella stazione di Milano Farini.

Dal 10 agosto 1938-XVI la stazione di Milano Farini, della linea Milano Certosa-Milano P. Nuova, viene abilitata anche al servizio dei trasporti a G. V. a collettame, vincolati a dogana.

Di conseguenza a pagina 47 della parte 1ª del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche » edizione gennaio 1938-XVI, il richiamo (r) dovrà essere modificato come segue:

(r) Limitatamente ai trasporti vincolati a dogana, nonchè ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, da e per gli stabilimenti raccordati.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 92.

Istituzione di una Sezione doganale bagagli a Riccione.

A modifica di quanto stabilito con l'O.S. n. 113 del 1931 (Boll. Uf. n. 27 del 2-7-31-IX), s'informa che in stazione di Riccione è stata istituita una speciale Sezione doganale, compresa nella nuova circoscrizione di Bologna, per il compimento delle operazioni relative ai trasporti a bagaglio in arrivo ed in partenza per l'estero durante la stagione estiva.

In conseguenza di quanto sopra, alle "Istruzioni per il servizio doganale sulle Ferrovie" dovranno essere apportate le seguenti varianti:

1° — A pag. 168 depennare dopo Riccione, l'indicazione "Sezione di Rimini";

2° — Sempre a pag. 168, nella colonna relativa alla "Direzione Superiore di Circoscrizione", sostituire il nome di Ancona con quello di Bologna;

3° — A pag. 169 sostituire l'attuale annotazione con la seguente: "Per il " periodo dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno, possono essere inoltrati e " spediti in cauzione i bagagli esteri registrati per e da Riccione, provvedendo " la Sezione doganale alle operazioni relative in stazione ".

Ordine di servizio n. 93.

Soppressione dei fogli di accompagnamento dei carri misti M. 140 - M. 140ª M. 217 - M. 217ᶜ - e delle etichette M. 252 - M. 252ᵇ - M. 253 - M. 253ª e M. 255. — Istituzione del foglio di accompagnamento M. 140 e delle etichette M. 251 e M. 253.

Allo scopo di semplificare le modalità di consegna dei trasporti in collettame, in sostituzione dei moduli M. 140, M. 140ª e M. 217, si è disposto per la stampa di un foglio *unico* mod. M. 140, da servire sia per i carri scorta, sia per i normali a G. V.

Anche per i carri misti diretti a P. V. verrà utilizzato il modulo M. 217ᵇ ora in uso per i supplementari a P. V. ed all'uopo in testa del modulo stesso dovrà applicarsi il listino M. 272ʳ.

Infine saranno unificate le etichette da carri misti e perciò, oltre all'attuale modulo M. 252ª per carri misti normali a P. V., verranno adoperate solo le nuove etichette m. 251 per carri scorta e normali a G. V. ed M. 253 per carri misti supplementari a P. V.

I fogli di accompagnamento modulo M. 140 e le etichette M. 251 e M. 253, di nuova istituzione, verranno distribuiti alle stazioni man mano che saranno esaurite le scorte degli attuali fogli di accompagnamento moduli M. 140, M. 140ª, M. 217, M. 217ᶜ e delle etichette M. 252, M. 252ᵇ, M. 253, M. 253ª e M. 255.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 15 *ed ai Dirigenti delle squadre con manovali trasbordatori.*

Circolare n. 18.

Elenco dei prezzi da assegnarsi ai materiali fuori uso o da riutilizzarsi che si versano ai magazzini.

Il Servizio Approvvigionamenti, in seguito ad accordi presi con gli altri Servizi interessati, ha pubblicato l'elenco dei prezzi da assegnarsi ai materiali fuori uso o da riutilizzare che si versano ai Magazzini.

Tale elenco sostituisce quello allegato alla Circolare n. 22, 1937-XV, il quale pertanto rimane abrogato.

I nuovi prezzi debbono essere applicati dagli Uffici ed impianti interessati per i versamenti effettuati dal 1° agosto 1938-XVI in poi.

Circolare n. 19

Prezzi del vestiario uniforme della Milizia ferroviaria — Trattenute e contributi individuali mensili.

A seguito della Circolare n. 58 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 30 dicembre 1937-XVI) e con riferimento a quanto è stabilito dall'art. 2 della Istruzione n. 1-1935, si avverte che a decorrere dal 1° aprile p. p., e fino a nuovo avviso, i prezzi del vestiario uniforme per gli agenti appartenenti alla Milizia Ferroviaria, da addebitare sui conti correnti individuali (Mod. R.85-bis) per le forniture dirette od indirette, sono i seguenti:

UFFICIALI

Giubba di stoffa grigio-verde, confezionata	L.	360
Pantaloni corti di stoffa grigio-verde, confezionati	»	145
Pantaloni lunghi di stoffa grigio-verde, confezionati	»	165
Cappotto di servizio, confezionato	»	500
Cappotto di panno speciale per grande uniforme, confezionato	»	600
Impermeabile	»	200
Oggetti accessori, a corpo	»	450

SOTTUFFICIALI

Giubba di panno speciale grigio-verde, confezionata	L.	248
Pantaloni di panno speciale grigio-verde, confezionati	»	130
Cappotto di panno, confezionato	»	469
Impermeabile gommato	»	172
Camicia nera con cravatta	»	22
Copricapo di panno speciale, con trofeo, per sottufficiali	»	40
Gambali di cuoio nero (il paio)	»	45
Zainetto di tela impermeabile grigio-verde	»	30
Bandoliera con fondina e correggiuola	»	40
Borsa di pelle nera	»	110
Guanti di pelle	»	12
Foderina impermeabile per copricapo	»	5
Oggetti accessori, a corpo	»	15

GRADUATI DI TRUPPA E CAMICIE NERE

Giubba di panno grigio-verde, confezionata	L.	184
Pantaloni di panno grigio-verde, confezionati	»	94
Giubba di tela grigia, confezionata	»	67
Pantaloni di tela grigia, confezionati	»	38
Cappotto di panno, confezionato	»	440
Impermeabile gommato	»	172
Camicia nera con cravatta	»	22
Copricapo di panno, per truppa	»	26
Copricapo per uniforme estiva	»	25
Gambali di cuoio nero (il paio)	»	45
Zainetto di tela impermeabile grigio-verde	»	30

Bandoliera con fondina e correggiuola	L.	40
Borsa di pelle nera	»	110
Guanti di pelle	»	12
Foderina impermeabile per copricapo	»	5
Oggetti accessori, a corpo	»	10

Dalla data suddetta i contributi e le trattenute mensili da registrare sui menzionati conti correnti individuali sono i seguenti:

CONTRIBUTI MENSILI

Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere in servizio	L.	42,35
Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere in congedo	»	5,15

TRATTENUTE NORMALI MENSILI

Ufficiali	In servizio	L.	53,30
	in congedo	»	21,25
Sottufficiali	in servizio	»	30,15
	in congedo	»	12,60
Graduati e Camicie Nere	in servizio	»	24,90
	in congedo	»	10,55

I contributi sopra indicati ed i rimborsi per l'acquisto diretto di oggetti di vestiario e di corredo, sono esenti dalle riduzioni di cui ai RR. DD. Legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

Per la contabilizzazione dei contributi e delle trattenute degli agenti che abbiano prestato servizio saltuario di Milizia, si richiama il 4° alinea dell'articolo 2 dell'Istruzione anzidetta.

I conguagli tra le vecchie e le nuove trattenute dovranno essere contabilizzati immediatamente e calcolati dal 1° aprile c. a.

Il credito massimo individuale concesso dall'Amministrazione — in base all'art. 3 delle Norme allegate al D. M. 2760/1935 — per la fornitura del completo corredo agli appartenenti alla Milizia ferroviaria, dovrà essere contenuto, fino a nuovo avviso, nei seguenti limiti:

Ufficiali:	in servizio	L.	3430	in congedo	L.	2420;
Sottufficiali:	»	»	1800	»	»	1340;
Graduati e CC. NN.	»	»	1600	»	»	1190.

Il Direttore Generale

VELANI

Ordine di servizio n. 94.

Circoscrizione dei Riparti Lavori della Sezione di Milano.

(*Vedi Ordine di Servizio N.* 15-1933).

A decorrere dal 15 agosto 1938-XVI, la circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Milano viene stabilita come segue:

N.	Denominazione	Sede	Circoscrizione
			2° GRUPPO RIPARTI
			Omissis.
10	Pavia	Milano	Milano Rogoredo (i) - Voghera (e); Milano Rogoredo (e) - fino al Km. 1 + 740 verso Porta Romana; Bressana Bottarone (e) - fino al Km. 11 + 850 della Bressana-Broni; Pavia (e) - Orio Litta (i).
			3° GRUPPO RIPARTI
11	Codogno	Milano	Piacenza (e) - Milano Rogoredo (e); Orio Litta (e) - Casalpusterlengo (e); Piacenza (e) - Castelvetro (e); Castelvetro (i) - Fidenza (e).
12	Cremona	idem.	Codogno (e) - Mantova (e); Cremona (e) - Castelvetro (e); Parma (e) - Remedello Sopra (i).
13	S. Zeno	idem.	Cremona (e) - Treviglio (e); Olmeneta (e) - S. Zeno (e); Remedello Sopra (e) - Brescia (e).
14	Voghera	idem.	*Omissis.*

Ordine di servizio n. 95.

Estensione di servizio nella stazione di Fiesole Caldine.

Dal 10 agosto 1938-XVI la stazione di Fiesole Caldine, della linea Faenza-Firenze, verrà abilitata ai trasporti a carro completo a P. V. senza limitazioni ed a quelli a P. V. in piccole partite di peso fino a Kg. 1000 composti di colli non superanti il peso di Kg. 100 ciascuno.

Di conseguenza, a pagina 33 della parte 1ª del « Prontuario generale delle distanze chilometriche — edizione gennaio 1938 — di contro al nome della stazione di Fiesole Caldine, nella colonna 10, si dovrà modificare l'indicazione « P (16) » in « P (13) ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 96.

Estensione del servizio viaggiatori e bagagli ed abilitazione al servizio merci G. V. della fermata di Castronno.

Dal giorno 7 agosto 1938-XVI la fermata di Castronno, della linea Porto Ceresio-Milano viene abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli ed al servizio merci a G. V. limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 500, composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno.

La suddetta fermata eseguirà il versamento dei propri introiti alla Cassa Compartimentale di Milano osservando le disposizioni e norme relative al servizio dei valori e la periodicità di cui alla lettera A. dell'Ordine di servizio n. 184/1913.

Di conseguenza dovranno essere apportate le seguenti modificazioni al « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (ediz. gennaio 1938-XVI) » e nelle altre pubblicazioni di servizio interessante:

— a pag. 24 della parte I di contro al nome di Castronno depennare il segno « » e nelle colonne 7 e 8 cancellare il richiamo (19) alle lettere V-B; nella colonna 9 esporre l'indicazione G (8);

— alle pag. 13, 20 e 59 rispettivamente delle parti II, III e IV depennare il segno « » esistente di contro al nome di Castronno.

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio (Edizione febbraio 1936-XIV) » a pag. 13 di contro al nome di Castronno depennare il segno « ¢ » e modificare l'indicazione « LB » in « LG ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Circolare n. 20.

Contributi dell'Amministrazione nelle spese sostenute dagli agenti per il vestiario uniforme.

A decorrere dal 1° aprile 1938-XVI i contributi che l'Amministrazione a norma dell'articolo 5 del Regolamento per il vestiario uniforme approvato con Decreto ministeriale 17 settembre 192[illegible] n. 698, corrisponde agli agenti per la provvista degli indumenti di prescrizione, sono quelli sotto indicati:

(*Vedi prospetto* C *allegato al vigente Regolamento per il vestiario uniforme*).

Soprabito (stiffelius) di stoffa nera, d'ogni genere	L.	100
Giacca di stoffa nera, a due petti	»	57
Panciotto	»	15
Giubba di stoffa nera, senza martingala e collo diritto o di stoffa grigio ferro con martingala e collo rovesciato	»	93
Calzoni di stoffa nera senza risvolti, o grigio ferro con risvolti . .	»	32
Vestito di fustagno nero, pel personale di macchina:		
giubba	»	30
calzoni	»	15

Cappotto:
- di panno nero a due petti . . . . L. 139
- di panno marengo (con cappuccio o senza) . . . . » 145
- di stoffa grigio scuro ad un petto (pardessus) . . . . . . » 71

Impermeabile gommato nero . . . . » 65

Abito impermeabile per il personale di macchina
- giacca . . . . » 20
- calzoni . . . . » 10

Camiciotto lungo di mistone grigio di cotone (O. S. 94/1927 e Circolare 44/1927) . . . . » 22

Camiciotto corto di mistone grigio di cotone (O. S. 94/1927 e Circolare 44/1927 . . . . » 18

AUTISTI, CICLISTI E MOTOCICLISTI

(*Vedi prospetto* C *allegato all'O. S. n.* 94/1927)

Giubba di stoffa grigio ferro:
- pesante . . . . L. 148
- leggera . . . . » 107

Pantaloni lunghi di stoffa grigio ferro:
- pesante . . . . » 82
- leggera . . . . » 59

Pantaloni corti, tipo militare, di stoffa grigio ferro:
- pesante . . . . » 77
- leggera . . . . » 55

Cappotto di panno marengo . . . . » 301

Cappottino corto di panno marengo . . . . » 243

Impermeabile gommato, color avana . . . . » 139

Mantellina impermeabile, color avana . . . . » 125

Spolverino di gabardine, color avana . . . . » 60

Berretto tipo autista . . . . » 22

Gambali di cuoio nero . . . . » 30

Guanti di pelle marrone:
- foderati di lana . . . . » 10
- senza fodera . . . . » 7

PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO

(*Vedi prospetto* C *allegato all'O. S. n.* 111/1928)

Giacca di stoffa nera a due petti, per Ufficiali . . . . L. 57

Panciotto di stoffa nera, per Ufficiali . . . . » 15

Pantaloni di stoffa nera, per Ufficiali . . . . » 32

Cappotto di stoffa nera, per Ufficiali . . . . » 139

Giubba di tela bianca, per Ufficiali . . . . » 24

Pantaloni di tela bianca, per Ufficiali . . . . » 14

Giubba di stoffa grigio ferro, per sottufficiali . . . . » 60

Pantaloni di stoffa grigio ferro, per sottufficiali . . . . . . » 32

Cappottino corto di stoffa nera, per sottufficiali . . . . . . » 109

Giubba di mistone grigio, per sottufficiali, fuochisti e carbonai . . » 14

Pantaloni di mistone grigio, per sottufficiali, fuochisti e carbonai . . » 11

Camicia (tipo R. Marina) di stoffa grigio-ferro, per marinai . . . » 45

Pantaloni di stoffa grigio-ferro, per marinai . . . . » 25

Cappottino corto di panno marengo, per marinai	L.	82
Camicia (tipo R. Marina) di mistone grigio, per marinai	»	12
Pantaloni di mistone grigio, per marinai	»	8
Impermeabile gommato nero, tipo ferrovia	»	65
Maglia di lana color grigio ferro	»	15
Maglia di cotone color grigio-chiaro	»	5

PERSONALE ADDETTO ALLA CONDOTTA DELLE AUTOMOTRICI ELETTRICHE E DELLE AUTOMOBILI SU ROTAIE

(*Decreto Ministeriale* 4 *luglio* 1933, *n.* 111).

Giubba di stoffa grigio-ferro	L.	86
Pantaloni corti di stoffa grigio-ferro	»	33
Cappottino corto di panno marengo	»	81
Gambali di cuoio nero	»	18
Berretto di stoffa grigio-ferro con visiera di cuoio nero (tipo autista)	»	15
Abito impermeabile:		
giacca	»	20
calzoni	»	10
Combinazione di mistone grigio di cotone	»	26

I contributi sopra indicati — e quelli per altri oggetti di vestiario non contemplati dalla presente circolare, compresi gli orologi da tasca — dovranno essere corrisposti integralmente, e cioè senza le riduzioni di cui ai RR. DD. Legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

I nuovi contributi si dovranno applicare agli oggetti per i quali la dichiarazione, prescritta dal 1° comma dell'articolo 7 del vigente Regolamento per il vestiario uniforme, sia posteriore al 31 marzo 1938-XVI.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 97.

Circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Venezia.

(*Vedi O. S. n. 233 - 1932*)

A decorrere dal 28 ottobre 1938-XVI, in dipendenza dell'attivazione della nuova linea Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi e del riscatto del tratto Conegliano-Vittorio Veneto, la circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Venezia viene stabilita come segue:

RIPARTI		CIRCOSCRIZIONE
Denominazione	Sede	
		1° GRUPPO RIPARTI *Omissis.*
Belluno	Venezia	Belluno (i) - Calalzo Pieve di Cadore; Conegliano - Vittorio Veneto - Ponte nelle Alpi.
		2° GRUPPO RIPARTI *Omissis.*
Montebelluna	Venezia	Treviso (e) - Belluno (e); Castelfranco Veneto (e) - Montebelluna (i); Montebelluna (e) - Susegana (e); Castelfranco Veneto (e) - Treviso Porta Cavour (e); Bivio S. Gaetano - Bivio Feltrina.

Ordine di servizio n. 98.

Spostamento della fermata di Gradisca S. Martino ed estensione del servizio.

A decorrere dalle ore 0 del giorno 16 agosto 1938-XVI la fermata di Gradisca S. Martino, ora ubicata al km. 43 + 517,68 della linea Udine-Bivio Galleria, sarà spostata al km. 43 + 609 della stessa linea nel senso di marcia dei treni pari.

Detta fermata risulterà quindi ubicata a km. 4 + 851,70 dalla stazione di Rubbio S. Michele e km. 2 + 390,98 dalla stazione di Sagrado.

E' stata inoltre dotata dei seguenti impianti:

— un fabbricato latrine, lato Udine
— un marciapiede lungo m. 100
— un magazzino merci, lato Bivio Galleria.

Restano invariati gli attuali impianti di sicurezza e di segnalamento.

Dalla stessa data, la fermata in questione verrà abilitata al servizio dei trasporti merci a grande e piccola velocità, in piccole partite, di peso fino a kg. 1000 composti di colli non superanti il peso di kg. 100 ciascuno.

Di conseguenza, a pag. 39 della parte 1 del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » Edizione gennaio 1938, di contro al nome di Gradisca S. Martino nelle colonne 9 e 10 inserire, rispettivamente, le indicazioni G (9) e P (9).

Nella Parte II del prontuario suddetto, alla tavola n. 72, modificare le distanze da Gradisca S. Martino a Opicina Campagna e a Villa Opicina rispettivamente in km. 39 e 42.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per i trasporti delle cose le stazioni di Opicina Campagna, Villa Opicina e Monrupino diminuiranno di km. 1 le attuali distanze per Gradisca S. Martino.

Nella « Prefazione Generale all'orario generale di servizio » Edizione febbraio 1936-XIV - parte I, a pag. 15, di contro al nome di Gradisca S. Martino, l'indicazione « B » dovrà essere modificata in « LP ».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 12, 13, *nonchè limitatamente al Compartimento di Trieste, a quelli delle classi* 14, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 53 e 54.

Ordine di servizio n. 99.

Estensione di servizio nella fermata di Rimini Miramare.

Dal giorno 15 agosto 1938-XVI, la fermata di Rimini Miramare della linea Bologna-Ancona, attualmente gestita con le norme in uso per le case cantoniere, verrà abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli, con le modalità vigenti per le fermate aventi gestioni proprie.

Detta fermata cesserà quindi di dipendere contabilmente dalla stazione di Riccione ed effettuerà, invece, direttamente alla Cassa Compartimentale di Roma, il versamento dei propri introiti con le modalità prescritte dall'art. 25 delle "Disposizioni e norme riguardanti il servizio dei valori" pubblicato con Ordine di Servizio N. 126/1930, osservando la periodicità indicata alla lettera F dell'Ordine di Servizio N. 184/1913 e cioè il 6, 14, 21 ed ultimo del mese.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno apportare le necessarie modificazioni alle seguenti pubblicazioni di servizio ed alle altre interessate:

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato (edizione gennaio 1938-XVI).

Parte I: "Rimini Miramare / 80 / Bologna-Ancona Ancona / Forlì V / B /" ////// '/ /////////"

Parte II, » III, » IV — Di contro al nome di Rimini Miramare non dovrà più figurare la caratteristica di casa cantoniera.

Prefazione generale all'orario generale di servizio - Parte I (edizione febbraio 1936-XIV).

"*Rimini Miramare B/B/*102".

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori, bagagli e merci.

Di contro al nome di Rimini Miramare cancellare la caratteristica di casa cantoniera.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio n. 100.

Servizio di corrispondenza merci con le Tramvie Elettriche Bresciane.

La Società Tramvie Elettriche Bresciane è stata autorizzata in sede competente a sostituire in via definitiva con servizi automobilistici da essa esercitati i tronchi tramviari:

Vobarno-Vestone-Idro, Gardone Val Trompia-Tavernole e Poncarale-Leno-Pavone-Ostiano con diramazione Pavone-Gambara.

Contemporaneamente è stato riconosciuto il subingresso della Società Italiana Autotrasporti nell'esercizio dell'autolinea Salò-Toscolano-Gargnano, sostitutivo del corrispondente tronco tramviario precedentemente gestito dalla predetta Società Tramvie Elettriche Bresciane.

Sui tratti Salò-Toscolano e Brescia-Pavone Mella-Ostiano è soppresso il servizio di corrispondenza.

In conseguenza di quanto sopra, dovranno essere apportate le seguenti modifiche alle sottoindicate Pubblicazioni di Servizio:

I. — *Prontuario dei Servizi Cumulativi e di Corrispondenza* (Edizione 1° dicembre 1933-XII).

a) Parte I. — Testo.

1. — A pag. 6 nell'elenco delle linee delle Ferrovie Secondarie e Tramvie ammesse al servizio di corrispondenza depennare il nome della stazione di Toscolano della linea Brescia-Salò-Toscolano ed inoltre la linea Brescia-Pavone Mella-Ostiano.

2. — Nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali, depennare le seguenti stazioni e le relative indicazioni:

a pag. 14 Brozzo, a pag. 19 Gardone Riviera (Tramvie Elettriche Bresciane) e Gardone V. T. (Stabilimento F. Coduri e C.), a pag. 21 Lenò e Lograto, a pag. 24 Nozza, a pag. 32 Torbole Casaglio, a pag. 33 Toscolano.

3. — Nel medesimo elenco delle stazioni e degli scali a pag. 21 variare il nome della stazione di Lumezzane in Lumezzane-Sarezzo e a pag. 34 il nome della stazione di Vestone in Vestone-Nozza.

4. — A pag. 413 nell'enumerazione dei tronchi tramviari esercitati dalla Società, depennare il nome della stazione di Toscolano della linea Brescia-Salò-Toscolano e la linea Brescia-Pavone Mella-Ostiano.

5. — Idem, aggiungere nelle colonne 4 e 5 corrispondenti alla stazione di Barghe il richiamo (2).

6. — Idem, nell'elenco delle stazioni depennare i nomi delle stazioni di Brozzo, Gardone, Riviera, Gardone V. T. (Stabilimento F. Coduri e C.), Leno, Lograto, Nozza nonchè le indicazioni ad esse relative alle colonne 2, 3, 4 e 5.

7. — Idem, variare il nome della stazione di Lumezzane in Lumezzane-Sarezzo.

8. — A pag. 414, nell'elenco dei tronchi tramviari apportare la medesima modificazione indicata al punto 4.

9. — Idem, aggiungere nelle colonne 4 e 5 corrispondenti alle stazioni di Sabbio e Tavernole il richiamo (2).

10. — Idem, nella colonna 10, corrispondentemente alla stazione di Soncino depennare l'indicazione F.

11. — Idem, depennare le stazioni di Torbole Casaglio e Toscolano e le indicazioni ad esse relative.

12. — Idem, variare il nome della stazione di Vestone in Vestone-Nozza e, corrispondentemente alla suddetta stazione, aggiungere nelle colonne 4 e 5 il richiamo (2) e nelle colonne 10, 13, 14 depennare le indicazioni F, 1 e 20.

13. — Aggiungere in fondo allo specchietto delle stazioni la seguente nota:

(2) Limitatamente ai colli del peso non superiore a kg. 30.

b) Parte II. — Carte.

1. — Nella tavola 1 sopprimere la linea Brescia-Pavone Mella-Ostiano e variare il nome della stazione di Vestone della linea Brescia-Tormini-Vestone in Vestone-Nozza.

2. — Nella tavola IV sopprimere il tratto Salò-Toscolano della linea Brescia-Salò-Toscolano, il tratto tracciato della linea Brescia- Pavone Mella-Ostiano oltre Poncarale, le stazioni di Logrando e di Torbole Casaglio della linea Brescia-Orzinuovi-Soncino, le stazioni di Brozzo e Gardone V. T. (Stabilimento F. Coduri e C.) della linea Brescia-Gardone Val Trompia-Tavernole e le stazione di Nozza della linea Brescia-Tormini-Vestone.

3. — Nella stessa tavola IV cambiare il nome di stazione di Lumezzane della linea Brescia-Gardone Val Trompia-Tavernole in Lumezzane-Sarezzo e quello di Vestone della linea Brescia-Tormini-Vestone in Vestone-Nozza.

II. — *Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio* (Parte Prima — Edizione febbraio 1936-XIV).

1. — A pag. 25 nella III colonna sopprimere il tratto Toscolano-Gargnano della linea Brescia-Salò-Toscolano-Gargnano e la linea Brescia-Pavone Mella-Ostiano e il relativo n. 642.

2. — A pag. 29, colonna I, sopprimere il nome della stazione di Brozzo e le relative indicazioni.

3. — A pag. 31, colonna I, depennare le stazioni di Gardone Riviera (Elettriche Bresciane), Gardone (Stabil. F. Coduri e C.) nonchè le relative indicazioni e nella colonna III depennare le stazioni di Leno e Lograto e le relative indicazioni.

4. — Nella stessa pag. 31, colonna III, variare il nome della stazione di Lumezzane in Lumezzane-Sarezzo.

5. — A pag. 32, colonna III, depennare la stazione di Nozza e le relative indicazioni.

6. — A pag. 35, colonna III, depennare le stazioni di Torbole (Elettricità Bresciano) e Toscolano nonchè le relative indicaioni

7. — A pag. 36 colonna II, variare il nome della stazione di Vestone in Vestone-Nozza.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 101.

Apertura all'esercizio della fermata di "Macchia d'Isernia,,.

In applicazione delle disposizioni amanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni, con Decreto N. 1355 del 14 novembre 1933-XII, dal giorno 20 agosto 1938-XVI sarà aperta all'esercizio la fermata di Macchia d'Isernia, in corrispondenza alla casa cantoniera Km. 34 + 665 della linea Vairano Caianello-Isernia-Sulmona fra le fermate di S. Agapito Longano e di Monteroduni-Macchia, dalle quali dista, rispettivamente, Km. 4,051 e Km. 2,379. Detta fermata, non presenziata, sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli, che si svolgerà con le modalità e le norme contenute nell'O.S. N. 105-1932-X e nel punto c) dell'O. S. N. 158-1935-XIII.

La fermata dipenderà dal VI Riparto Movimento con sede a Sulmona, e dal 3° Riparto Commerciale e del Traffico di Roma.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente O.S., i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 12 *e* 16.

ALLEGATO ALL'O. S. n. 101 - 1938-XVI

Nella Prefazione Generale all'orario generale di servizio — parte I — (edizione febbraio 1936-XIV), a pag. 16, fra i nomi di Macere e di Macherio Sovico inserire in carattere corsivo, Macchia d'Isernia, LB/R/115.

Nei prontuari manoscritti delle distanze in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà:

— nell'interno, fra i nomi di MONTERODUNI MACCHIA e S. AGAPITO LONGANO, inserire il nome di "MACCHIA d'ISERNIA" e di contro esporre la distanza che dovrà essere formata come appresso: Per le stazioni comprese nella tavola polimetrica 107 della Parte II del Prontuario Generale la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente O.S., per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 11 a quella indicata per Isernia e Km. 2 a quella di Monteroduni Macchia scegliendo quella che dal confronto risulterà minore. L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza;

— nell'indice alfabetico inserire, nella sede opportuna, il nome della fermata di "MACCHIA d'ISERNIA" con il numero della pagina e il numero progressivo.

ALLEGATO ALL'O. S. n. 101 - 1938-XVI

PARTE II.

Tavola polimetrica 107 *Sulmona-Campobasso e Carpinone-Vairano Caianello*

Sulmona	Km.	140
Sulmona Introdacqua . .	»	137
Pettorano sul Gizio . . .	»	127
Causano	»	115
Campo di Giove	»	109
Palena	»	97
Rivisondoli Pescocostanzo .	»	91
Roccaraso	»	88
S. Ilario Sangro	»	79
Alfedena Scontrone . . .	»	71
Montenero Valcocchiara .	»	68
Castel di Sangro	»	63
S. Pietro Avellana Capracotta	»	54
Vastogirardi	»	46
Carovilli Roccasicura . .	»	41
Pescolanciano Chiauci . .	»	35
Sessano Civitanova . . .	»	30
Carpinone	»	22
Pettoranello	»	17
Pesche	»	15
Isernia	»	11
S. Agapito Longano . .	Km.	5
Macchia d'Isernia	»	—
Monteroduni Macchia . .	»	3
Monteroduni S. Eusanio . .	»	4
Rocca Ravindola	»	7
Venafro	»	15
Capriati a Volturno . . .	»	20
Sesto Campano	»	23
Presenzano	»	28
Vairano Caianello	»	35
S. Angelo in Grotte . . .	»	29
Cantalupo del Sannio Macchiagodena	»	32
S. Massimo	»	36
Boiano	»	40
S. Polo Matese	»	44
Campochiaro	»	46
Guardiaregia	»	48
Vinchiaturo	»	57
Baranello	»	61
Campobasso	»	70

PARTE I

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (edizione Gennaio 1938-XVI)

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci		Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori		Grue fisse	Bilance a ponte	Sagoma limite
								G.V.	P.V.				di testa	di fianco	Portata massima in tonnellate		
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17	18
Macchia d'Isernia ● . .	V	107	Vairano Caianello-Isernia	Roma	Campobasso	V (4)	B (4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO **A**						*GRUPPO* **B**				*GRUPPO* **C**				*GRUPPO* **D**				*GRUPPO* **E**			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Macchia d'Isernia ●	V	703	777	773	767	765	705	647	676	672	678	558	571	562	538	231	205	140	158	170	370	413	587
PARTE IV																							
Macchia d'Isernia ●	V	706	777	773	767	765	705	647	676	672	678	558	571	565	541	231	205	140	158	170	370	413	565
		198. 135 30	23. 45 160	23. 45 160	23. 45 160	40. 23 45. 160	23. 45 160	71. 126 45. 160	126. 45 160	256. 23 45. 160	110. 126 45. 160	6 · 45 160	126. 45 160	198. 135 30	198. 135 30	19. 185	30	—	33	103. 59 30	18 · 59 30	103 59 30	103 59 30

Istruzione n. 2.

Biglietti bancari sequestrati unicamente perchè recanti scritti o segni offensivi per le Supreme Autorità dello Stato o del Regime.

In aggiunta alle disposizioni impartite con l'Istruzione Num. 3/1933 e 2/1937, si avverte che, d'ora innanzi, i verbali di sequestro relativi ai biglietti dell'Istituto di emissione recanti scritti o segni offensivi per le Supreme Autorità dello Stato o del Regime, presentati in pagamento agli sportelli delle Casse Compartimentali e delle Stazioni ad agenti dell'Amministrazione aventi maneggio di denaro, anzichè alle R. Tesorerie P.li dovranno essere inviati direttamente alla R. Questura di giurisdizione.

Tanto per le modalità da osservare all'atto del sequestro, quanto per la trasmissione dei relativi verbali, beninteso da modificarsi in conformità, valgono le stesse norme già stabilite con la surrichiamata Istruzione 3/1933.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 102.

Apertura all'esercizio della fermata di "Pozzilli".

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni, con decreto N. 1355 del 14 novembre 1933-XII, dal giorno 20 agosto 1938-XVI è stata aperta all'esercizio la fermata di Pozzilli in corrispondenza della casa cantoniera Km. 22 + 817 della linea Vairano Caianello-Isernia-Sulmona, fra le stazioni di Rocca Ravindola e Venafro dalle quali dista rispettivamente Km. 4,911 e Km. 2,579.

Detta fermata, non presenziata, è stata abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolge con le modalità e le norme contenute nell'O.S. n. 105-1932-X e nel punto *C*) dell'O. S. n. 158-1935-XIII. La fermata dipende dal VI Reparto Movimento con sede a Sulmona e dal III Reparto Commerciale e del Traffico di Roma.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare conformemente agli allegati al presente O. S. i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 12 *e* 16.

ALLEGATO ALL'O. S. n. 102 - 1938-XVI

Prefazione generale all'orario generale di servizio — Parte I (edizione febbraio 1936-XVI) — "Pozzilli LB/R/115/".

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori e bagagli e merci.

Le stazioni delle linee Sulmona-Campobasso e Carpinone-Vairano Caianello rileveranno la distanza dal prospetto allegato relativò alla Parte II del Prontuario Generale. Tutte le altre stazioni formeranno la distanza aggiungendo Km. 23 a quella indicata per Isernia, pure Km. 23 a quella indicata per Vairano Caianello e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore. L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza, seguìto dal N. 80 se avrà servito di base Isernia, oppure dal N. 30 se avrà servito di base Vairano Caianello.

ALLEGATO ALL'O. S. n. 102 - 1938-XVI

PARTE II.

Sulmona	Km.	152
Sulmona Introdacqua	»	149
Pettorano sul Gizio	»	139
Cansano	»	127
Campo di Giove	»	121
Palena	»	109
Rivisondoli-Pescocostanzo	»	103
Roccaraso	»	100
S. Ilario Sangro	»	91
Alfedena Scontrone	»	83
Montenero-Valcocchiara	»	80
Castel di Sangro	»	75
S. Pietro Avellana Capracotta	»	66
Vastogirardi	»	58
Carovilli Roccasicura	»	53
Pescolanciano-Chiauci	»	47
Sessano-Civitanova	»	42
Carpinone	»	34
Pettoranello	»	29
Pesche	»	27
Isernia	»	23
S. Agapito-Longano	Km.	16
Macchia d'Isernia	»	12
Monteroduni Macchia	»	10
Monteroduni S. Cusiano	»	8
Rocca Ravindola	»	5
Pozzilli	»	—
Venafro	»	3
Capriati a Volturno	»	8
Sesto Campano	»	11
Presenzano	»	17
Vairano-Caianello	»	23
S. Angelo in Grotte	»	41
Cantalupo del Sannio Macchiagodena	»	44
S. Massimo	»	48
Boiano	»	52
S. Polo Matese	»	56
Campochiaro	»	58
Guardiaregia	»	60
Vinchiaturo	»	69
Baranello	»	73
Campobasso	»	82

Ordine di servizio n. 103.

Estensione del servizio nella fermata di Eca-Nasago.

Dal giorno 1° settembre 1938-XVI, la fermata di Eca Nasago della linea Ceva-Ormea, attualmente gestita con le norme in uso per le case cantoniere, verrà abilitata al rilascio normale dei biglietti ed alla registrazione dei bagagli con le modalità vigenti per le fermate aventi gestione propria. Detta Fermata verrà pure abilitata al servizio merci a G. V. e P. V. limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 1000, composti di colli non superanti il peso di Kg. 100 ciascuno.

La stazione di Ormea sarà perciò esonerata dalla tenuta della contabilità della fermata suddetta che eseguirà i propri versamenti alla Cassa Compartimentale di Torino con le modalità e norme in vigore e secondo la periodicità di cui alla lettera F. dell'O. S. 184/1913 e cioè quattro volte al mese.

Di conseguenza nella prima parte del "Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" edizione gennaio 1938-XVI, a pag. 31, di contro al nome di Eca Nasago si dovrà depennare il contrassegno di casa cantoniere e nelle colonne 7 ed 8 il richiamo (19); nelle colonne 9 e 10 esporre rispettivamente le indicazioni "G. (9)" "P (9)".

Nella parte II - III e IV del Prontuario suddetto depennare il contrassegno di casa cantoniere di fianco al nome di Eca Nasago.

Nella parte I della Prefazione Generale all'orario generale di servizio, Eidz. 1936-XIV, di contro al nome di Eca Nasago depennare il segno ◆ e modificare l'indicazione L B in L P.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione Gennaio 1938-XVI)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Comparti-mento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
						Viaggiatori	Bagagli	Merci		Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori		Grue fisse	Bilance a ponte	Sagoma finale
	Zone	tavole polimetriche						G. V.	P. V.				di testa	di fianco	Portata massima in tonnellate		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pozzilli ●	V	107	Vairano C. - Isernia	Roma	Campobasso	V(4)	B(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO **A**						*GRUPPO* **B**				*GRUPPO* **C**				*GRUPPO* **D**				*GRUPPO* **E**			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Pozzilli ●. . . .	V	691	789	785	779	777	717	659	688	684	690	570	583	550	526	233	193	152	170	158	358	401	575
PARTE IV																							
Pozzilli ●. . . .	V	694	789	785	779	777	717	659	688	684	690	570	583	553	529	233	193	152	170	158	358	401	553
		198 135 30	23 45 160	40 45 160	115.23 45.160	40.23 45.160	23 45 160	71.126 45.160	126 45 160	256 23 45.160	110.126 45.160	6.45 160	126 45 160	198 135 30	198 135 30	42 30	30	80	33 80	103.59 34.30	18.59 34.30	103 59 30	103.59 34.30

Ordine di servizio n. 104.

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Unico sulla linea Carmagnola - Bra - Ceva.

Dalle ore 12 del giorno 1° settembre 1938-XVI sarà attivato l'esercizio con D. U. sulla linea Carmagnola-Bra-Ceva.

Dalla data medesima la linea a D.U. Ceva Ormea sarà aggregata alla linea Carmagnola-Bra-Ceva ed il servizio sarà svolto promiscuamente sulle due linee dallo stesso D.U., avente sede nel F.V. della stazione di Ceva. In alcune ore della giornata il servizio potrà essere espletato da due distinti D.U. Il Dirigente Unico è amministrativamente aggregato alla stazione di Ceva, ma esercita le sue funzioni con completa autonomia dalla stazione stessa; il suo Ufficio deve considerarsi, a tutti gli effetti, come un posto distaccato alle dirette dipendenze del Capo Riparto Movimento. Il Dirigente Unico corrisponde a mezzo telefono selettivo coi seguenti impianti:

Carmagnola — Dirigenti Movimento.
Carmagnola — Sottostazione elettrica.
P. L. Km. 113 + 781.
P. L. Km. 111 + 530.
P. L. Km. 108 + 906.
P. L. Km. 107 + 717.
Sommariva Bosco.
Bra Sanfrè.
Bandito.
P. L. Km. 97 + 684.
P. L. Km. 96 + 470.
Bra.
P. L. Km. 93 + 201.
P. L. Km. 91 + 142.
P. L. Km. 89 + 249.
Cherasco.
P. L. Km. 87 + 187.
P. L. Km. 85 + 688.
P. L. Km. 83 + 427.
Narzole — Assuntore.
Narzole — Sottostazione elettrica.
P. L. Km. 79 + 470.
P. L. Km. 78 + 436.
Monchiero Dogliani.
P. L. Km. 75 + 967.
P. L. Km. 73 + 910.
Farigliano.
P. L. Km. 68 + 454.
P. L. Km. 67 + 288.
Carrù.
P. L. Km. 64 + 084.
P. L. Km. 63 + 141.
Bastia Mondovì.
P. L. Km. 57 + 899.
Niella.
Roccacigliè.
Castellino Tanaro.
P. L. Km. 49 + 042.
P. L. Km. 47 + 334.

Ceva — Dirigenti movimento.
Ceva — Capo Pers. Viagg.
Ceva — Cabina T. E.

Le stazioni di Carmagnola, Bra, Monchiero Dogliani, Bastia Mondovì e Ceva continueranno ad essere rette da dirigenti il movimento; le altre stazioni e fermate saranno, invece, rette normalmente da assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

L'esercizio della linea suddetta è regolato dalle "Disposizioni per il servizio con il Dirigente Unico" - Edizione 1935-XIII, di cui l'O.S. n. 22 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 5 marzo 1936-XIV, dalla circolare gialla n M.11-1-38 G. del 10 luglio 1935-XIII nonchè dall'O.S. 102/1936-XIV e n. 4/1937-XV.

Conserveranno però pieno valore e dovranno essere osservati i regolamenti, le istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificati o sostituiti dalle suddette "Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico" ed in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 *e* 37 *del Compartimento di Torino.*

Ordine di servizio n. 105.

Disposizioni concernenti il materiale da usarsi come lettiera per il trasporto di animali.

Nella parte prima del "Bollettino Ufficiale" n. 33-1938-XVI è stata pubblicata l'Ordinanza Ministeriale 30 giugno 1938-XVI, la quale prescrive che la lettiera per i veicoli destinati al trasporto del bestiame deve essere costituita da paglie, torba essiccata, segatura di legno, trucioli di legno od altro materiale del genere, restando vietato l'uso di sabbia, terra, terriccio e simili.

Per conseguenza dovranno essere modificate come appresso, le seguenti pubblicazioni:

— Paragrafo V, punto 6°, ultimo capoverso delle Istruzioni per l'applicazione del Regolamento di polizia veterinaria:

"E' vietato di caricare bestiame unitamente a paglia, torba essiccata, od "altro materiale usato come lettiera ecc.".

— Capoverso 4° dell'art. 150 delle Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose:

"Lo speditore del bestiame, prima di eseguire il carico, deve a sua volta "accertarsi dello stato di pulizia del carro e poi ricoprirne il piano con pa- "glia o torba essiccata od anche con segatura di legno, trucioli di legno od "altro materiale del genere.

"E' da evitare l'uso della paglia, segatura e trucioli di legno, nel caso "di carico in carro scoperto, in vista del pericolo di incendio".

— Capitolato per la lavatura e disinfezione dei carri nelle stazioni:

"Art. 12. — Salvo il caso previsto dall'ultimo capoverso del presente ar- "ticolo, nel contratto sarà stabilito se il letame, le immondizie, le paglie o "torba essiccata, la segatura e trucioli di legno, ricavati dalla pulizia dei "carri, dei piani caricatori ecc.".

Il presente Ordine di servizio abolisce quello N. 51 del 28 aprile 1938-XVI.

Da distribuire agli agenti delle classi 1, 2, 3 *e* 15.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 106.

Nuove convenzioni internazionali per il trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci per ferrovia.

Per effetto dell'art. 2 della legge 11 aprile 1935-XIII, n. 1588, a partire dal 1° ottobre 1938-XVI, entreranno in vigore la « Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.) » e la « Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.) », ambedue firmate a Roma il 23 novembre 1933.

Pertanto i trasporti internazionali per ferrovia dei viaggiatori e bagagli e quelli delle merci eseguiti a cominciare dalla mezzanotte del 30 settembre 1938-XVI cadono sotto il regime delle rispettive Convenzioni sopra accennate che annullano e sostituiscono quelle precedentemente in vigore.

Le stazioni e gli uffici della Rete verranno tempestivamente provvisti dal Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze delle Convenzioni in argomento. Essi dovranno procedere al sollecito esame delle Convenzioni stesse per rendersi conto delle modificazioni da esse apportate alle Convenzioni che vengono sostituite.

Relativamente alle due nuove Convenzioni osservasi in particolar modo quanto segue:

1. — *Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e bagagli per ferrovia (C.I.V.)*

Si premette che l'attuale Convenzione è stata mantenuta e riconfermata sia nella sua organizzazione in titoli, articoli e paragrafi, sia nella grande maggioranza delle sue norme particolari. La quasi totalità delle attuali *Disposizioni Complementari* è stata assorbita nel testo della Convenzione, opportunamente riordinate e coordinate col testo di questa.

Le principali modificazioni contenute nella nuova Convenzione vengono qui appresso brevemente riassunte:

ARTICOLO 2. — A quest'articolo, che tratta della partecipazione al traporto di vettori diversi dalla ferrovia, è stato aggiunto un nuovo paragrafo 4 che autorizza le ferrovie a stabilire, in comune con le altre imprese di trasporto, disposizioni di tariffa con un regime giuridico differente da quello della C.I.V. in caso di trasporti interessanti la ferrovia e mezzi di trasporto diversi da quelli specificati al precedente paragrafo 1. La disposizione di eccezione ha lo scopo di tener conto delle particolarità di ciascun mezzo di trasporto ed autorizza anche l'adozione di documenti di trasporto differenti da quelli previsti dalla C.I.V.

ARTICOLO 8. — Nel paragrafo 2 di quest'articolo che riguarda la durata di validità dei biglietti, sono stati aumentati i minimi di validità da assegnarsi ai biglietti in virtù delle singole tariffe internazionali.

E' stato aggiunto un nuovo paragrafo 4, col quale si precisa che il primo giorno di validità del biglietto è compreso nella durata di validità come giorno pieno, e si dànno norme per l'inizio e la fine della decorrenza di validità.

Le corrispondenti *Disposizioni complementari* della vecchia Convenzione sono state, pertanto, abrogate.

ARTICOLO 9. — Sono state determinate e concordate le norme per l'assegnazione e la prenotazione dei posti sulle carrozze, che la precedente Convenzione lasciava alle disposizioni in vigore presso ciascuna ferrovia.

Le *Disposizioni Complementari* relative cadono perchè assorbite dalle norme contenute nella nuova C.I.V.

ARTICOLO 10. — Nel testo di quest'articolo, che concerne le fermate nelle stazioni intermedie, sono state incorporate le prime quattro *Disposizioni Complementari* del corrispondente articolo dell'attuale Convenzione.

ARTICOLO 12. — Quest'articolo che regola il caso del viaggiatore sprovvisto di regolare biglietto, è stato completato con le norme contenute nelle *Disposizioni Complementari* dell'attuale Convenzione le quali restano, così, assorbite.

ARTICOLO 15. — E' stata abolita l'ultima parte del paragrafo 1 che dava la facoltà alle singole tariffe internazionali di fissare limiti di peso al bagaglio « presso », pel quale quindi rimane la sola limitazione dello spazio situato al disopra ed al disotto del posto occupato dal viaggiatore.

Per gli animali viventi, che si possono introdurre nelle vetture, consenzienti gli altri viaggiatori, sono state adottate norme più larghe: il paragrafo 2 è stato completamente rimaneggiato e, fra l'altro, all'indicazione di piccoli animali « domestici » esistente nel testo attuale della C.I.V., è stata sostituita quella di piccoli aniali « addomesticati », aggiungendo la condizione che questi animali possono essere portati sulle ginocchia o sistemati nelle carrozze come i bagagli a mano.

ARTICOLO 16. — Nel testo di quest'articolo riguardante i ritardi, le coincidenze mancate e la soppressione di treni, è stato precisato che, in caso di interruzione di viaggio, i viaggiatori possono essere bensì istradati senza pagamento di alcuna sovratassa anche per una via diversa da quella indicata sul biglietto ma sempre appartenente alle amministrazioni che partecipano all'itinerario del primitivo trasporto.

ARTICOLO 17. — Quest'articolo, che dà la definizione del bagaglio e menziona gli effetti esclusi dal trasporto come bagaglio. ha subìto un completo rimaneggiamento tendente ad allargare il campo del trasporto a bagaglio ed a scinderlo maggiormente da quello del viaggiatore. Mentre al paragrafo 1 della attuale Convenzione era detto che si consideravano come bagagli gli oggetti d'uso « *personale* » del viaggiatore « *per il suo viaggio* » contenuti in bauli, cesti, valigie, sacchi da viaggio, cappelliere e simili, nella nuova C.I.V. sono state soppresse sia la parola « *personale* », sia la frase « *per il suo viaggio* ».

In testa al paragrafo 2, dove sono considerati gli altri oggetti ammessi al trasporto come bagalio, sono state soppresse le parole « *purchè servano all'uso del viaggiatore* ».

Nell'elencazione degli oggetti ammessi al trasporto come bagaglio, sono state aggiunte le imbarcazioni di lunghezza fino a 3 metri ed è stata soppressa la condizione che i serbatoi per la benzina dei velocipedi e motocicli siano privi di benzina. Al riguardo, la nuova Convenzione tollera che i serbatoi possano contenere della benzina, purchè la conduttura dell'essenza al carburatore sia chiusa e questo sia vuotato col funzionamento del motore.

Sempre al paragrafo 2, e precisamente in fine a questo, è stata aggiunta una clausola che dà alle amministrazioni la facoltà di limitare la quantità, il volume od il peso degli oggetti ammessi al trasporto come bagaglio, e ciò ovviamente per una garanzia dell'esercizio in relazione alla maggior larghezza nella ammissione degli oggetti al trasporto come bagaglio.

Al paragrafo 4, mercè un'opportuna aggiunta, sono stati ammessi al trasporto a bagaglio anche i films convenientemente imballati.

ARTICOLO 19. — In quest'articolo, che concerne l'imballaggio e la condizionatura dei colli, sono state apportate al paragrafo 1 le seguenti aggiunte:

1) possono essere rifiutati dalla ferrovia anche i colli che presentano segni manifesti d'avaria;

2) l'accettazione, da parte del viaggiatore, dello scontrino su cui il per-

sonale ferroviario abbia annotato lo stato dei colli, viene considerata come prova che questo stato viene da lui riconosciuto.

L'attuale *Disposizione Complementare* a quest'articolo viene, pertanto, a cadere.

ARTICOLO 20. — Quest'articolo, che tratta della registrazione e spedizione dei bagagli e dello scontrino dei bagagli, è stato notevolmente rimaneggiato ed ampliato nei paragrafi 1, 2, 7 e 8, tenendo in parte conto di alcune *Disposizioni complementari* già esistenti e che restano così assorbite, ed aggiungendo altre norme.

In particolare sono state coordinate e precisate le disposizioni circa l'istradamento da dare ai bagagli a seconda dei vari casi (biglietto valevole per una sola via, per più vie, ecc.), e l'inoltro dei bagagli nelle stazioni di trasbordo.

E' stato previsto che le tariffe possano stabilire disposizioni speciali in materia di registrazione e spedizione dei velocipedi e degli attrezzi sportivi.

ARTICOLO 26. — In materia di rimborsi, per mancata o parziale utilizzazione dei biglietti o per ritiro del bagaglio alla stazione di partenza od in corso di viaggio, si è modificato l'attuale paragrafo 10 riflettente l'estinzione della domanda del viaggiatore, distinguendo nettamente il caso del trasporto della persona da quello del bagaglio e facendo decorrere il termine di decadenza, nel primo caso, dalla scadenza di validità del biglietto, e, nel secondo caso, dal giorno della emissione dello scontrino del bagaglio.

ARTICOLO 30. — Al paragrafo 1, ove si parla dei limiti di responsabilità della ferrovia, alle indicazioni della sua responsabilità per perdita ed avaria, è stata permessa quella della responsabilità per ritardo alla riconsegna.

ARTICOLO 31. — In quest'articolo, che concerne l'ammontare dell'indennità per perdita totale o parziale del bagaglio, sono stati aumentati, raddoppiandoli, i massimi di indennità, ed è stata introdotta la nozione di « dolo » o « colpa grave » della ferrovia.

ARTICOLO 34. — E' stata parimenti aumentata, al paragrafo 1, l'indennità dovuta per ritardo nella riconsegna dei bagagli ed è stato rimaneggiato e migliorato il tenore del paragrafo 3.

ARTICOLO 35. — In quest'articolo, che concerne la dichiarazione d'interesse alla riconsegna, al paragrafo 2 è stato abbassato l'importo della tassa supplementare per tale servizio, ed aumentato l'indennizzo dovuto per tardata resa.

E' stato aggiunto un nuovo paragrafo 5 concernente il caso di simultanea avaria o perdita parziale e ritardo nella riconsegna del bagaglio.

ARTICOLO 42. — Il paragrafo 1 di quest'articolo, che tratta delle ferrovie contro le quali può essere proposta l'azione, è stato modificato nel senso che l'azione di restituzione di una somma pagata in conseguenza del contratto di trasporto possa essere proposta non soltanto contro la ferrovia che ha percepito questa somma, ma anche contro la ferrovia a cui beneficio la somma sia stata riscossa in più del dovuto.

ARTICOLO 44. — Al paragrafo 2, il termine utile a reclamare contro la ferrovia per la ritardata resa del bagaglio è stato portato da 14 a 21 giorni dalla riconsegna del bagaglio.

ARTICOLO 45. — In quest'articolo, che tratta della prescrizione dell'azione derivante dal contratto di trasporto, è stata, al paragrafo 1, soppressa la nozione di « colpa grave » lasciando solo quella del « dolo ».

ARTICOLO 56. — Al paragrafo 1 di quest'articolo, il riferimento per l'equivalenza del franco oro è stato fatto su un determinato peso d'oro ad un determinato titolo, anzichè sul dollaro Stati Uniti America.

Infine, in vari articoli sono state apportate lievi modificazioni ed aggiunte per mettere la C.I.V. in concordanza con analoghi provvedimenti adottati per la C.I.M.

2 - *Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia* (*C.I.M.*)

Per quanto riguarda il suo contenuto e la sua struttura questa Convenzione non differisce sostanzialmente da quella ora in vigore.

Alcune delle attuali *Disposizioni complementari* uniformi sono state introdotte nel testo della Convenzione, altre sono rimaste come tali ed alcune nuove *Disposizioni complementari uniformi* sono state aggiunte.

Si riassumono brevemente qui appresso le principali modificazioni che sono state introdotte nella nuova Convenzione:

ARTICOLO 2. — Per quanto riguarda il nuovo paragrafo 4 di questo articolo si richiama quanto si è detto sopra a proposito dell'articolo 2 della C.I.V.

ARTICOLO 6. — Viene istituito un nuovo modello di lettera di vettura, riprodotto nell'allegato II, che presenta il vantaggio di una maggiore praticità. E' precisato che quando il mittente ha facoltà, in base alle disposizioni della stazione di partenza, di non indicare il peso della merce, o di omettere l'indicazione che ne tiene luogo, tale peso o tale indicazione devono essere inscritti nella lettera di vettura dalla detta stazione. Più chiare disposizioni regolano il modo di dichiarare la merce. E' soppresso il divieto di indirizzare fermo in stazione le materie soggette ad esplosione o ad accensione spontanea. Viene stabilito che per il trasporto degli oggetti indicati all'articolo 4 (oggetti ammessi al trasporto a determinate condizioni) si devono usare lettere di vettura distinte solo quando per essi sussista divieto di carico in comune o con altre merci.

ARTICOLO 7. — La verifica del contenuto del trasporto da parte della ferrovia in una stazione intermedia è di regola vietata; si fa eccezione quando la verifica è imposta da necessità dell'esercizio o dai regolamenti delle autorità doganali, daziarie ecc.

Il risultato della verifica del contenuto del trasporto, come anche quello della verifica del peso, del numero dei colli e della tara reale dei carri, deve essere indicato nella lettera di vettura.

E' abolita la sopratassa minima di 1 franco prevista dalla Convenzione attuale all'art. 7, paragrafo 5, lettera b), secondo alinea.

Quando una spedizione è costituita da merci tassate a prezzi differenti ed il peso di ciascuna di esse è facilmente determinabile, la sopratassa è calcolata sul prezzo applicabile a ciascuna merce, se da tale calcolo risulta una sopratassa inferiore.

La sopratassa non è dovuta anche quando la differenza fra il peso dichiarato ed il peso riconosciuto non supera il 2 per cento del peso dichiarato, sempre che non esista sopraccarico.

ARTICOLI 9 e 10. — La materia di questi due articoli ha ricevuto una sistemazione più razionale.

Nell'articolo 9 sono state mantenute le norme riguardanti le tariffe, con l'aggiunta di disposizioni concernenti la pubblicazione di esse e vi sono state riportate le norme relative al divieto di convenzioni particolari; nell'art. 10 hanno trovato luogo le disposizioni circa il calcolo delle tasse e gli itinerari.

Devesi notare la disposizione di cui l'art. 9, paragrafo 4, secondo alinea, relativa all'inscrizione nella lettera di vettura, dell'importo delle sopratasse di cui all'art. 7 e del motivo della loro percezione e quella importante contenuta all'art. 10, lettera i) relativa al rimborso, a richiesta dell'avente diritto, della differenza fra la tariffa diretta applicabile e la tassa che si ottiene per lo stesso percorso mediante combinazioni con altre tariffe ugualmente applicabili.

ARTICOLO 11. — I termini di resa sono stati ridotti come previsto dal paragrafo 1, ed è stata soppressa l'attuale disposizione secondo la quale i termini di resa supplementari debbono essere calcolati a giorni interi. Il motivo e la

durata della sospensione (prevista al paragrafo 7) dei termini di resa, devono essere indicati sulla lettera di vettura.

ARTICOLO 13. — Viene precisato che la ferrovia risponde allo stesso titolo di un commissionario delle conseguenze della perdita o della utilizzazione inesatta dei documenti indicati nella lettera di vettura e ad essa allegati o depositati presso la ferrovia stessa. Tuttavia l'indennità che la ferrovia è tenuta a pagare per tale titolo non deve superare quella da essa dovuta in caso di perdita della merce.

ARTICOLO 15. — Alle attuali disposizioni riguardanti l'esecuzione delle formalità doganali, daziarie ecc., viene aggiunta quella secondo la quale la domanda del mittente di assumere a proprio carico le spese doganali equivale alla richiesta di eseguimento delle dette formalità a mezzo della ferrovia. La facoltà attribuita al mandatario del mittente di eseguire a destinazione le formalità doganali è stata soppressa.

ARTICOLO 17. — il nuovo testo di quest'articolo dopo avere chiaramente enunciate quali sono le spese proprie del trasporto e quali spese devono essere considerate come accessorie, ha riordinato in modo più razionale le formule di affrancazione e ve ne ha aggiunta una nuova che permette al mittente di affrancare il trasporto per una somma determinata nella valuta del paese di partenza.

La liquidazione al mittente del bollettino di affrancazione deve essere eseguia entro un mese al più tardi dalla scadenza del termine di resa. Un estratto di tale liquidazione è rilasciato al mittente contro restituzione della ricevuta del deposito. Invece di tale estratto le nostre stazioni continueranno a rilasciare al mittente il bollettino di affrancazione contro restituzione della ricevuta di pedosito in conformità dell'art. 37, lettera B), VIII.3, a pagina 75 dell'Istruzione per l'eseguimento dei trasporti da e per l'estero. Il modello del bollettino di affrancazione è stato eliminato dagli allegati della Convenzione (attualmente All. IV) e trovasi fra i modelli allegati alle P.I.M. (Modello VIII).

ARTICOLO 18. — Viene precisato per le somme riscosse in meno dalla ferrovia, che gli interessi ad essa dovuti, per la tardata riscossione delle somme stesse, decorrono dal giorno della messa in mora fatta dalla ferrovia.

ARTICOLO 19. — Il termine massimo entro il quale l'importo dell'assegno deve essere messo a disposizione del mittente è portato da tre mesi a sei settimane.

ARTICOLO 21. — Quando la ferrovia mittente, in mancanza di contrarie disposizioni nelle proprie tariffe, abbia accettate le domande di modificazione del contratto di trasporto presentate dal mittente per i casi *f*), *g*) ed *h*) del paragrafo 1, i vettori non possono declinare la propria responsabilità per la mancata o incompleta esecuzione delle modificazioni domandate. Ciò è una conseguenza della eliminazione della disposizione di cui il secondo comma del paragrafo 1 della Convenzione attualmente in vigore.

Nen casi di cui le lettere *d*) ed *e*) del paragrafo 1 viene ammessa la facoltà del mittente di prescrivere che un trasporto eseguito a p. v. sia rispedito a g. v., e inversamente, a condizione che la stazione ove il trasporto è stato fermato sia abilitata ai due servizi.

Circa la esecuzione delle modificazioni del contratto di trasporto preannunziate con telegramma o con avvisc telefonico si richiama l'attenzione sul contenuto della *Disposizione complementare uniforme n.* 2.

ARTICOLO 22. — Viene precisata la tassazione alla quale è soggetto il trasporto nel caso in cui il mittente abbia prescritto la riconsegna in una stazione intermedia ed il trasporto abbia oltrepassata questa stazione.

La nuova *Disposizione complementare uniforme n.* 3 regola il pagamento della tassa per l'esecuzione delle modificazioni al contratto di trasporto.

Articolo 23. — E' data facoltà al mittente di disporre preventivamente nella lettera di vettura la restituzione della merce alla stazione di partenza nella eventualità di un impedimento al trasporto.

Per quanto riguarda l'esecuzione dei trasporti contemplati in questo articolo valgono, come è detto al paragrafo 9, le disposizioni dell'art. 22. Questa prescrizione ha anche l'effetto di rendere superflua la Disposizione complementare uniforme all'attuale art. 23, che è stata soppressa.

Articolo 24. — E' ammessa la facoltà del mittente di chiedere nella lettera di vettura di essere avvisato direttamente per iscritto o per telegramma in caso di impedimento alla riconsegna, come pure di disporre preventivamente nella lettera di vettura che la merce gli sia restituita a partenza nella eventualità del caso predetto.

Verificandosi impedimento alla riconsegna il mittente può dare le sue disposizioni anche direttamente alla stazione destinataria nei casi previsti dalla nuova *Disposizione complementare uniforme* n. 2.

Viene disciplinata la procedura nei riguardi della sistemazione del ricavato della vendita della merce e vengono estese ai trasporto contemplati da questo articolo le disposizioni dell'art. 22.

La nuova *Disposizione complementare uniforme*, n. 3, regola il pagamento della tassa per le modificazioni al contratto di trasporto.

Articolo 27. — Con la nuova redazione del paragrafo 1 si è inteso precisare che la ferrovia è responsabile del ritardo nella resa della merce, salvo il caso di cui al paragrafo 3, anche se da tale ritardo non è derivato alcun danno.

Si richiama l'attenzione sulla nuova disposizione del paragrafo 4 che istituisce la presunzione legale secondo la quale in caso di rispedizione senza trasbordo sotto il regime della C.I.M. di un trasporto a carro completo, rimasto sempre sotto la sorveglianza della ferrovia, le eventuali perdite parziali o avarie riscontrate nella definitiva destinazione sono considerate come verificatesi nel corso dell'ultimo trasporto.

Questa disposizione ha l'unico scopo di evitare la decadenza del diritto di reclamo della parte per non avere essa formulato delle riserve (riserve che del resto non poteva formulare per non essere mai venuta in possesso della merce) all'atto dello svincolo simbolico del precedente o dei precedenti trasporti quando le dette anormalità si sono prodotte nel corso di questi trasporti.

La detta presunzione non ha però anche l'efficacia di attribuire in definitiva alla ferrovia dell'ultimo percorso l'onere della conseguente indennità quando essa non sia responsabile del danno. La sistemazione comunque di questa indennità fra le ferrovie partecipanti ai trasporti in questione ed aderenti alle Disposizioni complementari uniformi è regolata dagli articoli 37 e 38 della « Convenzione uniforme relativa al trasporto internazionale delle merci per ferrovia (C.T.M.)».

Articolo 28. — Alla presunzione di irresponsabilità della ferrovia portata dal paragrafo 1, lettera a), è fatta eccezione quando trattisi di anormale mancanza di merce o perdita di colli interi (vedasi paragrafo 2, secondo alinea).

Articolo 29. — L'indennità massima per perdita totale o parziale viene elevata da 50 a 100 franchi oro per ogni chilogramma di peso lordo di merce mancante e viene precisato che una maggiore indennità può essere reclamata soltanto in caso di dichiarazione di interesse alla riconsegna ed in caso di dolo o di colpa grave della ferrovia.

Articolo 30. — Il termine utile per considerare la merce come perduta rimane fissato in 30 giorni dalla scadenza del termine di resa, essendo stata soppressa la disposizione attuale del secondo comma del paragrafo 1.

Viene poi stabilito che del rinvenimento della merce avvenuto entro il

periodo di un anno, anzichè in quello di 4 mesi come è ora previsto, la ferrovia debba darne avviso all'avente diritto che ne abbia fatta domanda nella quietanza di pagamento dell'indennità. Nel paragrafo 3 viene modificata l'attuale disposizione nel senso che la merce ritrovata e riconsegnata in una stazione, a scelta dell'avente diritto, situata sul percorso del trasporto del quale la merce stessa formò oggetto, verso pagamento delle sole tasse di porto dalla stazione di partenza a quella in cui si effettua la riconsegna, e contro restituzione dell'indennità percepita dal detto avente diritto, deduzione fatta delle tasse di porto che fossero state eventualmente comprese in questa indennità.

ARTICOLO 31. — La frase: «*qualunque sia il percorso effettuato*», che ora figura nella lettera a) del paragrafo 1 è stata inserita nel primo alinea di questo paragrafo, affinchè possa essere riferita tanto alla disposizione di cui alla lettera a) che a quella della lettera b).

ARTICOLO 33. — La redazione del paragrafo 3 viene migliorata con l'aggiunta di un nuovo alinea allo scopo di far risultare chiaramente che in caso di avaria totale della merce, indennizzabile come perdita totale, l'indennità per ritardo e quella di avaria totale non sono cumulabili.

ARTICOLO 35. — La tassa supplementare per la dichiarazione di interesse alla riconsegna viene ridotta da un quarto ad un decimo per mille della somma dichiarata.

Col nuovo paragrafo 5 si mette in evidenza che verificandosi simultaneamente avaria o perdita parziale della merce e tardata resa, le indennità dovute per tali titoli non possono cumulativamente superare la somma dichiarata come interesse alla riconsegna.

ARTICOLO 42. — Il paragrafo 1 viene modificato nel senso che l'azione in restituzione di una somma percepita in più può essere esercitata sia contro la ferrovia che l'ha percepita che contro quella a profitto della quale la somma è stata riscossa.

ARTICOLO 44. — Il termine utile per la presentazione del reclamo per tardata resa viene portato da 14 giorni ad un mese.

Come corollario alla disposizione di cui all'art. 27, paragrafo 4, circa le rispedizioni, viene precisato che il ricevimento della merce nel caso previsto dal detto paragrafo non estingue le azioni contro la ferrovia per perdita parziale o avaria quando queste anormalità sono state constatate al momento della riconsegna all'ultimo destinatario.

ARTICOLO 45. — Fra le azioni che si prescrivono in 3 anni viene aggiunta quella per il versamento del reliquato di una vendita effettuata dalla ferrovia.

Essendo stata eliminata nel paragrafo 1 lettera c) la menzione della *colpa grave,* soltanto l'azione di risarcimento fondata sul *dolo* si prescrive dopo tre anni, mentre l'azione fondata sulla *colpa grave* è soggetta alla prescrizione ordinaria di un anno.

Per le domande di indennità per perdita totale viene fissato che la prescrizione decorre dal trentesimo giorno dalla scadenza del termine di resa. Viene inoltre inserita la regola riguardante il decorso della prescrizione per le domande concernenti somme affrancate con bollettino di affrancazione, per la domanda della ferrovia per rimborso di una somma pagata dal destinatario in luogo e vece del mittente o viceversa, e che la ferrovia è obbligata a restituire all'avente diritto, e per l'azione in pagamento di un reliquato di vendita.

Il decorso della prescrizione per le domande relative agli assegni di cui l'art. 19 è portato a 42 giorni dalla scadenza del termine di resa.

ARTICOLO 56. — Viene modificata la regola relativa al ragguaglio del franco oro per le somme indicate in franchi nella Convenzione e nei suoi allegati.

Viene così abbandonato il Dollaro degli Stati Uniti America come base del ragguaglio ed è adottato per il franco oro il valore di 10/31 di un grammo di oro al titolo di 0,900.

ARTICOLO 61. — I primi 3 paragrafi contengono nuove disposizioni:

Il paragrafo 1 disciplina con un Regolamento internazionale (allegato VII) il trasporto dei Carri privati. Detto Regolamento entra in vigore insieme con la Convenzione *annullando e sostituendo la parte A* (Regolamento internazionale) *delle « Prescrizioni sul trattamento dei carri privati in servizio internazionale »*, pubblicate col punto 330 del Bollettino Commerciale n. 22 del 1930.

La parte B di queste Prescrizioni riguardante il percorso italiano è sostituita dalle seguenti nuove prescrizioni:

PRESCRIZIONI SPECIALI PER IL PERCORSO ITALIANO

1. *Disposizioni esplicative al Regolamento.*

a) All'art. 3, paragrafo 5):

La comunicazione telegrafica dell'arrivo del carro deve inviarsi al proprietario *anche quando trattasi di un carro carico* che, in seguito all'avaria, non può circolare o continuare ad assicurare il trasporto e per il quale sia stato già provveduto, *per disposizione del mittente* del trasporto, allo scarico od al trasbordo della merce contenutavi.

b) All'art. 2, paragrafi 4 e 5):

In mancanza di contraria disposizione del proprietario e se il destinatario non esercita il diritto di cui al paragrafo 4, entro gli otto giorni dallo scarico o dall'arrivo a vuoto, i carri privati esteri scaricati o pervenuti vuoti nelle nostre stazioni, *devono* essere rinviati a spese del proprietario, con lettera di vettura compilata di ufficio a nome di quest'ultimo, alla stazione di deposito.

Le disposizioni del proprietario di un carro privato estero inviato sulle nostre linee, si intendono valide per successivi periodi di otto giorni.

Le nostre stazioni sono autorizzate a spostare all'occorrenza i carri privati esteri vuoti in località vicine più adatte, calcolando però le spese di trasporto fino alla stazione destinataria originaria.

c) All'art. 4, paragrafo 1):

E' permesso che la stazione, la quale di ufficio rimanda un carro privato vuoto, gravi il trasporto di spese anticipate, esenti da provvigione, in ragione di L. 1,50 per lettera di vettura da essa fornita e compilata, e delle eventuali tasse di porto anteriori e di sosta maturate nella stazione stessa.

2. *Tasse di trasporto e di sosta pei carri privati vuoti.*

1. — I carri privati vuoti si trasportano:

a) sulle percorrenze non italiane, in base alle disposizioni interne delle singole ferrovie, gratuitamente o verso pagamento di una tassa ridotta, mentre

b) per il trasporto a vuoto sulle percorrenze italiane, *pei carri immatricolati in parchi esteri* si applica la tassa di L. 0,15 per Km. e per carro a 2 assi e di L. 0,30 per Km. e per carro a più di 2 assi.

Per l'esatta applicazione di questa tassa, si fa obbligo a tutte le stazioni ed ai transiti di confine di indicare sempre sui documenti di trasporto relativi a detti carri privati esteri, il numero degli assi.

c) in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), o qualora i carri privati vuoti fossero consegnati per il trasporto a G. V., essi saranno trattati secondo le tariffe pei veicoli circolanti sulle proprie ruote.

2. — Per i carri privati esteri, giacenti a vuoto sulle linee delle Ferrovie italiane dello Stato oltre i termini previsti dalle competenti tariffe per il carico o per il ritiro delle merci, è dovuta una tassa di L. 20 per carro e per giorno indivisibile.

La tassa di sosta non deve essere applicata nei casi in cui la giacenza dei carri privati vuoti esteri sulle linee F. S. sia dovuta ad avaria, e ciò per tutto il tempo occorrente alla riparazione o ad ottenere che il proprietario ne disponga.

3. — Disposizioni generali.

I trasporti di carri privati vuoti o carichi seguono nel resto le norme delle tariffe merci dirette internazionali e le disposizioni vigenti pei singoli servizi merci diretti con l'estero con carteggio da ferrovia a ferrovia.

Tutte le prescrizioni sin qui esposte sono applicabili anche ai carri privati immatricolati nel parco delle Ferrovie italiane dello Stato, *quando essi sono utilizzati in servizio internazionale;* eccettuata la tassa per il trasporto a vuoto (N. 2, punto 1 lettera b), e la tassa di sosta pei carri giacenti a vuoto sulle linee delle Ferrovie italiane dello Stato (N. 2, punto 2), le quali tasse sono applicabili soltanto ai carri privati *immatricolati in parchi esteri.*

Nell'applicazione del nuovo « Regolamento internazionale per il trasporto dei Carri privati (R.I.P.) » devono essere inoltre seguite le norme portate al paragrafo 33 delle nuove « Prescrizioni comuni di spedizione per il trasporto delle merci in servizio internazionale per ferrovia (P.I.M.) » che entrano anch'esse in vigore insieme con la Convenzione *e sono aggiornate in base alla medesima.*

Il paragrafo 2 dell'art. 61 istituisce uno schema di Regolamento (allegato VIII) che contiene alcuni principi basilari ai quali devono essere informate le disposizioni delle tariffe dirette relativamente al trasporto dei Colli espressi.

Ai predetti principi corrispondono già di massima, le norme che regolano gli attuali trasporti di Colli espressi in servizio internazionale per modo che questi trasporti, salvo modifiche che verranno eventualmente disposte alle relative tariffe dirette con successive istruzioni, continuano a svolgersi come per il passato.

Il paragrafo 3 dell'art. 61 lascia gli accordi fra gli Stati o alle tariffe delle ferrovie la regolamentazione dei trasporti speciali elencati ai punti dal 1° al 6°. Per quanto riguarda i trasporti speciali di cui i punti 1° e 2° verranno eventualmente impartite istruzioni a parte e per quelli di cui i punti del 3° al 6° devono essere seguite le norme in vigore.

L'Allegato 1 alla C.I.M. ha subito un riordinamento di carattere generale che ne permette una più facile consultazione ed una più sicura interpretazione.

Ed invero se da un lato l'aggiunta di un elenco alfabetico (che verrà distribuito a parte) delle materie e degli oggetti in esso considerati con il richiamo alle singole prescrizioni (condizioni d'imballaggio, restrizione di spedizione, menzione da farsi nella lettera di vettura, ecc.) facilita molto la consultazione; dall'altro lato la redazione in genere più precisa e più chiara, la inclusione nel testo dell'allegato delle prescrizioni attualmente riportate come note, la riunione in apposita appendice delle condizioni di sicurezza degli esplosivi con le relative norme per le prove ed infine le dettagliate precisazioni riguardanti l'imballaggio in comune, rendono certo più agevole e più sicura la interpretazione delle prescrizioni dell'allegato stesso.

Come si è detto la nuova Convenzione (C.I.M.) prevede un nuovo modello di lettera di vettura (Allegato II) differente da quello ora in uso per

modo che i trasporti di merci in servizio internazionale consegnati a partire dalla mezzanotte del 30 settembre 1938 dovranno essere scortati da questo nuovo modello.

I nuovi modelli di lettera di vettura Ci 108 per la G. V. e Ci 109 per la P. V. a tagliandi non più uniti in unico foglio ma separati e raggruppati con una grappetta metallica, saranno posti in vendita al prezzo di L. 0,30 per ogni tre tagliandi e porteranno il bollo ufficiale delle Ferrovie dello Stato. Sulle lettere di vettura fornite agli utenti da ditte private dovrà essere apposto, a spese dei richiedenti, il bollo a secco di una amministrazione ferroviaria partecipante alla C.I.M. a comprova che detti documenti siano conformi alla Convenzione. Come è noto per ottenere la bollatura delle Ferrovie dello Stato gli interessati dovranno presentare le lettere di vettura, da autenticare, ad una delle stazioni della rete, pagando il compenso di L. 1,50 (più l'aumento del 300 %) per ogni 100 esemplari, stabilito dall'allegato 1, n. 3, alle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose ». Le stazioni provvederanno a spedire in servizio le lettere di vettura in parola al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze ed a restituire poi detti stampati ai richiedenti senza altra spesa.

I modelli Ci 489 (Mancanza o difetto d'imballaggio) e Ci 487 (Modificazioni al contratto di trasporto) non hanno subìto variazioni nel testo francese ma solo un perfezionamento nella traduzione in italiano; essi devono quindi essere usati fino ad esaurimento delle scorte.

Le stazioni dovranno provvedersi tempestivamente degli stampati Mod. Ci 108 (lettera di vettura g. v.) e Ci 109 (lettera di vettura p. v.) chiedendoli ai competenti Magazzini con buono Mod. A.19. *).

I vecchi modelli di lettere di vettura dovranno dalle stazioni essere versati al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze con le modalità stabilite per gli stampati a pagamento (art. 40 delle norme per il servizio contabile del capo stazione).

3. *Prescrizioni comuni P. I. V. e P. I. M.*

Le « Prescrizioni comuni per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli in servizio internazionale (P.I.V.) » e le « Prescrizioni comuni di spedizione per il trasporto delle merci in servizio internazionale per ferrovia (P.I.M.) », aggiornate in relazione alle nuove Convenzioni C.I.V. e C.I.M. alle quali rispettivamente si riferiscono e ristampate in nuovo edizione, entreranno in vigore alla stessa data delle Convenzioni predette.

Come è noto le dette « Prescrizioni » sono destinate ad uso esclusivo di servizio e non riguardano il pubblico.

Relativamente alle nuove P.I.M. si richiama l'attenzione sulla disposizione di cui il punto 4 del paragrafo 26 nei riguardi delle somme che la stazione destinataria deve incassare in caso di trasporti scortati da bollettino di affrancazione. Osservasi inoltre che nella detta pubblicazione è stato aggiunto, come si è accennato dianzi, il nuovo paragrafo 33 relativo alle prescrizioni per il trasporto dei carri privati.

Per quanto riguarda i Modelli allegativi si fa presente quanto appresso:

Modello I. — Fra le etichette per i trasporti con dichiarazione di interesse alla riconsegna è stata soppressa quella M-278, restando inteso che sui colli e sui carri completi dovrà essere applicata l'etichetta M-257;

Modello *II*. — Questo modello di etichetta da apporre sui carri, intro-

*) Nulla è cambiato per quanto riguarda il modello di lettera di vettura Mod. Ci. 132 in vigore per il servizio diretto derrate alimentari Italia-Londra, non regolato dalla C.I.M.

dotto ora nelle P.I.M., corrisponde, salvo alcune modificazioni a quello già in vigore attualmente (M-259 G.V. e M-260 P.V.) e che deve essere usato fino a nuove disposizioni;

MODELLI III, IV e V (rispettivamente: etichette M-462*a*, M-246 e M-247) per i trasporti di animali vivi, merci deperibili e merci fragili, non hanno subito modificazioni;

MODELLI VI e VII (rispettivamente: Avviso d'impedimento al trasporto CH.99 e Avviso d'impedimento alla riconsegna CH.98). Contengono alcune modificazioni rispetto a quelli ora in vigore e dovranno essere utilizzati a partire dal 1° ottobre c. a.;

MODELLO VIII (Bollettino d'affrancazione, Ci 462).
Contiene delle modificazioni in relazione alle nuove formule di affrancazione e dovrà essere utilizzato alla data predetta;

MODELLO IX (Avviso d'incasso, Ci 451). Anche questo modello contiene delle variazioni su quello che viene sostituito, che potrà tuttavia essere utilizzato fino ad esaurimento delle scorte;

MODELLO X (Foglio di via Ci 134 G.V. e Ci 135 P.V.). Differisce alquanto da quello ora in vigore ed è, come attualmente, unico per i servizi diretti internazionali, salvo casi particolari.

Saranno pertanto in vigore presso la nostra Amministrazione, il 1° ottobre 1938, i seguenti fogli di via *):

a) l'attuale foglio di via per i servizi da ferrovia a ferrovia Mod. Ci 127 (G.V.) e Ci 128 (P.V.), usato esclusivamente per il percorso italiano;

b) il nuovo foglio di via per i servizi diretti corrispondente a quello Mod. Ci 134 (G.V.) e Ci 135 (P.V.) ed avente lo stesso numero, conforme al modello Allegato X alle nuove P.I.M., usato dalle stazioni della rete *per tutti i servizi diretti* ad eccezione dei traffici adriatici;

c) il foglio di via per i traffici adriatici Mod. Ci 136 (G.V.) e Ci 137 (P.V.), usato dalle stazioni di Trieste, Fiume, Pola, Rovigno d'Istria e Venezia Marittima.

I fogli di via attualmente in uso per i servizi diretti, Mod. Ci 134 e Ci 135, dovranno essere adoperati fino ad esaurimento dalle scorte.

MODELLO XI (Avviso di rettificazione, Ci 544).
E' uguale a quello attualmente in uso.
Il versamento delle scorte di modelli che col 1° ottobre 1938 rimangono fuori uso e la richiesta del fabbisogno dei nuovi modelli al competente Magazzino stampe devono essere fatti tempestivamente e nei modi d'uso.
La nuova edizione delle P.I.V. e delle P.I.M. verrà tempestivamente fornita alle stazioni e agli uffici della Rete dal Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze.

Avvertesi in fine che l'« Istruzione per l'eseguimento dei trasporti da e per l'estero (edizione 1934) » verrà successivamente aggiornata.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13 *e* 15.

*) Per il servizio diretto delle derrate alimentari Italia-Londra, non regolato dalla C.I.M., resta in vigore il foglio di via Mod. Ci. 133.

Circolare n. 21.

Tabella degli indirizzi convenzionali — Edizione 1938-XVI.

E' stata ristampata la « Tabella degli indirizzi convenzionali » — Edizione 1938-XVI — alla quale sono state apportate alcune modificazioni resesi necessarie.

La distribuzione, della tabella stessa, sarà fatta dal Magazzino Economato di Roma al quale dovranno essere rivolte, nei modi d'uso, le successive richieste.

Il Direttore Generale

VELANI

Ordine di servizio n. 107.

Attivazione del binario di allacciamento della Stazione di Spinazzola con l'abitato omonimo. - Apertura all'esercizio della fermata impresenziata di Spinazzola città.

Dal giorno 15 settembre 1938-XVI sarà aperto all'esercizio il binario di allacciamento della stazione di Spinazzola con l'abitato omonimo.

Dalla stessa data, in applicazione del Decreto Ministeriale del 14 novembre 1933 n. 1355-XII sarà pure aperta all'esercizio la fermata impresenziata di Spinazzola Città.

DESCRIZIONE

Il suddetto binario, lungo m. 1495, ha origine al km. 55 + 826 della linea Rocchetta S. A. - Gioia del Colle; si dirama dal 1° binario di corsa della stazione di Spinazzola con scambio incontrato di punta a m. 141 prima del F. V. dai treni provenienti dal lato Rocchetta S. A.; termina all'ingresso dell'abitato, ove è situata la fermata impresenziata di Spinazzola Città.

MODALITA' DI ESERCIZIO

La circolazione fra la stazione di Spinazzola e la fermata di Spinazzola Città, sul binario anzidescritto, sarà regolata col regime del D. U.

Il servizio di Dirigente Unico verrà disimpegnato dal D. U. di Spinazzola nel cui circuito telefonico selettivo sarà inclusa la fermata di Spinazzola Città.

ABITAZIONE E DISTANZE

La fermata di Spinazzola Città sarà abilitata al servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà secondo le modalità pubblicate nell'O. S. n. 105/1932-X e nel punto c) dell'O. S. n. 158/1935-XIII.

Detta fermata dipenderà dal 2° Riparto Movimento e 2° Riparto Commerciale e del Traffico entrambi con sede a Foggia.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente all'allegato al presente ordine di Servizio, i prontuari delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13 *e, limitatamente al Compartimento di Bari, anche a quelli delle classi* 30, 31, 32, 33, 36, 37, 50, 51, 52, 53 e 54.

ALLEGATO ALL'O. S. n. 107 - 1938-XVI.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà:

— nell'interno, linea Rocchetta S. Antonio-Gioia del Colle, inserire il nome di « Spinazzola Città » e di contro esporre la distanza che dovrà essere formata aggiungendo km. 2 a quella indicata per Spinazzola; l'istradamento da esporre sarà quello stesso della stazione di Spinazzola.

— nell'indice alfabetico inserire, nella sede opportuna, il nome di « Spinazzola Città » con il numero della pagina e il numero progressivo.

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » Parte I (edizione febbraio 1936-XIV) a pagina 21, dopo il nome di Spinazzola, inserire in carattere corsivo "Spinazzola Città LB/Br/135/".

PARTE II

Tavola polimetrica N. 119

Rocchetta S. Antonio Lacedonia	km.	58
S. Nicola di Melfi	»	46
Rapolla Lavello	»	36
Venosa Maschito	»	25
Palazzo S. Gervaso M.	»	12
Spinazzola	»	2
Acquatetta	»	15
Minervino Murge	»	25
Cefalicchio	»	36
Canosa di Puglia	»	43
Canne	km.	53
Monte Altino	»	61
Barletta	»	68
Barletta Marittima	»	72
Poggiorsini Gravina	»	21
Gravina	»	39
Altamura	»	51
Casale d'Altamura	»	61
Santeramo	»	71
Gioia del Colle	»	86

PARTE I

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (edizione Gennaio 1938-XVI)

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Spinazzola Città . ●	V	119	Rocchetta S. A. - Gioia del Colle	Bari	Bari	V (4)	B (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Spinazzola Città ●	V	929	854	850	844	842	782	724	753	749	755	635	648	765	768	108	470	350	195	221	192	148	602
PARTE IV																							
Spinazzola Citta ●	V	929 105.115 6.73	854 23.73 133	850 40.23 73.133	844 115.23 73.133	842 406 73.133	782 23.73 133	724 71.126 73.133	753 126.73 133	749 256.23 73.133	755 110.126 73.133	635 73.133	648 126.73 133	765 72.69 73.133	768 72.69 73	108 133	461 258.157 52.133	350 114.73 133	195 73 133	221 124.133	192 161.77	148 77	580 218.161 77

Ordine di servizio n. 108.

Servizio cumulativo con le linee della Società Veneta. (V. O. S. N°. 98 del 1936).

In seguito ad accordi intervenuti con la Società Veneta per Costruzione ed Esercizio di Ferrovie Secondarie Italiane, le disposizioni relative alla riduzione del 30% sui prezzi delle tariffe ordinarie afferenti al percorso F.S. pei trasporti di viaggiatori, bagagli e merci da e per la linea Piove-Venezia Mestre per conto dei servizi della predetta Società e di cui all'Ordine di Servizio N. 98-1936 sono estese anche ai trasporti interessanti le seguenti linee sociali:

Carnia-Villa Santina; Udine-Cividale; Schio-Piovene Rocchette-Asiago; Thiene-Piovene Rocchette-Arsiero; Adria-Piove; Ferrara-Copparo; Modena-Crevalcore-Decima-Ferrara e diramazione Decima-S. Giovanni in Persiceto; Parma-Suzzara; Bologna-Budrio-Portomaggiore e diramazione Budrio-Massalombarda; Arezzo-Pratovecchio-Stia.

Ordine di servizio n. 109.

Accettazione dei titoli di credito presentati dagli acquirenti di carbone e metalli ceduti dai Monopoli.

In aggiunta alle disposizioni impartite con gli Ordini di Servizio 161/1935, 31 e 58/1936 relative all'accettazione da parte delle Casse e delle Stazioni di determinati vaglia ed assegni bancari e circolari ad estinzione degli Ordini d'introito emessi dai Monopoli Carboni e Metalli per vendite di materiali da essi effettuate si autorizzano le Casse e le Stazioni anzidette ad accettare per le vendite di cui trattasi, tutti indistintamente i vaglia ed assegni dei quali, in base alle vigenti disposizioni, è ammessa l'accettazione per pagamenti di qualsiasi altro genere dovuti da terzi all'Amministrazione.

Circolare n. 22.

28ª - Appendice all'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati inscritti nel parco veicoli F. S. (edizione 1930 - VIII).

In relazione alla circolare N. 37/1930, si avvertono le stazioni della Rete e gli Uffici che ebbero in distribuzione l'"Elenco alfabetico delle ditte proprietarie di carri privati, inscritti nel parco veicoli F. S. al 31 dicembre 1929", che detto elenco deve essere aggiornato, come segue, alla data del 19 luglio 1938-XVI:

I — Al Quadro A:

a) *aggiungere le seguenti Ditte e i numeri di servizio rispettivamente assegnati ai loro carri*:

Azienda Petroli Italo-Rumena — Roma, Largo Chigi, 19 — dal n. 917000 al 917199;

Bartolotti M. di Pierro — Lecce, Via degli Ammirati, 18 — dal n. 913000 al n. 913199;

Baudrino Celestino — Torino, Docks Dora, Via Valprato, 42 — dal n. 925350 al n. 925499;

Lo Faro V. & C. Soc. Anon. — Genova S. Quirico, Via S. Quirico, 1 — dal n. 944000 al n. 944199;

Matteucci Giovanni - Busti (Pisa) - dal n. 936200 al n. 936349;

Permolio Soc. Anon. - Milano, Via Privata Fattori, 21 - dal n. 925000 al n. 925199;

Pessina Paolo - Milano, Via Clerici, 1 - dal n. 941400 al n. 941799;

Santucci Tosello - Deruta (Perugia) - dal n. 925200 al n. 925349;

Trasporti Vini Soc. Anon. - Bolzano, Via Stazione, 27 - dal n. 930000 al n. 930199.

b) *modificare l'indirizzo delle seguenti Ditte*:

Giacomini Nino - Bologna - *da* Via Indipendenza, 74 *a* Via Milazzo, 4;
Suter Giovanni - Genova - *da* Via Corsica, 19/5 *a* Via Jacopo Ruffini, 4/4.

II - Ai Quadri A e B:

c) *cancellare le seguenti ditte che non hanno più carri inscritti nel parco veicoli F. S.*:

Ciacca Alessandro - Perugia, Via Baglioni, 8;
Corridori Agostino - Genova, presso J. Mesmer, Piazza F. Corridoni, 8/21;
Genta Carlo - Genova, Vico S. Antonio, 5;
Laboranti Luigi - Novi Ligure;
Montanari Alfredo di Sante - Lugo;
Monti Gerolamo ed Ermenegildo Fratelli - Gallarate;
Muratorio Carlo fu G. B. - Diano Marina;
Officine di Bollate - Bollate;
Pazzini Pasquale - Lecco;
Porta Antonio - Abbiategrasso;
Rigoni Luigi e Pietro - Lecco;
"S.A.I.C." S. A. Industrie Agrarie Calabresi - Catanzaro M.na;
Spagni Angelo - Reggio Emilia;

Al Quadro B:

d) *di fianco ai numeri di servizio dei carri sottoindicati aggiungere la scritta della ragione sociale*:

dal 913000 al 913199 M. Bartolotti Di Pierro - Lecce
» 917000 » 917199 Azienda Petroli Italo-Rumena - Roma
» 925000 » 925199 Soc. Anon. Permolio - Milano
» 925200 » 925349 Santucci Tosello - Deruta
» 925350 » 925499 Baudrino Celestino - Torino
» 930000 » 930199 Soc. Anon. Trasporti Vini - Bolzano
» 936200 » 936349 Giovanni Matteucci - Buti
» 941400 » 941799 Paolo Pessina - Milano
» 944000 » 944199 Soc. An. V. Lo Faro e C. - Genova S. Quirico.

e) *modificare la ragione sociale alle seguenti ditte*:

da Vinicola Marchigiana di Ciucci e Ragnini S. A. - Roma - *a* Vinicola Marchigiana di Ragnini e Giminiani S. A. - Roma;
da Soc. An. Idrobitume - Bologna - *a* Soc. An. Idrobitume Zabban - Bologna.

Distribuita agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 110.

Apertura all'esercizio della nuova linea Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi Polpet

Il giorno 24 settembre 1938-XVI verrà attivata e il giorno 26 settembre 1938-XVI verrà aperta al pubblico servizio la nuova linea Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi Polpet. Essa sarà esercitata dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e sarà la prosecuzione della linea Conegliano-Vittorio Veneto, passata all'esercizio di Stato in data 9/12/1937/XVI, come da Ordine di Servizio N. 146/1937/XVI.

I) DESCRIZIONE DELLA LINEA.

La linea Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi-Polpet, a semplice binario ed a scartamento normale ha inizio dall'asse del F. V. della stazione di Vittorio Veneto (Km. 13 + 560 della linea Conegliano Vittorio Veneto) e termina all'asse del F. V. della stazione di Ponte nelle Alpi-Polpet (Km. 92 + 758,15 della linea Treviso-Calalzo P. C.) con uno sviluppo complessivo di Km. 26 + 387,15.

La lunghezza dell'intera linea Conegliano-Ponte nelle Alpi-Polpet è perciò di Km. 39 + 947,15. La massima pendenza della linea in questione è del 24 per mille in linea e del 2,80 per mille nelle stazioni.

Il raggio minimo delle curve è di m. 300.

La nuova linea è armata con materiale del mod. RA 36 SP.

II) STAZIONI.

Vittorio Veneto.

E' dotata dei seguenti fabbricati, impianti e meccanismi ad uso del servizio pubblico:

Fabbricato viaggiatori al km. 13 + 560 da Conegliano, a destra.
Cesso isolato.
Magazzino merci con P. C. comune.
Pesa a bilico da 40 tonnellate.
Rifornitore in C. A. da mc. 200. Tre colonne idrauliche.
Una fossa a fuoco.
Due binari d'incrocio.
Due marciapiedi.

Nove.

E' dotata dei seguenti fabbricati, impianti e meccanismi ad uso del servizio pubblico:

Fabbricato viaggiatori al km. 21 + 457,67 da Conegliano, a destra.
Cesso isolato.
Magazzino merci con P. C. comune.
Pesa a bilico da 40 tonnellate.
Due binari d'incrocio.
Due marciapiedi.

Santa Croce del Lago.

E' dotata dei seguenti fabbricati, impianti e meccanismi ad uso del servizio pubblico:

Fabbricato viaggiatori al km. 27 + 346.50 da Conegliano, a sinistra.
Cesso isolato.
Piano caricatore comune in parte coperto ed in parte scoperto.
Pesa a bilico da 40 tonnellate.
Un binario d'incrocio.
Due marciapiedi.

Stazione per l'Alpago.

E' dotata dei seguenti fabbricati, impianti e meccanismi ad uso del servizio pubblico:

Fabbricato viaggiatori al km. 32 + 639.78 da Conegliano, a destra.
Cesso isolato.
Magazzino merci con piano caricatore comune.
Pesa a bilico da 40 tonnellate.
Rifornitore in C. A. da mc. 100. Due colonne idrauliche.
Due binari d'incrocio.
Due marciapiedi.

Cadola-Soccher.

E' dotata dei seguenti fabbricati, impianti e meccanismi ad uso del servizio pubblico:

Fabbricato viaggiatori al km. 36 + 910.87 da Conegliano, a destra.
Cesso isolato.
Magazzino merci con P. C. comune.
Pesa a bilico da 40 tonnellate.
Gru da sollevamento pesi da tonnellate 6.
Due binari d'incrocio.
Binario di raccordo con la linea pel Cadore.
Due marciapiedi.

Ponte nelle Alpi-Polpet.

Fabbricato viaggiatori al km. 39 + 947.15 da Conegliano, a sinistra.

Nella stazione già in esercizio sulla linea Treviso Calalzo P. C. nessun nuovo impianto di notevole importanza venne eseguito in dipendenza dell'innesto della nuova linea.

III) ESERCIZIO.

Il tratto di linea Ponte nelle Alpi-Polpet-Vittorio Veneto sarà esercito col sistema del "Dirigente unico" ed aggregata al tratto Belluno-Calalzo P. C., costituendolo con esso una sola sezione di D. U. con sede dell'Ufficio e Belluno. Nel tratto Vittorio Veneto-Conegliano il servizio continuerà a svolgersi, fino a nuovo avviso, con le norme attualmente in vigore.

Nel circuito telefonico selettivo del D. U. saranno pertanto inclusi i seguenti posti:

Vittorio Veneto.
Nove.
Santa Croce del Lago.
Stazione per l'Alpago.
Cadola-Soccher.
Ponte nelle Alpi-Polpet.
Belluno.
P. L. Km. 86 + 341.
P. L. Km. 89 + 432.
P. L. Km. 94 + 632.
Abit. G. Massi Km. 96 + 201.
G. Massi Km. 96 + 800.
P. L. Km. 97 + 630.
P. L. Km. 98 + 637.
Faè Fortogna.
P. L. Km. 100 + 917.
Longarone.
Castellavazzo.
Guarda Massi Km. 106 + 670.
Abit. G. Massi Km. 107 + 448.
Guarda Massi Km. 108 + 160.
Abit. G. Massi Km. 108 + 523.
Ospitale.
G. Massi Km. 113 + 923.
C. C. Km. 116 + 438 (eventuale).
Perarolo.
G. Massi Km. 119 + 045.
G. Massi 120 + 750.
C. C. Km. 122 + 328 (eventuale).
C. C. Km. 125 + 061 (eventuale).
Sottocastello.
Calalzo.

Le stazioni di Vittorio Veneto e Ponte nelle Alpi-Polpet saranno rette da dirigenti locali; le altre stazioni saranno rette invece normalmente da Assuntori.

IV) COMUNICAZIONI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE.

La linea Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi-Polpet è fornita di tre circuiti telegrafici in formazione normale di cui uno attivo comprendente le stazioni di Conegliano-Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi-Polpet e Belluno; gli altri due inattivi.

E' dotata di un circuito telefonico selettivo facente capo al Dirigente Unico di Belluno e comprendente i posti descritti al punto III del presente Ordine di Servizio.

V) SERVIZI DI CUI LE STAZIONI SONO ABILITATE.

Gli impianti di Nove, Stazione per l'Alpago, Santa Croce del Lago e Cadola Soccher saranno abilitati al completo servizio viaggiatori, bagagli merci a G. e P. V. bestiame e veicoli.

Distanze chilometriche.

Le distanze chilometriche fra le stazioni della nuova linea e fra quelle delle linee Treviso-Calalzo Pieve di Cadore e Montebelluna-Susegana risultano dalle tabelle polimetriche n: 66 e 71 di cui l'allegato *A* al presente Ordine di Servizio. Nell'allegato medesimo sono riportate le modificazioni ed aggiunte da inserire nelle pubblicazioni di servizio.

Trasporti viaggiatori, bagagli e merci a G. V. e P. V.

Per i trasporti viaggiatori bagagli e merci sono estese alla linea Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi-Polpet le tariffe e condizioni in vigore sulle altre linee dello Stato comprese quelle stabilite dalle "Concessioni speciali" e dal "Regolamento Trasporti militari" nonchè tutte le altre di carattere permanente e temporaneo, sia a titolo gratuito che oneroso.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze, provvederà in tempo utile, per la sostituzione alle biglietterie interessate, degli attuali biglietti a serie fissa a tariffa ordinaria o ridotta che per effetto dell'apertura della nuova linea, verranno a subire modificazioni di prezzo.

Le stazioni ed agenzie che non ricevessero tempestivamente tali nuovi biglietti, ne faranno richiesta — pel tramite della competente Sezione Commerciale e del Traffico — al detto Controllo, e frattanto rilasceranno biglietti a destinazione facoltativa. I biglietti tolti dalla distribuzione dovranno essere restituiti al Controllo Viaggiatori e Bagagli nei modi d'uso.

All'Elenco delle deviazioni ammesse per il trasporto dei viagigatori, Parte I e II, devono essere aggiunte le nuove deviazioni resultanti dall'Allegato B al presente O. S.

Biglietti di abbonamento.

Per il computo dei prezzi dei biglietti di abbonamento ordinario, la tratta Ponte nelle Alpi-Polpet-Vittorio Veneto è da considerarsi di 3ª categoria.

I biglietti di abbonamento per l'intera rete e quelli speciali serie I, VI. XII, XIX e XX e regione veneta, nonchè quelli di libera circolazione delle zone I, II e III varranno anche per percorrere la linea suddetta senza aumento fino a quando non sarà provveduto alla pubblicazione dei nuovi prezzi.

Norme contabili e versamenti.

Per tutto quanto riguarda le attribuzioni contabili del Capo Stazione, nonchè le scritturazioni riguardanti i servizi viaggiatori bagagli, telegrafo ed i trasporti merci, numerario, carta valori, veicoli, bestiame ecc. gli impianti della linea dovranno osservare le "Norme contabili in vigore".

Le stazioni della linea Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi-Polpet eseguiranno i versamenti alla Cassa di Trieste osservando le prescrizioni previste per tali versamenti e con la periodicità seguente:

Ponte nelle Alpi, Polpet, Nove, Santa Croce del Lago, Stazione per l'Alpago, Cadola Socchet con la periodicità — F —.

I versamenti dovranno essere eseguiti nei giorni e con i treni prescritti per tali operazioni.

Carte di libera circolazione e biglietti a libretto Serie AS

I portatori di carta di libera circolazione (Serie A — AL — AT) e dei biglietti a libretto serie AS validi per le linee del Compartimento di Venezia avranno facoltà di percorrere anche la nuova linea Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi Polpet.

Versamenti biglietti ritirati.

La linea Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi-Polpet deve aggiungersi a quelle indicate di fianco a Treviso all'allegato 9 (Pag. 323) delle "Norbe per il servizio gestione viaggiatori". Per i biglietti ritirati in arrivo gli impianti dovranno ottenersi a quanto prescritto dall'art. 38 delle suddette Norme e specificatamente al paragrafo 2°, primo capoverso (Pag. 242).

Giurisdizione.

La linea Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi-Polpet sarà compresa nel Compartimento di Venezia ed aggregata:

— Per il Servizio Movimento:
alla Sezione Movimento di Venezia;
al 2° Riparto Movimento di Treviso;
al Circolo Ripartizione di Venezia.

— Per il Servizio Commerciale e del Traffico:
alla Sezione Commerciale e del Traffico di Venezia;
al 1° Riparto Commerciale e del Traffico di Venezia.

— Per il Servizio Materiale e Trazione:
alla Sezione Materiale e Trazione di Venezia.

Zone di azione delle locomotive di riserva e dei carri soccorso:

Locomotiva di riserva .	Treviso: da Treviso a Ponte nelle Alpi-Polpet (e) Belluno: da Belluno a Ponte nelle Alpi-Polpet
Carro di soccorso . . .	Treviso: da Treviso a Ponte nelle Alpi-Polpet (e) Belluno: da Belluno a Ponte nelle Alpi-Polpet

Verifica e riparazione veicoli: Treviso.

Squadra Rialzo per invio veicoli etichettati per riparazione: Treviso.

Squadra disinfezione veicoli. (Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi-Polpet): Venezia

Località di concentramento dei veicoli etichettati per officina: Padova C. Marte.

— Per il Servizio Lavori:
alla Sezione Lavori di Venezia;
al Riparto Lavori di Belluno;
al 40° tronco di sorveglianza avente sede a Vittorio Veneto;
all'Ufficio I.E.S. di Venezia;
al I Riparto di Manutenzione I.E.S. di Venezia;
alla II Zona di Manutenzione I.E.S. di Treviso;
all'11° tronco di Manutenzione I.E.S. di Conegliano.

— Per il servizio Sanitario:
all'Ispettorato Sanitario di Venezia.

— Per il Servizio Approvvigionamenti:
al Magazzino Approvvigionamenti di Verona P. V. per materiali di esercizio e di consumo, illuminanti e di mutura;
al Magazzino Stampe di Bologna per gli stampati ed oggetti di cancelleria.

— Per il Circolo Costruzioni Telegrafoniche:
a Venezia, da Vittorio Veneto a Ponte nelle Alpi paese;
a Verona, da Ponte nelle Alpi poese a Ponte nelle Alpi stazione.

ALLEGATO *A* ALL'O. S. n. 110 1938-XVI

" Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori e bagagli e merci ".

Nell' "Elenco numerico" e nell' "Elenco alfabetico delle stazioni" che servono a determinare la via sulla quale è stabilita la distanza, trascrivere, nella sede opportuna, il nome di Ponte nelle Alpi Polpet con il numero 285.

Nell'interno modificare l'intestazione della linea Conegliano-Vittorio Veneto in "Conegliano-Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi Polpet" e dopo il nome di Vittorio Veneto trascrivere i nomi delle seguenti stazioni:

Nove.
Santa Croce del Lago.
Stazione per l'Alpago.
Cadola Soccher.

Nell'indice alfabetico riportare i nomi medesimi con il numero della pagina e il numero progressivo.

Formazione delle distanze.

Tutte le Stazioni della rete (escluse quelle della linea Montebelluna-Calalzo Pieve di Cadore, le quali riceveranno istruzioni a parte) formeranno le distanze per le Stazioni della nuova linea e le nuove distanze per le stazioni del tronco Ponte nelle Alpi Polpet-Calalzo Pieve di Cadore aggiungendo alla distanza risultante nel prontuario manoscritto per Conegliano le distanze seguenti:

Conegliano.		
Nove	Km.	22
Santa Croce del Lago	»	28
Stazione per l'Alpago	»	34
Cadola Soccher	»	38
Ponte nelle Alpi Polpet	»	41
Faè Fortogna	»	49

Conegliano.		
Longarone Zoldo	Km.	52
Castellavazzo	»	54 59 (*)
Ospitale	»	59
Perarolo	»	67
Sottocastello Tai	»	75
Calalzo Pieve di Cadore	»	78

(*) Distanza virtuale valevole per i trasporti merci.

L'istradamento da esporre sarà quello indicato per Conegliano seguito dal n. 284.

Le stazioni del Veneto situate ad est della linea Montebelluna-Castelfranco Veneto-Camposampiero-Padova formeranno le distanze per Belluno, Sedico Bribano, S. Giustina Cesio aggiungendo alla distanza indicata per Ponte nelle Alpi Polpet (già modificata come sopra è detto) quelle di cui al seguente prospetto e sostituiranno alle attuali distanze quelle così formate ogniqualvolta queste ultime risultino minori.

	Ponte nelle Alpi Polpet
Belluno	Km. 8
Sedico Bribano	» 21
Santa Giustina Cesio	» 25

In caso di modificazione delle distanze l'istradamento dovrà essere quello stesso della stazione di Ponte nelle Alpi Polpet seguìto dal N. 285.

" *Prefazione generale all'orario generale di servizio* (*Parte I*) — *Edizione febbraio* 1936-XIV ".

Nella sede opportuna trascrivere i seguenti nomi con le relative indicazioni:

Cadola Soccher	|V|51|
Nove	|V|51|
Santa Croce del Lago	|V|51|
Stazione per l'Alpago	|V|51|

A pagina 8, fascicolo 51, modificare l'indicazione della linea Conegliano-Vittorio Veneto in "Conegliano-Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi Polpet" e a pagina 18, di contro al nome di Ponte nelle Alpi Polpet, aggiungere il numero del fascicolo 51.

ALLEGATO *A* ALL'O. S. n. 110 1938-XVI

71 — Conegliano - Ponte nelle Alpi Polpet

Conegliano									
4	S. Vendemiano								
7	4	Colle Umberto							
13	9	6	Soffratta						
14	11	7	2	Vittorio Veneto					
22	19	15	10	8	Nove				
28	25	21	16	14	6	Santa Croce del Lago			
34	31	27	22	20	12	6	Stazione per l'Alpago		
38	35	31	26	24	16	10	5	Cadola Soccher	
41	38	34	29	27	19	13	8	4	*Ponte nelle Alpi Polpet*

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato (Edizione gennaio 1938 XVI)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Numeri delle tabelle polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
								Merci					Piani caricatori		Grue fisse	Bilance a ponte	
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	G. V.	P. V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	di testa	di fianco	Portata massima in tonnellate		Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Cadola Soccher . . .	III	71	Ponte nelle Alpi Polpet - Conegliano	Venezia	Belluno	V	B	G	P	V	B	—	—	F	6	40	
Nove	III	71	»	»	Treviso	V	B	G	P	V	B	—	—	F	—	40	
Santa Croce del Lago .	III	71	»	»	Belluno	V	B	G	P	V	B	—	—	F	—	40	
Stazione per l'Alpago .	III	71	»	»	Belluno	V	B	G	P	V	B	S	—	F	—	40	

PARTE II.

alla pagina 42 sostituire la tabella N. 66 con quella di cui il presente allegato :

66 — Treviso-Montebelluna-Calalzo Pieve di Cadore e Montebelluna-Susegana

	Treviso Porta Cavour	Paese Castagnole	Postioma	Trevignano-Signoressa	Montebelluna	Volpago	Giavera	Nervesa	Susegana	Cornuda	Levada	Pederobba-Molinetto	Alano-Ferner-Valdobbiadene	Quero-Vas	Feltre	Busche-Lential-Mel	S. Giustina Cesio	Sedico-Bribano	Belluno	Ponte nelle Alpi Polpet	Faè-Fortogna	Longarone Zoldo	Castellavazzo	Ospitale	Perarolo	Sottocastello-Tai	Calalzo Pieve di Cadore
TREVISO	2	7	11	16	21	28	28*	25*	20*	28	30	34	38	43	55	62	69	74	86 76 a	94 68 a	101 76 a	104 79 a	107 81 a	112 86 a	120 94 a	128 102 a	130 105 a
Treviso Porta Cavour		5	9	14	19	26	30*	27*	22*	26	28	33	36	42	53	60	68	72	84 78 b	92 70 b	99 78 b	102 81 b	105 83 b	110 88 b	118 96 b	126 104 b	128 107 b
Paese Castagnole			4	9	14	21	26	29	27*	22	23	28	32	37	49	56	63	67	79	87 75 b	94 83 b	97 86 b	100 88 b	105 93 b	113 101 b	121 109 b	123 112 b
Postioma				6	10	17	22	25	29	18	20	24	28	33	45	52	59	63	76	84 78 c	91 86 c	94 89 c	97 91 c	102 96 c	110 104 e	118 112 c	120 115 c
Trevignano-Signoressa					5	12	17	20	24	13	15	19	23	28	40	47	54	58	71	79 73 c	86 81 c	89 84 c	92 86 c	97 91 c	105 99 c	113 107 c	115 110 c
MONTEBELLUNA						7	12	15	19	8	10	14	18	23	35	42	49	53	66	74 68 a	81 76 a	84 79 a	87 81 a	92 86 a	100 94 a	108 102 a	110 105 a
Volpago							5	8	13	15	17	21	25	30	42	49	56	60	70 a	62 a	70 a	73 a	75 a	80 a	88 a	96 a	99 a
Giavera								4	8	20	22	26	30	35	47	54	61	65	65 a	57 a	65 a	68 a	70 a	75 a	83 a	91 a	94 a
Nervesa									5	23	25	29	33	38	50	57	64	68	62 a	54 a	62 a	65 a	67 a	72 a	80 a	88 a	91 a
SUSEGANA										27	29	33	37	42	54	61	68	70 a	57 a	49 a	57 a	60 a	62 a	67 a	75 a	83 a	86 a
Cornuda											2	7	11	16	28	35	42	46	58	66	73	76	79	84	92	100	102
Levada												5	9	14	26	33	40	44	56	64	71	74	77	82	90	98	100
Pederobba-Molinetto													4	9	21	28	35	40	52	60	67	70	73	78	86	94	96
Alano-Ferner-Valdobbiadene														6	18	25	32	36	48	56	63	66	69	74	82	90	92
Quero-Vas															12	19	26	31	43	51	58	61	64	69	77	85	87
Feltre																8	15	19	31	39	46	49	52	57	65	73	75
Busche-Lential-Mel																	8	12	24	32	39	42	45	50	58	66	68
S. Giustina Cesio																		5	17	25	32	35	38	43	51	59	61
Sedico-Bribano																			13	21	28	31	34	39	47	55	57
Belluno																				8	15	18	21	26	34	42	44
Ponte nelle Alpi Polpet																					8	11	13	18	26	34	37
Faè-Fortogna																						4	6	11	19	27	30
Longarone Zoldo																							3	8	16	24	26
Castellavazzo																								6	14	22	24
Ospitale																									8	17	19
Perarolo																										9	11
Sottocastello-Tai																											3
Calalzo Pieve di Cadore																											

* Distanza computata per la via di Lancenigo.

a) Distanza computata per la via di Conegliano.
b) » » » » di Treviso-Conegliano.
c) » » » » di Montebelluna-Conegliano.

Dove sono indicate due distanze la prima è computata per la via di Feltre.

Nelle sedi opportune aggiungere i seguenti nomi e le relative indicazioni

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																							
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO-E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoreto	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																									
Cadola Soccher.	III	448	318	314	320	344	301	113	86	170	118	236	189	378	401	729	666	620	642	913	956	967	1330
Nove	»	432	302	298	304	328	285	97	70	154	102	220	173	362	385	713	650	604	626	897	940	951	1314
Santa Croce del Lago	»	438	308	304	310	334	291	103	76	160	108	226	179	368	391	719	656	610	632	903	946	957	1320
Stazione per l'Alpago	»	444	314	310	316	340	297	109	82	166	114	232	185	374	397	725	662	616	638	909	952	963	1326
PARTE IV																									
Cadola Soccher.	III	448 105 273 66.284	318 182 284	314 57.284	320 253.179 57.284	344 273.66 284	301 273.66 284	113 195.197 284	86 284	170 57.284	118 197.284	236 110.197 238	189 110.197 238	378 274.110 197	401 23 110 196.284	729 71.110 197.284	649 72.275 110.197	620 45.126 19..284	642 126.110 197	913 33.126 110.197	956 124.73 110.197	967 15.126 197.238	1308 53.126 110.197
Nove	»	432 105.273 66.284	302 182 284	298 57.284	304 253.179 57.284	328 273.66 284	285 273.66 284	97 195.197 284	70 284	154 57.284	102 197.284	220 110·197 238	173 110.197 238	362 274.110 197	385 23.110 196 284	713 71.110 197.284	633 72.275 110.197	604 45.126 197.284	626 126.110 197	897 33.126 110.197	940 124.73 110.197	951 15.126 197.238	1292 33.126 110.197
Santa Croce del Lago	»	438 105.273 66.284	308 182 284	304 57.284	310 253.179 57.284	334 273.66 284	291 273.66 284	103 195.197 284	76 284	160 57.284	108 197.284	226 110.197 238	179 110.197 238	368 274.110 197	391 23.110 196.284	719 71.11[illegible] 197.284	639 72 275 110.197	610 45.126 197.284	632 126.110 197	903 33.126 110.197	946 124.73 110.197	957 15 126 197 238	1298 33.126 110.197
Stazione per l'Alpago	»	444 105.273 66.284	314 182 284	310 57.284	316 253.179 57.284	340 273.66 284	297 273.66 284	109 195.197 284	82 284	166 57.284	114 197.284	232 110.197 238	185 110.197 238	374 274.110 197	397 23 110 196.284	725 71.110 197.284	645 72.275 110.197	616 45.126 197.284	638 126.110 197	909 33.126 110.197	952 124.73 110.197	963 15.126 197.238	1304 33.126 110.197

Di contro ai nomi sotto indicati sostituire le attuali distanze con quelle di cui il presente allegato.

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoreto	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Belluno	III	449	319	315	321	345	302	114	97	171	119	237	190	379	402	730	667	621	643	914	957	968	1331
Calalzo Pieve di Cad.	»	488	358	354	360	384	341	153	126	210	158	276	229	418	441	769	706	660	682	953	996	1007	1370
Castellavazzo . . .	»	464	334	330	336	360	317	129	102	186	134	252	205	394	417	745	682	636	658	929	972	983	1346
Faè Fortogna . .	»	459	329	325	331	355	312	124	97	181	129	247	200	389	412	740	677	631	653	924	967	978	1341
Longarone Zoldo .	»	462	332	328	334	358	315	127	100	184	132	250	203	392	415	743	680	634	656	927	970	981	1344
Ospitale	»	469	339	335	341	365	322	134	107	191	139	257	210	399	422	750	687	641	663	934	977	988	1351
Perarolo	»	477	347	343	349	373	330	142	115	199	147	265	218	407	430	758	695	649	671	942	985	996	1359
Ponte nelle Alpi Polpet	»	451	321	317	323	347	304	116	89	173	121	239	192	381	404	732	669	623	645	916	959	970	1333
Sottocastello Tai .	»	485	355	351	357	381	338	150	123	207	155	273	226	415	438	766	703	657	679	950	993	1004	1367
PARTE IV																							
Belluno	III	449 105.273 89.179	319 182 197	315 57.197	321 253.179 196	345 89 179 196	302 273.66 196	114 195 197	97 171.284 285	171 57.197	119 196	237 110.196 197	190 110 197	379 274.110 197	402 23.110 196	730 6.71 110 196	650 72.275 110 197	621 45.126 196	643 126 110 196	914 33.126 110.197	957 124 73 110.196	968 15 126 196	1309 33.126 110.197
Calalzo Pieve di Cad.	»	488 105.273 66.284	358 182 284	354 57.284	360 253.179 57.284	384 273.66 284	341 273.66 284	153 195.197 284	126 284	210 57.284	158 197 284	276 110.197 238	229 110.197 238	418 274.110 197	441 23.110 196.284	769 71.110 197.284	689 72.275 110.197	660 45.126 197.284	682 126.110 197	953 33.126 110 197	996 124.73 110.197	1007 15.126 197.238	1348 33.126 110.197
Castellavazzo . . .	»	464 105.273 66.284	334 182 284	330 57.284	336 253.179 57.284	360 273.66 284	317 273.66 284	129 195.197 284	102 284	186 57.284	134 197 284	252 110.197 238	205 110.197 238	394 274.110 197	417 23.110 196.284	745 71.110 197.284	665 72.275 110.197	636 45.126 197.284	658 126.110 197	929 33.126 110.197	972 124.73 110.197	983 15.126 197.238	1324 33.126 110.197
Faè Fortogna . .	»	459 105.273 66.284	329 182 284	325 57.284	331 253.179 57.284	355 273.66 284	312 273.66 284	124 195.197 284	97 284	181 57.284	129 197 284	247 110.197 238	200 110.197 238	389 274.110 197	412 23.110 196.284	740 71.110 197.284	660 72 275 110 197	631 45.126 197.284	653 126.110 197	924 33.126 110.197	967 124.73 110.197	978 15.126 197.238	1319 33 126 110.197
Longarone Zoldo .	»	462 105.273 66.284	332 182 284	328 57.284	334 253.179 57.284	358 273 66 284	315 273 66 284	127 195.197 284	100 284	184 57.284	132 197 284	250 110.197 238	203 110.197 238	392 274.110 197	415 23.110 196.284	743 71.110 197.284	663 72.275 110.197	634 45.126 197.284	656 126.110 197	927 33.126 110.197	970 124 73 110.197	981 15.126 197.238	1322 33.126 110.197
Ospitale	»	469 105 273 66.284	339 182 284	335 57 284	341 253.179 57.284	365 273 66 284	322 273.66 284	134 195.197 284	107 284	191 57.284	139 197 284	257 110.197 238	210 110 197 238	399 274.110 197	422 23.110 196.284	750 71.110 197.284	670 72.275 110.197	641 45.126 197.284	663 126.110 197	934 33.126 110.197	977 124.73 110.197	988 15.126 197.238	1329 33.126 110 197
Perarolo	»	477 105.273 66 284	347 182 284	343 57.284	349 253 179 57.284	373 273.66 284	330 273 66 284	142 195.197 284	115 284	199 57.284	147 197 284	265 110.197 238	218 110 197 238	407 274.110 197	430 23.110 196.284	758 71.110 197 284	678 72.275 110.197	649 45.126 197.284	671 126.110 197	942 33.126 110.197	985 124.73 110.197	996 15.126 197.238	1337 33.126 110.197
Ponte nelle Alpi Polpet	»	451 105.273 66.284	321 182 184	317 57.284	323 253.179 57.284	347 273.66 284	304 273.66 284	116 195.197 284	89 284	173 57.284	121 197 284	239 110.197 238	192 110.197 238	381 274 110 197	404 23.110 196.284	732 71.110 197 284	652 72.275 110.197	623 45.126 197.284	645 126.110 197	916 33.126 110.197	959 124 73 110.197	970 15.126 197.238	1311 33.126 110.197
Sottocastello Tai .	»	485 105.273 66.284	355 182 184	351 57.284	357 253.179 57.284	381 273.66 284	338 273 66 284	150 195.197 284	123 284	207 57.284	155 197 284	273 110.197 238	226 110.197 238	415 274.110 197	438 23.110 196.284	766 71.110 197.284	686 72.275 110.197	657 45 126 197.284	679 126.110 197	950 33.126 110.197	993 124.73 110.197	1004 15.126 197.238	1345 33.126 110.197

ALLEGATO *B* ALL'O. S. N. 110 1938-XVI

Aggiunte da apportare alle Parti prima e seconda dell'elenco delle deviazioni ammesse per il trasporto dei viaggiatori di cui all'Allegato C delle C. T edizione 1° gennaio 1935 ed al punto 231 della R. C. N. 8 1934-XIII.

Numero d'Ordine	PERCORSI e viceversa		Istradamento via più breve	Km	Deviazione	Km maggior percorso
	PARTE PRIMA (*Aggiunte*).					
210 *b*	Conegliano	Ponte nelle Alpi Polpet	Vittorio V.	41	Susegana-Nervesa	60
					Treviso-Feltre	80
356 *a*	Montebelluna	id.	Conegliano	68	Feltre	6
404 *a*	Ponte nelle Alpi Polpet	Treviso	id.	68	id,	26
404 *b*	id.	Venezia Mestre	Conegliano Treviso	89	Feltre Castelfranco V	35
	PARTE SECONDA (*Aggiunte*).					
35 *bis*	Belluno	Conegliano	Vittorio V.	49	Nervesa	44
					Feltre-Treviso	64
35 *ter*	id.	Treviso	Conegliano	76	Feltre	10
35 *quat.*	id.	Venezia Mestre	Conegliano Treviso	97	Feltre Castelfranco V	19
77 *a*	Conegliano	Sedico Brib.	Vittorio V.	62	Nervesa	18
					Treviso-Feltro	39

Ordine di servizio n. 111.

Attivazione della fermata di Leonessa.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XIII, sarà attivata dal giorno 15 settembre 1938-XVI la fermata impresenziata di Leonessa, sita al km. 55 + 506 della linea Foggia-Potenza, fra le stazioni di Rocchetta S. Antonio Lacedonia e di Melfi, dalle quali dista rispettivamente km. 6,212 e chilometri 9,950.

Detta fermata sarà servita solo da corse di automotrici e verrà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà secondo le norme contenute nell'O. S. n. 105/1932 e nel punto C dell'O. S. n. 158/1935-XIII.

La fermata di che trattasi dipenderà dal II Riparto Movimento e dal II Riparto Commerciale e del Traffico di Foggia.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente ordine di servizio, i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 *e* 16.

Allegato all'O. S. N. 111 1938-XVI.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà:

— nell'interno, linea Foggia-Potenza Inferiore, fra i nomi di Rocchetta S. Antonio Lacedonia e Melfi, inserire il nome di " Leonessa " e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linea Foggia-Potenza Inferiore, la distanza dovrà essere quella del prospetto allegato; per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata aggiungendo km. 7 a quella di Rocchetta S. Antonio Lacedonia, km. 47 a quella Cervaro, km. 63 a quella di Potenza Inferiore, scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore. L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

All'Indice alfabetico inserire, nella sede opportuna, il nome di " Leonessa " con il numero della pagina e il numero progressivo.

Nella Prefazione generale all'Orario Generale di Servizio (ediz. febbraio 1936-XIV), Parte I, inserire nella sede opportuna:

Leonessa /LB/BR/133.

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione Gennaio 1938-XVI)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc. — Zone	tavole polimetriche	LINEA	Comparti-mento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc. — Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	IMPIANTI FISSI — Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse — Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte — Portata massima in tonnellate	Sagoma finale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Leonessa ●	V	116	Foggia - Potenza Inf.	Bari	Potenza	V[1]	B[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				RUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Leonessa ● . . .	V	877	802	798	792	790	730	672	701	697	703	583	596	713	716	56	418	298	143	156	171	209	573
PARTE IV																							
Leonessa ● . . .	V	877	802	798	792	790	730	672	701	697	703	583	596	713	716	56	409	298	143	156	171	209	551
		105.115 23.73	23.73	40.23 73	115.23 6.73	40.6 73	23.73	71.126 73	126.73	256 23 73	110.126 73	73	126 73	72.69 73	72.69 73	—	258 157 42	114.73	73	124	124	133.77	124.18

PARTE II.

Foggia	Km. 56	Barile	Km. 17
Cervaro	» 47	Rionero Atella Ripacandida	» 20
Santuario Incoronata	» 44	Forenza	» 28
Ordona	» 38	Piano del Conte	» 33
Ascoli Satriano	» 25	Castel Lagopesole	» 39
Candela S. Agata di Puglia	» 18	Pietragalla	» 45
Rio Salso	» 11	Avigliano Lucania	» 49
Rocchetta S Antonio Laced.	» 7	Tiera	» 53
Leonessa	» —	Potenza Superiore	» 60
Melfi	» 10	Potenza Inferiore	» 63
Rapolla	» 13		

Ordine di servizio n. 112.

Elenco delle etichette e dei listini da usare per l'eseguimento dei trasporti.

In relazione alle modificazioni introdotte nel nuovo testo dell'Allegato 1 alla C.I.M., si è provveduto a ristampare l'ELENCO DELLE ETICHETTE E DEI LISTINI DA USARE PER L'ESEGUIMENTO DEI TRASPORTI e che andrà in vigore al 1° ottobre p. v.

Si richiama l'attenzione sulle nuove etichette istituite in relazione al suddetto nuovo testo e si raccomanda vivamente che sia curato in modo assoluto l'etichettamento dei carri carichi, in considerazione anche dei nuovi sistemi di scritturazione dei veicoli, in via di esperimento.

Si precisa che per i trasporti con interesse alla riconsegna restano in vigore il listino M. 292 da applicare ai documenti e l'etichetta M. 278 da applicare ai carri ed ai colli.

Ogni altra precedente disposizione in merito resta abrogata.

Il nuovo Elenco, che verrà distribuito a parte, a cura del Servizio Movimento, sostituisce quello pubblicato con l'Ordine di servizio n. 19/1933-XI e l'allegato 11 alle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose".

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 *e* 15.

Circolare n. 23.

Cambiamento di nome della stazione di Policastro del Golfo.

In relazione al R. D. 10 marzo 1938-XVI, n. 294, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile c. a., la denominazione del Comune di Policastro del Golfo è modificata in " Policastro Bussentino ". Pertanto anche la stazione di Policastro del Golfo della linea Battipaglia-Reggio Calabria ha assunto la nuova denominazione di " Policastro Bussentino ".

Di conseguenza in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali risulta il nome di detta stazione dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata-ritorno, a tariffa intera e ridotta alle stazioni ed alle agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di settembre 1938, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di " Policastro Bussentino ".

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Comunicati:

Graduatoria di merito degli agenti che hanno conseguito l'idoneità nell'esperimento interno per operai avventizi ordinari per la nomina ad operai di 1ª classe avventizi ordinari (Bollettino Ufficiale n. 44 del 4 novembre 1937-XVI).

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI

Stabilimento Tipolitografico.

(Posti 4)

1 — ZUCCONI Armando
2 — COSTANTINI Giuseppe
3 — MANCORI Aristide
4 — PECCHIOLI Alfredo
5 — ROMEO Giovanni
6 — CRISTOFARI Luigino

SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE

Sezione Materiale e Trazione di Torino

(Posti 2)

1 — CELLERINO Giovanni
2 — SCENDRATE Luigi

Sezione Materiale e Trazione di Milano
(Posti 21)

1 — EMANUELE Emilio
2 — CEINER Valentino
3 — MAESTRELLI Leonello
4 — PISANI Pietro
5 — CUZZONI Giuseppe
6 — GEMMA Edison
7 — BERGAMINI Carlo
8 — MAINARDI Antonio
9 — BOLLANI Umberto
10 — BOLLANI Giuseppe
11 — RE Antonio
12 — SANTAMARIA Edmondo
13 — VALDEMI Tobia
14 — GAVIO Alberto
15 — GIRANI Enrico
16 — GIUDICI Clemente
17 — RAFFA Attilio
18 — GRISONI Aldo
19 — ALBINI Pietro
20 — GAVIOLI Antonio
21 — STRAZZERI Giovanni
22 — POZZARI Giuseppe
23 — BARBERIO Giuseppe
24 — SAMBUCO Francesco
25 — DEL CONTE Giacomo

Sezione Materiale e Trazione di Venezia
(Posti 4)

1 — LONGANO Angelo
2 — CORSINI Giuseppe
3 — PUEL Amedeo
4 — LIOTTI Giovanni

Sezione Materiale e Trazione di Trieste
(Posti 3)

1 — SOSTERO Fiorello
2 — MORO Alessandro
3 — MUSCARA' Giovanni

Sezione Materiale e Trazione di Genova
(Posti 8)

1 — PERUZZI Alberto
2 — GHIGLIONE Federico
3 — ERCOLINI Pietro
4 — FORMENTO Giuseppe
5 — CIANFANELLI Mario
6 — ERMINI Ugo
7 — FOIS Antonio
8 — BACCHELLI Lelio
9 — MANNUCCI Augusto
10 — DAGNINO Antonio

Sezione Materiale e Trazione di Bologna
(Posti 9)

1 — SALINI Primo
2 — CHECCHI Ermelio
3 — ROSSETTI Vincenzo
4 — BENFENATI Ildegardo
5 — COLLIVA Primo
6 — TONINI Pietro
7 — COSTA Enrico
8 — DREI Luigi
9 — FERRI Alberto
10 — LAMBERTINI Ernesto

Sezione Materiale e Trazione di Firenze
(Posti 14)

1 — GUIDI Guido
2 — MADERNA Francesco
3 — CIVALLERO Giuseppe
4 — MAESTRIPIERI Luigi
5 — MARTINI Otello
6 — BARTOLINI Virgilio
7 — BIGI Adamo
8 — MASSIGNANI Adriano
9 — FALCONE Dario
10 — PELLEGRINI Gaetano
11 — VIVARELLI Mario
12 — CARLOTTI Renato
13 — BOZZI Pirro
14 — BERNARDONI Lorenzo
15 — PROIETTI Angelo
16 — COSCI Renato
17 — BRIZZI Adolfo

Sezione Materiale e Trazione di Ancona
(Posti 2)

1 — GIAMPIERI Gino
2 — ROMITI Sante
3 — TIZZONI Fratti

Sezione Materiale e Trazione di Roma
(Posti 21)

1 — TIMITILLI Primo
2 — TEMPERONI Ovidio
3 — ROCCHI Renato
4 — GIORGETTI Amato
5 — MONGALE Alfonso
6 — GIOACCHINI Edoardo
7 — PAOLUCCI Virgilio
8 — MAGRIS Renato
9 — BROGI Dino
10 — VITULLO Mauro
11 — VIOLA Filippo
12 — NERATTINI Eugenio
13 — NERATTINI Ettore
14 — DRAGO Sebastiano
15 — CERBO Mario
16 — ACQUAVIVA Giovanni
17 — BALLANTI Ulderico
18 — ANGERAME Alfredo
19 — SEVERINI Luigi
20 — DEL GRECO Amedeo
21 — DE VIVO Luigi
22 — PACIFICI Romeo
23 — BENEDETTI Tullio
24 — ZURLO Amleto
25 — BENSA Andrea
26 — GIOVANNELLI Antonio
27 — TEATINI Roberto

Sezione Materiale e Trazione di Napoli
(Posti 7)

1 — BOTTERI Carmine
2 — CIAMPI Quirino
3 — IMPERATORE Giuseppe
4 — POSTIGLIONE Carmine
5 — CASTELLANO Andrea
6 — ESPOSITO Raffaele
7 — PERUZZINI Raffaele
8 — BORRIELLO Salvatore
9 — PASSARO Raffaele

Sezione Materiale e Trazione di Bari
(Posti 1)

1 — DE CHIARA Vincenzo

Sezione Materiale e Trazione di Reggio Calabria
(Posti 2)

1 — MOSCHERA Consolato
2 — PUCCIANTI Arturo
3 — LI GRECI Giovanni

Sezione Materiale e Trazione di Palermo
(Posti 8)

1 — GIANLOMBARDO Giacomo
2 — LIPARI Francesco
3 — TUMMINELLI Michele
4 — SCIMONE Sebastiano
5 — CALDERONE Antonino
6 — VITELLARO Stefano
7 — MONACO Antonino
8 — CARAMAZZA Nunzio
9 — NICOSIA Salvatore

Delegazione di Cagliari
(Posti 19)

1 — PIANTA Efisio
2 — MERLO Pietro
3 — GARRUCCIU Efisio
4 — SECCI Pietro
5 — MONTEVERDE Giovanni
6 — SITZIA Battista
7 — MAMELI Giosuè
8 — MURTAS Francesco
9 — CASULA Agostino
10 — MURTAS Antonio
11 — TUMATIS Antonio
12 — BENECH Otello
13 — LANGELLA Mario
14 — CROBU Luigi
15 — COLOMBU Antonio
16 — MAXIA Francesco
17 — CERULLA Achille
18 — LOCCI Luigi
19 — DESSI' Mario
20 — MURGIA Francesco
21 — PROVENZALE Giacomo
22 — MOLINARI Silvio
23 — MADEDDU Luigi
24 — PODDIGHE Francesco

Officina di Torino
(Posti 4)

1 — BATTISTELLA Aniceto
2 — GALLO Felice
3 — SCIENZA Pietro
4 — LO PRESTI Virgilio
5 — LAURETTA Giuseppe

Officina di Genova Rivarolo
(Posti 13)

1 — POGGIALI Ugo
2 — TANGANELLI Ezio
3 — BIANCHI Angelo
4 — GRATI Carlo
5 — BASTIANI Angelo
6 — RANIERI Francesco
7 — MASSA Guglielmo
8 — BONFANTI Giovanni
9 — FORNO Luigi
10 — BAGNASCO Agostino
11 — TRAVERSO Natale
12 — PIOLI Giuseppe
13 — TRAVI Giovanni
14 — ARECCO Umberto
15 — BARBIERI Umberto
16 — ROLLERO Arturo

Officina di Voghera
(Posti 10)

1 — GIAMBELLI Luigi
2 — POURPOUR Augusto
3 — LOZZA Giacinto
4 — BRIVIO Defendente
5 — DE SESSE Giovanni
6 — CARAMELLA Primo
7 — BERIA Carlo
8 — BRICOLA Emilio
9 — POGGI Carlo
10 — BONALUME Pietro
11 — MIAN Terenzio
12 — CODIGNOLA Achille
13 — BARBISOTTI Elia

Officine di Verona
(Posti 5)

1 — CORDIOLI Silvio
2 — STERZI Enrico
3 — PAGANELLI Agostino
4 — MELI Armando
5 — SIMONI Umberto
6 — LONARDI Cesare

Officina di Vicenza
(Posti 3)

1 — DESIDERA Angelo
2 — ZUCCARINO Giovanni
3 — ZULIANI Ermanno
4 — PAOLUCCI Giuseppe

Officina di Bologna
(Posti 2)

1 — TORRI Luigi
2 — NADALUTTI Giovanni
3 — MASERATI Giuseppe

Officina di Rimini
(Posti 1)

1 — MANCINI Flavio

Officina di Firenze
(Posti 6)

1 — BURCHI Arturo
2 — SOLLI Rodolfo
3 — PICCIONE Giuseppe
4 — USAI Giovanni
5 — MICHELETTI Sebastiano
6 — SPEDITI Santi
7 — TUZZA Giuseppe

Officina di Foligno
(Posti 1)

1 — BECCHETTI Adolfo

Officine di Roma Trastevere
(Posti 10)

1 — FEDELI Agostino
2 — GUARNIERI Armando
3 — GIANNETTONI cav. Carlo
4 — MOLINARI Ennio
5 — SINCERI Giuseppe
6 — PATRIARCA Renato
7 — CARNEVALI Corrado
8 — DE SIMONE Norberto
9 — TRIPODI Vincenzo
10 — RIZZO Francesco Paolo
11 — FRABONI Pietro
12 — MAGNI Giovanni
13 — PEDINI Mario

Officine di Granili
(Posti 1)

1 — CACI Salvatore

Officine di Pietrarsa
(Posti 5)

1 — PUGLIESE Luigi
2 — DE PALMA Pasquale
3 — IMPERATORE Raffaele
4 — CASTALDI Vincenzo
5 — JACONE Nicola
6 — FARELLA Raffaele

Officina di Messina
(Posti 6)

1 — PULEJO Matteo
2 — MINISSALE Giuseppe
3 — SALAMONE Eugenio
4 — VILLARI Nicolò
5 — MAIOLINO Nicolò
6 — LICANDRO Raffaele
7 — SIRACUSANO Felice
8 — SCOZZINO Pietro

Officina di Catania-Acquicella
(Posti 12)

1 — URSINO Orazio
2 — PAPPALARDO Antonino
3 — TROVATO Carmelo
4 — FERLITO Vincenzo
5 — URZI' Antonino
6 — PINO Emanuele
7 — GIUFFRIDA Francesco
8 — GRASSO Santo
9 — DI STEFANO Biagio
10 — BRUNO Mario
11 — GALLO Salvatore
12 — MOTTA Santo
13 — DI PAOLA Ignazio
14 — MUSUMECI Pietro
15 — NICOSIA Gaetano

Esclusione dalle gare.

Il Ministero della Marina — Direzione Generale Armi ed Armamenti Navali — con determinazione in data 11 agosto 1938-XVI, n. 24270, ha escluso dal fare offerte per tutti i contratti con le pubbliche Amministrazioni la Ditta Paolo Viganò fu Galeazzo, esercente l'industria meccanica in Castelfranco Veneto ed il titolare della Ditta medesima.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 113.

Cambiamento di nome della fermata di Pontecchio.

La fermata di Pontecchio, della linea « Bologna-Pistoia-Firenze, ha assunto la nuova denominazione di Pontecchio Marconi ».

Di conseguenza si dovranno apportare le seguenti modificazioni nel « Prontuario delle distanze chilometriche » (Edizione Gennaio 1938) e nelle altre pubblicazioni di servizio interessate:

Prontuario generale delle distanze chilometriche.

Parte I. - Pagina 60. — Modificare il nome di Pontecchio in « Pontecchio Marconi » mantenendo le indicazioni esistenti.

Parte II. — Nella tabella 83 modificare il nome di Pontecchio in « Pontecchio Marconi ».

Parti III e IV. — Aggiungere al nome di Pontecchio quello di Marconi, mantenendo le indicazioni esistenti.

Prefazione generale all'orario generale di servizio
(Edizione Febbraio 1936-XIV).

Parte I. — A pagina 18, al nome di Pontecchio aggiungere quello di Marconi, mantenendo le indicazioni esistenti.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche si dovrà:

— nell'indice alfabetico, aggiungere al nome di Pontecchio quello di Marconi, mantenendo le indicazioni esistenti.

Nell'interno dei prontuari stessi, modificare il nome di Pontecchio in « Pontecchio Marconi ».

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze, provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora però, queste, non ricevessero le nuove scorte entro il mese di ottobre 1938, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di « Pontecchio Marconi ».

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio n. 114.

Cambiamento di nome della stazione di Sasso.

La stazione di Sasso, della linea "Bologna-Pistoia-Firenze", ha assunto la nuova denominazione di "Sasso Marconi". Di conseguenza nel "Prontuario Generale delle distanze chilometriche" (Edizione gennaio 1938) e nelle altre pubblicazioni di servizio interessate dovranno essere apportate le seguenti modificazioni:

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Parte 1ª — Pagina 75 depennare Sasso ed inserire "Sasso Marconi" fra Sassoferrato-Arcevia e Savigliano riportando le indicazioni esistenti per "Sasso".

Parte 2ª — Nella tabella 83 modificare il nome di "Sasso" in "Sasso Marconi".

Parti 3ª e 4ª. — Inserire fra i nomi di Sassoferrato-Arcevia e di Savigliano quello di "Sasso Marconi" con le indicazioni riferentisi alla stazione di Sasso, cancellando poi il nome di quest'ultima e le relative indicazioni.

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO DI SERVIZIO
(Edizione febbraio 1936-XIV)

Parte 1ª. — A pagina 21, fra i nomi di Sassoferrato-Arcevia e Savigliano, inserire "Sasso Marconi" con le indicazioni esistenti per Sasso, cancellando poi il nome di quest'ultima stazione con le relative indicazioni.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche si dovrà:

— Nell'indice alfabetico cancellare il nome di Sasso e, fra i nomi di Sassoferrato-Arcevia e Savigliano, inserire "Sasso Marconi" con le indicazioni esistenti per Sasso.

— Nell'interno dei prontuari stessi, modificare il nome di Sasso con "Sasso Marconi".

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze, provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora però, queste, non ricevessero le nuove scorte entro il mese di ottobre 1938, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Sasso Marconi".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio n. 115.

Abolizione di alcuni stampati della Serie M e passaggio a pagamento di altri.

Dal 1° ottobre 1938-XVI alcuni stampati della Serie M saranno aboliti; altri che erano in dotazione degli Impianti passeranno fra quelli a pagamento. Vedasi al riguardo l'elenco in calce al presente Ordine di servizio.

La differenza di prezzo sarà assunta a credito o a debito sul conto corrente a chiusura del mese in corso e sul relativo estratto Mod. Ci-502 alla voce "stampati ecc." previa diminuzione od aumento di eguale importo della rimanenza.

Giusta quanto è prescritto dall'art. 40 delle "Norme per il servizio contabile del Capo Stazione" gli stampati aboliti dovranno essere versati al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze ed una copia della distinta degli stampati, di cui trattasi, dovrà essere allegata all'estratto di conto corrente Ci-502, sul quale figura l'accreditamento o l'addebitamento per la differenza di prezzo.

STAMPATI ABOLITI

M-248^{c} — M-250^{b} — M-284^{a} — M-284^{b} — M-284-^{c} — M-284^{d} — M-284^{e} — M-284^{i} — M-284^{l}.

ETICHETTE PASSATE A PAGAMENTO

M-250 — M-265^{b} — M-265^{c} — M-265^{d} (L. 0,05 per ogni due esemplari).

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 *e* 11.

Ordine di servizio n. 116.

Servizi diretti internazionali. - Nuovo "Regolamento per il reciproco uso delle carrozze e dei bagagliai in servizio internazionale (R. I. C.)" ediziono di Nizza.

Gli « Accordi dell'Unione per l'uso di carrozze e bagagliai in servizio internazionale (R I. C.) », in vigore dal 15 maggio 1928, saranno sostituiti dal 1° ottobre 1938 dal nuovo « *Regolamento per il reciproco uso delle carrozze e dei bagagliai in servizio internazionale (R. I. C.) — Edizione di Nizza* ».

Di conseguenza, per la circolazione e l'uso del materiale da viaggiatori in servizio internazionale, dovranno osservarsi dal 1° ottobre 1938 le *Norme* contenute nell'allegato al presente Ordine di servizio, le quali annullano e sostituiscono quelle di cui agli Ordini di servizio n. 24-1936 e 115-1936, nonchè ogni altra norma finora emanata in materia.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 11, 30, 32, 36, 37, 51 e 53.

ALLEGATO ALL'O. S. n 116 - 1938-XVI

Norme per l'effettuazione dei servizi diretti internazionali.

SOMMARIO

---

§ 1. — GENERALITA'

1. — Le presenti Norme si applicano al materiale da viaggiatori adibito ai *servizi diretti internazionali* (ordinari e straordinari), considerando come tali quelli che oltrepassano la stazione di frontiera di un paese ed ai quali partecipano almeno due Amministrazioni ferroviarie.

2. — Per materiale da viaggiatori, a' sensi delle presenti Norme, s'intendono:

— i veicoli indicati al § 4;

— le carrozze per malati;

— le carrozze attrezzate per il trasporto di salme, con uno o più compartimenti per le persone che le accompagnano.

3. — I servizi diretti ordinari e straordinari si effettuano con appositi veicoli portanti sulle fiancate il contrassegno RIC (§ 16).

4. — I bagagliai possono essere usati pel trasporto di merci, ma non per spedizioni a carro completo.

§ 2. — SERVIZI ORDINARI

1. — Per *ordinari* s'intendono i servizi di veicoli concordati in antecedenza fra due o più Amministrazioni per il periodo completo di orario o per un tempo determinato.

Quelli che interessano la nostra rete risultano indicati nell'Elenco dei servizi diretti internazionali (Parte III del libretto « Composizione dei principali treni viaggiatori ») che viene pubblicato ad ogni cambiamento d'orario, e sono designati con le stesse indicazioni risultanti nell'E.W.P. (Elenco europeo dei servizi diretti).

2. — In seguito, però, a speciali accordi fra le Amministrazioni interessate, tali servizi possono subire modificazioni anche durante il periodo d'orario o di tempo pel quale erano stati concordati, e di tali modificazioni sarà data, perciò, di volta in volta, comunicazione dal Servizio Movimento agli Uffici ed alle stazioni interessati, unitamente alle particolari istruzioni del caso.

§ 3. — SERVIZI STRAORDINARI

1. — Per *straordinari* s'intendono i servizi di veicoli isolati o di interi treni, i quali vengono concordati di volta in volta, a seconda del bisogno, fra le Amministrazioni interessate, pel trasporto di comitive, di gitanti, pellegrini, operai, emigranti, immigranti, ecc. Essi non sono quindi previsti nè nell'E.W.P., nè nell'anzidetto Elenco dei servizi diretti internazionali e della loro effettuazione sarà data, perciò, pure di volta in volta, comunicazione agli Uffici ed alle stazioni interessati, unitamente alle particolari istruzioni del caso.

2. — Sono altresì considerati come veicoli in servizio straordinario quelli aggiunti per rinforzare i servizi ordinari in caso di necessità. Per l'aggiunta di veicoli di rinforzo a servizi ordinari non è necessaria la preventiva autorizza-

zione delle Amministrazioni interessate e perciò, quando non vi siano contrari ordini, essa può aver luogo, in caso di assoluto bisogno, anche d'iniziativa delle Sezioni Movimento e delle stazioni; ma di ogni aggiunta di veicoli di rinforzo deve darsi avviso telegrafico alle stazioni di transito interessate ed alla stazione terminale del rispettivo servizio, nonchè al Servizio Movimento.

3. — Quando una carrozza salone od una carrozza malati, in servizio straordinario, è fatta scortare dall'Amministrazione proprietaria da un proprio agente, è a questi accordato il viaggio gratuito sulle linee di tutte le ferrovie interessate nella circolazione della carrozza. Egli deve però essere munito di una carta d'identità.

§ 4. — DESIGNAZIONE DEI VEICOLI E DEI SERVIZI

1. — Nelle comunicazioni telegrafiche ed epistolari con l'estero i diversi tipi di veicoli adibiti ai servizi internazionali vanno indicati colle stesse lettere di serie con le quali risultano indicati nell'E. W.P. e precisamente con:

A — carrozza di I classe
B — » » II »
C — » » III »
AB — » » I e II classe
ABC — » » I, II e III classe
BC — » » II e III classe
Pw — bagagliaio
ABPw — carrozza di I e II classe con compartimento bagagli
CPw — carrozza di III classe con compartimento bagagli
Post — carrozza postale
CPost — carrozza di III classe con compartimento postale
Pw Post — bagagliaio con compartimento postale
Salon — carrozza salone
WL — carrozza letti, con l'indice A, B o C, secondo che comprenda posti di I, II o III classe.
WR — carrozza ristorante.

2. — Quando un veicolo ha più di due sale, il numero di queste è indicato a seguito della serie, come ad esempio:

C4 — carrozza di III classe a 4 sale;
BC3 — » » II e III classe a 3 sale.

I veicoli con ponticelli e mantici d'intercomunicazione sono designati con la lettera *ü* a seguito del numero delle sale; quelli con ponticelli senza mantici, con lettera *i*, come ad esempio:

AB4ü — carrozza di I e II classe a 4 sale con ponticelli e mantici di intercomunicazione;
C4i — carrozza di III classe a 4 sale con ponticelli d'intercomunicazione, senza mantici.

3. — Nelle comunicazioni anzidette, i servizi ordinari s'indicano col numero di riferimento dell'E.W.P., seguito dai nomi delle stazioni di origine e termine del servizio, come ad esempio: Servizio E.W.P. 856 Berlino-Roma.

§ 5 — CONDIZIONI ALLE QUALI DEBBONO SODDISFARE I VEICOLI.

Per l'ammissione, la consegna e l'accettazione dei veicoli, gli agenti del movimento e quelli di verifica delle stazioni a contatto colle Ferrovie estere devono strettamente attenersi:

— alle condizioni risultanti dal « *Regolamento per il reciproco uso delle carrozze e dei bagagliai in servizio internazionale* (*R.I.C.*) » — Edizione di Nizza, e dai relativi *Allegati* e *Tavole*;

— alle particolari istruzioni che fossero emanate in proposito dal Servizio Movimento e dal Servizio Materiale e Trazione.

§ 6. — CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

1. — I veicoli in servizio ordinario debbono circolare *coi treni e coi servizi convenuti.* Le stazioni interessate debbono quindi strettamente attenersi a quanto è stabilito nell'Elenco dei servizi diretti internazionali (§ 2).

Da tale obbligo può derogarsi soltanto nei seguenti casi:

— interruzione della linea che il veicolo deve percorrere od impossibilità di valersi della nave-traghetto con la quale il veicolo deve essere trasportato;

— impedimento all'inoltro per causa di forza maggiore;

— accertamento da parte del personale di verifica di uno dei motivi che, ai sensi delle disposizioni richiamate al § 5, autorizzano il rifiuto di veicoli o il loro scarto.

Ogni altra deroga è rigorosamente vietata.

2. — I veicoli in servizio straordinario debbono circolare con i treni e secondo le speciali istruzioni che saranno impartite come è detto al § 3.

3. — I veicoli di rinforzo a servizi ordinari possono farsi proseguire fino alla stazione terminale del servizio. Ad evitare, però, onerosi percorsi a vuoto, le stazioni di coincidenza e quelle importanti situate sull'itinerario del servizio sono autorizzate a staccare tali veicoli dal treno, quando essi non siano più utilizzati e quando — beninteso — la manovra all'uopo occorrente possa essere fatta senza causare ritardo ai treni.

§ 7. — ANORMALITA' NELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E LORO SOSTITUZIONE.

1. — Quando un veicolo estero in servizio ordinario arriva ad una stazione di coincidenza dopo la partenza del treno di proseguimento o con tale ritardo che la manovra occorrente cagionerebbe al detto treno un ritardo maggiore del comporto fissato, il veicolo deve — di regola — esser fatto proseguire per la stazione di destinazione col primo treno utile per la prestazione.

Se per tale fatto un veicolo estero dovesse giungere nella stazione terminale del servizio, in condizioni da non potervi riprendere il treno stabilito per il ritorno, il veicolo dev'essere sostituito in detto treno con un altro F. S. specializzato, il quale assicurerà il servizio anche nel viaggio di ritorno, per cedere poi il posto al veicolo dell'altra Amministrazione rimasto disponibile per la ripresa del turno normale.

2. — Quando un veicolo in servizio internazionale viene a mancare dal treno convenuto o ne deve essere ritirato a causa di avaria, mancata coinci-

denza di treni, rifiuto di accettazione al transito, interruzione di linea e per altra qualsiasi causa, la stazione nella quale si verifica l'anormalità, deve — oltre quanto è disposto nel primo capoverso del punto 1 — provvedere alla sua sostituzione con altro veicolo F. S., dello stesso tipo, avente *tutti i requisiti* richiesti per il servizio al quale viene adibito, da scegliersi fra quelli specializzati per l'estero (§§ 15 e 25).

Durante il periodo del riscaldamento dei treni internazionali (1° settembre - 31 maggio), i veicoli esteri che nell'Elenco dei servizi diretti sono indicati col riscaldamento elettrico, devono essere sostituiti con quelli F. S. *provvisti di tale requisito,* indispensabile per poter proseguire sulle altre Ferrovie interessate.

In mancanza di veicoli specializzati, la sostituzione è fatta con un veicolo di tipo comune, limitandone il percorso al transito di confine.

Nell'indirizzo telegrafico di cui al seguente § 10, la stazione che sostituisce il veicolo con altro F. S. di tipo comune, oppure che non possa sostituirlo, deve comprendere anche la più vicina stazione che sia in grado di provvedervi ed i transiti più importanti dell'itinerario.

3. — Un veicolo estero riparabile sollecitamente, ma non durante la sosta normale nella stazione terminale, deve pure essere sostituito con uno F. S. specializzato, del quale — a riparazione ultimata — riprenderà il posto, ed in tal caso nell'avviso telegrafico di cui al precedente punto 2, deve indicare anche la probabile durata dell'inutilizzazione e se il veicolo estero riprenderà o no il suo turno.

4. — Quando in un servizio ordinario che attraversa la nostra rete, si presenta al transito di entrata un veicolo estero i cui requisiti soddisfano alle condizioni volute per circolare in Italia, ma non su una o più delle altre Ferrovie interessate al servizio cui esso è adibito, il veicolo può essere sostituito sia dalla stazione di transito sulla nostra rete, sia da una successiva importante stazione di fermata, secondo le speciali istruzioni che saranno impartite dal Servizio Movimento.

5. — Le stazioni che provvedono all'aggiunta di veicoli F. S., non previsti nei servizi internazionali (sostituzione di veicoli esteri scartati nel viaggio di ritorno; improvvisa affluenza viaggiatori ed altri casi simili), hanno inoltre l'obbligo di avvisarne subito per telegrafo l'Officina di carica accumulatori od il Posto di rifornimento accumulatori più vicini.

Nell'avviso dev'essere indicato il numero di servizio di ciascun veicolo F. S. messo in composizione al treno, affinchè l'Officina, od il Posto di rifornimento, possa tempestivamente provvedere alla sostituzione delle batterie di accumulatori elettrici, con la necessaria dotazione di batterie in perfetta efficienza, per garantire l'illuminazione anche nel viaggio di ritorno in Italia.

6. — La stazione di confine che per qualsiasi causa toglie dalla circolazione un veicolo F. S. diretto all'estero, già precedentemente rifornito con la necessaria dotazione di batterie in perfetta efficienza e lo sostituisce con un altro veicolo F. S., ha l'obbligo di provvedere, a mezzo dei manovali di stazione, al ritiro di tutte le batterie dal veicolo F. S. scartato ed all'immissione delle stesse nel veicolo F. S. che viene messo in circolazione in sostituzione.

Le batterie eventualmente esistenti nel veicolo F. S. messo in sostituzione devono essere tolte.

Nelle stazioni di confine, sede di Officina di carica accumulatori o di Posto di rifornimento accumulatori, l'operazione anzidetta anzichè a mezzo dei manovali di stazione, dovrà essere eseguita dal personale ivi addetto, che dovrà essere previamente avvisato dalla stazione stessa.

§ 8. — RESTITUZIONE DEI VEICOLI ALLA FERROVIA PROPRIETARIA.

1. — I veicoli esteri che hanno effettuato un servizio di rinforzo, oppure un servizio straordinario pel quale non siano state date disposizioni circa il loro ulteriore impiego (§ 3), debbono essere subito restituiti fuori servizio alla Ferrovia proprietaria (§ 9).

Ad evitare, però, il percorso a vuoto di carrozze estere giunte in Italia con comitive, si deve procurare che le carrozze stesse vengano riutilizzate per altre comitive nel viaggio di ritorno attraverso il medesimo transito di entrata sulla nostra rete e dirette a località della Ferrovia proprietaria, purchè la loro utilizzazione avvenga nello stesso giorno d'arrivo e sempre che non sia stato diversamente disposto.

In entrambi i casi, la stazione che provvede alla restituzione del veicolo fuori servizio o riutilizzato, deve avvertirne telegraficamente la nostra stazione di transito interessata cui spetta, a sua volta, di darne telegrafica comunicazione alla Ferrovia proprietaria del veicolo stesso.

2. — Non è ammesso che una stazione intermedia sostituisca il veicolo provvisoriamente adoperato in un servizio ordinario, con quello riparato del servizio medesimo, oppure con quello che ha perduto la concidenza. Il veicolo riparato e quello che ha perduto la coincidenza devono, quindi, essere subito restituiti fuori servizio alla Ferrovia proprietaria (§ 9).

3. — Debbono pure essere immediatamente restituiti fuori servizio alla Ferrovia proprietaria, nei modi indicati al seguente § 9:

— i veicoli disponibili per avvenutane sostituzione;

— i veicoli tolti dalla circolazione per un impedimento alla loro prosecuzione;

— i veicoli avariati, non appena il personale di verifica li abbia rimessi a disposizione, riparati o no.

§ 9. — TRASPORTO DEI VEICOLI FUORI SERVIZIO.

1. — Il trasporto dei veicoli fuori servizio — sia che trattasi della restituzione alla ferrovia proprietaria del veicolo tolto da un servizio ordinario o straordinario, oppure dell'invio ad altra ferrovia di un veicolo destinato ad assicurare un servizio ordinario o straordinario — va effettuato per la stessa via della precedente o susseguente utilizzazione, a mezzo di treni viaggiatori, possibilmente diretti, a meno che si tratti di veicolo avariato il cui inoltro è possibile soltanto con treni merci.

Le stazioni, e specialmente quelle di diramazione, debbono curare in modo assoluto il regolare e sollecito inoltro dei veicoli viaggianti fuori servizio e, quando trattasi di veicolo viaggiante con treni merci, debbono altresì curare che esso sia inoltrato a mezzo di treni coi quali siano, in quanto possibile, evitate manovre e soste ai successivi transiti interni.

2. — La spedizione dei veicoli fuori servizio si effettua con mod. M-130 per i veicoli F. S. e con mod. M-130[a] per i veicoli esteri, indicando sul modulo stesso, quale destinataria, la stazione F. S. transito di confine, cui il veicolo è diretto e, nello spazio delle « Annotazioni », il motivo dell'invio.

La stazione F. S. di transito ritira il mod. M-130 o M-130[a], da allegarsi al rapporto di transito in cui il veicolo viene scritturato, e, per l'ulteriore percorso del veicolo stesso, emette il prescritto bollettino di accompagnamento mod. M-155, indicandovi la stazione estera di destinazione, l'itinerario da seguire ed il motivo dell'invio fuori servizio; applica inoltre sui longheroni,

se trattasi di veicolo F. S. inviato ad altra ferrovia, etichette a mano con la sola indicazione della stazione destinataria iscritta nell'accompagnatoria e, se trattasi di veicolo estero di ritorno, le prescritte etichette di rimpatrio mod. M-286, riportandovi le stesse indicazioni di destinazione e di itinerario esposte nell'accompagnatoria.

§ 10. — AVVISI RELATIVI ALLE ANORMALITA'.

1. — Qualsiasi stazione — terminale o intermedia del servizio — che toglie un veicolo dalla circolazione per avaria, mancata coincidenza di treni, rifiuto di accettazione, o per altro impedimento qualsiasi alla sua prosecuzione, oppure che restituisce un veicolo estero in patria (§§ 7 e 8) deve emettere subito uno dei seguenti telegrammi, variandone il testo a seconda del caso:

a) veicolo estero in viaggio verso l'Italia:

« Capo stazione . . . . (della località F. S. terminale del servizio)

Capo Stazione, o Delegato F. S. . . . . (della frontiera italiana di entrata)

Ferrotabile - Firenze
Fermovimento - Roma
Ferlavori - Roma

Dal treno . . . . odierno tolto . . . . (carrozza mista, terza, o bagagliaio — marca della ferrovia proprietaria e numero di servizio) servizio EWP . . . . . . (N. dell'EWP e percorso del veicolo) causa . . . . (genere dell'avaria o dell'impedimento) è sostituito con . . . . (veicolo F. S. - oppure non sostituito). — Veicolo scartato viene inoltrato a . . . . ».

b) veicolo estero di ritorno alla sua rete:

« Capo stazione, o Delegato F S. . . . . (della frontiera italiana di uscita)

Ferrotabile - Firenze
Fermovimento - Roma
Ferlavori - Roma

Dal treno . . . . odierno tolto . . . . (carrozza mista, terza, o bagagliaio — marca della ferrovia proprietaria e numero di servizio) servizio EWP . . . . . . (N. dell'EWP e percorso del veicolo) causa . . . . (genere dell'avaria o dell'impedimento) e sostituito con . . . . (veicolo F. S. atto transito — ovvero non atto transito — ovvero non sostituito). — Veicolo scartato viene inoltrato a . . . . ».

c) veicolo F. S. in viaggio verso l'estero:

« Capo stazione . . . . (della località F. S. iniziale del servizio)

Capo Stazione, o Delegato F. S. . . . . (della frontiera italiana di uscita)

Sezione Movimento . . . . (dalla quale dipende la stazione iniziale del servizio)

Ferlocomotive . . . . (della giurisdizione in cui trovasi la stazione di residenza del veicolo).

Ferrotabile - Firenze
Fermovimento - Roma
Ferlavori - Roma

Dal treno . . . . . . odierno tolto . . . . . (carrozza mista, terza o bagagliaio F. S. serie e numero di servizio) servizio EWP . . . . . (N. dell'EWP e percorso del veicolo) causa . . . . . . (genere dell'avaria o dell'impedimento) e sostituito con . . . . (veicolo F. S. atto transito — ovvero non atto transito — ovvero non sostituito). — Veicolo scartato viene inoltrato a * . . . .

d) *veicolo F. S. di ritorno in Italia*:

« Capo Stazione . . . . (della località F. S. terminale del servizio)

Sezione Movimento . . . . (dalla quale dipende la stazione terminale del servizio)

Ferlocomotive . . . . (della giurisdizione in cui trovasi la stazione di residenza del veicolo)

Ferrotabile - Firenze
Fermovimento - Roma
Ferlavori - Roma

Dal treno . . . . odierno tolto . . . . (carrozza mista, terza o bagagliaio F. S. serie e numero di servizio) servizio EWP . . . . (N. dell'EWP e percorso del veicolo) causa . . . . (genere dell'avaria o dell'impedimento) e sostituito con . . . . (veicolo F. S. — oppure non sostituito). — Veicolo scartato viene inoltrato a . . . . ».

e) *veicolo estero in transito per l'Italia*:

Si deve emettere lo stesso telegramma di cui al sub *b*) indirizzandolo anche al Capo Stazione o Delegato F.S. della frontiera italiana di entrata.

2. — Pei veicoli esteri la stazione compila anche il prescritto mod. 99 e rimette senza indugio all'Ufficio Circolazione Veicoli a Roma il tagliando A, appena il veicolo viene trattenuto e il tagliando B appena il veicolo stesso viene rimesso in circolazione.

La eventuale momentanea mancanza del modulo M. 99 non esime però le stazioni dalle notifiche di cui sopra che debbono ugualmente essere fatte con due successive lettere. Nella prima (in sostituzione del tagliando A) dovranno indicarsi la marca di proprietà ed il numero di servizio del veicolo trattenuto, il transito di entrata in Italia, gli estremi di arrivo, la data del ritiro dalla circolazione, la causa per la quale il veicolo è stato trattenuto e, se trattasi di guasto, la precisa natura dell'avaria; nella seconda (in sostituzione del tagliando B) dovrà farsi riferimento alla prima lettera precisando la data della rimessa in circolazione del veicolo e gli estremi del successivo inoltro.

3. — Il Capo, o Delegato F. S. della stazione di confine, appena ricevuto un avviso di cui al punto 1, ne informa subito per telegrafo la stazione terminale estera e, quando si tratti di un veicolo estero, anche gli Uffici della Amministrazione proprietaria indicati nell'Appendice I.

Il telegramma diretto all'estero deve contenere il nome della stazione ed il giorno in cui si è verificata l'anormalità, oltre a tutti gli altri elementi che la stazione stessa ha compreso nell'avviso. Per i servizi attraverso il transito di Brennero, il telegramma deve essere diretto anche al Capo stazione di Innsbruck.

4. — Per i veicoli F. S. trattenuti oltre confine, le stazioni estere emettono egualmente l'avviso telegrafico previsto al punto 1, indirizzandolo a:

« Capo Stazione . . . . (della località F. S. termine del servizio)

Ferrotabile - Firenze
Fermovimento - Roma
Ferlavori - Roma ».

In caso di mancato ritorno di un veicolo F. S. dall'estero col treno prescritto, il Capo Stazione, o Delegato F. S. di confine, emette il telegramma di cui al punto 1 e in pari tempo richiama l'attenzione del rappresentante della Ferrovia a contatto per le opportune ricerche.

5. — Le stazioni di confine e quelle terminali F. S., devono registrare cronologicamente e numerare progressivamente, in apposito libro, le anormalità verificatesi nei servizi diretti.

Le stazioni di confine riporteranno il numero progressivo dell'anormalità nella copia a decalco del telegramma — emesso per la stazione terminale estera — da trasmettere in busta all'Ufficio Circolazione Veicoli a Roma.

§ 11. — COMPARTIMENTI FACOLTATIVI — COMPARTIMENTI DECLASSATI — COMPARTIMENTI CON POSTI A SDRAIO.

1. — Talune carrozze estere hanno un compartimento facoltativo munito di cartello mobile per l'assegnazione alla I o alla II classe, a seconda dell'affluenza dei viaggiatori.

Nel percorso della carrozza verso l'Italia tale compartimento si considera della classe assegnatagli dalla stazione estera di partenza, mentre in senso inverso si considera di I classe, disponendo il cartello mobile nel senso voluto, prima che vi abbiano preso posto i viaggiatori.

2. — Quando nelle carrozze miste F. S. di I e II classe, non è necessaria la completa disponibilità dei 3 compartimenti di I classe, uno di questi viene declassato alla II classe, su tutto o parte del percorso che effettua la carrozza, e ciò mediante un cartellino stampato che la stazione origine del servizio deve applicare su uno dei cristalli laterali della porta del compartimento, oppure sulla maniglia della porta stessa.

3. — In alcune carrozze estere esistono compartimenti coi divani trasformabili in posti a sdraio (couchettes).

Sul percorso italiano la trasformazione non è di massima ammessa — salvo le speciali disposizioni in vigore (Punto 22 della « Rivista delle Comunicazioni Ferroviarie » N. 1 del 1932) — e perciò il personale di controlleria e dei treni ha l'obbligo d'impedirla quando l'utilizzazione dei posti a sdraio privi del posto anche un solo viaggiatore.

§ 12. — PUBBLICITA'.

1. — Nelle carrozze F. S. ed estere non è ammessa l'apposizione di cartelli e Riviste contenenti, in tutto od in parte, avvisi di carattere pubblicitario di qualsiasi specie.

2. — Rilevandosi l'esistenza di tali cartelli e Riviste, le stazioni di confine devono togliergli dalle carrozze e consegnarli al Capo Stazione della Ferrovia a contatto.

Anche il personale di altre stazioni e dei treni deve ritirare cartelli e Riviste, qualora ciò non sia stato fatto dalla stazione di confine.

3. — Quando si dovesse invece trattare di cartelli fissati in modo da non poter essere tolti con facilità il personale deve soltanto darne avviso alla propria Sezione Movimento, che ne riferirà al Servizio Centrale.

§ 13. — CARTELLI INDICATORI D'ITINERARIO.

1. — Ogni carrozza in servizio ordinario deve essere munita dall'Amministrazione proprietaria di 2 cartelli indicatori in lamiera (esterni) da applicarsi ad entrambe le fiancate e di altri 2 cartelli di piccolo formato (interni) da appendersi nel corridoio. Le carrozze di rinforzo devono pure, per quanto possibile, essere munite di cartelli indicatori.

2. — Sui cartelli da applicarsi all'esterno delle carrozze s'indica, in mezzo, la stazione di partenza a caratteri *medi*; sotto, in una o più righe, le stazioni dell'itinerario a caratteri *piccoli* e nell'ultima riga, in mezzo, la stazione di destinazione a *grandi* caratteri.

Per necessità di spazio, la stazione di partenza può essere scritta anche sulla stessa linea dell'itinerario, il quale deve coincidere, in quanto possibile, col testo riportato nella seconda colonna dell'Elenco dei servizi diretti internazionali (§ 2, punto 1). Esempi:

F. S. Roma T.ni

Berlin

Leipzig-Hof-Regensburg-Kufstein
Brennero-Verona-
Bologna-Firenze

Roma T.ni

S. N. C. F. Paris-Est

Paris-Est-Troyes-Belfort-
Mulhouse-Basel-Zürich Buchs-
Innsbruck-Salzburg-Wien-West-
Hegyeshalom-Budapest Keleti p. u.-
Beograd-Niš-Thessaloniki-

Athiné

I nomi delle stazioni devono essere scritti con caratteri neri, su fondo bianco, nella lingua del paese al quale appartiene la rispettiva località.

I cartelli portano al margine superiore a piccoli caratteri, la sigla di proprietà e il nome della stazione di deposito, rovesciate rispetto all'indicazione del percorso. In quelli F. S. tali scritte sono punzonate.

3. — Le iscrizioni dei cartelli d'itinerario interni, saranno, in quanto possibile, le stesse di quelle dei cartelli esterni.

4. — Dei cartelli esterni e interni deve essere approntata per ogni servizio diretto una scorta sufficiente a garantire la continua applicazione anche nei casi frequenti di carrozze non restituite dall'estero coi treni prescritti, o giunte senza cartelli.

Inoltre, ogni stazione cui fanno capo servizi diretti internazionali, deve essere dotata di una scorta di cartelli esterni in lamiera — delle dimensioni regolamentari — privi di scritte, ma con le indicazioni della sigla F. S. e stazione di deposito punzonate.

5. — Quando venga messa fuori servizio una carrozza estera i suoi cartelli d'itinerario devono essere apposti a quella che la sostituisce. Se ciò non fosse possibile, essi vengono riposti nella ritirata della carrozza tolta dalla circolazione, per essere restituiti, insieme ad essa, alla ferrovia proprietaria. In quest'ultimo caso, si applicano possibilmente alla carrozza in sostituzione, due cartelli di scorta, sui quali si incollano fogli di carta manoscritti a grossi e chiari caratteri, con l'indicazione relativa al percorso che deve compiere.

Nello stesso modo si procede in caso di carrozze F. S. per le quali sia venuta a esaurirsi la dotazione dei cartelli normali.

6. — Le stazioni che rinvengono cartelli d'itinerario smarriti e che ne ricevono in disguido, devono inviarli subito con accompagnatoria alla stazione di deposito indicata sul margine del cartello.

7. — Per le mancanze riscontrate al ritorno delle carrozze F. S. dall'estero, la stazione cui fa capo il servizio diretto deve esperire urgenti pratiche fino al confine per il ricupero dei cartelli, e, in caso negativo, informarne la propria Sezione Movimento.

8. — Quando si constatino sui cartelli scritte illegibili o deteriorate dall'uso, si deve procedere alla riverniciatura, accertando nel contempo che tutti i cartelli portino sul bordo la sigla F. S. e il nome della stazione di deposito punzonate

Prima di mettere in circolazione i cartelli indicatori, nuovi o riverniciati, le scritte relative devono essere esattamente controllate.

§ 14. — PRINCIPALI ATTRIBUZIONI DELLE SEZIONI MOVIMENTO.

1. — Il regolare andamento dei servizi diretti internazionali è affidato alla diretta sorveglianza delle Sezioni Movimento, alle quali è lasciata facoltà di emanare nel proprio ambito tutte quelle disposizioni di dettaglio, che valgano a raggiungere lo scopo. (§ 26).

2. — Le Sezioni Movimento sono tenute a comunicare subito ai rispettivi Uffici Impianti Elettrici e di segnalamento o, in difetto, agli Uffici Speciali delle Sezioni Lavori, affinchè ne abbiano norma nelle disposizioni di loro competenza riguardanti l'illuminazione elettrica dei veicoli:

— qualsiasi variante che venisse apportata durante l'orario ai servizi ordinari (§ 2) ed ai servizi affidati alla C.I.C.L. (Parte III e Parte IV del libretto « Composizione dei principali treni viaggiatori »);

— l'aggiunta ai treni di veicoli isolati in servizio straordinario, compresi quelli di rinforzo (§ 3);

— l'effettuazione dei treni straordinari completi per pellegrini, gitanti, ecc. (§ 3).

Le comunicazioni di cui trattasi devono esser fatte ai competenti Uffici del Servizio Lavori, non soltanto dalle Sezioni Movimento nella cui circoscrizione ha origine il servizio diretto od il trasporto, ma anche da tutte le altre Sezioni Movimento di transito eventualmente interessate.

3. — Per i veicoli F. S. aventi il contrassegno RIC ed assegnati in residenza in una determinata stazione, le Sezioni Movimento devono:

— sorvegliare affinchè non vengano indebitamente utilizzati nei servizi interni a pregiudizio di quelli internazionali;

— provvedere alla ricerca di quelli disguidati o non ritornati alla propria residenza col treno prescritto;

— prendere accordi colle Sezioni Materiale e Trazione per la sollecita riparazione dei guasti.

4. — Per i cartelli indicatori delle carrozze ciascuna Sezione Movimento interessata deve:

— disporre in tempo per l'allestimento dei cartelli occorrenti per le carrozze F. S.;

— provvedere alla rettifica delle scritte dei cartelli in caso di cambiamento d'itinerario, oppure di quelli aventi scritte errate o illegibili;

— richiamare prontamente l'attenzione delle Ferrovie estere affinchè provvedano alla rettifica dei loro cartelli in circolazione con scritte errate o illeggibili;

— compilare e trasmettere al Servizio Movimento un elenco mensile delle irregolarità riscontrate sul servizio dei cartelli esterni ed interni, tanto delle carrozze F. S., quanto di quelle estere, indicandovi gli eventuali provvedimenti adottati. Gli elenchi negativi sono da omettersi.

§ 15. — VEICOLI F. S. SPECIALIZZATI.

1. — I veicoli F. S. per i servizi diretti internazionali (§ 25) hanno i requisiti speciali corrispondenti alle esigenze delle ferrovie interessate e non possono quindi essere sostituiti, sul percorso estero, con altri di tipo ordinario.

E' perciò indispensabile che ne siano particolarmente curate la manutenzione corrente, la riparazione, e la sorveglianza durante le soste nelle stazioni per evitare che vi si arrechino danni.

2. — Le stazioni devono specialmente:

— provvedere in tempo alla messa in circolazione dei veicoli F. S., oppure alla sostituzione dei veicoli esteri con altri F. S. nei servizi internazionali, la cui fornitura è assegnata alla nostra Amministrazione solo per un determinato periodo d'orario;

— avvicendare in turno i veicoli in circolazione con quelli di scorta, per evitare i danni derivanti dall'uso eccessivo o da prolungata inutilizzazione;

— inviare, col primo treno viaggiatori utile per prestazione, alla località indicata dal verificatore, oppure alla stazione di residenza, i veicoli avariati che non possano proseguire in servizio coi treni di turno;

— inviare alla rispettiva stazione di residenza, pure col primo treno viaggiatori utile per prestazione, i veicoli disguidati o rimessi in circolazione a riparazione ultimata.

§ 16. — CONTRASSEGNO DEI VEICOLI.

1. — I veicoli atti a circolare sulle linee di *tutte* le amministrazioni aderenti al R.I.C. (Appendice I), portano in basso sulle fiancate, presso l'estremità sinistra, il contrassegno **RIC**

2. — I veicoli atti a circolare soltanto sulle linee di *alcune* amministrazioni, portano — a seguito del suddetto contrassegno — le sigle delle amministrazioni, sulle cui linee essi sono ammessi (Appendice II). Ad esempio, il contrassegno:

<table>
<tr><td rowspan="2">RIC</td><td>F</td><td>It</td></tr>
<tr><td colspan="2">CH</td></tr>
</table>

indica che il veicolo può circolare su tutte le linee delle ferrovie francesi (F), italiane (It) e svizzere (CH).

La doppia inquadratura della sigla R I C si applica ai veicoli aventi il telaio e la cassa in metallo.

3. — Non occorre eseguire alcuna verifica circa la costruzione dei veicoli esteri muniti di contrassegno come al n. 1, oppure del contrassegno come al n. 2 nel quale figura la sigla *It*. Circa il contrassegno esistente sui veicoli F. S. dei servizi internazionali, vedasi l'Appendice III.

4. — I veicoli che sono atti a transitare con le navi-traghetto devono portare come contrassegno speciale un'*àncora* a seguito della sigla della amministrazione che ha in esercizio le navi-traghetto medesime.

§ 17. — PULIZIA E RIFORNITURA D'ACQUA — DISINFEZIONE — DISINFESTAZIONE.

1. — Il servizio di pulizia e di rifornitura dell'acqua nelle carrozze e nei bagagliai deve essere effettuato in base alle norme in vigore per i veicoli in servizio interno. In caso di gelo, le casse d'acqua dei veicoli esteri devono essere rifornite solo quando si trovino in ambiente riscaldato.

2. — Per quanto riguarda il servizio di disinfezione, i veicoli esteri devono essere trattati come i veicoli F. S., fatta eccezione per la disinfezione periodica, la quale non deve essere eseguita dalla nostra amministrazione.

3. — I veicoli appartenenti ad altre amministrazioni ferroviarie non devono essere disinfestati coi nostri mezzi. Perciò, in caso di presenza accertata o fondatamente sospetta di parassiti nei veicoli, si dovranno seguire le stesse norme stabilite per i nostri, in quanto riguarda lo sgombero e la chiusura dei compartimenti e per l'etichettamento, lasciandoli proseguire verso la propria rete se l'inconveniente si verifica nel viaggio di ritorno, o restituendoli fuori servizio all'amministrazione proprietaria, se il rilievo è stato fatto nel viaggio di andata o durante la sosta in Italia.

§ 18. — AVARIE AL FRENO.

1. — Le avarie al freno a mano non costituiscono motivo di ritiro dei veicoli dalla circolazione.

I veicoli aventi la condotta del freno continuo inservibile possono e, di regola, devono essere messi fuori servizio.

I veicoli aventi gli apparecchi del freno in condizione da dovere essere isolati, ma che possono viaggiare come veicoli provvisti di sola condotta, non devono essere scartati, a meno che nel treno non si abbia più il prescritto grado di frenatura.

2. — Per segnalare l'inservibilità del freno a mano, del freno ad aria o della condotta di questo freno, si dovrà fare uso delle etichette mod. TV-59 oppure TV-59^a, a seconda dei casi, in analogia a quanto è prescritto per i carri.

3. — Qualora nell'interno della nostra rete occorresse sostituire ad un veicolo estero un accoppiamento del freno avariato, la località che eseguisce la sostituzione dovrà spedire alla verifica del più vicino transito di confine l'accoppiamento estero ritirato, indicando sull'accompagnatoria la marca ed il numero del veicolo dal quale proviene. Al veicolo dovranno essere incollate etichette mod. TV-57 con la dicitura « Applicato un accoppiamento F. S. ». La verifica di confine toglierà tali etichette e ne applicherà altre mod. TV-59^b nel modo prescritto al § 30 n. 28 del R.I.C.

4. — Gli accoppiamenti esteri ritirati dovranno essere conservati presso i transiti a disposizione del Servizio Materiale e Trazione, al quale dovrà essere dato avviso.

§ 19. — RISCALDAMENTO A VAPORE.

1. — Per i veicoli dei servizi internazionali, la stagione di riscaldamento va dal 1° settembre al 31 maggio. Durante questo periodo, ogni veicolo deve essere munito a ciascuna testata dei mezzi accoppiamenti fissi ed inol-

tre d'un raccordo a gomito centrale, oppure di due raccordi laterali, per applicarvi gli accoppiamenti mobili del riscaldamento a vapore.

2. — Durante la stagione del riscaldamento, gli apparecchi relativi devono essere mantenuti, quanto più è possibile, in condizioni di servibilità da parte delle ferrovie utilizzanti. Pertanto, quando il funzionamento del riscaldamento viene a mancare in tutta una carrozza, si deve lasciar continuare il viaggio, se per breve percorso. Se non è possibile riparare il guasto, il veicolo potrà essere scartato nella più vicina stazione, dove si giudichi di poterlo fare con minore incaglio del servizio. Quando il riscaldamento manca soltanto in una parte del veicolo, questo dovrà in ogni caso continuare il viaggio fino a destinazione ed essere restituito in servizio alla propria stazione di residenza, se ciò è possibile. Il guasto dovrà essere segnalato mediante apposizione di etichette mod. TV-69.

3. — Qualora, nell'interno della rete F. S. occorra sostituire a un veicolo estero un accoppiamento mobile avariato, la località che eseguisce la sostituzione dovrà spedire alla verifica del più vicino transito di confine l'accoppiamento estero ritirato, indicando sulla accompagnatoria la marca ed il numero del veicolo dal quale proviene. Al veicolo dovranno incollarsi etichette mod. TV-57 con la dicitura: « Applicato un accoppiamento mobile F. S. ». La verifica di confine deve togliere tali etichette ed applicarne altre mod. TV-59c (modello N1) nel modo prescritto al § 31, n. 19 del R.I.C.

4. — Gli accoppiamenti mobili del riscaldamento a vapore appartenenti ad altre amministrazioni ferroviarie devono essere restituiti alle rispettive proprietarie insieme coi veicoli coi quali si sono ricevuti. Quelli che, per errore, fossero stati diversamente utilizzati, appena ritrovati dovranno essere restituiti alle ferrovie proprietarie scortati da accompagnatoria mod. M-155.

Quando un veicolo viene ritirato dalla circolazione, l'accoppiamento mobile del riscaldamento a vapore deve rimanere montato sullo stesso, oppure depositato nell'interno del veicolo.

Alla fine della stagione di riscaldamento, le stazioni devono esaminare accuratamente gli accoppiamenti tolti dai veicoli e quelli di scorta eventualmente esistenti nelle stazioni, officine e magazzini. Gli accoppiamenti di altre ferrovie così ritrovati devono essere inviati in concentramento alla Squadra rialzo di Milano Farini.

5. — Gli accoppiamenti mobili di altre amministrazioni, inviati a Milano Farini ed ai transiti, devono essere trattenuti a disposizione del Servizio Materiale e Trazione, il quale dovrà essere informato degli arrivi.

§ 20. — RISCALDAMENTO ELETTRICO.

1. — Alcuni veicoli esteri che vengono in Italia in servizio internazionale sono muniti di apparecchiatura del riscaldamento elettrico. Il nostro personale dovrà astenersi dal fare operazioni di sorta a tale apparecchiatura; esso dovrà limitarsi a sorvegliare che non vengano asportate parti, specie i cavi di accoppiamento esistenti sulle testate.

2. — Ad alcuni gruppi di carrozze F. S. dei servizi internazionali saranno prossimamente applicate le apparecchiature del riscaldamento elettrico, sistema questo che è in funzione su alcune ferrovie estere. Identica sorveglianza dovrà essere esercitata anche sui nostri veicoli. Per quanto riguarda la manutenzione di tali apparecchiature, saranno a suo tempo impartite speciali disposizioni.

§ 21. — ILLUMINAZIONE (1).

a) *ILLUMINAZIONE ELETTRICA.*

1. — Gli apparecchi per l'illuminazione dei veicoli esteri devono essere mantenuti in ordine perfetto, a norma delle prescrizioni vigenti in materia per i veicoli F. S.

La chiave quadra in uso per i veicoli F. S. serve anche per manovrare l'interruttore principale, la serratura delle casse di contegno delle batterie di accumulatori elettrici e gli apparecchi d'illuminazione dei veicoli esteri.

2. — Ogni veicolo intercomunicante deve essere munito di un armadietto, avente apposita iscrizione, destinato a contenere qualche lampadina elettrica ad incandescenza e valvole di sicurezza per le varie intensità di corrente esistenti nel veicolo.

3. — Ogni veicolo deve essere provvisto di energia elettrica sufficiente ad assicurare l'illuminazione tanto durante il viaggio di andata, che in quello di ritorno, a meno che l'Amministrazione proprietaria non convenga diversamente circa il completamento della provvista.

Se l'energia elettrica viene prodotta durante la corsa mediante una dinamo azionata dal rodiggio, nulla è dovuto per tale prestazione.

Le nostre officine di carica accumulatori non devono rifornire di energia elettrica le batterie dei veicoli esteri riscontrate deficienti di energia o scariche, non esistendo accordi in merito.

Qualora dovessero stabilirsi tali accordi, questi saranno resi noti; comunque si avverte fin d'ora che le batterie di accumulatori elettrici dei veicoli esteri devono essere facilmente trasportabili e portare l'indicazione dell'intensità massima della corrente di carica.

4. — Le riparazioni negli impianti d'illuminazione dei veicoli devono, di regola, eseguirsi dall'Amministrazione proprietaria.

Tuttavia le riparazioni di lieve entità occorrenti perchè il veicolo possa essere mantenuto in circolazione ed utilizzato, devono essere eseguite dall'Amministrazione sulle cui linee si sono prodotte o sono state constatate.

I materiali da utilizzarsi per le riparazioni sono quelli messi a disposizione dell'Amministrazione proprietaria (lampadine elettriche ad incandescenza, valvole di sicurezza, cinghie di trasmissione per dinamo).

Nulla è dovuto per le spese di mano d'opera incontrate per le riparazioni di cui trattasi.

5. — L'Amministrazione che utilizza veicoli di altre Amministrazioni ha l'obbligo di fare impiego economico dell'illuminazione.

6. — Quando l'illuminazione viene a mancare in tutto un veicolo estero, questo si deve lasciare continuare il viaggio se per breve percorso. Se non è possibile di riparare il guasto, il veicolo può essere messo fuori servizio nella prossima stazione importante di fermata.

Se non viene riutilizzato, dovrà applicarsi al veicolo l'etichetta mod. TV. - 67-*a* (§ 23).

Tali prescrizioni sono applicabili tanto per il ritiro dalla circolazione durante il viaggio, quanto per il rifiuto al transito in Italia del veicolo la cui illuminazione non funziona e non può essere riparata.

Quando l'illuminazione viene a mancare solo parzialmente, il veicolo estero dovrà invece continuare il viaggio fino alla stazione di destinazione e,

---

(1) E' vietata l'introduzione in Italia dei veicoli esteri illuminati a gas di qualsiasi sistema. (D. M. 27 luglio 1925 n. 167). Non è ammesso nemmeno l'impiego di olii volatili.

se possibile, dovrà essere riutilizzato al ritorno fino alla sua stazione di residenza.

Se la riparazione non può farsi sul luogo della constatazione del guasto, dovrà applicarsi al veicolo l'etichetta mod. TV-69 (§ 23).

7. — Ogni veicolo F. S. intercomunicante — in uscita dall'Italia — deve essere fornito, dalla stazione di confine all'uopo incaricata, di una cassetta contenente una scorta di lampadine elettriche ad incandescenza, di valvole fusibili per le derivazioni e di filo fusibile di ottone per le valvole delle batterie degli accumulatori elettrici.

La cassetta, con la scorta dei citati accessori, deve essere collocata nell'armadietto del veicolo F. S. nel viaggio di andata e tolta nel viaggio di ritorno. L'armadietto è munito di serratura manovrabile con la chiave quadra.

La ripartizione di tali cassette alle stazioni di confine deve adeguarsi periodicamente — per quanto possibile — al quantitativo dei veicoli F. S. in circolazione sul territorio estero (§§ 2, 3, 7 e 10); a tale compito devono provvedere le Sezioni Movimento delle rispettive circoscrizioni prima di ogni cambiamento d'orario.

8. — Nelle stazioni di confine deve essere inoltre costituita una scorta adeguata di lampadine elettriche ad incandescenza, di valvole fusibili per le derivazioni e di filo fusibile di ottone per le valvole delle batterie degli accumulatori elettrici, e ciò per reintegrare, in caso di bisogno, i materiali eventualmente prelevati dalle citate cassette e messi in opera nei veicoli F S. sul territorio estero.

La scorta deve rinnovarsi in tempo utile a cura dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento, dietro richiesta della stazione di confine interessata, pel tramite della rispettiva Sezione Movimento.

b) *ILLUMINAZIONE SUSSIDIARIA.*

9. — Non è necessario che i veicoli siano muniti di apparecchi per l'illuminazione sussidiaria, a meno che l'Amministrazione che utilizza il veicolo lo richieda. In questo caso l'Amministrazione proprietaria deve dotare i suoi veicoli di tali apparecchi pronti per l'uso.

10. — Quando l'illuminazione elettrica viene a mancare in tutto un veicolo estero, o viene a mancare solo parzialmente (punto 6), si devono utilizzare gli apparecchi per l'illuminazione sussidiaria eventualmente esistenti di scorta nel veicolo.

Nel caso che il veicolo estero non fosse dotato di tali apparecchi per l'illuminazione sussidiaria, si deve far uso dei nostri fanaletti con lumino di paraffina, seguendo, per il loro impiego, le norme vigenti in materia per l'illuminazione sussidiaria dei veicoli F. S. in servizio sulla nostra Rete.

11. — Ogni veicolo F. S. in uscita dall'Italia deve essere fornito, dalla stazione di confine, del quantitativo necessario di fanaletti, muniti di lumino. I fanaletti devono avere i vetri puliti ed i lumini nuovi.

I predetti materiali devono essere riposti nell'armadietto (punto 7, comma 2) del veicolo F. S. nel viaggio di andata e tolti nel viaggio di ritorno.

c) *MANCANZE AI TRANSITI DI CONFINE.*

12. — La stazione di confine, incaricata della fornitura o del ritiro delle cassette e dei fanaletti, deve segnalare subito le eventuali mancanze di tali materiali constatate al ritorno dei veicoli F. S. dall'estero (§§ 23 e 24):

— al locale Rappresentante della Ferrovia a contatto;

— al personale di verifica per le conseguenti pratiche di ricupero o di addebito all'Amministrazione ferroviaria estera responsabile;

— alla propria Sezione Movimento.

13. — La stazione di confine che riceve eccezionalmente dall'estero un veicolo F. S. uscito dall'Italia per un altro transito di confine, ha pure l'obbligo di ritirare la cassetta ed i fanaletti eventualmente esistenti nell'armadietto, per inviarli al transito cui appartengono, come detto al seguente punto 14. In caso di mancanze deve invece prenderne nota, facendo le dovute riserve al Rappresentante della Ferrovia a contatto.

14. — La stazione di confine che, dagli accertamenti eseguiti in base al § 10, punto 5, venisse a conoscenza che un veicolo F. S. regolarmente uscito dall'Italia è rientrato per un altro transito di confine, deve subito chiedere a quest'ultimo la restituzione dei materiali ritirati, e qualora fossero state constatate delle mancanze, darà gli stessi avvisi di cui al punto 12, aggiungendo che il veicolo è rientrato in Italia da un altro transito.

§ 22. — REVISIONE.

1. — Il periodo di revisione dei veicoli è stabilito dal R. I. C. come segue:

— mesi 6 — per i veicoli circolanti con treni la cui velocità massima supera 100 km/ora;

— mesi 12 — per i veicoli circolanti con treni la cui velocità massima supera 80 ma non 100 km/ora;

— mesi 18 — per i veicoli circolanti con treni la cui velocità massima non supera 80 km/ora.

2. — L'apparecchiatura del freno deve essere revisionata ogni sei mesi al massimo.

3. — Sia per i veicoli F. S. adibiti ai servizi internazionali, sia per i veicoli èsteri che vengono in Italia, il periodo di revisione è stabilito indistintamente in *mesi sei*. Non saranno, pertanto, ammessi al transito i veicoli la cui ultima revisione risalga a più di 6 mesi, salvo qualche eccezione che venisse stabilita caso per caso.

§ 23. — AMMANCHI, DANNEGGIAMENTI ED AVARIE AI VEICOLI. RITIRO DEI VEICOLI DALLA CIRCOLAZIONE.

1. — L'amministrazione utilizzante risponde, di massima, degli oggetti di corredo dei veicoli di altre ferrovie, quando gli oggetti sono elencati in una distinta applicata nell'interno di essi. Risponde pure degli organi del freno continuo, dell'illuminazione e del riscaldamento, nonchè dei guasti all'arredamento interno.

2. — Nel giudicare circa il ritiro dalla circolazione di veicoli esteri, il personale di verifica dell'interno deve in generale attenersi alle stesse regole che si seguono per i veicoli F. S.

Per quanto riguarda la riparazione delle piccole avarie da eseguirsi prontamente, i riscaldi, le richieste di pezzi di ricambio, la restituzione dei pezzi avariati o tolti d'opera, i veicoli sviati, l'etichettamento e la restituzione alla ferrovia proprietaria dei veicoli esteri gravemente avariati, valgono per le carrozze ed i bagagliai le analoghe disposizioni vigenti per i carri in servizio internazionale. Per le piccole riparazioni da eseguire alle carrozze ed ai bagagliai esteri senza richiesta di pezzi di ricambio, il termine massimo di tempo concesso, in esenzione da indennità di ritardo, è però soltanto di sei mezze giornate lavorative.

3. — Le riparazioni ai veicoli esteri, la restituzione dei veicoli avariati, le richieste di pezzi di ricambio e tutta la corrispondenza relativa deve avere sempre carattere d'urgenza. Ciò deve essere tenuto ben presente, ed in proposito si richiama l'attenzione degli uffici e degli agenti dipendenti.

§ 24. — DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DI VERIFICA DI CONFINE.

1. — Non è possibile riassumere qui, per uso del personale di verifica dei confini, le disposizioni di carattere tecnico del R. I. C. da tenere presenti per giudicare circa l'accettazione ed il rifiuto dei veicoli ai transiti. Si rimanda per questo riguardo al testo del regolamento stesso, ed in particolare ai §§ 5 e 6, come pure alle rubriche *Stato di manutenzione*, *Arredamento* e *Trattamento* dei §§ 13 a 17 e 19 a 33 del R I. C.

2. — Per essere ammessi in Italia, i veicoli esteri devono portare il contrassegno previsto al § 16 del presente Ordine di Servizio; mancando tale contrassegno, i veicoli devono essere rifiutati.

3. — In analogia a quanto è prescritto per i carri, ai transiti di confine non si fanno constatazioni in contraddittorio degli ammanchi di oggetti di corredo e di accessori.

Il nostro personale di verifica deve tuttavia prender nota per proprio conto, segnalandoli al Servizio Materiale e Trazione, dei casi di ammanchi numerosi o frequenti e dei danneggiamenti dovuti evidentemente a vandalismo, che avesse a rilevare nei veicoli in transito.

4. — Sussiste la responsabilità soltanto nel caso di avarie alla cassa, al telaio od al rodiggio — dovute ad accidenti d'esercizio — tali da rendere impossibile l'utilizzazione del veicolo in servizio.

5. — Alla verifica di confine resta affidata l'applicazione delle etichette mod. TV-59^{b}, TV-59^{c}, TV-67 ai veicoli esteri in uscita.

§ 25. — DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I VEICOLI F. S. SPECIALIZZATI.

1. — Ai servizi internazionali, la cui fornitura del materiale spetta alla nostra Amministrazione, sono assegnati i veicoli a carrelli ed a cassa metallica dei gruppi riportati nell'Appendice III. Detti veicoli, nella quantità necessaria ad assicurare i servizi stessi, comprese le scorte, hanno sulle fiancate l'indicazione della stazione di residenza origine dei servizi.

Per le visite e le riparazioni di una certa importanza, i veicoli devono essere introdotti nelle rispettive Officine di assegnazione.

2. — Il veicolo F. S. che venisse ritornato fuori servizio o dovesse essere ritirato dalla circolazione per guasto, dovrà essere etichettato per la più vicina delle Squadre Rialzo di Torino P. N. — Genova P. P. — Milano C. — Trieste C. — Bolzano — Bologna — Firenze S. M. N. — Roma Termini, se trattasi di avarie riparabili da una Squadra Rialzo o da operai di stazione, ed altrimenti per l'Officina cui il veicolo è assegnato.

3. — Le Squadre Rialzo e le Officine dovranno ritirare e riparare sollecitamente i veicoli dei servizi internazionali, ad esse destinati, anche nei periodi nei quali fosse sospesa l'accettazione dei riparandi.

4. — La revisione di questi veicoli viene fatta secondo i periodi prescritti dall'O. S. 89/1933. Il dettaglio delle operazioni da farsi in tale revisione sono quelle riportate nel libretto "Operazioni da eseguirsi ai veicoli in occasione di revisione".

5. — Il personale di verifica di confine, ogni qualvolta giunga al transito fuori servizio un veicolo F. S. scartato sul percorso estero per guasto all'illuminazione elettrica, ha l'obbligo di avvisarne subito per telegrafo l'Officina di carica accumulatori più prossima, indicando il numero di servizio del veicolo F. S., il treno di proseguimento dal transito e la destinazione, affinchè, prima dell'inoltro del veicolo F. S. alla Squadra Rialzo od alla

Officina cui è assegnato, il personale della predetta Officina di carica accumulatori possa raccogliere dati precisi, secondo le norme vigenti, per stabilire le vere cause che procurarono il mancato o l'irregolare funzionamento della luce sul percorso estero.

§ 26. — RESPONSABILITA'.

1. — Il personale delle stazioni, compreso quello dirigente, deve rendersi esatto conto dell'assoluta necessità che la circolazione e l'uso del materiale estero per viaggiatori, si svolgano sotto la stretta osservanza delle disposizioni contenute nelle presenti Norme, le quali formano parte di accordi con le ferrovie estere, tenendo presente che eventuali irregolarità (indebite soste, disguidi, cattivo impiego, ecc.) daranno luogo all'adozione di misure disciplinari, indipendentemente dagli addebiti per i danni derivati alla nostra Amministrazione.

Per ogni stazione, secondo la sua importanza, le Sezioni Movimento designeranno gli agenti che sono tenuti ad istruire il dipendente personale; ad assicurarsi che esso sia a perfetta conoscenza delle presenti Norme; a vigilare, mediante un'assidua sorveglianza, la regolare applicazione delle norme stesse ed a rispondere quindi anch'essi, al pari degli agenti direttamente responsabili, di qualsiasi infrazione.

2. — Ad assicurare il regolare svolgimento di tale particolare di servizio, cui si connette per l'elevatezza delle penalità stabilite in caso di infrazioni, un grande interesse finanziario, i Funzionari e Revisori dovranno sorvegliare, in occasione delle loro ispezioni e controllerie, che le disposizioni in oggetto siano strettamente applicate, rapportando le eventuali irregolarità alle rispettive Sezioni Movimento, le quali, a loro volta, prenderanno solleciti provvedimenti a carico dei responsabili diretti ed indiretti, riferendone poi mensilmente al Servizio Movimento.

3. — Occorrendo ridurre al minimo possibile le giacenze dei veicoli esteri, a causa di avarie e riparazioni, il personale di verifica e quello operaio sarà tenuto responsabile e sottoposto, oltre ai provvedimenti disciplinari del caso, all'addebito dell'onere che incomberà alla nostra Amministrazione, quando non siano state osservate le presenti Norme, e particolarmente quando:

— venga trasmessa con ritardo la richiesta di pezzi di ricambio mod. TV. 72;

— si ometta di annotare su tale richiesta l'eventuale mancanza di pezzi che occorra sostituire;

— si ometta di fare applicare sull'accompagnatoria originale mod. C. del R. I. C. il timbro della stazione con data, in segno di ricevimento;

— non vengano restituiti tutti i pezzi tolti d'opera ad un veicolo estero;

— si ritardi la riparazione di un veicolo estero;

— nelle riparazioni eseguite coi mezzi a disposizione, vengano superate le sei mezze giornate lavorative ammesse come massimo per l'immobilizzazione di un veicolo fuori servizio.

In quanto non siano modificate dalle presenti Norme, valgono anche per i veicoli dei servizi diretti internazionali le disposizioni concernenti in generale i veicoli F. S.

APPENDICE I ALL'O. S. n. 116 - 1938-XVI.

Elenco delle Amministrazioni dell'Unione delle carrozze e dei bagagliai (R.I.C.)

(Vedasi § 10, punto 3)

Stati Amministrazioni	Indirizzi per l'invio degli avvisi telegrafici concernenti veicoli scartati
BELGIO Società Nazionale delle ferrovie belghe	**a)** Rad . . (stazione terminale) **b)** Capo Stazione della frontiera belga . **c)** Coursvoiture . . . *Bruxelles*
BULGARIA Ferrovie dello Stato bulgaro	Direction chemins de fer . . *Sofia*
CECOSLOVACCHIA Ferrovie cecoslovacche dello Stato	Ministère chemins de fer . . *Praha*
DANIMARCA Ferrovie danesi dello Stato	D. S. B. . . . . . *Kopenhagen*
FRANCIA Società Nazionale delle Ferrovie Francesi	**a)** Sonafer Mov. . . . . *Paris* **b)** Divisione del Movimento della regione di cui il veicolo porta la marca di proprietà, e cioè: 1. Division Mouvement Est *Paris* 2. Division Mouvement Nord *Paris* 3. Division Mouvement Ouest *Paris* 4. Division Mouvement Sud-Ouest . . . . *Paris* 5. Division Mouvement Sud-Est . . . . *Paris*
GERMANIA Ferrovie Germaniche del Reich	**a)** RBD . . . . (Direzione ferroviaria di cui il veicolo porta la marca di proprietà) **b)** Capo stazione . . . . . (località terminale del servizio)
Società Ferroviaria Eutin-Lubecca	D. E. L. . . . . *Lübeck*
GRECIA Ferrovie dello Stato ellenico	Cheferetat . . . . *Athènes*
Compagnia ferroviaria Franco-Ellenica	Francofer . . . . *Alexandrople*

Stati Amministrazioni	Indirizzi per l'invio degli avvisi telegrafici concernenti veicoli scartati
ITALIA	
Ferrovie italiane dello Stato	*a)* Capo stazione . . . . (della località terminale del servizio) *b)* Ferrotabile . . . . . *Firenze* *c)* Fermovimento . . . . *Roma* *d)* Ferlavori . . . . . . *Roma*
JUGOSLAVIA	
Ferrovie dello Stato Jugoslavo	Gendir J. D. Z. . . . *Beograd*
LETTONIA	
Ferrovie lettoni dello Stato	E. . . . . *Riga*
LITUANIA	
Ferrovie lituane dello Stato	Lietgel . . . . *Kaunas*
NORVEGIA	
Ferrovie norvegesi dello Stato	Distriktschefen i Oslo distrikt *Oslo*
OLANDA	
Ferrovie olandesi S. A.	Treindienst . . . . . *Utrecht*
POLONIA	
Ferrovie polacche dello Stato	*a)* C. B. O. W. . . . *Warszawa* *b)* D. O. K. P. . . . (Direzione indicata sulla cassa del veicolo)
RUMENIA	
Ferrovie rumene dello Stato	Decompt vagoane C.F.R. *Bucuresti*
SVEZIA	
Ferrovie svedesi dello Stato	Staatsbahn Pbr . . . *Stockholm*
Ferrovie di Bergslagernas	Bergslagernas Järnvägar *Göteborg*
Ferrovie di Dalslands	Dalslands Järnväg . . . . *Ed*
SVIZZERA	
Strade ferrate federali svizzere	Capo principale Esercizio S. F. F. *Berna*
Ferrovia delle Alpi bernesi, Berna-Lötschberg-Sempione	Capo Esercizio B. L. S. . . *Berna*
TURCHIA	
Ferrovie dello Stato turco	Chemins de fer de l'Etat turc IXe Exploitation-Lignes d'Europe *Istanbul*
UNGHERIA	
Ferrovie reali dello Stato Ungherese	MAV. Dion. Wgd. . . . *Budapest*
Ferrovia Szeged-Csanad S. A.	Sz. Cs. V. Dion. . . *Budapest*

APPENDICE II ALL'O. S. n. 116 - 1938-XVI.

Sigle, a seguito del contrassegno R. I. C., indicanti le Amministrazioni della Unione.

(Vedasi § 16)

Stati	Amministrazioni	Sigle
Belgio	Società Nazionale delle Ferrovie Belghe	B
Bulgaria	Ferrovie dello Stato	BG
Cecoslovacchia	Tutte le Amministrazioni	CS
Danimarca	Ferrovie dello Stato	DK
Francia	Tutte le linee Regione Est " Nord " Ouest " Sud-Ouest " Sud-Est	F F 1 F 2 F 3 F 4 F 5
Germania	Tutte le Amministrazioni	DR
Grecia	Tutte le Amministrazioni	GR
Italia	Tutte le Amministrazioni	It
Jugoslavia	Ferrovie dello Stato	J
Lettonia	Ferrovie dello Stato	LD
Lituania	Ferrovie dello Stato	LG
Norvegia	Ferrovie dello Stato	N
Olanda	Tutte le Amministrazioni	NS
Polonia	Ferrovie dello Stato	PL
Rumenia	Ferrovie dello Stato	R
Svezia	Ferrovie dello Stato	S
Svizzera	Tutte le Amministrazioni	CH
Turchia	Ferrovie dello Stato	TC
Ungheria	Ferrovie dello Stato	H

APPENDICE III ALL'O. S. n. 116 - 1938-XVI.

Veicoli F. S. specializzati per i servizi diretti internazionali.

(Vedansi §§ 15 e 25)

Cz	ABz	ABCz	Dz
30000 - 30059	50100 - 50159	61000 - 61029	80000 80019
30060 - 30079 (1)	50500 - 50599 (1)		
31500 - 31769	50600 - 50649		
32200 - 32279	51000 - 51089		
	52000 - 52059		

Contrassegno che sarà man mano applicato a tali veicoli:

RIC	F	CH	DR	J	H	S
	B	NS	CS	PL	R	BG

(1) Le carrozze Cz 30060-30079 e ABz 50500-50599 non devono essere utilizzate per servizi internazionali interessanti i transiti di Brennero, San Candido e Tarvisio.

Comunicato:

Concorso per Vice Direttore dei trasporti di Bagdad.

Lo Stato dell'Iraq ha bandito un concorso per l'assunzione di un vice direttore del "Servizio trasporti di passeggeri di Bagdad".

Gli interessati potranno rivolgere le richieste di chiarimenti al nostro Ministero degli Affari Esteri, avvertendo che il termine utile per la presentazione delle domande scade il 15 ottobre 1938-XVI.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 117.

Cambiamento di nome della fermata di Piedimonte-S. Germano.

La fermata di Piedimonte S. Germano, posta sulla linea Roma-Cassino, ha assunto la nuova denominazione di PIEDIMONTE-VILLA S. LUCIA.

Di conseguenza, nel "Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete di Stato" (Edizione gennaio 1938-XVI) (parti I, II, III e IV), nella Prefazione generale all'Orario Generale di Servizio (Edizione febbraio 1936-XIV), nei pronturi manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome della stazione suddetta, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta alle stazioni ed alle Agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di ottobre 1938 dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Piedimonte-Villa S. Lucia".

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo suddetto.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio n. 118.

Cambiamento di nome della Stazione di Elmas.

La stazione di Elmas della linea Cagliari-Terranova Pausania, ha assunta la nuova denominazione di Cagliari-Elmas.

Di conseguenza, nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete di Stato (Edizione gennaio 1938-XVI si dovrà:

— nella parte 1ª, a pag. 18, fra i nomi di Cagliari e Cagliari Marittima, inserire Cagliari-Elmas con le indicazioni esistenti attualmente a pag. 31 in corrispondenza al nome di Elmas, che dovrà essere depennato con le indicazioni stesse;

— nella parte IIª, a pag. 104, tabella polimetrica 146, modificare il nome di Elmas in "Cagliari-Elmas";

— nelle parti IIIª e IVª inserire, nella sede opportuna, il nome di Cagliari-Elmas con le indicazioni risultanti di contro al nome di Elmas che dovrà essere poi depennato insieme con le relative indicazioni.

— nella parte Iª della Prefazione Generale dell'Orario Generale di Servizio, edizione 1936-XVI, a pag. 12, inserire il nome di *Cagliari-Elmas,* fra

Cagliari e Cagliari Marittima, con le indicazioni esistenti attualmente, a pagina 14, in corrispondenza al nome di Elmas, che dovrà essere depennato con le indicazioni stesse.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso negli uffici di Controllo e nelle Stazioni si dovrà modificare nell'indice alfabetico e nell'interno, il nome di Elmas in Cagliari-Elmas.

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Elmas, questo dovrà essere modificato in "Cagliari-Elmas".

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di ottobre dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di Cagliari-Elmas.

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio n. 119.

Apertura all'esercizio della fermata di Monte Sara sulla linea Castelvetrano – Porto Empedocle.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto N. 627 del 30 agosto 1938-XVI, dal giorno 1° ottobre 1938-XVI sarà aperta all'esercizio la fermata di «Monte Sara» in corrispondenza alla C. C. Km. 88 + 312 della linea Castelvetrano-Porto Empedocle, fra le stazioni di Magazzolo e Cattolica Eraclea, dalle quali dista rispettivamente Km. 10 + 598 e Km. 2 + 446. Detta fermata, non presenziata, sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà con le modalità e le norme indicate nell'Ordine di Servizio N. 105/1932-X e nel punto C dell' O. S 158/1935-XIII.

La fermata stessa dipenderà dal 2° Riparto Movimento di Castelvetrano e dal 1° Riparto Commerciale e del Traffico di Palermo.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare conformemente all'allegato al presente Ordine di servizio, il «Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato» e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5 7, 9, 12 *e* 13.

PARTE I

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (edizione Gennaio 1938-XVI)

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc. — Zone	tavole polimetriche	LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	Servizi — Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Impianti fissi — Piani caricatori di testa	di fianco	Grue fisse — Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte — Portata massima in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Monte Sara ● (23) . .	—	138	Castelvetrano-Porto Empedocle	Palermo	Agrigento	V (4)	B (4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Segue: ALLEGATO ALL. O. S. n. 119 - 1938-XVI

PARTE II

Tavola polimetrica N. 138.

Castelvetrano	Km. 89	Megazzolo	Km. 11
Latomie	» 82	Monte Sara	» —
Selinunte	» 76	Cattolica Eraclea	» 3
Porto Palo	67	Montallegro	» 9
Menfi	» 61	Ciculiana Marina	» 18
Capo S. Marco	» 47	Siculiana	» 21
Sciacca	» 40	Realmonte	» 27
Bellapietra	» 29	Punta Piccola	» 31
Verdura	» 27	Porto Empedocle Cannelle	» 34
Ribera	» 18	Porto Empedocle	» 35

Nella «Prefazione Generale» all'Orario Generale di Servizio (Edizione febbraio 1936-XIV, Parte I, alla pagina 17 nella sede opportuna inserire:

«Monte Sara LB/P/157».

Ordine di servizio n. 120.

Estensione di servizio nella fermata di Olivetta S. Michele.

Dal giorno 1° ottobre 1938-XVI il servizio merci a G. V. e P. V. nella fermata di OLIVETTA S. MICHELE, della linea Cuneo-Ventimiglia, viene esteso ai trasporti in piccole partite di peso fino a kg. 1000 composti di colli non superanti il peso di kg. 100 ciascuno.

In conseguenza di quanto sopra, a pag. 54 della Parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" (ediz. Gennaio 1938-XVI) di contro al nome di OLIVETTA S. MICHELE nelle colonne 9 e 10 si dovranno sostituire le indicazioni G (8) e P. (8) rispettivamente con quelle G. (9) e P. (9).

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio n. 121.

Affitto di armadietti alla Stazione di Ulzio Claviere Sestriere per il deposito di sci e dei relativi accessori.

Con il giorno 1° novembre 1938-XVII verrà nuovamente attivato nella stazione di Ulzio Claviere Sestriere, in via tuttora di esperimento, il servizio di affitto di armadietti per il deposito di sci e dei relativi accessori.

Il servizio in parola avrà termine con il giorno 31 marzo 1939-XVII.

Gli armadietti potranno essere tenuti in affitto per la durata di un mese o per l'intera stagione sciatoria (1° Novembre 1938-31 marzo 1939) ed i prezzi delle relative tessere mod. Ci 266 quater saranno i seguenti:

— Affitto mensile:
- Per un armadietto ad 1 posto . . . . L. 3
- Per un armadietto a 2 posti. . . . . » 5
- Per un armadietto a 3 posti . . . . » 7

— Affitto per l'intera stagione sciatoria:
- Per un armadietto ad 1 posto . . . . L. 10
- Per un armadietto a 2 posti . . . . » 15
- Per un armadietto a 3 posti . . . . » 20

Per i tre tipi di armadietti le tessere mensili avranno la serie ed il colore rispettivamente: A 1 (colore giallo) — B 2 (colore ceruleo) — C 3 (colore rosa) e quelle stagionali la serie rispettivamente — A, B, C, — ed il coloro uguale a quello delle tessere mensili

L'affitto mensile si intende per mese solare e perciò in qualsiasi giorno del mese la tessera sia stata acquistata essa avrà il prezzo di cui sopra e la validità fino alla fine del mese stesso.

Qualora per gli affitti mensili gli oggetti depositati negli armadietti non venissero ritirati entro l'ultimo giorno del mese, per i giorni successivi verranno applicati agli oggetti stessi i seguenti diritti per ogni armadietto e per ogni giorno, con un massimo, per ciascun mese solare di giacenza, corrispondente all'ammontare dell'affitto mensile stabilito per ciascun tipo di armadietto:

L. 0,30 per un armadietto ad un posto
» 0,50 per un armadietto a due posti
» 0,70 per un armadietto a tre posti

Qualora per gli affitti mensili il ritiro degli oggetti dagli armadi non avvenisse neppure entro il 31 marzo 1939 — data in cui il servizio di cui trattasi ha termine — i diritti da applicarsi per ciascuno dei giorni successivi saranno i seguenti:

L. 0,50 per un armadietto ad un posto
» 0,90 per un armadietto a due posti
» 1,20 per un armadietto a tre posti

Gli stessi diritti si applicheranno agli oggetti non ritirati entro la anzidetta data del 21 marzo 1939, per gli affitti stagionali.

Trascorsi tre mesi dalla data del 31 marzo 1939, gli oggetti non ritirati verranno considerati abbandonati a tutti gli effetti.

Rimangono in vigore tutte le altre norme contenute nell'O.S. 157-1937 in quanto non siano in contrasto con quelle contenute nel presente O. S.

Gli Uffici Compartimentali interessati provvederanno a rendere nota al pubblico l'attivazione del servizio di cui trattasi.

Ordine di servizio n. 122.

Servizio doganale — Sezione doganale di Riva del Garda.

Su conforme deliberazione del competente Ministero delle Finanze, la Sezione doganale istituita a Riva del Garda per il compimento delle operazioni doganali relative ai bagagli dei viaggiatori da e per l'estero e per quelli di esportazione semplice, funzionerà ogni anno dal mese di marzo al mese di ottobre.

Si dispone pertanto che alle righe 6ª e 7ª, primo comma, *dell'Ordine di Servizio* N. 74, pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" N. 24 del 16 giugno c. a., le parole " dal 15 marzo al 30 settembre di ogni anno " siano sostituite con quelle seguenti: " dal mese di marzo al mese di ottobre di ogni anno ".

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6 8, 9 e 15.

Errata - Corrige

Boll. Uff. n. 35/1938-XVI, O. S. 106:

— Alla pagina 270, 15ª riga: le parole "*aniali addomesticati*" devono essere sostituite dalle altre "*animali addomesticati*";

— Alla pagina 276, 15ª riga: le parole "*dell'arrivo del carro*" devono essere sostituite dalle altre "*dell'avaria del carro*";

— Alla pagina 277, 34ª riga: le parole "*lascia gli accordi*" devono essere sostituite dalle altre "*lascia agli accordi*";

— Alla pagina 277, 37ª riga: le parole "*del* 3° *al* 6°" devono essere sostituite dalle altre "*dal* 3° *al* 6°";

— Alla pagina 279, 32ª riga: le parole "*delle scorte*" devono essere sostituite dalle altre "*dalle scorte*".

Uguali correzioni devono essere fatte nell'estratto del predetto O. S. alle pagine 2 (26ª riga), 8 (36ª riga), 10 (6ª e 9ª riga), 12 (9ª riga).

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13 *e* 15.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 123.

Utilizzazione dei carri a sagoma inglese.

Per l'uso dei carri a sagoma inglese (Ordini di Servizio n. 3/1938 e n. 59/1938), sono state accordate le seguenti facilitazioni:

a) Riduzione del 50 % sul diritto speciale fisso per i trasporti di:

— castagne per la campagna 1938-1939;

— formaggio per il periodo dal 1° ottobre 1938 al 31 maggio 1939;

b) Diritto speciale fisso di L. 140 per carro, anzichè di L. 170, per i trasporti di pesce secco affumicato, eseguiti, durante la presente campagna, dall'Inghilterra all'Italia.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 30, 32, 36 *e* 37.

Circolare n. 24.

Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro di proprietà privata.

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro Mv. 964500 immatricolato a nome della Ditta Margilio Nicola di Squinzano.

Detto carro dovrà essere cancellato a pagina 681 dell'Elenco dei carri privati inseritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930).

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Circolare n. 25.

Trasporto in servizio di materiale di propaganda turistica.

A sostituzione di quanto venne pubblicato in merito con la Circolare n. 51 inserita nel B. U. dell'11 novembre 1937-XVI, si comunica che, in seguito all'accordo stipulato tra la nostra Amministrazione e la Société Nationale des Chemins de Fer Français » (S.N.C.F.), le spedizioni di materiale di propaganda turistica (opuscoli, cartelli, fotografie, quadri pannelli, bozzetti, ecc.) nonchè di biglietti ferroviari, tariffe, orari e stampati, ammesse al trasporto in servizio sulle nostre linee, saranno effettuate dalla suddetta S.N.C.T. e dal

« Centre National d'Expansion du Tourisme » (C.N.E.T.) ai seguenti destinatari in Italia e viceversa:

— Agenzia Generale delle Ferrovie Francesi - Milano;
— Uffici delle S.N.C.F. e del C.N.E.T.;
— Uffici Centrali delle Ferrovie dello Stato;
— Fiere ed Esposizioni varie.

Le spedizioni in parola saranno scortate dalla lettera di vettura internazionale a G. V. sulla quale dovrà risultare la dicitura: « Transport en franchise en application de l'accord S.N.C.F. — F. S. du 1^er^ septembre 1938 ».

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 124.

Licenziamento dei treni a mezzo della "paletta di comando".

Allo scopo di rendere più sollecito il licenziamento dei treni, S. E. il Ministro, con Decreto n. 625 del 30 agosto u. s. ha autorizzato ad effettuare, sulle linee Genova-Ventimiglia e Milano-Bologna, l'esperimento di un nuovo sistema di licenziamento dei treni a mezzo della *paletta di comando*, regolato dalle norme appresso indicate.

L'esperimento andrà in vigore dalla data che sarà stabilita con successivo ordine di servizio.

NORME PER IL LICENZIAMENTO DEI TRENI
A MEZZO DELLA PALETTA DI COMANDO

1 - *Descrizione della paletta di comando.*

La paletta di comando consiste in un dischetto del diametro di cm. 18, montato su apposito bastone della lunghezza di cm. 33, avente una faccia dipinta in verde con un disco bianco e l'altra dipinta in grigio.

Al centro della faccia dipinta in verde e bianco può aversi una lampadina elettrica per proiettare luce verde; la lampadina, alimentata da una pila a secco, si accende premendo un tasto situato sulla impugnatura.

2 - *Modalità per il licenziamento dei treni a mezzo della paletta di comando.*

Il dirigente deve avvisare il personale di macchina e di scorta quando, per ragioni di servizio e di circolazione, il treno debba partire in ritardo dalla stazione di origine oppure debba aumentare o ridurre la sosta d'orario nelle stazioni intermedie.

Nell'imminenza della partenza del treno e nelle stazioni provviste di segnale di partenza dopo che questo sia stato disposto a via libera, il personale di macchina deve affacciarsi dalla parte dalla quale si svolge il servizio e rivolgere la propria attenzione verso il dirigente del movimento.

Il personale di scorta dovrà di propria iniziativa provvedere a tutto quanto è di sua spettanza, perchè il treno sia pronto a partire all'ora prestabilita. In particolare, avvicinandosi l'ora della partenza, dovrà invitare i viaggiatori a prendere posto nel treno. Indi rivolgerà la sua attenzione verso il dirigente per potergli dare il segnale di "pronti" nel modo prescritto dal R. S. appena egli ne faccia richiesta, emettendo un breve fischio col fischietto a trillo.

Il segnale di "pronti" deve essere dato anche dal capo treno.

Il dirigente, avuto il "pronti" da tutti gli agenti di scorta ed accertatosi che nulla si oppone alla partenza del treno, si porterà in posizione opportuna per essere visto distintamente dal personale di macchina ed alzerà verticalmente la paletta col braccio teso, rivolgendo verso la locomotiva la faccia verde del disco e accendendo, se di notte, la lampadina a luce verde.

Quando il dirigente abbia modo di rilevare direttamente, senza possibilità di equivoco, che il personale di scorta ha ultimato le operazioni di sua spettanza e che il treno è pronto a partire, potrà fare a meno di chiedere il "pronti" col fischietto a trillo e darà senz'altro la partenza, alzando la paletta.

Quando vi fossero in partenza da binari attigui più treni e non esistessero segnali fissi di partenza distinti per binario, il dirigente dovrà portarsi presso la locomotiva del treno che intende licenziare, ponendosi in posizione tale da

evitare che il segnale con la paletta possa essere erroneamente interpretato quale ordine di partenza dagli altri treni.

La paletta di comando deve essere normalmente tenuta nell'Ufficio Movimento della stazione e custodita dal Dirigente in modo da evitare che possa essere indebitamente utilizzata.

3 — *Licenziamento dei treni da stazioni disabilitate - fermate assuntorie.*

La *paletta* per il licenziamento dei treni dovrà usarsi soltanto nelle stazioni rette da dirigente di movimento.

Nelle stazioni disabilitate, nell'assuntorie, nelle fermate ed ogni qualvolta la partenza debba essere ordinata dal capo treno, questi vi provvederà dopo eseguiti i necessari accertamenti esponendo dal bagagliaio il segnale verde (bandiera o lanterna), e movendolo, se occorre, due o tre volte verticalmente dall'alto al basso.

Gli agenti che riceveranno il presente ordine di servizio dovranno rilasciare al proprio superiore immediato regolare ricevuta da conservarsi nella pratica personale degli agenti stessi.

Le Sezioni dell'Esercizio dovranno assicurarsi che tutti gli agenti interessati siano in possesso di un esemplare dell'Ordine di Servizio e che abbiano presa piena ed esatta conoscenza delle norme in esso contenute.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 54, 55, 57 *dei Compartimenti di Genova, Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona e Roma.*

Ordine di servizio n. 125.

Estensione del servizio merci a P. V. nella fermata di Moiana.

Dal 15 ottobre 1938-XVI le abilitazioni della Fermata di Moiana, per i trasporti merci a P. V. saranno le seguenti:

— Trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione;

— Trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 500 composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno.

La relativa tassazione sarà eseguita in base alle normali distanze stabilite per la fermata di cui trattasi.

Di conseguenza a pag. 48 della Parte I del "Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato", edizione Gennaio 1938, di contro al nome di Moiana, nella colonna 9, l'indicazione P. (16) dovrà essere modificata in "P. (12".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio n. 126.

Cambiamento di nome della stazione di «S. Maria Maddalena».

La Stazione di S. Maria Maddalena, della linea Padova-Bologna, ha assunto la nuova denominazione di "Occhiobello".

Di conseguenza si dovranno apportare le seguenti modificazioni nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche (Edizione F.lli POZZO, 1° gennaio 1938) e nelle altre pubblicazioni di servizio interessate.

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Parte I: Pagina 54, fra Oblocca-Iusina e Oderzo inserire "Occhiobello"; II (57) PadovaBologna/Bologna/Rovigo/V/B/G (8) /P (12) /-/-/S/-/ -/-/-/-/;

a pagina 71 cancellare il nome di S. Maria Maddalena e le relative indicazioni.

Parte II: Nella tabella 57 modificare il nome di S. Maria Maddalena in "Occhiobello".

Parte III e IV: Inserire fra i nomi di Oblocca-Iusina e Oderzo quello di "Occhiobello" con le indicazioni riferentisi alla stazione di S. Maria Maddalena, cancellando poi il nome di quest'ultima stazione e le relative indicazioni.

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENERALE DI SERVIZIO
(Edizione febbraio 1936-XIV)

Parte I: a pagina 17, fra i nomi di Oblocca-Iusina e Oderzo, inserire "Occhiobello" con le indicazioni esistenti per S. Maria Maddalena (pag. 20), concellando poi il nome di quest'ultima stazione con le relative indicazioni.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche si dovrà:

Nell'indice alfabetico cancellare il nome di S. Maria Maddalena e fra i nomi di Oblocca-Iusina e Oderzo inserire "Occhiobello" con le indicazioni esistenti per S. Maria Maddalena.

Nell'interno dei prontuari stessi modificare il nome di S. Maria Maddalena in "Occhiobello".

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di S. Maria Maddalena, questo dovrà essere modificato in "Occhiobello".

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora però, queste, non ricevessero le nuove scorte entro il mese di ottobre 1938, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "OCCHIOBELLO".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, e 15.

Ordine di servizio n. 127.

Cambiamento di nome della Stazione di Vasto.

La stazione di Vasto, della linea Ancona-Foggia, ha assunto la nuova denominazione di *ISTONIO*.

Di conseguenza si dovranno apportare le seguenti modificazioni nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche "edizione gennaio 1938" e nelle altre pubblicazioni di servizio interessate:

Prontuario delle distanze chilometriche - Parte I a pag. 40, dopo "Ispra" aggiungere *ISTONIO* / IV / 96 / Ancona-Foggia / Ancona / Chieti / V/B/G/P/V/B/S.P./T/F/—/30/S/—; a pag. 87, cancellare il nome di Vasto e relative indicazioni.

Parte II: nella tabella 96 modificare il nome di Vasto in "Istonio".

Parti III e IV: inserire fra i nomi Ispra e Istrana, quello di *Istonio* con le indicazioni riferentisi alla stazione di Vasto, cancellando poi il nome di quest'ultima e le relative indicazioni.

Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio - "edizione febbraio 1936-XIV - Parte 1ª: a pag. 16 fra i nomi di Ispra e Istrana inserire "*ISTONIO*" con le indicazioni esistenti per Vasto, concellando poi il nome di quest'ultima stazione con le relative indicazioni.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche si dovrà: nell'indice alfabetico concellare il nome di Vasto e, fra i nomi di Ispra e Istrana, inserire *ISTONIO* con le indicazioni esistenti per Vasto.

Nell'interno dei prontuari stessi, modificare il nome di Vasto in *Istonio*. In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Vasto, questo dovrà essere medificato in "Istonio".

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di ottobre 1938-XVI dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di *Istonio*.

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo su menzionato.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Circolare n. 26.

Radiazione dal parco veicoli F. S. di quindici carri di proprietà privata.

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli i carri Mv. 913506, 913537, 913541, 913544, 913550, 913556, 913564, 913565, 913568, 913594, 913596, 913597, 913598, 913599 immatricolati a nome della Ditta Robert Metzger e C. di Trieste ed il carro Mv. 992733 immatricolato a nome della Ditta Carlo Genta di Genova.

Detti carri dovranno essere cancellati nell'Elenco dei carri privati inseritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930).

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Comunicato:

Opera di previdenza – Borse di studio a favore di orfani e di figli di agenti e di ex agenti delle Ferrovie dello Stato.

ANNO SCOLASTICO 1938-39

L'Opera di Previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato apre un concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno scolastico 1938-39. Al concorso sono ammessi:

a) *gli orfani di agenti* delle Ferrovie dello Stato *ed i figli di ex agenti* delle Ferrovie stesse (i quali agenti abbiano appartenuto all'Opera e cioè siano cessati dal servizio posteriormente al 1° luglio 1912) *purchè frequentino almeno la seconda classe elementare;*

b) *i figli di agenti* in attività di servizio *purchè frequentino scuole Medie Superiori, o Università, o Istituti Superiori del Regno, comprese le Accademie Militari, o Corsi di perfezionamento dopo la laurea od altri equivalenti.*

Le borse di studio saranno concesse nella misura seguente:

da L. 400 a L. 800 per le scuole elementari;

da L. 700 a L. 1.500 per le scuole medie inferiori, tecniche professionali od altre equivalenti;

da L. 1000 a L. 1800 per le scuole medie superiori o corsi equivalenti;

da L.1500 a L. 4000 per le università od altri istituti di istruzione superiore, comprese le Accademie Militari, le scuole o i corsi di perfezionamento dopo la laurea.

Per il conferimento delle borse di studio si richiede che i concorrenti non abbiano superato, al *1° ottobre 1938*, i seguenti limiti di età col progressivo aumento di un anno per ognuna delle successive classi del rispettivo corso:

10 anni per la 2ª classe elementare;

13 anni per la 1ª classe delle scuole medie inferiori od altre equivalenti;

16 anni per la 1ª classe delle scuole tecniche professionali, delle scuole magistrali per la educazione materna, od altre equivalenti;

17 anni per la 1ª classe delle scuole medie superiori (liceo scientifico, istituto tecnico superiore, istituto magistrale superiore, istituto tecnico commerciale, industriale od altre equivalenti);

18 anni per la 1ª classe del liceo classico.

21 anni per il primo corso universitario o di altro istituto di istruzione superiore, comprese le Accademie Militari.

Per le borse universitarie o degli altri istituti di istruzione superiore, domandate da orfani o da figli di ex agenti che si iscrivono al 1° anno, viene inoltre richiesto che il concorrente abbia conseguito il titolo di studio, occorrente per la regolare iscrizione all'Università, con una votazione non inferiore alla media di 7/10 negli esami complessivi.

Per i figli degli agenti in servizio l'ammissione al concorso è subordinata alle seguenti condizioni:

a) per le scuole medie di 2° grado, che l'ammissione o l'ultima promozione siano state conseguite nella sessione estiva con una media generale non inferiore ad 8/10;

b) per le università ed istituti superiori — ove si tratti di giovani iscritti al 1° anno di corso — che il titolo richiesto per la regolare iscrizione all'università sia stato conseguito nella sessione estiva con una votazione media

non inferiore ad 8/10; e, ove si tratti di giovani iscritti ad anno di corso superiore al primo, che i medesimi abbiano superato, con la stessa media, tutti gli esami prescritti e consigliati per i corsi precedenti;

c) per le scuole o corsi di perfezionamento, che nell'esame di laurea abbiano riportato una votazione non inferiore ad 8/10.

Le domande per concorrere all'assegnazione delle borse di studio debbono essere compilate dal padre del concorrente o da chi eserciti su esso la patria potestà o la tutela.

Dette domande, indirizzate al Comitato Amministratore dell'Opera di Previdenza delle Ferrovie dello Stato, dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 1938 all'Ufficio ferroviario (Servizi, Sezioni o uffici) da cui dipende o dipendeva il padre del concorrente.

Gli studenti universitari che dovessero sostenere esami nella sessione autunnale, *fermo restando l'obbligo di presentare la domanda e gli altri documenti entro il 31 ottobre*, potranno riservarsi di trasmettere, appena possibile, ma non oltre il 5 dicembre, il certificato relativo agli esami da sostenere nella sessione anzidetta ad eccezione dei giovani che hanno frequentato i corsi Allievi Ufficiali Universitari di Complemento della Milizia che potranno presentare tale certificato non appena ultimati gli esami dell'apposita sessione straordinaria.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti in carta libera:

a) atto di nascita del concorrente;

b) stato di famiglia;

c) certificato del Direttore della scuola o dell'istituto, dal quale risulti quale sia l'ultimo titolo di studio conseguito dal concorrente, con espressa menzione dei punti ottenuti in ciascuna materia e con indicazione se egli abbia o no ripetuto la classe.

Per coloro che ottennero la borsa di studio negli anni scolastici precedenti non occorre l'atto di nascita.

Nella domanda dovrà essere indicato oltre il preciso indirizzo della famiglia del concorrente:

a) se questi goda od abbia goduto di altra borsa di studio e quale;

b) la scuola e la classe che il concorrente frequenterà nell'anno scolastico 1938-39;

c) se sia iscritto alle organizzazioni giovanili fasciste.

Le dichiarazioni accertate non vere daranno motivo alla *revoca della borsa di studio.*

Se il concorrente trovasi iscritto ad un corso superiore al primo di una *università o di un istituto superiore*, deve unire un certificato rilasciato dalla Segreteria della scuola con l'indicazione degli esami superati durante gli anni accademici già percorsi, compreso il 1937-38 e del voto conseguito in ciascuna materia.

Il certificato dovrà inoltre essere completato dalla dichiarazione esplicita che il concorrente ha superato *tutti gli esami obbligatori consigliati dalla facoltà agli aspiranti all'assegno sulla cassa Scolastica* sia per l'anno 1937-38 che per quelli precedenti. *In mancanza di tale dichiarazione il certificato non sarà tenuto valido.*

* * *

L'assegnazione delle borse di studio sarà fatta insindacabilmente dal Comitato Amministratore dell'Opera di Previdenza, il quale fisserà l'importo di ogni borsa in relazione alla disponibilità annua e dalle domande giudicate meritevoli di accoglimento, e stabilirà il numero delle borse da concedere per le scuole elementari, per le scuole medie inferiori, per le scuole medie superiori e per le università.

* * *

La concessione delle borse importa l'obbligo di frequentare le lezioni in scuole comunali, governative o pareggiate: eccezionalmente potrà essere consentita la frequenza presso istituti privati che diano completo affidamento di serietà di indirizzo e di perfetta disciplina scolastica. In questo ultimo caso dovranno essere tuttavia sostenuti presso scuole pubbliche gli esami obbligatori.

* * *

Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato in due rate uguali scadenti il 31 gennaio ed il 31 maggio dell'anno scolastico, verso presentazione di certificati comprovanti la regolare frequenza alla scuola.

* * *

Di regola non potrà essere concessa nè rinnovata la borsa di studio al concorrente che non abbia ottenuto, alla fine dell'anno scolastico precedente, la promozione alla classe superiore. Lo stesso dicasi per gli studenti universitari che, al termine dell'anno accademico, non abbiano sostenuto con buon esito tutti gli esami obbligatori consigliati dalla Facoltà.

AVVERTENZE

I documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'ultimo paragrafo dell'art. 3 R. D. L. 7 febbraio 1926 n. 187.

I documenti rilasciati dall'Ufficio di Stato Civile debbono essere legalizzati dalla competente Autorità giudiziaria: quelli scolastici debbono portare il timbro della scuola ed essere autenticati dalle Autorità scolastiche.

L'Opera di Previdenza — che ha sede in Roma presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato - Piazza della Croce Rossa — comunicherà direttamente agli interessati entro il mese di gennaio 1939 l'esito del concorso.

Astenersi pertanto dal rivolgere sollecitazioni.

Il Direttore Generale
VELANI

Circolare N. 27

Prezzo degli impermeabili gommati neri, con cappuccio, per ferrovieri.

Si porta a conoscenza del personale interessato che il prezzo di ogni impermeabile gommato nero con cappuccio, resta fissato in L. 230 (lire duecentotrenta) per tutte le richieste che risulteranno rilasciate alla Società fornitrice dal 1° luglio 1938/XVI al 30 giugno 1939/XVII, inclusi.

Circolare N. 28.

Radiazioni dal parco veicoli F. S. di due carri di proprietà privata.

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli i carri Mv. 949500, 949608 immatricolati a nome della Ditta Salvatore Romano di Napoli.

Detti carri dovranno essere cancellati a pag. 561 dell'Elenco dei carri privati inscritti nel parco veicoli F.S. (Edizione 1930).

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 128.

Circoscrizione dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Napoli.

(*Vedasi O. S. n.* 17 — 1936).

A decorrere dal 15 novembre 1938-XVII le linee di giurisdizione dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalmento di Napoli vengono suddivise in Riparti, con sede e giurisdizione come segue:

Numero	RIPARTI — Denominazione	RIPARTI — Sede	CIRCOSCRIZIONE
1	Napoli Centrale	Napoli	Napoli – Sede Compartimentale ed altri impianti fuori sede ferroviaria; Scali di Napoli; Napoli Centrale (i) – S. Giovanni Barra (e); Napoli – Casoria (i); Casoria (e) – Gricignano (i); Aversa (e) – Villa Literno (e); S. Marcellino – Gricignano (e).
2	Napoli Campi Flegrei	Idem	Napoli P. Garibaldi (i) – Formia (e).
3	Salerno	Idem	Napoli S. Giovanni Barra (i) – Potenza (e); Torre A. C. – Gragnano; Bivio Sicignano (e) – Lagonegro; Scali e diramazioni ai porti delle località comprese nelle suddette linee.
4	Caserta	idem	Gricignano (e) – Benevento (e); Bivio Sperone Nord (e) – Cassino (e); Sparanise – Minturno (e); Cancello – S. Severino – Avellino; Cancello – Torre A. C. (e); Mercato S. Severino – Salerno; Avellino – Rocchetta S. Antonio (e); Bivio Codola – Codola (e).
5	Benevento	Idem	Benevento (i) – Foggia (i); Benevento – Avellino (e); Benevento – Termoli (e); Bivio Bosco Redole – Carpinone; (Da Cervaro a Foggia, solo linee elettriche).

Ordine di servizio n. 129.

Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose. - Condizioni per l'ammissione dei carri da merce in composizione ai treni viaggiatori in servizio internazionale.

In relazione alle modificazioni introdotte col nuovo testo del "Regolamento per il reciproco uso delle carrozze e dei bagagliai in servizio internazionale" (R.I.C.), che è andato in vigore il 1° ottobre 1938-XVI, si è provveduto a ristampare il punto F dell'allegato 7 alle "*Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose*".

In tale punto si determinano le condizioni per l'ammissione dei carri da merce in composizione ai treni viaggiatori, in servizio internazionale, ed il relativo fascicolo verrà distribuito a parte, a cura del Servizio Movimento.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 *e* 15.

Ordine di servizio n. 130.

Istituzione delle fermate impresenziate di "S. Stefano Udinese,, e "Lumignacco,,.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni col Decreto n. 1355 del 14/XI/1933-XII, saranno attivate dal giorno 14 novembre 1938-XVII la fermata di S. Stefano Udinese al Km. 12+402 della linea Udine-Cervignano del Friuli-Grado, situata fra le assuntorie di S. Maria la Longa e Risano e la fermata di Lumignacco al Km. 7+067 della linea stessa fra la stazione di Udine e l'assuntoria di Risano.

Dette fermate, non presenziate, saranno servite soltanto da corse di automotrici e verranno abilitate al solo servizio viaggiatori e bagagli, che si svolgerà secondo le norme contenute nell'O. S. n. 105/1932-X e nel punto C) dell'O. S. n. 158/1935-XIII.

Le fermate in parola dipenderanno dal 2° Riparto Commerciale e del Traffico di Udine e dal 4° Riparto Movimento di Udine.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente Ordine di Servizio, i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 *e* 16.

ALLEGATA all'O. S. n. 130 - 1938-XVI

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENERALE DI SERVIZIO — Parte 1ª (Edizione febbraio 1936-XIV).

— a pag. 16 fra i nomi di Luino e Lungavilla inserire in carattere corsivo "Lumignacco" L.B./T.E. 162; ed a pagina 20 fra i nomi di S. Stefano Quisquina e S. Stino di Livenza, inserire in carattere corsivo S. Stefano Udinese L.B. T e/162.

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per le tassazioni dei trasporti viaggiatori bagagli e merci.

Le stazioni delle linee Portogruaro–Monfalcone, Udine-Palmanova-S. Giorgio di Nogaro e Palmanova-Cervignano del Friuli Grado rileveranno le distanze dal prospetto allegato al presente Ordine di Servizio relativo alla Parte II del Prontuario Generale.

Tutte le altre stazioni formeranno la distanza per Lumignacco aggiungendo Km. 8 a quella indicata per Udine, Km. 11 a quella indicata per Palmanova e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore, formeranno inoltre la distanza per S. Stefano Udinese aggiungendo Km. 13 a quella indicata per Udine, Km. 17 a quella indicata per S. Giorgio di Nogaro, Km. 17 a quella indicata per Cervignano del Friuli Grado e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore. L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base per la formazione delle distanze seguito dal numero corrispondente alla stazione medesima e cioè 173 se Udine, 243 se S. Giorgio di Nogaro, 239 se Cervignano del Friuli Grado.

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione gennaio 1938 XVI)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Numeri delle tabelle polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.	LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	Servizi ai quali sono abilitate le stazioni, le fermate, ecc. — Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Impianti fissi — Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse — Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte — Portata massima in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lumignacco ● . . .	69	Udine - Palmanova - S. Giorgio di Nogaro	Trieste	Udine	V4	B4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Stefano Udinese ● .	»	»	»	»	V4	B4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoreto	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Lumignacco ● . .	III	493	367	363	369	389	346	144	115	219	167	267	220	409	432	760	697	651	673	944	987	998	1361
S. Stefano Udinese●	»	487	362	358	364	383	340	138	109	214	162	261	214	403	426	754	691	645	667	938	981	992	1355
PARTE IV																							
Lumignacco ● . .	III	493 105 273 96. 123	367 182 197. 41	363 57 197	369 253. 179 57. 238	389 89. 96 123	346 273. 96 123	144 92 123	115 123	219 57. 197 266	167 197 41	267 110. 92 123	220 110 123	409 274 12›	432 23 123	760 6. 71 123	680 72. 275 92 123	651 45. 126 123	673 123 123	944 33. 126 123	987 124. 73 71. 123	998 15. 126 123	1339 33. 126 123
S. Stefano Udinese●	»	487 105. 273 96. 123	362 57. 205	358 57. 205 123	364 253. 57 205. 123	383 89. 96 123	340 273. 96 123	138 92 123	109 123	214 57. 205 123	162 57 205	261 110. 92 123	214 110 123	403 274 123	426 23 123	754 6. 71 123	674 72. 275 92 123	645 45. 126 123	667 126 123	938 33. 126 123	981 124. 73 71. 123	992 15. 126 123	1333 33. 126 123

Segue ALLEGATO all'O. S. n. 130 - 1938-XVI

PARTE II

Tavola polimetrica n. 69 (linee Portogruaro - Monfalcone, Udine - Palmanova - S. Giorgio di Nogaro e Palmanova - Cervignano del Friuli Grado).

	Lumignacco — Km.	S. Stefano Udinese — Km.
Portogruaro	55	49
Fossalta di Portogruaro	49	43
Latisana	41	35
Palazzolo dello Stella	34	28
Muzzana	30	24
S. Giorgio di Nogaro	23	17
Torre di Zuino	28 (a)	23 (b)
Cervignano del Friuli Grado	22	17
Scodovacca	24	19
Villa Vicentina	27	22
Pieris Turriaco	31	26
Ronchi dei Legionari Sud	35	30
Monfalcone	39	34
Udine	8	13
Lumignacco ●	—	6
Risano	3	3
S. Stefano Udinese ●	6	—
S. Maria la Longa	8	3
Palmanova	11	6
Bagnaria Arsa ●	14	9
Strassoldo	17	12

Ordine di servizio n. 131.

Apertura all'esercizio della fermata di Sipicciano S. Nicola.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni col Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, dal 28 ottobre v. a. sarà aperta all'esercizio la Fermata di Sipicciano S. Nicola al Km. 7+330 della linea Attigliano-Bomarzo-Viterbo fra la stazione di Sipicciano e la fermata di Tenuta Borghese dalle quali dista, rispettivamente, Km. 1+954 e Km. 4+114. Detta fermata sarà dotata di un marciapiedi della lunghezza di m. 45 circa, di una tettoia per il ricovero del pubblico e di illuminazione elettrica. La medesima non sarà presenziata, sarà servita da corse di automotrici e verrà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà secondo le norme e le modalità contenute nell'O. S. N. 105-1932-X e nel punto *e*) dell'O. S. N. 158-1935-XIII.

La fermata di che trattasi dipenderà dal II Riparto Movimento e dal II Riparto Commerciale e del Traffico con sede in Roma.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente O. S., i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9 *e* 16.

ALLEGATO ALL'O. DI S. n. 131 1938-XVI

Nei pronuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli uffici di controllo si dovrà:

— nell'interno, linea Attigliano-Viterbo, fra i nomi di Sipicciano e Tenuta Borghese, inserire "Sipicciano S. Nicola" e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso: Per prontuari delle stazioni della linea Roma Trastevere-Attigliano B la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente O. di S.; per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza per Sipicciano S. Nicola dovrà essere formata aggiungendo km. 2 a quella indicata per Sipicciano, km. 9 a quella indicata per Grotte S. Stefano e scegliendo poi la più breve; l'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

— All'indice alfabetico inserire, nella sede opportuna, il nome di "Sipicciano S. Nicola" con il numero della pagina e il numero progressivo.

Prefazione Generale all'Orario generale di Servizio — Parte 1ª - (Edizione febbraio 1936-XIV) a pag. 21, fra Sipicciano e Siponto inserire in carattere corsivo:

Sipicciano S. Nicola LB/ R / 113.

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione Gennaio 1938-XVI)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G. V.	Merci P. V.	Veicli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma finale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sipicciano S. Nicola ●	IV	91	Attigliano - Viterbo	Roma	Viterbo	V(1)	B(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																				
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				RUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III Sipicciano-S. Nicola●	IV	441	561	557	552	550	490	464	493	471	495	357	388	283	276	457	105	216	371	410	610	653	827
PARTE IV Sipicciano-S. Nicola●	IV	441 117.67 54	543 23.275 12	539 40.275 12	533 23.275 72.12	531 40.275 12	471 275 12	447 23.275 72.12	476 275.12	438 256 275 8.12	478 110.275 84.275	324 275 72 12	371 275 8 12	283 264.10 12	276 67.54	457 114.160 164.108	105 12	216 164.108	371 114.164 12	393 241.12	592 101.241 135	635 18.241 12	788 241.12

Segue ALLEGATO all'O. S. n. 131 - 1938-XVI

PARTE II.

Tavola polimetrica 91 – *Roma Trastevere-Attigliano B* (*Via Viterbo*)

		km.
Roma-Trastevere	»	119 / 116**
Roma S. Pietro	»	116
Roma Monte Mario	»	109
Ottavia	»	107
La Storta Formello	»	101
Cesano di Roma	»	92
Anguillara	»	89
Crocicchie	»	84
Vigna di Valle	»	81
Bracciano	»	76
Manziana C. M.	»	71
Oriolo	»	66
Bassano di Sutri	»	61
Capranica Sutri	»	57
Vico Matrino	km.	52
Vetralla	»	47
Tre Croci	»	44
S. Martino al Cimino	»	37
Viterbo P. Romana	»	34
Viterbo P. Fiorentina	»	32
Cassia	»	25
Montefiascone	»	20
Celleno	»	14
Grotte S. Stefano	»	9
Tenuta Borghese	»	5
Sipicciano S. Nicola	»	—
Sipicciano	»	2
Attigliano Bomarzo	»	8

Ordine di servizio n. 132.

Cambiamento di nome della fermata di Miradolo.

La fermata di Miradolo della linea Pavia-Cremona-Brescia ha assunto la nuova denominazione di "MIRADOLO TERME".

Di conseguenza, si dovrà apportare conforme modificazione in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali risulta indicato il nome di Miradolo.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà alla sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed alle agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di ottobre 1938, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Miradolo Terme".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio n. 133.

Cambiamento di nome della stazione di Biscari.

La stazione di Biscari, della linea Licata-Siracusa, ha assunto la nuova denominazione di "ACATE".

Di conseguenza si dovranno apportare le seguenti modificazioni nel "Prontuario generale delle distanze chilometriche" edizione gennaio 1938 e nelle altre pubblicazioni di servizio interessate.

Prontuario generale delle distanze chilometriche

Inserire nelle sedi opportune delle parti I, II, III e IV, il nome di Acate con le attuali indicazioni esistenti per Biscari.

Cancellare poi questo nome con le relative indicazioni.

Prefazione generale all'orario generale di servizio
(Edizione febbraio 1936-XIV)

Parte I. — A pagina 11, fra i nomi di Abbiategrasso e Acciano, inserire "Acate" con le indicazioni esistenti per Biscari (pagina 12), cancellando poi il nome di quest'ultima stazione e le relative indicazioni.

Prontuario manoscritto delle distanze chilometriche.

Nell'indice alfabetico, cancellare il nome di Biscari e fra i nomi di Abbiategrasso e Acciano inserire "Acate", con le indicazioni esistenti per Biscari.

Nell'interno dei prontuari stessi, modificare il nome di Biscari in "Acate".

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali si trova indicato il nome di Biscari, questo dovrà essere modificato in "Acate".

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostitu-

zione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di A. R., a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed alle Agenzie interessate.

Qualora però queste, non ricevessero le nuove scorte entro il mese di novembre 1938, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Acate".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo suddetto.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, *e* 15.

Circolare n. 29.

Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro di proprietà privata.

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro Mv. 974800 immatricolato a nome della Ditta Francesco Pilara di Napoli.

Detto carro dovrà essere cancellato dall'Elenco dei carri privati inseritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930).

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Il Direttore Generale

VELANI

Ordine di servizio n. 134.

Nuova etichetta mod. TV. 59c per segnalare l'eseguita sostituzione di accoppiamenti mobili del R. V. a veicoli esteri.

Il nuovo "Regolamento per il reciproco uso delle carrozze e dei bagagliai in servizio internazionale (R.I.C.)", in vigore dal 1°-10-1938 e di cui l'Ordine di Servizio 116/1938, stabilisce che quando una ferrovia sostituisce ad un veicolo estero un accoppiamento mobile del R. V. avariato con uno di sua proprietà, deve applicare al veicolo due etichette conformi al facsimile qui allegato, il quale costituisce il modello N.1 del R.I.C. — Le etichette si applicano una su ciascun longherone del veicolo, dalla parte dell'accoppiamento sostituito; una terza etichetta deve essere incollata sull'accoppiamento guasto, ritirato dal veicolo.

Tali etichette saranno in uso anche presso la nostra Amministrazione, ed assumeranno il numero di catalogo TV-59c.

Qualora, pertanto, sulle nostre linee si presentasse la necessità di sostituire ad un veicolo estero un accoppiamento mobile del R. V. con uno di tipo F.S., la località che eseguisce tale sostituzione applicherà al veicolo le ordinarie etichette mod. TV-57 del servizio interno, con l'annotazione "Sostituito un accoppiamento del R.V." e spedirà l'accoppiamento avariato al Dirigente la verifica F.S. del transito di confine da cui il veicolo è entrato, indicando sull'accompagnatoria la marca ed il numero del veicolo stesso.

Ai veicoli esteri in uscita dall'Italia, che sono muniti di accoppiamenti F.S., il transito dovrà applicare le etichette mod. TV-59c togliendo le etichette mod. TV-57 esistenti. L'accoppiamento guasto deve essere munito anch'esso di etichette mod. TV-59c e trattenuto a disposizione del Servizio Materiale e Trazione.

Le etichette mod. TV-59c sono assegnate ai soli transiti di confine.

Descrizione dell'etichetta. — Essa consta di un foglio sul quale è disegnato a scala ridotta un accoppiamento mobile del R.V..

Le etichette sono riunite in fascicoli di trenta fogli eguali. Del numero del veicolo al quale si applicano e della data relativa deve essere presa nota sulla copertina del fascicolo.

Per tutto quanto è oggetto del presente Ordine di Servizio sarà prossimamente pubblicata un'appendice al libretto "Norme sull'uso delle etichette per constatare le avarie e le mancanze ai veicoli e per farli ritirare dalla circolazione" (O. S. 101/1931).

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 36, 37.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 135.

Viaggi dei pensionati dello Stato.

Con il punto N. 1036 del Bollettino Commerciale N. 40/1938 sono state pubblicate le disposizioni che consentono al personale delle Amministrazioni dello Stato collocato a riposo che aveva titolo in attività di servizio alle riduzioni ferroviarie previste dalla Concessione speciale C. e dal Regolamento Trasporti Militari, l'applicazione, durante il periodo di quiescenza, della tariffa differenziale N. 5 per 4 viaggi di corsa semplice per anno solare da effettuarsi dal pensionato e da persone della sua famiglia.

Da tale concessione sono esclusi, s'intende, gli impiegati parastatali (Istituto Previdenza Sociale) i maestri elementari ed i ricevitori postali. Inoltre la pensione per mutilazione avvenuta per causa di guerra o per la Causa Nazionale, non costituisce titolo per l'ammissione al godimento del beneficio se non è accompagnata da altra pensione in conseguenza di servizi prestati nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato.

Le persone di famiglia che possono beneficiare della concessione finchè è in vita il titolare della pensione diretta sono quelle indicate al secondo comma *b*) dell'articolo 2 della concessione C.

In caso di morte del titolare della pensione diretta la concessione è fruibile dalla vedova e dai figli minorenni legittimi e legittimati; per figli minorenni debbono intendersi coloro che sono tali agli effetti di legge indipendentemente da quanto è stabilito dal sopra accennato comma dell'articolo 2 della concessione C.

Il godimento della riduzione di tariffa è subordinato al pagamento di una tassa annua di L. 25.

In relazione alle disposizioni di cui sopra e per la loro uniforme applicaziene, si indicano in appresso le modalità da osservarsi da parte delle biglietterie della rete.

Documenti di riduzione. — Gli scontrini occorrenti per fruire della riduzione sono riuniti in un libretto e portano l'indicazione dell'anno pel quale sono validi. Ogni fascicolo — che viene fornito su richiesta dall'Amministrazione da cui il pensionato dipende — contiene 4 scontrini, ciascuno dei quali vale per un viaggio *di corsa semplice e per una sola persona.*

A tergo della copertina del fascicolo sono indicate le persone che hanno titolo alla riduzione e nell'ultima pagina sono inserite le avvertenze relative al pagamento della tassa di L. 25.

Tassa annua. — Il pagamento della tassa annua di L. 25,— deve essere eseguito presso una qualunque stazione delle F. S. prima di iniziare l'uso degli scontrini.

Per l'esazione di detto importo le stazioni devono emettere un biglietto modulo Ci. 203-ter, rilasciando il tagliando inferiore all'interessato il quale deve ingommarlo nella terza pagina della copertina del fascicolo.

Rilascio biglietti. — Prima di rilasciare i biglietti ridotti in base ai suddetti scontrini, le stazioni debbono accertarsi dell'esistenza sul libretto del citato tagliando Mod. Ci. 203-ter che comprova il dovuto versamento.

In mancanza del tagliando Mod. Ci. 203-ter, le stazioni dovranno assolutamente rifiutare il rilascio di biglietti ridotti.

Lo stesso accertamento dovrà essere eseguito dal personale dei treni durante le operazioni di controlleria.

Irregolarità. — Il viaggiatore munito di biglietto a tariffa ridotta, in base alle presenti facilitazioni, che venisse trovato in viaggio sprovvisto del tagliando Mod. Ci. 203-ter dovrà essere assoggettato alla regolarizzazione di cui al primo capoverso del paragrafo 4, articolo 8 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone".

Contabilizzazione del Mod. Ci. 203-ter. — I Mod. Ci. 203-ter emessi per la riscossione della succitata tassa annua di L. 25.— devono essere contabilizzati al prospetto XXXVII del Mod. Ci. 213 A. sotto la voce "Libretto pensionati dello Stato".

Disposizioni generali. — Per quanto non è particolarmente previsto dal presente O. S., valgono le disposizioni della Concessione C. e del Regolamento Trasporti Militari.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 12 *e* 13.

Ordine di servizio n. 136.

Spostamento della fermata "Divino Amore"

A decorrere dalle ore 0 del giorno 14 novembre 1938-XVII, la fermata "Divino Amore", ora ubicata al Km. 17,184 della direttissima Roma-Napoli, sarà spostata al Km. 16,576, veenndo così a distare Km. 4,381 dalla stazione di Torricola e Km. 7,374 da quella di S. Palomba.

Nella nuova progressiva, la fermata sarà dotata dei seguenti impianti:

— fabbricato viaggiatori ricavato con opportuni adattamenti dalla CC. Km. 16,576;

— cesso isolato;

— due marciapiedi (uno per ciascun binario di corsa) della lunghezza di m. 200;

— sottopassaggio viaggiatori della luce di m. 2;

— illuminazione elettrica;

— telefono selettivo corrispondente con il Dirigente Centrale ed altro telefono selettivo inserito nei circuiti V e V-bis (sottostazioni e caselli).

La fermata predettá conserva le attuali abilitazioni di servizio.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare i protuari delle distanze chilometriche come dall'allegato al presnte O. S.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, *nonchè limitatamente al Compartimento di Roma, a quelli delle classi* 14, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 53 *e* 54.

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE									
		GRUPPO A						*GRUPPO* B			
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza
PARTE III Divino Amore	V	515	635	631	626	624	564	570	599	577	601
PARTE IV Divino Amore	V	518 198.135	638 207.198 135	634 207.198 135	629 200.148 198 135	627 40.207 198.135	567 207.198 135	553 23.275 72.135	582 275.135	544 256 275 8.135	584 110.275 84.275

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE											
		GRUPPO C				*GRUPPO* D				*RUPPO* E			Gruppo F
		Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III Divino Amore	V	463	494	374	350	354	17	189	345	272	471	514	689
PARTE IV Divino Amore	V	430 275.72 135	477 275 8 135	377 198.135	353 198.135	354 42.157 258	17 —	189 135	345 114.135	280 241	471 167.101 260.261	514 18.241	667 241

ALLEGATO all'O. S. n. 136 1938-XVII

Parte II,

Tavola Polimetrica n. 104 Direttissima Roma-Napoli

Nuove distanze da Divino Amore:

	Km.
Roma Termini	17
Torricola	5
Divino Amore	—
Santa Palomba	8
Campo Leone	17
Aprilia	24
Campo di Carne	28
Padiglione	32
Anzio Colonia	38
Anzio	40
Nettuno	43
Cisterna di Littoria	34
Littoria	45
Sezze Romano	54
Priverno Fossanova	69
Monte S. Biagio	87
Fondi Sperlonga	94
Itri	106
Formia	112
Minturno Scauri	122
Sessa Aurunca Roccamonfina	137
Falciano Mondragone	149
Cancello Arnone	157
Villa Literno	164
Giugliano Qualiano	173
Pozzuoli Solfatara	185
Bagnoli Agnano Terme	189
Napoli Campi Flegrei	191
Piazza Leopardi	192
Napoli Mergellina	194
Albanova	170
S. Marcellino Frignano	174
Aversa	179
S. Antimo Atella	182
Frattamaggiore Grumo	184
Casoria Afragola	189
Napoli Centrale	198

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori, bagagli e merci.

Le stazioni della linea Direttissima Roma-Napoli C e diramazioni Villa Literno-Napoli Mergellina e Campo Leone-Nettuno rileveranno la distanza dal prospetto allegato relativo alla Parte II del Prontuario generale.

Tutte le altre stazioni diminuiranno di Km. 1 l'attuale distanza per Divino Amore se questa risulta computata in transito di Roma Termini, la aumenteranno invece di Km. 1 se risulta computata in transito di Aversa o di Napoli Centrale; la lasceranno invariata in tutti gli altri casi.

Ordine di servizio n. 137.

Riapertura all'esercizio della fermata di "Albuzzano,,

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, dal giorno 14 novembre 1938-XVII sarà riaperta all'esercizio la fermata di ALBUZZANO in corrispondenza della casa cantoniera Km 10 + 007 della linea Pavia-Cremona, fra le stazioni di Motta e Belgioioso, dalle quali dista, rispettivamente, m. 3351 e m. 4426.

Detta fermata, presenziata da un Assuntore, sarà gestita con le norme in uso per le case cantoniere e sarà abilitata al servizio viaggiatori e bagagli con le modalità di cui all'art. 31 delle "Norme per il servizio della Gestione Viaggiatori" ed all'art. 24 delle "Norme per il servizio della Gestione Bagagli".

Dipenderà contabilmente dalla stazione di Motta S. Damiano alla quale eseguirà giornalmente il versamento degli introiti.

La fermata si trova nella giurisdizione del IV Riparto Movimento con sede a Voghera e del III Riparto Commerciale e del Traffico con sede a Milano.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente O. S. i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 *e* 16.

Allegato All'O. S. n. 137 1938-XVII

Prefazione generale all'orario generale di Servizio — Parte I.
(Edizione febbraio 1936-XVI).

" Albuzzano LB/M/34/"

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori, bagagli e merci.

Le stazioni della linea Pavia-Cremona-Brescia rileveranno la distanza dal prospetto allegato relativo alla Parte II del Prontuario Generale.

Tutte le altre stazioni formeranno la distanza aggiungendo km. 11 a quella indicata per Pavia, km. 32 a quella indicata per Casalpusterlengo, km. 64 a quella indicata per Cremona e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.
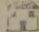
L'istradamento sarà quello stesso che avrà servito di base per la formazione della distanza.

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione Gennaio 1938-XVI)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma finale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Albuzzano	II	47	Pavia-Cremona Brescia	Milano	Pavia	V(19)	B(19)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Albuzzano	II	127	50	46	40	11	50	235	264	164	216	196	243	265	263	723	596	614	636	901	950	961	1318
PARTE IV																							
Alb zzano	II	127	50	46	40	11	50	235	264	164	216	196	243	265	263	723	599	614	636	887	950	961	1282
		105	—	—	—	—	—	96.89	96	89	66	—	23	181.207	148 115	23	198.148 207.200	45.23	23	241.198 207	124.73 23	15.23	241.198 207

ALLEGATO All'O. di S. n. 137 - 1938-XVII

Parte II.

	Km.		Km.
Pavia	11	Malco	42
Pavia Porta Garibaldi	8	Pizzighettone	45
Motta S. Damiano	4	Ponte d'Adda	46
Albuzzano	—	Acquanegra Cremonese	54
Belgioioso	5	Cava Tigozzi	59
Corteleona	10	Cremona	64
S. Cristina e Bissone	12	Olmeneta	75
Miradolo	15	Robecco Pontevico	81
Chignolo Po	19	Verolanuova	87
Camatta	22	Manerbio	93
Orio Litta	23	Bagnolo Mella	101
Ospedaletto Lodigiano	25	S. Zeno Folzano	109
Casalpusterlengo	32	Brescia	115
Codogno	37		

Ordine di servizio n. 138.

Termine di restituzione dei carri immessi nei binari di raccordo e tasse di nolo per i carri ed attrezzi di carico.

In applicazione del R. D. L. 7 settembre 1938-XVI, n. 1528, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 230 del 7 ottobre 1938-XVI:

1° - A partire dal 16 novembre 1938-XVII, le tasse di nolo, di cui all'articolo 32 del vigente "Capitolato per l'impianto e l'esercizio di binari di raccordo con stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati", sono elevate nella seguente misura:

a) per ogni ora di ritardo nella restituzione dei carri, da L. 0,50 (centesimi cinquanta) a L. 0,75 (centesimi settantacinque) durante le prime 48 ore e, dalla quarantonovesima ora (compresa) in poi, a L. 1,— (lire una) per i carri nazionali ed a L. 1,50 (lire una e centesimi cinquanta) per quelli esteri;

b) per ogni periodo indivisibile di ventiquattro ore di ritardo nella restituzione degli attrezzi di carico o muta di stanti, da L. 0,50 (centesimi cinquanta) a L. 0,75 (centesimi settantacinque), e dei copertoni, da L. 1.— (lire una) a L. 1,50 (lire una e centesimi cinquanta) se nazionali e L. 3,50 (lire tre e centesimi cinquanta) se esteri.

2° - Durante il solo periodo di tempo che va dal 15 giugno al 15 di agosto di ciascun anno (campagna ortofrutticola), il termine utile per la restituzione

dei carri refrigeranti, se messi a disposizione nelle ore antimeridiane, cessa alle ore 24 dello stesso giorno e, se messi a disposizione nelle ore pomeridiane, cessa alle ore 12 del giorno successivo.

Per i carri refrigeranti consegnati carichi e restituiti pure carichi, sempre durante lo stesso periodo di tempo, il termine per la restituzione così stabilito è protratto di 12 ore solari.

Trascorso il detto termine, si applicano le tasse di nolo come al punto 4 dell'art. 26 del Capitolato nella misura specificata al punto 1° del presente ordine di servizio.

3° – Nulla è innovato nei riguardi dei carri privati.

Distribuito agli agenti delle categorie 1, 2, 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 139.

Servizio cumulativo con la ferrovia Verona-Caprino-Garda e con le tramvie Verona-Grezzana, Verona-S. Michele Extra, Caldiero-Tregnano e S. Bonifacio-S. Giovanni Ilarione.

Con R. D. 15 luglio 1938 n. 1375, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1938-XVI, è stata riconosciuta sub-concessionaria dell'esercizio della ferrovia Verona-Caprino-Garda e delle linee tramviarie Verona-Grezzana, Verona-S. Michele Extra-S. Bonifacio, Caldiero-Tregnano e S. Bonifacio-S. Giovanni Ilarione, la "S.A.E.R." *Società Anonima Esercizi Riuniti Elettrici Nazionale* con sede in Milano.

In conseguenza di quanto sopra, opportune modificazioni devono essere apportate al "Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose" (edizione 1° dicembre 1933-XII), al "Prontuario dei servizi cumulativi con le ferrovie concesse, tramvie, ecc. - Trasporto dei bagagli e giornali" (edizione 1° febbraio 1938-XVI) e a tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali sono menzionate le ferrovie e le tramvie suddette.

Ordine di servizio n. 140.

Modificazioni alle disposizioni per il servizio con dirigente unico, al Regolamento per la circolazione dei treni ed alle istruzioni di esercizio.

S. E. il Ministro con Decreto n. 626 del 30 agosto u. s. ha approvato le seguenti modificazioni agli articoli 6, 11, 15, 16, 20 e 23 delle Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico, l'aggiunta dell'art. 27 alle Disposizioni stesse, nonchè le seguenti modificazioni all'art. 8 del Regolamento per la circolazione dei treni ed all'art 2 (comma 4) dell'Istruzione per la circolazione dei carrelli (Allegato II al R.C.T. ed Allegato I alle Istruzioni per il servizio del personale di linea).

DISPOSIZIONI PER IL SERVIZIO CON DIRIGENTE UNICO

Art. 6.

Comma 1 e 2 invariati.

Comma 2 bis — L'assuntore, appena si manifesti qualche guasto od anormalità nel funzionamento dei segnali fissi, dovrà informarne il D. U.

Se il segnale guasto può essere messo a via impedita, l'assuntore dovrà metterlo e mantenerlo in questa posizione e regolarsi come prescritto dal Regolamento Segnali per fare avanzare i treni oltre il segnale guasto. Se il segnale guasto è rimasto invece a via libera e non può essere messo a via impedita, l'assuntore dovrà provvedere (art. 66 R. S.) a sostituire il segnale stesso con segnali a mano. Però, se il D. U. ha potuto informare dell'anormalità i treni interessati ed avvertire l'assuntore delle prescrizioni fatte, quest'ultimo potrà limitarsi a mantenere esposto un segnale d'arresto a mano a metri 100 dallo scambio d'ingresso dal lato del segnale guasto, per tutto il tempo ed in tutti i casi in cui avrebbe dovuto tenere a via impedita il segnale stesso.

Comma 3 — Invariato.

Art. 11.

Comma 1 — Invariato.

Comma 1 bis — Analogo benestare occorre per la partenza di un treno dalla stazione di comunicazione fra due sezioni contigue di Dirigente Unico. In tal caso però se la stazione di comunicazione è retta da dirigente locale, il dirigente unico della sezione dalla quale il treno proviene deve trasmettere a questo le eventuali prescrizioni d'incrocio o di precedenza con treni straordinari o supplementari che fossero state praticate al treno, in modo da mettere il dirigente locale in grado di darne conferma al dirigente unico della sezione contigua con la richiesta di benestare alla partenza, come prescritto dal successivo art. 15 comma 4. — Se invece la stazione di comunicazione è retta da assuntore, il dirigente unico della sezione dalla quale il treno proviene deve chiedere in tempo utile il benestare al dirigente unico della sezione contigua, confermandogli gli eventuali incroci e precedenze con treni straordinari o supplementari. Il relativo fonogramma di benestare deve essere trasmesso oltrechè al dirigente unico che lo ha richiesto, anche all'assuntore della stazione di comunicazione in modo da non causare ritardo al treno. Il capotreno prima di partire da detta stazione deve prendere visione del fonogramma di benestare per la partenza del proprio treno ricevuto dall'assuntore e controfirmarlo.

Comma 2 — Il benestare di cui al comma 1 deve essere chiesto in qualsiasi stazione di precedenza normale od anormale per il treno che ha ceduto il passo.

Comma 3 — Invariato.

Art. 15.

Comma 1 — I treni straordinari possono essere effettuati dal dirigente unico senza l'autorizzazione del Capo Riparto Movimento.

L'effettuazione di uno straordinario deve essere *di regola* annunciata a tutte le stazioni dipendenti dal dirigente unico, rette da dirigente locale o da assuntore. Quando speciali condizioni di esercizio lo consigliassero, le Se-

zioni Movimento possono limitare l'estensione dell'annuncio soltanto a determinate stazioni che dovranno essere esplicitamente indicate.

Ai passaggi a livello presenziati ed ai cantieri di lavoro . . . . .

(Omissis)

Comma dal 2 al 7 invariati.

Art. 16. — *(Omissis)* ....dei treni supplementari devono avvenire con le norme stabilite per i treni straordinari. Mancando la conferma di un treno supplementare da parte di qualche stazione retta da assuntore o da dirigente locale il D. U. dovrà attenersi a quanto prescritto dall'art. 16/8 R.C.T. e se la stazione che non ha confermato è stazione d'incrocio oppure da considerarsi tale, dovrà far prescrivere al treno normale di fermarsi sui deviatoi d'entrata della stazione stessa.

Art. 20. — Comma dall'1 al 5 invariati.

Comma 5-bis — Il capotreno, prima di partire dalla stazione di incrocio retta da assuntore, deve controfirmare sul protocollo telefonico il giunto dei treno o dei treni incrocianti trasmesso dall'assuntore al dirigente unico.

Comma dal 6 al 9 invariati.

Art. 23. — Comma dall'1 al 3 — Invariati.

Comma 4 — ......oppure, quando ciò non sia possibile, come supplementare del treno stesso, che le dovrà segnalare. In quest'ultimo caso il capotreno dovrà, a norma dell'art. 16, esporre il segnale d'arresto all'ingresso nelle singole stazioni e per quelle d'incrocio o da considerarsi tali deve prescrivere al macchinista di arrestarsi sugli scambi d'ingresso. Quando non torni possibile provvedere al proseguimento nel modo sopra detto . . . .

Art. 27.

DISABILITAZIONE DELLE STAZIONI E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Comma 1 — Per le stazioni delle linee esercitate a dirigente unico tanto se rette da assuntore quanto se rette da dirigente locale le Sezioni Movimento possono stabilire periodi di disabilitazione e di sospensione del servizio in analogia al R.C.T.

In caso di assoluta necessità la disabilitazione (o la sospensione) potrà essere autorizzata dal Dirigente Unico.

Comma 2 — L'assuntore potrà lasciare il servizio all'inizio di ciascun periodo di sospensione o di disabilitazione soltanto dopo che siano giunti e partiti tutti i treni ordinari e straordinari che egli è tenuto a presenziare e dopo aver chiesto ed ottenuto il benestare del Dirigente Unico (1).

Comma 3 — Alla fine del periodo di sospensione o di disabilitazione l'assuntore dovrà avvisare il dirigente unico della ripresa del servizio (2).

Fino a quando il dirigente unico non abbia ricevuto tale avviso dovrà

(1) Chiedo benestare per inizio (sospensione o disabilitazione) ore . . . . . .
L'Assuntore . . . . Al N. . . . .
Sta bene. Il Dirigente Unico . . . .

(2) Riassumo servizio.

considerare l'assuntoria impresenziata (art. 9) o disabilitata e regolarsi in conseguenza.

Comma 4 — Durante la disabilitazione di una assuntoria non è ammesso effettuare in detta località nè incroci, nè precedenze, nè manovre. La protezione dei treni che vi sostano nei periodi di disabilitazione spetta al personale di scorta.

Nei periodi di disabilitazione l'assuntoria dovrà essere presenziata da un incaricato dell'assuntore, preventivamente riconosciuto idoneo a disimpegnare le seguenti mansioni:

a) eseguire la visita agli scambi ed agli altri meccanismi nei 10 minuti precedenti l'arrivo dei treni, per accertarne l'integrità;

b) denunciare al D.U. l'eventuale mancanza dei segnali di coda di un treno;

c) provvedere alla chiusura ed apertura dei P.L. eventualmente in consegna all'assuntoria;

d) segnalare al D.U. tutte le anormalità che eventualmente si verificassero durante il periodo di disabilitazione.

Durante i periodi di sospensione non occorre il presenziamento da parte dell'agente dell'assuntore, agli effetti della sicurezza dell'esercizio.

Comma 5 — Anche i dirigenti locali prima di lasciare il servizio all'inizio di un periodo di sospensione o di disabilitazione dovranno chiedere ed ottenere il benestare del Dirigente unico ed informarlo della ripresa del servizio con le formule stabilite per gli assuntori. Durante il periodo di disabilitazione le stazioni rette da Dirigente locale dovranno essere presenziate da un agente riconosciuto idoneo a disimpegnare le attribuzioni di cui al precedente comma 4.

Comma 6. — Il Dirigente unico potrà, occorrendo, far trasmettere dal Capotreno, nelle stazioni disabilitate, il giunto del proprio treno.

REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI

Art. 8.

Comma 1 — Soppresso.

Comma 2 — Una stazione che per una qualsiasi ragione rimanga sprovvista di telegrafo e di telefono, deve, in caso di bisogno, valersi di ogni altro più sollecito mezzo di comunicazione con le stazioni attigue e se è stazione sede d'incrocio, quando non possa . . . . . *(Omissis)*.

Comma 3 — Invariato.

Comma 4 — Soppresso.

Comma 5 — Invariato.

ISTRUZIONE PER LA CIRCOLAZIONE DEI CARRELLI

(Allegato 2 al R.C.T. ed Allegato 1 alle Istruzioni per il servizio del personale di linea).

Art. 2.

Comma 4 — Sulle linee non esercitate col blocco, quando i carrelli dovessero percorrere a velocità tratti comprendenti più stazioni, la loro circolazione verrà regolata con le norme prescritte per le locomotive isolate ad orario libero. In tal caso . . . . *(Omissis)*.

Vengono inoltre apportate le seguenti modificazioni all'Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni, all'Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive, alle Istruzioni per l'esercizio con sistemi di blocco Parte I., II. e III. ed all'Istruzione per il servizio dei manovratori.

ISTRUZIONE PER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DI SCORTA AI TRENI

Art. 9. - Comma 4 — In relazione a quanto previsto dal Regolamento per la circolazione dei treni, gli agenti di scorta debbono attenersi agli avvisi verbali loro dati dal capotreno a seguito delle prescrizioni scritte che egli riceve.

Quando notino qualche anormalità od irregolarità che potrebbe compromettere la sicurezza del proprio o di altri treni, debbono arrestare il treno ed informarne il capotreno.

Art. 41. — Soppresso.

Art. 42. - Comma 2 — Se il guasto del blocco si verifica dopo che il treno è partito da una stazione, il relativo avviso viene dato da un guardablocco che consegna un modulo al macchinista ed il personale di scorta resta avvertito del guasto dal fatto che il guardablocco espone il segnale verde dalla cabina e che il macchinista, dopo essersi fermato al segnale di blocco prosegue con questo disposto a via impedita.

Il Capotreno seguiterà a fare attenzione ai segnali . . . .

(Omissis)

ISTRUZIONE PER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DI CONDOTTA DELLE LOCOMOTIVE

Art. 22. - Comma 4-bis. — Non occorre che sia effettuata la fermata anormale che derivi esclusivamente da una indicazione d'incrocio o di precedenza quando l'uno o l'altra venga a mancare. In tal caso la soppressione della fermata è implicita nell'ordine di spostamento o nell'avviso di annullamento (per soppressione di treni) dell'incrocio o della precedenza.

Art. 61. - Comma 1 — Soppresso.

ISTRUZIONE PER L'ESERCIZIO CON SISTEMI DI BLOCCO PARTE I. (Blocco elettromeccanico sistema Cardani)

Art. 4. - Comma 5 — *(Omissis)* ....a sbloccarsi artificialmente spiombando il suo istrumento e mettendo cioè questo in condizioni da non garantire più la sicurezza dell'esercizio.

E' pure di somma importanza che il guardablocco nel portare la maniglia dalla posizione di consenso a quella di bloccato osservi che l'avvisatore A

rimanga rosso. Qualora detto avvisatore passasse all'atto di tale manovra al colore verde, ciò denoterebbe che il circuito di liberazione è guasto e che la liberazione si effettua irregolarmente col portare la maniglia nella posizione di bloccato prima che il treno passi sul pedale di liberazione.

Verificandosi quanto sopra, il guardablocco dovrà astenersi dall'usare ulteriormente l'apparecchio di blocco e dovrà applicare le norme di circolazione previste per il blocco guasto.

Art. 20. — Comma 2 (*omissis*) .... risponde subito col dispaccio *c*), indicando l'ora riportata sul suo mod. M. 125.

Qualora su linea a semplice binario il guardablocco debba far proseguire senza consenso di blocco un treno dopo che dal proprio posto ne è transitato altro in direzione opposta, basta che chieda il consenso telefonico alla stazione verso la quale deve essere inviato il secondo treno, usando la formula:

D) – *Date consenso treno* . . . .

Il Dirigente risponderà con la formula:

E) – *Via libera al treno* . . . .

Comma 3 — Dopo ricevuto il giunto od il consenso telefonico il guardablocco consegnerà al macchinista . . . .

Comma 4 e 5 — Invariati.

Comma 6 — Il dirigente il movimento, appena ricevuto l'avviso telefonico di cui al comma 4 o l'avviso con M. 40 *b* di cui al comma 5, prenderà accordi telegrafici o telefonici con l'altra stazione interessata affinchè fra le due stazioni la circolazione sia regolata col consenso telegrafico ed avutane conferma provvederà ad avvisare di ciò i posti di blocco interessati (3) o con fonogramma od a mezzo di Mod. M. 40, inviato con treno opportuno.

Comma 7 — Invariato.

Comma 8 — e relativo richiamo (1) soppressi.

Comma 9. — I guardablocco, ricevuto l'avviso di cui al precedente comma 6, cesseranno di richiedere il giunto telefonico . . . . . . (*Omissis*).

Comma 10 — Invariato.

Comma 11 — Invariato nel testo, però l'annotazione di cui al richiamo (2) è modificata come segue:

(2) *Blocco non funziona da* . . . . *a* . . . . *Su tale tratta rispettate ugualmente segnali eccetto quello* (*o quelli*) *di blocco del posto* (*o dei posti*) *N.* . . . . . (indicare i numeri). Aggiungendo se la stazione che fa la prescrizione deve licenziare il treno sul tratto dove il blocco non funziona: *Partite da* . . . . *col segnale di partenza a via impedita.*

---

(3) *Circolazione treni fra* . . . . e . . . . *viene regolata col telegrafo.*

Treni avvisati, esponete segnale verde dalla cabina.

Comma 12 . . . .
deve provvedere subito a prendere accordi per istituire il regime del consenso telegrafico. Provvederà inoltre ad avvertire o a far avvertire i singoli treni del mancato fuizionamento del blocco, secondo quanto è indicato al precedente comma 11 ed a chiamare l'operaio addetto alla manutenzione del blocco.

Comma 13 — . . . .
ed avvertirà o farà avvertire a mezzo del telefono, quando vi siano, i posti di blocco intermedi (1). *(Resta invariata la formula attuale).*

Egli però potrà licenziare i treni col consenso di blocco solo dopo . . . . omissis.

Comma 14 — Soppresso.

ISTRUZIONE PER L'ESERCIZIO CON SISTEMI DI BLOCCO PARTE II (BLOCCO ELETTROMECCANICO CON APPARECCHI A SETTORE)

Art. 11.

Comma 1 — . . . .
. . . . (omissis) . . . .
risponde subito col dispaccio (c), indicando l'ora riportata sul suo modulo M. 125 o M. 125 bis.

Qualora su linea a semplice binario il guardablocco debba far proseguire senza consenso di blocco un treno dopo che dal proprio posto ne è transitato altro in direzione opposta, basta che chieda il consenso telefonico alla stazione verso la quale deve essere inviato il secondo treno, usando la formula:

D) — *Date consenso treno* . . . .

Il dirigente risponderà con la formula:

E) — *Via libera al treno* . . . .

Comma 2 — Dopo ricevuto il giunto od il consenso telefonico il guardablocco consegnerà al macchinista . . . .
. . . .

Comma 3 e 4 invariati.

Comma 5 — Il dirigente il movimento, appena ricevuto l'avviso telefonico di cui al comma 2 o l'avviso con Mod. M. 40 *b* di cui al comma 4 prenderà accordi telegrafici o telefonici con l'altra stazione interessata affinchè tra le due stazioni la circolazione sia regolata con il consenso telegrafico ed avutane conferma provvederà ad avvisare di ciò i posti di blocco interessati con fonogramma od a mezzo di Mod. M. 40 inviato con treno opportuno (1).

Il dirigente inoltre provvederà immediatamente ad avvertire del guasto l'operaio addetto alla manutenzione del blocco.

Comma 6 — Soppresso.

---

(1) *Circolazione treni tra . . . . e . . . . viene regolata col telegrafo. Treni avvisati, esponete segnale verde dalla cabina.*

Comma 7 — Ricevuto l'avviso di cui al precedente comma 5, tutti i guardablocco del tratto . . . . (*omissis*) . . . .

Comma 8 — Invariato.

Comma 9 — Invariato nel testo, però l'annotazione di cui al richiamo (1) deve essere modificata come segue:

(1) *Blocco non funziona da* . . . . *a* . . . .
Su tale tratta rispettate ugualmente segnali eccetto quello (o quelli) di blocco del posto (o dei posti) N. . . . . . (indicare i numeri).

Aggiungendo, se la stazione che fa la prescrizione deve licenziare il treno sul tratto dove il blocco non funziona: *Partite da* . . . . *col segnale di partenza a via impedita*.

Comma 10 — . . . .
Il dirigente che per primo si accorge del mancato funzionamento del blocco deve provvedere subito a prendere accordi per istituire nl regime del consenso telegrafico.

Provvederà inoltre ad avvertire od a fare avvertire i singoli treni del mancato funzionamento del blocco . . . .
. . . .

Comma 11 — . . . .
avvertirà o farà avvertire, quando vi siano, i posti di blocco intermedi (1). *(Resta invariata la formula attuale)*.
Egli potrà licenziare i treni col consenso di blocco solo dopo . . . . .
. . . .

Comma 12 — Soppresso.

Comma 13 — Invariato.

ISTRUZIONE PER L'ESERCIZIO CON SISTEMI DI BLOCCO PARTE III (BLOCCO AUTOMATICO)

Art. 3.

Comma 2 — Esporre il richiamo (1) dopo le parole: . . . .
"e fare la prescrizione relativa ai segnali di blocco a via impedita che non dovranno essere rispettati (1)" ed in relazione a detto richiamo riportare la seguente annotazione:

(1) *Blocco non funziona da* . . . . *a* . . . .
Su tale tratta rispettate ugualmente segnali eccetto quello (o quelli) di blocco del posto (o dei posti) N. . . . . (indicare i numeri). Aggiungendo, se la stazione che fa la prescrizione deve licenziare il treno sul tratto dove il blocco non funziona: *Partite da* . . . . . *col segnale di partenza a via impedita.*

ISTRUZIONE SUL SERVIZIO DEI MANOVRATORI

Art. 15.

Comma 3 — . . . . (*omissis*) nonchè da trasmettere al personale di macchina le segnalazioni necessarie.

Quando però la colonna che deve essere spinta dalla locomotiva sia munita di freno continuo funzionante e questo possa essere comandato direttamente da un agente che prenda posto sul predellino alla testa della colonna retrocedente, è ammesso che il movimento si effettui senza l'osservanza delle norme di cui sopra.

In questa caso però l'agente che aziona il freno dalla testa della colonna, deve essere provvisto di mezzi acustici atti a richiamare l'attenzione delle persone che potessero correre pericolo.

Le modificazioni di cui sopra entreranno in vigore dalle ore 0 del 1° gennaio 1939-XVII.

Gli agenti che riceveranno il presente ordine di servizio dovranno rilasciare al proprio superiore immediato conferma scritta da conservarsi nelle pratiche personali degli agenti stessi.

Le Sezioni dell'esercizio si assicureranno che gli agenti interessati abbiano ricevuto un esemplare del presente ordine di servizio ed abbiano presa piena ed esatta cognizione delle disposizioni in esso contenute.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 *e* 58.

Ordine di servizio n. 141.

Attivazione di un nuovo doppio binario fra Milano Lambrate e Bivio Trecca. Soppressione del Bivio Trecca.

Alle ore zero del giorno 14 novembre 1938/XVII verrà attivato un nuovo doppio binario fra la stazione di Milano Lambrate ed il Bivio Trecca.

Il nuovo doppio binario si diramerà dai binari di corsa della linea Milano-Verona nella stazione di Milano Lambrate e si congiungerà con il doppio binario della linea Milano-Bologna alla progressiva Km. 7 + 325 nei pressi dell'attuale Bivio Trecca.

In conseguenza di quanto sopra dalla stessa ora del medesimo giorno verrà soppresso il Bivio Trecca, posto alla progressiva Km. 7 + 170,, fra le stazioni di Milano Lambrate e di Milano Rogoredo, e la linea Milano-Bologna cesserà di avere la sede in comune con la linea Milano-Novi nel tratto Lambrate-Bivio Trecca.

L'innesto del nuovo doppio binario nella stazione di Milano Lambrate avverrà alla progressiva Km. 4 + 672,80 con scambi tg. 0,065 deviati a sinistra verso la linea Milano-Verona; i treni di tale linea dovranno osservare la limitazione di velocità a 70 Km.-ora nel transitare su detti scambi. I due nuovi binari sono situati a sinistra dell'attuale linea Milano-Novi: hanno ciascuno la lunghezza di m. 2652,20 e le stesse caratteristiche altimetriche dei binari di quest'ultima linea.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6 *e* 7, *nonchè limitatamente ai Compartimenti di Milano, Genova, Bologna e Venezia, agli agenti delle classi* 9, 11, 12, 13, 14, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 51, 52, 53 *e* 54.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 142.

Apertura all'esercizio di un nuovo raccordo della linea Livorno-Pisa con la stazione di Pisa Centrale dal lato Firenze – Collesalvetti. — Attivazione del Bivio Mortellini al Km. 86 + 937 della linea Livorno - Pisa (Posto di blocco N. 5). — Soppressione del posto di blocco N. 5 fra la stazione di Tombolo ed il Bivio Tagliaferri

A partire dalle ore 0 del giorno 14 novembre 1938-XVII è stato aperto al pubblico esercizio un nuovo raccordo fra la linea Livorno-Pisa e la stazione di Pisa Centrale per consentire in quest'ultima l'innesto diretto della linea stessa dal lato Firenze-Collesalvetti.

Il nuovo raccordo, tutto a doppio binario, si stacca dalla linea Livorno-Pisa, alla progressiva Km. 86 + 960,60 e si collega nella stazione di Pisa Centrale a tutti gli impianti viaggiatori e merci della detta località.

La lunghezza del raccordo stesso è di ml. 7307,92 misurati dall'asse del F. V. di Pisa Centrale alla punta degli scambi del nuovo bivio.

Le curve inserite nel raccordo hanno un raggio minimo di ml. 719. La pendenza massima è dell'1,6 ‰

Lungo il raccordo non esistono nè case cantoniere, nè passaggi a livello.

Gli scambi del nuovo bivio, che ha assunto la denominazione di Bivio Mortellini, come i segnali di protezione relativi, sono manovrati da una Cabina dotata di un apparato centrale elettrico. La Cabina stessa funziona anche come posto di blocco ed assumerà nella numerazione dei posti intermedi di blocco della linea in parola il n. 5.

Coll'attivazione di questo nuovo posto è stato soppresso il posto intermedio di blocco avente lo stesso numero e prima ubicato fra il bivio Tagliaferri e la stazione di Tombolo, e sono stati rimossi i relativi impianti di segnalamento.

Coll'attivazione del nuovo raccordo sono stati impiantati appositi segnali a protezione del bivio e della stazione.

GIURISDIZIONE

Il nuovo tratto di linea dipenderà per quanto riguarda:

il *Servizio Lavori*, dalla Sezione Lavori di Firenze;
dal Gruppo Reparti Lavori di Pisa;
dall'11° Reparto Lavori di Pisa;
dal 44° Tronco di Sorveglianza, Pisa Centrale;
dall'Ufficio I.E.S. di Firenze;
dal Reparto I.E.S. di Livorno;

il *Sevizio Trazione*, dalla Sezione Materiale e Trazione di Firenze;
dal Reparto Materiale e Trazione di Livorno;
dalla Zona di azione della locomotiva di riserva di Pisa Centrale;
dalla Zona di azione del carro soccorso di Pisa C.le;

il *Servizio Movimento*, dalla Sezione Movimento di Firenze;
dal Reparto Movimento di Pisa;

il *Servizio Commerciale*, dalla Sezione Commerciale e del Traffico di Firenze;

dal II Reparto del Commerciale e del Traffico di Pisa;

l'*Ufficio Sanitario*, dall'Ufficio Sanitario di Firenze;
dal Medico del Reparto di Pisa.

DISTANZE CHILOMETRICHE

Agli effetti della tassazione dei trasporti viaggiatori, bagagli e merci rimangono invariate le attuali distanze chilometriche.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. 13, 14, 15, 16 *e limitatamente al Compartimento di Firenze a quelle delle classi* 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 53, 54, 55 *e* 56.

Ordine di servizio n. 143.

Cambiamento di nome della stazione di Treviso Porta Cavour.

La stazione di Treviso Porta Cavour della linea Treviso-Belluno ha assunto la nuova denoimnazione di "TREVISO PORTA SANTI QUARANTA".

Di conseguenza, nelle parti I, II, III e IV del Prontuario delle Distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (edizione gennaio 1938-XVI), rispettivamente alle pagine 84, 41, 42 (tabelle 63, 66), 77 e 156, si dovrà modificare il nome di Treviso Porta Cavour in "TREVISO PORTA SANTI QUARANTA".

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso negli Uffici di Controllo e nelle stazioni si dovrà:

— nell'indice alfabetico ed a pagina 53 e nell'interno modificare il nome di Treviso Porta Cavour in "TREVISO PORTA SANTI QUARANTA".

— nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (edizione febbraio 1936-XIV) — Parte I — a pagina 22 modificare il nome di Treviso Porta Cavour in "TREVISO PORTA SANTI QUARANTA';

— in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Treviso Porta Cavour, questo dovrà essere modificato in "TREVISO PORTA SANTI QUARANTA".

Il Controllo viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di novembre 1938 dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "TREVISO PORTA SANTI QUARANTA".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Il Direttore Generale

VELANI

Ordine di servizio n. 144.

Servizio merci nella fermata di Zabroni-Roveria.

Dal 1° dicembre 1938-XVII la fermata di ZABRONI ROVERIA, della linea Trieste Campomarzio-Pola viene abilitata a ricevere e spedire trasporti a P. V. a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione per conto della Soc. An. Vetreria Milanese Lucchini Perego con tassazione in base alle normali distanze previste per la fermata medesima.

Di conseguenza nella parte I del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche » — edizione gennaio 1938-XVI — a pag. 91, di contro al nome di Zabroni Roveria, nella colonna 10, si dovrà esporre la indicazione « P (g) » ed in calce alla pagina stessa riportare la seguente nota:

« (g) Limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, eseguiti per conto della Società An. Vetreria Milanese Lucchini Perego ».

Nella parte I della « Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio » — edizione febbraio 1936 — a pagina 23, di fianco al nome di Zabroni Rovieria, l'indicazione L B dovrà essere modificata in L P - G.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, 12 *e* 15.

Ordine di servizio n. 145.

Servizio merci nella fermata di Borutto.

La Società A. Bertz, G. Petris e V. Rea ha cambiato ragione sociale in « FABBRICA LATERIZI DI BORUTTO (Istria) ».

Pertanto la concessione per l'eseguimento dei trasporti da e per la stazione di Borutto, intestata alla cessata Società è stata modificata secondo la nuova ragione sociale.

Si deve quindi modificare anche la nota (f) a pagina 17 della I Parte del « Prontuario Generale delle distanze » — edizione gennaio 1938 — sostituendo alle parole « Società A. Berz, G. Petris e V. Rea » l'indicazione « FABBRICA LATERIZI DI BORUTTO (Istria) ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 12.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 146.

Istituzione della fermata di S. Claudio.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni col Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, sarà attivata, dal giorno 4 dicembre 1938-XVII, la fermata di S. CLAUDIO sita al km. 17 + 021 della linea Portocivitanova-Albacina fra le stazioni di Morrovalle M.S.G. e Corridonia dalle quali dista, rispettivamente, Km. 4 + 208,84 e Km. 4 + 701,82.

La fermata di che trattasi, dipenderà dal 2° Riparto Commerciale e del Traffico di Pescara e dal 1° Riparto Movimento di Ancona.

Detta fermata, non presenziata, sarà servita da corse di automotrici e sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli, che si svolgerà con le modalità e le norme contenute nell'O.S. N. 105/1932/X e nel punto C) dell'O.S. N. 158-1935-XIII.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente O.S., i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 12.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 146 - 1938-XVII

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di controllo si dovrà:

— Nell'interno, linea Porto Civitanova-Macerata-Albacina, fra i nomi di Morrovalle S. Giusto e Corridonia inserire « S. Claudio » e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari della linea suddetta la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente O. di S., per tutti gli altri prontuari la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 10 a quella indicata per Montecosaro, Km. 5 a quella indicata per Corridonia e scegliendo poi la minore.

L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

All'indice alfabetico inserire, nella sede opportuna, il nome di «S. Claudio» con il numero della pagina e il numero progressivo.

Nella Prefazione generale all'Orario Generale di servizio (Edizione febbraio 1936-XIV) Parte I inserire, nella sede opportuna:

« S. Claudio L B / A / 106 »

Segue: ALLEGATO ALL'O. S. N. 146 - 1938 XVII.

PARTE II.

Tavola polimetrica N. 95 (linea Portocivitanova-Albacina)

Stazione		Km.
Portocivitanova	Km.	18
Montecosaro	»	10
Morrovalle Monte S. G.	»	5
S. Claudio ●	»	—
Corridonia	»	5
Macerata	»	11
Urbisaglia Bonservizi	»	18
Pollenza	»	22
Tolentino	Km.	29
S. Severino	»	39
Gagliole	»	49
Castelraimondo	»	51
Matelica	»	58
Cerreto d'Esi	»	66
Albacina	»	70

Ordine di servizio n. 147.

Cambiamento di nome della stazione di Seravezza Querceta - Forte dei Marmi.

La stazione di Seravezza Querceta-Forte dei Marmi, della linea Genova-Pisa, ha assunto la nuova denominazione di "Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta.

MODIFICAZIONI DA APPORTARSI
ALLE PUBBLICAZIONI DI SERVIZIO

Prontuario generale delle distanze chilometriche (edizione gennaio 1938)

Inserire nelle sedi opportune delle parti I-II-III e IV, il nome di "Forte dei Marmi-Seravezza Querceta" con le attuali indicazioni esistenti per Seravezza Querceta-Forte dei Marmi. Cancellare poi questo nome con le relative indicazioni.

Prefazione generale all'orario generale di servizio (edizione febbraio 1936)

Parte I — A pagina 15, fra i nomi di Fornovo e Fortezza, inserire "Forte dei Marmi-Seravezza Querceta" con le indicazioni esistenti per Seravezza Querceta-Forte dei Marmi (pagina 21), cancellando poi il nome di quest'ultima stazione con le relative indicazioni.

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche

Nell'indice alfabetico, cancellare il nome di Seravezza Querceta-Forte dei Marmi e fra i nomi di Fornovo e Fortezza inserire "Forte dei Marmi-Seravezza Querceta" con le indicazioni esistenti per Seravezza Querceta-Forte dei Marmi.

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione Gennaio 1938-XVI)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI					
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma finale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
S. Claudio	IV	95	Portocivitanova - Albacina	Ancona	Macerata	V(4)	B(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
S. Claudio ● . .	IV	559	484	480	474	472	412	354	383	379	385	265	278	395	398	298	303	190	211	482	525	536	899
PARTE IV																							
S. Claudio ● . . .	IV	559 105.115 23.121	484 23.121	480 40.23 121	474 115.23 121	472 40.23 121	412 23.121	354 71.126 121	383 126.121	379 256.23 121	385 110.126 121	265 121	278 126.121	395 72.69 121	398 72 69 121	298 121	303 108.3	190 45.121	211 121	482 33.121	525 124.73 121	536 15.121	877 33.121

Nell'interno dei prontuari stessi, modificare il nome di Seravezza Querceta-Forte dei Marmi in "Forte dei Marmi-Seravezza Querceta".

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Seravezza Querceta-Forte dei Marmi, questo dovrà essere opportunamente modificato.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di dicembre c. a. dovranno richiedere, al detto Controllo, la sostituzione dei biglietti da stamparsi coi nomi di "Forte dei Marmi-Seravezza Querceta".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 12.

Ordine di servizio n. 148.

Modificazione all'Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive.

Il quarto capoverso del comma 4 dell'art. 2 a pagina 25 dell'Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive "Edizione 1935" è sostituito dal seguente:

Per i recipienti che contengono acido nitrico avente a 15° centigradi una densità di 1,32 o superiore ma inferiore a 1,48, la paglia e le materie analoghe che servono di imbottitura devono essere rese incombustibili con sostanze adatte ad ottenere che esse non possano accendersi nemmeno in contatto di una fiamma. L'agente incaricato di ricevere la merce è tenuto ad accertare, mediante esperimento su qualche campione, se l'imbottitura in parola sia stata o meno assoggettata al prescritto trattamento ignifugante. Nel caso che la detta imbottitura risultasse combustibile dovrà essere rifiutato il trasporto.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 33, 34, 36 *e* 37.

Ordine di servizio n. 149.

Trasformazione del posto di movimento di Targia in stazione abilitata al servizio viaggiatori, bagagli e merci a dettaglio.

In applicazione alle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni col Decreto n. 1205 dell'8 novembre 1938-XVII, il Posto di Movimento di TARGIA, ubicato al Km. 302 + 218 della linea Messina-Siracusa, dal giorno 4 dicembre 1938-XVII verrà trasformato in stazione abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli ed al servizio merci a grande e piccola velocità a dettaglio, limitatamente ai trasporti di peso fino a Kg. 1000, composti di colli non superanti il peso di Kg. 100 ciascuno.

Detta stazione eseguirà il versamento dei propri introiti alla Cassa compartimentale di Palermo, osservando le disposizioni e norme relative al servizio dei valori e la periodicità di cui alla lettera F dell'Ordine di Servizio n. 184/1913.

In conseguenza di quanto sopra, dovranno essere apportate le modificazioni risultanti dagli allegati al presente Ordine di Servizio, ai prontuari delle distanze chilometriche ed alle altre pubblicazioni di servizio interessate

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15 *e* 16.

Allegato all'O. S. n. 149 - 1938-XVII.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso negli Uffici di controllo e nelle stazioni si dovrà:

— nell'interno "linea Messina-Siracusa" fra le stazioni di Priolo Melilli e S. Panagia, inserire "Targia" e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linea Messina-Siracusa la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente Ord. di Servizio, per tutti gli altri prontuari la distanza per Targia dovrà essere formata aggiungendo Km. 7 a quella indicata per Priolo Melilli, Km. 10 a quella indicata per Siracusa e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore. L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

All'Indice alfabetico, nella sede opportuna, inserire il nome di Targia col numero della pagina e il numero progressivo.

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (edizione febbraio 1936-XIV) Parte I inserire nella sede opportuna:

"Targia / P / 152 /"

PARTE II.

Stazione	Km.
Messina Marittima	173
Messina Centrale	172
Tremestieri	166
Mili	164
Galati	162
Ponte S. Stefano	161
Ponte Schiavo	159
Giampilieri	156
Scaletta Zanclea	154
Alì	148
Nizza di Sicilia	145
Roccalumera Mondainci	143
Furci	142
S. Teresa di Riva	140
Forza d'Agrò S. Alessio	136
Letojanni	130
Taormina Giardini	125
Alcantara	120
Calatabiano	118
Fiumefreddo Sicilia	115
Mascali	110
Giarre Riposto	107
Carruba	102
Guardia Mangano	98
Acireale	91
Acicastello	85
Camizzaro	83
Catania Ognina	80
Catania Centrale	77
Catania Marittima	79
Catania Acquicella	74
Bicocca	69
Passomartino	62
Valsavoia	54
Lentini	48
Agnone di Siracusa	39
Agnone Bagni	37
Brucoli	28
Augusta	21
Megara Iblea	14
Priolo Melilli	8
Targia	—
S. Panagia	4
Siracusa	10
Siracusa Marittima	12

Il Direttore Generale
VELANI

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO **A**						*GRUPPO* **B**				*GRUPPO* **C**				*GRUPPO* **D**				*RUPPO* **E**			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Targia	VII	1392	1512	1508	1503	1501	1441	1389	1418	1414	1420	1300	1313	1551	1227	790	894	899	860	589	583	626	172
PARTE IV																							
Targia	VII	1356	1476	1472	1467	1465	1405	1367	1396	1382	1398	1268	1291	1215	1191	768	855	877	838	567	561	604	172
		198.241 101.184	207.241 184	207.241 101.184	207.198 241 184	207.198 241.184	207.241 184	126.163 143.184	126.33 184	256.275 241.184	110.126 33.184	275.241 101.184	126.163 143.184	198.241 184	198.260 167.184	19.18 184	261.260 104.184	80.30 184	143.184	184	218.184	154.217	—

PARTE I

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (edizione Gennaio 1938-XVI)

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse – Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte – Portata massima in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Targia	VII	128	Messina-Siracusa	Palermo	Siracusa	V	B	G(9)	P(9)	—	—	S.P.	—	—	—	—	—

Ordine di servizio n. 150.

Cambiamento di nome della stazione di Ponte all'Isarco.

La stazione di Ponte all'Isarco della linea Verona-Brennero ha assunto la nuova denominazione di "Ponte Gardena".

Di conseguenza, nel "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione gennaio 1938-XVI), si dovrà:

— nella *Parte Prima* — depennare a pagina 60 il nome di Ponte all'Isarco e le relative indicazioni ed inserire a pag. 61, subito dopo il nome di Ponte Galeria, il nome di *"Ponte Gardena"* e le indicazioni relative;

— nella *Parte II* — a pag. 39, tavola polimetrica 60, modificare il nome di Ponte all'Isarco in quello di *"Ponte Gardena"*;

— nella *Parte III* — depennare a pag. 55 il nome di Ponte all'Isarco e le relative indicazioni ed inserire alla pagina stessa, subito dopo il nome di Ponte Galeria, il nome di *"Ponte Gardena"* e le indicazioni relative;

— nella *Parte IV* — depennare a pag. 114 il nome di Ponte all'Isarco e relative indicazioni ed inserire a pag. 115, subito dopo il nome di Ponte Galeria, il nome di *"Ponte Gardena"* e le indicazioni relative.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso negli Uffici di Controllo e nelle stazioni, si dovrà:

— nell'*Indice alfabetico* — depennare il nome di Ponte all'Isarco, riportandolo subito dopo il nome di Ponte Galeria;

— nell'interno dei prontuari stessi, modificare il nome di Ponte all'Isarco in *"Ponte Gardena"*.

Nella *Prefazione generale all'orario di servizio* (edizione febbraio 1936-XVI) — Parte I, a pag. 18 depennare il nome di Ponte all'Isarco e le relative indicazioni, e subito dopo il nome di Ponte Galeria inserire il nome di *"Ponte Gardena"* V/42.

In tutte le altre pubblicazioni di servizio, nelle quali trovasi indicato il nome di Ponte all'Isarco, questo dovrà essere modificato in *"Ponte Gardena"*.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di dicembre c. a. dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di *"Ponte Gardena"*.

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 12.

Ordine di servizio n. 151.

Cambiamento di nome della fermata di Coldragone-Villa Felice.

La Fermata di Coldragone-Villa Felice, posta sulla linea Roccasecca-Avezzano, ha assunto la nuova denominazione di *COLFELICE*.

Di conseguenza si dovranno apportare le seguenti modificazioni nel « Prontuario generale delle distanze chilometriche » (edizione gennaio 1938) e nelle altre pubblicazioni di servizio interessate:

Prontuario generale delle distanze chilometriche.

Parte I, III e IV. — Inserire fra i nomi di Coldrano e Colico quello di « COLFELICE » con le indicazioni riferentisi alla stazione di Coldragone-Villa Felice, cancellando poi il nome di quest'ultima e le relative indicazioni.

Parte II. — Nella tabella 100 modificare il nome di Coldragone-Villa Felice in « Colfelice ».

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche.

Nell'indice alfabetico cancellare il nome di Coldragone-Villa Felice e fra i nomi di Colrano e Colico inserire « Colfelice » con le indicazioni esistenti per Coldragone-Villa Felice.

Nell'interno dei prontuari stessi modificare il nome di Coldragone-Villa Felice in « COLFELICE ».

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di A. R., a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed alle agenzie interessate. Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di dicembre c. a. dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di « COLFELICE ».

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo suddetto.

Prefazione generale all'Orario generale di servizio.
(Edizione febbraio 1936)

Parte I.: fra i nomi di Coldrano e Colico inserire « COLFELICE » con le indicazioni esistenti per Coldragone-Villa Felice, cancellando poi il nome di quest'ultima stazione con le relative indicazioni.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 12.

Ordine di servizio n. 152.

Nuove convenzioni internazionali per il trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci per ferrovia.

Nuove convenzioni internazionali per il trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci per ferrovia.

Nelle « *Prescrizioni speciali per il percorso italiano* » sul trattamento dei carri privati in servizio internazionale, pubblicate con l'ordine di servizio n. 106 (Bollettino Ufficiale n. 35 - 1° settembre 1938-XVI) inserire, nella *disposizione esplicativa* 2 relativa alle « *Tasse di trasporto e di sosta pei carri privati vuoti* », di seguito al primo periodo del punto n. 2 il periodo seguente:

« Detti termini però non ricorrono quando il carro privato estero, giunto « vuoto in una stazione, viene nuovamente spedito vuoto ad altra stazione « italiana; e perciò, in tal caso, la prevista tassa di sosta di lire 20 per carro « e per giorno indivisibile deve essere applicata senza alcun periodo di franchigia, per modo che il carro è soggetto alla tassa di sosta anche se esso « viene spedito nuovamente a vuoto nello stesso giorno del suo arrivo a vuoto».

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 153.

Utilizzazione dei carri a sagoma inglese.

Per l'uso dei carri a sagoma inglese (Ordini di Servizio N. 3/1938 e N. 59/1938), sono state accordate le seguenti facilitazioni:

a) Riduzione del 50 % sul diritto speciale fisso per i trasporti di agrumi del Levante in transito per l'Italia diretti in Inghilterra, eseguiti durante il periodo dal 1° ottobre 1938 al 1° ottobre 1939;

b) Esenzione dal pagamento del diritto speciale fisso per i trasporti di melagrane italiane diretti in Inghilterra ed effettuati dal gruppo di Spedizionieri MAGDA, durante il periodo dal 10 luglio 1938 al 30 giugno 1939.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 30, 32, 36 *e* 37.

Ordine di servizio n. 154.

Treni serviti da freno continuo.

(*Veicolo di coda — Casi di dimezzamento e di spezzamento*).

1) *Veicolo di coda.* — A parziale deroga del paragrafo 10 *a*) punto 6 della Prefazione Generale all'orario Generale di Servizio parte II, è consentito di ubicare in coda ai treni serviti dal freno continuo automatico un veicolo non provvisto di freno a vite (o con freno a vite guasto) purchè il freno continuo automatico funzioni effettivamente anche sul veicolo stesso.

2) *Casi di dimezzamento e di spezzamento dei treni serviti da freno continuo.* — Ritenuta la opportunità di meglio precisare i provvedimenti di cui all'articolo 22 comma 1) del R. C. T. per assicurare la immobilità del treno dimezzato o spezzatosi nel caso che esso sia servito dal freno continuo, si dispone quanto segue:

Il capo treno, oltre ad assicurarsi della protezione a distanza del treno, come stabilito dal Regolamento sui Segnali, deve subito provvedere a fare stringere i freni a mano esistenti sulla colonna che non è più collegata con la locomotiva. Perchè il macchinista possa poi ricaricare la condotta generale del freno della colonna rimasta unita alla locomotiva il capo treno deve provvedere a far chiudere il rubinetto estremo della condotta generale di detta colonna, rubinetto che dovrà essere aperto solo quando le due parti del treno vengono ricongiunte.

Se il treno non può essere ricongiunto e quindi non può ripristinarsi l'azione del freno continuo, il capo treno dovrà assicurarsi che siano stretti i freni a vite nella parte distaccata e che il loro numero sia uguale o superiore a quello prescritto dalla Tabella A delle Norme di frenatura, per la velocità minima. Se detto numero risulta inferiore il capo treno dovrà provvedere a che siano opportunamente calzate le ruote di alcuni veicoli della parte distaccata dal treno, usando anche pietrisco della massicciata. Lo stesso deve farsi per i veicoli della parte collegata con la locomotiva nel caso che il freno ad aria compressa od a mano in essa rimasta disponibile non potesse garantire, a causa di guasto od insufficienza, l'immobilità dei veicoli stessi.

Da distribuirsi agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 36, 37.

Ordine di servizio n. 155.

Istituzione della fermata di "Acquamela" sulla linea Salerno-S. Severino Rota.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni col Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, dal giorno 20 dicembre 1938 XVII, sarà aperta all'esercizio la fermata di "Acquamela" in corrispondenza alla casa cantoniera sita al Km. 10 + 752 della linea Salerno-S. Severino Rota, fra le stazioni di Pellezzano e Baronissi, dalle quali dista rispettivamente Km. 1,297 e Km. 1,454.

Detta fermata, impresenziata, è abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà con le modalità e le norme contenute nell'O. S. N. 105/1932 e al punto C dell'O. S. 158/1935-XIII.

La fermata stessa dipende dal 3° Riparto Commerciale e del Traffico di Salerno e dal 3° Riparto Movimento di Salerno.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente O. S., i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 e 13.

ALLEGATO ALL'O. di S. N. 155 1938-XVII

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà: nell'interno, linea San Severino Rota Salerno, fra i nomi di Baronissi e Pellezzano inserire il nome di « Acquamela » e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso: Per i prontuari delle stazioni situate sulla linea Termoli-Benevento-Salerno la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente Ordine di Servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 7 a quella indicata per San Severino Rota, Km. 11 a quella indicata per Salerno e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore. L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

All'Indice Alfabetico, del prontuario suddetto, inserire, nella sede opportuna, il nome di « Acquamela » con il numero della pagina e il numero progressivo.

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (edizione febbraio 1936-XIV) Parte I inserire, nella sede opportuna: « Acquamela L B/ /N/124 ».

ALLEGATO ALL'O. S. n. 155 - 1938-XVII

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione Gennaio 1938-XVI)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Comparti-mento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse — Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte — Portata massima in tonnellate	Sagoma finale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Acquamela ●	V	110	S. Severino R. - Salerno	Napoli	Salerno	V(5)	B(5)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO **A**						*GRUPPO* **B**				*GRUPPO* **C**				*GRUPPO* **D**				*GRUPPO* **E**			Gruppo F
		Genova P.P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P.N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Acquamela ● . .	V	777	897	893	888	886	826	769	798	794	800	680	693	636	612	170	279	284	240	31	230	273	448
PARTE IV																							
Acquamela ● . .	V	770	890	886	881	879	819	769	798	794	800	680	693	629	605	170	269	284	240	31	230	273	426
		198.241 157.34	207.241 157	207.241 157.34	207.198 241.157	207.198 241.157	207.241 157	71.126 163.13	126.163 13	256.23 163.13	110.126 163.13	163.19 13	126.163 13	198.241 157.34	198.135 241.34	19.13	258.157 34	80.59	13	—	—	18	18

Segue: ALLEGATO all'O. S. N. 155 1938-XVII

PARTE II.

Tavola — polimetrica 110 — Termoli — Benevento — Salerno.

Termoli	Km.	240	Pescolamazza	Km.	92
Guglionesi Portocannone .	»	231	Pietrelcina	»	82
S. Martino in Pensilis . .	»	224	Benevento	»	68
Ururi Rotello	»	213	Benevento S. Rufina . . .	»	66
Larino	»	203	Chianche Ceppaloni . . .	»	57
Casacalenda Guardialfiera .	»	191	Ailtavilla Irpina	»	53
Bonefro S. Croce	»	187	Tufo	»	50
Ripabottoni S. Elia . . .	»	182	Prato Pratola	»	47
Campolieto Monacilione .	»	173	Avellino	»	38
Matrice Montagano S.G. in G.	»	165	Serino	»	29
Ripalimosani	»	158	Solofra	»	26
Campobasso	»	153	Montoro Superiore	»	21
Baranello	»	145	Montoro Forino	»	12
Vinchiaturo	»	140	San Severino Rota . . .	»	7
S. Giuliano del Sannio . .	»	129	Fisciano	»	4
Sepino	»	126	Baronissi	»	2
S. Croce del Sannio . . .	»	118	Acquamela	»	—
Morcone	»	111	Pellezzano	»	2
Pontelandolfo	»	104	Fratte	»	8
Campolattaro	»	101	Salerno	»	11
Fragneto Monforte	»	94	Salerno Marittima	»	15

Circolare n. 30.

Trasferimento Agenzia Commerciale F. S. in Vienna.

A partire dal 1° dicembre 1938-XVII, l'Agenzia Commerciale delle Ferrovie italiane dello Stato in Vienna si è trasferita nei nuovi locali situati al n. 68 della « Prinz Eugen Strasse ».

Il nuovo indirizzo è il seguente: « Wien, IV - Prinz Eugen Strasse n. 68/III ».

L'indirizzo telegrafico rimane invariato: Ferragitalia - Wien.

Il Direttore Generale
VELANI

Appendice N. 4 all' Ordine Generale N. 1-1934

Indennità di malaria.

1° – In applicazione dell'art. 29 delle disposizioni sulle competenze accessorie ed in conseguenza della revoca della dichiarazione di zona malarica per i territori di alcuni Comuni del Regno, le linee:

Vicenza-Treviso (25);
Bassano-Padova (26);
Cecina-Volterra (45);

nonchè il tratto della linea:

Roma-Grosseto-Pisa (48)

compreso fra le progressive 282+100 e 285+105, debbono essere depennati dall'Allegato A all'Ordine Generale n. 1-1934 perchè ubicati in territorio salubre.

In base, poi, agli accertamenti sanitari eseguiti nei riguardi della infezione malarica, le linee:

Ponte Galeria-Fiumicino (53) e
Palo Cerveteri-Ladispoli (54),

debbono essere classificate in zona di *malaria lieve*, mentre la classificazione malarica delle linee:

Pescara C.le-Foggia-Bari-Otranto (50);
Roma-Grosseto-Pisa (52);
Velletri-Terracina (64);
Roma-Napoli (direttissima)-Tronco Roma-Formia (69) e
Campo Leone-Nettuno (70),

stabilita dal suddetto Ordine Generale, è modificata come risulta dall'unito Allegato.

Ai provvedimenti di cui sopra — approvati col Decreto Ministeriale 18 ottobre 1938-XVI, n. 982, — è assegnata la decorrenza dal 1° ottobre c. a., agli effetti dell'art. 30 delle disposizioni sulle competenze accessorie.

2° – In seguito all'apertura all'esercizio della linea Alcamo-Trapani (O. S. n. 100/1937); della fermata di Porto Torres Piazza Cristoforo Colombo (O. S. n. 46/1937) e del Posto di campionatura carboni di S. Antioco Ponti – situato fuori della rete ferroviaria — la classificazione malarica di tali linee ed impianti è quella risultante dall'unito Allegato, e ciò dalla data delle rispettive aperture all'esercizio agli effetti del suddetto art. 30 D.C.A.

Allegato all'Appendice N. 4
all'Ordine Generale N. 1-1934

ELENCO *delle modificazioni da apportarsi alla classificazione delle località malariche di cui all'allegato* A *all'Ordine Generale n.* 1-1934-XII:

LINEE E NUMERO D'ORDINE	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilom.	al chilom.	Km.	STAZIONI E FERMATE	Case Cantoniere dalla	Case Cantoniere alla	
Pescara C - Foggia	350 + 664	354 + 349	3 + 685	Pescara S. N. - Pineta di Pescara .	350+986	352+817	lieve
Bari - Otranto	363 + 053	363 + 226	0 + 173	———	363 + 123		lieve
— 50 —	372 + 633	373 + 399	0 + 766	———	373 + 048		lieve
	374 + 804	375 + 686	0 + 882	———	374 + 851		lieve
	377 + 508	378 + 827	1 + 319	S. Vito Lanciano ..	377 + 760		lieve
	378 + 206	392 + 958	5 + 752	Torino di Sangro ..	387+781	392+668	lieve
	395 + 690	421 + 662	25 + 972	Casalbordino - Lebba - Istonio - San Salvo	396+170	420+926	lieve
	424 + 478	445 + 131	20 + 653	Montenero Petacciato - Coppella (*raddoppio*) - Termoli	425+382	445+161	lieve
	445 + 131	496 + 402	51 + 271	Campomarino - Chieuti - Serracapriola - Ripalta - Lesina (*raddoppio*) - Poggio Imperiale - Apricena	445+597	495+905	grave
	496 + 402	498 + 431	2 + 029	San Severo	496+897	497+842	lieve
	498 + 431	522 + 185	23 + 754	Triolo (*raddoppio*) - Rignano Garganico - Arpi	498+498	521+919	grave
	522 + 185	525 + 348	3 + 163	———	522+597	524+121	lieve
Roma - Grosseto - Pisa	16 + 125	79 + 840	63 + 715	Ponte Galeria - Maccarese Fregene - Palidoro - Palo Cerveteri - Furbara - Santa Severa - Santa Marinella	17+410	79+460	lieve
— 52 —				*Omissis*			
Velletri - Terracina . .	2 + 663	5 + 950	3 + 287	———	2+854	4+704	lieve
— 64 —	6 + 200	46 + 750	40 + 550	Giulianello Roccamassima - Cori - Torretta - Corana - Norma Ninfa - Sermoneta Bassiano - Sezze Romano	7+506	45+711	lieve

LINEE E NUMERO D'ORDINE	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilom.	al chilom.	Km.	STAZIONI E FERMATE	Case Cantoniere dalla	Case Cantoniere alla	
	47 + 200	63 + 034	15 + 834	Priverno-Sonnino ..	48+513	62+550	lieve
	63 + 034	63 + 661	0 + 627	Priverno Fossanova.	—	—	grave
	63 + 661	81 + 073	17 + 412	Frasso - La Fiora - Terracina	65+517	80+488	lieve
Roma-Napoli (*direttissima*) Tronco Roma - Formia — 69 —	8 + 353	70 + 900	62 + 547	Torricola - Divino Amore - S. Palomba - Campo Leone - Cisterna di Littoria - Littoria - Sezze Romano ...	8+964	70+396	lieve
	70 + 900	88 + 967	18 + 067	Priverno Fossanova	71+605	88+774	grave
	96 + 498	113 + 661	17 + 163	Monte S. Biagio - Fondi Sperlonga .	96+712	113+595	grave
Campoleone - Nettuno . — 70 —	33 + 880	54 + 263	20 + 383	Aprilia - Campo di Carne (*raddoppio*) - Padiglione (*raddoppio*)	34+048	51+594	lieve
	55 + 558	56 + 884	1 + 326	Anzio	—	—	lieve
	58 + 028	59 + 605	1 + 577	Nettuno	—	—	lieve
Alcamo Diramazione-Trapani — 118-*ter* —	71 + 971	117 + 682	45 + 711	Alcamo Diramazione - Calatafimi - Segesta Tempio - Bruca - Ummari - Fulgatore - Erice Napola - Milo.	76+790	117+352	lieve
P.to Torres - P.to Torres - P.zza Cristoforo Colombo — 132-*bis* —	0 + 000 corrisponde al Km. 65+722 della linea Chilivani P. Torres	0 + 475	0 + 475	Porto Torres - Piazza Cristoforo Colombo	—	—	lieve
S. Antioco - Ponti — 137 —	—	—	—	Posto di campionatura carboni	—	—	lieve

Ordine di servizio n. 156.

Servizio cumulativo per i trasporti di viaggiatori, bagagli e merci con la Ferrovia Transatesina. — Soppressione del servizio di corrispondenza per le merci sul tratto di linea Bolzano-Caldaro e continuazione del servizio stesso sul tratto di linea Caldaro-S. Antonio-Mendola della Ferrovia suddetta.

Di conformità alla convenzione stipulata con la Società per la Ferrovia Elettrica Transatesina, a datare dal 1° gennaio 1939-XVII viene attivato per il transito di Bolzano il servizio cumulativo per i trasporti di viaggiatori e bagagli fra le Ferrovie dello Stato e la linea Bolzano-Caldaro-S. Antonio-Mendola e il servizio cumulativo per i trasporti di merci e veicoli, tanto a grande quanto a piccola velocità, di bestiame e feretri fra le Ferrovie stesse e il tratto di linea Bolzano-Caldaro, sotto l'osservanza delle norme e condizioni di cui in appresso.

Contemporaneamente viene soppresso il servizio di corrispondenza per le merci col detto tratto di linea Bolzano-Caldaro.

I. — TRASPORTI DEI VIAGGIATORI

1°) *Stazioni ammesse al servizio cumulativo e prezzi relativi al percorso della ferrovia secondaria.* Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ordinaria e ridotta è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato continentali e sicule per quelle della Secondaria indicate nell'allegato *A* e viceversa.

I prezzi per i trasporti di viaggiatori a tariffa intera e ridotta (questi ultimi limitati però soltanto a quelli che si effettuano in base al Regolamento per i trasporti militari) da riscuotersi per il percorso della Ferrovia Transatesina risultano dal suddetto allegato *A*.

Esistendo sull'anzidetta Ferrovia due sole classi (1ª e 3ª) i biglietti di 1ª e 2ª classe rilasciati dalle stazioni delle Ferrovie dello Stato per la 1ª classe sulla linea secondaria e quelli di 3ª per la classe corrispondente.

Per facilitare alle stazioni delle Ferrovie dello Stato la determinazione dei prezzi dei biglietti in servizio cumulativo sono state indicate nei relativi prospetti le quote per le tre classi, in modo che per ciascuna delle classi dello Stato corrisponda la quota da computarsi per conto della secondaria, e cioè per la 1ª e 2ª classe la quota della 1ª classe della secondaria e per la 3ª la quota della corrispondente classe della secondaria.

Per i viaggi dei *ragazzi* in base al "Regolamento per i trasporti militari", si applica la metà del prezzo della competente tariffa degli adulti, arrotondata ai 10 centesimi superiori.

2°) *Caratteristiche dei biglietti.* — I biglietti per il servizio cumulativo hanno il formato e i colori di quelli adottati dalle Ferrovie dello Stato per il proprio servizio interno.

Per le relazioni più importanti sono istituiti biglietti a destinazione fissa.

Per le altre relazioni vengono rilasciati biglietti facoltativi del tipo in uso sulle Ferrovie dello Stato.

3°) *Validità dei biglietti; fermate.* — I biglietti distribuiti tanto dalle stazioni delle Ferrovie dello Stato quanto da quelle della Ferrovia Transatesina dovranno portare un bollo indicante la data di distribuzione.

Quelli che hanno diritto a fermate intermedie saranno validi per pro-

seguire dalla stazione di transito, entro i termini della loro validità, in qualsiasi giorno e con qualsiasi treno; quelli che non danno diritto a fermate intermedie saranno validi per proseguire col treno immediatamente coincidente, salvo in ogni caso le esclusioni e le limitazioni risultanti dagli orari ufficiali.

I biglietti in servizio cumulativo si intenderanno soggetti, rispetto alla validità e al numero delle fermate intermedie da computarsi sulla base della percorrenza complessiva, alle condizioni e norme in uso per i biglietti in servizio interno delle Ferrovie dello Stato.

4°) *Soprattasse ed esazioni suppletive* — Le soprattasse e le esazioni suppletive per mancanza di biglietti, cambiamento di classe, ecc., vengono riscosse dagli agenti di ciascuna Amministrazione soltanto per il percorso rispettivo, ma il personale di scorta al treno deve presentare i viaggiatori al Capo della stazione comune, perchè sia provveduto alla regolarizzazione del loro viaggio per l'ulteriore percorso.

Le soprattasse e le esazioni suppletive debbono estendersi anche al percorso sulle linee della precedente Amministrazione quando si tratti di viaggiatori provenienti dalle linee stesse e risulti che il viaggio sulle medesime ha avuto luogo nelle identiche condizioni che danno motivo all'esazione per il rimanente percorso.

II. — TRASPORTI DEI BAGAGLI

5°) *Stazioni ammesse al servizio cumulativo. Bagagli da trasportarsi.* Il servizio cumulativo per i bagagli è ammesso soltanto a tariffa ordinaria e in base al Regolamento per i trasporti militari da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per quelle della secondaria indicate nell'allegato *B* e viceversa.

Gli oggetti e le cose da trasportarsi come bagagli e i bagagli ammessi nelle carrozze sono quelli specificati negli articoli 6 e 13 delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose" in vigore sulle Ferrovie dello Stato.

6°) *Registrazione dei bagagli.* — La registrazione dei bagagli si fa con la compilazione di un solo foglio di via, che scorta le spedizioni fino alla stazione destinatária.

7°) *Tassazione.* — La tassa per il trasporto dei bagagli viene riscossa a partenza per tutto il percorso, calcolata beninteso per la percorrenza separata di ciascuna Amministrazione.

I prezzi di tariffa e le tasse minime per i trasporti dei bagagli, da riscuotersi per conto della Ferrovia secondaria, risultano dal succitato allegato *B*.

8°) *Sopratasse ed esazioni suppletive.* — Valgono al riguardo, anche per i bagagli trasportati nelle carrozze, le disposizioni risultanti al punto I - 4°).

In relazione a quanto è detto nei punti I e II del presente Ordine di Servizio e nei relativi allegati, devono essere apportate le seguenti aggiunte nelle pubblicazioni di servizio:

"Prontuario dei servizi cumulativi con le Ferrovie concesse ecc. Trasporto dei viaggiatori" (Edizione 1° gennaio 1930):

— a pagina 8 aggiungere il numero d'ordine *29 novies* seguito dall'indicazione "Società per la Ferrovia Elettrica Transatesina. Linea Bolzano-Caldaro-S. Antonio-Mendola" e dalla indicazione della pagina *142 sexies*

da esporre nelle colonne della tariffa ordinaria e di quella ridotta riservata al "Servizio esteso";

— alle pagine 11, 14 e 22 (elenco alfabetico delle stazioni) aggiungere, nelle sedi opportune, il nome delle stazioni della Ferrovia Transatesina risultanti dall'allegato *A*, seguito dall'indicazione della pagina *142 sexies* da esporre nelle colonne della tariffa ordinaria e di quella ridotta riservate al "servizio esteso";

— a pagina *142 sexies* riportare i prospetti relativi ai trasporti di viaggiatori a tariffa ordinaria e a tariffa ridotta, di cui l'allegato *A*.

"Prontuario dei servizi cumulativi con le Ferrovie concesse, ecc. Trasporto dei bagagli e dei giornali" (Edizione 1° febbraio 1938-XVI):

— a pagina 8 aggiungere il numero d'ordine 43 bis seguito dalla indicazione "Società per la Ferrovia Elettrica Transatesina. Linea Bolzano-Caldaro-S. Antonio-Mendola" e dalla indicazione della pagina 376 da esporre nella colonna della tariffa ordinaria riservata al "servizio esteso";

— alle pagine 10, 14 e 23 (elenco alfabetico delle stazioni) aggiungere, nelle sedi opportune, il nome delle stazioni della Ferrovia Transatesina risultanti dall'allegato *B*, seguito dall'indicazione della pagina 376 da esporre nella colonna della tariffa ordinaria;

— a pagina 376 riportare tutte le indicazioni risultanti dall'allegato *B*.

III. — TRASPORTI A GRANDE E PICCOLA VELOCITA'

9°) *Innesto della Ferrovia Transatesina (linea Bolzano-Caldaro) con la rete dello Stato.*

La Ferrovia Transatesina s'innesta con la rete dello Stato nella stazione di Bolzano (comune).

10°) *Trasporti ammessi e trasporti esclusi dal servizio cumulativo.* Le stazioni della linea *Bolzano-Caldaro* sono ammesse al servizio cumulativo per i trasporti di merci e veicoli a grande e piccola velocità, di bestiame e feretri con tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato, comprese quelle della linea in esercizio speciale Cerignola Campagna-Cerignola e delle linee complementari sicule.

Dal servizio cumulativo sono esclusi i seguenti trasporti:

a) il numerario e gli oggetti preziosi;

b) le materie esplodenti ascritte alle categorie 11ª, 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato 7 alle "Condizioni e Tariffe" in vigore sulle Ferrovie dello Stato.

11°) *Accettazione dei trasporti.* — I trasporti ammessi al servizio cumulativo vengono accettati a partenza in base ai regolamenti interni di ciascuna Amministrazione.

12°) *Tassazione dei trasporti.* — Per la tassazione dei trasporti in servizio cumulativo ciascuna Amministrazione applica separatamente per il suo percorso le proprie tariffe.

13°) *Tasse minime.* — Le tasse minime si applicano per ciascuna Amministrazione nella misura stabilita dalle rispettive tariffe.

14°) *Stazioni della Ferrovia Transatesina (linea Bolzano-Caldaro); relative distanze dal transito di Bolzano; servizi cui sono abilitate e impianti fissi di cui sono dotate.* — Risultano dal prospetto Allegato *C* al presente Ordine di Servizio.

15°) *Documenti di trasporto.* — Le lettere di vettura per le spedizioni in servizio cumulativo saranno conformi, anche per i colori, ai modelli in vi-

gore sulle Ferrovie dello Stato e dovranno essere presentate in tanti esemplari quante sono le Amministrazioni interessate nel trasporto (punto 3 delle "Norme e Condizioni generali ecc." contenute nel "Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose" — edizione 1° dicembre 1933-XII).

A tale effetto è da tenere presente che la Ferrovia Transatesina partecipa al controllo Comune istituito presso il Controllo Cumulativo Italiano in Firenze.

16°) *Concessioni speciali e trasporti militari.* — Sulla linea Bolzano-Caldaro non sono applicabili le concessioni speciali contenute nel fascicolo "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose" (edizione 1° gennaio 1935-XIII) e nel "Regolamento per i trasporti militari — parte seconda — Trasporti delle cose" (edizione 15 maggio 1934-XII).

17°) *Spese anticipate, assegni, riserve, ecc.* — Per quanto riguarda le spese anticipate, gli assegni, le riserve in caso di mancanza o avarie, gli accertamenti di anormalità o di abusi, i documenti e le formalità doganali, le modificazioni al contratto di trasporto, le prescrizioni sanitarie, le giacenze, la piombatura dei carri, ecc. valgono anche nei rapporti con la linea Bolzano-Caldaro le norme vigenti sulle Ferrovie dello Stato.

18°) *Scambio ed uso reciproco dei veicoli, dei copertoni e degli attrezzi di carico. Condizioni di carico.* — E' ammesso il passaggio dall'una all'altra Amministrazione e il reciproco uso dei carri, dei copertoni e degli attrezzi di carico alle condizioni stabilite dalla convenzione in principio citata.

Sono ammessi al passaggio sulla linea Bolzano-Caldaro i carri F. S. e assimilati che rispondono alle seguenti condizioni:

a) massimo peso per asse tonnellate 13;

b) massima base per i veicoli ad assi rigidi metri 4,50 e base illimitata per i veicoli a carrelli o portanti il segno ←⊃→

I carri ammessi a passare da una ferrovia all'altra devono essere completi per il volume della merce o delle merci in essi caricate o tassati a tariffa di carro completo. E' fatta eccezione per i carri misti carichi di collettame a G. V. e a P. V., i quali sono ammessi a passare da una ferrovia all'altra purchè soddisfino alle condizioni di peso e alle prescrizioni di carico in vigore sulle Ferrovie dello Stato e, per i misti diretti alle linee di quest'ultime, quando soddisfino anche alle prescrizioni di itinerario vigenti sulle Ferrovie medesime, tenuto conto delle eventuali restrizioni e facilitazioni.

I veicoli della Ferrovia Transatesina sono contraddistinti con la sigla *F.B.C.*

19°) *Pulitura e disinfezione dei carri.* — I carri consegnati al transito devono essere puliti. In special modo quelli che servirono a precedente trasporto di bestiame devono essere puliti e disinfettati a norma delle disposizioni vigenti, altrimenti possono essere rifiutati ovvero dar luogo al pagamento dei compensi stabiliti dalla citata convenzione.

Nel caso di carri vuoti non disinfettati di ritorno dalla linea della Ferrovia Transatesina, la stazione di Bolzano deve redigere, in duplice esemplare, il prescritto verbale di accertamento da inviarsi alla Sezione Movimento di Venezia.

Per i carri restituiti carichi gli accertamenti dell'effettuata pulizia e disinfezione devono essere fatti a cura della stazione in cui si effettua il completo scarico mediante compilazione del verbale di accertamento da trasmettersi, se del caso, come sopra è detto.

La stazione di Bolzano deve inoltre accertare e segnalare, nei modi suesposti, i casi in cui dall'Amministrazione corrispondente siano utilizzati, per

il trasporto di merci infettanti, carri F. S. od assimilati che non ammettono tale qualità di carico.

20°) *Pesatura delle merci.* — Quando per i trasporti in servizio cumulativo provenienti da stazioni della Ferrovia Transatesina il mittente dichiarasse il peso e la stazione accettante ne delegasse la ricognizione a quella di transito, questa prenderà di ciò particolare nota per la compilazione di un elenco delle spedizioni pesate, da inviarsi mensilmente al Controllo Merci Cumulativo di Firenze, il quale deve provvedere all'addebito della relativa tassa di pesatura alla Concessionaria cui la tassa medesima deve fare esclusivamente carico.

In detto elenco sono da comprendersi anche le spedizioni pesate in transito sia per omessa dichiarazione del peso da parte del mittente del trasporto, sia per espressa domanda della ricognizione del peso fatta dal mittente stesso.

21°) *Trasporti in servizio.* — La corrispondenza e gli annessi documenti che gli Uffici e le stazioni di una Amministrazione avessero a mandare agli Uffici e alle stazioni dell'altra per cose attinenti al servizio cumulativo fra la Rete dello Stato e la Ferrovia Transatesina saranno trasportati gratuitamente sulle linee delle due Amministrazioni.

Con le medesime restrizioni saranno pure trasmessi gratuitamente i dispacci telegrafici.

Per tutto quanto non è previsto nel presente punto e nel relativo allegato valgono le norme e condizioni generali in vigore sulle Ferrovie dello Stato e quelle che regolano i servizi cumulativi con le Ferrovie concesse all'industria privata.

IV. — SERVIZIO DI CORRISPONDENZA PER LE MERCI CON LA LINEA CALDARO-S. ANTONIO-MENDOLA DELLA FERROVIA SUDDETTA.

I trasporti da e per le stazioni della linea Caldaro-S. Antonio-Mendola continueranno ad effettuarsi in servizio di corrispondenza con appoggio alla stazione di Caldaro.

22°) *Esecuzione dei trasporti.* — I trasporti destinati a stazioni della linea Caldaro-S. Antonio-Mendola saranno eseguiti in servizio cumulativo con la linea Bolzano-Caldaro e carteggiati per Caldaro come se fossero diretti a quella stazione.

I relativi documenti, da presentarsi nel numero di esemplari richiesto per il servizio cumulativo con la linea Bolzano-Caldaro, dovranno portare l'indicazione della destinazione definitiva con la formula: "Caldaro per . . . . ".

Per le spedizioni provenienti dalla linea Caldaro-S. Antonio-Mendola sarà indicata sulla lettera di vettura quale stazione di partenza quella di Caldaro e come mittente la Ferrovia concessionaria. Inoltre, nello spazio destinato alla descrizione della merce e subito dopo l'indicazione di questa, dovranno risultare a stampa o mediante apposito bollo gli estremi della originaria provenienza con la formula: " Ricarteggio in servizio di corrispondenza della spedizione N. .... proveniente da . . . . mittente . . . . " e nello spazio destinato alla firma del mittente dovrà essere apposto il bollo ad umido della Ferrovia concessionaria, con la firma del Capo stazione di Caldaro.

23°) *Tariffe e tassazione dei trasporti.* — La tassazione delle spedizioni, tanto in assegnato quanto in affrancato, sarà limitata al percorso fino a Caldaro, osservando per il percorso della linea Bolzano-Caldaro le norme

per il servizio cumulativo con la linea stessa, e dovrà essere fatta in base alle tariffe e alle condizioni in vigore sulle Ferrovie dello Stato e sulla linea Bolzano-Caldaro.

Per quanto riguarda il percorso della linea Caldaro-S. Antonio-Mendola, la tassazione sarà sempre fatta a cura della linea medesima.

Per le spedizioni destinate alla linea Caldaro-S. Antonio-Mendola e delle quali venisse richiesta l'affrancazione anche dal punto di scambio (Caldaro) fino alla stazione definitiva, si dovrà esigere il relativo deposito, giusta le disposizioni contenute nel fascicolo "Norme per il servizio contabile delle gestioni merci".

In relazione a quanto è detto nei punti III e IV del presente Ordine di Servizio e nei relativi allegati devono essere riportate le seguenti modificazioni ed aggiunte nelle pubblicazioni di servizio:

"Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose" (Edizione 1° dicembre 1933-XII):

— a pagina 5, parte II sub B (indice delle Amministrazioni ammesse al servizio cumulativo ed aventi tariffe proprie) aggiungere dopo la Società Anonima Tramvie Bologna-Pieve di Cento e Bologna-Malalbergo: "*Società per la Ferrovia Elettrica Transatesina*: linea Bolzano-Caldaro....". *pagina 336 quinquies*;

— a pagina 6, nell'elenco delle Amministrazioni ammesse al servizio di corrispondenza, modificare come segue le indicazioni relative alla Società Transatesina: "*Società per la Ferrovia Elettrica Transatesina: linea Caldaro-S. Antonio-Mendola' ..... pag. 120;*

— alle pagine 12 e 14, nell'elenco alfabetico delle stazioni, di fronte al nome delle stazioni di Appiano Cornaiano e di Caldaro sostituire il numero della pagina e quello del gruppo rispettivamente coi numeri 336 quinquies e 2;

— a pagina 61, nell'elenco alfabetico delle stazioni di transito, dopo l'indicazione della stazione di Bologna inserire il nome della stazione di Bolzano seguito nella 2ª colonna dalla lettera *C* e nella 4ª dalla indicazione: "*Società per la Ferrovia Elettrica Transatesina: Linea Bolzano-Caldaro*";

— dopo la pagina 336 quater riportare come pagina 336 quinquies tutte le indicazioni risultanti dall'allegato *C*;

— a pagina 395, nell'elenco dei punti di scambio, depennare tutte le indicazioni relative alla stazione di Bolzano; dopo il nome della stazione di Calalzo-Pieve di Cadore inserire:

Caldaro (2) Linea Caldaro-S. Antonio-Mendola

riportando in calce alla pagina stessa la nota:

(2) Sazione della linea Bolzano-Caldaro ammessa al servizio cumulativo.

— a pagina 420 sostituire le attuali indicazioni con quelle risultanti nell'Allegato *D*.

Nella tavola I della carta annessa al prontuario suddetto ripetere con inchiostro rosso il tracciato della linea Bolzano-Caldaro tinteggiando pure in rosso il disco, ora di colore azzurro, nel cerchietto indicante la stazione di Bolzano; indicare la stazione di scambio di Caldaro con disco azzurro cerchiato in rosso.

"Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato" (Edizione gennaio 1938-XVI):

— la nota (r) in calce alla pagina 15 deve essere modificata come segue:

"Stazione di transito con la ferrovia Bolzano-Caldaro. Per il tramite

della stazione di scambio di Caldaro della menzionata ferrovia si effettua il servizio di corrispondenza con la linea Caldaro-S. Antonio-Mendola ".

"Prefazione generale all'orario generale di servizio" — parte prima — (Edizione febbraio 1936-XIV):

— a pagina 26, tutte le indicazioni relative alla Società per la Ferrovia Transatesina devono essere annullate e sostituite dalle seguenti:

	Società per la Ferrovia Elettrica Transatesina
734	Bolzano-Caldaro (1)
735	Caldaro-S. Antonio-Mendola (2);

— alle pagine 28 e 29, le indicazioni risultanti di contro rispettivamente alle stazioni di Appiano-Cornaiano e Caldaro devono essere sostituite dalle seguenti: /V/B/M/734//

" Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato" (Edizione 1° luglio 1938-XVI):

— nell'appendice, a pagina 433 nell'elenco delle linee ammesse al servizio cumulativo, dopo l'indicazione Bologna-Portomaggiore inserire: *Bolzano-Caldaro* *;

e a pagina 435, nell'elenco delle linee ammesse al servizio di corrispondenza l'indicazione "Bolzano-Caldaro-S. Antonio-Mendola" deve essere modificata in " Caldaro-S. Antonio-Mendola ".

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12 *e* 15.

ALLEGATO A ALL' O. S. N. 156.1938-XVII

SOCIETÀ PER LA FERROVIA ELETTRICA TRANSATESINA

DIREZIONE DELL'ESERCIZIO: BOLZANO

LINEA BOLZANO-CALDARO-MENDOLA

(TRENI CON CARROZZE DI 1ª E 3ª CLASSE).

Classe unica sulla funicolare S. Antonio-Mendola.

TRASPORTI A TARIFFA ORDINARIA

Estensione del servizio. — Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ordinaria è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per tutte quelle sottoindicate e viceversa. Per gli ordinari biglietti di andata e ritorno il servizio cumulativo è invece limitato fra le stazioni sottoindicate e tutte quelle delle F. S. comprese nel raggio di km. 250 dalla stazione di allacciamento con la rete dello Stato.

Stazioni	Transito di allacciamento con la rete dello Stato	Km.	Corsa semplice						Andata e ritorno			Custodi di bestiame e condutt. locomot.
			Adulti			Ragazzi dai 4 ai 10 anni						
			1. cl.	2. cl.	3. cl.	1. cl.	2. cl.	3. cl.	1. cl	2. cl.	3. cl.	3. cl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Appiano Cornaiano	Bolzano	11	5,60	5,60	2,90	2,80	2,80	1,50	10,60	10,60	5,50	—
Caldaro . .	»	15	7,50	7,50	3,80	3,80	3.80	1,90	14,—	14,—	7.10	—
Mendola .	»	20	14,80	14,80	10,50	7,40	7,40	5,30	25,—	25,—	18,—	—

Segue ALLEGATO A ALL'O. S. N. 156-1938-XVII

TRASPORTI A TARIFFA RIDOTTA

Estensione del servizio. — Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ridotta è ammesso esclusivamente in base al Regolamento per i trasporti militari in vigore sulle F. S. da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per tutte quelle sottoindicate, e viceversa.

Ragazzi. — Per i viaggi dei ragazzi dai 4 ai 10 anni, aventi titolo a riduzione, si applica la metà del prezzo della competente tariffa degli adulti, arrotondata ai 10 centesimi superiori.

STAZIONI	Transito di allacciamento con la rete dello Stato	Km.	Tariffa N. 5			Tariffa N. 7		
			I	II	III	I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Appiano Cornaiano . . .	Bolzano	11	2,80	2,80	1,50	1,90	1,90	1,—
Caldaro	»	15	3,80	3,80	1,90	2,50	2,50	1,30
Mendola (1) . .	»	20	11,—	11,—	8,70	9,70	9,70	8.10

(1) Non è applicabile la tariffa militare sul percorso di linea Caldaro-Mendola.

I prezzi esposti per il tratto stesso risultano dal cumulo dei prezzi a tariffa militare per il tratto Bolzano-Caldaro ed a tariffa ordinaria per il tratto Caldaro-Mendola.

SOCIETA' PER LA FERROVIA ELETTRICA TRANSATESINA

Sede in Bolzano - Direzione dell'Eseroizio in Bolzano

Linea BOLZANO CALDARO-MENDOLA

PREZZI PER I TRASPORTI DEI BAGAGLI

Estensione del servizio — Il servizio cumulativo è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato sottoindicate e viceversa.

STAZIONI	Transito di allacciamento con la Rete dello Stato	Chilometri	CLASSE I (cose d'uso personale e domestico e campionari spediti a seguito dei viaggiatori) — Prezzi fatti comprendenti l'aumento percentuale e l'arrotondamento finale — Spedizioni di chilogrammi 10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Prezzi per tonnellata divisibile di 10 in 10 Kg. comprendenti l'aumento percentuale — (Da usare per la tassazione di spedizioni di peso superiore ai 100 Kg.) (1) (3)	CLASSE II — Prezzi fatti comprendenti l'aumento percentuale e l'arrotondamento finale: una bicicletta usata o un cane	un gatto o una scimmia	Una motocicletta usata: senza carrozzino	con carrozzino	Prezzi per tonnellata comprendenti l'aumento percentuale — (Da usarsi per la tassazione di più d'un animale o di una macchina) (1) (2) (3)	Altre cose ammesse alla spedizione a bagaglio — Prezzi fatti comprendenti l'aumento percentuale e l'arrotondamento finale — Spedizioni di chilogrammi 10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Prezzi per tonnellata divisibile di 10 in 10 Kg. comprendenti l'aumento percentuale — (Da usare per la tassazione delle spedizioni di peso superiore a 100 Kg.) (1) (3)	TARIFFA RIDOTTA: Concessioni speciali	Regolamento trasporti militari
Appiano Cornaiano	Bolzano	11	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2,10	2,40	2,70	3 —	30 —	2 —	2 —	4 —	4,80	60 —	4 —	4 —	4 —	4 —	4 —	4 —	4,20	4,80	5,40	6 —	60 —	Non ammesse	Per le stazioni di Appiano Cornaiano e Caldaro si applicano i prezzi e le tasse minime risultanti dall'Allegato N. 2 al Regolamento Trasporti Militari in vigore sulle F. S., Parte II - Trasporti delle cose - Ed. 15-5-1934. Per i trasporti in destinazione di Mendola, la tassazione dovrà invece essere effettuata come segue: Per le cose comprese nella Classe I si dovrà riscuotere, in aggiunta alla quota Bolzano-Caldaro, la tassa di L. 1,20 per ogni 10 Kg. indivisibili; per le cose comprese nella Classe II si dovrà esigere L. 2.40 per ogni 10 Kg. indivisibili, L. 2,50 per una bicicletta, un cane, un gatto, od una scimmia e L. 14,00 per una motocicletta senza carrozzino, con l'applicazione, in ogni caso, delle tasse minime stabilite per la tariffa ordinaria.
Caldaro . . .	»	15	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2,10	2,40	2,70	3 —	30 —	2 —	2 —	4 —	4,80	60 —	4 —	4 —	4 —	4 —	4 —	4 —	4,20	4,80	5,40	6 —	60 —		
Mendola . . .	»	20	2 —	3 —	4,50	6 —	7,50	9 —	10,50	12 —	13,50	15 —	150 —	4,50	4,50	18 —	Non ammessa	300 —	4 —	6 —	9 —	12 —	15 —	18 —	21 —	24 —	27 —	30 —	300 —		

(1) Il prezzo risultante dall'applicazione delle basi suindicate deve essere arrotondato a norma dell'Art. 67 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose.

(2) Per le spedizioni di più cose tassabili in base al peso fisso sono stabiliti:
- cani gatti scimmie: per ogni capo . . . . . . Kg. 20
- biciclette usate per macchina . . . . » 20
- motociclette usate senza carrozzino: per macchina. » 60
- motociclette usate con carrozzino: per macchina . » 80

(3) Tasse minime per trasporti a tariffa ordinaria . . . .
- per le biciclette usate e per i cani L. 2.00
- per le altre cose spedite a bagaglio » 4.00

ALLEGATO C ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 156 - 1938-XVII

SOCIETÀ PER LA FERROVIA ELETTRICA TRANSATESINA

Esercizio della Linea BOLZANO - CALDARO

***Direzione dell'Esercizio:* BOLZANO**

Linea esercitata da amministrazione aderente al Controllo Comune

STAZIONI	Linea alla quale appartengono	Distanze in chilometri dalla Stazione di transito di Bolzano (comune)	Servizi cui sono abilitate					Impianti fissi						Sagoma limite
			Grande velocità	Piccola velocità	Veicoli	Bestiame	Trasporti a domicilio	Piani caricatori		Gru fisse		Bilance a ponte		
								di testa	di fianco	Quantità	Portata in tonn.	Quantità	Portata in tonn.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Appiano Cornaiano .	Bolzano - Caldaro	11	G	P	V	B	—	—	F	—	—	1	25	S
Caldaro (*). . . .	id.	15	G	P	V	B	—	—	F	—	—	1	25	S

(*) Stazione di scambio per il servizio di corrispondenza con la linea Caldaro-S. Antonio-Mendola (Vedasi prospetto a pagina 420).

N.B. - Sulla linea Bolzano-Caldaro è ammesso il passaggio dei carri delle Ferrovie dello Stato ed assimilati che rispondono alle seguenti condizioni:

a) massimo peso per asse tonnellate 13;

b) massima base per veicoli ad assi rigidi metri 4,50 e base illimitata per i veicoli a carrelli o portanti il segno ←o→

Dal servizio cumulativo sono esclusi:

a) il numerario e gli oggetti preziosi;

b) le materie esplodenti ascritte alle categorie 11ª, 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato 7 alle «Condizioni e tariffe» in vigore sulle Ferrovie dello Stato.

TARIFFE

TARIFFE APPLICABILI. — Ai trasporti a collettame ed a carro sia a G. V. che a P. V. devono essere applicati i prezzi risultanti dal punto seguente « Tariffa propria » sul peso arrotondato di 10 in 10 Kg. e con le modalità indicate.

TARIFFA PROPRIA. — TRASPORTI A G. V.: classe unica, prezzi della colonna 2 della tariffa propria, sul peso minimo di kg. 50.

TRASPORTI a P. V.: A collettame: classe unica, prezzi della colonna 3 della Tariffa propria, sul peso minimo di kg. 50.

A CARRO COMPLETO O COME TALE CONSIDERATO: prezzi delle classi A. B. C., colonne 4, 5 e 6 della tariffa propria.

CLASSE A. — Trasporti di:

Calce idraulica;
Calce viva o spenta;
Cemento comune;
Embrici;
Ferro in rottami;
Fieno;
Gesso in polvere calcinato o no;
Ghiaia;
Legno comune da costruzione e da opera n. n.;
Mattoni di qualunque forma e dimensione compresi i rottami
Paglia comune;
Pietre n. n.;
Sabbia da costruzione;
Tegole;
Trucioli di legno;

prezzi della colonna 4 della « Tariffa propria » sul peso minimo di kg. 10.000.

CLASSE B. — Trasporti di:

Carbone fossile;
Carbone vegetale o di legna;
Concimi chimici e naturali n. n.;
Lignite;

prezzi della colonna 5 della "Tariffa propria" sul peso minimo di kg. 10.000.

CLASSE C. — Trasporti di tutte le merci non comprese nelle classi precedenti: prezzi della colonna 6 della Tariffa propria sul peso minimo di kg. 7000.

E' fatta eccezione per i trasporti di *casse e cassette di legno ordinarie vuote, ceste ordinarie vuote, assicelle per casse da imballaggio e gabbie di legno per imballaggio,* pei quali il peso minimo è ridotto a kg. 5.000.

VEICOLI: veicoli da strade ferrate o tramviarie, veicoli da strade ordinarie con o senza motore;

A G. V. prezzi della colonna 2 della Tariffa propria sul peso minimo di kg. 7.000.

A P. V. prezzi della colonna 6 della Tariffa propria sul peso minimo di kg. 7.000.

BESTIAME: bestiame in ceste, casse o gabbie, prezzi della colonna 2 della tariffa propria sul peso reale.

Bestiame a carro, prezzi della colonna 6 della fariffa propria, sul peso minimo di kg. 7000.

FERETRI: Prezzi della colonna 6 della tariffa propria sul peso minimo di kg. 7000.

TARIFFA PROPRIA

STAZIONI	CLASSE				
	Grande Velocità Classe unica	Piccola Velocità			
		Collettame Classe unica	A carro completo o da considerarsi come tale		
			A	B	C
	Prezzi per q.le divisibile di 10 in 10 Kg.				
1	2	3	4	5	6
Appiano-Cornaiano . . .	2,64	1,95	0,65	0,55	0,97
Caldaro	3,37	2,48	0,80	0,68	1,21

N. B. — I prezzi suindicati, nonchè le tasse minime sono comprensivi di ogni aumento percentuale e della soprattassa gennaio 1936.

TASSE MINIME

A G. V. L. 2,60 per spedizione;

A P. V. L. 2,20 per spedizione.

AUMENTI PERCENTUALI PROVVISORI — Nessun aumento è da applicare sui prezzi di tariffa nè su ogni altra tassa o diritto accessorio.

DIRITTO FISSO DI CARICO E SCARICO — Pei trasporti a collettame a G. V. e P. V. è dovuto nei riguardi delle stazioni di Appiano Cornaiano e Caldaro un diritto fisso di carico e scarico, per quintale indivisibile, di L. 0,20
Tassa minima . . . . » 0,30

SOPRATASSA DI TRANSITO. — Per quintale individuale . . L. 0,20
Tassa minima per trasporti a collettame . . . . » 0,30
Tassa min. per trasporti a carro completo o come tale consid. » 20,—

TASSE ACCESSORIE:

PESATURA a G. V. e P. V.: Se la pesatura si effettua per colli, per quintale indivisibile . . . . L. 0,30
per carro pesato complessivamente . . . . » 8,—
per i fusti vino trasportati a carro, per quintale . . . . . . » 0,08
minimo per carro . . . . » 8,—

VERIFICA DELLA TARA DEI CARRI — per carro . . . » 8,—

VERIFICA DELLA QUANTITA DEI COLLI — Per collo » 0,03
massimo per spedizione . . . . » 20,—

SOSTA SUI CARRI, NEI MAGAZZINI, ecc. — Per le merci sostanti nei magazzini o sui piani caricatori: per quintale indivisibile e per ogni periodo di 24 ore indivisibile . . . . L. 0,40

Per le merci sostanti sui carri: per carro e per ogni periodo di 24 ore indivisibile . . . . » 40,—

NOLO COPERTONI — per ogni copertone . . . . » 4,—

TASSA DISINFEZIONE — Bestiame ed altri animali vivi in ceste, gabbie, ecc., per collo . . . . » 2,—
tassa massima per spedizione . . . . » 12,—
bestiame o materiale infettante a carro, per carro . . . . . . » 20,—

PROVVIGIONE SULLE SPESE ANTICIPATE — 2 % col minimo di L. 0,20.

ACCELERAMENTO TRASPORTI — La Ferrovia Bolzano-Caldaro non è servita nè da treni diretti, nè da treni accelerati.

CONCESSIONI SPECIALI — Non applicabili in servizio cumulativo.

REGOLAMENTO TRASPORTI MILITARI — Non applicabile in servizio cumulativo.

SERVIZIO CUMULATIVO FERROVIARIO-MARITTIMO CON LA SARDEGNA — Ammesso per i trasporti fruenti della tariffa ordinaria N. 6 G. V.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER IL TRASPORTO DELLE COSE (C.I.M.). — Ammessa.

ALLEGATO D ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 156 - 1938-XVII

SOCIETÀ PER LA FERROVIA ELETTRICA TRANSATESINA

Esercizio della linea CALDARO-S. ANTONIO-MENDOLA

***Direzione dell'Esercizio*: BOLZANO**

STAZIONI	Linea alla quale appartengono	Distanze in chilometri dalla Stazione di scambio di Caldaro (*)	Servizi cui sono abilitate					Impianti fissi						
			Grande velocità	Piccola velocità	Veicoli	Bestiame	Trasporti a domicilio	Piani caricatori		Gru fisse		Bilance a ponte		Sagoma limite
								di testa	di fianco	Quantità	Portata in tonn.	Quantità	Portata in tonn.	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Mendola	Caldaro-S. Antonio-Mendola	5	G	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Antonio . . .	id.	2	G	P	—	—	—		—	—	—	—	—	—

(*) Stazione della linea Bolzano-Caldaro ammessa al servizio cumulativo con le Ferrovie dallo Stato a mezzo della stazione di transito d Bolzano (Vedasi prospetto a pagina 336 quinquies).

Dal servizio di corrispondenza sono esclusi:

a) tutti i trasporti a carro;

b) i colli di peso superiore a kg. 120 e di volume superiore ai metri 1,50 × 1,80 × 0,60 *destinati a Mendola*;

c) il numerario e gli oggetti preziosi.

Ordine di servizio n. 157.

Estensione di servizio a Messina Marittima.

A decorrere dal giorno 1° gennaio 1939-XVII la stazione di Messina Marittima verrà abilitata ai trasporti a Grande Velocità a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, da e per il mare, ed ai trasporti a carro a P. V. in servizio locale per conto della Società Italo Americana del petrolio.

Pertanto i richiami (*g*) ed (*h*) posti in calce alla pagina 47 della parte del Prontuario Generale delle distanze chilometriche dovranno essere modificate come segue:

"... (*g*) Limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Am-
"ministrazione, da e per il mare ed ai trasporti in servizio locale attraverso
"lo stretto, di autobus e di autocarri vuoti da caricare e scaricare direttamente
"a cura delle parti sulla o dalla tolda delle navi traghetto".

"(*h*) Limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Ammini-
"strazione, da e per il mare, con le esclusioni, per quanto riguarda le merci
"pericolose e nocive, risultanti dall'art. 56 dell'allegato n. 6 alle Condizioni
"e tariffe per i trasporti delle cose, ed ai trasporti a carro in servizio locale
"per conto della Società Italo-Americana pel petrolio".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, 12, 13 e 15.

Ordine di servizio n. 158.

Cambiamento di nome della fermata di Sairano e della stazione di Zinasco.

La fermata di Sairano e la stazione di Zinasco della linea Torreberetti-Pavia, hanno assunta la nuova denominazione di "Sairano-Zinasco" la prima e di "Zinasco Nuovo" la seconda, conservando le attuali abilitazioni.

Di conseguenza nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche della Rete di Stato (Edizione Gennaio 1938- XVI, parte I, II, III e IV, nella Prefazione Generale dell'Orario Generale di Servizio (Ediz. febbraio 1936-XVI), nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali risulta il nome di detti impianti, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di gennaio p. v., dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi coi nomi di "Sairano-Zinasco" e di "Zinasco Nuovo".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo summenzionato.

Distribuito agli agenti delle classi: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 e 13.

Ordine di servizio n. 159.

Elenco degli itinerari per carri misti a G. V. ordinaria ed a P. V. — (edizione 1939-XVII).

E' in corso di distribuzione il nuovo "Elenco degli itinerari per carri misti a G. V. ordinaria ed a P. V." edizione 1939-XVII, il quale andrà in vigore il 1° febbraio 1939, in sostituzione dell'Elenco dei carri misti a Grande Velocità ordinaria (edizione 1928-VI) e di quello dei carri misti a Piccola Velocità (edizione 1934-XII).

Nel nuovo Elenco, per quanto riguarda gli itinerari per carri misti a Piccola Velocità, sono particolarmente da rilevare:

a) il raggruppamento degli itinerari per Compartimenti e per linee, con l'indicazione della linea, alla quale appartiene ciascun itinerario;

b) la nuova numerazione degli itinerari, dovuta al citato raggruppamento per linea e ad esigenze di archiviazione dei fogli di accompagnamento.

Per agevolare alle stazioni la consultazione del nuovo Elenco, nel medesimo trovasi inserito apposito foglio di raffronto della vecchia con la nuova numerazione dei carri misti a Piccola Velocità.

Si raccomanda a tutto il personale interessato, e specialmente ai titolari delle stazioni e gestioni merci ed ai dirigenti dei centri di riordino e delle squadre con trasbordatori, di prendere subito precisa conoscenza delle variazioni di cui sopra, affinchè fin dai primi giorni il carico del collettame e la formazione dei carri misti abbiano luogo con tutta regolarità, in modo da evitare qualsiasi perturbamento nell'inoltro dei trasporti.

E' inteso che il nuovo Elenco dovrà essere tenuto perfettamente al corrente con le varianti, che verranno di volta in volta comunicate.

Ogni altra precedente disposizione in proposito resta annullata.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 6, 9, 12 *e* 15.

Ordine di servizio n. 160.

Licenziamento dei treni a mezzo della "paletta di comando",,

Con riferimento all'Ordine di Servizio N. 124 pubblicato nel B. U. N. 41 del 13 ottobre u. s., si dispone che l'esperimento del nuovo sistema di licenziamento dei treni a mezzo della "paletta di comando" sulle linee Genova-Ventimiglia e Milano-Bologna venga iniziato dalle ore 0 del 10 gennaio 1939-XVII.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 54, 55, 57 *dei Compartimenti di Genova,, Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona e Roma.*

Circolare n. 31.

Colorazione piantane segnali luminosi di avviso.

A partire dal 1° gennaio 1939-XVII e sino alla data di attivazione del nuovo Regolamento segnali che verrà fissato con prossimo O. S. deve intendersi in vigore la seguente disposizione che verrà poi compresa nel suddetto Regolamento segnali:

« Gli stanti dei segnali luminosi di avviso sono dipinti a striscie orizzontali bianche e nere, per distinguere i segnali stessi dagli altri tipi di segnali luminosi in caso di spegnimento ».

Circolare N. 32.

Mancanza o rifiuto di effetti postali all'atto della consegna.

Le vigenti disposizioni relative alle consegne degli effetti postali non contemplano il caso di mancanza o di rifiuto degli effetti stessi all'atto della consegna al personale del treno da parte dell'agente postale.

Verificandosi ciò, ad eliminare ogni discrepanza tra il numero degli effetti postali realmente consegnati e di quelli descritti nella distinta mod. 31/255-F e, per le stazioni origine di treni, anche sul foglio di consegna mod. 33/256-F, e fermo restando per gli agenti postali, incaricati delle consegne, ed i procaccia il divieto di correggere detti moduli, il Conduttore Capo praticherà annotazione della mancanza o del rifiuto nella parte « Osservazioni » della distinta mod. 31/255-F e sul registro di consegna mod. 34, e rilascerà la relativa ricevuta nei termini seguenti: « *Ricevo n.* . . . . (dispacci o pacchi), *anzichè n.* . . . . (dispacci o pacchi) ».

L'annotazione praticata tanto sulla distinta quanto sul registro dovrà essere convalidita dalla firma del capo stazione di servizio.

Distribuita agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 *e* 13.

Comunicati:

Opera di previdenza a favore del personale.

(Legge 19 Giugno 1913 n. 641 modificata dal Decreto Legge Luogotenenziale 1° Agosto 1918 n. 1197, dalla Legge 7 Aprile 1921 n. 370, dal R. Decreto 31 Dicembre 1923 n. 3157, dal R. Decreto Legge 23 Marzo 1924 n. 499, dal R. Decreto Legge 7 Febbraio 1926 n. 187, dalla Legge 22 Dicembre 1927 n. 2685 e dal R. Decreto Legge 28 Agosto 1930 n. 1314).

Dopo la comunicazione fattasi nel bollettino n. 29 del 21 luglio 1938-XVI, la Giunta dell'Opera di Previdenza ha approvato, a tutto il 30 settembre 1938-XVI le seguenti liquidazioni:

Liquidazioni	Indennità di buonuscita Art. 1 n. 1 della legge				Sussidi temporanei ad orfani (Art. 1 n. 2 della legge)		Assegni alimentari vitalizi Art. 1 n. 3 della legge)		Assegni finali		Sussidi in caso di morte dopo l'esonero	
	ad agenti		a famiglie									
	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo
Approvate dal 1° luglio 1938 a tutto il 30 sett. 1938	700	3.249.992.—	180	788.220,—	227	160.350 —	29	41.100 —	334	167.000 —	113	76.763,—

Sulla disponibilità dell'opera di previdenza furono approvate dal Comitato dopo il 30 giugno 1938-XVI le seguenti concessioni:

Sussidi temporanei ai figli di ex agenti		Assegni alimentari				Ricovero di orfani e figli di agenti in attività di servizio	
		A congiunti di ex agenti		ad ex agenti			
N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	Istituti di educazione	In luoghi di cura
—	—	30	38.100	3	3.600	127	—

SUSSIDI STRAORDINARI

Giusta l'art. 5 del R. D. L. 7 febbraio 1926, n. 187, il Comitato dell'Opera di Previdenza, prese in esame le istanze pervenute da ex agenti e da congiunti di agenti morti in attività di servizio o dopo l'esonero, ha accordato in casi riconosciuti di grave ed eccezionale bisogno n. 260 sussidi straordinari per complessive L. 26.100.

DONAZIONI PERVENUTE ALL'OPERA DI PREVIDENZA

Da Funzionari dell'Amministrazione ferroviaria e da vari Enti sono pervenute all'Opera di Previdenza n. 40 donazioni da destinarsi al fondo per la gestione delle colonie per i figli e gli orfani di ferrovieri iscritti alla A.F.F. per un importo complessivo di L. 30.330,90.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 161.

Istruzioni per l'esercizio dei binari elettrificati adibiti ad operazioni di carico e scarico delle merci.

Nelle linee elettrificate le condutture di contatto sovrastanti ai binari di stazione adibiti ad operazioni di carico e scarico delle merci, sono elettricamente separate dalle altre condutture delle stazioni stesse per mezzo di isolatori di sezionamento inseriti in uno o più punti delle condutture stesse a seconda che a detti binari si acceda da una o più parti.

L'alimentazione di dette condutture viene fatta a mezzo di un sezionatore aereo, ubicato, di massima, nelle immediate vicinanze del sezionamento di cui sopra, il quale nella posizione di "aperto" non immette tensione alle condutture, mentre la immette nella posizione di "chiuso".

Premesso:

Che il contatto diretto od indiretto con le condutture di cui trattasi, se le medesime non sono collegate alla "terra" è pericoloso anche quando il sezionatore aereo trovasi nella posizione di aperto;

Che si è riconosciuta la necessità che le condutture sovrastanti i binari adibiti ad operazioni di carico e scarico delle merci vengano mantenute disalimentate e collegate alla "terra" per tutto il tempo in cui i binari stessi non sono impegnati da manovre eseguite con locomotive elettriche;

Che quando le condutture suddette sono disalimentate e collegate alla "terra" deve essere vietato l'ingresso delle locomotive elettriche nei binari di cui trattasi;

Si dispone, per garantire l'incolumità delle persone ed insieme l'esercizio dei binari elettrificati adibiti ad operazioni di carico e scarico delle merci, che nelle stazioni elettrificate della rete siano attuate le norme di cui appresso:

1) Le condutture di contatto sovrastanti ai binari adibiti alle operazioni di carico e scarico delle merci dovranno rimanere normalmente disalimentate e collegate alla "terra". Le condutture stesse verranno alimentate soltanto per il tempo necessario all'esecuzione di manovre con locomotive elettriche.

Per disalimentare la linea e collegarla alla "terra" si dovrà aprire *prima* il sezionatore aereo, e *poi* dovrà essere applicato alle condutture disalimentate uno o più speciali dispositivi di "messa a terra", a seconda che a detti binari si acceda da una o più parti, immediatamente dopo gli isolatori di sezionamento in corrispondenza dei contrassegni di cui è detto appresso.

Per la rialimentazione delle suddette condutture dovrà *prima* togliersi il dispositivo di "messa a terra" e *poi* chiudere il sezionatore aereo.

Se la rialimentazione delle condutture viene fatta in ore in cui lo Scalo è aperto al pubblico, si dovranno prima far sospendere le operazioni di carico e scarico.

2) Lo speciale dispositivo di "messa a terra" di cui al punto 1) è provvisto di un dischetto fisso del diametro di circa 40 cm. con le due facce dipinte di rosso, che costituisce segnale d'arresto imperativo. Inoltre, lo stesso dispositivo è munito di un gancio per l'applicazione, in caso di necessità, del fanale a luce rossa.

Il dispositivo, con i segnali di cui sopra, per nessun motivo dovrà essere oltrepassato da locomotive o colonne in manovra.

3) Per meglio garantire che l'inoltro di locomotive elettriche nei binari di scalo avvenga soltanto quando le condutture corrispondenti siano alimentate si dovrà ricorrere, ovunque sia ritenuto opportuno, alla realizzazione di collegamenti a mezzo di serratura a chiavi F. S. fra il deviatoio o i deviatoi di accesso allo scalo e la leva od asta di comando del sezionamento aereo.

All'attuazione delle disposizioni di cui al punto 1) e all'osservanza delle istruzioni contenute nel presente Ordine di Servizio, hanno l'obbligo di provvedere i Capi Stazioni o gli Assuntori ai quali, a cura degli Uffici I. E. S. interessati, saranno consegnati:

a) Le manovelle con le relative chiavi per la manovra dei sezionatori aerei per l'alimentazione o disalimentazione delle condutture di contatto dei binari di scalo.

b) Il dispositivo o i dispositivi di "messa a terra" muniti di dischetto di lamiera dipinto di rosso.

c) Le norme per l'uso del sezionatore aereo e dei dispositivi di "messa a terra".

Gli Uffici I. E. S. preciseranno, con apposito contrassegno, i punti ove dovranno essere applicati i dispositivi di "messa a terra".

Inoltre gli stessi Uffici eseguiranno le opportune modifiche agli impianti, che si renderanno necessarie per l'applicazione integrale del presente Ordine di Servizio.

Per quanto riguarda i provvedimenti di cui al punto 3°, laddove le Sezioni dell'esercizio interessate ritengano di proporre (ed il Comitato d'Esercizio approvi) l'attuazione dei collegamenti fra deviatoi e manovre dei sezionatori, gli Uffici I. E. S. sono incaricati di compilare e trasmettere alla Superiore approvazione la relativa proposta di spesa in Conto Migliorie.

Il presente Ordine di Servizio dalla data della sua entrata in vigore, che verrà fissata in seguito, annulla e sostituisce tutte le disposizioni precedentemente emanate in materia.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 8, 31, 33, 34, 35, 51, 53.

Ordine di servizio n. 162.

Attivazione della fermata di Canne Scavi.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto N. 1355 del 14 novembre 1933/XII, sarà attivata dal giorno 1° gennaio 1939-XVII la fermata impresenziata di CANNE SCAVI, sita al Km. 11 + 775 della linea Barletta-Spinazzola, fra le stazioni di Monte Altino e Canne, dalle quali dista, rispettivamente, Km. 4,355 e Km. 2,976.

Detta fermata sarà servita solo da corse di automotrici e verrà abilitata al servizio viaggiatori e bagagli, che si svolgerà secondo le norme contenute nell'Ordine di Servizio n. 105/1932-X e nel punto *c*) dell'Ordine di Servizio n. 158/1935-XIII.

La fermata di cui trattasi dipenderà dal 2° Riparto Movimento di Foggia e dal 2° Riparto Commerciale e del Traffico di Foggia.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente Ordine di Servizio, i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 12.

PARTE I

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (edizione Gennaio 1938-XVI)

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse – Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte – Portata massima in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Canne Scavi ●	V	119	Barletta - Spinazzola	Bari	Bari	V(4)	B(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																						
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				RUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Canne Scavi ● . . .	V	901	826	822	816	814	754	696	725	721	727	607	620	737	740	80	460	322	167	281	226	182	636
PARTE IV																							
Canne Scavi ● . . .	V	901	826	822	816	814	754	696	725	721	727	607	620	737	740	80	451	322	167	273	226	182	614
		105, 115 6. 73	23. 73	40, 23 73	115. 23 6. 73	40. 6 73	23. 73	71, 126 73	126. 73	256, 23 73	110, 126 73	73	126 73	72.69 73	72, 69 73	—	258. 157 42. 73	114. 73	73	124. 133 159	161. 15	15	218. 161 15

Allegato all'O. S. N. 162-1938-XVII.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche, valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori, bagagli e merci, in uso nelle stazioni e negli Uffici di controllo si dovrà:

— Nell'interno, linea « Barletta Spinazzola » fra i nomi di Canne e Monte Altino, inserire Canne Scavi e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linea suddetta la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 3 a quella indicata per Canne, Km 12 a quella indicata per Barletta, scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore. L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

— Nell'indice alfabetico, dei prontuari manoscritti suddetti, si dovrà inserire, nella sede opportuna, il nome di Canne Scavi con il numero della pagina e il numero progressivo.

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » Parte I (edizione febbraio 1936 XIV, a pagina 13 nella sede opportuna inserire in carattere corsivo:

Canne Scavi ● L B / Br - 135

Allegato all'O. S. N. 162-1938-XVII.

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato - (Edizione gennaio 1938-XVI).

PARTE II

Rocchetta S. Antonio Lacedonia	Km. 110		Canne	Km. 3
S. Nicola di Melfi	» 98		Canne Scavi ●	» —
Rapolla Lavello	» 88		Monte Altino	» 5
Venosa Maschito	» 77		Barletta	» 12
Palazzo S. Gervasio M.	» 64		Barletta Marittima	» 16
Spinazzola	» 54		Poggiorsini Gravina	» 73
Acquatetta	» 42		Gravina	» 91
Minervino Murge	» 32		Altamura	» 103
Cefalicchio	» 21		Casale d'Altamura	» 113
Canosa di Puglia	» 14		Santeramo	» 123
			Gioia del Colle	» 121*

Ordine di servizio n. 163.

Estensione di servizio nella stazione di S. Zeno Folzano.

Le abilitazioni previste per il servizio merci P. V. della stazione di S. Zeno Folzano, di cui la nota *e*) esistente in calce alla pag. 73 della Parte I del Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato — Edizione gennaio 1938 —, sono state estese ai trasporti a carro per conto della Ditta Ruggero Preseglio.

Conseguentemente la citata nota *e*) dovrà essere modificata come segue:

— *e*) limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, per conto della Società Ceramica Folzano e della Ditta Ruggero Preseglio, senza bisogno di preventiva autorizzazione.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, 12 e 15.

Circolare N. 33.

Prezzi delle stoffe, fodere e accessori ed indumenti confezionati a valere dal 1° ottobre 1938 al 31 marzo 1939-XVII.

Si informano tutti gli Impianti ed Agenti interessati, che i prezzi delle stoffe, fodere ed accessori per vestiario uniforme, nonchè i prezzi delle combinazioni e dei camiciotti confezionati, da valere per le forniture effettuate in base ad ordinazioni che risulteranno rilasciate alla Ditta Antonio Marziale Soc. Anon. di Roma dal 1° ottobre 1938 al 31 marzo 1939-XVII, sono i seguenti:

Panno marengo per cappotti	al	ml.	L. 124,90
Panno nero per cappotti	»	»	» 103,65
Stoffa grigio scura per soprabiti	»	»	» 65,75
» drappè nera per stiffelius dei C. Stazione	»	»	» 76,60
» nera pesante	»	»	» 71,85
» nera leggera	»	»	» 50,40
» grigio ferro pesante	»	»	» 75,40
» grigio ferro leggero	»	»	» 50,40
Fustagne nero di cotone per abiti	»	»	» 9,25
Mistone grigio di cotone per abiti	»	»	» 6,75
Tela turchina di cotone	»	»	» 6,30
Tela rasata bianca per il personale delle navi traghetto	»	»	» 7,75
Piquets bianco per i panciotti dei C. Stazione	»	»	» 10,35
Seta per risvolti degli stiffelius dei C. Stazione	»	»	» 19,85
Flanella leggera per fodere	»	»	» 34,55
Glissade per fodere di maniche	»	»	» 10,35
Satino (silked) per fodere	»	»	» 6,40
Silesias nera per fodere	»	»	» 5,60
» bianca »	»	»	» 5,60
» cenere »	»	»	» 5,60
Baseno grigio scuro per forzaglie	»	»	» 5,20
Zanella nera per fodere	»	»	» 10,20

Tela apprettata per rinforzi	al ml. L.	6,75
Camiciotti di mistone confezionati in tre taglie lunghi cad.	»	42,60
Camiciotti di mistone confezionati in tre taglie corti cad.	»	33,95
Combinazioni di mistone in due taglie cad. . . .	»	49,65
Camiciotti di tela turchina cad.	»	38,70
Combinazioni di tela turchina in due taglie cad. .	»	43,45

Rimangono invariati per gli accessori (tela turchina per collo marinai, cordone bianco, fasce di satino nero, bottoni, monogrammi) i prezzi di cui alla circolare precedente N. 57 pubblicata sul Bollettino Ufficiale N. 52 del 29 dicembre 1932-XI.

Errata-corrige

Bollettino Ufficiale n. 46, 1938-XVII, O. di S. n. 142 - a pag. 372 sostituire il 7° e 8° rigo con i seguenti:

“ l'Ufficio Sanitario, dall'Ispettorato Sanitario di Pisa:
dal Medico del 2° Reparto di Pisa »

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, *e, limitatamente al Compartimento di Firenze, a quelle delle classi* 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Elettrificazione nuova linea doppio binario Roma Tiburtina Settebagni.	L. P.	Ore 12 dell'11 luglio 1938-XVI	165.000	Uff. IES Roma
Manutenzione armamento fra Km. 24+333 e 49+300 linea: Casarsa Gemona.	L. P.	Ore 18 del 12 luglio 1938-XVI	114.000	Sezione Lavori Venezia
Costruzione parte in elevazione cavalcavia a La Spezia.	L. P.	Ore 18 del 12 luglio 1938-XVI	183.000	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione armamento fra Km. 64+302 e 89+173 linea: Mestre-Trento.	L. P.	Ore 18 del 13 luglio 1938-XVI	135.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento linee Motta S. Vito e Portogruaro Casarsa.	L. P.	Ore 18 del 13 luglio 1938-XVI	190.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento linea Lucca Castelnuovo Garfagnana.	L. P.	Ore 18 del 13 luglio 1938-XVI	185.000	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione armamento fra Km. 89+173 e 119+886 linea: Mestre Trento.	L. P.	Ore 18 del 14 luglio 1938-XVI	138.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento fra Km. 195+810 e 199+300 linea Milano Venezia.	L. P.	Ore 18 del 14 luglio 1938-XVI	160.000	Sezione Lavori Venezia
Sostituzione con strutture murarie di 3 ponti in ferro linea Ceva Ormea.	L. P.	Ore 18 del 14 luglio 1938-XVI	246.000	Sezione Lavori Torino
Lavori terra e murari per ampliamento e sistemazione stazione di Massa.	L. P.	Ore 18 del 18 luglio 1938-XVI	735.700	Sezione Lavori Firenze
Lavori per ampliamento ponte Km. 181+258 linea Canicattì-Licata.	L. P.	Ore 12 del 25 luglio 1938-XVI	1.294.000	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A P. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Prolungamento asta di manovra lato Catania in stazione di Lentini.	L. P.	Ore 12 del 26 luglio 1938-XVI	131.500	Sezione Lavori Palermo
Lavori costruzione chiusure parte orientale stazione di Bari C.	L. P.	Ore 12 del 18 luglio 1938-XVI	139.500	Sezione Lavori Bari
Lavori per miglioramento e riordino fabbricato alloggi dormitori Provvida e Dopolavoro ferroviario stazione di Potenza.	L. P.	Ore 12 del 19 luglio 1938-XVI	63.500	Sezione Lavori Bari

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	4.000	Olio vegetale per illuminazione	L. P.	19.7.1938 A. XVI	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 4ª
N	1.500	Foderi di pelle nera	L. P.	26.7.1938 A. XVI	Id. Sezione 5ª A
—	500	Borse per Conduttori Capi . .	T. P.	26.7.1938 A. XVI	Id. Sezione 5ª A

Il Direttore Generale

VELANI

Circolare n. 9ᵛ.

Veicoli da inoltrare nelle Officine dell' Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 16 del giorno 1° *agosto* 1938, estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora, sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato, eccettuati quelli che da apposita annotazione risultano ricercati per cause varie, le stazioni sede di persone di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto alla prossima officina, ovvero alla Officina designata da eventuale annotazione, scortato dal Mod. M 130; se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il vecchio carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di ripaazione quando occorre applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento entro il 10 *agosto* 1938 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.

Bz	24.331	(2)	LL	448.135	(2)	Poz	692.652	(2)	Poz	695.242	(4)
Cz	30.052	(2)	»	» 137	(2)	»	» 656	(2)	»	» 248	(4)
ABz	50.616	(2)	L	470.896	(2)	»	» 661	(2)	»	» 264	(4)
CT	43.236	(2)	P	622.934	(2)	»	» 669	(2)	»	» 267	(4)
»	» 263	(2)	»	624.711	(2)	»	» 676	(2)	»	» 274	(4)
Duz	95.026	(1)	»	626.502	(2)	»	» 680	(2)	»	» 279	(4)
L	041.756	(2)	»	644.108	(2)	»	» 681	(2)	»	» 288	(4)
F	101.731	(3)	»	650.750	(2)	»	» 696	(2)	»	» 423	(4)
»	» 736	(3)	»	» 996	(2)	»	» 699	(2)	»	» 466	(4)
»	» 738	(3)	»	655.594	(2)	»	695.002	(4)	»	» 479	(4)
»	» 745	(3)	»	» 792	(2)	»	» 007	(4)	»	» 498	(4)
»	» 748	(3)	Poz	692.604	(2)	»	» 015	(4)	»	» 634	(4)
»	» 749	(3)	»	» 605	(2)	»	» 022	(4)	»	» 636	(4)
»	133.037	(2)	»	» 607	(2)	»	» 056	(4)	»	» 648	(4)
L	410.172	(2)	»	» 624	(2)	»	» 078	(4)	E	1.003.568	(2)
LL	448.128	(2)	»	» 637	(2)	»	» 231	(4)	»	1.006.723	(2)

(1) Devono essere inviate alle Officine F. S. di Voghera.

(2) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(3) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel quale caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311-313-0 del 15 settembre 1934, (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione.

(4) Devono essere inviati alla più vicina delle Squadre Rialzo di Pisa e Milano Smistamento per essere adattati al trasporto delle rotaie da m. 36. Le citate Squadre R. comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione e, per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione cavalletto per profilati e ampliamento deposito rottami metalli magazzino Torino Smistamento.	L. P.	18 luglio 1938-XVI	110.975	Sezione Lavori Torino
Impianto riscaldamento del costruendo fabbricato servizi postali staz. Parma.	L. P.	Ore 18 del 18 luglio 1938-XVI	—	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione armamento stazione Pavia Scalo e linea allacciamento Pavia Scalo e Pavia Città.	L. P.	Ore 18 del 18 luglio 1938-XVI	76.000	Sezione Lavori Milano

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. P. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento Milano Farini.	L. P.	Ore 18 del 18 luglio 1938-XVI	334.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento cantone di Rogoredo.	L. P.	Ore 18 del 18 luglio 1938-XVI	265.000	Sezione Lavori Milano
Pulizia giornaliera strade, piazzali e piani caricatori stazioni Firenze P.P. e Firenze C.M.	L. P.	Ore 18 del 19 luglio 1938-XVI	36.000	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione armamento tratta Palazzolo Rovato.	L. P.	Ore 18 del 19 luglio 1938-XVI	59.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento tratta Lecco Colico.	L. P.	Ore 18 del 19 luglio 1938-XVI	308.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento linee Colico Sondrio e Colico Chiavenna.	L. P.	Ore 18 del 19 luglio 1938-XVI	410.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura nuove travate metalliche ponti torrente Roccella e Paletto linea Palermo Messina	L. P.	Ore 12 del 20 luglio 1938-XVI	343.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento tronco Milano Smist. 1°.	L. P.	Ore 18 del 20 luglio 1938-XVI	416.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento fra Km. 1 + 526 e 23 + 076 linea Vicenza Cittadella.	L. P.	Ore 18 del 19 luglio 1938-XVI	153.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento fra Km. 0 + 785 e 24 + 333 linea Casarza Gemona.	L. P.	Ore 18 del 19 luglio 1938-XVI	97.500	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento fra Km. 29 + 100 e 54 + 280 linea Treviso Belluno.	L. P.	Ore 18 del 19 luglio 1938-XVI	132.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento linee Cremona Fidenza e Piacenza Castelvetro.	L. P.	Ore 18 del 20 luglio 1938-XVI	322.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento linea Olmenata Brescia.	L. P.	Ore 18 del 20 luglio 1938-XVI	407.000	Sezione Lavori Milano
Demolizione viadotto metallico Palagianello Km. 84 + 882 Linea Bari Taranto.	L. P.	Ore 12 del 21 luglio 1938-XVI	95.980	Sezione Lavori Bari
Manutenzione armamento linee Monza Usmate e Usmate Seregno.	L. P.	Ore 18 del 21 luglio 1938-XVI	161.000	Sezione Lavori Milano

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento tratto Treviglio Bergamo	L. P.	Ore 18 del 21 luglio 1938-XVI	217.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento tratto Bergamo Lecco Palazzolo.	L. P.	Ore 18 del 21 luglio 1938-XVI	376.000	Sezione Lavori Milano
Impianti luce e prese corrente per scaldiglie automotrici presso D. L. Bologna.	L. P.	Ore 12 del 22 luglio 1938-XVI	33.000	Uff. I.E.S. Bologna
Sistemazione impianti linee stazione di Rimini.	L. P.	Ore 12 del 21 luglio 1938-XVI	140.000	Uff. I.E.S. Bologna
Sistemazione ponte in ferro Km. 75 + 749/95 fra stazioni di Nova Siri e Rocca Imperiale.	L. P.	Ore 12 del 2 agosto 1938-XVI	327.264	Sezione Lavori Reggio Calabria
Sistemazione e ampliamento locali casermetta Milizia Ferroviaria Caltanissetta C.	L. P.	Ore 12 del 3 agosto 1938-XVI	38.300	Sezione Lavori Palermo
N. 130 ventilatori centrifughi, portata non inferiore a 18 metri cubi al 1' – prevalenza non inferiore a 95 m/m di acqua, destinati ad impianti diversi.	A. C.	25 luglio 1938-XVI	—	Servizio Materiale e Trazione – Uff. 2°, Sez. 5ª – Firenze.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Parti di ricambio per rubinetti d'allarme.	L. P.	26.7.1938 A. XVI	Servizio Approvvigionamenti. – Sezione 7ª.
N.	52	Colonne dello scappamento per locomotive.	L. P.	2.8.1938 A. XVI	Id. Sezione 7ª
»	200	Zainetti per la Milizia Ferroviaria.	L. P.	20.9.1938 A. XVI	Id. Sezione 5ª.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 1 Compressore d'aria da 12 m.3 destinato al deposito di Roma Littorio	A. C.	4 agosto 1938-XVI	—	Servizio Materiale e Trazione – Uff. II, Sezione 8ª. Firenze
N. 1 carrello trasbordatore da 150 Tonn. destinato al deposito di Roma Littorio.	A. C.	[illegible] 1938-XVI	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 2° - Sezione 8ª Firenze
Revisione generale ml. 18.000 binario corsa tratti linea Parma La Spezia.	L. P.	Ore 18 del 25 luglio 1938-XVI	110.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura batterie accumulatori per centraline linea: Parma Fornovo Fidenza.	A. C.	Ore 12 del 25 luglio 1938-XVI	—	Ufficio I.E.S Bologna
Manutenzione armamento linea Genova Ventimiglia e stazione Savona.	L. P.	Ore 18 del 25 luglio 1938-XVI	200.000	Sezione Lavori Genova
Manutenzione armamento linea Milano Vigevano Mortara.	L. P.	Ore 18 del 25 luglio 1938-XVI	253.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linea Chivasso Casale.	L. P.	Ore 18 del 25 luglio 1938-XVI	185.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linea Ventimiglia Piena.	L. P.	Ore 18 del 25 luglio 1938-XVI	110.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linea tronco Sorvegliante Milano Smistamento 2°.	L. P.	Ore 18 del 25 luglio 1938-XVI	613.000	Sezione Lavori Milano
Lavori per sostituire con impaltura cemento armato cavalcavia ferro Km. 20 + 815 linea Treviso Calalzo.	L. P.	Ore 18 del 25 luglio 1938-XVI	55.250	Sezione Lavori Venezia
Lavori per irrobustire mediante speroni muraglione fra Km. 47 + 0,32 e 47 + 445 linea Mestre Udine.	L. P.	Ore 18 del 25 luglio 1938-XVI	59.850	Sezione Lavori Venezia
Manumenzione armamento fra Km. 59 + 452 e 138 + 537 linea: Rocchetta S. A. Gioia del C.	L. P.	Ore 12 del 25 luglio 1938-XVI	319.000	Sezione Lavori Bari

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento linea Bivio Marittima Venezia Marittima.	L. P.	Ore 18 del 25 luglio 1938-XVI	175.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento fra Km. 8 + 950 e 48 + 900 linea: Foggia Potenza.	L. P.	Ore 12 del 26 luglio 1938-XVI	207.900	Sezione Lavori Bari
Lavori risanamento sottofondo binari testata verso Firenze stazione S. Giovanni Valdarno.	L. P.	Ore 18 del 26 luglio 1938-XVI	63.850	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione armamento linea Cuneo Confine Francese.	L. P.	Ore 18 del 26 luglio 1938-XVI	600.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linea Bussoleno Susa.	L. P.	Ore 18 del 26 luglio 1938-XVI	43.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento stazione di Alessandria.	L. P.	Ore 18 del 26 luglio 1938-XVI	440.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento fra Km. 0 + 983 e 55 + 700 linea: Rocchetta S. A. Spinazzola.	L. P.	Ore 12 del 27 luglio 1938-XVI	240.000	Sezione Lavori Bari
Costruzione muretto di sottoscarpa presso il F. A. stazione di Siena.	L. P.	Ore 18 del 27 luglio 1938-XVI	72.800	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione armamento linea Mortara Cava Carbonara Torreberetti.	L. P.	Ore 18 del 27 luglio 1938-XVI	380.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linea Carrù Carmagnola.	L. P.	Ore 18 del 27 luglio 1938-XVI	300.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linea Asti Chivasso.	L. P.	Ore 18 del 27 luglio 1938-XVI	180.000	Sezione Lavori Torino
Sopraelevazione fabbricato P. V. Catania per Casermetta Milizia Ferroviaria.	L. P.	Ore 12 del 27 luglio 1938-XVI	91.500	Sezione Lavori Palermo
Impianto riscaldamento Rimessa locomotive di Postumia Grotte.	A. C.	Ore 12 del 4 agosto 1938-XVI	—	Sezione Lavori Trieste
Costruzione sottovia al Km. 8+489 linea Pistoia Pisa.	L. P.	Ore 18 del 5 agosto 1938-XVI	54.000	Sezione Lavori Firenze
Lavori per sistemare la R. L. di Ormea a Deposito Locomotori.	L. P.	Ore 18 del 9 agosto 1938-XVI	72.000	Sezione Lavori Torino

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Tessere per operai, braccianti, ecc.	L. P.	2.8.1938 A. XVI	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 5ª
—	—	Carta a strisce per macchine Morse.	L. P.	23.8.1938 A. XVI	Id. Sezione 5ª
—	—	Materiali di gomma per freno a vuoto.	L. P.	30.8.1938 A. XVI	Id. Sezione 7ª
Kg.	10.000	Cartone di pesto in fogli . .	T. P.	31.8.1938 A. XVI	Id. Sezione 8ª-A
»	5.700	Amianto in fogli	L. P.	31.8.1938 A. XVI	Id. Sezione 8ª-A
»	6.000	Zanella nera	L. P.	8.9.1938 A. XVI	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale

VELANI

Ordine di servizio n. 4-v.

Campagna saccarifera 1938.

§ 1. — Specializzazione dei carri.

Alle Società esercenti le Fabbriche (Zuccherifici e Distillerie) indicate nell'Allegato, si concede l'uso di carri F. S. a sponde alte, all'uopo *specializzati,* per l'effettuazione dei trasporti di cui al seguente § 3.

§ 2. — Marcatura e consegna dei carri.

1. — I gruppi di carri da specializzare vengono indicati dalle Sezioni Movimento a quelle Materiale e Trazione, perchè quest'ultime possano provvedere in tempo utile al riordino ed alla marcatura.

Le scritte di specializzazione da applicare sulle pareti dei carri ed indicate nell'Allegato, devono essere eseguite con caratteri del tipo 9 (disegno n. 313.318), con lettere maiuscole solo per le iniziali.

2. — La consegna dei carri alle Fabbriche, da effettuarsi coll'intervento dell'agente tecnico nelle stazioni e nei giorni con esse convenuti dalle Sezioni Movimento, si fa risultare da verbale mod. M 181, redatto dalla stazione in quattro esemplari a firma del Capo stazione e del rappresentante la Fabbrica.

Un esemplare rimane alla stazione ed uno alla fabbrica ricevente; gli altri due vengono spediti in piego raccomandato, e nella giornata stessa della consegna, alla competente Sezione Movimento, la quale ne invia uno alla Sezione Materiale e Trazione.

Nella 4ª colonna del verbale deve figurare la portata dei carri e per quelli sui quali siano indicati la portata normale ed il limite di carico, che corrisponde alla massima tolleranza ammissibile, vi dovranno figurare entrambe tali indicazioni.

3. — Qualora le Fabbriche non prendessero in consegna i carri pronti alla data prestabilita, questa deve egualmente farsi figurare sul verbale, perchè da essa decorre il pagamento della tassa di cui al § 15.

§ 3. — Utilizzazione dei carri.

1. — Coi carri specializzati possono trasportarsi esclusivamente per percorrenze non superiori a 200 chilometri:

a) *bietole,* dalle stazioni di carico ammesse, alle Fabbriche cui i carri sono assegnati in uso promiscuo, oppure alla Fabbrica indicata sulle pareti di ciascun carro;

b) *fettucce* e *calci di defecazione residuate dalla lavorazione,* dalle Fabbriche alle singole stazioni di carico delle bietole.

Una diversa utilizzazione dei carri dà luogo alla tassazione del relativo percorso a vuoto, nel viaggio di ritorno, in base alla tariffa in vigore pei veicoli viaggianti sulle proprie ruote.

Le stazioni devono impedire le infrazioni a queste norme, riferendone alla propria Sezione Movimento.

2. — I carri che hanno sulle pareti una delle scritte seguenti sono ammessi all'uso promiscuo fra le Fabbriche a fianco di ciascuna indicate nel-

l'Allegato, purchè i trasporti che ne conseguono non oltrepassino la suddetta distanza massima di 200 chilometri:

— « Bietole 1938 Eridania »;
— « Bietole 1938 Lombarda »;
— « Bietole 1938 Veneta »;
— « Bietole 1938 Italiana ».

3. — Previa autorizzazione delle Sezioni Movimento, le Fabbriche possono inviare i carri anche su linee di altre Ferrovie o Tramvie italiane per prendervi o portarvi carico.

In questi casi le stazioni di transito debbono eseguire la registrazione d'uso, allo scopo di assicurare la riscossione dei noli dovuti dalle Ferrovie medesime e delle altre tasse di passaggio, di manovra, ecc., stabilite per Convenzione con ciascuna Ferrovia o Tramvia.

4. — Le stazioni di partenza debbono curare che sui carri non si formino cumuli eccessivi con pericolo di caduta delle bietole e che i carri che hanno trasportato fettucce siano diligentemente ripuliti dai destinatari.

§ 4. — Spedizione dei carri vuoti.

1. — La spedizione dei carri vuoti sulle linee F. S., dalla stazione allacciata alla Fabbrica ad un'altra di quelle convenute pel carico, è gratuita. Per percorsi a vuoto non compensati da corrispondenti percorsi a carico è però dovuta alle F. S. la tassa di L. 1,50 per carro-km., in essa compresi gli aumenti in vigore.

2. — Per le spedizioni a vuoto di uno o più carri diretti al medesimo destinatario in una stessa stazione ammessa al carico, le Fabbriche raccordate a stazioni F. S. dovranno far uso del mod. Ci-112 *bis* e quelle allacciate ad altre ferrovie, del corrispondente modulo da queste istituito.

Il modulo Ci-112 *bis* e gli analoghi di altre ferrovie devono essere scritturati, anche se concernenti trasporti in servizio cumulativo, nei registri delle spedizioni e degli arrivi dei trasporti in servizio e relativi riassunti.

3. — I carri giunti vuoti in una stazione ammessa al carico e che per disposizione della Fabbrica fossero rispediti vuoti a quella mittente o ad altra pure ammessa al carico, debbono essere scortati dalla ordinaria lettera di vettura ed al nuovo trasporto si applica la suddetta tassa di L. 1,50 per carro-km. sulla distanza reale, più una tassa fissa di L. 20 per carro, escluso ogni altro diritto accessorio od aumento percentuale. Qualora però il trasporto a vuoto risultasse coperto da corrispondente percorso a carico, su domanda della Fabbrica, si rimborserà in sede di Controllo la sola tassa chilometrica.

4. — Nel caso che, a campagna ultimata, un carro da restituire alle F. S. sia stato rispedito vuoto alla località sede della Fabbrica, anzichè a quella stabilita per la riconsegna, su domanda della Fabbrica stessa si rimborserà in sede di Controllo la sola tassa fissa di L. 20.

§ 5. — Spedizione dei carri carichi.

1. — Per i trasporti di bietole l'eventuale dichiarazione del peso in partenza non ha efficacia agli effetti della tassazione, ma vale quello riconosciuto in arrivo ed in conseguenza non si applica la sopratassa di cui all'articolo 50, § 1 *a*) e *b*) delle Condizioni e Tariffe.

In caso invece di eccedenza di carico, sono dovute le sopratasse di cui al § 3, parte prima, del citato art. 50, sempre quando non ricorrano le circostanze di cui all'art. 51 delle condizioni stesse.

2. — La pesatura sarà eseguita di massima sulla bilancia a ponte della Fabbrica allacciata, con l'assistenza di un agente ferroviario e con la scorta dei documenti di trasporto, a meno che per condizioni locali o per altre ragioni, come ad esempio la quantità minima degli arrivi, le F. S. ritengano opportuno eseguirla sempre, od in alcuni giorni soltanto, sui propri bilici. Per le suddette operazioni è dovuto alle F. S. il compenso di L. 3 per carro, aumento percentuale compreso, ma non è dovuta la tassa di pesatura prevista dalle Tariffe, neanche quando sia constatata eccedenza di carico.

Per le spedizioni in servizio cumulativo, ammesse per stazioni di altre Ferrovie italiane, valgono pure le norme suddette.

3. — Eccezionalmente, la pesatura delle bietole in partenza da stazioni dove non sarebbe possibile determinare il peso in contradditorio coi venditori, per mancanza di bilici pubblici, è consentita alle seguenti condizioni:

a) che il peso riconosciuto delle bietole risulti come « *dichiarato* » dallo speditore;

b) che sia pagata la tassa di pesatura prevista dalle Condizioni e Tariffe, la quale deve figurare nella lettera di vettura come « *Tassa da rispettare* »;

c) che i carri in arrivo siano nuovamente pesati, verso pagamento di L. 3 per carro, come stabilito al punto 2.

4. — Per le fettucce residuate dalla lavorazione delle bietole è ammessa la tolleranza del cinque per cento agli effetti dell'applicazione degli articoli 21 e 50, paragrafo 1 *a*) e *b*), delle Condizioni e Tariffe, eccezione fatta per i carri sui quali è indicato il limite di carico.

5. — I trasporti coi carri specializzati si eseguiscono in base alle Condizioni e Tariffe in vigore.

Sulle lettere di vettura deve figurare in carattere ben visibile la dicitura: « *Convenzione speciale — Campagna saccarifera* ».

6. — Per distinguere la provenienza delle bietole, la concessionaria può applicare ai carri ad essa assegnati, delle etichette di carta colorata, ma queste non devono coprire alcuna delle altre etichette od indicazioni esistenti sui carri.

§ 6. — Soste dei carri vuoti.

1. — Non sono dovute tasse di sosta per la giacenza di carri vuoti specializzati.

2. — Verificandosi la giacenza di carri per un periodo di 72 ore, la stazione deve segnalarla per telegrafo alla propria Sezione Movimento, che può disporre di restituirli alla circolazione ordinaria, previ accordi con quella Materiale e Trazione per la conseguente smarcatura.

§ 7. — Soste dei carri carichi.

1. — Non sono dovute tasse di sosta per le giacenze dei carri specializzati carichi nelle Fabbriche.

2. — Le stazioni devono invece riscuotere le normali tasse di sosta:

a) per ritardo, imputabile al mittente, nel completare il carico delle bietole;

b) per ritardo, imputabile alla Fabbrica destinataria, nel ricevimento dei carri al raccordo, ritardo che decorre dal momento in cui i carri sono pronti per la consegna, purchè siano trascorse quattro ore dall'arrivo, fino al momento del ricevimento. Se il ritardo concerne più spedizioni arrivate contemporaneamente, le tasse dovute sono ridotte del cinquanta per cento;

c) per giacenze, imputabili alla Fabbrica destinataria di carri trattenuti in precedenti stazioni, dal momento in cui è sorto l'impedimento all'inoltro, fino a quello della prosecuzione. Per il computo di queste soste la stazione destinataria, sede di Fabbrica, dovrà avere da quelle di giacenza i dati occorrenti. Le stazioni di giacenza debbono inoltre indicare sul documento di trasporto, per ciascun carro, le date, le ore ed i treni di arrivo e di proseguimento.

3. — La stazione sede di Fabbrica deve registrare i carri di cui ai capoversi b) e c), in apposito modulo M-538 da presentarsi, non appena si determina la giacenza, al rappresentante della Fabbrica interessata, perchè convalidi la contestazione di tali soste, con la dichiarazione che i carri non possono essere ricevuti.

Se il rappresentante non rilascia tale dichiarazione, il Capo stazione ne prende nota sul modulo stesso, come prova dell'impedimento opposto dalla Fabbrica al ricevimento dei carri.

§ 8. — Inoltro dei carri carichi o vuoti.

1. — Agli effetti del computo del peso dei treni i carri carichi di bietole, il cui peso non viene riconosciuto a partenza, si considerano caricati per 9/10 della rispettiva portata.

2. — Le Sezioni Movimento fissano i treni da utilizzarsi in modo che i carri carichi partano possibilmente dalla stazione mittente nella stessa giornata del carico o nella notte successiva.

3. — In quanto lo consente la disponibilità di forza di trazione, per l'inoltro dei carri carichi e vuoti si utilizzano i treni merci ordinari. Devesi ricorrere alla effettuazione di appositi treni merci straordinari, solo quando i treni merci ordinari risultino completi o l'orario di questi ultimi non risponda alle esigenze d'inoltro dei trasporti in parola.

Per i trasporti di fettucce dirette a stazioni di produzione di bietole, si debbono utilizzare i treni destinati all'inoltro del materiale vuoto.

L'orario dei treni prescelti deve essere comunicato alle Fabbriche interessate.

§ 9. — Deposito di bietole nelle stazioni.

Le Sezioni Movimento possono consentire il deposito di bietole in attesa del carico nei piazzali delle stazioni, senza pagamento di tasse, ma senza alcuna responsabilità per le F. S.

§ 10. — Orario di apertura e di chiusura dei cancelli negli scali.

Nelle stazioni di spedizione e di arrivo delle bietole si potrà, a giudizio delle Sezioni Movimento, convenientemente anticipare l'orario di apertura e posticipare quello di chiusura dei cancelli ed attuare il servizio notturno per facilitare il carico ed il sollecito inoltro dei trasporti.

§ 11. — Carri introdotti nei binari di raccordo.

1. — E' inteso che per i carri introdotti negli stabilimenti raccordati si applicano le tasse di esercizio e di tradotta previste dalle singole Convenzioni.

2. — A parziale deroga delle norme di cui all'O. S. n. 63-1922, le stazioni sono autorizzate a sopprimere pei trasporti di cui si tratta, la lettera

di avviso mod. M-540 e l'avviso di restituzione M-541. Debbono però istituire un apposito registro mod. M-538 per i soli carri in entrata nel raccordo di ciascuna Fabbrica, completandovi le finche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18 e compilare apposito estratto mod. M-539, limitatamente pure alle finche sopradette, da inviarsi giornalmente alla propria Sezione.

3. — Constatandosi l'abusiva utilizzazione o la giacenza dei carri nell'interno della Fabbrica, oltre il tempo necessario per eseguire lo scarico ed il ricarico, le stazioni ne riferiranno alla Sezione Movimento.

§ 12. — Responsabilità.

1. — I trasporti vengono accettati a tutto rischio e pericolo degli speditori. L'Amministrazione ferroviaria non risponde delle avarie alle merci trasportate con carri specializzati, a meno che siano imputabili a colpa del proprio personale: del pari non ha responsabilità alcuna per i cali e per i danni provenienti dai trasbordi, qualunque ne sia la causa, nonchè per avarie alla merce causate da ritardata resa, ovvero dal fatto che i trasporti non siano stati riconsegnati in ordine cronologico rispetto al loro arrivo.

2. — Debbono però sempre farsi nei modi prescritti, tanto nelle stazioni, quanto negli Stabilimenti allacciati, gli accertamenti relativi alle avarie, agli ammanchi e ad altre eventuali irregolarità nei trasporti, avendo speciale cura di far risultare la causa dell'anormalità e che il trasporto è stato effettuato in base a convenzione speciale.

§ 13. — Riparazione e sostituzione dei carri.

1. — Le Società concessionarie sono responsabili dei danni causati ai carri. Perciò, all'atto delle consegne e riconsegne dei carri destinati o provenienti dai raccordi, le stazioni debbono procedere in contradittorio, col rappresentante della Fabbrica e col concorso del personale di verifica, alla constatazione delle eventuali avarie, da riportarsi sul mod. M-538.

Le Sezioni Materiale e Trazione provvedono con le modalità d'uso all'addebito alle Fabbriche delle spese per le riparazioni dei guasti ad esse imputati.

2. — Dovendosi togliere dalla circolazione per guasti carri carichi o vuoti, i verificatori debbono applicare le etichette prescritte e darne immediato avviso al Capo stazione, a mezzo dell'apposito tagliando annesso alla matrice delle etichette stesse, ritirandone firma di ricevuta.

Se le avarie sono prontamente riparabili coi mezzi disponibili sul posto, vi si deve provvedere senz'altro. Se invece è necessario inviare in carro in Officina o Squadra di Rialzo, il Capo stazione ne dà avviso telegrafico alla propria Sezione Movimento ed alla stazione sede della Fabbrica. D'intesa fra quest'ultima e la Sezione stessa, si procederà alla riconsegna ed alla smarcatura del carro avariato, ed alla consegna alla Fabbrica (se da questa richiesta) di altro carro, previa applicazione della scritta di specializzazione.

3. — Tanto per la restituzione alle F. S. del carro guasto, quanto per la eventuale consegna dell'altro alla Fabbrica, le stazioni debbono compilare i verbali mod. M-181 e M-181-a, come indicato ai §§ 2 e 14.

§ 14. — RESTITUZIONE E SMARCATURA DEI CARRI.

1. — La restituzione, anche parziale, dei carri dalle Fabbriche alle F. S. deve effettuarsi, previa ripulitura, nella stazione dove avvenne la consegna.

Col concorso del personale di verifica, le stazioni debbono redigere il verbale di riconsegna mod. M-181-*a* in quattro esemplari da usarsi come si disse per quelli di consegna (§ 2), facendovi risultare gli eventuali guasti e mancanze constatati ai carri e apponendovi, quando del caso, l'annotazione "*Accertata regolare smarcatura*". La smarcatura può essere fatta anche nelle Fabbriche.

Quando, per guasto, un veicolo non potesse inoltrarsi alla stazione di riconsegna, quella di giacenza lo ritira dalla circolazione e provvede alla compilazione del verbale mod. M-181-*a*, che rimette in giornata, per l'ulteriore corso, alla stazione ove ha sede la Fabbrica assegnataria del carro.

2. — Per affrettare il ritorno dei carri alla circolazione normale, le Sezioni Movimento e quelle Materiale e Trazione prenderanno accordi fra loro per formare gruppi di stazioni, sedi di Fabbrica, assegnando a ciascun gruppo una Squadra di Rialzo. Durante il periodo delle riconsegne dei carri, in ciascuna di dette Squadre appositi agenti vengono incaricati della smarcatura. Di mano in mano che i carri giungono nelle località fissate, il Capo stazione ne informa la locale Squadra di Rialzo (che vi invia prontamente uno di detti incaricati), oltre che la Sezione Movimento e quella Materiale e Trazione pei loro incombenti.

3. — Trascorsi 60 giorni dalla consegna dei carri le Sezioni Movimento inviteranno le Fabbriche a restituire sollecitamente quei carri pei quali non risulti redatto il verbale mod. M. 181-*a*.

§ 15. — TASSA PER L'USO DEI CARRI.

1. — I conti della tassa giornaliera spettante alle F. S. per l'uso dei carri specializzati, concessi alle Società *non* aderenti al Consorzio Nazionale Produttori Zucchero di Genova, vengono trasmessi dalle Sezioni Movimento ai Capi delle stazioni a contatto con le Fabbriche, i quali curano la riscossione degli importi e li versano in giornata a Cassa nei modi prescritti.

2. — Trascorsi dieci giorni dalla presentazione del conto, senza che la Fabbrica lo abbia liquidato, il Capo stazione avverte telegraficamente la propria Sezione.

§ 16. — TRASPORTI DI BIETOLE CON CARRI NON SPECIALIZZATI.

1. — A questi trasporti si estendono le disposizioni riguardanti la pesatura (§ 5), in quanto questa sia eseguita nell'interno della Fabbrica, e ciò sia fatto risultare da apposita annotazione sulla lettera di vettura.

2. — Nei riguardi della graduatoria di precedenza nella fornitura dei carri, i trasporti medesimi vanno considerati come ascritti al numero 1 dell'articolo 138 delle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose" (edizione 1935).

3. — Per quanto concerne il deposito per richiesta di carri, devono osservarsi le disposizioni di cui agli articoli 136, 142 e 143 delle suddette "Norme".

§ 17. — Statistica dei trasporti.

1. — Le stazioni sedi di Fabbrica debbono compilare ogni decade i seguenti prospetti:

Modello 1: per i trasporti di bietole in arrivo a ciascuna Fabbrica, tenendo distinti i trasporti dalle singole provenienze, come è indicato dallo stampato. Debbono compilarsi separati modelli per i trasporti eseguiti in *"Carri specializzati"* e per quelli effettuati in *"Carri non specializzati"*.

Modello 2: per i trasporti di fettucce e di calci di defecazione in partenza da ciascuna Fabbrica, tenendo distinti i trasporti per le singole destinazioni. Debbono compilarsi separati modelli per i trasporti eseguiti in *"Carri specializzati"* e per quelli effettuati in *"Carri non specializzati"*.

Nei prospetti modello 1 e 2 debbono comprendersi soltanto i trasporti eseguiti in carri F. S.; però a fine campagna, la stazione deve indicare, per ciascuna Fabbrica, il quantitativo complessivo dei trasporti effettuati con carri di altre ferrovie.

2. — Alla fine di ogni decade i prospetti modello 1 e 2 debbono essere trasmessi alle Sezioni Movimento che ne riassumeranno i dati nei prospetti modello 3 e 4 da trasmettersi, a campagna ultimata, al Servizio Movimento, insieme ad una relazione corredata da un riepilogo generale e particolareggiato dei trasporti effettuati. In tale relazione, oltre all'andamento della campagna, dovranno indicarsi, per ciascuna Fabbrica:

— la quantità dei carri specializzati, divisi per portata;
— la quantità dei carri non specializzati;
— l'importo delle tasse riscosse (§ 15).

3. — La fornitura dei modelli 1, 2, 3 e 4 alle singole Sezioni, viene fatta dal Servizio Movimento.

§ 18. — Disposizioni generali.

1. — In quanto non è esplicitamente previsto nel presente Ordine di Servizio, valgono le norme e condizioni stabilite per gli altri trasporti.

2. — Si fa viva raccomandazione ai Capi delle stazioni allacciate alle Fabbriche di evitare ritardi nella esecuzione delle manovre per immettervi o prendervi carri carichi o vuoti.

I Capi Stazione stessi ed i Capi Gestione eseguiranno accertamenti anche nell'interno degli Stabilimenti per rilevarvi la situazione del materiale e sollecitare il carico e lo scarico. Di ogni anormalità informeranno la propria Sezione Movimento.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 11, 15, 30, 32, 36, 37 *dei Compartimenti di Milano, Bologna, Firenze, Roma, Ancona ed affissa copia negli Uffici delle stazioni e Gestioni merci.*

ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 4v -1938-XVI.

Specializzazione di carri per la Campagna Saccarifera 1938.

Società esercenti	SEDE DELLE FABBRICHE (Zuccherifici e Distillerie)	Scritta di specializzazione dei carri
« Eridania » Zuccherifici Nazionali *Genova*	Cavanella Po, Ceggia, Classe, Codigoro, Cologna Veneta, Ferrara (Eridania), Ficarolo, Forlì, Granarolo, Lama, Mantova, Massalombarda, Mezzano, Montagnana, Ostiglia, Parma, Pontelagoscuro (Zuccherificio Eridania), Pontelagoscuro (Distilleria Padana), S. Biagio, S. Bonifacio, S. Vito al Tagliamento, Sarmato	« Bietole 1938 Eridania »
Società Saccarifera Lombarda - *Milano*	Bondeno, Casal Maggiore, Jolanda di Savoia, Molinella, Polesella	« Bietole 1938 Lombarda »
Società Veneta per l'Industria degli Zuccheri - *Padova*	Este, Pontelongo, Caverzere, Bottrighe, Cartura	« Bietole 1938 Veneta »
Società Italiana per l'Industria degli Zuccheri - *Genova*	Badia, Bazzano, Bologna, Cesena, Costa, Legnago, Lendinara, Rovigo	« Bietole 1938 Italiana »
	Granaiolo	« Bietole 1938 Granaiolo »
	Rieti	« Bietole 1938 Rieti »
Società Distillerie Italiane - *Milano*	Pontelagoscuro (Distillerie Italiane).	« Bietole 1938 Pontelagoscuro Distillerie »
Zuccherificio e Distilleria Bonora - *Ferrara*	Ferrara (Bonora)	« Bietole 1938 Ferrara Bonora »
Società Romana per la Fabbricaz. dello Zucchero - *Roma*	Foligno.	« Bietole 1938 Foligno »
Zuccherificio di Avezzano - *Avezzano*	Avezzano	« Bietole 1938 Avezzano »

N. B. — Le suddette Società sono tutte aderenti al « Consorzio Nazionale Produttori Zucchero » di Genova.

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 1 batteria di condensatori statici in olio della potenza reattiva di 150 K V A, per Volta 3200 + 5 % e periodi 42 + 1.	A. C.	10 ottobre 1938-XVI	—	Servizio Materiale e Trazione – Uff. III, Sezione 9ª. Firenze
Una gru a ponte scorrevole della portata di 10 tonn. con gancio ausiliario da 3 tonn. azionata elettricamente e con comando a cabina per le Officine Locomotive di Foligno.	A. C.	30 agosto 1938-XVI	—	Servizio Materiale e Trazione – Uff. III, Sezione 9ª. Firenze
N. 4 macchine per tornire e brunire fusi di sale montate da veicoli utilizzando bancali esistenti.	A. C.	30 agosto 1938-XVI	—	Servizio Materiale e Trazione – Uff. III, Sezione 9ª. Firenze
Fornitura in opera batterie accumulatori per centraline elettriche per impianti A. C. blocco e segnalamento sulla linea Milano-Voghera.	A. C.	Ore 12 del 1° agosto 1938-XVI	—	Ufficio I.E.S. Milano
Sistemazione trincea al Km. 53 + 152 e 54 + 020 fra Bagnoli Irpino e Nusco.	L. P.	Ore 12 del 2 agosto 1938-XVI	78.800	Sezione Lavori Napoli
Lavori terra e murari raddoppio binario fra stazione di Cuzzago e Vogogna.	L. P.	Ore 18 del 2 agosto 1938-XVI	2.280.000	Sezione Lavori Milano
Lavori e costruzioni tratti rivestimenti ripristino franco minimo galleria Friddicelli fra Roccapalumba e Lercara Bassa.	L. P.	Ore 12 del 2 agosto 1938-XVI	693.600	Sezione Lavori Palermo
Costruzione rimessa per automotrici elettriche stazione Reggio C. C.le.	L. P.	Ore 12 del 3 agosto 1938-XVI	658.893	Sezione Lavori Reggio C.
Riverniciatura alcune opere metalliche e riparazione coperture canali di gronda pensiline da riverniciare del Compartimento di Napoli.	L. P.	Ore 12 del 3 agosto 1938-XVI	130.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura mc. 18.000 pietrisco calcareo.	L. P.	Ore 18 del 4 agosto 1938-XVI	—	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Deviazione linea a monte tratto in frana Km. 17 + 512 fra le stazioni di Auletta e Polla.	L. P.	Ore 12 del 4 agosto 1938-XVI	74.300	Sezione Lavori Napoli
Lavori terra e murali sistemazione stazione di Seregno dipendenza elettrificazione.	L. P.	Ore 18 del 4 agosto 1938-XVI	2.571.000	Sezione Lavori Milano
Consolidamento muri sostegno sbocco galleria Nusco e sistemazione trincea Km. 53 + 627 e 53 + 750 fra Bagnoli Irpino e Nusco.	L. P.	Ore 12 del 9 agosto 1938-XVI	75.500	Sezione Lavori Napoli
Consolidamento muro sostegno e sistemazione trincea al Km. 117 + 550/650 fra Pisciolo e Rocchetta S. A.	L. P.	Ore 12 del 10 agosto 1938-XVI	60.000	Sezione Lavori Napoli
Sistemazione trincea Km. 44+950 e 45+180 fra Montella e Montella Irpino.	L. P.	Ore 12 dell'11 agosto 1938-XVI	72.300	Sezione Lavori Napoli
Lavori terra murari c. a. occorrenti per riparare danni causati incendio magazzino D. L. Paola.	L. P.	Ore 12 dell'11 agosto 1938-XVI	50.000	Sezione Lavori Reggio C.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Colonne idrauliche, colonnine e accessori.	L. P.	9-8-1938 A. XVI	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 6ª
—	—	Amianto in corda semplicemente ritorto.	T. P.	31-8-1938 A. XVI	Id. Sezione 8ª-A
—	—	Amianto in corda ricoperto di grafite.	L. P.	6-9-1938 A. XVI	Id. Sezione 8ª-A
—	—	Tubi di gomma p[illegible] W. . .	[illegible] P.	6-9-1938 A. XVI	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione fabbricato bagni e sopraelevazione portineria del dormitorio personale viaggiante di Roma S. Lorenzo.	L. P.	Ore 19 dell'8 agosto 1938-XVI	272.300	Sezione Lavori Roma
Manutenzione armamento fra i Km. 312 + 587 e 343 + 995 linea: Siracusa Licata.	L. P.	Ore 12 dell'8 agosto 1938-XVI	116.660	Sezione Lavori Palermo
Allargamento ponte sul Bisagno in dipendenza ampliamento stazione Genova Brign.	L. P.	8 agosto 1938-XVI	12.800.000	Sezione Lavori Genova
Manutenzione binari corsa stazioni linea Portogruaro-Bivio S. Polo.	L. P.	Ore 18 dell'8 agosto 1938-XVI	687.000	Sezione Lavori Trieste
Revisione generale binari linea Fortezza S. Candido Confine Tedesco e Brunico Campo Tures.	L. P.	Ore 12 dell'8 agosto 1938-XVI	230.000	Sezione Lavori Bolzano
Revisione generale binario linea Cardano Fortezza.	L. P.	Ore 12 dell'8 agosto 1938-XVI	281.000	Sezioni Lavori Bolzano
Sistemazione stazione Voghera dipendenza cambio mezzi trazione.	L. P.	Ore 18 dell'8 agosto 1938-XVI	1.618.593	Sezione Lavori Milano
Revisione generale binario linea Fortezza Brennero.	L. P.	Ore 12 dell'8 agosto 1938-XVI	272.400	Sezione Lavori Bolzano
Revisione generale ml. 38000 binari e ripassatura di ml. 127.400 fra Formia Napoli C.	L. P.	Ore 12 dell'8 agosto 1938-XVI	710.000	Sezione Lavori Napoli
Revisione generale ml. 10000 binari secondari stazione di Venezia Mestre.	L. P.	Ore 18 dell'8 agosto 1938-XVI	70.000	Sezione Lavori Venezia
Revisione generale ml. 10000 binari secondari stazione di Verona P. N.	L. P.	Ore 18 dell'8 agosto 1938-XVI	85.000	Sezione Lavori Venezia

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento linea Roccapalumba Aragona Caldare fra Km. 69 + 405 e 96 + 992.	L. P.	Ore 12 dell'8 agosto 1938-XVI	130.000	Sezione Lavori Palermo
Sdoppiamento scambi tripli stazione Alessandria Smist.	L. P.	Ore 18 del 9 agosto 1938-XVI	48.800	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linea Caltanissetta Xirbi Bicocca fra Km. 172 + 266 e 196 + 428.	L. P.	Ore 12 del 9 agosto 1938-XVI	160.500	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento linea Noto Pachino fra Km. 0 + 380 e 27 + 543.	L. P.	Ore 12 del 9 agosto 1938-XVI	89.580	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione dei servizi nella stazione di Roma Tiburtina . (Lavori terra e murari) 1° gruppo, 1ª fase.	L. P.	Ore 19 del 10 agosto 1938-XVI	1.040.000	Sezione Lavori Roma
Manutenzione armamento linea Cremona Treviglio.	L. P.	Ore 18 del 10 agosto 1938-XVI	344.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento 23° tronco Milano P. Romana.	L. P.	Ore 18 del 10 agosto 1938-XVI	434.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento linea Palermo Bicocca fra i Km. 62 + 348 e 95 + 204.	L. P.	Ore 12 del 10 agosto 1938-XVI	131.830	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento linea scartamento ridotto Dittaino Leonforte fra Km. 0 + 000 e Km. 93 + 763.	L. P.	Ore 12 del 10 agosto 1938-XVI	75.410	Sezione Lavori Palermo
Impianti illuminazione nuovi F. V. stazione di Messina.	L. P.	Ore 12 dell'11 agosto 1938-XVI	300.000	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione fabbricato alloggi stazione di Limone.	L. P.	Ore 18 dell'11 agosto 1938-XVI	63.600	Sezione Lavori Torino
Revisione generale ml. 10000 binario fra S. Donà di Piave e Portogruaro.	L. P.	Ore 18 dell'11 agosto 1938-XVI	55.000	Sezione Lavori Venezia
Revisione generale ml. 56000 binario fra Verona P. N. e Venezia Mestre.	L. P.	Ore 18 dell'11 agosto 1938-XVI	270.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento linea Siracusa Licata fra Km. 343+995 e 365 + 515.	L. P.	Ore 12 dell'11 agosto 1938-XVI	125.830	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianto parafulmini sul fabbricato nuovo D. L. Verona.	A. C.	Ore 18 dell'11 agosto 1938-XVI	—	Sezione Lavori Venezia
Lavori terra murari costruzione cabina A.C. e di un rifornitore della nuova stazione di Roma Termini lato via Principe di Piemonte.	L. P.	Ore 9 dell'11 agosto 1938-XVI	5.300.000	Sezione Lavori Roma
Demolizione fabbricati Sq. Rialzo Roma Tib. e ricostruzione medesimi Roma Trastevere.	L. P.	Ore 19 del 12 agosto 1938-XVI	477.000	Sezione Lavori Roma
Elettrificazione binari in dipendenza del completamento Parco Vetture Roma Prenestina.	L. P.	Ore 12 del 16 agosto 1938-XVI	190.000	Ufficio I.E.S. Roma
Risanamento piattaforma stradale fra Km. 158 + 032 e 178 + 665 fra Canicattì e Favarotta.	L. P.	Ore 12 del 16 agosto 1938-XVI	154.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento linea Castelvetrano Burgo fra Km. 0 + 000 e 28 + 674 e fra Castelvetrano e Sciacca fra i Km. 0 + 065 e 83.	L. P.	Ore 12 del 17 agosto 1938-XVI	131.250	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento linea Castelvetrano S. Carlo Burgio fra Km. 28 + 674 e 80 + 158.	L. P.	Ore 12 del 17 agosto 1938-XVI	181. 160	Sezione Lavori Palermo
Opere metalliche per sistemazione ponte in ferro sul fiume Calore fra Km. 21 + 249 e stazione Lapio Taurasi.	L. P.	Ore 12 del 19 agosto 1938-XVI	170.000	Sezione Lavori Napoli
Lavori per sistemare nella stazione di Spezzano Albanese ad uso ufficio Merci e magazzino G. V. il capannone in abbandono presso F. V.	L. P.	Ore 12 del 19 agosto 1938-XVI	51.900	Sezione Lavori Reggio Calabria
Sistemazione P. C. C. parco N. 2 stazione di Alessandria Smistamento.	L. P.	Ore 18 del 22 agosto 1938-XVI	211.300	Sezione Lavori Torino
Costruzione sottopassaggio accesso binari fermata Sori.	L. P.	Ore 18 del 22 agosto 1938-XVI	73.000	Sezione Lavori Genova
Lavori pavimentazione parte piazzale scalo merci stazione Busto Arsizio.	L. P.	Ore 18 del 22 agosto 1938-XVI	168.600	Sezione Lavori Milano
Sostituzione nella luce centrale cavalcavia Corso XXVIII Ottobre attuale volte in muratura con impalcatura travi cemento armato.	L. P.	Ore 18 del 25 agosto 1938-XVI	89.000	Sezione Lavri Milano

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 1 Forno elettrico per tempera acciai destinato al deposito di Udine.	A. C.	17-8-1938	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° Sezione 8ª Firenze
Appalto di alcuni servizi di manovalanza a Palermo C. (deposito locomotive).	L. P.	Ore 18 del 19 agosto 1938-XVI	705.600	Sezione Materiale e Trazione di Palermo

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	85.000	Copiglie di acciaio per bulloni	L. P.	23.8.1938 A. XVI	Servizio Approvvigionamenti. — Sezione 8ª
»	40.000	Commellina	L. P.	23.8.1938 A. XVI	Id. Sezione 5ª-A
»	30 000	Nero fumo	L. P.	20.9.1938 A. XVI	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale

VELANI

Ordine di servizio n. 5V.

Campagna vendemmiale 1938.

1. *Validità.* — Durante il periodo dal 1° settembre al 30 novembre, nel quale si presentano più intensi i trasporti di prodotti vendemmiali, debbono applicarsi le disposizioni del presente Ordine di Servizio.

2. — *Accettazione dei recipienti vuoti - Indirizzi - Marche.* — I recipienti destinati al trasporto delle uve, del vino e del mosto dovranno essere in buona condizione e muniti di marche, costituite di almeno due lettere e di un numero progressivo, ed indirizzi.

Le marche ed i numeri dovranno essere riportati con tutta precisione sui [illegible] di trasporto, sui quali dovrà essere altresì specificata la vera qualità dei [illegible] cioè se botti, barili, tinozzi, tini, bigonce, ceste, cestoni, casse, ecc., esclusa [illegible] ogni indicazione generica.

I recipienti vuoti saranno accettati soltanto in porto affrancato.

3. *Condizionatura delle botti e dei barili, contenenti mosto, vino od uva pigiata.* — Le botti, i barili e gli altri recipienti contenenti mosto, vino od uva pigiata con mosto non dovranno essere scoperchiati.

Le botti ed i barili con mosto od uva pigiata non dovranno essere interamente riempiti e completamente tappati, ma muniti di un cannello sporgente ovvero di altri apparecchi atti a dare sfogo ai gas derivanti dalla fermentazione. Tale modo di condizionatura dovrà essere fatto risultare dal mittente nello apposito spazio della lettera di vettura, come è indicato al punto seguente.

4. *Responsabilità - Dichiarazione di garanzia.* — Ai sensi dell'art. 53 delle Condizioni e Tariffe non potranno essere attribuiti a colpa dell'Amministrazione i danni che possano derivare alla merce in dipendenza delle condizioni in cui la medesima si trova all'atto della spedizione o del modo col quale è stata caricata; epperciò nei casi di condizioni anormali della merce o del carico, le stazioni dovranno esigere dallo speditore il rilascio delle prescritte dichiarazioni di garanzia, così formulate:

« *Il sottoscritto dichiara di aver consegnata la spedizione nelle seguenti condizioni*: « *Fusti non completamente tappati* » ovvero « *Fusti caricati anormalmente* » ovvero « *Fusti non completamente tappati e caricati anormalmente* » ovvero « *Merce bagnata di acqua piovana o in condizioni di troppa maturazione o di appassimento* » ovvero in quelle altre condizioni anormali che risultassero all'atto della spedizione.

5. *Domande e forniture dei carri.* — Le domande di carri dovranno essere limitate al quantitativo occorrente per il carico di un giorno: nè dovranno accettarsi, per uno stesso giorno, richieste dagli speditori per una quantità di carri superiore alla potenzialità dei binari di carico.

Non si dovrà esigere il deposito per la richiesta dei carri, ma resterà fermo il diritto dell'Amministrazione di esigerne il pagamento, quando gli speditori non osservino le disposizioni vigenti circa la regolare e tempestiva utilizzazione dei carri di cui all'art. 143 *delle « Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose »* (edizione 1935).

I trasporti inerenti alla vendemmia saranno da considerarsi nell'ordine di precedenza per la fornitura dei carri, di cui all'art. 138 *delle « Norme » predette.*

Il mosto con uva o l'uva pigiata con mosto, in botti, tini, bigonce o navasse vanno caricati in carri scoperti con copertone; dietro rilascio di garanzia, può essere consentito l'uso anche di carri coperti provvisti di persianine in basso o, quanto meno, con le porte chiuse al secondo gancio.

6. *Uso dei carri-serbatoio privati - Tasse di sosta.* — Per i carri-serbatoio privati F. S., utilizzati *in servizio interno* e *cumulativo italiano,* le stazioni si atterranno alle disposizioni del « Regolamento per i carri privati » (edizione 1923-.

Per gli stessi carri serbatoio privati F. S. e per quelli esteri utilizzati *in servizio internazionale* si osserveranno:

— le disposizioni di cui al capitolo XVII dell'Istruzione allegata all'O. S. 242 - 1934;

— le « Prescrizioni sul trattamento dei carri privati in servizio internazionale », di cui al punto 330 della Rivista delle Comunicazioni, n. 12 del 15 giugno 1930, con successive aggiunte di cui ai punti 428 e 251 rispettivamente dei numeri 15 - 1930 e 12 - 1937 della Rivista stessa;

— le disposizioni impartite con i punti II e IV rispettivamente delle Circolari verdi numeri 3 e 4 - 1932 e coi punti II e IV rispettivamente delle Circolari camoscio numeri 4 - 1928 e 2 - 1936;

— le disposizioni di cui al punto 835 (Trasporti con carri privati esteri appoggiati ai transiti internazionali F. S. per la rispedizione all'estero nello stesso carro), pubblicato nel Bollettino commerciale F. S. n. 36 - 1937.

Le stazioni cureranno inoltre, per le spedizioni di mosto intero con feccia, di uve pigiate e di mosto sfecciato, che il riempimento dei serbatoi sia limitato in modo da lasciare uno spazio libero rispettivamente del 10, del 12 e del 5 per cento della loro capacità.

Qualora il carico iniziato non venga ultimato entro il termine stabilito, oppure quando, ultimato il carico, i serbatoi sostino per motivi attribuibili alle Ditte speditrici, saranno dovuti i diritti di sosta stabiliti dalle vigenti Condizioni e Tariffe.

Se l'operazione di carico non viene iniziata entro il termine prescritto, la stazione toglierà il veicolo dal binario di carico, a meno che lo speditore chieda che il serbatoio sia lasciato a sua disposizione sul detto binario ed al soddisfacimento della richiesta non ostino difficoltà di servizio; ma in tal caso, per tutto il periodo dalla scadenza del termine concesso per il carico fino all'ultimazione del medesimo, saranno dovuti i diritti di sosta a termini di tariffa.

Qualora, dopo essere stato tolto dal binario di carico, un serbatoio venga, a richiesta dello speditore, posto nuovamente sul detto binario, lo speditore avrà diritto ad un nuovo termine di carico e, per la nuova manovra, dovrà pagare una tassa fissa di lire tre.

Per le giacenze dei serbatoi carichi nelle stazioni destinatarie, si applicheranno le tasse di sosta, a norma di tariffa.

7. *Etichette, listini e documenti di scorta dei carri.* — I trasporti a carro di uva o di mosto ed i serbatoi carichi devono essere contrassegnati con etichette nei modi prescritti dall'allegato 11 delle « Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose ».

Ai carri di mosto ed ai serbatoi carichi dovrà inoltre essere applicata, su ogni lato, l'etichetta mod. M-249 recante la dicitura: « vietate manovre a spinta ».

Sul margine superiore destro dei documenti di trasporto o di scorta si dovranno applicare i listini mod. M-272c.

Le stazioni che si trovassero ad avere eccedente un carro, dovranno inoltrarlo a destinazione scortato da richiesta in servizio mod. CI-126, in base alle indicazioni risultanti dalle etichette applicate al carro medesimo, avvertendone telegraficamente la stazione mittente perchè questa possa provvedere all'immediato invio di un duplicato dei documenti di trasporto direttamente a quella destinataria.

Il foglio itinerario M-167, indipendentemente dall'M-145 o dall'M-145a, dovrà essere emesso soltanto a scorta dei carri di uva da tavola, mentre per gli altri carri carichi di prodotti vendemmiali basterà emettere il foglio mod. M-145.

8. *Inoltro dei copertoni privati.* — Con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 48 delle « Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose », le stazioni hanno facoltà di accettare a bagaglio spedizioni di copertoni privati, che venissero eseguite da qualsiasi Ditta.

Tanto sullo scontrino quanto sul foglio di via e relativa matrice, le stazioni dovranno sempre praticare l'indicazione che trattasi di « copertone privato » ed assicurarsi che su ciascun collo, oltre la stazione destinataria, siano chiaramente indicati il nome, cognome ed indirizzo del destinatario.

9. *Assicurazione dei fusti.* — Per assicurare i fusti contenenti mosto, vino, uva fresca o pigiata con mosto, spediti in piccole partite, le stazioni dovranno impiegare i comuni cunei di legno.

L'assicurazione dei fusti spediti a carro viene fatta a cura degli speditori.

10. *Esportazione uva dai Comuni fillosserati.* — Rammentasi che le uve da vendemmia non sono comprese nei divieti di esportazione dai territori fillosserati o sospetti di infezione fillosserica e possono liberamente esportarsi da detti territori, purchè prive di tralci, di foglie e monde di terra.

11. *Trasporti di uva fresca in porto assegnato.* — Con le cautele di cui al punto 615 del « Bollettino commerciale » n. 16-1933, potranno essere accettate in porto assegnato le spedizioni di uva fresca a G. V. ed a P. V., tanto in servizio interno e cumulativo italiano quanto in servizio internazionale.

12. *Trasporti di uve in ceste e casse, a carro.* — Per facilitare i trasporti dell'uva in ceste e casse ricolme e coperte con tela o con fronde, si concede che i mittenti, valendosi di cavalletti di legno od altri attrezzi, dispongano le ceste e le casse a più piani nei carri.

Il mittente dovrà rilasciare dichiarazione di garanzia così concepita: « *Il sottoscritto dichiara di aver consegnato la spedizione nelle seguenti condizioni*:

« *Ceste o casse caricate in modo anormale* ».

La tassa sarà computata sul peso complessivo dell'uva e degli attrezzi, in base alle tariffe ordinarie od eccezionali vigenti per l'uva fresca.

Sui documenti di trasporto si dovranno sempre riportare in modo chiaro e preciso la qualità e quantità degli attrezzi di carico di cui sopra, nonchè dei copertoni, delle tele e tende e degli altri oggetti di proprietà dei mittenti, destinati a coprire e ad assicurare il carico.

I destinatari, all'arrivo dell'uva, dovranno ritirare gli attrezzi e potranno effettuarne le spedizioni di ritorno gratuitamente, a sensi ed alle condizioni dell'art. 36 delle Tariffe.

13. *Manovre.* — Richiamasi l'attenzione delle stazioni sulla necessità che le manovre, e specialmente quelle a gravità, se ammesse, siano eseguite con ogni cautela, allo scopo di evitare avarie di fusti e dispersioni di merce. Ricordasi inoltre il divieto assoluto di effettuare manovre a spinta quando trattasi di carri contenenti fusti pieni.

14. *Trasporti di vinaccia.* — Le disposizioni contenute nel presente Ordine di servizio si applicano anche alle spedizioni di vinaccia (ammasso di vinaccioli, graspi e bucce dell'uva spremuta), agli effetti dell'ordine di precedenza nella fornitura dei carri e dell'inoltro dei trasporti, nonchè per l'invio, come bagaglio, dei copertoni di proprietà privata, che gli interessati intendessero eventualmente spedire ai luoghi di carico della vinaccia.

15. *Anormalità dei trasporti.* — Qualora in arrivo sorgano contestazioni per avaria dipendente da ritardo o da altra causa, le stazioni destinatarie dovranno computare i termini di resa, tenendo conto degli aumenti in vigore, per accertare se sussista effettivamente il ritardo; quindi, siavi o no ritardo, dovranno sempre compilare il verbale di accertamento con l'intervento di periti abili dai quali, in seguito ad apposita interpellanza, si dovrà fare stabilire, ove non esista sulla lettera di vettura dichiarazione di garanzia, se l'uva presenti *segni di malattia (peronospera), di troppo maturanza, di bagnamento precedente al carico o di appassimento per essere stata vendemmiata troppo tempo prima della spedizione.* Il perito od i periti saranno anche chiamati a stabilire la data in cui l'avaria ebbe inizio e la susseguente sua progressività, la influenza che le circostanze e cause suaccennate possono aver avuto sull'avaria e se il ritardo, dato che sussista, senza il concorso di quelle cause, avrebbe da solo potuto determinare l'avaria constatata e, in un caso o nell'altro, in quale misura.

Qualora a destinazione si constatino avarie alle uve, spandimento di liquido per spostamento del carico (siano casse, ceste o fusti), si dovrà far dichiarare dai periti se lo spostamento avvenne per insufficienza dei mezzi adoperati per assicurare il carico, per il modo irregolare con cui fu eseguito il carico stesso, per il naturale scuotimento del carro, per le pendenze della linea, per le inevitabili scosse ed urti cui vanno soggetti i carri nelle molteplici manovre; fatti tutti inevitabili e inerenti al modo di trasporto e dei quali la Ferrovia non può nè deve rispondere.

Soltanto degli urti straordinari e colposi può essere chiamata a rispondere la Ferrovia. Quindi, qualora dalle parti si vogliano attribuire le avarie ad urti, si dovrà fare specificare o constatare dal perito se esistono dati speciali di fatto e tali da dimostrare che gli urti stessi o le scosse escano da quelli ordinari e inevitabili.

16. *Trasporti per l'Estero.* — Le stazioni dovranno curare l'assoluta nettezza, sia esterna che interna, non solo di tutti i carri da adibirsi al carico di uva, mosto e vino diretto all'Estero, ma anche dei recipienti contenenti la merce e specialmente dei fusti, in modo che niuna particella di foglie, di terra e di altre sostanze imbrattanti rimanga aderente ai recipienti e alle pareti dei carri, perchè, in caso diverso, le Dogane di confine potrebbero respingere i trasporti, giusta le disposizioni relative ai provvedimenti contro la fillossera (D. L. 23 agosto 1917, n. 1474).

17. *Spedizioni per e dagli scali di Milano P. Romana e Milano Farini.* — Le stazioni di Milano P. Romana e Milano Farini, per i trasporti di uva fresca, uva pigiata, vino e mosto durante la campagna vendemmiale, sono ammesse a ricevere ed eseguire anche i trasporti a G. V., a carro e in collettame.

18. *Servizio a G. V. a Genova P. Brignole.* — Il servizio G. V. a carro completo per le uve, vini e mosti (escluse le uve da tavola) in arrivo a Genova Piazza Brignole dovrà essere disimpegnato allo scalo P. V. di Terralba, anzichè allo scalo Grande Velocità.

19. *Servizio cumulativo con la Nord-Milano - Esclusione di Milano transito La Librera dai trasporti a G. V.* — Si richiama l'attenzione delle stazioni su quanto risulta a pag. 88 (Istradamento trasporti) del Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza pei trasporti delle cose (edizione 1° dicembre 1933) circa la esclusione di *Milano transito La Librera dai trasporti a G. V.* e si fa perciò loro assoluto divieto di accettare per questi trasporti domanda di istradamento pel transito predetto.

Sui documenti di trasporto le stazioni dovranno esporre sempre, ed in caratteri ben chiari, il transito che le spedizioni devono seguire per passare sulle linee della Nord-Milano.

20. — *Classificazione dei trasporti.* — I trasporti di uva, vino e mosto in partenza dalle stazioni dei Compartimenti di Bari, Ancona e Bologna vengono classificati, in relazione alla loro destinazione, nei seguenti gruppi:

1. *gruppo* — *a*) carri per oltre Foggia fino Rimini;
— *b*) carri per oltre Rimini fino Bologna;
— *c*) carri per oltre Bologna verso Porretta Terme e per oltre Bologna verso Prato (Direttissima);
— *d*) carri per oltre Bologna fino Ferrara (e);
— *e*) carri per oltre Bologna fino Verona (esclusa);
— *f*) carri per Verona ed oltre verso Brennero;

2. *gruppo* — carri per oltre Rimini verso Ferrara;

3. *gruppo* — *a*) carri per oltre Bologna fino a Piacenza (e) ed esclusi i carri di cui ai punti sub *b*), *c*), *d*), *e*), *f*);
— *b*) carri per Modena ed oltre verso Mantova;
— *c*) carri per Parma ed oltre verso La Spezia;
— *d*) carri per oltre Parma verso Brescia ed oltre fino Bergamo (e);
— *e*) carri per Fidenza ed oltre verso Salsomaggiore e verso Fornovo;
— *f*) carri per Piacenza ed oltre verso Voghera;

4. *gruppo* — *a*) carri per oltre Piacenza fino Milano Rogoredo;
— *b*) carri per Milano P. Romana, Milano P. Genova, Milano S. Cristoforo ed oltre verso Mortara;
— *c*) Carri per Milano Porta Vittoria;
— *d*) carri per Milano Lambrate, Milano Centrale (Magazzini raccordati), Milano Farini (compresi i carri per la Nord-Milano transito La Librera), Milano Smistamento ed oltre verso Chiasso (escluse le diramazioni di Monza, Seregno e Albate C.);
— *e*) carri per oltre Milano Sm. verso Gallarate e verso Novara;

5. *gruppo* — Carri per oltre Fidenza;
verso Treviglio e stradale Milano fino Pioltello Limito,
oltre Treviglio verso Brescia fino Rovato (e),
per stazioni delle linee Treviglio (e)-Bergamo-Lecco-Colico-Sondrio-Chiavenna,
Monza (e)-Lecco,
Seregno (e)-Bergamo,
Albate C. (e)-Lecco.

(Salvo esplicita esclusione, le diramazioni intermedie di ciascuna linea si intendono comprese nelle singole linee).

Le stazioni mittenti dei trasporti dei tre Compartimenti anzidetti, comprese quelle di transito con le Ferrovie secondarie, dovranno applicare a ciascun lato del carro e sulle apposite tabelle una etichetta M. 257 col numero in

cifre arabiche del gruppo assegnato al carro in relazione alla sua destinazione, valendosi dell'apposito libretto « Elenco delle stazioni alle quali possono essere diretti i carri vendemmiali », edizione 1934.

Queste etichette dovranno essere incollate a destra delle etichette modulo M-259 od M-260.

Le stazioni di Foggia e Rimini dovranno applicare le etichette eventualmente mancanfi e farne rapporto alla propria Sezione Movimento.

21. *Trasporti da e per le staizoni al Sud di Foggia.* — Per il concentramento a Foggia dei carri in provenienza dal Sud, la Sezione di Bari predisporrà apposito programma, stabilendo i treni d'inoltro.

22. *Condotte.* — Per le linee, sulle quali si addensano in maggior quantità i trasporti vendemmiali, vengono previste speciali condotte i cui itinerari risultano dall'allegato *A* al presente Ordine di Servizio.

Però sino a quando l'entità dei trasporti vendemmiali per le diverse direzioni sarà tale da poter essere smaltita con treni ordinari, insieme con i trasporti comuni, quelli vendemmiali di cui trattasi dovranno essere ubicati nei rispettivi gruppi, quali sono stabiliti dalla composizione assegnati ai treni stessi e risultante dai rispettivi fascicoli-orario.

Invece, qualora si abbiano trasporti vendemmiali in quantità sufficiente da giustificare l'effettuazione di una o più condotte previste e, nel contempo, difettino i trasporti comuni di competenza dei treni merci ordinari di maggiore importanza a lungo percorso, anzichè procedere alla soppressione di qualcuno di essi, dovranno mantenersi i treni medesimi per l'inoltro dei carri carichi di prodotti vendemmiali, osservando però lo speciale raggruppamento prescritto dalla presente pubblicazione.

Nel periodo della campagna vendemmiale le stazioni potranno utilizzare i treni delle condotte per l'inoltro di altri trasporti, avvisando le stazioni capitronco e le rispettive Sezioni Movimento.

Queste provvederanno, d'intesa, a disciplinare i preavvisi di effettuazione delle condotte, specie sulla via anormale, facendone precisare la composizione.

Agli effetti della circolazione dei convogli, le condotte vendemmiali vanno comprese nel punto 2° della graduatoria d'importanza, risultante a pagina 46 della Prefazione generale all'orario generale di servizio, parte I.

23. *Condotte ascendenti da Foggia.* — In partenza da Foggia vengono previste le condotte seguenti:

Condotte N. 56, 58 *per Milano, via Caserta-Villa Literno-Roma-Firenze-Vernio M. C.-Bologna;*

Condotte N. 60, 62, 64, 66 *per Rimini, via Termoli-Pescara.*

Queste condotte dovranno essere composte come appresso:

La stazione di Foggia, avendo materiale in quantità sufficiente per la formazione di una sola condotta con carri dei gruppi 4° e 5°, effettuerà quella N. 58 con i carri dei due gruppi stessi, distinti anche nei rispettivi sottogruppi solo però pei carri del gruppo 4°, come dalla disposizione esposta più oltre.

Avendo carri per formare tutte e due le condotte, formerà quella N. 56 con carri del gruppo 4° e la 58 coi rimanenti carri di quest'ultimo gruppo, sempre distinti nei rispettivi sottogruppi, completata con carri del gruppo 5°, tenendo separati i due gruppi.

Il raggruppamento per ordine geografico dei carri del gruppo 5° sarà fatto da Fidenza per i carri fino Cremona (e), da Cremona per i carri fino Bergamo (e) e da Bergamo per quelli diretti oltre quest'ultima località.

La stazione di Foggia, coi carri dei rimanenti gruppi e con l'eventuale eccedenza di quelli dei gruppi 4° e 5° effettuerà, tenuto conto delle prenota-

zioni pervenutele, le condotte 60, 62, 64, 66 su Rimini, via Ancona, senza attuare però i raggruppamenti prescritti al punto 20.

Tuttavia i carri di prodotti vendemmiali destinati a stazioni dello stradale fino Rimini dovranno essere ubicati nei treni seguendo l'ordine geografico delle stazioni.

Il riordino dei carri per successione geografica di stazioni sarà fatto però dalle stazioni di diramazione del percorso Foggia-Rimini, dove la condotta lascia i singoli sottogruppi.

Poichè i carri di prodotti vendemmiali devono giungere a Rimini — tanto con le condotte (se queste portano anche carri di merce diversa) quanto coi treni non costituenti condotte — in un gruppo unico a sè stante, le Sezioni Movimento di Bari e Ancona provvederanno in merito, salvo il disposto di cui al secondo alinea del punto 22.

24. *Carri affluenti a Pescara Centrale.* — I carri di prodotti vendemmiali affluenti a Pescara Centrale da stazioni poste al Nord di Foggia e dalla linea di Sulmona, debitamente muniti delle prescritte etichette di cui al N. 20, dovranno da Pescara C. essere inoltrati con i treni merci ordinari ed anche con le condotte stabilite, utilizzando le disponibilità di prestazione ed ubicandoli secondo le norme del punto 23.

25. *Condotte ascendenti da Rimini.* — Per i carri di trasporti vendemmiali in partenza ed in transito, vengono previste in partenza da Rimini le seguenti condotte, composte in modo che i carri si trovino raggruppati regolarmente nei gruppi e sottogruppi indicati al punto 20.

Però il riordino dei carri per ordine geografico di stazioni sara fatto dalle stazioni di diramazione dove la condotta lascia i singoli sottogruppi.

Il raggruppamento per ordine geografico dei carri del gruppo 5° sarà fatto da Fidenza, Cremona e Bergamo, come indicato al punto 23.

Condotte n. 68, 72 per *Milano Smistamento* (carri del gruppo 4°, distinti nei cinque sottogruppi).

I carri destinati a Milano P. Romana, Milano P. Genova, Milano S. Cristoforo ed oltre verso Mortara, costituenti il sottogruppo *b*) del 4° gruppo, potranno essere trattenuti a Milano Rogoredo ed inoltrati a Milano P. Romana con le tradotte coincidenti, qualora ciò riesca utile agli effetti della resa dei trasporti;

Condotta n. 70 per *Bergamo via Fidenza-Cremona-Treviglio* (carri del gruppo 5°);

Condotta n. 74 per *Piacenza* (carri del gruppo 3°, distinti nei sei sottogruppi).

Difettando il materiale per la formazione delle singole condotte, queste potranno anche essere abbinate, effettuando da Rimini opportuni treni straordinari, sempre però rispettando i raggruppamenti stabiliti ed avvisando i transiti interessati.

Le condotte dovranno avere il peso di tonnellate 670 in partenza da Rimini. Tale peso, che è stato stabilito dal Servizio Materiale e Trazione e che comprende il sovraccarico del 10 % sulla prestazione utilizzabile in partenza da Rimini, deve essere considerato come limite massimo non oltrepassabile da Rimini a Piacenza.

26. *Trasporti in partenza da stazioni intermedie di maggior carico che si trovano sul percorso delle condotte vendemmiali.* — Questi carri devono inol-

trarsi o con i treni ordinari più adatti o con le condotte di passaggio, utilizzando la prestazione disponibile ed ubicando i carri nei rispettivi gruppi o sottogruppi.

27. — *Materiale vuoto.* — Per l'invio verso le zone vinicole dei carri e serbatoi vuoti, nonchè del materiale carico di recipienti vuoti destinati a prender carico di uve e mosto, si potranno effettuare le speciali condotte già previste per l'invio dei vuoti per il carico delle derrate. Nel caso che le condotte per vuoti fossero impegnate per l'invio di chiusi per derrate, l'inoltro dei serbatoi vuoti o dei carri carichi di recipienti vuoti dovrà avvenire con treni straordinari opportunamente prescelti, in modo da evitare soste ai punti di transito.

28. *Trasporti vendemmiali dal Piemonte.* — Per regolare l'andamento dei trasporti vendemmiali sulle linee Alessandria-Bra, Asti-Casale, Novi-Tortona-Castel S. Giovanni, le Sezioni Movimento interessate, previ accordi fra loro e con le Sezioni Materiale e Trazione, dirameranno alle dipendenti stazioni le necessarie istruzioni di dettaglio.

I trasporti provenienti dalle stazioni di Calamandrana, Canelli, S. Stefano Belbo, Costigliole d'Asti, Castagnole delle Lanze, Neive e diretti a Torino ed oltre seguiranno la via di Bra, anzichè quella di Asti.

Quelli provenienti da Asti loco e transito e diretti a Cavallermaggiore ed oltre verso Cuneo seguiranno la via di Trofarello-Carmagnola, anzichè quella di Castagnole-Bra.

Quelli provenienti da stazioni del tronco Strevi-Cantalupo e diretti alle stazioni della linea Novi-Sampierdarena ed oltre dovranno seguire la via di Alessandria.

Quelli provenienti da Casteggio e da S. Giuletta e diretti a Pavia ed oltre dovranno seguire la via di Voghera, anzichè quella di Broni-Bressana Bottarone.

29. *Trasporti vendemmiali per Udine ed oltre.* — La Sezione Movimento di Bologna provvederà perchè i carri di prodotti vendemmiali in transito da Rimini, Lavezzola e Ferrara per Udine ed oltre vengano opportunamente raggruppati a Ferrara ed inoltrati con unico treno che ne assicuri il sollecito inoltro.

La Sezione di Venezia, a sua volta, ne curerà il sollecito proseguimento, pure con unico treno, fino Udine.

30. *Tenuta in evidenza del movimento dei trasporti vendemmiali.* — Per tutto il periodo della vendemmia, le stazioni dovranno tenere costantemente in evidenza l'esatto movimento dei carri di uva e mosto e di recipienti vuoti in partenza, in arrivo ed in transito, ed accertarsi, in fine di ogni giornata, che nessun trasporto si trovi in ritardo.

Qualora qualche carro risultasse in ritardo, le stazioni dovranno aver cura di inoltrarlo coi treni merci più rapidi e, occorrendo, anche coi treni viaggiatori, utilizzando la prestazione disponibile.

31. *Statistica dei trasporti vendemmiali.* — Per poter seguire l'andamento dei trasporti vendemmiali, le stazioni dovranno compilare la *statistica giornaliera dei carri caricati* e ne comunicheranno i dati utilizzando il quadro « informazioni varie », inscritto a tergo del mod. M-141. In tal quadro dovranno giornalmente indicarsi i seguenti dati:

Carri caricati di uva (compresa l'uva da tavola), mosto, vino, vinacce ed uva pigiata: carri Serbatoio n. . . .; Coperti n. . . .; Scoperti n. . . . ; Totale n. . . .

Carri caricati di recipienti vuoti: Coperti n. . . .; Scoperti n. . . . ; Totale n. . . . .

Nei giorni in cui non saranno effettuati trasporti sarà praticata l'annotazione «*Statistica trasporti vendemmiali negativa*».

I Circoli di ripartizione riassumeranno tali dati, inviando apposito prospetto alle rispettive Sezioni e le Sezioni riporteranno i dati stessi sul riepilogo riassuntivo, da spedirsi giornalmente al Servizio Movimento.

I carri ricevuti da altre Ferrovie o consegnati ad altre Ferrovie dovranno essere compresi nella statistica delle stazioni F. S. a contatto, le quali li considereranno come carico o scarico locale. I carri in transito sulle linee F. S. non dovranno esser compresi nella statistica.

La statistica dovrà esser compilata per il periodo dal 1° settembre al 30 novembre da tutte le stazioni dei Compartimenti di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo.

A campagna ultimata, le Sezioni Movimento invieranno al proprio Servizio una relazione particolareggiata sullo svolgimento dei trasporti vendemmiali, con una statistica complessiva sulle stesse basi delle segnalazioni ricevute dalle stazioni come sopra si è detto.

32. *Deviazioni dei trasporti nei casi di interruzione di linee.* — Per regolare l'inoltro dei trasporti vendemmiali in caso di interruzione di linee, si dovranno osservare le seguenti disposizioni:

CASO 1° — *Interruzione al Sud di Foggia.* — La Sezione Movimento di Bari, a seconda del punto in cui si determinerà l'interruzione, provvederà a riportare i trasporti a Foggia seguendo gli istradamenti di: Taranto-Bari ovvero Taranto-Gioia del Colle-Spinazzola-Barletta, ovvero Taranto-Gioia del Colle - Spinazzola-Rocchetta-Foggia, ovvero Taranto - Metaponto-Potenza-Rocchetta-Foggia.

La Sezione di Bari, ove lo ritenga opportuno e possibile, potrà però istradare sulla Potenza-Salerno-Napoli-Formia sino a tre treni composti di carri appartenenti ai gruppi 4° e 5°.

Detti carri verranno inoltrati su Bologna Smistamento, in analogia a quanto previsto al caso 2°.

CASO 2°. — *Interruzione tra Foggia e Rimini.* — Dalla Sezione di Bari i carri di trasporti vendemmiali verranno inoltrati su Bologna per la via Foggia-Benevento-Caserta-Villa L.-Roma-Firenze-Vernio M. C., ad eccezione di quelli appartenenti al gruppo 1° sub. *a*), che dovranno essere inoltrati per la via più breve rimasta libera.

CASO 3°. — *Interruzione contemporanea fra Brindisi e Foggia e tra Foggia e Rimini.* — La Sezione di Bari devierà i trasporti vendemmiali per la via di Brindisi-Metaponto-Potenza-Salerno-Napoli-Formia fino ad un massimo di 1.350 tonnellate.

I rimanenti trasporti dovranno essere riportati alla stazione di Foggia per le vie rimaste disponibili, come previsto nel caso 1°.

Nei casi in cui le condotte pervengano a Bologna Smistamento anzichè a Rimini, per effetto di queste deviazioni, sarà cura della Sezione di Bologna di provvedere che la ricomposizione di queste condotte venga eseguita a Bologna Smistamento con le stesse norme di cui al punto 25 del presente Ordine di Servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12 *e* 15.

ALLEGATO *A* ALL'O. DI S. n. 5V - 1938-XVI.

ITINERARIO NORMALE DELLE CONDOTTE

Condotte ascendenti da Foggia, via anormale di Caserta-Villa Literno-Roma-Vernio M. C.-Bologna.

STAZIONI	Numero delle condotte	
	56	58
Foggia	**6518** — 14.25	**8274** 22.06
Benevento	17.27 — 17.35	1.32 — 1.42
Caserta	20.12 — 20.55	4.01 — 4.30
Gricignano T.	21.15 — 21.19	4.45 SSQ 5.02
Villa Literno	21.43 — 22.50	5.22 **9458** ritard. 5.23
Formia	23.53 — 0 01	6.28 **8064** ritard. 6.29
Roma Tiburtina	3.12 — 3.24	10.28 **5670** 10.35
Chiusi B. C.	6.29 — 9.10	14.54 **7964** 16.40

(segue)

(*seguito*): **Condotte ascendenti da Foggia, via anormale di Caserta - Villa Literno - Roma - Vernio - Bologna.**

STAZIONI	Numero delle condotte	
	56	58
Firenze C. M.	12.20 **6518** 13.10	19.44 **7612[S]/7610** 20.28
Prato	13.57 — 14.58	21 — **7610** 21 13
Bologna Smistamento	17.12 **9100** 21.05	23.08 **8992** 0.23
Parma	23.10 **9104** 23.55	2.37 — 2.50
Fidenza	0.24 **9110** 1.34	3.19 **8994** (1) 4 —
Piacenza	2.21 — 2.32	4.47 **9006** 7.37
Milano Rogoredo	4 55 **426** L 5.12	10 — **476** L 10.07
Milano Smistamento	5 37 —	10.31 —

(1) I carri per Bergamo della condotta 58 proseguono come condotta N. 70 da Fidenza.

Condotte ascendenti da Foggia, via Ancona

STAZIONI	Numero delle condotte			
	60	62	64	66
Foggia	**7510** 3.52	**6524** 11.10	**7540** 19.02	**7548** 22.01
Termoli	7.07 **6522** 7.47	14.23 — 15 —	22.15 — 22.26	0.49 **7550** 2.41
Pescara Centrale	10.55 — 12.12	19.01 — 19.35	1.56 — 2.14	5.45 — 5.59
Ancona	17.03 — 17.40	2.01 — 2.35	9.49 **9762** 10.46	14.12 **9778** 15.09
Rimini	20.30	5.15	13.32	18.08

Condotte ascendenti da Rimini

STAZIONI	Numero delle condotte			
	68	70	72	74
Rimini	**9754** 12.06	**9788** 20.20	**9804** 23 32	**6522** 3.15
Faenza	13.32 — 13.42	21.53 — 21.58	1.03 — 1.11	4.36 — 4.52
Bologna Smistamento	15.38 **9076** 16.40	23.23 **8990** 0.03	2.58 **9012** da Centrale 3 30	6.18 **9024** 6.51
Modena	17.29 **9086** 19.04	0.52 — 1.02	4.22 — 4.52	7.40 — 8.07
Reggio d'Emilia	19.36 — 19.37	1.34 — 1.40	5.24 — 5.26	8.39 — 8.50
Parma	20.14 — 20.20	2.17 — 2 28	6 03 — 6.41	9 27 — 9.42
Fidenza	20.49 — 21.23	2.57 **8658** 5.07	7.10 — 8.01	10.11 — 10.18
Piacenza	22.10 **9090** 23.28	↓	8.48 **9022** 11.07	11.05 — —

(segue)

(*seguito*): **Condotte ascendenti da Rimini**

STAZIONI	Numero delle condotte		
	68	70	72
Milano Rogoredo	1.44 402 L 2.14	↓	13.27 510 L 13.33
Milano Smistamento	2.39 —	↓	14.06 —
Cremona		7.12 8862 9.12	
Treviglio		11.53 8833 13.41	
Bergamo		15.15	

Circolare n. 10^{V}.

Veicoli da inoltrare nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 16 del giorno 1° *settembre* 1938, estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora, sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato, eccettuati quelli che da apposita annotazione risultano ricercati per cause varie, le stazioni sede di persone di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto alla prossima officina, ovvero alla Officina designata da eventuale annotazione, scortato dal Mod. M 130; se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione quando occorre applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento entro il 10 *settembre* 1938 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.

Bz	24.312	(2)	LL	448.137	(2)	P	648.484	(3)	Poz	695.231	(4)
»	» 313	(2)	L	470.896	(2)	»	650.750	(2)	»	» 242	(4)
Cz	30.052	(2)	P	622.934	(2)	»	» 996	(2)	»	» 248	(4)
CT	43.236	(2)	»	624.711	(2)	»	655.594	(2)	»	» 264	(4)
»	» 263	(2)	»	626.502	(2)	»	» 792	(2)	»	» 267	(4)
Duz	95.028	(1)	»	644.108	(2)	Poz	692.604	(2)	»	» 274	(4)
L	040.241	(2)	»	648.451	(3)	»	» 605	(2)	»	» 279	(4)
»	» 416	(2)	»	» 454	(3)	»	» 607	(2)	»	» 288	(4)
»	» 631	(2)	»	» 456	(3)	»	» 637	(2)	»	» 423	(4)
»	011.019	(2)	»	» 459	(3)	»	» 661	(2)	»	» 432	(2)
»	» 027	(2)	»	» 461	(3)	»	» 669	(2)	»	» 466	(4)
»	» 033	(2)	»	» 465	(3)	»	» 676	(2)	»	» 479	(4)
»	042.632	(2)	»	» 466	(3)	»	» 681	(2)	»	» 498	(4)
F	101.732	(3)	»	» 470	(3)	»	695.002	(4)	»	» 634	(4)
»	» 739	(3)	»	» 472	(3)	»	» 015	(4)	»	» 636	(4)
»	» 746	(3)	»	» 477	(3)	»	» 022	(4)	»	» 648	(4)
»	133.037	(2)	»	» 481	(3)	»	» 056	(4)	E	1.003.568	(2)
L	410.172	(2)	»	» 482	(3)	»	» 078	(4)	»	1.006.723	(2)
LL	448.128	(2)									

(1) Devono essere inviate alle Officine F. S. di Voghera.

(2) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(3) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel quale caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311-313-0 del 15 settembre 1934, (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione.

(4) Devono essere inviati alla più vicina delle Squadre Rialzo di Pisa e Milano Smistamento per essere adattati al trasporto delle rotaie da m. 36. Le citate Squadre R. comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione e, per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 1 Maglio pneumatico con motore elettrico accoppiato, mazza battente del peso di Kg. 125 destinato al deposito di Roma Littorio.	A. C.	29 agosto 1938-XVI	—	Servizio Materiale e Trazione - Uff. 2°, Sez. 8ª.
N. 1 Elevatore idraulico da 30 tonnellate per il deposito di Roma Littorio.	A. C.	29 agosto 1938-XVI	—	Servizio Materiale e Trazione - Uff. 2°, Sez. 8ª.
N. 1 paranco elettrico da tonnellate 7,5. N. 1 paranco elettrico da tonnellate 1 pel deposito di Milano Smistamento.	A. C.	20 agosto 1938-XVI	—	Servizio Materiale e Trazione - Uff. 2°, Sez. 8ª.
Impianto riscaldamento rimessa elettromotrici e termosifone locali dormitorio D. L. Trieste C.	A. C.	Ore 12 del 15 agosto 1938-XVI	—	Sezione Lavori Trieste
Sistemazione copertura grandi tettoie stazione Milano Centrale.	L. P.	Ore 18 del 16 agosto 1938-XVI	4.324.000	Sezione Lavori Milano
Impianto riscaldamento dormitorio P. V. stazione Tarvisio C.le.	A. C.	Ore 18 del 17 agosto 1938-XVI	—	Sezione Lavori Trieste
Lavori sistemazione stazione Settebagni in dipendenza costruzione linea merci Roma Tiburtina Settebagni.	L. P.	Ore 12 del 17 agosto 1938-XVI	1.050.000	Ufficio Speciale Lavori Roma
Costruzione due fabbricati uso case economiche ferrovieri presso staz. Verona.	L. P.	Ore 18 del 17 agosto 1938-XVI	2.520.000	Sezione Lavori Venezia
Fornitura batterie accumulatori centralina elettrica stazione Settebagni.	A. C.	Ore 12 del 17 agosto 1938-XVI	—	Ufficio I.E.S. Roma
Fornitura in opera due torri portafari completamento parco vetture Prenestino.	L. P.	18 agosto 1938-XVI	56.000	Ufficio I.E.S. Roma
Fornitura cunicoli per posa cavi impianto A.C.E. stazione Settebagni.	L. P.	Ore 12 del 19 agosto 1938-XVI	—	Ufficio I.E.S. Roma
Riparazione tettoie stazione Torino P. N.	L. P.	Ore 18 del 22 agosto 1938-XVI	344.000	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento linea scartamento ridotto Dittaino Caltagirone fra Km. 0 + 332 e 35 + 782.	L. P.	Ore 12 del 22 agosto 1938-XVI	151.580	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento linea Siracusa fra i Km. 201 + 691 e 235 + 875.	L. P.	Ore 12 del 22 agosto 1938-XVI	157.500	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento fra i Km. 433 + 743 e 462 + 381 linea: Metaponto Reggio.	L. P.	Ore 12 del 22 agosto 1938-XVI	124.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione armamento fra i Km. 2 + 743 e 27 + 893 linea Paola Cosenza.	L. P.	Ore 12 del 23 agosto 1938-XVI	120.200	Sezione Lavori Reggio Calabria
Costruzione impianti illuminazione e forza motrice officine riparazione automotrici D. L. Firenze SMN.	L. P.	Ore 12 del 23 agosto 1938-XVI	95.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Manutenzione armamento fra i Km. 203 + 120 e 234 + 535 linea: Metaponto Reggio C.	L. P.	Ore 12 del 24 agosto 1938-XVI	159.800	Sezione Lavori Reggio Calabria
Fornitura quadro e macchinario per centralina A.C.E. stazione Settebagni.	A. C.	Ore 12 del 24 agosto 1938-XVI	—	Ufficio I.E.S. Roma
Sistemazione ampliamento dormitorio P.V. e P.T. stazione Pola.	L. P.	Ore 18 del 25 agosto 1938-XVI	105.000	Sezione Lavori Trieste

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 1. carrello a paranco scorrevole della portata di Tonn. 5 destinato al Deposito Roma Littorio.	A. C.	7.9.1938 A. XVI	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° Sezione 8ª
Fabbricato servizi accessori cabina apparati centrali sottopassaggio pensiline ecc. Roma Ostiense.	L. P.	Ore 19 del 24 agosto 1938-XVI	2.246.687	Sezione Lavori Roma
Costruzione fabbricato alloggi per dirigenti stazione radio Coltano.	L. P.	Ore 18 del 25 agosto 1938-XVI	188.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura e posa opera tre nuove travate metalliche ponte sul fiume Tevere Km. 83,168 linea Orte-Terni.	L. P.	Ore 18 del 25 agosto 1938-XVI	890.000	Sezione Lavori Ancona
Sistemazione canalone muratura lungo vallone Canalotto presso sbocco galleria Marianopoli.	L. P.	Ore 12 del 25 agosto 1938-XVI	172.750	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione fabbricato viaggiatori stazione Popoli.	L. P.	Ore 18 del 29 agosto 1938-XVI	74.059	Sezione Lavori Ancona
Appalto opere murarie sistemazione sei ponti ferro linea Ceva-Ormea.	L. P.	Ore 18.30 del 29 agosto 1938-XVI	75.100	Sezione Lavori Torino
Fornitura mobili per arredamento uffici impianti elettrici segnalamento Ancona Terni.	A. C.	Ore 18 del 30 agosto 1938-XVI	—	Sezione Lavori Ancona
Impianto riscaldamento termosifone alcuni locali palazzina Poste Telegrafo Reggio.	A. C.	Ore 12 del 30 agosto 1938-XVI	—	Sezione Lavori Reggio Calabria
Fornitura mc. 45.600 pietrisco e mc. 5000 pietrischetto di Casa Stalletti proprietà Amministrazione.	L. P.	Ore 12 del 30 agosto 1938-XVI	—	Sezione Lavori Reggio Calabria
Costruzione gruppo lavori comprendenti stazione e pensiline ad uso ferrovie laziali della nuova stazione di Roma Termini.	L. P.	Ore 19 del 30 agosto 1938-XVI	4.500.000	Sezione Lavori Roma
Armamento binari e deviatoi per ampliamento stazione Roma Tiburtina (1° gruppo).	L. P.	Ore 19 del 31 agosto 1938-XVI	1.133.000	Sezione Lavori Roma
Fornitura mc. 90.600 petrisco granito mc. 10.000 pietrischetto e tonn. 20.000 massi scogliere cava petrosa proprietà Amministrazione.	L. P.	Ore 12 del 31 agosto 1938-XVI	—	Sezione Lavori Reggio Calabria

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Ampliamento sistemazione dormitorio personale viaggiante Udine.	L. P.	Ore 18 del 1° settem. 1938-XVI	157.400	Sezione Lavori Trieste
Fornitura pietrisco cava Praia . .	L. P.	Ore 12 del 2 settem. 1938-XVI	—	Sezione Lavori Reggio Calabria
Cavalcavia Km. 11/877 linea Ceva Ormea.	L. P.	Ore 18,30 del 5 settem. 1938-XVI	89.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione massicciata binario fra Palmi e Cannitelli.	L. P.	Ore 12 del 5 settem. 1938-XVI	330.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione armamento fra Km. 404/787 e 433/743 della Metaponto Reggio.	L. P.	Ore 12 del 5 settem. 1938-XVI	118.100	Sezione Lavori Reggio Calabria

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—		Alveoli per cuscinetti sferici .	L. P.	30.8.1938 A. XVI	Servizio Approvvigionamenti. - Sezione 7ª
N.	1,500	Tubi di gomma per condurre aria compressa.	L. P.	30.8.1938 A. XVI	Id. Sezione 7ª
—	—	Induttori, scudi e bobine per motori.	L. P.	30.8.1938 A. XVI	Id. Sezione 7ª
	—	Gruppi Baudot e faccie dei distributori.	L. P.	5.9.1938 A. XVI	Id. Sezione 8ª-A
	—	Tubi metallici flessibili . . .	L. P.	13.9.1938 A. XVI	Id. Sezione 8ª
ml.	10 000	Tubo di gomma per acqua saponata.	L. P.	27.9.1938 A. XVI	Id. Sezione 7ª
N.	5.000	Paia di scarpe di panno con suola di feltro.	L. P.	1.11.1938 A. XVI	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori o forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Revisione generale ML ventunmila armamento alcuni tratti linea Trieste C. - Postumia Grotte.	L. P.	Ore 18 del 29 agosto 1938-XVI	130.000	Sezione Lavori Trieste
Formazione drenaggio stazione S. Ilario Enza.	L. P.	Ore 18 del 30 agosto 1938-XVI	82.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione massicciata binari corsa tra Mattarello e Marco.	L. P.	Ore 12 del 31 agosto 1938-XVI	600.000	Sezione Lavori Bolzano
Formazione drenaggi stazione Castelfranco Emilia.	L. P.	Ore 18 del 31 agosto 1938-XVI	53.300	Sezione Lavori Bologna
Fornitura quadro e montaggio macchinario per centralina riserva P B Km. 11 + 436 linea Roma-Chiusi.	A. C.	Ore 12 del 2 sett. 1938-XVI	—	Sezione Lavori Roma
Sistemazione e completamento nuovo reparo di trasformazione Suviana.	L. P.	Ore 18 del 6 sett. 1938-XVI	110.000	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione armamento dal Km. 148/029 al Km. 203/120 della Metaponto Reggio C.	L. P.	Ore 12 del 7 sett. 1938-XVI	298.960	Sezione Lavori Reggio C.
Fornitura pietrisco e pietrischetto Cava Trebisacce.	L. P.	Ore 12 dell'8 sett. 1938-XVI	—	Sezione Lavori Reggio C.
Fornitura in opere serrande metalliche avvolgibili rimessa locomotive Gorizia Monte Santo.	L. P.	Ore 12 dell'11 sett. 1938-XVI	48.000	Sezione Lavori Trieste
Ampliamento e sistemazione fabbricato viaggiatori stazione Iesi.	L. P.	14 sett. 1938-XVI	188.840	Sezione Lavori Ancona
Impianto servizio acqua e sistemazione latrine stazione Abbazia-Mattuglie.	L. P.	Ore 18 del 18 sett. 1938-XVI	61.000	Sezione Lavori Trieste

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	50	Fermadeviatoi e N. 250 serrature di sicurezza.	L. P.	13.9.1938 A. XVI	Servizio Approvvigionamenti. - Sezione 6ª
»	5.000	Mezzi ripari di ghisa per bocche forni caldaie locomotive.	L. P.	13.9.1938 A. XVI	Id. Sezione 7ª
Kg.	170.000	Cenci di cotone bianchi e colorati.	L. P.	27.9.1938 A. XVI	Id. Sezione 5ª A

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Prolungamento piani scorrimento gru e collocamento in opera gru a cavalletto presso officina materiale mobile di Bologna.	L. P.	Ore 18 del 6 settemb. 1938-XVI	72.000	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione armamento Roma Trastevere quarto tronco.	L. P.	Ore 19 del 5 settemb. 1938-XVI	350.800	Sezione Lavori Roma
Elettrificazione binari per l'impianto della nuova stazione Roma Prenestina.	L. P.	Ore 12 del 6 settemb. 1938-XVI	240.000	Ufficio I.E.S. Roma
Sistemazione edificio postale di Vercelli.	L. P.	Ore 18 del 6 settemb. 1938-XVI	75.500	Sezione Lavori Torino
Armamento fra le stazioni di Civitavecchia-Grosseto.	L. P.	Ore 19 del 6 settemb. 1938-XVI	500.000	Sezione Lavori Roma
Armamento fra le stazioni di Roma Trastevere e Civitavecchia.	L. P.	Ore 19 del 6 settemb. 1938-XVI	500.000	Sezione Lavori Roma
Manutenzione armamento tratto Civitavecchia Porto.	L. P.	Ore 19 dell'8 settemb. 1938-XVI	167.900	Sezione Lavori Roma
Impianti provvisori segnalamento e sicurezza stazione mistamento Roma Littorio e impianto posto blocco intermedio progressiva 11 + 436 linea Roma-Chiusi.	L. P.	Ore 12 del 12 settem. 1938-XVI	300.000	Sezione Lavori Roma
Allargamento piazzale e formazione nuova sede nella stazione di Roma Trastevere.	L. P.	Ore 19 del 12 settem. 1938-XVI	820.000	Sezione Lavori Roma

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	163.000	Materiali in fibra per giunti di rotaie.	L. P.	13.9.1938 A. XVI	Servizio Approvvigionamenti. - Sezione 6ª
—	—	Pezzi di ricambio per sospensione brande.	L. P.	13.9.1938 A. XVI	Id. Sezione 7ª
—	1.500	Canteri di terraglia	L. P.	13.9.1938 A. XVI	Id. Sezione 7ª
—	—	Bulioni di acciaio grezzi . . .	L. P.	27.9.1938 A. XVI	Id. Sezione 8ª
ml.	135 000	Nastro di cotone gommato . .	T. P.	15.10.1938 A. XVI	Id. Sezione 8ª-*A*
N.	2 000	Foderine impermeabili per berretti M. F.	T. P.	26.10.1938 A. XVI	Id. Sezione 5ª-*A*
Q.li	2.500	Paglia di legno finissima . . .	L. P.	25.10.1938 A. XVI	Id. Sezione 5ª-*A*

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianti elettrici fabbricato uffici IES Ancona.	L. P.	Ore 18 del 12 sett. 1938-XVI	79.000	Uff. IES Ancona
Fornitura e posa in opera nuove travate metalliche sui torrenti Longano e Mela linea Palermo-Messina.	L. P.	Ore 12 del 14 sett. 1938-XVI	1.210.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione fabbricato case economiche personale postelegrafico in Roma vicino palazzo postale Appio fra vie Taranto e Spezia.	L. P.	Ore 19 del 16 sett. 1938-XVI	801.112	Sezione Lavori Roma
Ampliamento F. V. Asti . . .	L. P.	Ore 18 del 12 sett. 1938-XVI	1.304.000	Sezione Lavori Torino
Ampliamento F. V. Alessandria .	L. P.	Ore 18 del 12 sett. 1938-XVI	3.870.000	Sezione Lavori Torino
Impianto ACE stazione Settebagni.	L. P.	Ore 12 del 16 sett. 1938-XVI	484.000	Uff. IES Roma
Impianto riscaldamento fabbricati postelegrafonici Bolzano.	A. C.	Ore 12 del 19 sett. 1938-XVI	—	Sezione Lavori Bolzano
Costruzione casa economica quattro alloggi personale stazione radiofonica Fiumicino.	L. P.	Ore 19 del 19 sett. 1938-XVI	109.830	Sezione Lavori Roma
Costruzione fabbricato alloggi presso stazione Tombolo.	L. P.	Ore 18 del 19 sett. 1938-XVI	140.000	Sezione Lavori Firenze
Lavori terra murari per costruire nuovo fabbricato officine Pietrarsa per produzione gas acetilene e nuove ritirate per operai e per ampliare locali saldature.	L. P.	Ore 12 del 20 sett. 1938-XVI	98.000	Sezione Lavori Napoli

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura e posa in opera massi naturali per la costruzione tratto scogliera frangionda fra S. Giovanni Barra e Pietrarsa.	L. P.	Ore 12 del 21 sett. 1938-XVI	63.500	Sezione Lavori Napoli
Costruzione sottopassaggio per viaggiatori nella istituenda fermata di Quarto di Marano. Linea Roma-Napoli.	L. P.	Ore 12 del 22 sett. 1938-XVI	45.771	Sezione Lavori Napoli
Impianto macchinario 18 centraline ACE linea Torino-Milano.	A. C.	Ore 18 del 27 sett. 1938-XVI	—	Uff. IES Torino
Costruzione cabina raccordo linee telegrafiche aeree con cavi sotterranei Genova zona Castellaccio.	L. P.	Ore 18 del 28 sett. 1938-XVI	53.200	Uff. IES Genova

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Segnali di attenzione e di rallentamento.	L. P.	20-9-1938 A. XVI	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 6ª
—	—	Tubi bollitori di acciaio senza cannotto.	L. P.	20-9-1938 A. XVI	Id. Sezione 7ª
—	—	Coppie di assortimenti di ruote dentate.	L. P.	20-9-1938 A. XVI	Id. Sezione 7ª
—	—	Valvole, coperchi e ingranature	L. P.	20-9-1938 A. XVI	Id. Sezione 7ª
N.	35.000	Morsetti speciali	L. P.	20-9-1938 A. XVI	Id. Sezione 8ª-A
»	12 100	Portacenere di anticorodal . .	L. P.	27-9-1938 1938-XVI	Id. Sezione 7ª
»	1 000	Tubi di gomma e tela per condotta gas.	L. P.	18-10-1938 A. XVI	Id. Sezione 8ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

Circolare n. 11v.

Veicoli da inoltrare nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 16 del giorno 1° *ottobre* 1938, estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora, sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato, eccettuati quelli che da apposita annotazione risultano ricercati per cause varie, le stazioni sede di persone di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto alla prossima officina, ovvero alla Officina designata da eventuale annotazione, scortato dal Mod. M 130; se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione quando occorre applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento entro il 10 *ottobre* 1938 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.

Bz	24.312	(2)	F	116.381	(2)	LL	650.750	(2)	Poz	695.231	(4)
»	» 313	(2)	»	» 384	(2)	»	» 996	(2)	»	» 242	(4)
Cz	30.051	(2)	»	133.037	(2)	P	655.594	(2)	»	» 248	(4)
CT	43.236	(2)	EE	190.073	(2)	»	» 792	(2)	»	» 264	(4)
»	» 263	(2)	Hgb	310.003	(2)	Poz	692.604	(2)	»	» 267	(4)
F.	102.100	(3)	»	» 038	(2)	»	» 605	(2)	»	» 274	(4)
»	» 102	(3)	»	» 053	(2)	»	» 607	(2)	»	» 288	(4)
»	» 108	(3)	»	» 071	(2)	»	» 637	(2)	»	» 423	(4)
»	116.355	(2)	»	» 090	(2)	»	» 661	(2)	»	» 479	(4)
»	» 357	(2	L	410.172	(2)	»	» 669	(2)	»	» 498	(4)
»	» 374	(2)	LL	448.128	(2)	»	» 676	(2)	»	» 634	(4)
»	» 375	(2)	P	622.934	(2)	»	» 681	(2)	»	» 636	(4)
»	» 376	(2)	»	624.711	(2)	»	695.022	(4)	»	» '648	(4)
»	» 377	(2)	»	626.502	(2)	»	» 056	(4)	E	1.003.568	(2)
»	» 378	(2)	»	644.108	(2)	»	» 078	(4)	»	1.006.723	(2)
»	» 380	(2)									

(1) Devono essere inviate alle Officine F. S. di Voghera.

(2) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(3) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel quale caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311-313-0 del 15 settembre 1934, (punto 11) del Servizio Materiale Trazione.

(4) Devono essere inviati alla più vicina delle Squadre Rialzo di Pisa e Milano Smistamento per essere adattati al trasporto delle rotaie da m. 36. Le citate Squadre R. comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione e, per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione due fabbricati piazzale esterno Pisa Centr.	L. P.	Ore 18 del 20 sett. 1938-XVI	2.131.500	Sezione Lavori Firenze
Ampliamento F V sistemazione impianti C A I Bardonecchia.	L. P.	Ore 18 del 22 sett. 1938-XVI	1.079.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura batterie accumulatori cabine A B C D stazione Roma Tiburtina.	A. C.	Ore 12 del 23 sett. 1938-XVI	—	Ufficio I.E.S Roma
Sistemazione trincea fra i Km. 248 e 248/568,12 della Chiusi-Firenze.	L. P.	Ore 18 del 26 sett. 1938-XVI	45.935	Sezione Lavori Firenze
Cunicoli posa cavi A C E Roma Tiburtina.	L. P.	Ore 12 del 16 sett. 1938-XVI	—	Ufficio I.E.S Roma
Impianto terzo binario nella stazione Montella linea Avellino-Rocchetta.	L. P.	27 sett. 1938-XVI	45.000	Sezione Lavori Napoli
Lavori occorrenti due cabine per apparati centrali elettrici stazione Fabriano.	L. P.	Ore 18 del 29 sett. 1938-XVI	212.000	Ufficio I.E.S Ancona
Ampliamento sistemazione San Candido.	L. P.	Ore 12 del 30 sett. 1938-XVI	1.453.000	Sezione Lavori Bolzano
Sistemazione impianti illuminazione Fiumicino.	L. P.	Ore 12 del 3 ottobre 1938-XVI	42.000	Uff. IES Roma
Impianto quarto binario stazioni Narni Amelia.	L. P.	Ore 18 del 4 ottobre 1938-XVI	200.000	Sezione Lavori Ancona

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Piastrine, coperchietti e spessori per boccole.	L. P.	27.9.1938 A. XVI	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
—	—	Ingranature di acciaio per bielle locomotive.	L. P.	27.9.1938 A. XVI	Id. Sezione 7ª
—	—	Pezzi di ricambio per F. W. .	L. P.	27.9.1938 A. XVI	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori o forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Ampliamento e adattamento edificio postale Modena.	L. P.	Ore 18 del 26 sett. 1938-XVI	252.500	Sezione Lavori Bologna
Trasporto sede definitiva impianti deposito locomot. stazione Belluno.	L. P.	Ore 18 del 26 sett. 1938-XVI	1.230.000	Sezione Lavori Venezia
Revisione generale armam. ML 10.500 binari e risanamento massicciata estesa ML 2.000 da eseguirsi contemporaneamente revisione nel compartimento di Napoli.	L. P.	Ore 12 del 26 sett. 1938-XVI	130.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione fabbricato posto blocco intermedio progressiva Km. 11/436 linea Roma Chiusi.	L. P.	Ore 12 del 28 sett. 1938-XVI	50.000	Sezione Lavori Roma
Impianto secondo binario tra Orte e Nera Montoro.	L. P.	Ore 18 del 28 sett. 1938-XVI	400.738	Sezione Lavori Ancona
Armamento di un primo gruppo impianti a Roma Littorio e linea Roma Tiburtina Settebagni dal Km. 13/100 al KM 15/600.	L. P.	Ore 12 del 28 sett. 1938-XVI	1.250.000	Uff. Spec. Lav. Roma
Costruzione nuovo palazzo Regie Poste Telegrafi a Potenza.	L. P.	Ore 12 del 29 sett. 1938-XVI	1.208.000	Sezione Lavori Bari
Rialzamento linea Canicattì Siracusa fra Km. 202 e 203.	L. P.	Ore 12 del 29 sett. 1938-XVI	346.300	Sezione Lavori Palermo
Armamento per ampliamento stazione Massa.	L. P.	Ore 18 del 29 sett. 1938-XVI	75.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura mc. 20.000 pietrisco per massicciata binari.	L. P.	Ore 18 del 29 sett. 1938-XVI	—	Sezione Lavori Milano
Ampliamento e sistemazione fabbricato viaggiatori stazione Fabriano.	L. P.	Ore 18 del 5 ottob. 1938-XVI	47.797	Sezione Lavori Ancona

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Risanamento massicc. ML 10.000 fra Savignano Benevento linea Cervaro Napoli.	L. P.	Ore 12 del 5 ottob. 1938-XVI	220.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura mc. 20.000 pietrisco reso carico carri ferroviarii stazione Bagheria.	L. P.	Ore 12 del 5 ottob. 1938-XVI	—	Sezione Lavori Palermo
Costruzione galleria artificiale in proseguimento galleria Bremitella Km. 118.006 linea Orte Falconara.	L. P.	Ore 18 dell' 11 ottob. 1938-XVI	158.247	Sezione Lavori Ancona
Sostituzione volto galleria Porta Cairoli Pavia.	L. P.	Ore 18 del 13 ottob 1938-XVI	56.000	Sezione Lavori Milano
Costruzione rifornitore c. a. mc. 100 stazione S. Gavino.	L. P.	Ore 17 del 18 ottob. 1938-XVI	55.800	Sezione Lavori Cagliari

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	2 500	Picconi di assodamento	T. P.	3.10.1938 A. XVI	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª
—	20.000	Morsetti americani	T. P.	3.10.1938 A. XVI	Id. Sezione 8ª A
—	600	Morsetti saspensione	T. P.	3.10.1938 A. XVI	Id. Sezione 8ª A
—	5.300.000	Cavicchi di legno tipo piccolo, per otturare traverse usate	L. P.	4.10.1938 A. XVI	Id. Sezione 6ª A
Kg.	50.000	Cordicella comune da m/m 2 .	L. P.	15.11.1938 A. XVI	Id. Sezione 5ª A

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Un carrello trasbordatore elettrico di tipo coperto a fossa della portata di 60 Tonn., lungo ml. 25, destinato alle Officine di Firenze P. P.	A. C.	15 ottobre 1938-XVI	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio III – Sez. 9ª Firenze
Costruzione nuova stazione di raccordo fra Massa e Carrara Avenza.	L. P.	Ore 18 del 6 ottobre 1938-XVI	3.722.000	Sezione Lavori Firenze
Gara interna fornitura sportellerie artistiche edificio postale San Remo.	L. P.	Ore 18 del 6 ottobre 1938-XVI	54.300	Sezione Lavori Genova
Sostituzione travate metalliche sottovia Andrea Doria a Genova Sampierdarena.	L. P.	Ore 18 dell'11 ott. 1938-XVI	80.000	Sezione Lavori Genova
Manutenzione armamento tratto linea Civitavecchia-Ronciglione.	L. P.	Ore 18 del 3 ottobre 1938-XVI	371.000	Sezione Lavori Roma
Aumento 20 centimetri massicciata binari corsa pari e dispari linea Genova-La Spezia.	L. P.	Ore 18 del 17 ottobre 1938-XVI	95.000	Sezione Lavori Genova
Nuovo impianto deposito petardi stazione Cassano D'Adda.	L. P.	17 ottobre 1938-XVI	468.000	Sezione Lavori Milano

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	300	Ganci con maglione e perno tipo R	L. P.	4-10-938 A. XVI	Servizio Approvvigionamenti. - Sezione 7ª
—	—	Sale sciolte grezze per locom. e tender	L. P.	4-10-938 A. XVI	Id. Sezione 7ª
—	—	Respingenti e parti di ricambio per detti	L. P.	11-10-938 A. XVI	Id. Sezione 7ª
—	—	Resistenze elettriche di ghisa	L. P.	11-10-938 A. XVI	Id. Sezione 7ª
Kg.	50 000	Sverniciatore F. S.	L. P.	18-10-938 A. XVI	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura mc. 7.500 pietrisco occorrente linee Portogruaro Bivio S. Polo.	L. P.	Ore 18 del 10 ottobre 1938-XVI	—	Sezione Lavori Trieste
Costruzione due rifornitori di mc. 200 cadauno in stazione di Roma Ostiense.	L. P.	Ore 18 del 10 ottobre 1938-XVI	300.000	Sezione Lavori Roma
Sistemazione stazione Monza in dipendenza elettrificazione.	L. P.	Ore 18 del 10 ottobre 1938-XVI	2.380.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura mc. 21.000 pietrisco per massicciata occorrente linea Trieste C. M. - Pola.	L. P.	Ore 12 del 10 ottobre 1938-XVI	—	Sezione Lavori Trieste
Fornitura mc. 9.000 pietrisco massicciata occorrente per linee riparti lavori Trieste e Opicina.	L. P.	Ore 18 del 12 ottobre 1938-XVI	—	Sezione Lavori Trieste
Revisione generale ml. 9.800 e risanamento ml. 1.400 binario pari e dispari fra km. 70, 71, 81, 79, 91, 85 linea Trieste C. - Postumia.	L. P.	Ore 18 del 12 ottobre 1938-XVI	72.000	Sezione Lavori Trieste
Fornitura mobili nuovo fabbricato postale stazione Reggio Emilia.	L. P.	Ore 18 del 6 ottobre 1938-XVI	36.500	Sezione Lavori Bologna
Revisione generale armamento tratti binario pari e dispari linea Torino - Milano.	L. P.	Ore 18 del 12 ottobre 1938-XVI	250.000	Sezione Lavori Torino
Revisione generale binario dispari fra km. 16+358 e 30+960 linee Torino - Milano.	L. P.	Ore 18 del 12 ottobre 1938-XVI	115.000	Sezione Lavori Torino
Revisione generale binario dispari fra km. 30+960 e 45+785 linea Torino - Milano.	L. P.	Ore 18 del 12 ottobre 1938-XVI	115.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione piano caricatore stazione Civitavecchia. Servizio binario braccio nuovo.	L. P.	Ore 18 del 13 ottobre 1938-XVI	48.300	Sezione Lavori Roma
Fornitura cunicoli cemento protezione cavi impianti segnalamento e sicurezza in stazione Roma Littorio.	L. P.	Ore 12 del 13 ottobre 1938-XVI	67.000	Ufficio I.E.S. Roma

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Risanamento massicc. ML 10.000 fra Savignano Benevento linea Cervaro Napoli.	L. P.	Ore 12 del 5 ottob. 1938-XVI	220.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura mc. 20.000 pietrisco reso carico carri ferroviarii stazione Bagheria.	L. P.	Ore 12 del 5 ottob. 1938-XVI	—	Sezione Lavori Palermo
Costruzione galleria artificiale in proseguimento galleria bremitella Km. 118.006 linea Orte Falconara.	L. P.	Ore 18 dell' 11 ottob. 1938-XVI	158.247	Sezione Lavori Ancona
Sostituzione volto galleria Porta Cairoli Pavia.	L. P.	Ore 18 del 13 ottob 1938-XVI	56.000	Sezione Lavori Milano
Costruzione rifornitore c. a. mc. 100 stazione S. Gavino.	L. P.	Ore 17 del 18 ottob. 1938-XVI	55.800	Sezione Lavori Cagliari

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	2 500	Picconi di assodamento	T. P.	3.10.1938 A. XVI	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª
—	20.000	Morsetti americani	T. P.	3.10.1938 A. XVI	Id. Sezione 8ª A
—	600	Morsetti saspensione	T. P.	3.10.1938 A. XVI	Id. Sezione 8ª A
—	5.300.000	Cavicchi di legno tipo piccolo, per otturare traverse usate	L. P.	4.10.1938 A. XVI	Id. Sezione 6ª A
Kg.	50.000	Cordicella comune da m/m 2 .	L. P.	15.11.1938 A. XVI	Id. Sezione 5ª A

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Un carrello trasbordatore elettrico di tipo coperto a fossa della portata di 60 Tonn., lungo ml. 25, destinato alle Officine di Firenze P. P.	A. C.	15 ottobre 1938-XVI	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio III – Sez. 9ª Firenze
Costruzione nuova stazione di raccordo fra Massa e Carrara Avenza.	L. P.	Ore 18 del 6 ottobre 1938-XVI	3.722.000	Sezione Lavori Firenze
Gara interna fornitura sportellerie artistiche edificio postale San Remo.	L. P.	Ore 18 del 6 ottobre 1938-XVI	54.300	Sezione Lavori Genova
Sostituzione travate metalliche sottovia Andrea Doria a Genova Sampierdarena.	L. P.	Ore 18 dell'11 ott. 1938-XVI	80.000	Sezione Lavori Genova
Manutenzione armamento tratto linea Civitavecchia-Ronciglione.	L. P.	Ore 18 del 3 ottobre 1938-XVI	371.000	Sezione Lavori Roma
Aumento 20 centimetri massicciata binari corsa pari e dispari linea Genova-La Spezia.	L. P.	Ore 18 del 17 ottobre 1938-XVI	95.000	Sezione Lavori Genova
Nuovo impianto deposito petardi stazione Cassano D'Adda.	L. P.	17 ottobre 1938-XVI	468.000	Sezione Lavori Milano

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	800	Ganci con maglione e perno tipo R	L. P.	4-10-938 A. XVI	Servizio Approvvigionamenti. - Sezione 7ª
—	—	Sale sciolte grezze per locom. e tender	L. P.	4-10-938 A. XVI	Id. Sezione 7ª
—	—	Respingenti e parti di ricambio per detti	L. P.	11-10-938 A. XVI	Id. Sezione 7ª
—	—	Resistenze elettriche di ghisa	L. P.	11-10-938 A. XVI	Id. Sezione 7ª
Kg.	50 000	Sverniciatore F. S.	L. P.	18-10-938 A. XVI	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura mc. 7.500 pietrisco occorrente linee Portogruaro Bivio S. Polo.	L. P.	Ore 18 del 10 ottobre 1938-XVI	—	Sezione Lavori Trieste
Costruzione due rifornitori di mc. 200 cadauno in stazione di Roma Ostiense.	L. P.	Ore 18 del 10 ottobre 1938-XVI	300.000	Sezione Lavori Roma
Sistemazione stazione Monza in dipendenza elettrificazione.	L. P.	Ore 18 del 10 ottobre 1938-XVI	2.380.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura mc. 21.000 pietrisco per massicciata occorrente linea Trieste C. M. - Pola.	L. P.	Ore 12 del 10 ottobre 1938-XVI	—	Sezione Lavori Trieste
Fornitura mc. 9.000 pietrisco massicciata occorrente per linee riparti lavori Trieste e Opicina.	L. P.	Ore 18 del 12 ottobre 1938-XVI	—	Sezione Lavori Trieste
Revisione generale ml. 9.800 e risanamento ml. 1.400 binario pari e dispari fra km. 70, 71, 81, 79, 91, 85 linea Trieste C. - Postumia.	L. P.	Ore 18 del 12 ottobre 1938-XVI	72.000	Sezione Lavori Trieste
Fornitura mobili nuovo fabbricato postale stazione Reggio Emilia.	L. P.	Ore 18 del 6 ottobre 1938-XVI	36.500	Sezione Lavori Bologna
Revisione generale armamento tratti binario pari e dispari linea Torino - Milano.	L. P.	Ore 18 del 12 ottobre 1938-XVI	250.000	Sezione Lavori Torino
Revisione generale binario dispari fra km. 16+358 e 30+960 linee Torino - Milano.	L. P.	Ore 18 del 12 ottobre 1938-XVI	115.000	Sezione Lavori Torino
Revisione generale binario dispari fra km. 30+960 e 45+785 linea Torino - Milano.	L. P.	Ore 18 del 12 ottobre 1938-XVI	115.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione piano caricatore stazione Civitavecchia, Servizio binario braccio nuovo.	L. P.	Ore 18 del 13 ottobre 1938-XVI	43.300	Sezione Lavori Roma
Fornitura cunicoli cemento protezione cavi impianti segnalamento e sicurezza in stazione Roma Littorio.	L. P.	Ore 12 del 13 ottobre 1938-XVI	67.000	Ufficio I.E.S. Roma

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione linea Trofarello - Cuneo.	L. P.	Ore 18 del 13 ottobre 1938-XVI	120.000	Sezione Lavori Torino
Appalto revisione generale arm. linea Trofarello - Cuneo.	L. P.	Ore 18 del 13 ottobre 1938-XVI	81.000	Sezione Lavori Torino
Riverniciatura opere metalliche linea Roma - Formia.	L. P.	Ore 18 del 14 ottobre 1938-XVI	41 730	Sezione Lavori Roma
Sistemazione gallerie Recentino - S. Cassiano e allargamento trincee fra km. 92+850 fra stazione Nera M. e Narni.	L. P.	Ore 18 del 17 ottobre 1938-XVI	1.432.000	Sezione Lavori Ancona
Sistemazione spalla e pila ponte in ferro km. 84/309 e 92/029 linea Sulmona - Aquila.	L. P.	Ore 12 del 20 ottobre 1938-XVI	112.000	Sezione Lavori Ancona

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Bracci, chiavarde, chiavardine e traverse.	L. P.	18-10-938 A. XVI	Servizio Approvvigionamenti. - Sezione 8ª - A
Kg.	18.000	Corda di canapa per apparecchi di sollevamento.	L. P.	18-10-938 A. XVI	id. Sezione 5ª - A
N°	1.000.000	Petardi con bandella	L. P.	8-11-938 A. XVI	id. Sezione 5ª - A
Kg.	52.500	Cordami di tipi vari	L. P.	22-11-938 A. XVI	id. Sezione 5ª - A
—	—	Portaguancialetti e gabbiette per boccole.	L. P.	22-11-938 A. XVI	id. Sezione 7ª
N°	10.000	Sacchetti di tela olona per versamento.	T. P.	30-11-938 A. XVI	id. Sezione 5ª - A

Il Direttore Generale
VELANI

Circolare n. 12^{v}.

Veicoli da inoltrare nelle Officine dell' Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 16 del giorno 1° *novembre* 1938, estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato, eccettuati quelli che da apposita annotazione risultano ricercati per cause varie, le stazioni sede di persone di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto alla prossima officina, ovvero alla Officina designata da eventuale annotazione, scortato dal Mod. M 130; se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione quando occorre applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento entro il 10 *novembre* 1938 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.

Bz	24.312	(2)	F	116.377	(2)	L	410.172	(2)	Poz	695.231	(4)
»	» 813	(2)	»	» 378	(2)	LL	448.128	(2)	»	» 242	(4)
Cz	30.051	(2)	»	» 380	(2)	P	622.934	(2)	»	» 248	(4)
»	37.270	(1)	»	» 381	(2)	»	624.711	(2)	»	» 264	(4)
CT	43.236	(2)	»	» 384	(2)	»	626.502	(2)	»	» 267	(4)
»	» 263	(2)	»	121.128	(2)	»	644.108	(2)	»	» 274	(4)
F	102.105	(3)	»	» 307	(2)	LL	650.750	(2)	»	» 288	(4)
»	» 109	(3)	»	» 548	(2)	»	» 996	(2)	»	» 423	(4)
»	» 110	(3)	»	» 590	(2)	Γ	655.594	(2)	»	» 479	(4)
»	» 113	(3)	»	» 770	(2)	»	» 792	(2)	»	» 498	(4)
»	» 117	(3)	»	133.037	(2)	Poz	692.605	(2)	»	» 634	(4)
»	» 118	(3)	EE	190.073	(2)	»	» 607	(2)	»	» 636	(4)
»	» 119	(3)	Hgb	310.003	(2)	»	» 661	(2)	»	» 648	(4)
»	116.355	(2)	»	» 038	(2)	»	» 681	(2)	E	1.003.568	(2)
»	» 374	(2)	»	» 053	(2)	»	695.022	(4)	»	1.006.723	(2)
»	» 375	(2)	»	» 071	(2)	»	» 056	(4)			
»	» 376	(2)	»	» 090	(2)	»	» 078	(4)			

(1) Devono essere inviate alle Officine F. S. di Foggia.

(2) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(3) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel quale caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311-313-0 del 15 settembre 1934, (punto 11) del Servizio Materiale Trazione.

(4) Devono essere inviati alla più vicina delle Squadre Rialzo di Pisa e Milano Smistamento per essere adattati al trasporto delle rotaie da m. 36. Le citate Squadre R. comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione e, per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori armamento e sede stradale tra stazioni S. Eufemia e Palmi.	L. P.	Ore 12 del 17 ottobre 1938-XVI	211.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Lavori armamento e sede stradale tra stazioni Capo Bonifati e Amantea.	L. P.	Ore 12 del 17 ottobre 1938-XVI	109.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Lavori armamento e sede stradale tra stazioni Palmi e Reggio Calabria.	L. P.	Ore 12 del 17 ottobre 1938-XVI	87.000	Sezione Lavori Reggio Calabria

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione 2 alloggi per personale stazione radio Nodica.	L. P.	Ore 18 del 17 ottobre 1938-XVI	143.000	Sezione Lavori Firenze
Lavori completamento costruzione gabbionata difesa fiume Ofanto Km. 586/663 linea Foggia Bari.	L. P.	Ore 12 del 17 ottobre 1938-XVI	48.450	Sezione Lavori Bari
Costruzione con massi materiale nuove scogliere frangionde fra stazioni Portici Ercolano Torre Annunziata Città.	L. P.	Ore 12 del 18 ottobre 1938-XVI	275.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura posa in opera massi naturali per ricarico scogliere frangionde fra le stazioni San Giovanni Barra Torre Annunziata Città.	L. P.	Ore 12 del 18 ottobre 1938-XVI	275.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione condutture di contatto e alimentazione della linea Campiglia Marittima Piombino.	L. P.	Ore 18 del 19 ottobre 1938-XVI	210.000	Sezione Lavori Roma
Sistemazione piazzale magazzino approvvigionamenti Napoli Poggioreale.	L. P.	Ore 12 del 19 ottobre 1938-XVI	172.400	Sezione Lavori Napoli
Fornitura travate metalliche nei ponti sui torrenti Caronia e Zappulla.	L. P.	Ore 18 del 19 ottobre 1938-XVI	1.920.000	Sezione Lavori Palermo
Risanamento massicciata binario gallerie Marcellinara e Sansinato linea S. Eufemia Catanzaro M.	L. P.	Ore 12 del 21 ottobre 1938-XVI	49.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Lavori per realizzare linea in corrispondenza Ponticello chilometro 83/625 fra fermata Cairano e stazione Calitri linea Avellino Rocchetta.	L. P.	Ore 12 del 24 ottobre 1938-XVI	62.900	Sezione Lavori Napoli
Sostituzione travata Km. 7/717 linea Ceva Ormea.	L. P.	Ore 18 del 24 ottobre 1938-XVI	272.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura e posa in opera travata metallica sul torrente Cervaro Km. 53/357 linea Foggia Napoli.	L. P.	Ore 12 del 25 ottobre 1938-XVI	162.600	Sezione Lavori Napoli
Lavori terra murari per evitare allagamenti sede ferroviaria Km. 44/150/500 fra Montella Bagnoli Irpino linea Avellino Rocchetta.	L. P.	Ore 12 del 26 ottobre 1938-XVI	75.740	Sezione Lavori Napoli
Sistemazione servizi palazzo Regie Poste Fiume.	L. P.	Ore 12 del 26 ottobre 1938-XVI	33.125	Sezione Lavori Trieste
Fornitura cunicoli da Bivio San Polo a Tarvisio.	L. P.	Ore 12 del 31 ottobre 1938-XVI	58.800	Sezione Lavori Trieste

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sopraelevazione palazzo postale di Ancona.	L. P.	Ore 18 del 7 novem. 1938-XVI	316.780	Sezione Lavori Ancona
Ampliamento scalo merci stazione Castello D'Annone.	L. P.	Ore 18 del 7 novem. 1938-XVI	161.600	Sezione Lavori Torino
Ampliamento FV nella stazione di Bardonecchia.	L. P.	Ore 18 del 18 ottobre 1938-XVI	1.137.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura prestazioni in dipendenza saldatura elettrica rotaie linea Chiusi-Firenze.	L. P.	Ore 18 del 18 ottobre 1938-XVI	1.300.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione serbatoio mc. 50 stazione Bardonecchia.	L. P.	Ore 18 del 20 ottobre 1938-XVI	50.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione case cantoniere fra le stazioni di Messina e Scaletta linea Messina-Catania.	L. P.	Ore 18 del 7 novem. 1938-XVI	655.000	Sezione Lavori Palermo
Appalto case economiche 1° e 2° gruppo abbinati rione Calopinace Reggio Calabria.	L. P.	Ore 12 del 7 novem. 1938-XVI	3.391.700	Sezione Lavori Reggio Calabria
Impianto secondo binario stazione Nera Montoro e Narni.	L. P.	Ore 18 del 9 novem. 1938-XVI	1.240.500	Sezione Lavori Ancona
N. 1 gru a ponte portata 15 Tonn. per la Squadra Rialzo di Roma Littorio.	A. C.	31-10-938 A. XVI	—	Servizio Materiale e Trazione — Ufficio II-A, Sez. 7ª — Firenze.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	10.000	Pale per massicciata	L. P.	25.10.1938 A. XVI	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 8ª.
—	1.400	Ventole sussidiarie per gli indotti dei motori.	L. P.	25.10.1938 A. XVI	id. Sezione 7ª
Kg.	5.000	Ceralacca citrina	T. P.	17.11.1938 A. XVI	id. Sezione 5ª
N°	5.000	Bottiglie inchiostro antracene bleu da mezzo litro.	T. P.	25.11.1938 A. XVI	id. Sezione 5ª

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: (verde)
Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Raddoppio binario Mercozzo Cuzzaco linea Arona Domodossola.	L. P.	Ore 18 del 24 ottobre 1938-XVI	2.343.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento parchi Genova S. Pierdarena e linea Cavalli.	L. P.	Ore 18 del 25 ottobre 1938-XVI	142.200	Sezione Spec. Lavori Genova
Armamento per sistemazione e ampliamento stazione Carrara Avenza.	L. P.	Ore 18 del 25 ottobre 1938-XVI	100.000	Sezione Lavori Firenze
Elettrificazione binari Roma Tiburtina 1ª e 2ª fase.	L. P.	Ore 12 del 25 ottobre 1938-XVI	620.000	Ufficio I.E.S. Roma
Manutenzione armamento primo tronco Roma Termini.	L. P.	Ore 18 del 25 ottobre 1938-XVI	565.900	Sezione Lavori Roma
Rinnovamento binario e sistemazione massicciata binario corsa tra Km. 13/804 e 17/548 tra stazioni Falconara Albanese e San Fili.	L. P.	Ore 12 del 26 ottobre 1938-XVI	96.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Costruzione cabina raccordo linee telegrafiche aeree con cavi sotterranei Genova zona Castellaccio.	L. P.	Ore 18 del 26 ottobre 1938-XVI	53.200	Sezione Lavori Genova
Elettrificazione binari piazzale nuova stazione Roma-Littorio.	L. P.	Ore 12 del 26 ottobre 1938-XVI	580.000	Ufficio I.E.S. Roma
Lavori armamento a servizio zona industriale Massa e Carrara.	L. P.	Ore 18 del 26 ottobre 1938-XVI	350.000	Sezione Lavori Firenze
Manutenz. armam. secondo tronco Roma Tiburtina.	L. P.	Ore 18 del 26 ottobre 1938-XVI	494.400	Sezione Lavori Roma
Manutenz. armam. terzo tronco Roma-Tuscolana.	L. P.	Ore 18 del 26 ottobre 1938-XVI	349.300	Sezione Lavori Roma
Consolidamento scarpata posto incrocio km. 156 fra Enna e Pirato linea Palermo Bicocca.	L. P.	Ore 18 del 26 ottobre 1938-XVI	80.600	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Risanamento piattaforma stradale tra stazioni Canicattì e Favarotta.	L. P.	Ore 18 del 7 novem. 1938-XVII	154.000	Sezione Lavori Palermo
Lavori modifica opere d'arte linea Orte Terni in dipendenza aumento sagoma limite di carico da M. 4,30 a 5,60.	L. P.	Ore 18 dell'8 novem. 1938-XVII	4.650.000	Sezione Lavori Ancona
Lavori armamento luce ponticello volto e consolidamento rilevato tra stazioni Crucoli e Cirò.	L. P.	Ore 12 dell'8 novem. 1938-XVII	128.900	Sezione Lavori Reggio Calabria
Ampliamento stazione Siracusa C. primo gruppo lavori.	L. P.	Ore 18 dell'8 novem. 1938-XVII	718.800	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione ponte canale Moirano linea Pinerolo Torre Pellice.	L. P.	Ore 18 del 14 novem. 1938-XVII	52.300	Sezione Lavori Torino
Bando di concorso a premi per il progetto di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria, dei vari fabbricati della nuova stazione di Roma Termini e per il riscaldamento preventivo dei treni nella stazione stessa.	—	16 gennaio 1939-XVII	—	Direzione Generale FF. SS.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
mc.	300	Legname olmo in tavoloni.	L. P.	25-10-1938 XVI	Servizio Approvvigionamenti - Sez. 6ª - A
mc.	200	Legname gattice in tavoloni.	L. P.	1-11-1938 XVII	id. Sez. 6ª - A
N.	100.000	Torce a vento comuni.	L. P.	15-11-1938 XVII	id. Sez. 5ª - A
—	—	Otturatori di feltro di tipi diversi.	L. P.	22-11-1938 XVII	id. Sez. 7ª
N.	125.000	Fogli di carta carbonata fissa.	T. P.	29-11-1938 XVII	id. Sez. 5ª

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: (verde)

Gare, appalti ecc. per lavori o forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Forno elettrico ribaltabile ad alta frequenza per metallo bianco.	A. C.	20 novembre 1938-XVII	—	Servizio Mat. e Trazione – Ufficio III Sez. 9ª – Firenze
Sgombro neve linea Torino galleria Frejus.	L. P.	Ore 12 del 2 novem. 1938-XVII	60.000	Sezione Lavori Torino
Impianti riscaldamento officine tachimetro Bologna.	A. C.	Ore 12 del 2 novem. 1938-XVII	—	Sezione Lavori Bologna
Rialzamento ponte ferro canale Scomenzera stazione Venezia Marittima.	L. P.	Ore 18 del 2 novem. 1938-XVII	38.000	Sezione Lavori Venezia
Rafforzamento binari in diverse tratte linea Milano Chiasso.	L. P.	Ore 18 del 7 novemb. 1938-XVII	740.000	Sezione Lavori Milano
Ampliamento piazzale interno in servizio impianto P. V. e sistemazione locali G. V. celeri stazione Bari.	L. P.	Ore 12 del 7 novemb. 1938-XVII	258.500	Sezione Lavori Bari
Deviazione strada comunale per Gavorrano e soppressione passaggio a livello Km. 219/370 Grosseto Pisa.	L. P.	Ore 18 del 7 novemb. 1938-XVII	66.000	Sezione Lavori Firenze
Impianto 4 A.C.E. in stazione Roma Tiburtina.	L. P.	Ore 12 dell'8 novemb. 1938-XVII	4.100.000	Sezione Lavori Roma
Fornitura prestazioni per ripassatura binari tratto Laterina Firenze C. Marte.	L. P.	Ore 18 del 9 novem. 1938-XVII	400.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione mezzo difesa ponte sul fiume Torto tra stazioni Termini e Fiumetorto.	L. P.	Ore 18 del 9 novem. 1938-XVII	157.000	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione stazione Voghera dipendenza elettrificazione.	L. P.	Ore 18 del 10 novem. 1938-XVII	2.693.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura prestazioni per ripassatura binari tratto Chiusi Laterina.	L. P.	Ore 18 del 14 novem. 1938-XVII	2.500.000	Sezione Lavori Firenze

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura prestazioni per ripassatura binari tratto Firenze C. Marte Firenze SMN.	L. P.	Ore 18 del 15 novem. 1938-XVII	250.000	Sezione Lavori Firenze
Posa travate metalliche sui torrenti Orco e Mallone.	L. P.	Ore 18 del 16 novem. 1938-XVII	3.550.900	Sezione Lavori Torino
Costruzione cantiere manutenzione e officina squadra ponti ferro stazione Bari C.	L. P.	Ore 12 del 17 novem. 1938-XVII	305.00	Sezione Lavori Bari
Sistemazione massicciata binari tra stazioni Pordenone e Casarsa.	L. P.	Ore 18 del 17 novem. 1938-XVII	280.00	Sezione Lavori Venezia
Fornitura mc. 5.500 ghiaia vagliata massicc. binari.	L. P.	Ore 18 del 21 novem. 1938-XVII	—	Sezione Lavori Milano
Sistemazione impianti riscaldamento colonie marine di Livorno Calambrone.	A. C.	Ore 18 del 21 novem. 1938-XVII	—	Sezione Lavori Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	6.000	Vernice nera cementante (compound).	T. P.	31.10.1938 A. XVII	Servizio Approvvigionamenti. – Sezione 8ª-*A*
»	8.000	Sapone comune tenero » . .	T. P.	1.12.1938 A. XVII	Id. Sezione 5ª-*A*
Ml.	8.000	Tela spinata di canapa, alta centimetri 75.	L. P.	13.12.1938 A. XVII	Id. Sezione 5ª-*A*

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 1 paranco elettrico da 3 tonn. montato su cavalletto scorrevole su rotaie, per la nuova Squadra Rialzo di Roma Littorio.	A. C.	30-11-1938 XVII	—	Servizio Materiale e Trazione - Uff. II, Sez. 7ª - Firenze.
Raddoppio binario da Arona a Meina.	L. P.	Ore 18 del 7 nov. 1938-XVII	1.620.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione fra stazioni Campoleone e Monte S. Biagio.	L. P.	Ore 18 del 7 nov. 1938-XVII	1.952.000	Sezione Lavori Roma
Lavori all'armamento linea Roma-Formia.	L. P.	Ore 18 del 7 nov. 1938-XVII	600.000	Sezione Lavori Roma
Costruzione impianti elettrici rimessa elettromotrici del D L di Firenze Smist.	L. P.	Ore 12 dell'8 nov. 1938-XVII	85.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Revisione generale armamento linee riparto Genova.	L. P.	Ore 18 del 9 nov. 1938-XVII	50.000	Sezione Spec. Lavori Genova
Sistemazione impianti squadra rialzo stazione Reggio.	L. P.	Ore 12 del 9 nov. 1938-XVII	295.000	Sezione Lavori Reggio C.
Fornitura marmi per ampliamento stazione Massa.	L. P.	Ore 18 del 9 nov. 1938-XVII	237.000	Sezione Lavori Firenze
Impianto A. C. E. stazione di Massa.	L. P.	Ore 12 del 10 nov. 1938-XVII	190.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Impianto A. C. E. stazione Roma Ostiense e Roma Trastevere.	L. P.	Ore 12 dell'11 nov. 1938-XVII	3.700.000	Ufficio I.E.S. Roma
Rifacimento testata pannello situato Km. 32/077 linea Sampierdarena confine francese.	L. P	Ore 18 del 14 nov. 1938-XVII	50.900	Sezione Lavori Genova
Rinnovamento Ml. 2.628 binario linea Sampierdarena - Ventimiglia.	L. P.	Ore 18 del 11 nov. 1938-XVII	48.000	Sezione Lavori Genova

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione massicciata tra Km. 3 e 6 linea Torino-Genova.	L. P.	Ore 18 del 15 nov. 1938-XVII	159.000	Sezione Lavori Torino
Soprelevazione ponte ferroviario in ferro sul canale Scomenzera in stazione Venezia Marittima.	L. P.	Ore 18 del 15 nov. 1938-XVII	573.000	Sezione Lavori Venezia
Vendita 6.000 alberi eucaliptus per ricavarne traverse.	L. P.	Ore 18 del 21 nov. 1938-XVII	—	Sezione Lavori Palermo
Fornitura cunicoli posa cavi per blocco automatico tra stazioni Compoleone e Monte S. Biagio.	L. P.	Ore 12 del 21 nov. 1938-XVII	—	Ufficio I.E.S. Roma
Costruzione 4 nuovi locali per deposito rottami nel magazzino approvvigionamenti di Foligno.	L. P.	Ore 18 del 22 nov. 1938-XVII	67.285	Sezione Lavori Ancona
Fornitura e posa in opera macchinario e apparecchi per centralina alimentazione A. C. E. stazione Alessandria.	A. C.	24 novembre 1938-XVII	—	Ufficio I.E.S. Torino
Fornitura mc. 10.760 di pietrisco nelle stazioni di Genisi e Donnafugata.	L. P.	Ore 18 del 24 nov. 1938-XVI	—	Sezione Lavori Palermo

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Ml.	300.000	Trefolo di guardia di acciaio zincato.	L. P.	15-11-1938 XVII	Servizio Approvvigionamenti — Sez. 8ª
—	—	Puleggie e staffe.	L. P.	15-11-1938 XVII	id. Sez. 8ª - A
Kg.	8.000	Inchiostro da scrivere nero copiativo.	T. P.	15-12-1938 XVII	id. Sez. 5ª

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura mano d'opera lavori armamento tra linea Formia Napoli C.-Villa Literno-Napoli Mergellina.	L. P.	Ore 12 del 14 nov. 1938-XVII	500.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione case economiche personale PP. TT. in Roma viale del Re.	L. P.	Ore 18 del 15 nov. 1938-XVII	1.107.982	Sezione Lavori Roma
Armamento binari e deviatoi per applicamento stazione Roma Ostiense.	L. P.	Ore 18 del 15 nov. 1938-XVII	140.200	Sezione Lavori Roma
Fornitura batterie accumulatori per A.C.E. a Roma Ostiense e Roma Trastevere.	A. C.	Ore 12 del 18 nov. 1938-XVII	—	Ufficio I.E.S. Roma
Impianti elettrici luce forza motrice linee Parma Fornovo Fidenza.	L. P.	Ore 12 del 21 nov. 1938-XVII	118.000	Ufficio I.E.S. Bologna
Fornitura in opera di quadri e montaggio macchinario sper centraline apparati centrali elettrici stazioni Trofarello e Mondovì.	L. P.	Ore 18 del 23 nov. 1938-XVII	40.000	Ufficio I.E.S. Torino
Fornitura quadri per centralini cabine di Roma Ostiene e Roma Trastevere.	A. C.	del 25 nov. 1938-XVII	—	Ufficio I.E.S. Roma
Costruzione pensilina cemento armato ed una copertura per accesso sottopassaggio personale di trazione stazione Foligno.	L. P.	Ore 18 del 28 nov. 1938-XVII	82.000	Sezione Lavori Ancona
Fornitura in opera quadri e montaggio macchinari per modifica centraline alimentazione A.C.E. stazioni Savigliano Trinità Magliano Vicoforte e Lesegno.	L. P	Ore 18 del 28 nov. 1938-XVII	80.000	Ufficio I.E.S. Torino
Sistemazione e ampliamento F. V. Stazione Bussi.	L. P.	Ore 18 del 29 nov. 1938-XVII	90.200	Sezione Lavori Ancona
Sistemazione finestre e porte facciata Sud. Ov. fabbricato nuova ala partenza stazione Venezia S. Lucia.	L. P.	Ore 18 del 29 nov. 1938-XVII	54.200	Sezione Lavori Venezia
Impianto fascio cinque binari nel nuovo D. L. Verona P. N.	L. P.	Ore 18 del 29 nov. 1938-XVII	125.135	Sezione Lavori Venezia

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Puleggo e staffe	L. P.	15-11-938 XVII	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 8ª - A
N.	100.000	Morsetti giuntatreccia	L. P.	15-11-938 XVII	id. Sezione 8ª - A
—	—	Staffe per molle a balestra	L. P.	15-11-938 XVII	id. Sezione 7ª
—	—	Piastre per inviluppi caldaie	L. P.	15-11-938 XVII	id. Sezione 7ª
N.	4.500	Cornici metalliche per finestre carrozze	L. P.	15-11-938 XVII	id. Sezione 7ª
»	80.000	Zinchi per pila italiana	L. P.	22-11-938 XVII	id. Sezione 8ª - A
Kg.	200.000	Acciaio in lamiera	L. P.	22-11-938 XVII	id. Sezione 8ª
N.	1.900	Raschiatoi per cenerai	L. P.	22-11-938 XVII	id. Sezione 8ª
»	25.000	Tubi prismatici per anchetti trolley	L. P.	22-11-938 XVII	id. Sezione 7ª
—	—	Carta a strisce per telegrafo	L. P.	13-12-938 XVII	id. Sezione 5ª
N.	29.000	Boccette inchiostro turchino e rosso	T. P.	17-12-938 XVII	id. Sezione 5ª
—	—	Guancialetti felpati per boccole	L. P.	20-12-938 XVII	id. Sezione 5ª - A

Il Direttore Generale
VELANI

Circolare n. 13ᵛ.

Veicoli da inoltrare nelle Officine dell' Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 16 del giorno 1° *dicembre* 1938, estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora, sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato, eccettuati quelli che da apposita annotazione risultano ricercati per cause varie, le stazioni sede di persone di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto alla prossima officina, ovvero alla Officina designata da eventuale annotazione, scortato dal Mod. M 130; se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione quando occorre applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento entro il 10 *dicembre* 1938 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.

Bz	24.312	(2)	F	102.134	(3)	EE	192.130	(5)	P	644.108	(2)
Cz	30.246	(2)	»	116.355	(2)	»	» 131	(5)	»	650.750	(2)
»	37.251	(1)	»	» 374	(2)	»	» 132	(5)	»	» 996	(2)
»	» 263	(1)	»	» 377	(2)	»	» 133	(5)	»	655.594	(2)
»	» 275	(1)	»	» 378	(2)	»	» 134	(5)	Poz	695.022	(4)
CT	43.236	(2)	»	» 380	(2)	»	» 135	(5)	»	» 056	(4)
»	» 268	(2)	»	» 381	(2)	Hgb	310.003	(2)	»	» 078	(4)
L	040.574	(2)	»	» 384	(2)	»	» 090	(2)	»	» 242	(4)
»	041.019	(2)	»	121.128	(2)	L	410.172	(2)	»	» 248	(4)
F	101.900	(3)	»	» 307	(2)	LL	449.100	(3)	»	» 264	(4)
»	» 903	(3)	»	» 548	(2)	»	» 103	(3)	»	» 267	(4)
»	» 904	(3)	»	» 590	(2)	»	» 106	(3)	»	» 288	(4)
»	» 907	(3)	»	133.037	(2)	»	» 107	(3)	»	» 423	(4)
»	» 912	(3)	EE	190.073	(2)	»	» 112	(3)	»	» 479	(4)
»	» 913	(3)	»	192.123	(5)	»	» 116	(3)	»	» 498	(4)
»	» 914	(3)	»	» 124	(5)	»	» 117	(3)	»	» 636	(4)
»	» 919	(3)	»	» 125	(5)	»	» 120	(3)	»	» '648	(4)
»	102.120	(3)	»	» 126	(5)	P	622.934	(2)	E	1.003.568	(2)
»	» 123	(3)	»	» 127	(5)	»	624.711	(2)	»	1.006.723	(2)
»	» 128	(3)	»	» 128	(5)	»	626.502	(2)			
»	» 131	(3)	»	» 129	(5)						

(1) Devono essere inviate alle Officine F. S. di Foggia.

(2) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(3) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel quale caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311-313-0 del 15 settembre 1934, (punto 11) del Servizio Materiale Trazione.

(4) Devono essere inviati alla più vicina delle Squadre Rialzo di Pisa e Milano Smistamento per essere adattati al trasporto delle rotaie da m. 36. Le citate Squadre R. comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione e, per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(5) Devono essere introdotti nella più vicina Squadra Rialzo per la sostituzione degli attuali accoppiamenti metallici fissi R. V. con bocchetta diritta K. 6 con altri accoppiamenti con bocchetta strozzata K. 5.

Le Squadre Rialzo interessate comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione, facendo riferimento alla lettera T. V. 27/44, 6 del 31 ottobre 1938, e per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione galleria Monteolopino linea Milano-Chiasso.	L. P.	Ore 18 del 21 nov. 1938-XVII	2.069.000	Sezione Lavori Milano
Armamento binari e deviatoi pel quadruplicamento binario tra Roma Tuscolana e Roma Ostiense.	L. P.	21 novembre 1938-XVII	103.000	Sezione Lavori Roma
Sistemazione stazione Stresa Borromeo dipendenza raddoppio Arona Domodossola.	L. P.	Ore 18 del 21 nov. 1938-XVII	1.012.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura mc. 10.000 pietrisco per binari zona industriale Massa Carrara.	L. P.	22 novembre 1938-XVII	—	Sezione Lavori Firenze
Fornitura travertino chiaro per i fabbricati e dipendenze della nuova stazione di Roma Termini.	L. P.	Ore 11 del 22 nov. 1938-XVII	5.400.000	Sezione Lavori Roma
Fornitura mc. 10.000 ghiaia per costruzione binari zona industriale Massa Carrara.	L. P.	Ore 18 del 23 nov. 1938-XVII	—	Sezione Lavori Firenze
Risanamento massicciata M. L. 10.000 di binario tra Savignano e Benevento.	A. C.	Ore 18 del 24 nov. 1938-XVII	220.000	Sezione Lavori Roma
Costruzione marciapiede tra quinta e settima linea stazione Genova Brignole.	L. P.	Ore 18 del 24 nov. 1938-XVII	395.500	Sezione Lavori Genova
Fornitura cunicoli stazione Aprilia	L. P.	Ore 12 del 24 nov. 1938-XVII	—	Ufficio I.E.S. Roma
Fornitura cunicoli per posa cavi impianti A. C. E. Roma Ostiense e Trastevere.	L. P.	Ore 12 del 25 nov. 1938-XVII	—	Ufficio I.E.S. Roma
Revisione generale armamento Ml. 5000 binario di corsa e ripassatura binari Ml. 20.000 tra Falciano e Albanova.	L. P.	Ore 12 del 29 nov. 1938-XVII	200.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura gruppi dinamo centrali elettriche Roma-Grosseto.	A. C.	Ore 12 del 29 nov. 1938-XVII	—	Ufficio I.E.S. Roma

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione trincea tra Castelvetere e Castelfranci linea Avellino-Rocchetta.	L. P.	Ore 12 del 1° dic. 1938-XVII	66.100	Sezione Lavori Napoli
Fornitura quadri per centralini cabine A B C D di Roma Tiburtina.	A. C.	Ore 12 del 2 dic. 1938-XVII	—	Ufficio I.E.S. Roma
Ricostruzione volta quarta arcata viadotto torrente Pesce linea Paola-Cosenza.	L. P.	Ore 12 del 5 dic. 1938-XVII	91.930	Sezione Lavori Reggio C.
Prolungamento e copertura piano caricatore Santhià.	L. P.	Ore 18 del 6 dic. 1938-XVII	59.400	Sezione Lavori Torino
Restauro tetto per personale ferrovieri a Cosenza.	L. P.	Ore 12 del 6 dic. 1938-XVII	86.600	Sezione Lavori Reggio C.
Consolidamento viadotto Vallona Acquabianca linea Paola-Cosenza.	L. P.	del 9 dic. 1938-XVII	355.000	Sezione Lavori Reggio C.
N. 3 limatrici per comando con motore elettrico destinate al deposito di Roma Littorio.	A. C.	5 dicembre 1938-XVII	—	Servizio Materiale e Trazione - Uff. 2°, Sezione 8ª.
N. 1 fresatrice orizzontale - N. 1 fresatrice verticale, destinate al deposito di Roma Littorio.	A. C.	5 dicembre 1938-XVII	—	Servizio Materiale e Trazione - Uff. 2ª, Sezione 8ª. Firenze
N. 1 tornio rapido per tornire cerchioni di sale montate da locomotive destinato al deposito di Roma Littorio.	A. C.	5 dicembre 1938-XVII	—	Servizio Materiale e Trazione - Uff. 2ª, Sezione 8ª. Firenze
Appalto del servizio di manipolazione combustibili a Voghera.	L. P.	Ore 18 del 25 novem. 1938-XVII	235.440 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Milano Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Perni di manovella per ruote motrici	L. P.	29.11.938 XVII	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 7ª
N.	8	Banchi di manovra per locomotive	L. P.	6.12.938 XVII	Id. Sezione 7ª
N.	45.000	Spugne di mare mezzane	L. P.	13.12.938 XVII	Id. Sezione 8ª
—	—	Materiale sanitario	L. P.	20.12.938 XVII	Id. Sezione 5ª - A
N.	500.000	Fogli di carta per involgere	T. P.	20.12.938 XVII	Id. Sezione 5ª
—	8 300.000	Fogli di carta per copie multiple	L. P.	5.1.939 XVII	Id. Sezione 5ª

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Raddoppio binario tra stazioni Belgirate e Stresa, 3° lotto linea Arona Domodossola.	L. P.	Ore 18 del 28 novem- 1938-XVII	1.802.500	Sezione Lavori Milano
Rinnovamento binario corsa ml. 11340 fra stazioni Napoli Margellina e Napoli P. Garibaldi.	L. P.	Oe 12 del 28 novem- 1938-XVII	300.000	Sezione Lavori Napoli
Rinnovamento ml. 15723 di binario e 26 deviatoi linea Campiglia Piombino.	L. P.	Ore 18 del 29 novem- 1938-XVII	276.000	Sezione Lavori Firenze
Rinnovamento ml. 28.000 binario e 12 deviatoi tra stazioni Voghera e Piacenza.	L. P.	Ore 18 del 1° dicem. 1938-XVII	450.000	Sezione Lavori Milano
Rinnovamento ml. 12350 binario e 5 deviatoi tra stazioni Vignale e Oleggio.	L. P.	Ore 18 del 1° dicem. 1938-XVII	185.000	Sezione Lavori Milano
Impianto riscaldamento fabbricato servizi postali uffici e dormitorio personale viaggiante stazione Piacenza.	A. C.	Ore 18 del 1° dicem. 1938-XVII	—	Sezione Lavori Bologna
Fornitura in opera tre ascensori e sette montacarichi nuovo F. V. Roma Termini.	A. C.	Ore 12 del 5 dicemb. 1938-XVII	—	Ufficio I.E.S. Roma
Sistemazione generale stazione Bolzano.	L. P.	Oe 12 del 6 dicemb. 1938-XVII	2.932.000	Sezione Lavori Bolzano
Costruzione tre case cantoniere sul nuovo raccordo a Sud Pisa C.	L. P.	Ore 18 del 6 dicemb. 1938-XVII	375.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura e posa in opera quattro nuove travate metalliche ponte quattro luci sul torrente Termini.	L. P.	Ore 18 del 12 dicem. 1938-XVII	2.120.000	Sezione Lavori Palermo
Fornitura mc. 8.000 pietrisco calcareo occorrente per il riparto Lavori di Gorizia.	L. P.	Ore 18 del 12 dicem. 1938-XVII	—	Sezione Lavori Trieste
Costruzione fabbricato uso uffici gestione autonoma del porto industriale di Venezia Marghera.	L. P.	Ore 18 del 12 dicem. 1938-XVII	107.000	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione impianti del D. L. di Alessandria.	L. P.	Ore 18 del 12 dicem. 1938-XVII	50.000	Sezione Lavori Torino
Impianto apparato centrale Elettrico di Rubbia S. Michele.	L. P.	Oe 12 del 12 dicem. 1938-XVII	67.000	Ufficio I.E.S. Trieste

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Pavimentazione capannone destinato lavorazione sale montate nelle Officine locomotive Verona P. Vescovo.	L. P.	Ore 18 del 15 dicem. 1938-XVII	240.000	Sezione Lavori Venezia
N. 1 impianto fucine fisse ad un fuoco destinato deposito di Roma Littorio.	A. C.	10 dicembre 1938-XVII	—	Servizio Materiale e Traz. – Ufficio 2°, Sez. 8ª - Firenze.
N. 4 gruppi di conversione da corrente alternata in continua destinati al deposito di Roma Lit-	A. C.	9 dicembre 1938-XVII	—	Servizio Materiale e Traz. – Ufficio 2°, Sez. 8ª - Firenze.
Gru elettrica a ponte scorrevole della portata di 6 Tonn., destinata alla Officina di Torino.	A. C.	20 dicembre 1938-XVII	—	Servizio Materiale e Traz. – Ufficio III, Sez. 9ª – Firenze.
Appalto pulizia vetture e servizi accessori a Treviglio.	L. P.	Ore 18 del 12 dicem. 1938-XVII	176.400 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Milano

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Carta bianca uso manomacchina	L. P.	7.12.1938 A. XVII	Servizio Approvvigionamenti – Sezione 5ª
ml.	8.000	Panno grigio verde comune in lana mista.	T. P.	12.12.1938 A. XVII	Id. Sezione 5ª-A
»	4 000	Panno grigio verde impermeabilizzato in lana mista.	T. P.	12.12.1938 A. XVII	Id. Sezione 5ª-A
—	—	Materiali di medicazione . . .	L. P.	13.12.1938 A. XVII	Id. Sezione 5ª-A
N.	2.000	Zainetti per la Milizia Ferroviaria.	L. P.	26.1.1939 A. XVII	Id. Sezione 5ª-A
ml.	8.000	Panno grigio verde comune, alto cm. 140.	T. P.	26.1.1939 A. XVII	Id. Sezione 5ª-A
»	4.000	Panno grigio verde impermeabilizzato.	T. P.	24.1.1939 A. XVII	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione passerella pedonale in cemento armato in stazione di Anzio.	L. P.	Ore 18 del 5 dicemb. 1938-XVII	126.150	Sezione Lavori Roma
Costruzione capannone materiali elettrici e due tettoie nel magazzino approvvigionamenti di Napoli Poggioreale.	L. P.	Ore 12 del 5 dicemb. 1938-XVII	532.000	Sezione Lavori Napoli
Armamento sistemazione stazione Voghera.	L. P.	Ore 18 del 5 dicemb. 1938-XVII	689.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione atrio biglietteria e restauro alcuni locali interni F. V. stazione Salerno.	L. P.	Ore 12 del 6 dicemb. 1938-XVII	262.150	Sezione Lavori Napoli
Costruzione fabbricato per case economiche ferrovieri a Napoli Poggioreale.	L. P.	Ore 12 del 12 dicemb. 1938-XVII	2.119.490	Sezione Lavori Napoli
Impianto posto movimento Km. 250 + 700 linea Messina Bicocca tra stazioni Cannizzaro e Acireale.	L. P.	Ore 18 del 12 dicemb. 1938-XVII	529.000	Sezione Lavori Palermo
Revisione armamento linea Torino Modane.	L. P.	Ore 18 del 13 dicemb. 1938-XVII	147.000	Sezione Lavori Torino
Lavori occorrenti per difendere spalla sinistra ponte sul Tevere Km. 83 + 168 linea Orte Falconara.	L. P.	Ore 12 del 13 dicemb. 1938-XVII	67.000	Sezione Lavori Ancona
Impianto binario carico e scarico diretto fermata Roccavaldina Scalo Torregrotta.	L. P.	Ore 18 del 14 dicemb. 1938-XVII	99.000	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione viabilità in corrispondenza impianti ferroviari stazione Ovada S. Gaudenzio.	L. P.	19 dicembre 1938-XVII	2.410.000	Sezione Lavori Genova
Ampliamento e sistemazione F. V. Terralba Mussolinia.	L. P.	Ore 12 del 12 dicemb. 1938-XVII	381.184	Sezione Lavori Cagliari
Risanamento massicciata metri l. 23.400 binari tra sbocco galleria M. Massico e stazione Cancello Arnone.	L. P.	Ore 12 del 9 dicemb. 1938-XVII	980.000	Sezione Lavori Napoli
Consolidamento fondazioni parte lato arrivi F. V. Napoli C.le.	L. P.	Ore 12 del 19 dicemb. 1938-XVII	630.000	Sezione Lavori Napoli

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Commutatori ed interruttori per ali semaforiche.	L. P.	13.12.1938 A. XVII	Servizio Approvvigionamenti – Sezione 6ª
T	145	Acciaio in tubo s. s. per ghiere	L. P.	13.12.1938 A. XVII	Id. Sezione 8ª
N.	277.200	Zoccoli di ghisa per freni e numero 50.000 suole per detti.	T. P.	20.12.1938 A. XVII	Id. Sezione 7ª
—	—	Tiranti e riparelle per molle di sospensione.	L. P.	20.12.1938 A. XVII	Id. Sezione 7ª
—	—	Ferramenta per telai carrelli locomotive.	L. P.	3.1.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
—	—	Carta vetrata e smerigliata, tela smeriglia.	L. P.	3.1.1939 A. XVII	Id. Sezione 8ª

Il Direttore Generale

VELANI

Circolare n. 14'.

Veicoli da inoltrare nelle Officine dell' Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 16 del giorno 2 *gennaio* 1939, estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato, eccettuati quelli che da apposita annotazione risultano ricercati per cause varie, le stazioni sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto alla prossima officina, ovvero alla Officina designata da eventuale annotazione, scortato dal Mod. M 130; se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione quando occorre applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento entro il 10 *gennaio* 1939 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.

Bz	24.312	(2)	F	115.913	(7)	P	650.750	(2)	Poz	693.284	(6)
Cz	37.255	(1)	»	» 914	(7)	»	» 996	(2)	»	» 285	(6)
»	» 268	(1)	»	116.355	(2)	»	651.197	(2)	»	» 286	(6)
»	» 278	(1)	»	» 374	(2)	»	655.594	(2)	»	» 287	(6)
CT	43.236	(2)	»	» 377	(2)	Poz	692.604	(6)	»	» 290	(6)
»	» 263	(2)	»	» 380	(2)	»	» 642	(6)	»	» 293	(6)
F	101.920	(3)	»	» 381	(2)	»	693.203	(6)	»	» 295	(6)
»	» 922	(3)	»	» 384	(2)	»	» 204	(6)	»	» 296	(6)
»	» 926	(3)	»	121.128	(2)	»	» 207	(6)	»	» 298	(6)
»	» 929	(3)	»	» 307	(2)	»	» 211	(6)	»	» 299	(6)
»	» 933	(3)	»	» 548	(2)	»	» 212	(6)	»	695.022	(4)
»	» 936	(3)	»	133.037	(2)	»	» 214	(6)	»	» 056	(4)
»	102.135	(3)	DE	192.123	(5)	»	» 216	(6)	»	» 078	(4)
»	» 139	(3)	»	» 124	(5)	»	» 222	(6)	»	» 242	(4)
»	» 141	(3)	»	» 127	(5)	»	» 223	(6)	»	» 248	(4)
»	» 145	(3)	»	» 129	(5)	»	» 224	(6)	»	» 264	(4)
»	» 148	(3)	»	» 130	(5)	»	» 232	(6)	»	» 267	(4)
»	» 149	(3)	»	» 131	(5)	»	» 233	(6)	»	» 288	(4)
»	115.795	(7)	»	» 134	(5)	»	» 236	(6)	»	» 423	(4)
»	» 796	(7)	»	» 135	(5)	»	» 246	(6)	»	» 498	(4)
»	» 797	(7)	Hgb	310.003	(2)	»	» 247	(6)	»	» 648	(4)
»	» 798	(7)	»	» 090	(2)	»	» 253	(6)	E	698.400	(6)
»	» 799	(7)	L	410.172	(2)	»	» 258	(6)	»	» 401	(6)
»	» 900	(7)	LL	449.121	(3)	»	» 259	(6)	»	» 404	(6)
»	» 901	(7)	»	» 124	(3)	»	» 260	(6)	»	» 406	(6)
»	» 902	(7)	»	» 126	(3)	»	» 261	(6)	»	» 407	(6)
»	» 903	(7)	»	» 129	(3)	»	» 262	(6)	»	» 410	(6)
»	» 904	(7)	»	» 134	(3)	»	» 263	(6)	»	» 415	(6)
»	» 905	(7)	»	» 137	(3)	»	» 264	(6)	»	» 418	(6)
»	» 906	(7)	»	» 141	(3)	»	» 267	(6)	»	» 420	(6)
»	» 907	(7)	P	622.934	(2)	»	» 270	(6)	»	» 421	(6)
»	» 908	(7)	»	625.306	(2)	»	» 274	(6)	»	» 422	(6)
»	» 909	(7)	»	626.502	(2)	»	» 276	(6)	»	» 423	(6)
»	» 910	(7)	»	644.108	(2)	»	» 282	(6)	»	1.000.568	(2)
»	» 911	(7)							»	1.006.723	(2)
»	» 912	(7)							Mp	7.500.847	(2)

(1) Devono essere inviate alle Officine F. S. di Foggia.

(2) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(3) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel quale caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311-313-0 del 15 settembre 1934, (punto 11) del Servizio Materiale Trazione.

(4) Devono essere inviati alla più vicina delle Squadre Rialzo di Pisa e Milano Smistamento per essere adattati al trasporto delle rotaie da m. 36. Le citate Squadre R. comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione e, per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(5) Devono essere introdotti nella più vicina Squadra Rialzo per la sostituzione degli attuali accoppiamenti metallici fissi R. V. con bocchetta diritta K. 6 con altri accoppiamenti con bocchetta strozzata K. 5.

Le Squadre Rialzo interessate comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione, facendo riferimento alla lettera T. V. 27/44. 6 del 31 ottobre 1938, e per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(6) Devono essere inviati alla più vicina delle Officine private A. Magliola di Santhià, « Fervet » di Catelfranco Veneto, San Giorgio di Pistoia, Cantieri Metallurgici di Castellammare di Stabia per modifiche.

Le nominate stazioni comunicheranno i numeri di servizio dei carri introdotti nelle suddette Officine all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(7) Devono essere inviati alle più vicina Officina a disposizione del Servizio Materiale e Trazione.

Le Officine interessate comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione facendo riferimento alla sua lettera T.V. 414/25472/4141130 del 3-XII-38, e per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 1 impianto distribuzione aria compressa e gas acetilene destinato al deposito di Roma Littorio.	A. C.	5 gennaio 1939-XVII	—	Servizio Mat. e Trazione – Ufficio II, Sez. 8ª. Firenze
Costruzione edificio servizi postali e ferroviari a Torino P. N.	L. P.	Ore 18 del 19 dic. 1938-XVII	4.940.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione impianti territorio italiano stazione Chiasso dipendenza elettrificazione.	L. P.	Ore 18 del 19 dic. 1938-XVII	683.000	Ufficio I.E.S. Milano
Sistemazione frana Acquabianca a monte e mare stazione Ascea e Pisciotta.	L. P.	Ore 12 del 19 dic. 1938-XVII	124.280	Sezione Lavori Reggio C.
Sistemazione linea tra stazioni Portiere Stella e Motta S. Anastasia linea Palermo-Bicocca.	L. P.	Ore 18 del 19 dic. 1938-XVII	1.067.800	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione stazione Seregno dipendenza elettrificazione.	L. P.	Ore 18 del 20 dic. 1938-XVII	2.305.000	Ufficio I.E.S. Milano
Costruzione capannone e prolungamento capannone vernici nel magazzino approvvigionamenti di Bologna Ravone.	L. P.	Ore 18 del 20 dic. 1938-XVII	869.000	Sezione Lavori Bologna
Rinnovamento ml. 6.000 binario tra Aragona Caldare e Agrigento Bassa.	L. P.	Ore 18 del 21 dic. 1938-XVII	188.000	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Rinnovamento ml. 14.469 binario tra stazioni Catania e Acireale.	L. P.	Ore 18 del 21 dic. 1938-XVII	300.000	Sezione Lavori Palermo
Revisione generale armamento metri 62.500 di binario con contemporaneo risanamento massicciata tra Ancona e Termoli.	L. P.	Ore 12 del 21 dic. 1938-XVI	350.000	Sezione Lavori Ancona
Impianto idrico sanitario nuovi fabbricati stazione Messina.	L. P.	Ore 18 del 26 dic. 1938-XVII	180.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione serbatoio muratura nei pressi stazione Caltanissetta C.	L. P.	Ore 18 del 3 genn. 1939-XVII	233.600	Sezione Lavori Palermo
Demolizione e ricostruzione arco centrale cavalcavia Km. 115/814 linea Torino-Genova.	L. P.	Ore 18 del 19 dic. 1938-XVII	45.000	Sezione Lavori Genova
Impianto riscaldamento nuovo F. V. Roma Prenestina.	A. C.	Ore 18 del 27 dic. 1938-XVII	—	Sezione Lavori Roma

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	300	Morsetti di acciaio per tendere fili.	T. P.	26.12.1938 Anno XVII	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 8ª.
»	1.760	Lamiere di acciaio stirate .	L. P.	3.1.1939 Anno XVII	Id. Sezione 8ª
»	40	Bobine per lo shunt dei motori.	L. P.	3.1.1939 Anno XVII	Id. Sezione 7ª
»	—	Fiancate e testate per stadere a ponte.	L. P.	3.1.1939 Anno XVII	Id. Sezione 6ª
Kg.	81.215	Materiali in ferro con marca per A. C.	L. P.	3.1.1939 Anno XVII	Id. Sezione 6ª
N.	2.000	Chiavi a rullino	L. P.	10.1.1939 Anno XVII	Id. Sezione 8ª
»	2.500	Bandoliere di cuoio marrone con fondina e correggiole.	L. P.	7.2.1939 Anno XVII	Id. Sezione 5ª-4

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 6[v].

Carte di libera circolazione, marchette di convalidazione, biglietti di viaggio, ecc. per l'anno 1939.

Per l'anno 1939 rimangono invariati i tipi attualmente in vigore di carte di libera circolazione, di biglietti per l'uso di carrozze salone e di compartimento riservato, di biglietti a libretto, di tessere di pelle verde, di cuoio salpa, di tela per concessioni alle famiglie e per il libero ingresso nelle stazioni, di permessi di libero transito pedonale, di biglietti per un solo viaggio gratuito e a prezzo ridotto e di buoni bagaglio.

A cominciare dall'anno 1939, per i viaggi delle persone di famiglia delle LL. EE. gli Accademici d'Italia sono stati istituiti dei libretti speciali analoghi a quelli in uso per le famiglie degli On.li Senatori e Deputati, da intestarsi ciascuno ad un Accademico, e contenenti:

— otto biglietti gratuiti di corsa semplice di 1ª classe;

— quattro come sopra di 2ª classe;

— sei buoni pel trasporto gratuito di bagaglio validi per una sola spedizione per kg. 25;

— quindici buoni come sopra per kg. 10.

I biglietti di cui trattasi sono distinti con la serie B-A e tanto questi come i buoni bagaglio scadono alla mezzanotte del 31 dicembre di ciascun anno.

La scadenza ed il millesimo sono stampati sui biglietti e sui buoni bagaglio.

I biglietti gratuiti hanno lo scontrino di controllo e portano le indicazioni relative al titolare e alla persona che viaggia; i buoni bagaglio soltanto l'indicazione relativa al titolare.

Il disegno del fondo dei biglietti gratuiti, stampati su carta bianca e quello dei buoni bagaglio, stampati su carta color grigio-perla, è costituito dall'aquila imperiale fra due fasci littori ed il colore del disegno stesso è verde per la prima classe, grigio per la seconda e azzurro per i buoni bagaglio.

Per quanto riguarda i diritti fissi per l'uso dei biglietti e buoni di cui trattasi, le vidimazioni e le fermate intermedie, valgono le disposizioni relative ai biglietti serie B o degli Onorevoli Senatori e Deputati.

Si rammenta che le tessere di cuoio salpa nero debbono portare il timbro a secco oltre quello ad umido dell'Ufficio emittente.

La copertina e gli annessi scontrini costituenti il fascicolo interno della tessera dei giornalisti hanno il fondo color avana e portano in alto, stampato in nero, l'indicazione del millesimo 1939 (A. XVII-XVIII).

Si rammenta che, in dipendenza del Regolamento in applicazione della Legge 9 aprile 1931, N. 406, gli scontrini rilasciati ai giornalisti italiani e i biglietti per un solo viaggio serie D rilasciati ai giornalisti esteri con la riduzione del 70%, nonchè i biglietti a metà prezzo serie C rilasciati alle famiglie dei giornalisti, possono essere utilizzati sino alla data fissa improrogabile del 31 marzo dell'anno successivo a quello di emissione.

I biglietti di compartimento riservato per un solo viaggio (serie RL) hanno l'indicazione a stampa del millesimo 1939.

Anche per l'anno 1939 le carte di libera circolazione serie Al, quelle serie At con validità annuale (portanti due righe parallele trasversali celesti o

due fasci di dette parallele incrociantisi, nonchè i biglietti permanenti di compartimento riservato, debbono portare impresso il millesimo 1939 mediante foratura che viene praticata dal Servizio Personale e Affari Generali (Sezione Biglietti). In conseguenza le carte di circolazione serie Al e quelle At con validità annuale non possono essere rilasciate con scadenza posteriore al 31 dicembre dell'anno di emissione.

Le marchette di convalidazione per il 1939 delle carte di libera circolazione serie A, di quelle serie At con validità novennale e dei biglietti di libero ingresso nelle stazioni e di transito pedonale portano l'indicazione a stampa del millesimo ed hanno i seguenti colori:

viola — per le carte serie A;
azzurro — per le carte serie At;
marrone — per le tessere di libero ingresso nelle stazioni;
verde — per i biglietti di transito pedonale.

Si fa viva raccomandazione al personale di servizio all'ingresso delle stazioni e di controlleria ai treni di accertare che i suindicati tipi di documenti portino effettivamente applicata la marchetta di convalidazione per l'anno 1939.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 *e* 13.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione fabbricato alloggi personale linea stazione Taranto.	L. P.	Ore 12 del 9 gennaio 1939-XVII	150.000	Sezione Lavori Bari
Sistemazione piazzale esterno stazione Rosarno.	L. P.	Ore 12 del 9 gennaio 1939-XVII	78.450	Sezione Lavori Reggio C.
Costruzione fabbricato 20 alloggi ad uso case economiche ferrovieri città Foligno.	L. P.	Ore 12 del 10 genn. 1939-XVII	680.000	Sezione Lavori Ancona
Sistemazione trincea tra Km. 44/076 e Km. 44/766 linea Rocchetta-Spinazzola.	L. P.	Ore 12 dell'11 genn. 1939-XVII	114.700	Sezione Lavori Bari
Sistemazione massicciata e revisione binari di corsa tra stazioni Montemarciano e Mondolfo Mar.	L. P.	Ore 12 del 12 genn. 1939-XVII	465.000	Sezione Lavori Ancona

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Pezzi di ricambio per indotti motori di trazione.	T. P.	10.1.1939 A. XVII	Servizio Approvvigionamenti. - Sezione 7ª.
—	—	Materiali in bronzo per A. C. .	L. P.	10.1.1939 A. XVII	Id. Sezione 6ª
N.	1.500	Lavabi frontali in terraglia . .	L. P.	10.1.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
»	2.000	Bobine per indotti dei motori di trazione.	L. P.	10.1.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
Kg.	7.000	Cartone di pesto in fogli . .	T. P.	28.1.1939 A. XVII	Id. Sezione 8ª
»	4.000	Amianto in fogli . . .	T. P.	1.2.1939 A. XVII	Id. Sezione 8ª

Il Direttore Generale
VELANI

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura batterie accumulatori per centraline elettriche impianti A. C. E. stazioni linea Palermo-Messina.	A. C.	Ore 18 del 16 genn. 1939-XVII	—	Sezione Lavori Palermo
Fornitura accumulatori per centraline elettriche impianto A. C. E. stazioni Agnone Brucoli e Targia.	A. C.	Ore 18 del 16 genn. 1939-XVII	—	Sezione Lavori Palermo
Fornitura opera quadri montaggio macchinario centraline elettriche alimentazione e riserva impianti A. C. E. per manovra scambi segnali stazioni Galati, Letojanni, Lentini, ecc.	A. C.	Ore 18 del 19 genn. 1939-XVII	—	Sezione Lavori Palermo

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Fili, piattina, cordoncini e cavi isolati.	T. P.	9.1.1939 A. XVII	Servizio Approvvigionamenti. — Sezione 8ª-A
—	—	Lampadine monowatt semiwatt e per impianti in serie.	T. P.	17.1.1939 A. XVII	Id. Sezione 8ª-A
N.	475	Tiranti di collegamento . . .	L. P.	17.1.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
»	110.000	Segmenti di lamierino magnetico.	L. P.	17.1.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
»	1.000	Borse di cuoio per utensili . .	L. P.	24.1.1939 A. XVII	Id. Sezione 5ª-A
»	29	Stantuffi per cilindri locomotive	L. P.	24.1.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
»	125.000	Sacchi di juta usati di primo viaggio.	L. P.	24.1.1939 A. XVII	Id. Sezione 5ª-A
»	500	Borse di pelle nera per la M.V.S.N.	L. P.	21.2.1939 A. XVII	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI